Eleonora d'Arborea
Carta de Logu
Eleonora d'Arborea
Carta de Logu
Biblioteca illustrata Sarda
EDITRICE
ARCHIVIO
FOTOGRAFICO
SARDO
NUORO

L'EDITRICE ARCHIVIO FOTOGRAFICO SARDO è nata esclusivamente per produrre nella nostra isola un certo tipo di libri fotografici, che rispondano allo scopo di divulgare, attraverso il testo e le immagini, i molteplici aspetti della realtà sarda quali si presentano alla diretta esperienza del fotografo e degli autori.
In tal modo si ritiene di esaudire nel lettore quella richiesta di cultura «pratica» e ben visualizzata da immagini di alta qualità, che si sviluppa particolarmente in un periodo, come l'attuale, in cui con crescente frequenza si moltiplicano le iniziative pubbliche e private tendenti a salvaguardare le importanti risorse naturali, storiche e artistico-archeologiche di cui la Sardegna è ricchissima, e contemporaneamente si assiste alla massiccia valorizzazione della fotografia, in tutte le sue implicazioni ed applicazioni.
La produzione libraria della Casa Editrice procede poi di pari passo alla realizzazione e catalogazione dell'Archivio Fotografico «Sardegna '80», che con le sue 500.000 diapositive a colori relative a tutti gli aspetti della realtà sarda, costituisce un inestimabile patrimonio culturale di documentazione della Sardegna.

COLLANA
ALLA SCOPERTA
DELLA SARDEGNA
I Costumi della Sardegna
Le Tradizioni Popolari della Sardegna
Sardegna da salvare - I Parchi (2 volumi)
Sardegna da salvare - Il Mediterraneo e la sua Vita
Sardegna da salvare - Paesaggi e Architetture delle Miniere
Sardegna da salvare - L'Archeologia Industriale Parte I e II

COLLANA
RISTAMPE ANASTATICHE
Cenni sulla Sardegna
Viaggio in Sardegna vol. I - La Geografia fisica e umana
Viaggio in Sardegna vol. II- Le Antichità
Viaggio in Sardegna vol. III - La Geologia
Itinerario dell'isola di Sardegna (3 volumi) con Emendamenti e Aggiunte di G. Spano
Dizionario degli Stati Sardi - Isola di Sardegna - Parte Generale (3 volumi)
Sardegna-Corsica-Malta-Mari d'Italia (1895)
Sardegna e Corsica (1926)
Le Cento città d'Italia - La Sardegna negli inserti del Secolo 1891-1902
I nomi di luogo della Sardegna
Raccolta di stampe sarde 1
Raccolta di stampe sarde 2

Copertina: *Foiso Fois, Eleonora d'Arborea.*
Cagliari, Palazzo della Regione Sarda - Sala della Presidenza della Giunta.

ELEONORA D'ARBOREA

Carta de Logu

EDITRICE ARCHIVIO FOTOGRAFICO SARDO • NUORO

Eleonora d'Arborea

Carta de Logu

Biblioteca illustrata Sarda

de

La produzione libraria costituisce attualmente in Sardegna un fenomeno in crescita costante e tumultuosa, a conferma che vi è nel pubblico dei lettori sardi e non sardi un grande e rinnovato interesse per le opere più rappresentative che descrivono l'Isola, sicuramente superiore alla media verificabile in altre regioni e nel più vasto ambito nazionale.

Tale interesse abbraccia i settori più diversi, ma si concentra con maggiore attenzione sulle opere che consentono al lettore contemporaneo di conoscere i vari momenti della storia dell'Isola, le immagini del suo passato remoto e recente, le tradizioni culturali e religiose, gli usi e i costumi delle sue popolazioni anche attraverso la ricostruzione che ne hanno fatto gli studiosi delle più diverse discipline o il racconto dei viaggiatori che nel corso dei secoli l'hanno visitata, attratti dal mistero della sua preistoria, dalla singolarità della sua storia, dal fascino delle sue popolazioni, dalla varietà dei suoi costumi, dalle sue bellezze naturali, architettoniche e artistiche.

È in corso un laborioso processo di ricostruzione e di riappropriazione di un'identità che i cambiamenti succedutisi nel corso degli ultimi cento anni hanno gravemente compromesso e che la costruzione del «villaggio globale», coi suoi processi di omologazione, potrebbe minacciare di definitiva estinzione.

È come se, alla fine del Secondo Millennio e di fronte all'aprirsi di prospettive del tutto inedite, il bisogno di ritrovare le ragioni della propria identità e della possibile e dignitosa convivenza in una dimensione planetaria ancora inesplorata, si imponesse come una necessità improrogabile.

E poiché il processo di ricostruzione dell'identità di un popolo passa inevitabilmente anche attraverso il recupero del patrimonio bibliografico che ne ha tramandato la storia, la riproposizione di queste opere e della preziosa iconografia che spesso le arricchisce, costituisce la condizione indispensabile perché quel processo maturi e arrivi alla sua positiva conclusione.

Scopo della **Biblioteca illustrata Sarda**, progetto di ampio respiro alla realizzazione del quale contribuiscono qualificati studiosi di varie discipline, è quello di consentire ai sardi di riscoprire e di riappropriarsi di un patrimonio culturale in gran parte sottovalutato, dimenticato o rimosso e di renderlo accessibile alle nuove generazioni.

Il programma editoriale prevede l'edizione di volumi di grande formato in veste grafica pregiata e particolarmente curata. La maggior parte di essi è destinata ad ospitare la riedizione di fondamentali opere del passato, cui si affiancherà la moderna enciclopedia **Sardegna da salvare**, arricchita di oltre diecimila immagini degli anni più recenti.

Quanto alla riproposta di grandi opere del passato, alle ristampe anastatiche vere e proprie si affiancano le riedizioni, entrambe a cura di specialisti delle diverse materie, fornite degli indispensabili apparati che ne rendano piacevole la lettura e agevole la consultazione e arricchite con i materiali iconografici dei quali già dispongono o di quelli, attentamente selezionati, acquisiti presso le migliori collezioni pubbliche e private.

Il coordinamento scientifico della **Biblioteca illustrata Sarda**, affidato al professor Ignazio Delogu, si avvale di collaboratori di indiscussa competenza, ai quali è demandata la cura dell'edizione delle singole opere le quali, raccolte in prestigiosi cofanetti per argomento e secondo un criterio di successione cronologica, verranno distribuite con precise scadenze annuali.

Scopo della **Biblioteca illustrata Sarda** è la valorizzazione, oltre che delle opere fondamentali pubblicate in Sardegna negli ultimi tre secoli, anche della documentazione iconografica d'epoca e moderna composta di stampe e fotografie in bianco e nero e a colori, raccolta, selezionata e prodotta da Salvatore Colomo dell'**Editrice Archivio Fotografico Sardo**, sicuramente la più imponente mai realizzata nell'Isola.

ELEONORA D'ARBOREA

Carta Logu

EDITRICE ARCHIVIO FOTOGRAFICO SARDO • NUORO

«Biblioteca illustrata Sarda»
Collana «Ristampe Anastatiche - Viaggio nella Memoria»

ELEONORA D'ARBOREA
Carta de Logu
Tradotta e commentata da Don Giovanni Maria Mameli de' Mannelli

Editing e progetto grafico di Composita e S. Colomo

FOTOLITO: Composita, Sassari
PELLICOLE: Composita, Sassari

In copertina: *Foiso Fois, "Eleonora d'Arborea"; Sala del Consiglio Regionale della Sardegna, Cagliari.*

RINGRAZIAMENTO

Si ringraziano, in particolare, per la valida collaborazione:

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA - SASSARI
BIBLOTECA UNIVERSITARIA - CAGLIARI
CONSORZIO PER LA BIBLIOTECA SEBASTIANO SATTA - NUORO
BIBLIOTECA dell' EDITRICE ARCHIVIO FOTOGRAFICO SARDO - NUORO

NEGOZIETTO DELLE COSE ANTICHE - CAGLIARI

Collaboratori: Ignazio Delogu, Manlio Brigaglia, Angelo Castellaccio, Attilio Mastino, Giuseppe Meloni, Raimondo Zucca, Antonello Mattone e altri.

EDITRICE ARCHIVIO FOTOGRAFICO SARDO s.n.c. di S. Colomo, via Torres 30, 07100 Sassari, tel. e fax 079/273133*
***Informazione per le librerie ed i privati**: NON utilizzare questo numero per ordini di volumi, ma rivolgersi esclusivamente a: **AG. LIBRARIA FOZZI**, via Contivecchi 8, 09123 CAGLIARI - tel. 070/271411 (Sardegna e penisola).

I negozi di editoria turistica, le edicole delle località turistiche, i punti commerciali stagionali in genere possono richiedere le produzioni Ed. A.F.S. (libri, guide, cartine stradali e da trekking, cartoline della Sardegna) a **www.sardegnaweb.it** oppure a **ALPHA EDITORIALE**, Oristano, tel.0783/71669

SOMMARIO

PRESENTAZIONE, VII

CARTA DE LOGU
Indice, I
Carta de Logu, Introduzione ai Capitoli, 10
Capitoli I - CXVIII, 14 - 239
La Tavola dei Capitoli, 240

Nota bibliografica, 279
Indice generale, 285

Presentazione

La Carta de Logu d'Arborea nella storia giuridica della Sardegna

premessa a
GIOVANNI MARIA MAMELI DE' MANNELLI
Le Costituzioni di Eleonora giudicessa di Arborea intitolate Carta de Logu

1. Le Costituzioni di Eleonora curate da Giovanni Maria Mameli de' Mannelli

Nel 1805 venivano pubblicate a Roma presso la tipografia di Antonio Fulgoni, in una raffinata edizione, le Costituzioni di Eleonora giudicessa d'Arborea intitolate Carta de Logu, *a cura del magistrato cagliaritano Giovanni Maria Mameli de' Mannelli. Si trattava della prima edizione moderna della* Carta de Logu *che, grazie alla traduzione italiana e alle numerose note esplicative, rendeva fruibile ad un pubblico più ampio l'antico codice di Eleonora e consentiva agli storici e ai giuristi di penetrare il senso di quelle norme che avevano caratterizzato la vita rurale della Sardegna medievale e moderna.*

Giovanni Maria Mameli, nato a Cagliari nel 1758, primogenito del cavaliere Vincenzo Mameli de Olmedilla, avvocato fiscale patrimoniale e poi segretario del Regio Patrimonio, e di donna Eulalia Carboni Borras, aveva studiato nella sua città natale dove si era laureato in Giurisprudenza. Suo padre era un funzionario di notevole esperienza: era stato amministratore ed economo delle miniere e nel 1769 aveva redatto per incarico del governo un'ampia relazione sui feudi dei cosiddetti Stati di Oliva (Marghine, Monteacuto, Anglona, Osilo). Giovanni Maria aveva intrapreso la carriera giudiziaria, prima come aggiunto della Sala criminale del tribunale supremo della Reale Udienza, poi come magistrato effettivo ed infine, nel 1799, come consigliere di Stato e, nel 1803, giudice del Consolato. Quando pubblicò le Costituzioni *Mameli aveva dunque una solida preparazione tecnica ed una profonda conoscenza del diritto patrio della Sardegna. Era uno spirito aperto, che aveva guardato con simpatia il moto patriottico del 1793-96: il suo nome figura infatti in un elenco di sospetti di "giacobinismo" trovato nel 1795 nelle carte del generale delle armi, marchese della Planargia. Nel 1806 avrebbe redatto un trattato, rimasto manoscritto, per "sollevare l'arte vetraria d'Italia" e per impiantare in Sardegna "fabbriche di vetro d'ogni qualità". Morì ad Iglesias nel 1843.*

Nel Proemio *Mameli avvertiva il lettore che la "traduzione della* Carta de Logu, *intrapresa da me ad intendimento di rendere maggiormente noto un Codice così ben inteso e de' migliori che si sieno compilati né suoi tempi", avrebbe potuto "non incontrar l'approvazione de' rigorosi osservatori della lingua italiana" e non sarebbe certo piaciuta ai "grammatici per la frequente inosservanza delle regole" di un "testo sardo di tanto antica composizione". In effetti il curatore si rendeva autocriticamente conto che l'italiano adoperato nella traduzione e nelle note esplicative risultava spesso pesante e farraginoso e che l'arbitrario adattamento (con la modifica della grafia e delle desinenze originarie) dell'antico logudorese del codice al sardo corrente dei suoi tempi risultava filologicamente improponibile. Mameli per la sua traduzione e per i*

*suoi commenti si era basato sull'edizione della Carta de Logu pubblicata a Madrid nel 1567 (*Commentaria et glosa in Cartam de Logu, *Matriti 1567), curata dal giurista sassarese Girolamo Olives, avvocato fiscale nel Consiglio d'Aragona, che l'aveva corredata di glosse a fondo romanistico ispirate alle dottrine di diritto comune del tempo. Con candida franchezza Mameli ammetteva di non aver consultato le edizioni a stampa precedenti a quella dell'Olives: "la prima, che nelle ultime vien denominata l'antica [l'incunabolo] non mi è riuscita di poterla vedere [...]; la seconda in quarto piccolo [quella del 1560]" gli era pervenuta "alle mani [...] dopo che il mio lavoro era già terminato". Eppure pochi anni prima un fine erudito e bibliofilo sardo, l'abate Gianfrancesco Simon, nella lettera indirizzata a Tommaso Quesada, professore di diritto canonico nell'ateneo sassarese,* Sugli illustri coltivatori della Giurisprudenza in Sardegna fino alla metà del secolo XVIII *(Cagliari 1801) aveva descritto l'incunabolo della* Carta de Logu *da lui posseduto "stampato probabilmente nel 1495 ed impresso con caratteri rubro-nigri semigotici". Un'opera che quindi si presentava carente nella ricognizione delle fonti e nella conoscenza dei testi, spesso assai diversi fra loro, del codice arborense.*

D'altra parte le finalità dell'opera di Mameli non erano né filologiche, né giuridiche, ma essenzialmente "patriottiche", volte cioè a magnificare con orgoglioso compiacimento l'antico statuto sardo: "Quanta compiacenza mai io provo – affermava il magistrato cagliaritano –, ogni qualvolta rivolgo in mente il vantaggio, che ha recato alla mia Patria la non interrotta osservanza delle sue leggi antiche, e particolarmente di questo Codice, che conta già oltre a' quattrocento anni, dacché sono persuaso che da ciò in gran parte dipenda l'uniformità de' costumi mantenutivisi fin ora pressoché interamente, e la venerazione pe' propri Statuti, ed il più fedele attaccamento a' suoi legittimi sovrani".

Mameli d'altronde non intendeva redigere un nuovo commentario, sul modello di quello dell'Olives, ad un testo normativo ormai desueto e superato in gran parte dalle leggi vigenti, ma si prefiggeva di realizzare un'opera essenzialmente storico-antiquaria: la tentazione di un'analisi prettamente giuridica fu "sempre vinta – affermava – col tenermi saldo nel primier mio proponimento di non innovare notabilmente, e levar soltanto da questo libro l'antica polvere, per quanto mi fosse possibile".

Mameli progettava di pubblicare un altro volume, una sorta di Appendice *alle* Costituzioni di Eleonora, *dove intendeva inserire "i Commentari del Chiarissimo Olives [...] e con essi unirò oltre alla Dedicatoria del medesimo, ed alle Prefazioni delle diverse edizioni anche le questioni co' rispettivi solvimenti contenute nell'edizione seconda [quella del 1560], e darò alle stampe detti Commentari ricorrenti, procurando però di non conseguire la traccia meritevolmente incorsa da non pochi editori, i quali senz'avermi mutato, né aggiunto cos'alcuna, predicano l'edizion loro per corretta, ed accresciuta". Questo proposito dal punto di vista filologico non lasciava presagire nulla di buono: non è quindi una gran perdita se l'*Appendice *non venne mai pubblicata.*

Nonostante i limiti intrinseci i Commentari *del magistrato cagliaritano si presentavano come un lavoro nel complesso utile, soprattutto per la conoscenza e la divulgazione di un testo di non sempre facile comprensione. È significativo, ad esempio, che proprio dall'opera di Mameli Federico Sclopis traesse le notizie sulla* Carta de Logu *per la sua* Storia della legislazione italiana *(1844-63), la prima, organica e documentata storia del diritto dalle invasioni barbariche allo Statuto albertino. Un'"opera scritta con buon giudizio e ricca di patrie notizie", la definì Giuseppe Manno nella sua* Storia di Sardegna *(1826). Più problematico e articolato risulta invece il giudizio che Giovanni Siotto Pintor espresse nella sua* Storia letteraria di Sardegna *(1844), che valutava positivamente i commenti di Mameli "in molti rispetti assai commendevoli" volti a spiegare "il senso delle oscure leggi", ma nel contempo ne criticava "l'enorme adunamento di cose estranee" alla trattazione, il "numero strabocchevole di note", la "mediocrità dello stile italiano": "sono troppe – scriveva Siotto Pintor – le pagine del cavaliere Mameli nelle quali intese a dimostrarsi non solo legislatore e politico, ma agronomo, storico, medico e filologo [...]. Quanto meglio avrebbe il cavaliere Mameli provveduto alla sua fama, se a luogo d'inserire nella sua pregevole scrittura tante inutili disquisizioni di erudizione e di lingua, avesse indagato il vero autore delle leggi tutte contenute nel codice di Eleonora? O se non un romanzo, ma una vera storia dato ci avesse dei Giudici di Arborea?". Ma gli appunti di Siotto Pintor erano rivolti soprattutto alla traduzione italiana e ai numerosi svarioni nei quali era incorso Mameli: "... oltre al vizio intrinseco della oscurità, nascono le viete frasi e le strane trasposizioni che non appartengono ad alcuna lingua, ma che a qualche severo lettore possono apparire una scuola di solenne pedanteria. Tali sono il* condire acqua innanzi di S. Michele, *e il* cane assaltato che s'uccide mano a mano, *e i* cavalli che non bastano a cavalle diece insuso, *e i* berbici *per* pecore, *e i* buini *per* buoi...*", e gli esempi potrebbero continuare.*

I rilievi critici di Siotto Pintor hanno pesato sulle interpretazioni successive: Francesco Loddo Canepa, ad esempio, nel saggio del 1938 su I giuristi sardi del secolo XIX *ha affermato che l'edizione di Mameli "per quanto utile è ben lungi dall'essere perfetta anche per l'interpretazione, non sempre fondata, che l'autore dà di leggi e di istituti e per le continue divagazioni su cose estranee all'argomento". Ma un severo giudizio senza appello venne espresso da Enrico Besta, uno dei più autorevoli storici del diritto della prima metà del Novecento, nel saggio* La Carta de Logu quale monumento storico-giuridico *(1905), secondo cui tra le edizioni del codice di Eleonora quella di Mameli era "forse di tutte la peggiore*

"Non di manoscritti si valse infatti il Mameli, ma di stampe e di stampe non ottime [...], modificò spesso arbitrariamente il testo preferendo alle antiche e originarie desinenze quelle dei tempi suoi e de' suoi tempi adottò la grafia. Ciò – osservava il grande storico lombardo – importava di già un voluto allontanamento da quella che dovea presumibilmente essere la lezione genuina della legge: e oltre a ciò, mentre avrebbe dovuto sforzarsi di giungere ad essa attraverso le varianti e le scorrezioni delle stampe rinunciando a qualunque arbitrio ricostruttivo, gli arbitrii non mancano e spesso il testo capricciosamente modificato è diventato persino incomprensibile, né giovano a chiarirlo e la traduzione e le note, qualche volta erudite, ma non di rado errate per una scarsa conoscenza filologica e per poca cultura storica".

In realtà, l'edizione di Mameli ha rappresentato in qualche modo anche il punto di riferimento della nuova traduzione della Carta de Logu *realizzata di recente da Francesco Cesare Casula (*La "Carta de Logu" del Regno di Arborea. Traduzione libera e commento storico, *Sassari 1995): "quel che noi ora proponiamo – afferma infatti Casula – è una libera versione dell'edizione del 1567, perché quest'ultima era stata tradotta alla lettera, in un difficile italiano settecentesco, da Giovanni Maria Mameli de' Mannelli nel 1805, e necessitava di una revisione".*

2. La genesi della *Carta de Logu* d'Arborea

Con il termine Carta de Logu *si intende, secondo Antonio Era, la "tipica forma che assunse la manifestazione del potere legislativo dei giudici sardi". La voce* carta *è sinonimo di statuto; la voce* logu *indica l'intero territorio giudicale o una porzione di esso. Nel XIV secolo si assiste ad una certa diffusione di queste carte locali: la* Carta de logu Kallaretana *è l'unica che ci sia pervenuta, in forma mutila (19 capitoli su oltre 100) e in una versione in volgare italiano del 1324 circa. La* Carta de logu *del Goceano, concessa da Mariano prima del 1337, quella della Gallura, menzionata in documenti che vanno dal 1331 al 1365, quella del villaggio di Gippi, segnalata nel 1347, quella "de Aristanis", forse inglobata nel codice di Eleonora, sono invece andate perdute.*

Nel proemio alla Carta de logu de Arborea *Eleonora fissa i due principi fondamentali che hanno ispirato la promulgazione della legge territoriale del Giudicato: l'"acreximentu dessas provincias et regnos et terras" dipendono e derivano dal diritto ("sa rexonj") e dalla giustizia; attraverso le buone norme ("per issu bonus capidulus") si può limitare la superbia dei rei e degli uomini malvagi affinché i buoni, i puri, i deboli possano vivere "in seguridadi per paura dessas penas". Desiderando "qui sos fedeles et subtitus nostros dessu regnu nostru de Arborea" siano disciplinati da norme e ordinamenti in virtù dei quali possano vivere in "pacificu et tranquillu et bonu istadu", per conservare la giustizia "dessu pobulu [...] et dessas ecclesias, et regiones ecclesiasticas et dessos lieros et bonos homines et pobulu tottu dessa dicta terra nostra", emaniamo – afferma Eleonora – le norme e i capitoli ("fachimus sas ordinaciones et cabidulos") che si devono rispettare ed osservare come legge "per ciaschaduno dessu iuyghadu nostru de Arboree predictu in iudiciu et extra".*

Nel proemio Eleonora ricorda inoltre "sa Carta de Logu" emanata con "grande sinnu et provedimentu" dal giudice Mariano IV "padri nostru", che non era stata corretta né emendata per sedici anni: ora, sostiene la giudicessa, "cun deliberadu consigiu illa corregemus, ffaghemus e mudamus dae bene in megius". Il nucleo fondamentale dell'opera di Eleonora, più che in un'originale e feconda iniziativa di legislatrice, si è manifestata soprattutto nella revisione e nell'aggiornamento di un testo normativo vigente, seppur superato e invecchiato. La Carta de Logu *di Arborea si presenta quindi come il risultato della collazione e della fusione di almeno tre diversi testi: la* Carta de Logu *di Mariano, emanata fra gli anni 1367 e 1376 (o intorno al 1374, come suggerisce Ennio Cortese, che Era colloca tra il capitolo 1 ed il 129; il* Codice rurale *dello stesso Mariano (capitoli 133-159) emanato in un periodo compreso tra il 1347 e il 1376, non compreso nel manoscritto quattrocentesco, ma inserito nell'edizione a stampa della fine del XV secolo; le aggiunte e le revisioni di Eleonora riscontrabili nei capitoli 128-132 e 160-198. Tuttavia, poiché abbiamo perso la* Carta de Logu *di Mariano, è impossibile stabilire con esattezza quanto Eleonora abbia riprodotto della legislazione paterna e quanto abbia invece innovato.*

Si è discusso a lungo sull'identità del probabile compilatore della Carta de Logu. *È stata avanzata l'ipotesi (D. Scano, A. Marongiu) che "il Triboniano del Giudicato d'Arborea" potesse essere identificato nel "dotore de decretu et de lege et canonicu" Filippo Mameli, morto ad Oristano l'8 maggio 1349. Tale ipotesi era comprovata dal fatto che il codice arborense rivela (nel proemio e nei capitoli 3, 21, 51, 57) l'impronta di un esperto conoscitore del diritto canonico e in particolare delle* Decretali *di Gregorio IX. Tuttavia la supposizione di un ruolo decisivo del Mameli non è avvalorata da alcuna concreta prova documentaria: il canonico oristanese morì quando Mariano era stato eletto giudice da appena tre anni. Appare quindi improbabile che abbia potuto dare un apporto considerevole alla stesura di quella redazione della* Carta, *emanata tra la fine degli anni Sessanta e la prima metà degli anni Settanta, cioè nel periodo di maggior splendore del governo di Mariano. Non vi sono inoltre documenti (a parte la lapide nella cattedrale di Oristano, che ci conferma soltanto che Mameli era un personaggio ragguardevole) sul fatto che il canonico arborense potesse essere anche un così esperto e colto giurisperito da compilare il codice arborense.*

Nella arcidiocesi d'Arborea vi era comunque una solida tradizione canonistica. A metà del XII secolo aveva retto la diocesi di Santa Giusta il vescovo Paucapalea ("donnu Paucapalea piscobu de Sancta Justa", si legge nel Condaghe *di Santa Maria di Bonarcado): si tratta probabilmente dello stesso Paucapalea, discepolo di Graziano, autore delle* distinctiones *e di quei passi intercalati nel testo del* Decretum, *detti appunto* paleae. *All'interno di questa tradizione di vescovi canonisti la storiografia ha voluto cercare il probabile redattore o comunque chi ha dato forma giuridica ai capitoli della* Carta de Logu. *Di recente è stata, pur con cautela, prospettata la possibilità (F. Artizzu, O. Schena) che un ruolo decisivo nella redazione di quel testo della* Carta *anteriore a quello di Eleonora sia stato svolto dal francescano Guido Cattaneo, succeduto ad Oddone della Sala nel governo dell'arcidiocesi arborense. Le ragioni di una cauta attribuzione al Cattaneo della prima edizione del testo normativo sono sostanzialmente tre: la profonda conoscenza che il Cattaneo aveva del diritto canonico, come è dimostrato dalla memoria canonistica redatta in Avignone nel 1322 (*De usu bonorum temporalium Christi et discipulorum eius*), nata dalla controversia dottrinale sulla povertà minoritica; la probabile familiarità con gli usi, i costumi e consuetudini giuridiche locali maturata nei ventisette anni della sua permanenza ad Oristano; la parte svolta nel 1328 nell'ambasciata a Saragozza, alla corte di Alfonso III, col donnicello Pietro d'Arborea, dove in qualità di procuratore di Ugone II confermava di accettare l'investitura del Giudicato e prestava al re l'omaggio e il giuramento di fedeltà.*

Tuttavia, Cattaneo resse l'arcidiocesi arborense negli anni 1312-1339: vi è quindi un vuoto di un trentennio tra la permanenza ad Oristano dell'arcivescovo-canonista e la prima edizione della Carta de Logu *emanata da Mariano IV. D'altra parte Eleonora nel proemio fa esplicito riferimento al testo paterno come all'archetipo diretto della redazione definitiva, per cui non si può ipotizzare l'esistenza – non confermata dalle fonti – di un nucleo ancora più antico risalente agli anni venti e trenta del Trecento.*

Nel codice arborense, accanto agli influssi canonistici, si può cogliere anche una forte influenza romanistica: "particolarmente rilevante fu la presenza del diritto romano che aveva lasciato anche in Sardegna, come in ogni altra parte dell'antico Impero latino, la sua profonda impronta e che, assorbito e rielaborato dal sistema consuetudinario, influenzò certamente la Carta de Logu *d'Arborea" (E. Cortese). In diversi casi, quando la* Carta *si richiama alle* leges *o alla* rexione *(capitoli 3, 67, 68, 77, 78, 98, 99), l'accenno è all'autorità generale del diritto romano – in questi capitoli, ha osservato Francesco Sini in un libro significativamente intitolato* Comente comandat sa lege *(1997), "i compilatori arborensi plasmarono le soluzioni giuridiche proposte inequivocabilmente sul diritto romano, mediante espliciti riferimenti e rinvii ad un altro sistema normativo, da essi identificato con* sa lege *o* sa ragione*" –, in altri casi il riferimento è al diritto canonico. Questo aspetto ha consentito a Cortese di evocare una delle caratteristiche tipiche del fenomeno del diritto comune: "il suo fondarsi sulla stretta congiunzione degli ordinamenti civile e canonico". Una "congiunzione" d'altra parte favorita dalla struttura stessa della cancelleria arborense, che nel XIV secolo aveva a capo un cancelliere, di solito l'arcivescovo di Oristano (per lungo tempo la carica venne ricoperta dallo stesso Cattaneo) o un suo vescovo suffraganeo (nel 1378 troviamo il vescovo di Ales Cristoforo Gomerio), ed era diretta da un vicecancelliere laico, in genere un notaio. Nelle stanze della cancelleria da giuristi ecclesiastici e laici venne discusso il proemio e furono redatti i capitoli della* Carta de Logu. *È quindi comprensibile, ad esempio, che nel proemio oltre il peso della tradizione romano-canonica si possano cogliere l'ispirazione della scienza bolognese e del pensiero dei glossatori, ma anche l'influenza della stessa cultura curiale catalana.*

Il giurista Girolamo Olives, primo commentatore della Carta de Logu, *scriveva, a proposito dell'influsso di differenti fonti di diritto, "circa hoc reperiuntur varia iura". I compilatori del codice di Eleonora avevano infatti una buona conoscenza non soltanto degli usi e delle consuetudini locali o del diritto sardo di tipo municipale, come gli Statuti sassaresi (non dimentichiamo che la città di Sassari nel 1378 venne annessa al Giudicato, ed il peso della sua tradizione statutaria è evidente nel diritto processuale, in quello privato ed in quello penale), o di emanazione signorile, come gli Statuti di Castelgenovese, ma anche del diritto catalano-aragonese, come gli* Usatici *barcellonesi e le* Constitucions *di Catalogna. Ci sono rimasti i nomi di parecchi notai (Marco de Vita, Pietro Penna, Comita Panza, Donato Manno, Gonario Cari, Andrea Argolis, Giovanni di Sicilia, Giacomo de Meri, Giuliano de Querchi) e di alcuni uomini di legge (Bartolo Catone, fra' Leone da Ravenna, Giovanni da Cremona, Guido da Vada) che operarono ad Oristano nel XIV secolo. Fra questi vi potrebbero essere i probabili redattori o i revisori della* Carta de Logu.

Anche la datazione della promulgazione del codice arborense appare controversa. Mameli sostenne che Eleonora avrebbe emanato la Carta de Logu *l'11 aprile 1395, giorno di Pasqua. Questa congettura, che si basava su un erronea lezione delle stampe, venne ripresa da tutta la storiografia ottocentesca (in particolare da Manno, Tola, Sclopis, Pertile, etc.). Besta, correggendo l'errore del Mameli – Mariano IV era infatti morto nel 1376, non nel 1379 –, propose come data il 1392 (anche se affermò che "forse è anteriore"). Nel 1939 Era aveva avanzato l'ipotesi del 1386, per poi ripiegare nel 1960 su un intervallo di tempo compreso tra il 1383 ed il 1391. Cortese ha fissato come periodo dell'intervento normativo arborense i mesi che vanno dalla primavera alla fine del 1390 o all'inizio del 1391. Barbara Fois suggerisce come possibile data gli anni 1388-89.*

Il periodo in cui la Carta de Logu *fu emanata è dunque in una fase compresa tra il 1383 – morte di Ugone e presa del potere di Eleonora – ed il 1392-93 – probabile emancipazione di Mariano V. Gli anni 1383-86 costituiscono il momento in cui Eleonora badò soprattutto a reprimere i movimenti e le congiure contro i Bas-Serra e a restaurare il potere giudicale. Nel 1386-89 si assiste a lunghi negoziati dell'*ultima pax Sardiniae *e della liberazione di Brancaleone: anni di fervida attività per la cancelleria arborense, impegnata però soprattutto nella redazione dei capitoli dei trattati e delle "concordie". Nella primavera del 1391 scoppiò nuovamente la guerra tra l'Arborea e la Corona. L'ipotesi di Cortese appare dunque, allo stato attuale delle ricerche, la più convincente. La* Carta de Logu *venne probabilmente promulgata in un periodo di pace, durante il quale Eleonora e la cancelleria arborense decisero di por mano alla riforma della normativa vigente e alla stesura del nuovo codice con tutta l'esperienza accumulata nel corso delle trattative con la Corona. Besta aveva già acutamente ipotizzato – e ciò rafforza la tesi di Cortese – anche un ruolo non del tutto secondario di Brancaleone, signore di Castelgenovese, nelle parti (ad esempio il capitolo 53) in cui emergono punti di contatto tra lo statuto di quella città, ispirato alla tradizione genovese, e la compilazione arborense.*

3. La *Carta de Logu* e la tradizione consuetudinaria della Sardegna

La Carta de Logu *è composta da 198 capitoli nell'incunabolo della fine del XV secolo e da 163 nel manoscritto quattrocentesco edito da Besta e Guarnerio. Ogni capitolo inizia con diversi (ma assai simili) tipi di formula sanzionatoria: "Ordinamus"; "Cherimus et ordinamus"; "Constituimus et ordinamus"; "Ordinamus et statuimus". La norma è dettata con chiarezza e brevità, soltanto in rari casi è preceduta da una stringata motivazione. A differenza dei precedenti Statuti di Sassari (pervenutici in un'edizione del 1316), la suddivisione delle materie non corrisponde però ad un criterio di logica distribuzione. Il diritto e la procedura penale sono ad esempio distribuiti nelle varie sezioni del codice. Lo stesso avviene per il diritto privato, in particolare per i contratti, le successioni e il diritto di famiglia. Questo aspetto ha fatto supporre che la* Carta de Logu, *rimaneggiata più volte, non abbia mai avuto una sistemazione definitiva. Tale ipotesi è suffragata anche dall'inserimento nella prima edizione a stampa delle norme del "codice rurale" di Mariano IV che ripetono spesso norme presenti nelle altre sezioni.*

La Carta de Logu *si apre con un proemio ("A laude de Jesu Christu salvadori nostru, et exaltamentu dessa justicia") che illustra sobriamente le ragioni della sua promulgazione. Il codice, nell'incunabolo quattrocentesco che costituisce una sorta di* editio princeps, *è suddiviso in dieci parti o sezioni (*ordinamentos *in sardo).*

La prima sezione, senza titolo, comprende i capitoli 1-16 e contiene disposizioni per i reati di lesa maestà, omicidio, veneficio, suicidio, aggressione, ferimento, percosse, grassazione. L'omicidio è punito col taglio della testa. Viene vietata ogni forma di composizione pecuniaria ("et pro dinari nixunu non campit"). È prevista la legittima difesa. Si attribuisce inoltre importanza al fattore soggettivo del reato, distinguendo tra l'omicidio commesso "con animu deliberadu e pensadamenti" e quello preterintenzionale. La pena dell'impiccagione è contemplata per chi si macchia del delitto di lesa maestà (prima viene attanagliato), per i traditori (prima vengono trascinati da un cavallo), per gli avvelenatori (per le donne, il rogo), per il cadavere del suicida (la confisca dei beni), per i rapinatori e i briganti da strada. Per i feritori si applica il taglione (in genere per le mani, i piedi, le dita, gli occhi, le orecchie, le labbra) ogni qualvolta la ferita comporta la perdita di un arto. Per le ferite più leggere sono previste pene pecuniarie. In questa sezione sono comprese anche disposizioni di procedura e di polizia riguardanti il majore, *capo amministrativo e ufficiale di polizia del villaggio, che deve ricercare, denunziare, arrestare gli omicidi, i banditi, i rapinatori, i ladri, con l'aiuto dei* jurathos de logu. *Seguono i capitoli che definiscono l'istituto dell'*incarica, *cioè la responsabilità collettiva del villaggio nei confronti dei reati commessi nel proprio territorio: si trattava di un'ammenda di origine bizantina cui erano sottoposti gli abitanti nel caso in cui non fossero stati scoperti i colpevoli.*

La seconda sezione ha per titolo Ordinamentos de fura et maleficios, *comprende i capitoli 17-44, e disciplina il diritto e la procedura penale. Nei primi capitoli proseguono gli ordinamenti di polizia:* il majore *e i* jurathos *sono obbligati a stimare una volta al mese i danni a cui potevano andare soggetti gli uomini dei villaggi e due volte al mese quelli subìti dai mercanti. Vengono quindi contemplati i reati di stupro e di adulterio. La violenza carnale poteva essere ai danni di una sposata, di una fidanzata, di una vergine. La pena per il violentatore era in genere pecuniaria, ma in taluni casi veniva previsto il taglione. Assai moderna la norma contenuta nel capitolo 21, dove, nel caso di violenza carnale verso una nubile, il matrimonio riparatore era ammesso solo col consenso della donna ("si plaquiat a sa femina"): si è voluto ravvisare, in questo capitolo, una "psicologia femminile" e forse l'intervento diretto della giudicessa. Seguono le norme relative all'adulterio e al ratto di donne: se una "mugeri coyata" si fa trovare in casa con un uomo viene frustata e privata dei diritti; tutti i suoi beni passano al marito. L'adultero deve pagare un'ammenda. Una multa deve essere pagata dal rapitore o dal detentore di donna sposata che non intende restituirla al marito; in via sussidiaria si applica il taglione. Per il porto*

abusivo d'armi nelle pubbliche riunioni o nelle feste ("sagras de ecclesia") era prevista un'ammenda e il sequestro dell'arma. Gravi sanzioni erano applicate contro chi portava in giudizio documenti notarili falsi. Le norme contro i furti, che danno il titolo a questa sezione, sono particolarmente severe: in quasi tutti i casi, in particolare in quelli di abigeato, si applicavano pene pecuniarie e in via sussidiaria il taglione, in caso di recidiva la forca. Seguono disposizioni di polizia per arrestare i ladri ed un capitolo per punire l'insolvenza dei debitori.

La terza sezione, intitolata Ordinamentos de fogu, *comprende i capitoli 45-49, ed è forse la più omogenea perché tratta del debbio (cioè la pratica di bruciare le stoppie per concimare la terra) e degli incendi dolosi.*

La quarta sezione, intitolata Ordinamentos de chertos e de munza, *comprende i capitoli 50-80, che trattano del procedimento giudiziario, dalla citazione alla sentenza, e delle prestazioni servili. La* nuntha *o citazione doveva essere fatta per iscritto e prevedeva una serie di disposizioni tese a tutelare gli aspetti formali del procedimento e le stesse garanzie del convenuto. Secondo Raffaele Di Tucci queste norme sono in gran parte mutuate dalle forme processuali degli* Usatici *barcellonesi.*

La giustizia era amministrata dalle coronas. *La* Carta de Logu *distingue tre tipi di corone: la* corona de logu, *presieduta dal giudice o da un suo delegato, formata dai maggiorenti delle curatorie e dei villaggi, oltre le ampie attribuzioni politiche, avocava a sé le cause più importanti; la* corona de chida de berruda, *presieduta dal curatore che reggeva amministrativamente le curatorie o le* incontradas *del Giudicato col* consizu *di cinque* boni homines *giudicanti; infine la* corona de podestade, *la magistratura civica di Oristano assai simile a quella contemplata negli Statuti di Sassari.*

Gli altri capitoli di diritto processuale riguardano i testimoni, le disposizioni, la pronunzia e l'esecuzione delle sentenze, il pagamento delle spese del processo, l'appello. Una norma concede l'"actio spolii" a favore di chi fosse stato spogliato di "domu et fundamentu" senza giustizia. Il giudice che denega giustizia o con la sua negligenza ne rende difficile il conseguimento viene punito con la multa e deve risarcire la parte lesa dei danni subìti. In questa sezione sono inserite norme che si riferiscono ai diritti reali, come quella che stabilisce la prescrizione acquisitiva dopo cinquant'anni di possesso "cun iustu titulu" di terre giudicali, dopo quarant'anni di terreni ecclesiastici, dopo trenta di terre private.

La quinta sezione, intitolata Ordinamentos de silvas, *comprende i capitoli 81-105, tratta della caccia ma raggruppa alcune norme di diritto penale e civile di vario argomento. La* silva *è un grande raduno di caccia, con cavalieri e battitori, a favore del giudice. Le attività venatorie vengono dettagliatamente disciplinate con norme sulla caccia al cervo e sul prelievo dal nido degli astori e dei falconi. I capitoli di diritto penale proibiscono l'avvelenamento delle acque, stabiliscono sanzioni contro l'impiego di misure e stadere false, vietano la vendita di cavalli agli stranieri (continua a pesare il clima di guerra). Assai interessanti sono i capitoli che si riferiscono ai* lieros de cuallu, *tenuti a prestare servizio militare a proprie spese nell'esercito giudicale, in una forma simile a quella della cavalleria miliziana dei territori regi. Nei capitoli 92 e 93 gli storici hanno voluto scorgere le tracce di quelle forme di feudo prearagonese che le influenze pisane e genovesi avevano fatto penetrare nei territori dell'Arborea. Il capitolo 96 regola la libertà di trasferire la residenza da una curatoria all'altra. I capitoli 97-103 dispongono in materia privatistica: le norme sull'eredità, diseredazione, donazione, matrimonio, inventari, tutela e cura, pegno giudiziale sono quelle che risentono maggiormente degli influssi del diritto giustinianeo. Il capitolo 99 definisce il matrimonio "a modu sardiscu" distinto, per natura giuridica, dal matrimonio dotale. La storiografia ha discusso a lungo se il matrimonio* a sa sardisca *fosse caratterizzato dalla comunione dei beni tra coniugi (Besta, Solmi, Roberti) o dalla comunione degli acquisti e dei frutti (Ercole, Marongiu, Cortese).*

La sesta sezione, intitolata Ordinamentos de corgios, *comprende i capitoli 106-111 e costituisce (come le disposizioni sul fuoco) un gruppo omogeneo di norme tese a regolare il commercio dei cuoi e ad evitare i furti.*

La settima sezione ha per titolo Ordinamentos de sa guardia de laores, *comprende i capitoli 112-122, regola le chiusure dei coltivi per proteggerli dal bestiame domito o dalle invasioni distruttive delle greggi, ma include anche norme sull'ordinamento giudiziario, sul processo, sul notariato. I proprietari di orti e di vigne erano tenuti a fare la* cungiadura, *cioè a recintarli con fossi, siepi e muri. I capitoli 112 e 115 prevedono la* machizia, *antica consuetudine sarda che consentiva di macellare (*magueddare*) le bestie sequestrate (*tenturate*) perché sorprese a pascolare in un campo cintato. Il capitolo 123 obbliga i notai a tenere un registro per trascrivervi i contratti, i testamenti, gli inventari.*

L'ottava sezione, intitolata Ordinamentos de salarios, *che comprende i capitoli 124-132, fissa l'importo dei salari dei magistrati, dei notai e degli scrivani dei tribunali giudicali. Questa parte raccoglie però anche capitoli su differenti argomenti: sanzioni penali contro le frodi dei carrettieri nel trasporto del vino; norme per l'affitto dei cavalli; pene contro i bestemmiatori; obbligo ai* curadores *di tenere una copia della* Carta de Logu; *pena per chi avesse riproposto domanda di credito soluto; sanzioni contro i carpentieri negligenti; disposizioni per compensare i danni prodotti dai cani al bestiame.*

La nona sezione, dal titolo Ordinamentos de vignas, de laores e de ortos, *raccoglie i capitoli 133-159 ed incorpora il "codice rurale" di Mariano IV. Questi capitoli, non compresi nel manoscritto cagliaritano, furono probabilmente inser-*

nel corpus *della* Carta *di Eleonora nel XV secolo: sicuramente dopo il Parlamento del 1421 o dopo l'incorporazione nel 1478 del Marchesato d'Oristano nel demanio regio. Così almeno ci fa supporre la prima edizione a stampa. Si può quindi dedurre che Eleonora, avendo già rifuso nel codice del 1390-91 le disposizioni della* Carta de Logu *emanata dal padre, non avesse voluto inserire di peso e integralmente le norme del "codice rurale". In caso contrario avrebbe sicuramente coordinato queste norme con i capitoli dettati per l'agricoltura nella settima sezione della* Carta de Logu (Ordinamentos de sa guardia de laores), *evitando ripetizioni ed omettendo il capitolo 112 sulla chiusura delle vigne e degli orti. Tuttavia, nell'edizione a stampa le une e le altre norme rimasero in vigore senza interferire, salvo poche inevitabili antinomie facilmente superate dall'ermeneutica giuridica. Il commento dell'Olives le considerò come un sistema organico e le accompagnò sin dal XVI secolo nell'applicazione pratica.*

Il "codice rurale" di Mariano traccia un quadro della vita rustica nella Sardegna medievale e dell'eterno conflitto tra il mondo agricolo e quello pastorale, accentuato dalle trasformazioni profonde, spesso traumatiche, e dalla crisi economica e sociale del Trecento sardo. Nel capitolo 133, che costituisce una sorta di "proemio", il giudice afferma di aver emanato il codice a causa delle continue lagnanze che gli pervenivano dalle terre d'Arborea e di Logudoro sul cattivo stato delle campagne dovuto alla scarsa custodia del bestiame. Viene istituito un corpo di jurados de padru *o* padrargios, *guardie campestri, per la sorveglianza delle vigne, degli orti, dei seminati* (lauores), *con l'incarico di verificare che i terreni fossero ben chiusi, di uccidere o "tenturare" il bestiame che danneggiasse le proprietà, di perseguire i ladri e di stimare i danni. In questa sezione, come nei capitoli sulla pastorizia e sull'agricoltura disseminati nell'intero codice arborense, si può forse cogliere meglio l'impronta della tradizione consuetudinaria locale. "Il profumo di vita sarda nella* Carta de Logu *è acutissimo – ha scritto nel 1929 l'intellettuale sardista Camillo Bellieni nella biografia di* Eleonora d'Arborea *–: su di essa gravano le millenarie tradizioni, e danno all'opera un singolare colore arcaico i ventotto capitoli del codice rurale di Mariano che sono stati [...] incorporati nel testo".*

La decima ed ultima sezione, intitolata Ordinamentos de cumones de magheddos, termenes e iniurias, *comprende i capitoli 1560-198 e raccoglie disposizioni su diversi argomenti. Le prime regolano il cosiddetto* cumone *o contratto di soccida, che consiste nella società tra il proprietario e il conduttore del gregge. Gli altri capitoli contemplano relazioni rurali e pastorali, furti e danni, ingiurie ed oltraggi.*

4. Le edizioni della *Carta de Logu*.

Il testo originale della Carta de Logu *non ci è pervenuto. Il codice pergamenaceo promulgato da Eleonora, redatto probabilmente – secondo lo stile della cancelleria arborense – in scrittura gotica libraria di tipo italiano, andò forse distrutto nel 1478 durante il saccheggio dell'ex palazzo giudicale di Oristano. Ci è invece pervenuto un manoscritto cartaceo quattrocentesco, conservato dal 1866 nella Biblioteca Universitaria di Cagliari grazie a un dono di Carlo Baudi di Vesme che a sua volta l'aveva ricevuto dal capitolo della cattedrale di Iglesias, compilato da mani diverse e in differenti momenti, "molto diseguale e incoerente", dalla "scrittura capricciosa e sconclusionata" (P.E. Guarnerio), insomma una brutta copia dell'originale, redatta da uno scrivano o da un notaio per scopi d'uso pratico. In appendice al manoscritto figurano oltre le* Exposiciones de sa lege, *i capitoli concessi nel 1452 da Alfonso V ai baroni del Regno e il privilegio accordato nel 1479 alla città di Oristano per l'incorporazione nel territorio municipale dei tre Campidani: ciò fa supporre che il manoscritto, proveniente forse dalla curia podestarile oristanese, fosse stato redatto nella seconda metà del XV secolo per fini contingenti, quali quelli dell'amministrazione della giustizia nei territori dell'ex Giudicato d'Arborea (secondo, appunto, la prescrizione del capitolo 128 dello statuto di Eleonora). Si spiega quindi perché l'incunabolo della* Carta de Logu *abbia assunto il ruolo autorevole dell'*editio princeps, *col valore quasi di un manoscritto. Purtroppo l'incunabolo, stampato in caratteri gotici su una colonna con capilettera miniati in rosso, è ovviamente privo del frontespizio e del colofon: non sappiamo quindi dove e quando venne edito. Nel 1890 Eduardo Toda y Güell attribuì l'incunabolo al tipografo itinerante Salvatore da Bologna, che il 1° ottobre 1493 aveva stampato a Cagliari lo* Speculum ecclesiae *di Hugo de Sancto Charo. La fondatezza dell'attribuzione è stata posta in discussione: in base all'analisi tipologica dei caratteri e della filigrana della carta sono stati avanzati in alternativa i nomi dei tipografi Gabriel Luis de Arinyo, che avrebbe stampato l'incunabolo a Valenza intorno al 1485, o di Pere Miguel, che lo avrebbe pubblicato a Barcellona intorno al 1492.*

Non esistono però documenti che consentano di attribuire l'incunabolo della Carta de Logu *a questa o a quella tipografia. Tutto resta allo stato di supposizione. L'ipotesi che l'edizione principe sia stata licenziata fuori della Sardegna è quella che in passato ha raccolto l'adesione della maggior parte degli studiosi. In linea di massima non si può però escludere a priori che l'opera sia stata stampata proprio a Cagliari da un tipografo itinerante "chiamato dai paesi catalani" (T. Olivari). Anzi, oggi la tesi che la* Carta de Logu *sia stata stampata proprio a Cagliari intorno al 1480 gode di notevoli consensi. Vi erano infatti alcune condizioni "favorevoli" per un'edizione locale: innanzitutto la necessità di disporre del testo*

"ufficiale" di un codice di diritto vigente nel Regno, depositato sicuramente presso la cancelleria regia in una copia abbastanza fedele a quella originale perduta (una copia manoscritta poteva essere stata depositata presso la cancelleria regia di Barcellona e dal 1484 presso il Consiglio d'Aragona: allo stato attuale delle ricerche manca però qualsiasi riscontro); in secondo luogo il peso oggettivo del condizionamento linguistico di una raccolta di leggi promulgata in un idioma volgare che si parlava soltanto in Sardegna; e, infine, soprattutto le esigenze del "mercato" editoriale isolano per un testo normativo che veniva utilizzato quotidianamente nei tribunali di ogni ordine e grado dai magistrati, dagli avvocati, dai notai, dai funzionari regi e dai reggitori feudali. Le copie manoscritte del codice arborense dovevano essere numerose, se è vero che il capitolo 128 imponeva che "cascuno curadore siat tenudo et deppiat avjr ad ispesas suas sa carta de loghu". La precocità dell'edizione a stampa ha sicuramente contribuito ad estinguere la vitalità della tradizione manoscritta (a differenza, ad esempio, degli Statuti di Sassari che non vennero mai stampati e di cui ci restano, forse proprio per questo gli originali pergamenacei e diverse copie cartacee).

Dall'incunabolo della fine del XV secolo della Carta de Logu *(che si basa su un archetipo che definiremo "A", abbastanza completo, ma talvolta poco preciso) derivano alcune successive edizioni a stampa: 1) la* Carta de Logu *pubblicata a Cagliari nel 1560 da Stefano Moretto (ma in realtà stampata forse a Salamanca o a Lione per conto del Moretto libraio-imprenditore, con il falso topico di Cagliari); 2) l'edizione pubblicata a Napoli nel 1607, "novamente revista et corretta de multos errores", da Tarquinio Longo, "ad istancia" dello stampatore cagliaritano Martin Saba; 3) la* Carta de Logu *stampata a Cagliari nel 1628, modellata su quest'ultima edizione, dal tipografo Bartolomeo Gobetti nella stamperia del dottor Antonio Galcerin.*

Diversa è invece l'edizione stampata a Madrid nel 1567, nella tipografia di Alonso Gomez e di Pietro Cosin, con i commenti di Girolamo Olives, dal titolo Commentaria et glosa in Cartam de Logu legum et ordinationum. *L'editore si è servito, oltre che dell'*editio princeps *a stampa, di un manoscritto ora perduto (che definiremo "B") "disgraziatamente infetto da un assai* mendosa litera *e spesso capricciosamente corretto e supplito" (E. Besta). Derivano dalla* Carta de Logu *madrilena del 1567 (e quindi indirettamente dall'archetipo "B") tutte le successive edizioni con i commenti dell'Olives: 1) l'edizione pubblicata a Sassari nel 1617 da Bartolomeo Gobetti nella tipografia di Antonio Canopolo; 2) quella edita a Cagliari nel 1708 da Giovanni Battista Canavera nella tipografia del convento di San Domenico; 3) quella stampata sempre a Cagliari nel 1725 da Gaspare Nicolò Garimberti nella tipografia di Pietro Borro.*

Le divergenze tra le diverse edizioni sono sintattiche e linguistiche, dovute soprattutto alla pratica d'uso corrente, non di contenuto o di struttura (i capitoli sono ad esempio 198 in tutte le edizioni a stampa). L'incunabolo quattrocentesco e l'edizione del 1560 concordano da un punto di vista linguistico con il manoscritto cagliaritano. La lingua adoperata nel manoscritto e nell'incunabolo rispecchia la lingua parlata nel Giudicato d'Arborea, cioè nell'ampio territorio posto a cuscinetto tra l'area linguistica logudorese e quella campidanese. La lingua dell'Arborea era una varietà del sardo, sviluppatasi in maniera autonoma, pur all'interno dei limiti di una sostanziale omogeneità del panorama linguistico isolano: una varietà a sé stante, quindi, non logudorese né campidanese, ma un "sardo-arborense" (A. Sanna), usato con una scelta precisa del registro linguistico. L'ignoto estensore aveva certamente presente l'esempio degli Statuti sassaresi (tradotti in volgare nel 1316) e di quelli di Castelgenovese (1334 circa), in cui la lingua adottata era il logudorese comune dell'area settentrionale, e scelse pertanto di stendere i capitoli del codice in quella parlata che rifletteva la genuinità della lingua reale, usata però con una certa eleganza e con maggiori pretese stilistiche. La lingua della Carta de Logu, *col passare del tempo, subirà alcune trasformazioni nelle successive edizioni a stampa. Se, ad esempio, l'edizione madrilena del 1567 oscilla tra il logudorese e il campidanese, quella sassarese del 1617 e quella cagliaritana del 1708 sono in stretto logudorese, con una grafia aggiornata alla prassi dell'epoca.*

Nelle edizioni che derivano dall'archetipo "A" (il manoscritto cagliaritano, l'incunabolo, le edizioni del 1560, del 1607 e del 1628) il testo della legge di Eleonora è seguito dalle cosiddette "questioni giuridiche esplicative" della Carta. *In realtà nel manoscritto sono più propriamente intitolate:* Exposiciones de sa lege. *Non si tratta infatti di questioni esplicative ma di una serie di casi pratici risolti secondo le regole del* Digesto *e talvolta con soluzioni (ad esempio in materia di reati sessuali) ben diverse da quelle adottate dalla* Carta de Logu. *Non a caso le rubriche quando parlano di* lege *si riferiscono sempre al diritto romano. L'ignoto giurista arborense aveva una "bastevole padronanza" (E. Besta) del* Digesto, *del* Codice *e dell'*Autentico. *Tuttavia dalle citazioni allegate "il modo con cui le allegazioni stesse furono barbaramente storpiate potrebbe provare che ad esse si ricorreva di rado" (A. Era). Le* Exposiciones, *però, pur tenacemente vincolate alla prassi locale, postulano l'inserimento degli ordinamenti giuridici sardi nel filone del diritto comune.*

Il processo di assimilazione della Carta de Logu *nel sistema generale del diritto comune può dirsi concluso soltanto con la pubblicazione nel 1567 dei* commentaria *di Girolamo Olives, solidalmente fondati sulla conoscenza del diritto romano, dei testi dei glossatori e dei commentatori, pur tralasciando di citare i giuristi contemporanei e in particolare quelli della*

scuola "culta", il giureconsulto mostrava di possedere una piena padronanza delle fonti legislative e delle consuetudini rurali della Sardegna. Analizzando le interferenze tra le varie fonti normative, comparando i capitoli di corte, le prammatiche, i pregoni ai capitoli della Carta de Logu, *scendendo sovente nella casistica, i commenti di Olives divennero ben presto uno strumento insostituibile per tutti i tribunali di vario ordine e grado del Regno. Ciò spiega la fortuna editoriale del volume con le sue quattro edizioni a stampa.*

5. La lunga vigenza dello Statuto di Eleonora (1421-1827)

Nel Parlamento del 1421 la "Carta de loch sardesca", "ab la qual la justicia entre los sarts es administrada", venne estesa da Alfonso V il Magnanimo a tutti i territori feudali del Regnum Sardiniae, *ad eccezione delle città regie (tranne Oristano, che dal 1479 conservò l'uso della* Carta de Logu *come "codice" civile, penale ed agrario). Nel XVI e nel XVII secolo vennero modificati numerosi capitoli. Nel Parlamento Aytona (1593) si era proceduto alla riforma della* Carta, *con l'abrogazione delle pene più severe e la modifica di altre (si tratta dei capitoli 5, 9, 21, 26, 46, 76, 92) relative agli avvelenatori, ai feritori, alle violenze carnali, ai furti sacrileghi, agli incendi dolosi, ai testimoni falsi, alle ingiurie ai pubblici ufficiali. Della "giunta dei trattatori" (cioè della commissione parlamentare incaricata di rivedere il testo) faceva parte il dotto giurista cagliaritano Monserrat Rossellò. La riforma verrà sanzionata dal sovrano l'8 maggio 1594. Nel Parlamento Elda (1602-03) si aboliranno i giudizi di* corona, *uno degli aspetti più originali dell'ordinamento giudiziario e processuale sardo: se prima l'*oficial *dell'*incontrada *giudicava, secondo le norme della* Carta de Logu, *col "consigiu" di una* corona *di "homines bonos et savios", d'ora in poi dovrà giudicare con l'ausilio di un* juez ordinario, *dottore in diritto. Nel Parlamento Gandía (1613-14) venne decretata l'abolizione del capitolo 44, il quale stabiliva che l'accusatore o il querelante, non provato il crimine, soggiacevano a pena pecuniaria. Altre riforme sono comprese nelle varie prammatiche regie che dal 1633 furono riunite sistematicamente dal giurista sassarese Francesco de Vico, reggente nel Consiglio d'Aragona, e pubblicate nel 1640 a Napoli col titolo,* Leyes y pragmàticas reales del Reyno de Sardeña*: l'elenco delle modifiche e delle deroghe ("los capitols de Carta de Logu, que se declaran, reforman, y moderan en estas pragmàticas") riguarda ben 76 dei 198 capitoli del codice di Eleonora.*

Nel periodo sabaudo la Carta de Logu, *ormai soppiantata dalla legislazione regia e viceregia nel diritto privato, in quello penale e processuale, avrà il compito di regolare tutti gli aspetti consuetudinari della società agro-pastorale della Sardegna (l'*incarica, *sconfinamenti di pascolo, regolazione del debbio, contratti di soccida, etc.). Verrà abrogata soltanto il 31 dicembre 1827 quando fu sostituita dalle* Leggi civili e criminali pel Regno di Sardegna raccolte e pubblicate per ordine di Sua Maestà il re Carlo Felice.

Antonello Mattone

Carta de Logu

LE COSTITUZIONI
DI
ELEONORA
GIUDICESSA D'ARBORÈA
INTITOLATE
CARTA DE LOGU
Colla Traduzione Letterale dalla Sarda nell' Italiana Favella e con copiose Note

DEL CONSIGLIERE DI STATO, E RIFERÈNDARIO
CAVALIERE
DON GIOVANNI MARIA MAMELI DE' MANNELLI
PATRIZIO DI CAGLIARI, E DI ROCCA-CONTRADA
GIUDICE DEL CONSOLATO IN CAGLIARI
DELLA SOCIETÀ GEORGICA DI TREJA

La Nota CCXXXV. *contiene un Saggio Storico-Geneologico della Nobilissima Casa d'Arborèa.*

IN ROMA MDCCCV.
PRESSO ANTONIO FULGONI.

Otio quî nescit utî, plus negotiî habet,
Quam cum est negotium în negotio :
Nam quoî, quod agat, înstitutum est, în îllo negotio
Id agît : studet îbeî, mentem, atque anîmum delectat suum.
Otîoso în otio anîmus nescit, quid sibî velit :
Hoc îdem est, neque domî nunc sumus, nec militiae sumus :
Imus huc, hinc, îllue : cum îllue ventum est, îre illinc lubet :
Incerte errat anîmus : praeter propter vitam vivîmus.

Ennius in Iphig.

INDICE

Delle cose, e voci più notabili delle note.

Abbigliamento delle Villanelle Campidanesi se di foggia Greca. 83. *
Abitazione, significati di questa voce nella *Carta de Logu*, suoi sinonimi, e quando. 10. 44. 89. 268. 324.
Accusatore, qualor non provi, se debba esser multato, o punito, e quando. 81.
Acqua esiziale, e mortifera quale sia in senso della *Carta de Logu*. 205.
Acque minerali abbondano in Sardegna, e loro virtù particolari. 146. 205.
Adulterio, quanto ingiusto il disonor, che ne ridonda al marito non complice, e come punibile la complicità del medesimo. 334.
Alberi, dominio, che s'acquista in Sardegna colla loro piantagione nelle terre comuni, e coll'innestamento de' selvatici. 258.
Alchermes ne produce la Sardegna. 237.
Alimo se preferibile al fico d'India nelle siepi, e vantaggj, che se ne traggono. 237.
Anno quando cominciasse in Sardegna prima della correzione Gregoriana, quando presso i Greci, e quando presso gli Ebrei. 83. 224.
Apprecìu, significato di questa voce. 348.
Aquae Hypsitanae Città antica, e terme, loro situazione, e denominazione moderna. 146.
Arbitri in materia di contenzioni come si eleggano, come debbano decidere, e fra quanti giorni. 213.
Arbitrio lasciato al Giudice quante imbarazzante pel medesimo. 65.
Arborèa Giudicato, e Provincia, sua situazione, e se vi sia stata in Sardegna una Città così chiamata. 1. 146.
—— Casa di tal nome, e saggio Storico-Geneologico della medesima. 1. 31. 235.
Ardacionis. 10.
Ardara Castello se fosse luogo d'asilo. 31.
Armentario se sia lo stesso che Reggidore, e suoi significati in questo Codice. 7. 68. 113. 170. 269.
Armento in Sardegna quale si chiami. 277.
Asòni, significato di questa voce Sarda. 276.
Attuarj se possano rogar istromenti di proccura. 217.
—— di mandato quali sieno, e se da tollerarsi. 108.
Aumento di dote, ordinazioni, che lo riguardano. 165.
Avvocati patrocinanti proibiti di giudicare in qualunque Tribunale. 129.
Aydacionis. 10.
Aydu che cosa sia. 10.
Ballo de' Villici Sardi se sia Greco. 83. *
Barbargie Contrade di Sardegna così chiamate, quante sieno, e dove situate. 146. **
Barbari chiamano i Conquistatori que' popoli, che non si lascian soggiogare. 146. **
Barbaricini, quali popoli di Sardegna vengan così chiamati. 146. **
Barracellerie corpi di Milizie così chiamati, e loro ispezioni. 265.
Berbeghi, *Brebei*, *Berbeghe*, *Erbeghe*, *Verveghe* si chiama in Sardo la Pecora. 57. 144.
Berruda, quali sieno le Corone di *Berruda*, ed ispezioni delle medesime. 210.
Berrudu arma de' Villici Campidanesi. 210.
Bestiame gregario come debba esser segnato in Sardegna. 322.
Bestemmie punite diversamente in diversi tempi. 230.
Borghese chi venga chiamato dalla *Carta de Logu*. 151.
Borzacchini de' Campidanesi se di forma Greca. 83. *
Bubarì, significato di questa voce. 316.
Buoi, in Sardegna si atta loro il giogo all'occipizio, e se quest'uso sia degno di riforma; se ne regola l'andatura con redini allacciate ad un'orecchia. 233.
—— rudi armentarj quali sieno. 271.

Caccie generali, uso antico di' molti Villaggj di Sardegna di farle annualmente, ed a qual oggetto. 143.
Calarina, e *Calavrina* si chiama in Sardo l' animal cavallino. 152.
Campidanesi, quali abitatori della Sardegna vengano così chiamati. 83. 146.
Campidano, qual parte della Sardegna s' appelli con questo nome, ed in quanti si divida. 83. 146. 288.
Cancelliere Appostolico Regio di Sardegna che carica sia. 213.
Cani de loru qual sia. 60.
Cani, pena della Legge Gombetta contro i ladri di essi. 60. 234. *
Capitoli di Breve quali sieno. 131.
Capudanni denominazione Sarda del mese di Settembre, sua origine, ed etimologia. 83.
Carro Sardo, sua descrizione, se sia il plaustro, e come debba riformarsi. 233.
Carta de Logu che vigore abbia fuori della Provincia d'Arborèa; tempo della sua pubblicazione. 2. 3. 4. 231.
Carta bollata quale fosse a tenor della *Carta de Logu*. 48.
Castigu, o *castiu* che cosa sia. 244.
Cavalle, vantaggj di trebbiar con esse. 315.
Cavalli, a quali Leggi soggette in Sardegna le razze nobili di essi; non debbono segnarsi con taglj nelle orecchie. 315. 322.
Cause Sardesche quali sieno. 213.
Clamu, significati di questa voce. 344. 345.
Cocciniglia se possa ottenersi in Sardegna. 237.
Cocomero in Sardo si chiama *Sindria*. 270.
Colletto, che vestono i Campidanesi, se di uso Greco; e se sia la mastruca. 83.
Comunajo chi sia. 299. 300. 359.
Comunanza di terreni come regolata in Sardegna. 268.
Comune, che cosa significhi questa voce, quando si tratta di bestiame gregario. 299.
Condaghi che cosa sia. 49.
Confini quali si chiamino in questi Capitoli. 10.
Confisca in quali casi ordinata dalla *Carta de Logu*. 28.
Congio de'Romani, sua capacità; e se sia lo stesso che il quartiere misura de' liquidi di Sardegna. 175.
Conti buoni, e mali quali sieno. 306.
Corbezzolo, se da'fiori di esso dipenda l' amaro del mele autunnale di Sardegna. 205.
Corona che cosa significhi nella *Carta de Logu*; e delle diverse Corone, cioè d' Uditori, di San Niccolò, di Palma, di San Marco, di San Pietro, di *Berruda*, o sia di Settimana di Gente Anziana, di Luogo, di Porto. 100. 170. 210.
Corte, significati di questa voce nella *Carta de Logu*. 100. 274.
Corse di Cavalli di Sardegna se le stesse con quelle de' Greci. 83. *
Costumi, ed usi Greci fra i Villici Sardi; ed enumerazione de' più notabili. 83. *
Coyles. 89.
Çubello Leonardo come diventato Giudice d'Arborèa, e poi Marchese d'Oristano. 1. 235.
Cuoi debbono esser segnati, e prima di mettersi a macerare anche registrati nella Curia. 179. 183. 185. 186. 187.
Curatore, significati di questa voce nella *Carta de Logu*. 47. 69. 169.
Curatori de'Minori come debbano regolarsi nell' amministrazione; e se il loro ufizio duri anche dopo la pubertà perfetta degli amministrati. 168. 169.
Curatorìa che cosa significhi in questi Capitoli. 47. 69.
Cussorgia. 89.
Caylis. 89.
Danni nella roba, e ne'beni del Principe con qual distinzione puniti da questi Capitoli. 76.
Deposito, perchè il negarlo sia cosa più turpe del negare il mutuo. 109.
Derredali, significato di questa voce. 175.
Dinunziatore, qualor non provi, se debba esser multato, o punito, e quando. 81.
Dirubato quando possa litigar con persone sospette, e con quante. 67.
Disposizioni d'ultima volontà *inter liberos* vanno quasi del pari con quelle a favor delle Cause Pie; e se dal Capitolo 52. sieno stati vulnerati i privilegj sì delle une, che delle altre. 99.
Doha che cosa sia, e come si debba fare. 92. 94.

Domi-

Domicello che trattamento fosse anticamente presso gli Aragonesi. 235.
Don che trattamento fosse in origine, e fino a tutto il Secolo XIV. 1.
Donazioni fra marito e moglie particolarmente proibite in Sardegna. 165.
Donne in certi delitti punite più gravemente degli uomini. 8.
Dritto di *zappu* qual sia. 356.
Falconi nidificavano anticamente in Sardegna, or più non vi nidificano. 149.
Farina, separazioni, che se ne fanno in Sardegna, e come. 338.
Ferie delle vendemmie, secondo la *Carta de Logu*, se durassero fino all'ultimo giorno d'Ottobre. 225.
Feudatarj del Giudicato d'Arborèa se avessero giurisdizione. 69.
Fico d'India se preferibile all'alimo nelle siepi, quando pregiudiziale, e vantaggi, che se ne traggono, e che se ne potrebbero trarre. 237.
Fordongianus popolazione Sarda, sua situazione, sue terme, e suo nome antico. 146.
Frumento, perchè da'Sardi si preferisca al siligine quello, che da' Latini vien chiamato *robus*. 338.
Furchidda che cosa sia in questi Capitoli. 195. 196. 350.
Furriadroxus. 89.
Fustigadu se significhi frustato. 353.
Futuro dell'indicativo manca nella lingua Sarda, e come si supplisca. 342.
Giudice d'Appellazioni, e Gravami di Sardegna che Carica sia. 213.
——— di Contenzioni. 213. V. Cancelliere Appostolico Regio.
Giuoco del piede de'Campidanesi se Greco. 83. *
Giuochi Secolari dell'Imp. Filippo, preciso tempo della loro celebrazione, e solennità di essi. 34.
Giuramento, sue definizioni, modo di prestarlo in Sardegna, stravaganti osservanze de' Luoghi, in cui si prestava anticamente sulle reliquie de'Santi; come si punisca, e debba punirsi il falso. 110. 134.
Giurato che impiego sia, ed in che differisca quello di Luogo dall'altro di prato. 37. 116. 192. 236.
Goletorgiu; significato di questa voce, e sua etimologia. 144.
Grassazione se si commetta soltanto nelle Strade Reali. 26.
Greggie di bestiame di quanti capi almeno debbano esser composte in Sardegna. 326.
Guardacionis. 10.
Jagaru che Cane sia. 60.
Idi, se presso i Romani quelli di Dicembre fossero più solenni degli altri. 83.
Illustrissimo, di chi fosse privativo questo trattamento nel Secolo XIV. e se più, o meno distinto di quello di Serenissimo. 1.
Incarica che cosa sia, e per quali delitti stabilita. 11. 25. 75. 84. 325. 326.
Incendio del Teatro di Pompeo in Roma, e del Locatonstilo come sia accaduto, e quando. 34.
Intemperie se accidentale in Oristano, e sue vicinanze. 146.
Inventario quando si debba, e possa far d'ufizio. 167.
Juargiu denominazione Sarda del Bifolco. 272.
Juhu, che cosa significhi questa voce Sarda. 158.
Karaliton iscrizione di medaglie antiche della Città di Cagliari. 152.
Lampadas denominazione Sarda del mese di Giugno, sua origine, ed etimologia. 34.
Larga, significato di questa voce nella Carta de Logu. 133.
Launeddas si chiamano gl'istromenti da fiato de'Villici Sardi. 83. *
Leggi, quanto convenga di mantenerne l'osservanza alla lettera; e pregio delle antiche conservatesi sempre in vigore. 3. 319.
Lira moneta, chi ne sia stato l'inventore, sue variazioni principali fino a tutto il Secolo XIV. sì nell'Impero, che in Francia, e qual fosse il valor reale di quella di Sardegna nello stesso Secolo. 153. 256.
Liti come debbano decidersi in Sardegna, e quante volte si possa appellare. 138.
Macellamento di bestiame sorpreso cagionando de'danni in che circostanze ordinato, ed in che circostanze proibito. 190. 191. 192. 194. 197. 199. 203. 206. 207. 239. 241. 245. 246. 282. 285. 287. 308. 310. 320. 343. 347. 349. 355. 356.
Machizia si chiama in Sardo la multa. 35.
Macine di Sardegna, quelle fatte girar da un Asinello fanno la miglior farina. 338.

Mag-

Maggiore di Giustizia ha giurisdizione, che passa ne' suoi subalterni; ed inconvenienti, che ne derivano. 116.
Maggiori del Villaggio, di prato, di Porto, di Cavalli che impieghi sieno. 37. 116. 159. 174. 236.
Mannali, e *mannalizzu*, significato di queste voci Sarde. 195.
Mastruca se sia il colletto, o la veste di pelle de' Villici Sardi. 83. *
Matrimonio alla Sardesca qual sia; ed effetti, che produce. 162.
——— libera in Sardegna dalla Patria podestà, e quando. 17.
Mele amaro, che si cava in Sardegna dalle arnie nell' autunno, è stimato molto medicinale. 205.
Menomanza, il perder la lite a menomanza come s' intenda. 103. 105.
Mes'e Idas denominazione Sarda del Dicembre, origine, ed etimologia della medesima. 83.
Mes' e Ladaminis denominazione Sarda dell' Ottobre, origine, ed etimologia della medesima. 83.
Mes' e Treulas, ed *Argiolas* si chiama in Sardo il mese di Luglio; ed altre denominazioni de' mesi usate in Sardegna. 34. 83. 225. 280.
Milis Villaggio della Provincia d'Arborèa, e suoi giardini d'agrumi. 170. *
Minda significati di questa voce Sarda. 284. 291.
Misure Sarde, loro enumerazione, e qualità; e se le Romane moderne differiscano dalle antiche. 148. 175.
Molenti, perchè così chiamato l'Asino in Sardegna. 338.
Mungia, significato di questa voce Sarda. 154.
Munstero non è veridico nel raccontare il modo di celebrar le feste de'Sardi. 83. *
Muta, pascere a muta, tenere, mettere in muta, che cosa sia. 72. 271. 316.
Narboni, che cosa sia il *fagher narboni*. 356.
Nassargiu, significato di questa voce. 146.
Notaj quanto debbano custodire il segreto, e quanto civile fosse stimata la loro professione. 108. 214.
Novale qual sia, rigorosamente parlando. 356.
Oleastri se ne trova per ogni dove in Sardegna, ed indicano attitudine del terreno per olivetti. 268. *
Onagri se ve ne sia in Sardegna, e come si possa verificare. 338.
Ordinagus che cosa sieno. 233.
Oristano Città, sua etimologia, e perchè soggetta all' intemperie. 146.
——— Marchesato, da quando, e come. 1. 235.
Pabarili che cosa sia. 268.
Paglia se di buon nutrimento al bestiame da lavoro, e quando. 315.
Pane Sardo, sua particolar bontà da che venga, se il modo di farlo sia Greco; e del pane de' Greci, e degli antichi Romani. 338.
Panga, significato di questa voce. 188.
Pangulteri che pena sia. 188.
Pardu vesidu, prato vietato qual sia. 354.
Pasqua Nunzia perchè chiamata in Sardegna l'Epifania. 227.
Pastori, quanto sia difficile l'andar al riparo delle loro frodi, non possono esserlo que', che fossero stati condannati per furto; e diversi obblighi de medesimi. 301. 302. 304. 306. 322. 324. 326.
Pegus, significato di questa voce Sarda. 144.
Pelli debbono esser segnate, e prima di metterle a macerare anche registrate nella Curia. 179. 183. 185. 186. 187.
Pene di mutilazion di membro in sussidio delle pecuniarie se possano chiamarsi barbare; arbitrarie quando possano considerarsi opportune. 41. 55. 229.
Pesi di Sardegna, loro rapporti cogli esteri; e gli antichi de' Romani, e de' Greci che relazione abbiano con quelli de' nostri tempi. 148. 175.
Podestà d'Oristano se ne fosse il Giudice ordinario. 100. 211.
Pratajo che impiego sia. 192. 236.
Principe possiede patrimonio privato. 6. 76. 311. 464.
Pupillar età, a tenor della *Carta de Logu*, non finisce che coll'anno decimottavo. 127. 168.
Pupilli avanti quali Tribunali possano esser convenuti, a tenor della *Carta de Logu*. 169.

Que-

Querela da quali persone non s'ammetta, contro quali persone, ed in quali casi. 22.
Reale Udienza quando eretta in Sardegna. 136.
Reggidore se sia denominazione usata dalla *Carta de Logu*. 68.
Ricerche delle Case pe'furti quante volte al mese ordinate dalla *Carta de Logu*. 36.184.
Ricos-Homes d'Aragona se corrispondessero ai Grandi di Castiglia. 1.
Riso Sardonico, d'onde abbia avuto origine questo proverbio. 205.
Salarj di Sentenza come debbano esigersi dai Tribunali di Sardegna. 213.
Saltu, significati di questa voce in Sardegna. 26.
Sardonica, se in Sardegna si trovi un'erba così micidiale. 205.237.
Saturnali che feste fossero presso i Romani, e quanti giorni durassero. 83.
Segadu, o *segada* che cosa sia nelle campagne Sarde. 290.
Segnar si debbono le pelli, i cuoi, ed il bestiame, in che modo, in che tempo, e con quali cautele. 179. 183. 185. 186. 187. 285. 312. 322.
Segni d'orecchie del bestiame in quante maniere si sogliano fare in Sardegna. 322.
Selva, significato di questa voce nella *Carta de Logu*. 142.
Sèrigma presso Plutarco che cosa fosse. 233.
Servitù di sostener la chiudenda per l'utilità della vigna dominante introdotta dalla *Carta de Logu*. 248.
Siepe viva de'Campidani qual sia la più comune. 237.
Sigillarie che feste fossero presso gli antichi Romani. 83.
Sinis regione della Provincia d'Arborèa. 145. * 209.
Soccio, quante specie di questo contratto sieno conosciute in Sardegna; ed ordinazioni che lo riguardano. 299. 301. 302. 303. 304. 306.
Solifugo, non si conosce in Sardegna quest'insetto preteso velenoso. 237.
Spergiuro se sia facile a punir colla pena del taglione. 134.
Staggìna che cosa sia. 216.
Stazzos. 89.
Stupro, se non sarebbe spediente il punir pel medesimo la donna seducente, che l'ha patito. 41.
Tarra Città antica di Sardegna ora distrutta, dove fosse situata. 146.
Tempio di Bacco se fosse prima la Chiesa di Santa Costanza di Roma. 233. *
Tenère che cosa sia. 216.
Tentura che cosa significhi questa voce Sarda. 71.
Terramingiesu, cosa voglia dir questa voce Sarda. 104.
Territorj di Sardegna in quante qualità si dividano. 89.
Tinture, anticamente la Sardegna era fra i Paesi famosi per quelle di porpora. 237.
Tirso fiume principale della Provincia d'Arborèa, per qual fatto sia famoso, se possa rendersi navigabile, quanti vantaggj se ne potrebbero trarre, oltre il periodico allagamento delle Campagne aggiacenti; ed etimologia di tal denominazione. 146.
Trebbiatura come si faccia in Sardegna. 281. 308. 315.
Tribunale di Contenzioni di Sardegna, origine, ed ispezioni del medesimo. 213.
——— Ecclesiastico d'Apellazioni, e Gravami, origine, ed ispezioni di esso. 213.
Tribunali tutti di Sardegna come debbano regolarsi nell'esazione de'salarj di Sentenza, ed altri dritti processali. 213.
Vendemmia in che tempo si faccia in Sardegna, e quante operazioni tragga seco. 225. 237.
Veste di pelle de Villici Sardi se sia la mastruca, e se di uso Greco. 83.
Vetacionis. 10.
Ufiziale maggiore, a tenor della *Carta de Logu*, se sia Giudice ordinario, o di seconda istanza. 170.
Vidazzonis quando si chiamino le terre aratorie in Sardegna. 268.
Vigne di Sardegna modo di tenersi, e di lavorarsi. 273.
Villagj della Sardegna distinti in grandi, e piccoli; ed in grandi, mezzani, e piccoli. 12. 236.
Vinaccie si ripongono per darle nell'inverno al bestiame da lavoro. 225. * 315. *
Vinello, detto in Sardo *piricciolu*, bevanda ordinaria degli Agricoltori Campidanesi. 225.

ER-

Il primo numero indica la pagina, il secondo la linea, la lettera A la prima colonna, la lettera B la seconda colonna: non ci si comprendono gli errori più manifesti.

Pag.	Col.	Lin.	ERRORI	CORREZIONI
3		24	e la seconda	(e la seconda)
4		8	quelle quattro	quelle cinque
9		29	tulerari (*)	tutelari
10		13	*DIVIDU*	*DIVIDIDU*
10	A	2	edizione	edizioni
13	A	11	Il più	Nè men
16		19	*defendo*	*defendendo*
19	A	3	*trinmph*	*triumph*
25		24	Ufiziali	Ufiziale
32	B	8	copie	coppie
33	A	41	Panvino	Panvinio
36	B	1	sospetto	sospette
38		11	*mygeri*	*mugeri*
40		3	*coyadas*	*coyada*
40		4	*affrastada*	*affrustada*
41		4	*scopata*	*scudisciata*
48		7	*cussu*	*cussa*
52		5	*Ebbas domados*	*Ebbas domadas*
52		21	*furori*	*furoni*
53		10	Coste	Corte
55	B	9	rubrica	rubrìca
58	B	49	Antigonista	Antagonista
59	A	17	Carola	Caròla
59	A	29	*spetabat*	*spectabat*
61	B	13	*Tragoedis*	*Tragoediis*
61	B	31	racchiudono	rinchiudono
64		4	*picinua*	*picinna*
64		8	*faghet*	*fagher*
64		26	*saghitsilli*	*seghitsilli*
66	A	10	vignetto	vigneto
67		15	Giurari	Giurati
67	A	5	impropiamento	impropiamente
70	B	16	sapera	sapere
71	A	19	indentità	identità
71	B	2	Vaghiere	Veghiere
72		13	*e pro segunda*	*e pro sa segunda*
76		8	*sasisfagheri*	*satisfagheri*
76		33	*ingiosu*	*ingiossu*
78		4	*alcnn*	*alcun*
81		14	a ciascuno	e ciascuno
82		19	*acattararint*	*accattarint*
83	A	13 14 (**)		
88		8	*per*	*pro*
90		22	*per*	*pro*
90		24	*Corona*	*Coronas*
94	A	11	aciu	a cui
96		6	*Barbeghis*	*Berbeghis*
96		12	*Giugaru*	*Giagaru*
96	B	8	tradotto	tradotta
98	B	12	Trajani	Trojani
99	A	21	Terra	Tarra
99	A	30	maritima	marittima
100	A	32	diramenti	diramanti
103		12	a altro	o altro
104	A	24	relazione	relazioni
106	A	12	*anno*	anno
109		27	osì	osi
110		21	*heredidadi*	*heredadi*
112		16	*ordinamenti*	*ordinadamenti*
115	B	26	abitori	abitatori
116		2	*cussor*	*cussos*
118	B	13	*	**
118	B	26	*acquarius*	*aquarius*
118	B	44	tratterò	traterrò
118		1	*ciascunn*	*ciascunu*
120		9	*nostra* (***)	
122		8	*alcun*	*alcunu*
123	B	3	incommode	incomode
124		13 e 14	*Ebbe*	*Ebba*
130	B	11	vignetto	vigneto
136	B	4	Gram.	Pram.
139	B	22	dificoltà	difficoltà
142	A	6	Arbritrio	Arbitro
143	B	6	Arbritrio	Arbitro
142		8	*soddo*	*soddos*
142		13	*pagadaris*	*pagadoris*
145		21	delle	della
144	B	18	Notarj	Notaj
145	A	ult.	piò	più
152		26	*Plama*	*Palma*
163	A	17	tratamento	trattamento
163	A	21	ignorne	ignorarne
163	B	7	Ugono	Ugone
165	B	40	de' lui	de' di lui
166	B	34	*da Taileran*	*de Taleiran*
167		ult.	essione	cessione
170		8	*recidivos fagbendo*	*ricividos faghendo*
172		1 e 26	*Armentagiu*	*Armentargiu*
172		6 e 7	*vingias*	*vingia*
174		31	*narradu*	*naradu*
176		8	*complidu*	*cumplidu*
176		27	*ehi*	*chi*
180		6	*conterit*	*contenit*
182		30	*du*	*su*
184		11	*doppiat*	*deppiat*
187		11	ovvere	ovvero
190		16	*alcuna*	*alcunu*
206		3	LXVII.	CLXVII.
208		13	*gemma*	*gamma*
211		9	LXXV.	CLXXV.
214		5	*ass'Asònis*	*ass'Asòni*
215	B	14	*chiobari*	*clobari*
226	A	46	*discursibas*	*discursibus*
226	B	29	Magalarzie	Megalarzie
227	A	7	cotto nel forno	cotto sulle ceneri, e quello cotto nel forno
236		19	*sifattu*	*sì fattu*
239		11	il	in

(*) In alcuni esemplari.

(**) Fra le linee 13. e 14. della prima colonna di questa pagina dev'entrare la linea 6. della pagina seguente 84. colonna seconda, cioè: 121. Durante la minor età. appartenendo a questa nota 121. il capo, che comincia colla linea 14. suddetta.

(***) Non vi dee stare questa voce *nostra* in quella rubrìca.

AP-

IMPRIMATUR

Si videbitur Rmo P. Mag. Sac. Palatii Apostolici.

Benedictus Fenaja Archiep. Philipp. Vicesgerens.

APPROVAZIONI

PER commissione del Rmo P. Maestro del S. P. A. ho diligentemente letto, e considerato *le Costituzioni di Eleonora Giudicessa d'Arborèa intitolate Carta de Logu*, e non avendovi trovato cosa, che repugni alla nostra santa Fede, o alli buoni costumi; giudico, che possa permettersene la stampa. Mi congratulo frattanto col ch. Autore, il quale con accurato giudizio, e con isquisita erudizione ha saputo felicemente restituire al testo delle *Costituzioni* il suo vero senso, e l'ha illustrato di una maniera del tutto acconcia a soddisfare il buon gusto del dotto profondo, del politico saggio, e di qualunque amatore di siffatti libri stimabilissimi.

Dalla Canonica di S. Pietro in Vincoli 1. Luglio 1805.

D. Vincenzo Garofoli Abate Procurator Generale de' Canonici RR. del Salvatore, e Consultore de' S. Riti.

MOlto interessante, principalmente per la gloria, ed il vantaggio della Sardegna, deve a mio sentimento riuscire l'Opera, *Le Costituzioni di Eleonora Giudicessa di Arborèa intitolate Carta de Logu*, che arricchita delle sue osservazioni, e dichiarazioni vuole riprodurre alla pubblica luce il Sig. Cav. D. Giovanni Maria Mameli de'Mannelli Patrizio di Cagliari. Presentano le Constituzioni un Corpo di Leggi, il quale, benchè promulgato in un secolo di non molta coltura, pure ne contiene molte, di cui anderebbe orgogliosa l'età nostra medesima, tanto d'altronde gelosa della superiorità de'suoi lumi per rapporto alla scienza della Legislazione. Le osservazioni poi, e dichiarazioni aggiuntevi dal menzionato Sig. Cav. servono non solo a riordinare il testo, a determinare la genuina lezione, e spiegare il senso talvolta oscuro, ed a conciliare fra loro le diverse parti di un Codice, che ancora è in uso presso i popoli del Regno di Sardegna, ma anche ad illustrare varii punti della Storia naturale, e civile del suddetto Regno. Credo perciò che l'Opera meriti di essere stampata, tanto più che non vi s'incontra alcuna cosa contraria ai Dogmi, ed alla Morale della Santa nostra Cattolica Religione. Questo è ciò, che io dovea partecipare al Rmo P. Maestro del Sagro Palazzo Apostolico in adempimento dell'incarico di rivedere la prelodata Opera, di cui la Paternità sua Rma si è degnata onorarmi.

Dalla Libreria del Collegio Romano questo dì 10. Luglio 1805.

Pietro Caprano Professore di Storia Ecclesiastica, e Bibliotecario nell'Università del Collegio Romano.

IMPRIMATUR

Fr. Thomas Vincentius Pani Ordinis Praedicatorum Sac. Pal. Apost. Mag.

Che in van tenta ridursi a certa forma
Corpo civil, se sol de' proprj affetti
Ogni stolto pensier seguita l'orma.
Anzi anche a' dotti, e nobili intelletti
Tant'è più necessario il giusto freno,
Quant'an di variar maggiori oggetti.
Metast. orig. delle Leg.

Θυρσος
ΙΛΙΟΥ ΤΕ ΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗΣ, ΑΛΛΟΙ ΤΕ ΕΚΦΕΥΓΟΥΣΙ ΤΩΝ ΤΡΩΩΝ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΩΘΕΝΤΕΣ ΜΕΤΑ ΑΙΝΕΙΟΥ ΤΟΥΤΩΝ ΜΟΙΡΑ
ΑΠΕΝΕΧΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΑΝΕΜΩΝ ΕΣ ΣΑΡΔΩ, ΑΝΕΜΙΧΘΗΣΑΝ
ΤΟΙΣ ΠΡΟΕΝΟΙΚΟΥΣΙΝ ΕΛΛΗΣΙ. ΚΑΤΑΣΗΝΑΙ ΔΕ ΕΣ ΜΑΧΗΝ
ΤΩ, ΕΛΛΕΝΙΚΩ, ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΤΡΩΣΙΝ ΕΚΩΛΥΣΕ ΤΟΥΣ
ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΤΕ ΓΑΡ ΙΣΗ, ΤΗ, ΑΠΑΣΗ
ΤΑ ΕΣ ΠΟΛΕΜΟΝ ΗΣΑΝ, ΚΑΙ Ο ΘΟΡΣΟΣ
ΠΟΤΑΜΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΣΦΙΣΙ ΡΕΩΝ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙΣ
ΔΙΑΒΑΙΝΕΙΝ ΠΑΡΕΙΧΕ ΔΕΟΣ
Pausan.
Ιχνοῦσα
F. Sforzini delin.

Oristano - Cattedrale - Iscrizione funeraria del giurista **Filippo Mameli,** il primo sardo che si conosca "dotore de decretu et de lege" cioè in diritto e giurisprudenza, che ebbe parte preminente nella compilazione della "Carta de Logu" di Mariano IV, padre di Eleonora.

(Poichè l'iscrizione è datata secondo lo stile pisano, Filippo Mameli morì non più l'8 maggio 1349 ma l'8 maggio dell'anno precedente 1348, in cui l'8 maggio cadeva effettivamente di giovedì "iobia").

PROEMIO

La traduzione della *Carta de Logu*, intrapresa da me ad intendimento di rendere maggiormente noto un Codice così ben inteso, e de' migliori, che si sieno compilati ne' suoi tempi *, e che nondimeno molti, anche non semplici Professori di frontispizj, ritengono nelle loro Librerie fra gli Arabi, e Caldei volumi per sola vaghezza di possedere opere rare, potrebbe non incontrar l'approvazione de' rigorosi osservatori del terso stile Italiano, per l'intero attaccamento alla lettera del testo Sardo di tanto antica composizione, e certamente dispiacerà a' Grammatici per la frequente inosservanza delle regole, dalle quali non vorrebbero, che in modo alcuno si deviasse.

Io però intimamente penetrato con Pausania, di quanto grave inconveniente sia il volersi tentar da privata mano delle innovazioni nelle leggi, *quoniam legibus convenit auctoritas in homines, non hominibus in leges*, ho voluto, attenendomi onninamente alla lettera, disgustar piuttosto quegli umori dilicati, ch'espormi ad alterare nella minima parte il senso de' Capitoli, con variar nella traduzione l'ordine delle parole, e con prevalermi di frasi, le quali talvolta mi fossero sembrate più acconcie.

Ho avuto presente, così regolandomi, quanto si dispone a questo riguardo dalle leggi 1. e 9. *Cod. de legib.* e dalla legge 1. §. 12. *de veter. Jur. enucl.* l'ultima delle quali, siccome quella, che più fa al mio proposito, e che non credo mai abbastanza ripetuta, dovendo esser la norma di tutti gli Espositori Giureconsulti, stimo conveniente di qua rapportare, ed è del tenor seguente: *Nullis Jurisperitis in posterum audentibus commentarios illi applicare, et verbositate sua supradicti Codicis compendium confundere, quemadmodum in antiquioribus (temporibus) factum est, cum per contrarias interpretantium sententias totum jus pene conturbatum est* **.

Ed affinchè ognuno si trovi sul fatto in grado di riconoscere, se da tal proponimento mi sia qualche volta scostato, do alle stampe il testo Sardo collocato in modo, che si possa contemporaneamente confrontar colla traduzione.

Mol-

* Non metto in conto di difetti le pene del taglio del piede, dell'orecchia, della lingua, della mano, perchè, come dimostrerò nelle annotazioni a' rispettivi Capitoli, a misura che se ne presenterà l'occasione, era tale il sistema di que' tempi adottato da illuminatissimi, e religiosissimi Principi Legislatori; e perchè, essendo stabilite con maggior parsimonia di altri Codici contemporanei, sempre in sussidio di pene pecuniarie, radissime volte poteano aver luogo: l'ordine giudiziario è buono assai: benissimo intesa è la confisca in tutti i casi di delitto atroce, mentre il timore di lasciar nella povertà le persone più care è potente ritegno fin per quegli uomini, che non curano la lor propia vita: prudente si è il non riconoscere altra pubertà che la perfetta a riguardo degli atti legittimi: molto ingegnose sono le cautele prescritte per impedire i furti massime di bestiame, o facilitarne almeno lo scoprimento: ed ottime le leggi agrarie nel sistema di comunanza; sistema, la di cui abolizione generale, è assai problematico, se riuscir possa vantaggiosa, finchè la popolazione della Sardegna durerà nello stato di mediocrità, anzi di scarsezza, in cui si ritrova.

** La legge è dell' Imperator Giustiniano, emanata quindi col consiglio di Triboniano, cioè di quello stesso Giureconsulto, il quale colla sua prosuntuosa precipitazione ha più d' ogni altro sconturbato, e messo sottosopra le antiche leggi.

Molte delle note essendo riuscite assai lunghe, avea già determinato, per evitare il concorso di tanti caratteri diversi, di metterle tutte assieme dopo i Capitoli, in cui per altro si sarebbero veduti i richiami co' numeri corrispondenti alle medesime, in modo che facilmente vi si potesse ricorrere, a misura che da que' richiami verrebbero indicate: il comodo però di coloro, i quali vorranno ritirare i foglj, a misura che saranno usciti dai torchj, mi ha fatto mutar di consiglio, e collocar le note sotto i rispettivi Capitoli.

Alienar potea gli Stranieri dalla lettura di questo Codice nell'originario suo testo il ritrovarsi scritto in un linguaggio non conosciuto fuor della Sardegna, onde per tal motivo lo considerassero col Mabillon barbaro, ed intrattabile; quindi, all'oggetto di fare svanir l'occasione di prevenzion sì leggiera, ho proccurato di tradurre le parole Sarde colle più corrispondenti parole Italiane, piuttosto che servirmi di altre più pure, e più eleganti.

Con ciò mi lusingo di avere ottenuto di dare a divedere, che in sostanza la Sarda è un composto della Latina, e dell'Italiana favella *, da qualche parola Greca in fuori, fors' anche usat' anticamente da' Latini, e da qualche voce di uso più antico fra i Sardi, e la qual favella figurar può tra di esse quello, che ne' tre Regni della Natura figurano certi animali, e certe piante, e certi sassi, e vale a dire il passaggio da un Regno all'altro, e dall'una all'altra classe.

Se io, in così ragionando, posso esser riputato parziale, non lo può essere il Chiariss. Muratori, il quale a questo proposito ** si spiega nel modo seguente: *Sardorum quoque exemplum memoravi vulgari sua lingua utentium, utpote qui Italis praeivisse in hoc eodem studio videntur ... haec adfero, non tantum ut prodam consuevisse Sardos acta publica consignare vernaculo sermone, decurrente ipso Seculo XII.* (*atque antea fortasse apud eos mos idem invaluerat*) *sed etiam ut lectores intelligant, quantum adhuc Latinae linguae retineat Sardorum lingua, simulque quantum ad Italicam nostram accederet.*

La diversità delle voci Sarde dalle Latine, e dalle Italiane nel vario uso delle consonanti, e delle desinenze non dee fare impressione, a chi un'occhiata voglia dare alla stessa Italia, senza dovere scorrer per altre Regioni, e vegga la diversità di favellare da uno Stato all'altro, che cagiona simili variazioni, in maniera che in Napoli appena si faccia intendere un Romano, un Napolitano in Roma, in Firenze, in Bologna, in Venezia, in Parma, in Genova, in Milano, in Torino, e così via discorrendo, anzi gran varietà s'osservi pure da un Paese all'altro dello Stato medesimo, e fin da un quartiere all'altro delle Città grandi, avvegnachè tutti parlino Italiano, per non so quale innato capriccio, e per ventura anche disposizione, o difetto locale, nella guisa stessa che differiscono nell'aspetto, nella complessione, nell'

* Anzi è una delle quattordici lingue d' Italia, siccome la Sardegna è una delle quattordici sue Regioni Varchi nell' Ercolano quesit. 10.

** *Antiquit. med. aevi dissert.* 32.

nell'indole, ed in tante altre cose gli uomini d' un Paese da quelli d'un altro.

Col fatto paralello però degl'Italiani dialetti non ho inteso di voler disputare a'Toscani, ed a'Romani la purità della lingua, e la concinnità del pronunziare, e nemmeno internarmi nel merito della lite, che a questo proposito da lunghissimo tempo s' agita tra i due emoli Stati, e che perpetuamente indecisa renderà sempre più ricca, e più vaga l'Italiana favella.

Sei, par, che sieno state le edizioni fin ora fattesi della *Carta de Logu*: la prima, che nelle quattro ultime vien denominata l'antica *, non mi è riuscito di poterla vedere, quantunque abbia fatto le più diligenti ricerche; la seconda in quarto piccolo pervenutami alle mani per la gentilezza del Decano della Primaziale di Cagliari Dottore Don Pietro Sisternes de Oblites, dopo che il mio lavoro era già terminato, onde abbia io dovuto aggiunger alle note quelle osservazioni, che la medesima richiedea, non so di qual anno sia, nè in qual Paese sia stata fatta, per mancar dall'esemplare tra altri foglj anche il frontispizio, e ne parlero particolarmente in progresso; la terza è di Madrid del 1567. per opera, e sotto l'ispezione di Don Girolamo Olives, il quale vi aggiunse i Comentarj da lui composti; la quarta di Sassari del 1617. per opera di Don Gaspare Figo; la quinta di Cagliari del 1708. per opera di Niccolò Pisà; e la sesta pur di Cagliari del 1725. per opera di Gaspare Niccolò Garimberti.

Le quattro ultime edizioni, che sono in sesto di foglio piccolo, le ho avute present' insin dal principio, ed avendole attentamente disaminate, e confrontate, le ho trovate non solo scorrette, ma inoltre co'Capitoli scritt' in diversi Sardi dialetti, cioè l'edizione di Madrid, e la seconda in un dialetto, che più s' approssima a quello de' nostri tempi d'alcuni Paesi della Provincia d' Arborèa **, onde probabilmente sarà il medesimo, che vi si usava nel Secolo XIV. e le altre tre in dialetto Logudorese.

Quindi, benchè abbia in gran pregio il dialetto di Logudoro, ho adottato quello dell'edizione di Madrid, che dev'essere l'originario, e lo stesso dell'edizione antica, della quale si è prevaluto il Ch.Olives, alla di cui autorità per tutti i titoli doveva io deferire a fronte degli altri Editori di niun nome,

* Si pretende da qualche Scrittore de' nostri tempi, che questa prima edizione sia di Cagliari del 1495: ciò però essere un mero sospetto, o tutt' al più un men fedele riscontro si deduce dal Privilegio del Vicerè D.Giovanni Coloma de'7.Aprile 1576 dato da Cagliari, con cui accorda al Dottore Niccolò Canyellas Canonico di quella Primaziale, e Vicario Generale, ed al di lui Stampatore Vincenzo Sambenino la privativa per dieci anni della stampa del libro intitolato *Decada de la Passion*, Poema composto dallo stesso Vicerè, nel qual Privilegio si narra essere quel Canonico il primo, che ne introdusse l'arte in Sardegna, e nella Città di Cagliari.

Il Privilegio in lingua Spagnuola si trova in principio dello stesso libro impresso in Cagliari nella medesima Stamperia in detto anno 1576., ed io stesso l'ho letto in Roma nell' esemplare posseduto dal Padre Amoretti de' Chierici Regolari di Maria, che gentilmente me l'ha lasciato esaminare a mio bell' agio.

Se i Sardi dobbiamo ingenuamente confessare a fronte di una testimonianza di tal natura, che fino a circa la metà del Secolo decimosesto non si è introdotta la Stampa nel nostro Paese, trovar dobbiamo un certo compenso nella soddisfazione di averne infin d'allor avuta una così bella, e di tanto buon gusto, (come si vede nel libro suddetto in ottavo, e caratteri Aldini) che può andar del pari colle più rinomate.

** Non già degli Oristanesi, i quali, almeno in oggi, parlano pressochè Calaritano.

me, dovendo anzi considerar le tre ultime per versioni dell'Arborese nel Logudorese dialetto; in qual opinione mi ha confermato il veder la seconda edizione anch'essa in dialetto Arborese.

Nè può dirsi, che la diversità dipenda dall'essere stati scritti i Capitoli in origine nell'uno, e nell'altro dialetto, nell'Arborese per Arborèa, e nel Logudorese pel Contado di Goceano, che que'Giudici possedeano in Logudoro, perchè in tal caso non vi si vedrebbe tanta discrepanza in cose esenziali, quanta ve ne trova, chi attentamente percorre quelle quattro edizioni, non essendo lo stesso, a cagion d'esempio, *Reggidore*, che *Armentargiu*; *Boynargiu*, che *Bubari*; *servitudine de pagare*, che *mungia*; *bruxede*, che *barighit*; *cugumere*, che *lupinu*, come si dirà nelle note.

L'edizione, che mi è piacciuto di denominar la seconda, non è facil cosa il determinare a qual tempo appartenga, per mancar dall'esemplare da me veduto il frontispizio, e non esser marcato in fine, siccome neppur vi si trova il nome dello Stampatore, od alcun altro contrassegno, da cui si possa conghietturare: non appartiene certamente al Secolo decimoquinto, in cui si vuol supporre, che sia stata fatta l'edizione antica, perchè vi si veggono i caratteri corsivi, de'quali non si dubita esser l'inventore Aldo Manuzio, che se ne servì per la prima volta nell'anno 1501. nella stampa delle opere di Virgilio.

Non potendo quind'io somministrar su di ciò alcun lume, cercherò di descriverla minutamente, affinchè, nel caso di non potersi riconoscere da altro esemplare, dalle persone maggiormente versate in questa materia si possa determinar presso a poco il tempo di essa.

I Capitoli sono scritti in caratteri Romani della qualità chiamata Silvio; il Proemio, e le rubrìche in caratteri corsivi simili; le lettere iniziali de'Capitoli sono majuscole comuni di stampa, non miniate, ed intagliate soltanto le tre di esse, con cui principiano i Capitoli, le questioni, e la tavola; le questioni, che ha in fine, sono in carattere Romano denominato filosofia; e filosofia pur è il carattere dell'indice, che sta dopo le questioni, ma corsivo; ha il margine da una parte, e dall'altra competentemente spazioso; è numerata per pagine con numeri Arabici; in capo alle pagine vi è il titolo del libro in una, cioè nella destra, *Constitutiones*, nell'altra *Sardiscas*; è distribuita in quaderni distinti per alfabeto,e numero de'foglj di ciascuno al piede; alla fine d'ogni pagina vi è il suo richiamo; non vi si veggono abbreviature; e l'uso de'punti, due punti, punti e virgole, punti interrogativi, virgole, accenti, ed apostrofi è assai conforme al moderno.

Se un'edizione di tal natura possa dirsi quella, che dal Ch. Olives nel 1567. fu qualificata per l'antica, ne lascio il giudizio alle persone di buon criterio: il certo si è, che non si può presumere, ch'egli, il quale allora per la qualità della Carica, che occupava, di Avvocato Fiscale del Supremo Consiglio d'Aragona, non dovev' aver meno di cinquant'anni, avesse appellato l'antica un'edizione, che fosse stata fatta de'suoi tempi.

Quest'

Quest'edizione conforme nel dialetto a quella di Madrid non ha i Comentarj Latini: la qual cosa se a taluno paresse presunzione d'anteriorità, ne troverà il disinganno nelle questioni, e soluzioni di esse nello stesso dialetto, secondo l'intelligenza data da'Tribunali nell'emergenza de'casi alla *Carta de Logu*, che vi potrà leggere, le quali non si veggono nell'edizione di Madrid, e che non par probabile d'essersi sprezzate dal Ch. Olives, e per ciò ommesse, qualora ve le avesse ritrovate.

Che se si vorrà contendere con presunzioni, non ne mancherà un'altra contraria all'anteriorità dell'edizione, di cui si tratta, ed assai più forte nella tavola della medesima, nella quale, al par delle tre ultime edizioni, la rubrica, o sia l'argomento del cap. 135. si vede segnato pel cap. *136.*, e manca il vero argomento del cap. 136, essendosi messo per argomento del cap. 135. uno spropositato *idem*; il che dipendere da un'ommessione fatta nell'edizione di Madrid crederà, chiunque ricorra all'errata di essa edizione di Madrid, in cui vi si è supplito; alla qual errata però nessuno degli altri Editori avendo badato, abbiano conservato lo stesso errore inemendato.

In vista di quella correzione non si può dubitare, che l'accurato Magistrato, che ha fatto l'edizione di Madrid, abbia trovato gli argomenti de Capitoli 135. e 136. ciascuno al suo luogo nella tavola dell'edizione antica, di cui si è servito; dunque l'edizione in questione, in cui non si veggono nè corrispondenti a' Capitoli, nè al loro luogo, non è l'antica: l'edizione in questione ha nella tavola lo stesso errore suddetto dell' edizione di Madrid, tal quale lo anno le edizioni degli anni 1617. 1708. e 1725.; dunque dovrebb' essere posteriore a quella.

Nè presunzioni soltanto, ma vere prove io trovo nell' edizione di Madrid di non esser questa l'edizione antica; una me la danno i comenti del Cap. *66.*, e l'altra quelli del Cap. *96.* ne' primi avverte Olives, che, ove dice *pretender si hat pro fradis*, dicea *perder si hat pro fradis*, e ne' secondi, che in vece di *dimandari sas ragionis foras* vi era nell' edizione antica *dimandari sas ragionis secundas*: l'edizione da me chiamata la seconda è conforme in ciò a quella di Madrid, avendo, come la medesima, nel Cap. *66.* *pretender*, non già *perder*, e nel Cap. *96.* *foras*, non già *secundas*; dunque per testimonianza virtuale del Ch. Olives risulta, che non è l'edizione antica.

Quindi non sarebbe stravaganza il considerarla tratta dall' edizione di Madrid, e fatta per facilitarne l'acquisto a' Giudici inferiori, ed altre persone meno facoltose, o poco familiarizzate col Latino, che ne debbono esser provvedute, essendo un piccolo volume in quarto di forma minore di sole 178. pagine: ed in tal caso in vece della seconda, che io l' ho chiamata, per non sapere qual luogo assegnarle, si dovrebbe dir la terza.

Alle correzioni già fatte dal Comentatore ho aggiunto quelle altre, che ho stimato indispensabili, parte addirittura nel testo, per trattarsi d'errori manifesti, e di poco momento, e parte nelle note, con dire il

mio sentimento, circa quanto è sfuggito alla sagacità del Ch. Olives, od ha egli spiegato in modo, che non mi sia paruto il più convenevole; ed ho evitato per maggior chiarezza, ed a riguardo degli Stranieri molti accorciamenti, e l'unione di molte voci, che vi si trovano, e le quali sono conformi alla maniera di parlar del Paese; e fra le varietà delle desinenze delle stesse voci ho ritenuto quelle, che vi ho osservato più frequentemente usate, abbenchè incerta cosa sia, se piuttosto le une, che le altre sieno errori di stampa.

In una cosa non ho saputo prescindere dal dipartirmi dall'edizione di Madrid, e si è nella maniera di scrivere certe voci, che ho proccurato di adattar più alla pronunzia Sarda d'oggidì sulla scorta della migliore ortografia tanto Italiana, che Latina: ed in ciò non parmi di potere meritar biasimo, siccome biasimo non può meritar colui, il quale nelle nuove edizioni d'opere d'Autori della prisca latinità non serbi a tal riguardo la ragion di scrivere de' tempi, in cui anno fiorito.

Nè, in disapprovando talvolta il sentimento del Comentatore, ho preteso di scemare in parte alcuna la riputazione di sì dotto Giureconsulto, e di sì degno Magistrato, uno de' più esimj ornamenti della Sardegna, il quale, sempre occupato ne' più gravi affari, non avrà avuto quell' agio di maturar sufficientemente questi Capitoli, a me dato dalla vita pressochè solitaria, che immezzo all'anarchia ho stimato conveniente di menare nelle più critiche circostanze, costretto dal mio dovere infino ad evitar la conversazione de' più rispettabili antichi miei Maestri, da me trovati troppo diversi da quello, che lasciati gli avea, non che di coloro, il cuor malvaggio de' quali conoscea per lunga sperienza.

A me pure saranno di necessità sfuggite molte cose, non altrimenti che a qualunque benchè attento cacciatore sfuggono molte fiere in quella stessa selva, che colla maggior diligenza ha per ogni angolo ricercata, senza che ciò possa imputarglisi a colpa: *boni veneratoris est feras indagare, quamplurimas capere, neque cuiquam culpae unquam fuit non omnes cepisse. Colum. de re rust.*

Le tanto frequenti scorrezioni degli esemplari di questo Codice derivano, a parer mio, dalle abbreviature degli antichi Manuscritti, delle quali prima dell' invenzione della stampa si faceva il più grande abuso, in guisa che spesso, più indovinando, che interpretando, riuscir dovea di leggere aggiustatamente, e dai caratteri Gottici, e Semigottici, di cui si prevaleano in que' tempi con maggior frequenza che de' Latini, resisi in progresso di difficil lettura.

Oltre a quanto può tendere a restituire al testo il suo vero senso, ho fatto nelle note, rapportandovi le disposizioni delle Corti *, e delle Regie Prammatiche, che vi sono relative, non solo quelle osservazioni, le quali av-

* Delle Corti posteriori alla collezione del Ch. Dexart non ho avuto presente che il sommario di quelle del 1678.

avviar possono allo scioglimento di diversi dubbj dimananti dal tenore degli stessi Capitoli, ma quelle altre ancora, le quali atte ho considerato ad illustrar questo, a mio credere, tanto pregevol Codice, opera della riflessione, e dell' esperienza dal Compilatore acquistata, convivendo co' suoi Sudditi, unico mezzo di conoscerne a fondo l'indole, ed i bisogni.

Sono i Capitoli di Corte leggi solennemente emanate a petizione de' tre Ordini del Regno di Sardegna Ecclesiastico, Militare, e Reale, o di qualcheduno di essi in occasione delle congreghe, o sia legittime adunanze de' medesimi: e le Regie Prammatiche sono altre leggi, o sia Regie Ordinazioni emanate per lo stesso Regno di Sardegna in diversi tempi, durante il Governo Spagnuolo, le quali furono raccolte in un Codice dal Reggente di Toga Sardo del Supremo Consiglio d' Aragona Don Francesco de Vico, e quindi di Regal ordine pubblicate nel 1633.

Non ho neppure ommesso d'accennar tutto ciò, che ho creduto conducente a sradicare, e corregger quegl' inconvenienti, ed abusi, de' quali i rispettivi Capitoli mi anno somministrato l'opportunità di trattare, e che considero contrarj alla felicità, e prosperità del Regno Sardo, di cui si occupa indefessamente il Real Principe, pegno il più prezioso, che v'abbia potuto lasciare il Regio Paterno Amore.

Delle provvide Ordinazioni emanate sotto l'Augusta Casa regnante sarebbe occorso di parlar qualche volta nelle mie note; ma essendo le medesime da un giorno all'altro soggette a delle variazioni, ho stimato cosa opportuna il non farne alcuna menzione, acciò non venissero a riuscire intempestive le mie osservazioni, ed applicazioni, tanto più che io le considero fra quelle cose, sulle quali non si può che difficilmente dare accertato giudizio, ed imparziale, finchè non si possano vedere da una certa lontananza.

Quanta compiacenza mai io provo, ogni qualvolta rivolgo in mente il vantaggio, che ha recato alla mia Patria la non interrotta osservanza delle sue leggi antiche, e particolarmente di questo Codice, che conta già oltre a' quattrocent' anni, dacchè sono persuaso, che da ciò in gran parte dipenda l' uniformità de' costumi mantenutavisi fin ora pressochè interamente, e la venerazione pe' suoi propj Statuti, ed il più fedele attaccamento a' suoi legittimi Sovrani; le quali cose l'anno preservata dal gettarvi radici lo spirito convulsivo, che in questa nostra età ha invaso una gran parte dell' Europa, e l' anno animata ad opporre la più valida resistenza a' terribili sforzi della più imponente forza nemica, con ammirazione fin di quelli, che non si sono dati il pensiero d'imitarla.

Non è sempre vero, come pretendono gli amatori delle novità, che l'aver variato i costumi abbia indotto la necessità di variar le leggi; mentre anzi spesso accade tutt' all' opposto, che il prurito di cambiar le leggi porti seco l'alterazione ne' costumi, i quali tante volte vacillano pel solo motivo di non esigersene la rigorosa letterale osservanza: e quindi deriva l'altro

in-

inconveniente ancora più funesto, che crescendo a dismisura il numero di esse, se ne rende difficile l'osservanza, perchè di tutte non si può ritenere a mente la disposizione; e ne nasce quell' avversione troppo frequente ne' Sudditi e verso le stesse leggi, e verso le persone preposte alla lor osservanza.

Deh! si potesse almeno giugner a riparare a tanto inconveniente, adottando ne' nostri tempi il sistema stabilito dal famoso Re di Creta Minosse d'insinuar negli animi de' Sudditi infin dalla loro tenera età il maggior rispetto per le massime dello Stato, per le consuetudini introdotte ne' tempi più costumati, e per le leggi scritte, senza permettere ad essi di questionare in modo alcuno sulla saviezza, ed utilità delle medesime, e neppur di rivocarla in dubbio, che si tornerebbe a quell' ordine di cose riconosciuto più felice dopo il suo totale sconvolgimento.

Ma ritornando al proposito del mio ragionamento, dal quale mi andava slontanando un trasporto d'amore per quel buon ordine, ch' è inseparabile dalla felicità degli Stati, per non esporre più oltre il quantitativo delle pene pecuniarie a quegli equivoci, che le ingiurie del tempo possono cagionare, ho rigettato il metodo tenutosi nelle edizioni suddette di designarlo per numeri, e mi sono appigliato a quello di scriverlo sempre per esteso: al che fare mi ha maggiormente indotto l'aver osservato su questo particolare qualche varietà tra l'edizione di Madrid, che concorda colla seconda, e le posteriori, come a luogo a luogo andrò rilevando nelle note.

Due qualità di rubriche avendo ritrovato negli esemplari stampati, le une nella tavola, e le altre assai diverse dalle prime in capo ad ogni Capitolo, tutte mal foggiate, ma peggio assai le ultime, ho queste ommesso, e di quelle mi son prevaluto e nella tavola, e per argomento di ciascun Capitolo, sebbene con molta ripugnanza, non essendo certamente nè del Compilatore, nè di persona gran fatta intelligente.

In tal modo persuaso di essere rimessiticcie tutte dette rubriche, sono stato molte volte travagliato da forte tentazione di formarne delle nuove più conformi alla disposizione de' rispettivi Capitoli, ma l'ho sempre vinta col tenermi saldo nel primier mio proponimento di non innovare notabilmente, e levar soltanto da questo libro l'antica polvere, per quanto mi fosse possibile.

Avrò tutta la cura d'invigilare, affinchè l'edizione riesca corretta, ma se sarà necessaria, vi aggiungerò anche l'errata, la quale prego coloro, che avranno la compiacenza di leggere il libro, di percorrere in tal caso prima d' accingervisi, e correggere a penna gli errori ne rispettivi luoghi.

Ho pure stimato conveniente di ornarla con due rami storici, da me fatti a tal effetto incidere, oltre al più piccolo del frontispizio: uno di essi allude ai due diversi Governi particolari a se, sotto de' quali hà fiorito la Sardegna anticamente, cioè quello de' Re di tutta l'Isola de' tempi più rimoti, incominciando da Sardo figliuolo d'Ercole Libico, e quello de' Giudici ne' bassi tempi divisa in quattro Dinastie indipendenti: l'altro rappresenta il Tirso suo fiume principale nell'aspetto, ch'io lo pretendo di navigabile, sebbene

REGNI SARDINI
PARTITIO MEDII
IVDICATVS KARALITANVS
ΚΑΡΑΛΙΤΩΝ
IVDICATVS TVRRITANVS
TVRRIS LYBISONIS
SARDVS PATER
IVDICATVS ARBORENSIS
IVDICATVS GALLVRENSIS
Ιχνουσα
F. Sforzini delin.
M. di Pietro inc.

ET PRO
DINARI
PERUNU NON
CANPIT
ARBOREA
ES : UIS : SARDORUM
PARITER REGNUM POPULORUM

bene non navigato, come dimostrerò nella nota 146. e gli ornati d'entrambi significano la forma, in cui piacque agli Antichi di raffigurar la Sardegna, la sua fertilità, ed amenità, le sue principali produzioni, ed i Mufloni animali salvatici, che possiede privativamente.

I Comentarj del Chiariss. Olives gli ho riserbati ad un altro volume, che formerà l'Appendice, e con essi unirò oltre alla Dedicatoria del medesimo, ed alle Prefazioni delle diverse edizioni, anche le questioni co'rispettivi solvimenti contenute nell' edizione seconda, sebbene mancanti, come lo sono nell'esemplare, che ho presso di me, salvo che avessi la sorte di trovarne alcun altro meglio conservato, e darò alle stampe detti Comentarj ricorretti, proccurando però di non conseguir la taccia meritevolmente incorsa da non pochi Editori, i quali senz' avervi mutato, nè aggiunto cos' alcuna, predicano l'edizion loro per corretta, ed accresciuta.

Io detesto la cieca condiscendenza Pitagorica onorata male a proposito dell' attributo di docilità, la quale ha ripieno i libri di false citazioni, od almeno alterate, per essere andati molti Scrittori l'uno appresso all' altro troppo di buona fede, ed ho consultato in fonte ogni Autor, che ho citato nelle mie note, senza risparmiare a fatica, servendomi delle più accreditate edizioni; nè altra deferenza ho usato, che quella, cui mi ha costretto la poca mia perizia nella lingua Greca, cioè di fidarmi de' migliori Traduttori Latini, la stessa diligenza intendendo di usare a riguardo delle citazioni contenute ne' Comentarj suddetti.

Non metterò però mano alla formazione del secondo volume, che qualora questo mio lavoro abbia la sorte di meritar favorevole incontro particolarmente presso de' miei Compatriotti i Sardi, i quali bramo sempre più persuasi del mio non inoperoso interessamento in tutto ciò, che può riguardare il bene della comune nostra Patria, in cui tutt'amo:

„ Le ceneri degli Avi:
„ Le Sacre Leggi: i tulerari Numi:
„ La favella, i costumi:
„ Il sudor, che mi costa:
„ Lo splendor, che ne trassi:
„ L' aria, i tronchi, il terren, le mura, i sassi.

Metast. nel Temistocle atto 2. sc. 8.

A LAUDE
DE JESU CHRISTU
SALVADORI NOSTRU,
ED EXALTAMENTU DESSA JUSTICIA.

PRINCIPIAT SU LIBRU
DESSAS CONSTITUCIONIS, ED ORDINACIONIS SARDISCAS
FATTAS, ED ORDINADAS PERI SA ILLUSTRISSIMA SEGNORA
DONNA ELIANORA
PERI SA GRACIA DE DEUS JUYGHISSA DE ARBAREE, CONTISSA DE GOCIANI, E BISCONTISSA DE BASSO
INTITULADU
CARTA DE LOGU
SU QUALI EST DIVIDU IN CENTU NORANTOTTU CAPIDULOS. [1]

Cum ciò siat causa chi s' accrescimentu, ed exaltamentu dessas Provincias, Regionis, e Terras descendant, e bengiant dessa Justicia, e chì peri sos bonos Capidulos sa superbia dessos reos, e malvagios hominis si affrenit, e constringat, acciò chi sos bonos, e puros, ed innocentis pozzant viver, ed istari interi sos reos assegurados pro paura dessas penas, ed issos bonos pro sa virtudi dess' amori siant totu obedientis assos Capidulos, ed Ordinamentos de custa Carta de Logu. Imperò Nos Elianora perì sa Gracia de Deus Juyghissa d' Arbarèe, Contissa de Gociani, e Bìscontissa de Basso, desiderando, chi sos Fidelis, e Sudditos nostros dessu Rennu nostru d' Arbarèe siant informados de Capidulos, ed Ordinamentos, pro sos qualis pozzant viver, e si pozzant conservari in sa via dessa Veridadi, e dessa Justicia, ed in bonu, pacificu, e tranquillu istadu, ad honorì de Deus Onnipotenti, e dessa gloriosa Virgini Madonna Santa Marìa Mamma sua, e pro conservari sa Justicia, e pacificu, tranquillu, e bonu istadu dessu pobulu dessu Rennu nostru predittu, e dessas Ecclesias, raxonis Ecclesiasticas, e dessos lieros, e bonos hominis, e pobulu totu dessa ditta Terra nostra, e dessu Rennu d' Arbarèe, faghimus sas Ordinacionis, e Capidulos infrascrittos, sos qualis volemus, e cumandamus expressamenti, chì si deppiant attenni, ed osservari pro leggi per ciascadunu dessu Juygadu nostru d' Arbarèe [2] predittu in Judiciu, ed extra. Sa

[1] Quest' intitolazione collocata nelle quattro ultime edizione, come qua si trova, e probabilmente anche nella seconda, (nulla posso io dir dell' edizione antica, che non mi è riuscito di poter vedere) terminava colle seguenti parole : *secundu si mostrat in sa taula siguenti* : secondo si mostra nella tavola seguente, le quali, per essere in questo luogo inopportune, ritrovandosi la tavola in fine del libro, ho stimato conveniente, di tralasciare : indicano però dette parole, che prima l' intitolazione costituiva parte della tavola; e siccome la tavola composta da rubrìche assai mal foggiate, e spesso discordanti dalla disposizione de' Capitoli non può vantare il medesimo Autore della compilazione, ma dev' essere stata composta posteriormente, e da mano imperita, così lo stesso dee dirsi dell'intitolazione.

Il più forte argomento però di non esser quest' intitolazione del Compilatore, come presuppone il Ch. Olives, somministrano i trattamenti d'Illustrissima, e di Donna dati nella medesima alla Giudicessa Eleonora, non essendo compatibili l' uno cogli usi del Secolo XIV, e l' altro colle di lei circostanze.

II

A LODE DI GESU CRISTO SALVÁTOR NOSTRO, ED ESALTAMENTO DELLA GIUSTIZIA.

PRINCIPIA IL LIBRO DELLE COSTITUZIONI, ED ORDINAZIONI SARDESCHE

FATTE, ED ORDINATE DALL' ILLUSTRISSIMA SIGNORA

DONNA ELEONORA

PER GRAZIA DI DIO GIUDICESSA DI ARBOREA, CONTESSA DI GOCEANO, E VISCONTESSA DI BASSO

INTITOLATO

CARTA DE LOGU

IL QUAL E DIVISO IN CENTONOVANTOTTO CAPITOLI. [1]

Con ciò sia cosa che l'accrescimento, ed esaltamento delle Provincie, Regioni, e Terre discendano, e vengano dalla Giustizia, e che per mezzo de' buoni Capitoli la superbia de' rei, e malvagj uomini si raffreni, e costringa, acciocchè i buoni, e puri, ed innocenti possano vivere, e stare fra gli stessi rei assicurati per paura delle pene, ed i buoni per la virtù dell' amore sieno tutti ubbidienti a' Capitoli, ed Ordinazioni di questa *Carta de Logu*. Epperò Noi Eleonora per la Grazia di Dio Giudicessa d' Arborèa, Contessa di Goceano, e Viscontessa di Basso, desiderando, che i Fedeli, e Sudditi nostri del Regno nostro d'Arborèa sieno informati di Capitoli, ed Ordinazioni, per le quali possano vivere, e si possano conservar nella via della Verità, e della Giustizia, ed in buono, pacifico, e tranquillo stato, ad onore di Dio Onnipotente, e della gloriosa Vergine Madonna Santa Maria Madre sua, e per conservar la Giustizia, ed il pacifico, tranquillo, e buono stato del popolo del Regno nostro predetto, e delle Chiese, ragioni Ecclesiastiche, e de' leali, e buoni uomini, e popolo tutto di detta Terra nostra, e del Regno di Arborèa, facciamo le Ordinazioni, e Capitoli infrascritti, i quali vogliamo, e comandiamo espressamente, che si debbano attenere, ed osservar per legge da ciascheduno del Giudicato nostro d' Arborèa [2] predetto in Giudizio, e fuori. La

Il trattamento d'Illustrissimo incominciato ad usarsi dopo la metà dello stesso Secolo XIV. per quanto è a mia notizia, era in que' tempi privativo de' più potenti Monarchi d' Europa, e forse più distinto di quello di Serenissimo già in uso da qualche tempo prima, non dandosi allor agli altri Principi Sovrani di prim' ordine più dell' Illustre, e Magnifico, ed a quelli di second' ordine più del Magnifico, ed Eccelso; come si può vedere presso il Dumont tom. 2. del corpo Diplomatico ne' trattati di pace, di tregua, e di alleanza dal medesimo rapportati.

Nell' istrumento stipulatosi nel Campo Aragonese sotto la Città d' Oristano a 29. di Marzo 1410. in seguito alla pace stabilita fra il Rè d'Aragona, e Leonardo Cubello possessore del Giudicato d' Arborèa, dipendentemente dall' elezione fatta pochi mesi prima dagli Oristanesi della di lui persona, il Vicerè Torrella da al Rè d' Aragona il solo trattamento d' Illustrissimo, principiando lo strumento nel seguente modo: *Noverint Universi, quod Nos Petrus Torrella Locumtenens Illustrissimi Principis, ac Domini Regis Aragonum*: e così stesso trattandolo nel corpo del medesimo: ed

Sa Carta de Logu, sa quali cun grandissimu provvidimentu fudì fatta peri sa bona memoria de Juyghi Mariani Padri nostru, in qua direttu Juyghi de Arbarèe, non essendo corretta per ispaciu de seighi annos passados, como per multas variedadis de tempus bisognandu de necessidadi corrigerla, ed emendari, considerando sa variedadi, e mutacioni dessos tempos, chi suntu istados seghidos posca, ed issa condicioni dessos hominis, chi est istada dae tando inoghi multu permutada [3], *e plus pro chi ciascunu est plus inchinevili assu mali fagheri, chi non assu beni dessa Republica Sardisca, cun delliberadu consigiu illa corrigimus, e faghimus, e mutamus dae beni in megius, e cumandamus, chi si deppiat osservari integramenti dae sa Santa Die* [4] *innantis peri sa modu infrascrittu, ciò est.*

CAPI-

ed il primo ad accordare a' Principi Sovrani d'Italia il titolo d' Illustrissimo fu l'Imperatore Ridolfo II. sul declinare del Secolo XVI. *Genealog. histor. des Maisons Souver. d' Ital. Verbo Vespasianus Gonzaga*.

Come mai adunque poteva esser venuto in mente alla Giudicessa Eleonora, Principessa tanto savia, e prudente, di dare a se stessa nell' anno 1395. epoca della pubblicazione della *Carta de Logu*, o permetter, che le si desse in questo Codice il trattamento d' Illustrissima, avvegnachè avess' ella l' alto dominio della Provincia d' Arborèa, che tutto al più la potea far annoverare fra i Principi d'Italia di second'ordine, ed in competenza colla Casa Visconti, * ed altre simili.

E qui convien notare, non ostante il vario sentimento degli Storici, che in virtù di detta pace soltanto passò sotto il dominio del Re d'Aragona la Provincia d' Arborèa, come ne fa indubitata fede l' istrumento suddetto, con cui si è abolita la denominazione di Giudicato di Arborèa, cambiandola in quella di Marchesato d'Oristano, e ridotto il Giudice Cubello da Sovrano a Feudatario col titolo di Marchese d'Oristano, colla perdita dell' alto dominio di quella Provincia, della quale dovea ritenere, e ritenne soltanto il dominio utile, che conservossi nella di lui discendenza fino al 1478. tempo, in cui fu confiscato il Marchesato suddetto, ed incorporato alla Corona.

E' situata la Provincia d' Arborèa nella parte occidentale dell' Isola fra le altre tre Provincie Calaritana, Turritana, o sia Longudorese, (come scambievolmente s' appella insin da' tempi antichi) e Gallurese; e confina a mezzodì, ed a levante colla Provincia di Cagliari, ed a levante pure colla Provincia di Gallura, con quella poi di Logudoro a tramontana, in modo che separa la Calaritana dalla Turritana, e lascia confinanti fra di loro la Calaritana, e la Gallurese, colle quali si sparte i Sardi Appennini, ritenendo per se quanto de' medesimi riguarda l'Ovest; e quantunque i suoi limiti abbiano spesso variato, come porta la misera condizione di tutti gli Stati, si può dire la più estesa delle quattro Provincie, in cui era per l' addietro divisa la Sardegna.

Meno ancora del trattamento d' Illustrissima le conveniva quello di Donna, abbenchè si supponga, che fosse Viscontessa di Basso feudo in Catalogna, mentre io sospetto molto, che ne ritenesse il solo titolo continuato ad usarsi da' Giudici d'Arborèa successori d'Ugone primo, quantunque non discendenti dalla Viscontessa di Basso moglie del medesimo, dacchè rilevo da Zurita *histor. lib. 8. tit. 25.* d'essersi dal Re d'Aragona nel 1353. fatta concessione dello stesso feudo di Basso, o sia Viscontado a Don Bernardo de Cabrera, e suoi eredi.

Il titolo di Don, introdotto dal Re Pelagio nel principio del Secolo VIII. si è mantenuto per più Secoli, ed anche dopo il XIV. secondo la testimonianza degli Scrittori Spagnuoli, e particolarmente del De-Colmenar annal. tom. 1. tanto ne' Regni di Castiglia, e d' Aragona, quanto in quello di Portogallo privativo dei Re, de' Principi del Sangue, e de' Grandi: e siccome il Viscontado di Basso non avev' annessa la Grandezza, dirò forse meglio la Ricco-homia **, non apparteneva per questo verso alla Giudicessa Eleonora il titolo di Donna.

Neppure in qualità di Feudataria, a titolo di lega-

* Ugolino Visconti Giudice di Gallura nel trattato di Pace dei 12. Luglio 1293. fra le Repubbliche della Lega Guelfa, e quella di Pisa, viene trattato da Magnifico, ed Egregio: Diplomi Pisani num. 37. presso Dal-Borgo.

** Questa spiegazione per appagamento di quelli, che altrimenti mi accuserebbono d' aver commesso un enorme anacronismo, confondendo i tempi, ne' quali erano separati i due Regni d' Aragona, e di Castiglia, co' posteriori alla loro unione.

Convengo io ancora, che la Corte di Castiglia soltanto desse allora il trattamento di Grandi alle persone più qualificate del Regno, e distinte con privilegj assai luminosi; ma sono di sentimento, che i *Ricos-Homes*, Ricchi Uomini, d'Aragona fossero presso quella Corte lo stesso, che i Grandi in Castiglia, perchè osservo, che lì non bastava d'esser Feudatario per avere le prerogative di *Rico-Hòme*, come m' insegna Guardiola *Noblez de Espan. cap.* 40. e la Cronica del Re Don Pietro anno 2. cap. 21. scostandosi così dal sentimento dell' Annalista Spagnuolo De-Colmenar, il quale vuole, che il titolo di Ricco-Uomo fosse generalmente nelle Spagne di Nobiltà illustre bensì, ma non imprimesse carattere di Grande, al quale soltanto tracciasse la strada.

Non sono però così compiacente con coloro, i quali pre-

La *Carta de Logu*, la quale con grandissimo provvedimento fu fatta dalla buona memoria del Giudice Mariano Padre nostro, in quanto a diretto Giudice di Arborèa, non essendo corretta per ispazio di sedici anni passati, mo per molte varietà di tempo abbisognando di necessità di correggerla, ed emendare, considerando la varietà, e mutazione de' tempi, che sono stati seguiti poscia, e la condizione degli uomini, ch' è stata d'allora in qua molto permutata [3], e più perchè ciascuno è più inchinevole al mal fare, che non al bene della Repubblica Sardesca, con deliberato consiglio la correggiamo, e facciamo, e mutiamo da bene in meglio, e comandiamo, che si debba osservare integramente dal Santo Giorno [4] innanzi nel modo infrascritto, cioè.

CA-

legami d' osservanza colla Corte d' Aragona, non potendo essere annoverata fra i Grandi per privilegio personale, le apparteneva il trattamento suddetto; mentre ben lungi da ciò, era piuttosto molto avversa a quella Potenza impegnata nello spogliarla dell'alto dominio della Provincia d'Arborèa, per cui dovette sostenere la più ostinata guerra, comandando personalmente l' Armata, con aver dato le maggiori prove di senno, e di valore.

Il più convincente argomento, di non appartenerle il titolo di Donna, si ritrova nel fatto della medesima Principessa, la quale nell' introduzione di questo Codice dice Noi Eleonora, non già Noi Donna Eleonora, come si sarebbe per certo qualificata, se avesse creduto di spettarle.

E' quindi 'l mio sentimento contrario a quello del Comentatore, il quale attribuisce al Compilatore l' intitolazione, di cui si tratta.

2 Dipendentemente dalla confermazione di questa *Carta de Logu* ottenuta dagli Stamenti col cap. 2. delle Corti celebrate in Cagliari personalmente nel 1421. dal Re Alfonso, cioè ventisei anni dopo la sua pubblicazione, se n'è stesa l'osservanza a tutti i Villaggi, e Luoghi del Regno di Sardegna, non però alle città di Cagliari, Sassari, Alghero, Bosá, ed Iglesias, le quali, a tenore de' loro privilegj, si reggevano co' propj Statuti; e le Reg. Pram. ne anno comandato l' osservanza col cap. 1. tit. 49., in quanto non è stata da esse rivocata.

3 Di queste ragioni della varietà de' tempi, e del cambiamento della condizione degli uomini io non me ne posso persuadere.

Se le leggi del Giudice Mariano erano ben combinate, come mai sarà stato possibile di non essersi più ritrovate adattate alle circostanze de' tempi, ed alla condizione degli uomini dopo il brevissimo corso di sedici anni, ed in un Paese, in cui nello spazio di quattrocent' anni può dirs' insensibile il cambiamento de' costumi.

Ma ben m' accorgo, che la Giudicessa Eleonora non era persuasa di quelle ragioni, e se n' è servita per puro effetto di modestia, e per rispetto verso il di lei padre, le di cui leggi conosceva' ancor difettose, e voleva emendare.

La *Carta de Logu* è stata pubblicata più di quattro Secoli fa, eppure le disposizioni della medesima pressochè tutte convengono ai costumi de' Sardi dei nostri tempi; eran dunque allora in Sardegna i costumi non molto dissimili da quelli d'adesso: che se si vorrà calcolare da una parte la depravazione proveniente dalla tiepidezza de' Custodi delle leggi nell' esigerne l'osservanza inesorabilmente, e dall' altra le variazioni fattesi nella nostra Legislazione col cambiamento de' Governi, i quali vi anno aggiunto varie leggi or di un Paese, ed ora dell'altro, spesso assai discordanti dalle prime, si riconoscerà, che qualora non si fossero frapposti simili ostacoli, si troverebbero i Sardi de' nostri tempi perfettamente uniformi ne' costumi co' loro Maggiori, risalendo insino alla fine del Secolo decimoquarto.

Io non pretendo, che non si debba fare alcuna innovazione in verun caso alle leggi antiche, massime per corregerne i difetti, che in progresso si vengano a riconoscere; ma vorrei, che ciò si facesse colla maggior parsimonia, e sempre sulla base delle antiche, delle quali si sia da lungo tempo mantenuta l'osservanza, e colla scorta del savissimo principio di Dritto comune, il quale richiede, che le leggi riguardino quelle cose soltanto, che più frequentemente, non quelle, che di rado succedono; e vorrei pure, che nel giudicare non

pretendono, che neppure il trattamento di Don si usasse in que' tempi nella Corte d'Aragona, ma soltanto quelli di Den, e di En anch'essi trattamenti di Nobiltà, e risponderà per me il Bosch nel trattato de'Titoli di Catalogna lib.5. cap. 33. §. 3. dic' egli, ma in lingua Catalana: ciò, che si tien per più certo, si è, come consta da tutte le scritture antiche, che i Conti, nè i Magnati, nè dopo i Re d'Aragona, nè i Titolati, ed Uficj di Casa, e Corte nessuno aveva il titolo di Don, bensì di Den, e di En... Accadde in appresso, che i Re, ed i loro fratelli, e figliuoli principiarono a prendere il titolo di Don, ed altresì le moglj, e poscia i Signori principali Titolati, e di Nobiltà: in che tempo però si cominciò, e da chi, non si trova, soltanto che a poco a poco si andò introducendo, e che si prendeva senza spezial privilegio, ma solamente da' Duchi, Marchesi, e Conti sino a' tempi del Re Giovanni II. (fin qui Bosch).

Principiò nel 1458. il Regno di Giovanni II.

Quantunque incerto sia il tempo, nel quale il Don s' incominciò ad usare in Catalogna, a me basta di sapere, che nel 1272. si usava nella Corte d' Aragona, trovandolo io dato dal Re Giacomo al di lui Zio paterno Ferdinando nel suo testamento de' 26. Agosto di quell' anno, presso il Dumont *Corp. Diplom. vol.1. pag.409.*

CAPIDULU I.

De chi consentirit, over trattarit sa morti, over offensioni nostra, over de alcunu heredi nostru.

Ordinamus, chi, si alcuna persona trattarit, e consentirit, chi Nos, over alcunu Figiu nostru, over Donna nostra, o Figios nostros, o Donna issoru esseremus offesidos, o fagherit offender, e consentirit, chi esseremus offesidos, deppiat esser posta supra unu carru, ed attanaggiada per totu sa Terra nostra de Aristanis, e posca si deppiat dughiri attanaggiandolla infini assa furca, ed innie s'infurchit, ch' indi morgiat, ed issos benis suos totu deppiant esser appropiados assa Corti nostra, dummodo chi sa donna sua coyada assa Sardisca [5], over a dodas non perdat sa parti sua, in casu chi non si acattarit culpabili in alcun attu: e si alcuna persona, chi esserit in su dittu trattadu, illu fagherit a intender a Nos, innantis chi Nos illu ischiremus, siat illi perdonada sa ditta pena, e nondi siat punida, e deppiat haviri premiu, e gracia dessu expalesari, chi hat a haver fattu dessu dittu erru trattadu.

CAP. II.

De chi consentirit, over tratarit causa alcuna, pro sa quali perderemus honori, Terra, Castellu, over alcun'attera dignidadi.

Item ordinamus, chi, si alcuna persona trattarit, o consentirit causa alcuna, pro sa quali Nos perderemus honori, Terra, over Castellu [6] de cussos, chi hamus hoe, o de cussos, chi acquistaremus dae como innantis, deppiat esser istraxinada a coha de Cavallu per tota sa Terra nostra d'Aristanis, e posca infini assa furca, ed innie s'in-

non si facessero tante distinzioni di casi, le quali fanno sì frequentemente allontanare i giudicati dalla disposizione delle Leggi, ed anno introdotto quella mostruosa farragine di massime, che rende incerte le parti sulla strada da prendere per far valere le loro ragioni.

4 Esser dovrebbe il giorno di Pasqua del 1395. anno, in cui fu pubblicata la *Carta de Logu*, e pare, che ciò si debba dedurre dai capitoli 19. e 20. ne' quali si nomina sempre in primo luogo la Corona di San Marco, e dal cap. 105. in cui si prefigge il termine in quel primo anno, per prendere i Tavernaj le misure del vino, sino alla Corona di San Marco prossima ventura; e per contro in detti capitoli la Corona delle Palme, ch' è l' immediatamente precedente al giorno di Pasqua, vien nominata in ultimo luogo: e si potrebbe ancor dedurre dal capitolo 134. nel quale si dice il presente mese d' Aprile, se volesse considerarsi come uno de' corretti dalla Giudicessa Eleonora, quantunque sia del padre, mentre agli undici d' Aprile si celebrò in quell' anno la Pasqua, al riferir del Castello Scrittore allor vivente *Cronicon Bergomens.* presso il Muratori *rer. Italic. tom. XVI. pag.* 888. *lit. D*, col quale va d' accordo il Langlet *Tablett. Cron.*

Ma a che serve il ricorrere a conghietture, quando non si può dubitare, che sia il giorno di Pasqua quello, di cui parla qua la Giudicessa Eleonora? mentre dicendo il Santo Giorno, ha voluto indubitatamente parlare del Giorno Santo per eccellenza; e qual altro mai può dirsi Giorno Santo per eccellenza, se non quello della Risurrezione di Nostro Signor Gesù Cristo, ed insieme del trionfo della Redenzione del Genere Umano?

5 Qual sia il matrimonio alla Sardesca, si dirà nella nota 162.

6 Qui si tratta soltanto di quanto possiede il Principe come Principe, in altri capitoli troveremo trattato di ciò, che possiede come privata persona, perocchè anche il Principe possiede patrimonio privato, cosa, che ne' tempi, in cui siamo incappati, bisogna ripetere altamente contro di quelli, i quali ardiscono tuttedì di rivocarlo in dubbio, o per imporne ai semplici, ed agl' inesperti, e dar peso al trattamento d'usurpatori, e di tiranni, che osan di dare colla lor lingua maledica ai migliori Principi, a' più generosi, a' più giusti, a' più clementi, e religiosi Monarchi, o per dar qualche colore ai loro ladroneccj.

Non si era mai contesa una cosa tanto manife-

CAPITOLO I.

Di chi consentisse, ovvero trattasse la morte, ovver offensione nostra, ovvero di alcun erede nostro.

Ordiniamo, che, se alcuna persona trattasse, e consentisse, che Noi, ovvero alcun Figliuolo nostro, ovvero Donna nostra, o Figliuoli nostri, o Donna loro fossim' offesi, e facesse offendere, o consentisse, che fossim' offesi, debba esser messa sopra di un carro, ed attanagliata per tutta la Terra nostra d' Oristano, e poscia si debba condurre attanagliandola infino alla forca, e là s'inforchi, che ne muoja, ed i beni suoi tutti debbano esser appropiati alla Corte nostra; purchè la donna sua maritat' alla Sardesca [5], ovvero a dote non perda la parte sua, nel caso che non si trovasse colpevole in alcun atto: e se alcuna persona, che fosse in detto trattato, lo facesse intendere a Noi, innanzi che Noi lo sapessimo, siale perdonata detta pena, e non ne sia punita, e debb' aver premio, e grazia del palesare, che avrà fatto di detto errore trattato.

CAP. II.

Di chi consentisse, ovvero trattasse caus' alcuna, per la quale perdessimo onore, Terra, Castello, ovvero alcun'altra dignità.

Inoltre ordiniamo, che, se alcuna persona trattasse, o consentisse in causa alcuna, per la quale Noi perdessim' onore, Terra, ovvero Castello [6] di quelli, che abbiamo in oggi, o di quelli, che acquisteremo da mo innanzi, debba essere strascinata a coda di Cavallo per tutta la Terra nostra d'Oristano, e poscia infino alla for-

nifesta infino a questi giorn' infelici, e di cecità, al tempo stesso che si pretende, che competa il dritto di possedere in propio alle persone più vili, ed abbiette o per la loro qualità, o per la loro professione, le quali savissime leggi anno dichiarato incapaci di possedere.

Due qualità di patrimonio privato possegono legittimamente i Principi, e quello, ch' è stato loro lasciato dagli Antenati, e quello, che anno formato co' risparmj, se mai ne anno potuto fare, di quanto ad essi somministra lo Stato per la sussistenza conveniente al loro grado, ed al lustro dello Stato medesimo.

Insin dal principio delle Società nell'eleggersi da' popoli i Capi, che dovean governarle, e difenderle, sono stati eletti fra i Principali, ch' erano anche de' più ricchi; stanno adunque possedendo i Capi delle Società, cioè i Principi, pingui patrimonj da prim' ancora di esser Capi delle Società, accresciuti coll' andar del tempo dalle doti egregie, che anno ricevuto in occasione de' matrimonj da essi contratti, e dalle redità lor pervenute: ed a queste propietà da chi mai potrà negarsi ragionevolmente la qualità di legittimo possesso, e vero dominio?

Che se per avventur' anno i Principi fatto qualche acquisto dagli avanzi di ciò, che ad essi somministra lo Stato per la decorosa sussistenza, perchè non sarà desso considerato come propietà della persona del Principe, giacchè simili propietà non si contendono agl' altri, i quali anno impiegato i loro talenti, ed i loro lumi, e sacrificato la lor tranquillità, e la lor vita al servizio dello Stato, appellandosi perciò peculj Castrensi, e quasi Castrensi.

Anno l' impudenza di negar questi dritti al Principe que' medesimi, i quali gli debbono l'aria stessa, che respirano, essendo stati a spese del Principe educati, e dal Principe ricolmati di beneficenze, d' onori, e di richezze; e quelli ancora, i quali, sempre inconseguenti nelle loro idee, assordano tuttodì i Tribunali co' giudizj possessorj, e che non dubitano di considerar come legittime propietà quelle sorprendenti fortune fatte, per così dire, in un batter d'occhj da certi Finanzieri colla vera, e reale rovina degli interessi dello Stato.

Diano di grazia costoro uno sguardo al grado di magnificenza, di lustro, d'opulenza, e di commercio, a cui puramente per la residenza de' loro Principi eran salite le Città Capitali, e continuino, se possono, ad esser cotanto ingrati.

s'infurchit, ch'indi morgiat, ed issos benis suos totu siant appropiados assu Rennu: si veramenti, ch'in casu su dittu traitori havirit mugeri, ed esserit coyadu assu modu Sardiscu, sa ditta mugeri happat sa parti sua senza mancamentu alcunu, secundu ch'in su dittu capidulu si contenit; e si havirit happidu mugeri per innantis assa Sardisca, dessa quali havirit alcunu figiu, o figia, cussu figiu, o figios comenti ed heredis de cussa mamma issoru happant, ed haver deppiant sa parti issoru dessos benis predittos, secund' usanza Sardisca, senza mancamentu alcunu, secundu chi est naradu de supra pro sos atteros; e si esserit coyada a doda a modu Pisaniscu, su simili sas dodas suas senz' alcunu mancamentu, pro chi non est ragioni, ch'issos perdant pro culpa, e defettu dessu padri, e dessu maridu: e semper s'intendat, chi ciascunu creditori, chi havirit a reciver, innantis chi su dittu maleficiu esserit perpetradu, e fattu, chi siat pagadu de totu, su chi justamenti hat a mostrari, chi happat a reciver.

C A P. III.

De chi occhirit homini avvisadamenti, over desavvisadamenti.

Volemus, et ordinamus, chi, si alcuna persona occhirit homini, ed est indi confessa in su Judiciu, over convinta, secundu chi s' ordini dessa ragioni cumandat, siat illi segada sa testa in su logu dessa Justicia, per modu ch'indi morgiat, e pro dinari alcunu non campit; salvu si su dittu homini occhirit, defendo a see, sa quali defensa deppiat provari, e mostrari legittimamenti per bonos hominis infra dies bindighi dae sa die, ch'illi hat esser cumandadu peri s' Armentargiu [7] *nostru de Logu, over per atteru Officiali nostru, a chi sa ditta causa esserit commissida; ed in casu, chi proarit haver mortu su dittu homini, defendendo a see, comenti est naradu de supra, non siat morta, e pen' alcuna non patiscat, e non paghit: e si per ventura avvennerit, chi plus hominis esserint in cumpagnia de pari, ed unu de cussos occhirit alcun atteru homini, ed issos atteros, chi non esserint in culpa assa ditta morti, non vennerint assa Corti, e non s'isculparint legittimamenti, ch'issos non fuerunt culpabilis, nen consentivilis assa morti de cussu tali homini, infra tres dies, ch'issos siant punidos, e condennados a morti, comenti ed issu chi havirit mortu su dittu homini, pro chi narant sas leggis:* agentes, et consentientes pari poena puniuntur: *ed in casu chi alcun homini occhirit alcun atteru homini improvvisamenti, e non cun animu delliberadu, e non pensadamenti, ma pro causa fortunabili, secundu chi solint avvenni multos desastros, volemus, ch'in tali casu istit, ed istari deppiat ad arbitriu, e correcioni nostra.*

C A P. IV.

De chi occhirit homini, minando Cavallu in plazza, over in silva.

Constituimus, et ordinamus, chi, si alcun homini occhirit alcun atteru homini, mi-

Se, in vece d' accennarlo semplicemente in una nota, avessi dovuto trattar di proposito quest' argomento, avrei dimostrato all' evidenza a' nemici de' Principi, che i loro Sovrani ne anno agito con essi nella guisa stessa, in cui suole un tenero padre di numerosa prole verso quello de' di lui figliuoli, che più mal corrisponde alle sue paterne cure, dimostrandosi col medesimo più amoroso, e più indulgente, che cogli altri, sulla fiducia, ma spesse volte vana, di ricondurlo al diritto sentiero.

7 Non è ignota in Sardegna la denominazio-

forca, e là s'inforchi, che ne muoja, ed i beni suoi tutti sieno appropiati al Regno: si veramente che nel caso, in cui detto traditore avesse moglie, e fosse ammogliato al modo Sardesco, detta moglie abbia la parte sua senza mancamento alcuno, secondo che in detto capitolo si contiene; e se avesse avuto moglie per l'innanzi alla Sardesca, della quale avesse alcun figliuolo, o figliuola, quel figliuolo, o figliuoli com' eredi di quella madre loro abbiano, ed aver debbano la parte loro de' beni predetti, secondo l' usanza Sardesca, senza mancamento alcuno, secondo ch' è detto di sopra per gli altri; e se fosse maritata a dote al modo Pisanesco, il simile le doti sue senz'alcun mancamento, perchè non è ragione, ch'essi perdano per colpa, e difetto del padre, e del marito: e sempre s'intenda, che ciascun creditore, che avesse da ricevere, innanzichè detto malefizio fosse perpetrato, e fatto, sia pagato di tutto ciò, che giustamente dimostrerà, che abbia da ricevere.

CAP. III.

Di chi uccidesse uomo avvisatamente, o dissavvisamente.

Vogliamo, ed ordiniamo, che, se alcuna persona uccidesse uomo, e n'è confessa nel Giudizio, ovvero convinta, secondo che l'ordine della ragione comanda, siale tagliata la testa nel luogo della Giustizia, per modo che ne muoja, e per denaro alcuno non campi; salvo se dett'uomo uccidesse, difendendo se, la qual difesa debba provare, e dimostrar legittimamente per buoni uomini fra giorni quindici dal dì, che sarà comandato dall' Armentario [7] nostro di Luogo, ovvero da altr' Uffiziale nostro, a chi detta causa fosse commessa; ed in caso che provasse di aver ucciso dett' uomo, difendendo se, com' è detto di sopra, non sia uccisa, e pen' alcuna non patisca, e non paghi: e se per avventur' avvenisse, che più uomini fossero in compagnia a paro, ed uno di quelli uccidesse alcun altr' uomo, e gli altri, che non fossero in colpa di detta morte, non venissero alla Corte, e non si discolpassero legittimamente, ch' essi non furono colpevoli, nè consenzienti nella morte di quel tale uomo, fra tre giorni, ch' essi siano puniti, e condannati a morte, come colui, che avesse ucciso dett' uomo, perchè dicono le leggi: *agentes, & consentientes pari poena puniuntur*: ed in caso, che alcun uomo uccidesse alcun altr'uomo improvvisamente, e non con animo deliberato, e non pensatamente, ma per causa fortunale, secondo che sogliono avvenire molti disastri, vogliamo, che in tal caso stia, e star debba ad arbitrio, e correzione nostra.

CAP. IV.

Di chi uccidesse uomo, menando Cavallo in piazza, ovvero in selva.

Constituiamo, ed ordiniamo, che, se alcun uomo uccidesse alcun altr'uomo, me-

zione d' Armentario per significare il Giudice ordinario di Dipartimento, mentre tuttora ve n'ha con tal nome, chiamandosi Armentario quello della Contrada di *Sarrabus* composta di quattro Villaggi *: ed in questo Codice par, che si usi reciprocamente con quello di Giudice maggiore, o sia Ufiziale maggiore, come si vedrà nella nota *68*.

* Muravera, Villa Puzzo, San Vito, e Perdas de Fogu.

minando, over currendo Cavallu in plazza, o in via, o in campu, o in silva, o in atteru modu, chi cuss' homini, chi havirit mortu su dittu homini, siat mortu, si parit verisimili assos bonos hominis, e Juygantis dessa Corona, chi scientementi, e cun animu delliberadu ill' happat mortu; e si cuss' homini, chi hadi a haviri mortu su dittu homini, gasi minando Cavallu, comenti est naradu de supra, nollu havirit mortu a voluntadi sua, e siat istadu disastru, siat tentu, e missidu in pregioni, e siat in arbitriu nostru dellu condennari pro sa ditta morti.

CAP. V.

De chi darit, over fagherit dari ad alcuna persona tossigu, over venenu.

Item ordinamus, chi, si alcuna persona maschiu, o femina darit a mandigari, over a bieri alcunu venenu malu, o tossigu, dessu quali poderit morri s' homini, over sa femina, a chi esserit dadu, s'indi esserit confessa, over ch'illi esserit provadu legittimamenti, e morreritindi s' homini, over sa femina, a chi esserit dadu, si est homini cussu, chi hadi fattu su dittu mali, siat infurcadu, ch'indi morgiat; e si esserit femina, siat arsida [8]*, e non campit pro dinari alcunu: e si cussu, a chi s'illi darit su dittu toscu, over venenu, nondi morrerit, nen havirit mancamentu dessa persona, siat illi segada sa manu destra, e pro dinari alcunu non campit, chi nolli siat segada: ed in su simili siat condennadu cussu, chi si acattarit in culpa, ed in consentimentu de tali casu: ed intendatsi, chi cussu, chi hat a haviri commissidu su dittu maleficiu, paghit, e pagari deppiat sas dispesas, mancamentos, dannos, ed interessis, chi hat a haviri happidu, ed incursu cussu, a chini esserit dadu su dittu venenu, gasi de Meygos, comenti e de meyghinas* [9]*, ed atteras causas necessarias, a provvisioni de duos, o tres bonos hominis elettos peri sa Corti.*

.CAP. VI.

Dessu homini, chi si acattarit mortu in alcuna Villa, over in habitacioni de cussa.

Volemus, et ordinamus, chi, si alcuna persona esserit morta in alcuna Villa de foras, o in confinis, e habitacionis [10] *dessa Villa, siant tenudos sos Jurados dessa ditta Villa de provari, e de tenni su malefattori, e dellu battiri tentu assa Corti no-*

8 In seguito a domanda dello Stamento Militare fatta nelle Corti del 1592. è stato rivocato questo capitolo nella parte, in cui si dispone di doversi bruciar la donna, la quale uccidesse con veleno, ed è stata stabilita per esse la stessa pena, che per gli uomini. *V. Dexart. lib. 1. tit. 4. cap. 1. ad Cap. Cur.* il che è stato pure ordinato dalle R. Pram. tit. 25. cap. 8. prescrivendovisi, che per la propinazione, o tentativo di dare il veleno, senza che ne sia seguito l' effetto, si stia alla disposizione del Dritto Comune.

Il Santo Re di Francia Luigi IX. nel Codice di leggi da lui compilato negli ultimi tempi del suo Regno, prima d'intraprender la spedizione di Tunisi, stabilì la pena del fuoco contro le donne complici negli omicidj, e ne' furti domestici, al tempo stesso che prescrisse la pena di morte semplicemente contro gli uomini pe' medesimi delitti, fossero essi autori principali, o complici, oppur ricettatori de' rei.

Rispettando io i gravissimi motivi, che avran dato luogo a cotal diversità di pena fra gli uomini, e le donne pe' medesimi delitti, mi contenterò d' osservare coll' Autor de' Saggj sopra Parigi, che, dopo la decisione del secondo Concilio di Macone del 585., non si è più mossa in Francia la questione, se le donne appartengano al Genere Umano: *cum inter tot Sanctos Patres Episcopos quidam statueret non posse, nec debere mulieres vocari homines, timore Dei publice*

menando, ovvero correndo Cavallo in piazza, o in via, o in campo, o in selva, o in altro modo, che quell'uomo, che avesse ucciso dett' uomo, sia ucciso, se pare verisimile a' buoni uomini, e Giudicanti della Corona, che scientemente, e con animo deliberato l'abbia ucciso; e se quell'uomo, che avrà ucciso dett'uomo, così menando Cavallo, come si è detto di sopra, non l' avesse ucciso di volontà sua, e sia stato disastro, sia catturato, e messo in prigione, e sia in arbitrio nostro di condannarlo per detta morte.

CAP. V.

Di chi desse, ovvero facesse dare ad alcuna persona tossico, ovvero veleno.

Inoltre ordiniamo, che, se alcuna persona maschio, o femmina desse a mangiare, ovvero a bere alcun veleno malo, o tossico, del quale potesse morir l'uomo, ovver la donna, a chi fosse dato, se ne fosse confessa, ovvero che le fosse provato legittimamente, e morisse dett'uomo, ovvero la donna, a chi fosse dato, s'è uomo quegli, che ha fatto detto male, sia inforcato, che ne muoja; e se fosse donna, sia arsa [8], e non campi per danaro alcuno: e se colui, a chi se gli desse detto tossico, ovvero veleno, non ne morisse, nè ne avesse mancamento nella persona, siagli tagliata la mano destra, e per danaro alcuno non iscampi, che non gli sia tagliata: e nel simile sia condannato quegli, che si trovasse in colpa, ed in consentimento di tal caso: ed intendasi, che quegli, che avrà commesso detto malefizio, paghi, e pagar debba le spese, mancamenti, danni, ed interessi, che avrà avuto, ed incorso colui, a chi fosse dato quel veleno, così di Medici, come di medicine [9], ed altre cause necessarie, a provvisione di due, o tre buoni uomini eletti per la Corte.

CAP. VI.

Dell'uomo, che si trovasse morto in alcun Villaggio, ovver in abitazione di quello.

Vogliamo, ed ordiniamo, che, se alcuna persona fosse uccisa in alcun Villaggio di fuori, od in confini, ed abitazioni [10] del Villaggio, siano tenuti i Giurati di detto Villaggio di provare, e catturare il malfattore, e portarlo prigione alla Cor-

blice ibi ventilaretur, et tandem post multas vexatae hujus quaestionis disceptationes concluderetur, quod mulieres sint homines: *Polygam. trinmph.* del Lisero presso *Saint Foix Essais. sur. Paris. tom.* 2. *V. Gregor. Turon. lib.* 8. *cap.* 20.

9 Ho corretto *meyghinas*, cioè medicine quel, che dicea *Meyghissas*, cioè Medichesse, perchè ho creduto messa per errore una voce in vece dell'altra, essendo conforme allo spirito del capitolo, e parendo anche conforme alla mente del Legislatore l'enumerar le medicine fra le spese da doversi rifare, non ostanti le osservazioni del Comentatore, il quale dal nominarvisi le Medichesse, senza dubitar della schiettezza del testo, deduce, che le donne possono esercitar l'arte di medicare, o che si sia voluto trattar di quelle medicazioni, che spettano alle femmine, come le Ostetrici: comprenderebbonsi le Medichesse in ogni evento sotto il nome di Medici.

10 Qua le parole *confinis*, *ed habitacionis* significano i luoghi destinati pel seminerio, e pel pascolo del bestiame domato, ed il vignetto, e gli orti, i quali luoghi sogliono essere i più vicini al popolato, e come constituenti un corpo stesso col medesimo, e ne' quali è vietato il pascimento, e l'ingresso a tutto il bestiame rude: si denominano pure *aydacionis*, *vidazzonis*, *vetacionis*, *guardacionis*, *ardacionis*, come si vedrà in diversi capitoli.

Non sono però veramente sinonime tutte que-

nostra infra unu mesi [11], *pro fagherindi sa Justicia: ed in casu chi su malefattori non tennerint, e nollu battirint assa Corti nostra infra su dittu tempus, paghint sos Jurados, ed issos hominis dessa ditta Villa pro sa machicia, e pro sa negligencia issoru, pro chi non tensierunt su homini, liras ducentas, si est sa Villa manna, ed issa Villa piccia* [12] *paghit liras centu: e si cuss' homini, chi havirit mortu s' homini, fuirit, e non si poderit haviri infra su dittu tempus de unu mesi, siat isbandidu dae sas Terras nostras, ed issos benis suos totu siant confiscados assa Corti nostra, reservando pro sas ragionis dessa mugeri, e dessos figios, chi havirit dae attera mugeri, chi non havirint happidu sa parti pertinenti ad issos pro parti dessa prima mugeri* [13]: *e similimenti s'intendat, salvas sas ragionis dessos creditoris, chi havirint a recier supra sos benis de cussu: e si per alcunu tempus cuss' homini, chi havirit mortu s' homini, vennerit in forza nostra, non essendo fidadu, siat illi tagiada sa testa, per modu ch'indi morgiat, e nienti de minus ogni persona illu pozzat offendiri in persona, e darilli morti senza incurreri in pena, ne machicia alcuna, duranti su dittu tempus dess' isbandimentu suo.*

CAP. VII.

Dess' homini, chi esserit isbandidu dae sas Terras nostras pro homicidiu, over alcun'attera occasioni, pro sa quali deberit morri.

Constituimus, ed ordinamus, chi, si alcunu esserit isbandidu dae sas Terras nostras pro homicidiu, over pro alcun'attera occasioni, pro sa quali deberit morri, e vennerit ad alcuna dessas Villas nostras senza esser fidadu, e basadu per Nos, siant tenudos sos Jurados, ed hominis de cussa Villa de tennirillu, e battirillu assa Corti nostra; e si nollu tennerint, e battirint, secundu chi est naradu de supra, paghit sa Villa manna assa Corti nostra pro sa negligencia issoru liras vintichimbi, ed issa Villa piccinna liras bindighi, ed issu Mayori de cussa Villa de per see liras deghi, e ciascunu Juradu liras chimbi: e ciò s'intendat, si sos hominis de cussa tali Villa illu ischirint: e si alcunu homini dessa ditta Villa illu recivirit, e recettarit cussu tal' isbandidu palesimenti, o a fura, e darit illi consigiu, ajuda, o favori, s'illi est provadu, paghit assu Rennu liras centu; e si non pagat issu, o atter' homini pro see, istit in prexoni a voluntadi nostra: salvu si cussu isbandidu bennerit a domu dessa mugeri, over de su padri, o dessa mamma, o dess' aviu, ed avia, o dessu figiu, o figia, o dessu fradi, o dessa sorri carrali, chi cussas personas non siant tenudas assa machicia dessas predittas liras centu in totu, nen in parti.

CAP.

queste voci, ma *aydacioni* significa luogo chiuso colle sue callaje per entrare, ed uscire, venendo da *avdu*, che vuol dire adito, callaja, come a dire aditazione; ed ha un significato più ristretto, non significando che quell' estensione di paese, in cui si trovano le biade, che suol esser cinta, e colle sue callaje di qua, e di là e per entrarvi, ed uscirne, ed ancora per transitarvi, solendovisi trovar frequentemente la Strada pubblica: le altre denominazioni vengono, o dall'esser luogo vietato al bestiame rude, o dall' esser luogo custodito.

E' tanto vero, che *habitacioni*, ed *ardacioni* anno il significato sopraccennato di tanta estensione, che quando questi Capitoli l'anno voluto ristringere alle sole biade, anno detto *habitacioni de arari*, *ardacionis dessos lavoris*, come ne' cap. 153. e 194. §. 2. V. la nota 89.

11 Quest' obbligo imposto alla Comunità si chiama Incarica: disposizione molt' opportuna, ma che frequentemente non ha effetto a riguardo della multa, ed indennizazione per colpa de' Ministri di Giustizia, i quali male, e con molta negligenza, ma quasi sempre impunemente co-
strui-

Corte nostra infra un mese [11], per farne la Giustizia: ed in caso che il malfattore non catturassero, e non lo conducessero alla Corte nostra fra detto tempo, paghino i Giurati, e gli uomini di detto Villaggio per la multa, e per la negligenza loro, perchè non catturarano l'uomo, lire dugento, se è il Villaggio grande, ed il Villaggio piccolo [12] paghi lire cento: e se quell'uomo, che avesse ucciso l'uomo, fuggisse, e non si potesse avere infra detto tempo di un mese, sia sbandito dalle Terre nostre, ed i beni suoi sian confiscati alla Corte nostra, riserbando per le ragioni della moglie, e de' figliuoli, che avesse da altra moglie, che non avessero avuta la parte pertinente ad essi per parte della prima moglie [13]: e similmente s'intenda, salve le ragioni de' creditori, che avessero da ricever sui beni di colui: e se in alcun tempo quell'uomo, che avesse ucciso l'uomo, venisse nelle forze nostre, non essendo affidato, siagli tagliata la testa, per modo che ne muoja: e nientedimeno ogni persona lo possa offendere in persona, e dargli morte senza incorrere in pena, nè mult' alcuna, durante detto tempo dello sbandimento suo.

CAP. VII.

Dell' uomo, che fosse sbandito dalle Terre nostre per omicidio, ovvero alcun'altra occasione, per la quale dovesse morire.

Constituiamo, ed ordiniamo, che, se alcuno fosse sbandito dalle Terre nostre per omicidio, ovvero per alcun' altra occasione, per la quale dovesse morire, e venisse ad alcuno de' Villaggj nostri senza di essere affidato, ed assicurato da Noi, siano tenuti i Giurati, ed uomini di quel Villaggio di catturarlo, e condurlo alla Corte nostra; e se nol catturassero, e conducessero, secondo che si è detto di sopra, paghi 'l Villaggio grande alla Corte nostra per la negligenza loro lire venticinque, ed il Villaggio piccolo lire quindici, ed il Maggiore di quel Villaggio di per se lire dieci, e ciascun Giurato lire cinque: e ciò s'intenda, se gli uomini di quel Villaggio lo sapessero: e se alcun uomo di detto Villaggio lo ricevesse, e ricettasse quel tale sbandito palesemente, o furtivamente, e gli desse consiglio, ajuto, o favore, se gli è provato, paghi al Regno lire cento; e se non paga esso, ovvero altr'uomo per se, stia in prigione a volontà nostra: salvo se quello sbandito venisse a Casa della moglie, ovvero del padre, o della madre, o dell' avolo, ed avola, o del figliuolo, o figliuola, o del fratello, o della sorella carnale, che quelle persone non siano tenute alla multa delle predette lire cento in tutto, nè in parte.

CAP.

struiscono gli atti, in sì grave pregiudizio de' dannificati.

A riguardo dell' Incarica V. il tit. 21. delle R. Pram., e particolarmente nel cap. 6. che dichiara questo capitolo, per toglier tutte le contrarie intelligenze, stategli date coll'andar del tempo, e dice di dovers' intendere incaricate le Comunità de' soli delitti commessi ne' territorj vietati, e nel popolato, e degli altri i Pastori più vicini al luogo del delitto dentro le tre miglia. V. la nota 326.

Col cap. 60. delle Corti del 1545. a petizione dello Stamento Militare, si è ordinata generalmente l' osservanza dell' Incarica nelle Terre, e Villaggj de' Baroni.

12 Secondo la consuetudine di Sardegna, si chiamano Villaggj grandi quelli, i quali contengono da dugento fuochi, o sia famiglie insù, e piccoli da dugento ingiù: è però da notarsi, che sebbene in questo capitolo, e nel 112. non si faccia altra distinzione, che di Villaggi grandi, e piccoli, nel cap. 133. si dividono i Villaggj in grandi, mezzani, e piccoli. V. la nota 236.

13 Le R. Pram. cap. 9. tit. 40. in ispiegazione

CAP. VIII.

Dess' homini, chi si occhirit issu stessu appensadamenti.

Item ordinamus, chi, si alcuna persona si occhirit issa stess' appensadamenti in alcunu modu, si deppiat istraxinari, ed infurcari in alcuna furca, chi si deppiat fagheri a prope dessa Villa, hui si hat a occhier; ed iss' Officiali de cussa Villa deppiat fagher iscriviri totu sos benis suos infini ad atteru cumandamentu nostru; e simigiantementi hat a investigari, e pregontari assos Jurados, e bonos hominis de cussa Villa dessa occasioni, pro iteu cuss' homini si hat a esser mortu, ed icussu pregontu hat a fagheri scriviri, su quali pregontu deppiat battiri a Nos de presenti, acciò chi nos illu pozzamus mostrari assos Savios nostros, pro consigiari nos de cussu, chi hamus a haviri a fagheri dessos dittos benis.

CAP. IX.

Dessas feridas, e percussionis, chi si fagherint, chi s'indi perderit membru, over debilitarit.

Volemus, ed ordinamus, chi, si alcun homini hat a ferrer s'unu ass'atteru de ferru, o de fusti, o de pedra, o de manu, over de attera causa, de undi essirit sambini, e nondi perderit membru, s'indi est binchidu, paghit assu Rennu pro sa ferida de ferru infra dies bindighi, de chi hat a esser juygadu, liras vintichimbi; e si non pagat, siat iscovadu peri sa Terra: e pro sa ferida de fusti, over de pedra, o de attera causa de undi essirit sambini, paghit liras bindighi; e si non pagat infra dies bindighi, de chi hat a esser juygadu, siat affrustadu, over iscovadu peri sa Terra, secundu chi est naradu de supra: salvu si sa ferida si fagherit in sa facci, e remanit illoy alcunu sinnu notabili, e de vider, chi paghit in cussu casu liras chimbanta infra dies bindighi, de chi hat a esser juygadu; e si non pagat, fazzatsilli su simili sinnu, chi hat a haviri fattu, in su simili logu [14]*: e si sambini nondi essirit in sas dittas feridas de ferru, o de fusti, o de pedra, over de attera causa, paghit dae liras chimbi infini in liras deghi, considerada sa qualidadi dessa persona, chi est offesida, e chi offendit, ed issu modu dess' excessu commissu; e si non pagat infra dies bindighi, affrustintillu peri sa Terra: e si alcunu delittu avvenerit pro disastru, e chi non esserit fattu appensadamenti, volemus, chi siat in arbitriu nostru, e de bonos hominis per Nos deputados, comenti est naradu de supra* [15]*: e si pro alcuna dessas feridas s'indi perderit membru, de modu chi*

zione di questo capitolo dispongono, che i debiti del marito per cagion di delitto, e le fidejussioni, che avesse fatto, non pregiudichino in modo alcuno alle ragioni della moglie.

14 Nelle Corti del 593., rivocate tutte le pene di taglione portate da questo Capitolo, è stato stabilito, che per le ferite della faccia fatte appensatamente, dalle quali rimanga segno notabile, non pagandosi la multa, sia il reo condannato a cinque anni di galera; ed essendo caso fortuito, gli s' inchiodi la mano destra in pubblica piazza: per le altre ferite con perdita, od inabilitazione di membro principale, se sarà caso appensato, sia condannato a dieci anni di galera; e se sarà fortuito, oltre al suddetto inchiodamento della mano, a servir da due insino a cinque anni in una delle Torri del Regno, passandogli 'l vitto, od alla galera ad arbitrio del Vicerè.

Io intendo il caso fortuito, che a tenor di questa legge dee meritar l' inchiodamento della mano, quello, in cui sia intervenuta colpa dell'offensore, non già quello, che sia meramente fortuito.

Le

CAP. VIII.

Dell' uomo, che s' uccidess' esso stesso appensatamente.

Inoltre ordiniamo, che, se alcuna persona s' uccidess' essa stess' appensatamente in alcun modo, si debba strascinare, ed inforcare in alcuna forca, che si debba fare presso al Villaggio, ove s'ucciderà; e l'Ufiziale di quel Villaggio debba far descrivere tutti i beni suoi infino ad altro comando nostro; e simigliantemente investigherà, ed inchiederà i Giurati, e buoni uomini di quel Villaggio dell' occasione, per cui quell' uomo si sarà ucciso, e quell' inchiesta farà scrivere, la quale inchiesta debba portare a Noi di presente, acciocchè Noi la possiamo mostrare a' Savj nostri per consigliarci di quello, che avremo a fare di detti beni.

CAP. IX.

Delle ferite, e percussioni, che si facessero, che se ne perdesse membro, ovvero debilitasse.

Vogliamo, ed ordiniamo, che, se alcun uomo ferirà l'uno all'altro di ferro, o di bastone, o di pietra, o di mano, ovvero d' altra causa, d' onde ne uscisse sangue, e non ne perdesse membro, se n'è convinto, paghi al Regno per la ferita di ferro infra giorni quindici, dappoichè sarà giudicato, lire venticinque, e se non paga sia scopato per la Terra: e per la ferita di bastone, ovvero di pietra, o di altra causa, d'onde ne uscisse sangue, paghi lire quindici; e se non paga infra giorni quindici, dappoichè sarà giudicato, sia frustato, ovvero scopato per la Terra, secondo che si è detto di sopra: salvo se la ferita si facesse nella faccia, e vi rimane alcun segno notabile, e da vedere, che paghi in quel caso lire cinquanta infra giorni quindici, dappoichè sarà giudicato; e se non paga, facciaglisi 'l simile segno, che avrà fatto, nel simile luogo [14]: e se sangue non ne uscisse da dette ferite di ferro, o di bastone, o di pietra, ovvero d'altra causa, paghi da lire cinque infino a lire dieci, considerata la qualità della persona, che è stata offesa, e che offende, ed il modo dell' eccesso commesso; e se non paga infra giorni quindici, frustinlo per la Terra: e se alcun delitto avvenisse per disastro, e che non fosse fatto appensatamente, vogliamo, che sia in arbitrio nostro, e di buoni uomini per Noi diputati, come si è detto di sopra [15]: e se per alcuna delle ferite se ne perdesse membro, in modo che il membro se n' andasse a terra, ovvero che ne

Le R. Pram. però nel cap. 13. tit. 25., riformando le disposizioni di pene corporali portate da questo capitolo, stabiliscono, che, ferma rimanendo la pena pecuniaria, si osservi 'l disposto del Dritto Comune, con condannarsi 'l reo ad altra pena corporale, se la meritasse, secondo la qualità delle persone, e circostanze del caso, e delitto: e poi nel cap. 8. tit. 28. stabiliscono, per chi premeditamente con pugnale, spada, sciabola, od altr'arma ferisse alcuno nella faccia, od altra parte del corpo, per la qual ferita rimanesse l'offeso privo di qualche membro, o debilitato, o leso, sì di giorno, che di notte in qualsivoglia luogo, la pena di dieci anni di galera, od altra maggiore fino a quella di morte inclusivamente, o minore, secondo la qualità del delitto, e delle persone offese, e delinquenti; e lo stesso pe' complici, e fautori. V. pure i cap. 6. e 7. dello stesso tit. 28.

15 Cioè nel cap. 3. in fin., il quale pare, che debba prender la sua intelligenza da questo.

chi su membru s'indi andarit a terra, over ch'indi esserit semmu, perdat su simigianti membru, e pro dinari nexunu non campit: e si esserit membru principali debilitadu, paghit liras centu senza misericordia alcuna: e si su membru particulari esserit debilitadu, paghit dae liras centu ingiossu ad arbitriu nostru, over de bonos hominis per Nos deputados [16]*: e semper s'intendat, s'illu faghit defendendo a see, e provaritillu legittimamenti, chi nondi siat tenudu a pena alcuna: e si alcuna persona ferrerit dessa manu in sa facci, over tirarit ad alcunu sos pilos, over chi ponnerit ad attiri sas manos in su pettus, over ch'illi strazzarit sos pannos, over ch'illu gettarit a terra, over chi fagherit a calchis, e nollu fagherit defendendo a see, e sambini de ciò non esserit, paghit assu Rennu liras tres infinì in liras ses, considerando sa qualidadi dessa persona offesida, e chi offendit; e si non pagat, istit in pregioni a voluntadi nostra: salvu si sa persona ferida esserit mugeri, o figiu de figiu* [17]*, o fradi carrali, o sorri, o nebodi de fradi, over de sorri, over famigiali suo, chi starit a imparari, chi cussu, ch'illu hat a ferri, essendo peri su dittu modu, chi est naradu de supra, illu pozzat batteri, e castigari acconzadamenti, ed in cuss' attu* [18] *nondi paghit pen' alcuna: ed intendatsi, chi pen' alcuna non paghit, s'illi bogarit sambini dae sa bucca, over dae su nasu, over ch'illu iscarraffiarit in sa facci, o in attera parti dessa persona sua, chi dannu nondi havirit: e simili s'intendat dessos Tudoris, e Curadoris de alcunos Minoris, chi castigarint, e batterint cussos, ch'istant sutta cura, e tudorìa issoru, chi nondi paghint pena, castigandollos peri su dittu modu: e si alcuna persona fagherit dessas dittas machicias, chi sunt naradas de supra, e si paghi indi poderit, e bolerit fagheri cun icussa persona, a chi havirit offesidu, deppiat benni daennanti dess' Officiali mayori* [19] *de cussa Terra, over Contrada infra dies bindighi, chi hat a esser fatta sa ditta machicia, ed in presencia dessu ditt' Officiali si fazzat sa paghi; e Nos pro amori de Deus perdonamus pro sa ditta paghi fatta sa quarta parti dessa ditta machicia, chi hat a deber pagari* [20].

CAP. X.

Dessas feridas, e percussionis incertas.

Constituìmus, ed ordinamus supra cussos maleficios, e feridas incertas, chi, si alcuna persona esserit ferida de notti tempus, over ancu de dìe, ed illoy havirit testimongios, non siat cretida: e ciascuna persona, chi siat de bona fama, e siat ferida, siat cretida a sagramentu suo [21]*, huì non havirit testimongios, excettuadas sas predittas causas* [22]*, ed a provvisionì dess' Officiali, e dessu Consigiu suo: e sì sa*

16 Pe' due ultimi casi manca nel capitolo la pena corporale in sussidio della pecuniaria.

17 Dall' essersi qua ommesso il figliuolo, e nominato il nipote ex filio mi pare di poter dedurre, che per consuetudine già vigente a' tempi della Giudicessa Eleonora il figliuolo di famiglia in Sardegna col prender moglie, e la figliuola col prender marito, consenziente, o dissenziente il padre, rimanessero mancepati, onde i nipoti non si potessero ritrovar giammai sotto la podestà dell' avo; e che col cap. 7. tit. 40. delle R. Pram. non si sia introdotto il privilegio dell' emancipazione in favore del matrimonio, come pare, che indicar voglia il tenore del medesimo, ma ciò, ch' era consuetudine, sia diventato legge scritta, colla restrizione a' matrimonj soltanto, che si contrarranno col consenso del padre.

A questo sentimento non ostano assolutamente le frasi strignenti, ed imperative di quella legge ,, vogliamo, che sieno avuti per mancepati... mentre nell' emancipazione, che gli si da, rimane libero dalla patria podestà ,, dalle quali non si può dedurre, argomentando a contrario sensu, che prima non vi fosse in Sardegna la consuetudine

ne fosse scemo, perda il simigliante membro, e per danaro nessuno non iscampi: e se fosse membro principale debilitato, paghi lire cento senza misericordia alcuna: e se il membro particolare fosse debilitato, paghi da lire cento ingiuso ad arbitrio nostro, ovvero di buoni uomini per Noi deputati [16]: e sempre s'intenda, se lo fa difendendo se, e lo provasse legittimamente, che non ne sia tenuto a pen' alcuna: e se alcuna persona percuotesse della mano nella faccia, ovver tirasse ad alcuno i capelli, ovvero che mettesse ad altrui le mani nel petto, ovvero che gli stracciasse i panni, ovvero che lo buttasse per terra, ovvero che facesse a calci, e nol facesse difendendo se, e sangue da ciò non uscisse, paghi al Regno lire tre infino a lire sei, considerando la qualità della persona offesa, e che offende; e se non paga, stia in prigione a volontà nostra: salvo se la persona percossa fosse moglie, o figliuol di figliuolo [17], o fratello carnale, o sorella, o nipote di fratello, ovver di sorella, ovvero familiar suo, che stesse ad imparare, che colui, che lo percuoterà, essendo per detto modo, che si è detto di sopra, lo possa battere, e gastigare acconciatamente, ed in quell'atto [18] non ne paghi pen' alcuna: ed intendasi, che pen' alcuna non paghi, se gli cavasse sangue dalla bocca, ovvero dal naso, ovvero che lo graffiasse nella faccia, od in altra parte della persona sua, che danno non n' avesse: e simile s' intenda de' Tutori, e Curatori di alcuni Minori, che gastigassero, e battessero quelli, che stanno sotto cura, e tutoria loro, che non ne paghino pen' alcuna, gastigandogli per detto modo: e se alcuna persona facesse delle dette multe, che sono dette di sopra, e se pace ne potesse, e volesse fare con quella persona, a chi avesse offeso, debba venire dinanzi all'Ufiziale maggiore [19] di quella Terra, ovvero Contrada infra giorni quindici, che sarà fatta detta multa, ed in presenza di dett' Ufiziali si faccia la pace; e Noi per amor di Dio perdoniamo per detta pace fatta la quarta parte di detta multa, che dovrà pagare [20].

CAP X.

Delle ferite, e percussioni incerte.

Constituiamo, ed ordiniamo sopra que' malefizj, e ferite incerte, che, se alcuna persona fosse ferita di notte tempo, ovver anco di giorno, e vi avesse testimonj, non sia creduta: e ciascuna persona, che sia di buona fama, e sia ferita, sia creduta a sacramento suo [21], ove non avesse testimonj, eccettuate le predette cause [22], ed a provvedimento dell' Ufiziale, e del Consiglio suo: e se la person' accu-

dine suddetta.

18 Vale a dire in quel caso.

19 Qui Ufiziale maggiore significa qualunque Giudice Ordinario, e vien qualificato così per escluderne il Maggiore de' Giurati, detto volgarmente Maggiore di Giustizia, il quale ha pure giurisdizione. V. la nota 116.

20 Misero allettamento a chieder la pace sarebbe stato il condono della terza parte della multa di tre lire, se in que' tempi la lira fosse stata uguale alla nostra d'oggi giorno, che corrisponde a meno del terzo di un'oncia d'argento. V. la nota 153.

21 Le R. Pram. cap. 14. tit. 25. in ispiegazione dispongono, che, querelandosi l'offeso dentro le ventiquattr'ore, sia creduto contro l'accusato, il quale non dimostri la sua innocenza, per l'effetto soltanto di ottenere la rifazione de' danni, non già per condannarlo a pena corporale.

22 Non è gran fatta congruente l' intelligenza, che troppo francamente si da dal Comentatore a queste parole „ eccettuate le predette cause „ che significhino eccettuati i casi, in cui vi sono testimonj, e la verità si può sapere altrimenti:

sa persona accusanti, o pacienti non esserit de bona fama, istit a provvisioni dess' Officiali, e Consigiu suo predittu: e si avvennerit una briga inter duas, over plus personas, chi feridas, over percussionis illoy incurrerint, e non si poderit provari discretamenti, quali de cussas havirit fattu sa briga [23], *sa condennacioni, chi si avvennerit assa Corti, paghint totu, ciò est cussas personas, chi esserint istadas assa briga participantis, pro quantas feridas s' hant a acattari: ed icussas causas s'intendant in feridas, chi non bie siat morti, nen perdimentu de membru: ed a ciò chi, secundu sos colpos sas laxas, cussos, assos qualis hat a esser commissidu per Nos, illas pozzant attazzari secundu su colpu, over colpos, chi hant a esser fattos, s' Officiali, chi hat a mandari sas machicias, illas deppiat ordinadamenti mandari scrittas, declarando su colpu, chi hat a esser mannu, ed issu colpu, chi hat a esser piccinnu.*

C A P. XI.

De assaltigiamentos, chi si hant a fagheri cun arma, e senz'arma.

Item ordinamus, chi, si alcuna persona assighirit ad alcuna persona attera cun arma assa domu, hui starit, o in terra, o in vingia sua, hui esserit pro fagheri fattos suos, paghit a plus de cussu, chi est ordinadu de supra dessas machicias, ciò est, s'illa offendit in persona, soddos centu, e si nolla offendit, paghit soddos chimbanta [24]: *e s'ill'assighirit senz'arma ad alcunu dessos dittos logos, ed offenderit illa, paghit liras tres; e si nolla offenderit, paghit pro s'assighida soddos trinta: e s'in atteru logu chi de cussos, chi sunt narados de supra, ill' assighirit, ed offenderitilla, paghit soddos baranta; e si nolla offenderit, paghit soddos vinti: e ciò s'intendat, si dessas dittas causas, o alcuna de cussas indi esserit binchida.*

C A P. XII.

Dessas feridas, chi si dubitarint de morti.

Volemus, ed ordinamus, chi, si alcuna persona esserit ferida, e chi sa ferida esserit perigulosa, chi si dubitarit de morti, cuss' homini, chi havirit fattu sa ditta ferida, deppiat istari in pregioni, infini a tantu su Meygu, over Meygos hant a narri per sagramentu issoru, chi cuss' homini feridu siat foras de perigulu de morti pro cussa ferida e tanti cun deliberacioni de bonos hominis: e si si dubitarit de cussa ferida, istit in pregioni infini a sessanta dies; e passadu su dittu tempus de sessanta dies, ed infra su dittu tempus su feridu non esserit mortu, siat liberadu su delinquenti dessa morti, e paghit sa machicia dessa ferida assa Corti: ed in casu chi su feridu per avventura morrerit infra su dittu tempus de sessanta dies pro mala cura, e guardia, e pro culpa sua, ed avendollu lassadu su Meygu foras de dubitu,

ti: qui si tratta d'ablativo assoluto, che si usa per includer nel periodo qualche sentimento estraneo bensì, ma per motivo di maggior chiarezza, senza sturbarne l'ordine, e perciò non può riferirsi a ripetizione di quello, che si sta terminando di dire, senza supporre una confusione d'idee.

Par quindi più conveniente di riferir dette parole alle eccezioni del capitolo precedente, onde vogliano dire, che s' intenda sempre escluso il caso di colpi di poco momento, e dati a titolo di correzione dalle persone, le quali ne anno l'autorità, per cui aveva già ordinato, che non si facesse alcun procedimento, nè si desse retta all' offeso.

Siffat-

cusante, o paziente non fosse di buona fama, ed accusasse persona, che fosse di buona fama, stia a provvedimento dell' Ufiziale, e Consiglio suo predetto: e se avvenisse una briga fra due, ovvero più persone, che ferite, ovvero percussioni v'incorressero, e non si potesse provare discretamente, la quale di quelle avesse fatto la briga [23], la condennazione, che s'avvenisse alla Corte, paghino tutti, cioè quelle persone, che fossero state in detta briga partecipanti, per quante ferite si ritroveranno: e quelle cause s'intendano in ferite, che non vi sia morte, nè perdimento di membro: ed acciocchè, secondo i colpi le ammende, coloro, a' quali sarà commesso per Noi, le possano tassare secondo il colpo, ovvero colpi, che si saranno fatti, l'Ufiziale, che manderà le multe, le debba ordinatamente mandare scritte, dichiarando il colpo, che sarà grande, ed il colpo, che sarà piccolo.

CAP. XI.

Di assalimenti, che si faranno con arma, e senz'arma.

Inoltre ordiniamo, che, se alcuna person' assaltasse alcuna persona altra nella casa, ove stesse, o in terra, od in vigna sua, ove fosse per fare i fatti suoi, paghi appiù di quello, ch'è ordinato di sopra delle multe, cioè, se l' offende in persona, soldi cento, e se non l' offende, paghi soldi cinquanta [24]: e se l' inseguisse senz'arma in alcuno di detti luoghi, e l'offendesse, paghi lire tre; e se non l'offendesse, paghi per l' assalimento soldi trenta: e se in altro luogo che di quelli, che sono detti di sopra, l' inseguisse, ed offendessela, paghi soldi quaranta; e se non l' offendesse paghi soldi venti: e ciò s'intenda, se di dette cause, o alcuna di quelle ne fosse convinta.

CAP. XII.

Delle ferite, che si dubitassero di morte.

Vogliamo, ed ordiniamo, che, se alcuna persona fosse ferita, e che la ferita fosse pericolosa, che si dubitasse di morte, quell'uomo, che avesse fatto detta ferita debba stare in prigione, infino a tanto che il Medico, ovvero Medici diranno per sacramento loro, che quell'uomo ferito sia fuori di pericolo di morte per quella ferita tanto, con deliberazione di buoni uomini: e se si dubitasse di quella ferita, stia in prigione infino a sessanta giorni; e passato detto tempo di sessanta giorni, ed infra detto tempo il ferito non fosse morto, sia liberato il delinquente dalla morte, e paghi la multa della ferita alla Corte: ed in caso che il ferito per avventura morisse infra detto tempo di sessanta giorni per mala cura, e guardia, e per colpa sua, ed avendolo lasciato il Medico fuori di dubbio, che quel delinquen-

Siffatta interpretazione è conforme al metodo tenutosi di tratto in tratto in questi capitoli di riferirsi nell' uno alla disposizione dell'altro, come se formassero lo stesso capitolo.

23 Cioè mossa la rissa, dato causa alla rissa.

24 Le R. Pram. cap. 15. tit. 25. stabiliscono la pena di dieci anni di galera, od altra maggiore, o minore ad arbitrio del Giudice, secondo l'eccesso dell'insulto, contro chi con qualsivoglia sorta d'armi anche usate, e permesse insulterà alcuno in sua casa, vigna, o podere, ed in qualunque altra parte dentro, e fuori del popolato, dove l'assalito si trovasse tranquillamente.

tu, chi cussu delinquenti nondi morgiat, ma paghit sa machicia dessa ferida, secundu chi est naradu de supra.

CAP. XIII.

De robarìa de Strada publica.

Constituimus, ed ordinamus, chi, si alcuna persona esserit tenta pro robarìa de Strada publica, ed est indi binchida, siat impiccada, ch'indi morgiat, in cussu logu, hui hat a haviri fattu sa ditta robarìa, e non campit pro dinari alcunu: ed in casu chi fagherit sa ditta robarìa foras de Strada publica [25], zo est in Villa, o in campu, o in saltu [26], sos hominis dessa ditta Villa, hui hat a fagheri sa ditta robarìa, siant tenudos de tenni cussu tali robadori, e battirillu assa Corti; e s' indi est binchidu, paghit assa Corti liras ducentas dae sa die, chi hat a esser juygadu, a dies bindighi; e si non pagat issu, over atteru homini pro see, infurchintillu, ch'indi morgiat: e si nollu tennerint sos hominis de cussa Villa, paghit sa Villa manna liras chimbanta, ed issa Villa piccinna paghit liras vintichimbi, ed issu dannu, a chi hat a esser fattu: e nientideminus deppiatillu denunciari assa Corti infra dies bindighi, e siat isbandidu dae sas Terras nostras; e si per alcunu tempus vennerit in forza nostra, paghit sa secunda pena [27], si sa ditta robarìa havirit fattu foras de Strada publica; e si non pagat, siat justiciadu in persona, secundu chi est ordinadu in su presenti capidulu, ed issos benis suos si confischint assa Corti [28], reservando sas ragionis dessas mugeris [29], secundu chi per innantis est naradu, in casu chi esserit justiciadu in persona.

CAP.

25 Pe' delitti commessi nelle pubbliche Strade non si è da queste leggi stabilita l' Incarica, e neppur dal presente capitolo per le grassazioni, quantunque il Ch. de Vico ne' Coment. alle R. Pram. tit. 21. cap. 6. num. 3. supponga il contrario; anzi questo capitolo, come chiaramente dimostra il suo tenore, esclude nominatamente il caso di delitto di grassazione commessa nella Strada pubblica dall' obbligo suddetto, di cui sono gravate le Comunità.

Era pur conveniente l'eccettuar dall'Incarica il caso de' delitti commessi sulle Strade Reali, per le quali passano, e ripassano persone conosciute, ed incognite di giorno, e di notte senza fermarsi, nella stessa guisa che non fu stabilita per le Città, alle quali si rende pressochè impossibile lo scoprimento de' delitti, e pel maggior numero di popolo, che contengono, e per l'affluenza de' forestieri.

Ne' Villaggi, attesa la lor limitata popolazione, tutti gli abitatori si conoscono l'un l'altro a pelo, e buccia; e se vi capitano de' forestieri, a cui nelle Città neppure si bada, n'esaminano, e ne ricercano la vita, ed i miracoli; e se vagando andassero pel territorio, difficilmente potrebbero scappare alla vigilanza o de' Contadini, o de' Pastori, se pur trovassero il modo d'eluder quella de' pubblici Guardiani.

Quindi, finchè si tratta di delitti perpetrati ne' Villaggj, e loro dipendenze, è più equitativa, che gravosa l'Incarica; ma di sommo aggravio sarebbe, se si volesse stendere alle pubbliche Strade pel tratto, che si ritrovano comprese ne' rispettivi territorj; e perciò la Legge non l'ha stabilita, lasciando, che s'adoprino altri mezzi per la sicurezza delle medesime, a di cui contemplazione intanto ha ordinato più rigorose pene contro quella razza di gente, che le suole infestare.

26 Non è neppur contraria la disposizione di questo capitolo al prescritto de' cap. 6. 16. e 38., come pretende il Ch. de Vico nel luogo citato nella nota precedente, nè contiene special provvidenza in odio de' grassatori, per la quale la Comunità venga incaricata della prova, ed arresto de' delinquenti, eziandio oltre a' luoghi vietati, in tutta l'estensione del suo territorio, fondando il di lui sentimento nel significato della voce salto, che abbraccia in Sardegna tutto il territorio.

Io non posso negare, che in Sardegna si usi non di rado la voce salto per denotar tutto il territorio d'un Villaggio, siccome si usa per denotare in ispecie ora il luogo, dove si semina, or quello, dove son le vigne, ed ora quello, in cui si trovano i pascoli, ma nessuno di essi è il suo propio significato.

La voce Sarda *saltu* significa clivo, terreno montuoso, collina umile; e clivo significa in questo capitolo, perchè vi si distingue dal campo, cioè dal terreno piano.

Si

quente non muoja, ma paghi la multa della ferita, secondo ch'è detto di sopra.

CAP. XIII.

Di ruberìa di Strada pubblica.

Constituiamo, ed ordiniamo, che, se alcuna persona fosse catturata per ruberìa di Strada pubblica, e n'è convinta, sia impiccata, che ne muoja, in quel luogo, ove avrà fatto detta ruberìa, e non campi per danaro alcuno: ed in caso che facesse detta ruberia fuori di Strada pubblica [25], cioè in Villaggio, o in campo, o in salto [26], gli uomini di detto Villaggio, ove farà detta ruberìa, sian tenuti di catturare quel tal rubatore, e portarlo alla Corte; e se n'è convinto, paghi alla Corte lire dugento dal giorno, che sarà giudicato, a giorni quindici; e se non paga egli, ovver altr' uomo per se, inforchinlo, in modo che ne muoja: e se nol catturassero gli uomini di quel Villaggio, paghi il Villaggio grande lire cinquanta, ed il Villaggio piccolo paghi lire venticinque, ed il danno, a chi sarà fatto; e nientedimeno debbalo dinunziare alla Corte infra giorni quindici, e sia sbandito dalle Terre nostre; e se per alcun tempo venisse nelle forze nostre, paghi la seconda pena [27], se detta ruberìa avesse fatto fuori di Strada pubblica; e se non paga, sia giustiziato in persona, secondo ch' è ordinato nel presente capitolo, ed i beni suoi si confischino alla Corte [28], riserbando le ragioni delle moglj [29], secondo che per l'innanzi è detto, in caso che fosse giustiziato in persona.

CAP.

Si potrà perciò dire, che la Legge parli qui di tutta la pianura, e di tutto il clivo appartenente a ciascun Villaggio? no certamente, perchè il capitolo non dice tanto, e si dee per ciò intendere in conformità della disposizione degli altri capitoli, onde vi si sottintenda, purchè si tratti delle dipendenze dell'abitato.

Che necessità adunque dirà qualcuno di ordinar di nuovo ciò, che si trova provveduto in altri capitoli?

Era necessario non solo per determinar la pena pecuniaria per la Comunità, la quale varia secondo la qualità de' delitti, ma ancora per far conoscere i casi, ne' quali abbia luogo l'Incarica pe' delitti di grassazione.

E qui si può osservar non inopportunamente, quanto sia falsa l'opinione di molti, i quali credono, che anticamente non si qualificassero grassazioni che i soli furti commessi nelle pubbliche Strade, che sono quelle, che conducono da una popolazione all'altra; e più fals' ancora quella, che suppone qualificati allor grassazioni tutti i furti commessi sulle pubbliche Strade; mentre anche a tenor della *Carta de Logu* non per ragione del luogo, ma pel modo, con cui si commettono, i furti si qualificavano anche ne' tempi antichi per grassazioni, cioè mano armata, e con incuter timore.

E che qui si tratti semplicemente delle grassazioni sì nell' uno, che nell'altro caso, chiaramente lo da a divedere non solo la gravità della pena, che si stabilisce in ammendue i casi senza riguardo alcuno alla qualità, e valore della cosa depredata, dopo d'essersi stabilite nel cap. 11. per le semplici aggressioni, quantunque con armi, pene pecuniarie di poco rilievo, in aggiunta a quelle del cap. 10. ma ancora la disposizione degli altri capitoli, che riguardano le diverse spezie di furti.

27 La pena di dugento lire, che si è stabilita da questo stesso capitolo per la ruberìa commessa fuori di Strada pubblica.

28 Queste leggi prescrivono la confisca, sempre che si fa luogo alla pena capitale per delitti atroci, come si può vedere anche ne' cap. 1. 2. e 8.

Ho già accennato nella prima nota del mio Proemio quanto sia opportuna la confisca pe' delitti atroci (dirò più legalmente atrociori, ed atrocissimi) a contegno di quegli uomini tanto acciecati dalle loro passioni, che più non conoscono neppur quanto debbono a se stessi, non che dimenticano gli altri principali loro doveri, eppur si risentono ancora de' più stretti vincoli del sangue, i quali, se non sono ritenuti dalla pena di morte ad essi minacciata dalle Leggi, resister non possono alla considerazione di non lasciar nell' indigenza la lor propia prole.

29 Cioè della moglie vivente, e dell'altra, che avesse avuto nel suo caso, pe' figliuoli dalla medesima lasciati. V. il cap. 2. nella sec. part.

CAP. XIV.

De proceder per via de inquisicioni, hui sa causa esserit certa.

Item ordinamus, chi, si non illoy havirit testimongios, su ditt' Officiali procedat supra sa ditta causa per via de inquisicioni, secundu ch' in su secundu capidulu de chi ferit [30] *si contenit.*

CAP. XV.

Dessos delinquentis, chi esserint tentos in alcunu logu.

Volemus, ed ordinamus, chi, si su delinquenti esserit tentu peri s' Officiali, over hominis dessa Contrada, hui esserit fattu su delittu, in alcunu logu, chi non esserit francu [31], *infra unu mesi, chi sa Contrada, over sa Villa siat libera dessa secunda machicia* [32]: *e si s' Officiali innhui esserit sa persona, chi havirit fattu su maleficiu, non darit su brazzu suo, e favori ad icuss' Officiali, over personas, ch'illu rechederint, siat condennadu in sa ditta machicia.*

CAP. XVI.

De ponni a jurari in sas Villas sos Jurados de Logu.

Constituimus, ed ordinamus, ch'in ciascuna Villa si deppiat ponni a jurari pro Jurados de Logu in sa Villa manna hominis deghi, in sa piccinna hominis chimbi, sos megius hominis, ch'illoy hant a esser, a voluntadi dess' Officiali: ed issu scrittu dessos Jurados Villa a Villa, homini ad homini torrint assa Camara sos Curadoris dae cussa die [33] *a Corona de Logu de Santu Pedru de Lampadas* [34], *a pena de*

30 Che si è il decimo: ed ecco spiegato ciò, che dice detto capitolo decimo *a provvisioni dess' Officiali*; vale a dire che l'Ufiziale per deliberar sulla fede da prestarsi al detto giurato dell'offeso, debba investigar gl' indizj, che possono servir d'amminicolo a quel detto giurato.

31 Non esente dalla giurisdizione del Principe, sebbene non sottoposto a quel Tribunale, come io l'intendo, non ostante che il Comentatore inclini a credere, che significhi non esente dalla giurisdizione dello stesso Feudatario, quantunque in diverso feudo: e se di qualche peso volesse considerarsi per la di lui opinione l' essersi ottenuto nelle Corti degli anni 1421. 1481. 1530. e 1615. d' ordinarsi per tutto il Regno la rimessione de' rei da un luogo all' altro in caso di richiesta, deve aversi presente, che, quando si è compilata la *Carta de Logu*, aveano i Giudici d'Arborèa il dominio supremo di quella Provincia, come si è osservato nella prima nota, ed avean sotto di se de' Feudatarj dentro della Provincia medesima; e quando si tennero dette Corti, era la stessa Provincia sotto il dominio supremo de' Re d'Aragona, come il rimanente della Sardegna, onde si rendea necessario d' ordinarsene l' osservanza eziandio fuori della Provincia d'Arborèa.

Ben è vero, che colla conferma della *Carta de Logu* ottenuta in dette Corti del 1421. se n' estese l' osservanza a tutto il Regno V. la nota 2. ma difficilmente potea considerarsi compresa nell' estensione generica l' osservanza pure di questo capitolo, che importa l'obbligo d'una giurisdizione verso l'altra, per cui fu d'uopo di repplicar la domanda in diverse Corti.

Che se vi sarà qualche luogo, il quale abbia il privilegio dell' asilo pe' delinquenti, come asserisce il Comentatore di aver letto in iscritture autentiche del Castello d' Ardara, quel luogo pure cadrà sotto la denominazione di franco a riguardo della disposizione di questo capitolo, quantunque si ritrovi sotto l'alto dominio dello stesso Principe.

32 Qual sia questa seconda multa, non apparisce; sembra però, che, a tenore di quanto si dispone nel seguente capitolo, possa intendersi di quella, che si dee pagare dalla Comunità, a dif-

CAP. XIV.

Di proceder per via d'inquisizione, ove la causa fosse certa.

Inoltre ordiniamo, che, se non vi avesse testimonj, dett' Ufiziale proceda sulla detta causa per via d' inquisizione, secondo che nel secondo capitolo di chi ferisce [30] si contiene.

CAP. XV.

De' delinquenti, che fossero catturati in alcun luogo.

Vogliamo, ed ordiniamo, che, se il delinquente fosse catturato per l'Ufiziale, ovver uomini della Contrada, ove fosse fatto il delitto, in alcun luogo, che non fosse franco [31], infra un mese, che la Contrada, ovvero il Villaggio sia libero della seconda multa [32]: e se l'Ufiziale, là ove fosse la persona, che avesse fatto il malefizio, non desse il braccio suo, e favore a quell' Ufiziale, ovvero persone, che lo richiedessero, sia condannato in detta multa.

CAP. XVI.

Di porre a giurare ne' Villaggj i Giurati di Luogo.

Constituiamo, ed ordiniamo, che in ciascun Villaggio si debba porre a giurare per Giurati di Luogo nel Villaggio grande uomini dieci, nel piccolo uomini cinque i migliori uomini, che vi saranno, a volontà dell'Ufiziale: e la scritta de' Giurati Villaggio a Villaggio, uomo ad uomo rendano alla Camera i Curatori da quel giorno [33] alla Corona di Luogo di San Pietro di Giugno [34], a pena di pagar

a differenza dell' altra, che pagar debbono i Giurati in particolare: ma da ciò non si dee dedurre, che, non ostante la cattura ottenutasi, debbano i Giurati pagar detta multa particolare, per non aver essi catturato il reo, bastando, che si sia ottenuto lo scopo dalla legge propostosi fra il tempo prefisso in qualunque modo, per non farsi luogo alla disposizione penale.

33 Cioè dal giorno dell' elezione.

34 Il mese di Giugno si denomina volgarmente in Sardegna *Lampadas* da tempo antichissimo, siccome Luglio *Treulas*, o *Argiolas*, Settembre *Capudanni*, Ottobre *Mes'-e-Ladaminis*, e Dicembre *Mes'-e-Idas*.

Secondo il sentimento dell' Annalista Sardo Padre Vitale *annal. Sardin. ad ann.* 248. il mese di Giugno si dice *Lampadas* in memoria della celebre, e straordinaria illuminazione, che si fece in Roma nel mese di Giugno dell'anno 248. per comando dell' Imperator Filippo in occasione de' Giuochi Secolari, e significa mese delle lampane.

Io non so starmene a detta del P. Vitale sull' origine di questa denominazione, non vedendo la di lui opinione appoggiat' ad alcun fondamento ed inclino piuttosto a credere, che si sia presa dalla maggior frequenza de' lampi nel mese di Giugno, preferendo di trarla da *lampada* terza persona dell'indicativo presente numero singolare del verbo Sardo *lampari*, e vuol dire lampeggia, che dal nome *lampada* significante veramente lampana, ed il di cui plurale è *lampadas*.

Asserisce il P. Vitale d'essersi celebrati da Filippo i Giuochi Secolari nel mese di Giugno, tempo del Natale del suo Impero, ed insieme *rei a Romulo gestae*, con gran solennità di spettacoli, ed illuminazione oltre ad ogni esempio, e cita Zosimo con altri, i quali non nomina.

Zosimo da me letto, e riletto neppur fa cenno de' Giuochi Secolari di Filippo; gli altri Scrittori non possono esser che Giulio Capitolino, Eusebio, Vittore, Eutropio, e Cassiodoro, nessuno de' quali nel trattar di detti Giuochi Secolari parla della pretesa straordinaria illuminazione.

E' certo nondimeno, che grande illuminazione si faceva in Roma nelle tre notti de' Giuochi Secolari, ogni qualvolta si celebravano, e secondo

de pagari liras ottu assa Corti; sos qualis deppiant probari sas largas, e furas, chi si faghint in sa Villa, o in s'aydacioni dessa Villa, e tenni sos malefattoris, e battirillos assa Corti; e si nollos tenint, paghint sos Jurados soddos vinti pro ciascadunu,

do Pomponio Leto, il quale però scrisse dodici Secoli dopo, non mancò simile illuminazione a' Giuochi Secolari di Filippo: *funalibus, atque lychnis tenebras vincentibus*: avendo, al riferir del medesimo, cagionato sì fiero incendio, che penetrò nella Curia, arse, e distrusse il Teatro di Pompeo, e l'Ecatonstylo, portico di cento colonne nel Campo Marzio, effetto, che può produr eziandio una sola scintilla: *et cum multitudo solemnibus ludis intenta esset, incendium aut ex luminaribus, aut ex ignibus coalitum in Curiam divagatum est; Theatrum Pompei arsit, et ei propinquum Hecatonstylon*: nè so d'onde Pomponio Leto abbia tratto il riscontro suddetto, che Munstero ha rapportato nella sua Cosmografia universale: Eusebio, che nella Cronaca parla dell' incendio, di cui si tratta, nol dice cagionato da quella illuminazione, nè da que' fuochi.

Ma qui nasce un grande imbroglio dalla lettura degli esemplari stampati della versione di San Girolamo della Cronaca d' Eusebio, non meno che de' manuscritti, non occorrendo di parlar del testo Greco, che non si trova: mettono il compimento dell'anno millesimo di Roma nell'anno secondo dell' Olimpiade CCLVI. e della nascita di Cristo 248. e sotto l' istess' anno trattano delle Feste fattesi per tal ricorrenza: sotto l'anno seguente collocano l'incendio suddetto: e quel che è peggio, dette corse rimandano al quart' anno della medesima Olimpiade, 250. dell'era Cristiana.

Io nulla dirò relativamente al tempo dell'incendio del Teatro di Pompeo, e portico ad esso vicino, lasciando, che su di ciò si sbattezzino, quanto vogliono, gli Scrittori, che si anno presa simil briga: sono intanto appagato dal riconoscer dalla stessa Cronaca, qualunque sia il suo ordine, che le corse suddette sì fecero nel giorno della natività di Roma, come dimostrerò fra poco in questa stessa nota: e siccome tutti gli Scrittori, che ne an trattato, concordemente riconoscono, esser corsi de' grandi errori nel modo, in cui son ordinati i suddetti fatti, il che forse ha dato motivò a Cassiodoro di rimandar questi Giuochi Secolari all'anno quinto dell'Impero di Filippo, non farò che notar qui per maggiore appagamento le proteste di San Girolamo nella Prefazione ad essa Cronaca.

Itaque, dic'egli, *mi Vincenti carissime, et tu, Galliene, pars animae meae, obsecro, ut, quidquid hoc tumultuarii operis est, amicorum, non judicum animo relegatis; praesertim cum et Notario, ut scitis, velocissime dictaverim, et difficultatem rei etiam Divinorum Voluminum instrumenta testentur*.

Ho detto, che Capitolino non parla di quella illuminazione; e veramente non ne parla, non ostante quanto in bocca del medesimo s'avvanza nella memoria *de l' origine des feux de jove* inserita nel tom. 3. *de l'histor. de l'Academ. des Inscript. et bell. lettr.* cioè di essere stata sì magnifica l'illuminazione de' Giuochi Secolari di Filippo, che duranti quelle tre notti non fuvvi alcuna oscurità nella Città di Roma: chi ha disteso la memoria non deve aver letto Giulio Capitolino.

Ciò, che rese più strepitosi i Giuochi Secolari di Filippo, furono gli spettacoli, ne' quali combatterono mille copie di Gladiatori, ed il prodigioso numero di bestie rare fatte allor comparire nel gran Circo, e fra le quali furono parte uccisi, e parte donati trentadue Elefanti, dieci Elani, dieci Tigri, sessanta Leoni mansueti, trenta Leopardi pur mansueti, dieci Jene, un Ippopotamo, un Rinoceronte, dieci Arcoleonti, dieci Giraffe, venti Onagri, e quaranta Cavalli selvatici, giusta la numerazione lasciataci dal testè citato Capitolino *in Gordianum III.*

Perchè dunque pretendere, che i Sardi abbiano presa occasione di cambiare il nome al mese di Giugno da una delle circostanze più triviali di detti Giuochi?

Ma con tutta l'erudizione del nostro Annalista su questo proposito cadrà ogni appoggio della di lui asserzione, se dimostrerò, che nel mese d'Aprile dell' anno 248. non già nel mese di Giugno, si celebrarono i Giuochi Secolari dell' Imperator Filippo, senza trattenermi a ragionare sulla circostanza dell' anniversario del di lui Impero, che, secondo il Panvinio, cadea circa le Calende di Marzo, e secondo il Tillemont, circa i 14. dello stesso mese.

Giusta il calcolo di Varrone stimato generalmente il più veritiero, il quale assegna l'*undecimo Kal. Maj* dell' anno III. della VI. Olimpiade per epoca della fondazione di Roma, compiè Roma l'anno millesimo nel giorno 21. d' Aprile di detto anno 248.

Or vediamo se dagli Scrittori antichi, i quali ne anno parlato, si possa ricavare, se piuttosto che celebrarsi i Giuochi Secolari di Filippo nel giorno ventuno d'Aprile pel compimento del Secolo decimo della fondazione di Roma, se ne sia differita la celebrazione al Giugno, od a qualunque altro mese.

Capitolino *in Gordianum III.* dice: *Nam omnia haec* (dette bestie) *Philippus exhibuit secularibus ludis, quum millesimum ab Urbe annum in Consulatu suo, et filii sui celebravit*.

Eusebio di Cesarea nella Cronaca: *Regnantibus Philippis, millesimus annus Romanae Urbis expletus est: ob quam solemnitatem innumerabiles bestiae in Circo Magno interfectae, ludique in campo Martio Theatrales tribus diebus, et tribus noctibus, populo pervigilante, celebrati: Theatrum Pompej incensum, et Hecatonstylon: quadragesimus missus natali Romae Urbis cucurrit: et agon mille annorum actus*.

Vittore *histor. abbrev. Annum Urbis millesimum ludis omnium generum celebravit*.

Eutropio *lib. 9. breviar. histor. Rom. His imperan-*

pagar lire otto alla Corte; i quali debbano provare gli eccessi, e furti, che si fanno nel Villaggio, o nell'abitazione del Villaggio, e catturare i malfattori, e portargli alla Corte; e se non gli catturano, paghino i Giurati soldi venti per ciasche-

perantibus (Filippo col figliuolo dello stesso nome, che si avev'associato) *millesimus annus Romae Urbis ingenti ludorum apparatu, spectaculorumque celebratus est*.

Cassiodoro nella Cronaca: *His Consulibus, millesimus annus Urbis Romae expletus est; ob quam solemnitatem innumerabiles Philippus cum suo filio bestias in Circo Magno interfecit, ludosque in Campo Martio Theatrales tribus diebus, ac noctibus, populo pervigilante, celebravit: quadraginta etiam Missus natali Romanae Urbis cucurrerunt; et agon mille annorum actus*.

Nessuno di detti Scrittori accenna dilazione alcuna della celebrazione de' Giuochi Secolari di Filippo; debbono quindi supporsi celebrati nel giorno 21. d'Aprile, e ne' due seguenti.

Onufrio Panvinio *de Lud. Secul.* distinguendo i tempi della Repubblica da' tempi degl' Imperatori, osserva, che ne' primi si celebrarono sempre ne' giorni 21. 22. e 23. d'Aprile, natale il vigesimoprimo della Città di Roma; ma che gl' Imperatori cambiarono di sistema, e gli celebrarono ciascuno nel giorno della natività del suo Impero: il che asserisce però soltanto degl' Imperatori predecessori di Filippo, i quali celebrarono i Giuochi Secolari; e passando a trattar di Filippo, dice: *Si enim animadvertimus diem natalem Imperii Philippi Augusti fuisse circa Calend. Martias ... facile etiam intelligemus eos et millesimo ab U. C. et Consulatus ejusdem tertio, filiique sui secundo celebratos fuisse, quotiescumque die natali Imperii editi sint*.

Il Cardinal Baronio, dopo d'aver riferito il sentimento di Pomponio Leto, secondo il quale avrebbe Filippo celebrato i Giuochi Secolari nel giorno natale del suo Impero cadente in Marzo, lo riprova, e deduce dal dirsi da Zosimo, che i Giuochi Secolari celebrar si soleano nel tempo delle messi, d'essersi da Filippo eziandio celebrati nel tempo delle messi.

Non piace l'opinion di Panvino a Pietrò Taffino nel trattato *de Lud. Secul. Philippi*, e neppur quella di Baronio, e dopo d'aver rapportato il passo di Pomponio Leto conceputo, secondo lui, in questi termini: *Hujus Imperii anno secundo ante XI. Cal. Maj ingenti pompa, magnoque sumptu, et apparatu Seculares Ludi anno U. C. millesimo celebrati sunt*: prosiegue: *quare audiendus non est Onuphrius de Lud. Sec., et alii, qui Philippum die natali sui Imperii Seculares Ludos edidisse dicunt mense Martio, quod Baronius loco supra citato censuisse Pomponium Letum affirmat, quod tum ex Pomponii verbis patet esse falsum, tum quia ante annum millesimum Urbis Romae facti fuissent: ipse etiam Baronius non est audiendus, dum contra eumdem Pomponium asserit, Ludos Seculares editos a Philippis Imperatoribus sub finem mensis Junii: nam cum de Ludis Imperatorum Philipporum Zosimus, cujus auctoritate nititur, ex odio in fidem Christi, quam sequebantur* *, *maligne tacuerit, ejus auctoritas nullius hac in re est momenti*.

Io, non potendo ritrovar la Storia di Pomponio Leto, rimaneva incerto tra la fede di Baronio, e di Taffino sul testo del medesimo, sebbene inclinassi a credere più fedele il Taffino, il quale ne rapporta un lungo squarcio, del Baronio, il quale ne parla soltanto alla sfuggita, e potrebb' essersi fidato di altra meno esatta citazione; ma finalmente avendo ritrovato quel compendio della Storia Romana nella collezion del Grutero edizione di Ginevra del 1623., ho riconosciuto fedele la citazione di Taffino.

I suddetti Scrittori però, cioè Pomponio Leto, Panvinio, Baronio, e Taffino sono troppo lontani da' tempi di Filippo, per meritar da se stessi alcuna defferenza sul tempo della celebrazione di detti Giuochi, massim' essendo tanto discrepanti fra di loro: quelli, che mi assicurano d'essersi celebrati i Giuochi Secolari di Filippo nello stesso giorno natale di Roma, sono Eusebio di Cesarea, e Cassiodoro: il primo scrisse in tempi assai prossimi, avendo terminato la Cronaca coll' anno 329. e morto essendo, secondo Cassiodoro, nel 341. cioè non più di 93. anni dopo la celebrazione di que' Giuochi Secolari: il secondo scrisse la sua Cronaca nel principio del Secolo VI. forse l'anno 520. perchè finisce col 519. quindi non più di 272. anni dopo i medesimi Giuochi.

Dic' Eusebio, secondo la versione Latina di San Girolamo: *quadragesimus missus natali Romae Urbis cucurrit; et agon mille annorum actus*: e quasi colle stesse parole dice Cassiodoro: *quadraginta etiam missus natali Romanae Urbis cucurrerunt; et agon mille annorum actus*.

Natalis qui è sustantivo, ed in conseguenza significa il giorno della natività: che se nel giorno della natività di Roma pe' Giuochi Secolari vi furono fra gli altri spettacoli quaranta corse diverse di sette giri ognuna dentro del Circo, secondo il significato della voce *missus* a questo riguardo (*V. Panvin. de Lud. Circens.*), fu quel giorno,

* Paolo Diacono *hist. miscell. lib.* 10. dice, nel trattar di quest' Imperatori: *Isti primi omnium Imperatorum Christiani Romae facti sunt, et in die Paschae, id est in ipsis vigiliis, cum interesse voluissent, et comunicare mysteriis, a Fabiano Episcopo Romano non prius est permissum, nisi confiteretur* (cioè il Padre) *peccata sua, et inter poenitentes staret: nec ullo modo copiam sibi mysteriorum futuram, nisi prius per poenitentiam culpas, quae de eo ferebantur plurimae, diluisset. Fertur igitur libenter eum, quod a Sacerdote sibi imperatum fuerat, suscepisse, divinum sibi inesse metum, et fidem religionis plenissimam rebus, atque operibus comprobans*: nella Cronica d'Eusebio si legge *Philippus ... primusque omnium ex Romanis Imperatoribus Christianus fuit*.

dunu, e paghint comunalmenti sos hominis dessa Villa, ed issos Jurados su dannu, a cui hat a esser, ed issa machicia assu Rennu [35] *: e siant cretidos sos Jurados assu nàrrer issoru; si totu, o sa mayori parti non esserint in concordia, non siant cretidos, e paghint sa machicia, secundu chi de supra narat: e si cussa persona, chi esserit dada de Jurados, bolerit provari legittimamenti, chi attera persona, e non issa, haverit fattu sa ditta fura, over excessu, ch'in cussu casu issa siat libera, e cussa persona, a chi contra esserit provadu, siat constritta a pagari sa machicia: ed issu Mayori, e Jurados non siant però condennados, pro chi havirint dadu sa machicia ad icussu, chi si esserit defesu, ma paghit sa machicia cussu, a chi hat contra a esser legittimamenti provadu; e supra sa quali prova cussu, chi esserit dadu de Jurados, deppiat mostrari infra unu mesi: e similimenti siant tenudos de fagheri scriviri, e collirì totu sas ragionis dessu Rennu, quantu si debit colliri, e pagari in sa Villa, quando esserint rechestos peri s' Officiali issoru, o Mayorì: ed icussa persona, chi non volerit jurari pro Juradu de credencia, o pro andari a chircari sas domos, e logos pro sas furas, paghit assu Rennu pro dognia volta, ch'indi hadi a esser rechesta dae s' Officiali dessa Contrada, liras ottu assa Cortì, ed assu Curadori Boi unu; ed iss' Officiali, o Curadori, chi hat a esser, siat tenudu per sagramentu de provarillu, e denunciarillu assa Corti, quandu hat a venner pro fagheri raxoni assa Camara: e custu capidulu non s'intendat pro morti de homini, ma de cussu si osservit, secundu ch'in su capidulu de chi occhirit homini si contenit.*

ORDINAMENTOS DE FURAS, E DE MALEFICIOS.

CAP. XVII.

De chircari sos Curadoris cun sos Jurados sas domos, hui havirint suspettu.

Item ordinamus, chì sos Curadoris cun sos atteros Jurados de Logu siant tenudos de chircari sos dannos dessos hominis dessa Villa, ed issos logos, hui hant a havirì suspettu, dogni mesi una volta: e siant tenudos de chircari sas domos dessos Mercadantis, e Negociantis, chi hant a esser in sa Villa, duas voltas su mesi [36] *: ed icussu dep-*

no, e vale a dire il ventuno d'Aprile, il primo, e più solenne de' Giuochi Secolari di Filippo: il voler riferire la parola natali a tutto l' anno, al tempo stesso che nulla proverebbe in favor del sentimento del P. Vitale, sarebbe darle un significato non solo impropio, ma inetto assolutamente, perchè anno natale non si può dire che quel medesimo, in cui si nasce: e qualora impropiamente lo potesse significare, non può supporsi, che il Cicerone fra i Santi Padri, ed il più insigne Scrittore del Secolo sesto così l' abbiano usata ne' luoghi di sopra citati, per non esser compatibili collo stil compendioso le voci fuor del propio loro significato.

Avendo quindi nel vigesimo primo giorno d'Aprile dell' anno 248. avuto principio i Giuochi Secolari di Filippo, supposta eziandio la pretesa straordinaria illuminazione, attesa la loro durata di soli tre giorni, non possono i medesimi aver dato motivo a' Sardi di cambiare al quarto mese la denominazione di Giugno in quella di Lampadas, e finchè altra più certa etimologia non si rinvenga, rimane la probabilità per la mia opinione, d' aver potuto prendere origine dalla maggior frequenza de lampi la denominazione Sarda del mese, di cui si tratta.

Un dubbio però bisogna sciogliere ancora dimanante dal propio significato della voce *Lampadas*, che in Sardo significa lampane, quando che i lampi si dicono *lampus*, o *lampos*, non essendo sufficiente l'aver osservato, che *lampada*, quando è verbo, vuol dir *lampeggia*; dubbio, che mi ha trattenuto dall' asserir la certezza dell'origine di quella denominazione dalla maggior frequenza de' lampi nelle brevissime notti di Giugno; ed in altro modo non si può sciorre, che dicendo, che, attesa l'analogia fra il chiaror de' lampi, ed il lume delle lampane, niente vieta lo spiegare

scheduno, e paghino comunalmente gli uomini del Villaggio, ed i Giurati il danno, a cui sarà, e la multa al Regno [35]: e siano creduti i Giurati al narrar loro; se tutti, o la meggior parte non fossero in concordia, non sian creduti, e paghino la multa, secondo che di sopra si dice. e se quella persona, che fosse data dai Giurati, volesse provar legittimamente, che altra persona, e non essa, avesse fatto detto furto, ovvero eccesso, che in quel caso essa sia libera, e quella persona, contro cui fosse provato, sia costretta a pagar la multa: ed il Maggiore, e Giurati non siano però condannati, perchè avessero dato la multa a colui, che si fosse difeso, ma paghi la multa quegli, a chi sarà contra legittimamente provato; e sulla qual prova colui, che fosse dato da'Giurati, debba dimostrare fra un mese: e similmente siano tenuti di fare scriver, e collettare tutte le ragioni del Regno, quanto si dee collettare, e pagare nel Villaggio, quando fossero richiesti per l'Ufiziale loro, o Maggiore: e quella persona, che non volesse giurare per Giurato di credenza, o per andare a cercar le case, e luoghi pe' furti, paghi al Regno per ogni volta, che ne sarà richiesta dall' Ufiziale della Contrada, lire otto, ed al Curatore Bue uno; e l' Ufiziale, o Curatore, che sarà, sia tenuto per sacramento di provarlo, e dinunziarlo alla Corte, quando verrà per far ragione alla Camera: e questo capitolo non s'intenda per morte d' uomo, ma di quello s' osservi, secondo che nel capitolo di chi uccidesse uomo si contiene.

ORDINAMENTI DI FURTI, E DI MALEFIZJ.

CAP. XVII.

Di cercare i Curatori co' Giurati le case, ove avessero sospetto.

Inoltre ordiniamo, che i Curatori cogli altri Giurati di Luogo sian tenuti di cercare i danni degli uomini del Villaggio, ed i luoghi, ove avranno sospetto, ogni mese una volta: e siano tenuti di cercar le case de' Mercatanti, e Negozianti, che saranno nel Villaggio, due volte al mese [36]: e quello debbano fare i Curato-

gare in senso figurato la frequenza de' lampi colla voce *Lampadas*, come se dir si volesse, ch' è il mese delle più frequenti notti tempestose tanto rilucenti a causa dello spesso lampeggiare, che sembrano illuminate da gran numero di lampane accese.

Sarebbe il luogo di trattar delle denominazioni Sarde degli altri mesi, ma per non render più lunga questa nota già molto distesa, se ne parlerà nella nota 83. somministrandone l' occasione il cap. 45.

Dirò soltanto, che Luglio si denomina *Treulas*, o *Triulas*, ed anche *Argiolas*, *Arjolas*, ed *Arzolas*, secondo i diversi Paesi, per essere il mese delle Aje, e della trebbiatura, chiamandosi in Sardo le Aje *Argiolas*, *Arjolas*, ed *Arzolas*, ed il trebbiamento diceudosi *treula*, e *triula*.

35 Questa *machizia*, cioè multa, spiega il Comentatore, d'esser quella stabilita pel delitto: il che ha bisogno pur di spiegazione, dovendo intendersi non già della multa stabilita contro il delinquente, ma di quella stabilita contro la Comunità, ch'è diversa, secondo la qualità del delitto, e s'incorre, non provando, e non catturando il delinquente dentro il termine prefisso.

36 La ragione del più gran rigore co' Mercatanti, e Negozianti è manifesta; mentre l' allettamento del maggior lucro facendogli propendere a far acquisto delle merci al minor prezzo possibile, alcuni di essi più poco scrupolosi, se non gli ritenesse il rigore della Giustizia nelle ricerche, comprerebbono più volontieri da' ladri, che da' padroni; ed i ladri potendone far pronto, e poco pericoloso esito con essi, sarebbero maggiormente animati a commetter de' furti.

Non so, come abbia potuto avvanzare il Comentatore nel num. 3. che, in quanto dice il capitolo generalmente, che si ricerchino le case una volta

deppiant fagheri sos Curadoris, e Jurados, ch'illoy hant a esser in sa Villa, salvu chi, si alcunu Curadori, over Juradu non esserit in sa Villa, e siat andadu in alcunu logu legittimamenti, e senza fraudi pro fagheri alcunu fattu nostru, o suo, nondi siat tenudu, ma cussos Jurados, ch'illoy hant a esser in sa Villa, illu deppiant fagheri, non lassando, e non remanendo per icussu, o per icussos, chi hant a mancari: ed intendatsi, chi, si assa domu intrant tres Jurados, o plus, e chircantilla beni senza fraudi, chi siat tantu, quantu e s'illoy intrarint totu sos Jurados: ed in casu, ch'in zo esserit su Curadori negligenti, paghit assa Corti soddos centu, ed issu Mayori dessa Villa soddos baranta [37], e ciascunu Juradu soddos vinti.

CAP. XVIII.

Dessos corgios de qualunque bestiamen siat, chi si hant a acattari furadissos de fura.

Volemus, ed ordinamus, chi, quandu su Curadori, ed issos Jurados de Logu hant a andari chircando sas domos, ed issos logos pro sas furas, ed acattarint illoy alcunu corgiu de Boi, de Vacca, o de Cavallu, o d'Ebba, mostrit, su ch'ill' hat a haviri, o ch'ill' hant a acattari, comenti siat suo pegugiari, o de domu sua, o de attiri, chi s'ill' hadi a haviri accomandadu; e si cussu non mostrat, siat tentu s' homini, e battidu assa Corti, e paghit, secundu chi narat sa Carta de Logu pro su furoni.

CAP. XIX.

Dessu pregontu, chi sos Officialis hant a fagher in sos officios issoru.

Constituimus, ed ordinamus, chi sos Officialis de Rennu, over Curadoris, chi hant a esser in sas Contradas, siant tenudos de pregontari sos Jurados de ciascuna Villa tres voltas s'annu, e non plus, pro sas furas, e pro sas largas, chi s' hant a fagher in sa Villa, o in s'aydacioni dessa Villa, e pro sos corgios, chi hant a esser acattados in sas domos; e cussos Officialis de Rennu, o Curadoris, chi hant a esser in sas Contradas, si pozzant, battiri per iscrittu su pregontu, ed issu chi hant a haviri naradu sos Jurados, ed issu chi hant a haviri fattu, secundu ragioni, dessas furas, e dessas largas, e dessas machicias, chi sos dittos Officialis, o Curadoris, chi hant a esser in sas Contradas, indi pozzant fagheri ragioni assa Camara tres voltas s'annu, zo est pro Corona de Logu de Santu Marcu, e pro Corona de Santu Nicola, e pro Corona de Palma [38].

CAP. XX.

De provari, ed investigari sas furas, e largas.

Item ordinamus, chi sos Officialis nostros totu de Arbarèe siant tenudos ciascadunu

volt' al mese, e due volte quelle de' Mercatanti, e Negozianti, pare, che voglia la ricerca di tutte le case per ragione di pubblica utilità, mentre il capitolo è chiaro, ed ordina, che si ricerchino le sole case sospetto, salvo quelle de' Mercatanti, e Negozianti, a riguardo delle quali l'ordina indistintamente.

37 S' intende in caso di negligenza, ed è da

ratori, ed i Giurati, che vi saranno nel Villaggio, salvochè, se alcun Curatore, ovvero Giurato non fosse nel Villaggio, e sia andato in alcun luogo legittimamente, e senza frode per fare alcun fatto nostro, o suo, non ne sia tenuto, ma que' Giurati, che vi saranno nel Villaggio, lo debbano fare, non lasciando, e non rimanendo per colui, o per coloro, che mancheranno: ed intendasi, che, se alla casa entrano tre Giurati, o più, e cercanla bene senza frode, sia tanto, quanto se vi entrassero tutti i Giurati: ed in caso, che in ciò fosse il Curatore negligente, paghi alla Corte soldi cento, ed il Maggiore del Villaggio soldi quaranta [37], e ciascun Giurato soldi venti.

CAP. XVIII.

De' cuoj di qualunque bestiame sia, che si troveranno furtivi di furto.

Vogliamo, ed ordiniamo, che, quando i Curatori, ed i Giurati di Luogo andranno ricercando le case, ed i luoghi pe' furti, e vi trovassero alcun cuojo di Bue, di Vacca, o di Cavallo, o di Cavalla, dimostri quegli, che l' avrà, ed a chi lo troveranno, come sia suo peculiare, o di casa sua, o d' altrui, che gliel' avesse raccomandato; e se quello non dimostra, sia catturato l'uomo, e condotto alla Corte, e paghi, secondo che dice la *Carta de Logu* pel furone.

CAP. XIX.

Dell' inchiesta, che gli Ufiziali faranno negli ufizj loro.

Constituiamo, ed ordiniamo, che gli Ufiziali di Regno, ovvero Curatori, che saranno nelle Contrade, siano tenuti d'inchiedere i Giurati di ciascun Villaggio tre volte l'anno, e non più, pe' furti, e per gli eccessi, che si faranno nel Villaggio, o nell' abitazione del Villaggio, e per le cuoja, che saranno ritrovate nelle case; e quegli Ufiziali di Regno, o Curatori, che saranno nelle Contrade, se possano, di portar per iscritto l' inchiesta, e quello, che avranno narrato i Giurati, e quello, che avranno fatto secondo ragione de' furti, e degli eccessi, e delle multe, che detti Ufiziali, o Curatori, che saranno nelle Contrade, ne possano far ragione alla Camera tre volte l'anno, cioè per la Corona di Luogo di San Marco, e per la Corona di San Niccolò, e per la Corona delle Palme [38]

CAP. XX.

Di provare, ed investigare i furti, e gli eccessi.

Inoltre ordiniamo, che gli Ufiziali nostri tutti d'Arborèa siano tenuti ciaschedu-
no

da notarsi, che qua si chiama il Maggiore Maggior del Villaggio, per distinguerlo da quello del prato, siccome i Giurati del Villaggio si vedran di tratto in tratto chiamati Giurati di Luogo per distinguergli da quelli del prato, o Prataj.

La multa del Maggiore, che nell'edizione di Madrid, e nella seconda si dice di soldi quaranta, nelle posteriori si dice di soldi cinquanta; con-

nu in sa Curadorìa sua de provari, ed investigari sas furas, e largas, ed issas machicias, chi s'illoy hant a fagher in sas dittas Contradas, e battiri s' iscrittu tres voltas s'annu in sa Camara nostra, zo est pro Corona de Logu de Santu Marcu, e pro Corona de Santu Nicola, e pro Corona de Palma, pro ciò volemus creder, e dari fidi ass' Officiali de cussu, chi hat a provari, e narri, comenti e assos Jurados de Logu totu [39]*: e similimenti volemus, chi s' Officiali nostru pregontit sos Jurados dessas Villas affeadas pro sas machicias, chi s'illoy hant a fagher, e battat îndi su scrittu assa Camara nostra, zo est de cussas machicias de samben, chi s'illoy hant a fagher, e chi s'illoy appartenint assa ragioni nostra* [40].

CAP. XXI.

De chi levarit per forza mygeri coyada.

Volemus, ed ordinamus, chi, si alcun homini levarit per forza mugeri coyada, over alcun'attera femina, chi esserit jurada, o isponxellarit alcuna virgini per forza, e dessas dittas causas esserit legittimamenti binchidu, siat juygadu, chi paghit pro sa coyada liras chimbicentas; e si non pagat infra dies bindighi, de chi hat a esser juygadu, siat illi segad' unu pee, pro modu ch'illu perdat [41]*: e pro sa bagadìa siat juygadu, chi paghit liras ducentas, e siat ancu tenudu pro levarilla pro mugeri, si est senza maridu, e placchiat assa femina; e si nolla levat pro mugeri, siat ancu tentu pro coyarilla* [42] *secundu sa condicioni dessa femina, ed issa qualidadi dess' homini; e si cussas caussas issu non podit fagheri a dies bindighi, de chi hat a esser juygadu, seghintilli unu pee, per modu ch'illu perdat: e pro sa virgini paghit sa simili pena, e si non hadi dae hui pagari, seghintilli unu pee, ut supra.*

CAP. XXII.

De chi intrait per forza in domu de alcuna femina coyada.

Item ordinamus, chi, si alcun homini intrarit per forza a domu de alcuna femina coyada, e tenintihellu, e noll'happat hapida carnalimenti, ed est indi binchidu legit-

contraddizione dipendente dall' abuso di dinotar le pene pecuniarie con numeri: ma si dee stare all'edizione di Madrid, ch'è dello stesso Comentatore. V. però la nota 184.

38 Da quali persone fossero composte queste Corone, come pur quella di San Pietro, e quale ne fosse l' oggetto, non si trova spiegato apertamente in questi capitoli, ed esporrò su di ciò il mio sentimento nella nota 100. basti per ora l'accennare, che non possono esser la stessa cosa colle Corone di Settimana di Gente Anziana; e ciò per dichiarar maggiormente la spiegazione del Comentatore al num.2. *quae sunt judicia ipsa Officialium*: e vale a dire i Giudizj, ne' quali si fa render ragione a' Giudici Ordinarj della loro condotta.

39 La prima parte di questo capitolo pare a me più chiara di quello, che l' ha considerata il Comentatore, e che non abbia bisogno d' interpretazione: non si tratta qui di farla l'Ufiziale da testimonio, ma di render ragione delle diligenze da lui usate per la verificazione de' delitti, oltre alle prove somministrategli da' Giurati, delle quali avea trattato il capitolo precedente: nè deve indur difficoltà quella protesta di volere prestar fede tanto all' Ufiziale, quanto a' Giurati, perchè ciò significa, che vuol prestar fede a ciascuno di essi nella sua qualità.

40 Non può che trattarsi qui de' Villaggi concess'. in feudo, ritenuta la giurisdizione almen criminale, il che viene apertamente indicato dall' espressione *machicias de samben*, multe di sangue, le quali sebbene, rigorosamente parlando, sieno le cause capitali, pure relativamente alla giurisdizione abbracciano tutte le cause criminali, nella guisa stessa che *Jus gladii* significa tutta la giurisdizione criminale.

41 La durezza, ed austerità di queste pene, ch'io non oso di chiamar barbare, per averne

no nella Curatorìa sua di provare, e d'investigare i furti, e gli eccessi, e le multe, che vi si faranno in dette Contrade, e portar la scritta tre volte l'anno alla Camera nostra, cioè per la Corona di Luogo di San Marco, e per la Corona di San Niccolò, e per la Corona delle Palme, perciocchè vogliamo credere, e dar fede all' Ufiziale di quello, che proverà, e narrerà, com' ed ai Giurati di Luogo tutti [39]: e similmente vogliamo, che l' Ufiziale nostro inchieda i Giurati de' Villaggj infeudati per le multe, che vi si faranno, e ne porti lo scritto alla Camera nostra, cioè di quelle multe di sangue, che vi si faranno, e che vi si appartengono alla ragione nostra [40].

CAP. XXI.

Di chi levasse per forza donna maritata.

Vogliamo, ed ordiniamo, che, se alcun uomo levasse per forza donna maritata, ovvero alcun'altra donna, che fosse giurata, o spulzellasse alcuna vergine per forza, e di dette cause fosse legittimamente convinto, sia giudicato, che paghi per la maritata lire cinquecento; e se non paga fra giorni quindici, dacchè sarà giudicato, siagli tagliato un piede, per modo che lo perda [41]: e per la nubile sia giudicato, che paghi lire dugento, e sia anco tenuto di pigliarla per moglie, s' è senza marito, e piaccia alla donna; e se non la piglia per moglie, sia anco tenuto di maritarla [42], secondo la condizione della donna, e la qualità dell' uomo; e se quelle cos'egli non può fare a giorni quindici, dacchè sarà giudicato, siagli tagliato un piede, per modo che lo perda: e per la vergine paghi la simil pena, e se non ha da dove pagare, taglingli un piede, come sopra.

CAP. XXII.

Di chi entrasse per forza in casa di alcuna femmina maritata.

Inoltre ordiniamo, che, se alcun uomo entrasse per forza in casa di alcuna femmina maritata, e colgonvelo, e non l' abbia avuta carnalmente, e n' è convinto legit-

ne veduto delle simili stabilite da umanissimi Principi, e fra gli altri dal Santo Re di Francia, del di cui Codice ho parlato nella nota 8. ed occorrerà di parlare in progresso, dimostra la costumatezza, ed invidiabil contegno di que' tempi, e quanto i Legislatori fossero zelanti protettori dell' onestà, e dell' innocenza.

Questo Capitolo però è stato rivocato nelle Corti del 1593. a riguardo della pena del taglio del piede, con essersi surrogata quella di dieci anni di galera, oltre la multa; e non potendo pagar la multa, in vece di dieci, quindici anni di galera; e stabilita la stessa pena per lo stupratore nel caso, in cui la donna non lo volesse per marito, o non si contentasse della dote, che le volesse dare: ma le R. Pram. ognora più miti, e propense a lasciare al Giudice un arbitrio, che non poco l' imbarazza, nel cap. 16. del tit. 25. anche rivocando la pena del taglio del piede, anno stabilito quella di dieci anni di galera, o minore, secondo le circostanze del delitto, e la qualità de' delinquenti, con doversi aderir sempre il Giudice, in quanto potrà, alla disposizione del Dritto Comune, lasciato il capitolo nella sua forza, e vigore nel rimanente, che dispone.

Era forse questo uno di que' delitti, ne' quali convenisse di aver riguardo al maggiore, o minor dolo?

Che se la Legge volle aver riguardo al caso di seduzione per parte della donna, avrebbe potuto stabilire una pena contro la donna seducente, lasciando in quel caso l'uomo impunito: dispozione, che forse avrebbe servito di maggior contegno all' ormai troppo sfacciato sesso femminile.

42 Cioè a dotarla. Questa seconda parte pate a primo aspetto, che comprenda l'ultim'ancora, onde l'ultima si renda superflua: eppure non si

gittimamenti, siat juygadu a pagari liras centu; e si non pagat a dies bindighi, de chi hat a esser juygadu, seghintilli un' origla tota 43 : *e si alcun homini esserit tentu cun alcuna femina coyadas in domu dessa femina, ed esserit voluntadi dessa femina, cussa codali femina siat affrastada, e fustigada, ed ispossedida dessos benis suos totu, e dessas raxonis suas gasi de dodas, comenti de atteros benis, e remangiant assu maridu, e non a figios, chi havirit cun cussu maridu, e nen cun atteru maridu, chi havirit hapidu per innantis, e non ad atteru parenti suo, exceptu a plagheri de cussu maridu, cun su quali havirit fattu sa ditta fallanza; ed iss' homini, cun su quali esserit acattada, non siat frustadu, ma deppiat pagari infra dies bindighi, de chi hat a esser juygadu, liras centu; e si non pagarit infra su dittu tempus, siat illi segada un' origla in totu: e zo non s'intendat pro feminas, chi siant publicas meretricis: nen ancu in casu, chi sa femina andarit a domu dess' homini, over de attera persona, chi non esserit habitacioni* 44 *dessa ditta femina; ch' in cussu casu s' homini paghit liras vintichimbi, ma sa femina siat affrustada, ut supra.*

C A P. XXIII.

De chi hat a tenni femina coyada palesamenti contra voluntadi dessu maridu.

Volemus, ed ordinamus, chi, si alcun homini reerit, over tennerit femin' alcuna coyada palesamenti, cun sa quali havirit a fagheri carnalimenti contra sa voluntadi dessu maridu, e dimandandosilla cussu maridu, s'ilia denegarit, siat condennadu in liras centu, sas qualis deppiat pagari infra dies bindighi, de chi hat a esser juygadu; e si non pagat, siat illi segada un' origla in totu: ed issa femina siat condennada, secundu in su capidulu 45 *si contenit.*

C A P. XXIV.

De chi hat a andari armadu a Festa, over a Sagra.

Constituimus, ed ordinamus, chi alcun homini, chi andarit a Festa, o Sagra de Ecclesia, non bie deppiat portari arma peruna, a pena de liras vintichimbi, e de perdiri s'arma 46 : *e siant tenudos sos Curadoris, ed issos hominis dessas Villas de ciascuna Curadorìa* 47, *hui si hat a fagheri sa Sagra, o Festa, de tenni cuss' homini, chi hadi a benni armadu, e battirillu tentu assa Corti cun s'arma, ch'illi hant a acattari, a pena de pagari sos Curadoris cun sos hominis dessa Curadorìa liras deghi.*

CAP.

si troverà tale, quando si rifletta sui tre casi contemplati nel principio del Capitolo, cioè di ratto violento di donna maritata, di ratto violento di donna semplicemente giurata, e di vero stupro; mentre si vedrà chiaramente, che, nel venire alle disposizioni specifiche, colla prima, e colla seconda provvede spezialmente pel ratto violento di donna maritata, e di donna nubile, legata però cogli sponsali, sia essa fanciulla, o vedova, senz' altra considerazione, e colla terza pel vero stupro.

Due difficoltà però nascono tuttavia dalla disposizione di questo Capitolo, la prima dall'espressione „ s'è senza marito „ che talvolta non si volesse considerar relativ' alla donna già promessa, la seconda dal non vedersi contemplato il caso del ratto violento di fanciulla non giurata: ed io inclino a credere, che quell'espressione abbracci tanto il caso della donna, che per causa del ratto venisse rifiutata dallo sposo, quanto quello del ratto di fanciulla sciolta da ogni legame, purchè con corrà la qualità di violento.

43 Rivocato questo Capitolo, come pure il se-

legittimamente, sia giudicato a pagar lire cento; e se non paga a giorni quindici, dacchè sarà giudicato, taglingli un' orecchia tutta [43]: e se alcun uomo fosse colto con alcuna femmina maritata in casa della femmina, e fosse volontà della femmina, quella femmina sia frustata, e scopata, e spodestata de' beni suoi tutti, e delle ragioni sue così di doti, come di altri beni, e rimangano al marito, e non ai figliuoli, che avesse con quel marito, nè con altro marito, che avesse avuto per l' innanzi, e non ad altro parente suo, eccetto a piacere di quel marito, col quale avesse fatto detta fallanza: e l'uomo, col quale fosse trovata, non sia frustato, ma debba pagare infra giorni quindici, dacchè sarà giudicato, lire cento; e se non pagasse infra detto tempo, siagli tagliata un' orecchia del tutto: e ciò non s'intenda per femmine, che sieno pubbliche meretrici, nè anche in caso, che la femmin' andasse a casa dell'uomo, ovvero di altra persona, che non fosse abitazione [44] di detta femmina, che in quel caso l' uomo paghi lire venticinque, ma la femmina sia frustata, come sopra.

CAP. XXIII.

Di chi terrà femmina maritata palesemente contro volontà del marito.

Vogliamo, ed ordiniamo, che, se alcun uomo reggesse, ovvero tenesse femmin' alcuna maritata palesemente, colla quale avesse a far carnalmente, contro la volontà del marito, e dimandandogliela quel marito, gliela dinegasse, sia condannato in lire cento, le quali debba pagare infra giorni quindici, dacchè sarà giudicato; e se non paga, siagli tagliata un' orecchia del tutto: e la femmina sia condannata, secondo che nel capitolo [45] si contiene.

CAP. XXIV.

Di chi andrà armato a Festa, ovvero a Sagra.

Constituiamo, ed ordiniamo, che alcun uomo, che andasse a Festa, o Sagra di Chiesa, non vi debba portare arma veruna, a pena di lire venticinque, e di perder l'arma [46]: e siano tenuti i Curatori, e gli uomini de' Villaggj di ciascuna Curatoria [47], ove si farà la Sagra, o Festa, di catturar quell' uomo, che verrà armato, e condurlo prigione alla Corte coll' arma, che gli troveranno, a pena di pagare i Curatori cogli uomini della Curatorìa lire dieci.

CAP.

seguente dalle R. Pram. tit. 25. cap. 17. a riguardo della pena stabilita per gli uomini di cento lire, ed in difetto del taglio dell' orecchia, per non averla più considerata corrispondente alla qualità del delitto, e surrogate le pene del Dritto Comune, secondo le circostanze del delitto, ad arbitrio del Giudice.

44 Quì abitazione sta nel propio significato di abituro.

45 Cioè nel Capitolo precedente.

46 Le R. Pram. tit. 30. cap. 12. in conformità proibiscono indistintamente a tutti, ancorchè esenti, il porto delle armi nelle Feste tanto di fuori, quanto di dentro del popolato, ad eccezione delle spade, e de' pugnali, sotto pena di cinquanta ducati, da incorrersi non solo da quelli, che fossero ritrovati con dette armi, ma da coloro ancora, i quali fossero stati soltanto veduti, portandole.

47 Sono le Curatorie Dipartimenti così denominati, perchè retti da Giusdicenti appellati Curatori, di cui parlerò nella nota 69.

CAP. XXV.

Dessas Cartas bulladas, e non bulladas, chi s' hant a presentari assa Corti, over iscritturas, chi s' hant a acattari falsas.

Item ordinamus, chi a ciascuna persona siat licitu de battiri, e presentari assa Corti ad ogni bisongiu Carta bullada [48]*, e non bullada, Condaghi* [49]*, over atteras iscritturas autenticas, registradas, o non registradas chi siant in sa Corti: e si alcuna persona battirit Carta de Nodayu* [50] *a Corona, chi esserit falsa, ed usaritilla maliciosamenti, conoscendo cussu, ch'ill'hat a battiri, chi esserit falsa, siat tentu, e missidu in pregioni, e condennadu in arbitriu nostru: ed issu Nodayu, over Iscrivanu, chi sa ditta Carta havirit iscrittu, siat condennadu, e paghit liras centu; e si non pagat infra unu mesi, tagintilli sa manu destra* [51]*: ed icussas causas, over possessionis, pro chi chertarit, over chi defenderit peri su vigori de cussa Carta falsa, siant lassadas pacificamenti ad icussa persona, de chi deberint esser ragionivilimenti: ed icussu Nodayu plus non deppiat usari s' officiu dessa nodarìa.*

CAP. XXVI.

De chi furat cos' alcuna sagrada.

Volemus, ed ordinamus, chi, si alcuna persona furarit alcuna cosa sagrada dae alcuna Ecclesia, o de domu de Ecclesia, ciò est paramentos, libros, e Calighis, o attera cosa sagrada, ed est indi binchida per testimongios, over ch'illu confessarit, paghit pro sa fura primargia assa Ecclesia pro unu chimbi, ed assu Rennu pro sa machicia liras chimbanta; e si non pagat sas liras chimbanta, e pro s'unu chimbi, secundu chi est naradu de supra, boghitsilli un oghiu [52]*: e dae sa fura primargia innantis siat impicada, ch'indi morgiat, e non campit pro dinari.*

CAP. XXVII.

De chi furat Cavallu, over Ebba domada, over Boi domadu.

Constituimus, ed ordinamus, chi, si alcuna persona furarit Cavallu domadu, Ebba domada, o Boi domadu, ed est sa fura primargia, si est des su Rennu [53]*, paghit pro s'unu deghi, e de machicia liras vintichimbi; e si est de Ecclesia, over de attera persona, paghit pro s'unu chimbi, e de machicia liras bindighi; e si non pagat issa, over atter' homini pro see, seghintilli una origla* [54] *pro sa fura primargia: e dae cussa fura primargia innantis affurchintilla, ch'indi morgiat.*

CAP.

48 Scrittura munita di suggello pendente, non già quella carta, che in oggi si chiama bollata, la quale in que' tempi non si conosceva.

49 *Condaghi* dal latino condere, è propiamente libro di memorie in forma di diario, per la qual cosa ho creduto di doverlo tradur Cronaca, sebbene simili libri non contenessero soltanto fatti Storici, ma ancora, e principalmente le ragioni, e rendite delle Chiese, e Monasterj, negli Archivj de' quali si ritrovavano riposti; onde si sarebbe potuto tradurre anche Cartolaro, forse più a proposito per la disposizione del capitolo.

50 Strumento pubblico.

51 Rivocato in quanto riguarda la pena del Notajo dalle R. Pram. cap. 12. tit. 14., le quali ordinano d' osservarsi a tal riguardo in tutto, e per

CAP. XXV.

Delle Carte bollate, e non bollate, che si presenteranno alla Corte, ovvero scritture, che si troveranno false.

Inoltre ordiniamo, che a ciascuna persona sia lecito di portare, e presentare alla Corte ad ogni bisogno Carta bollata [48], o non bollata, Cronaca [49], ovvero altre scritture autentiche, registrate, o non registrate che sieno nella Corte: e se alcuna persona portasse Carta di Notajo [50] alla Corona, che fosse falsa, e l' usasse maliziosamente, conoscendo quegli, che la porterà, che fosse falsa, sia catturato, e messo in prigione, e condannato ad arbitrio nostro: ed il Notajo, ovvero Scrivano, che detta Carta avesse scritto, sia condannato, e paghi lire cento, e se non paga infra un mese, taglingli la mano destra [51]: e quelle cause, ovvero possessioni, per cui litigasse, ovvero che difendesse per vigore di quella Carta falsa, siano lasciate pacificamente a quella persona, di chi dovessero esser ragionevolmente: e quel detto Notajo più non debba usare dell'ufizio di notarìa.

CAP. XXVI.

Di chi fura cos' alcuna sacrata.

Vogliamo, ed ordiniamo, che, se alcuna persona furasse alcuna cosa sacrata da alcuna Chiesa, o da casa di Chiesa, cioè paramenta, libri, e Calici, od altra cosa sacrata, e n' è convinta per testimonj, ovvero che lo confessasse, paghi pel furto primario alla Chiesa per uno cinque, ed al Regno per la multa lire cinquanta; e se non paga le lire cinquanta, e per l' uno cinque, secondo ch' è detto di sopra, cavisele un occhio [52]: e dal furto primario in avanti sia impiccata, che ne muoja, e non campi per danaro.

CAP. XXVII.

Di chi fura Cavallo, ovver Cavalla domata, ovvero Bue domato.

Constituiamo, ed ordiniamo, che, se alcuna persona furasse Cavallo domato, Cavalla domata, o Bue domato, ed è furto primario, s'è del Regno [53], paghi per l' uno dieci, e di multa lire venticinque; e s'è di Chiesa, ovvero d' altra persona, paghi per l'uno cinque, e di multa lire quindici, e se non paga essa, ovvero altr' uomo per essa, taglinle un' orecchia [54] pel furto primario: e da quel furto primario in avanti inforchinla, che ne muoja.

CAP.

per tutto le Leggi, e disposizioni del Dritto Comune.

52 Nelle Corti del 1593. si è riformata la pena del cavare un occhio in quella di tagliare un' orecchia, e di cento battiture in detestazione del Sacrilegio: le R. Pram. poi nel tit. 23. cap. 23. dispongo, che in verun modo s' osservi questo Capitolo a riguardo della pena corporale; ma che il ladro sacrilego sia condannato nelle pene, nelle quali fosse incorso a tenore del Dritto Comune.

La multa giusta l'edizione seconda, e quella di Madrid, ed i Comentarj d' Olives è di lire cinquanta, e secondo le edizioni posteriori è di lire cento: ed ecco gli effetti dell' inconveniente di notare il quantitativo delle pene con numeri: si dee però stare in ciò all' edizione di Ma-

CAP. XXVIII.

De chì furarit Cavallu rudi, Boi, Vacca, over Molentì.

Item ordinamus, chì, si alcuna persona furarit Cavallu rudi, Ebba, Vacca, Boi, over Molentì dessu Rennu, paghit pro s'unu deghi; e si est de Ecclesia, o de attera persona, paghit pro s'unu chimbi, e de machicia liras bindighi pro sa fura primargia, secundu chi est naradu de supra; e si non pagat infra dies bindighi, siatilli segada un' origla [55] *: e pro sa secunda fura paghit liras vintichimbi* [56] *infra dies bindighi, de chì hat a esser juygada; e si non pagat issa, over atter' hominì pro see, tagintillì s' atter' origla : e dae sas duas furas insusu affurchintilla.*

CAP. XXIX.

De chì furarit Berbeghì, o Porcu, over Cabra.

Volemus, ed ordinamus, chi, sì alcuna persona furarit Berbeghi, o Porcu, o Cabra, ed est indi binchida, ed est dessu Rennu, paghit pro s'unu deghi; e si esserit de Ecclesia, over de attera persona, paghit pro s'unu chimbi, e paghit pro sa fura primargia de machicia liras bindighi; e si non pagat issa, over atter' homini pro see infra dies bindighi, de chi hat a esser juygada, seghintilli un' origla [57]*: e pro sa secunda fura paghit pro machicia liras vintichimbi; e si non pagat issa, over atter' hominì pro see, seghitsilli s' atter' origla: e dae sas duas furas insusu affurchintilla, ch'indi morgiat: e volemus, chi, si plus personas esserint a fagheri dessas dittas furas, ed esserit illis legittimamenti provadu, ciascuna deppiat incurrer in sas secundas penas* [58]*, comenti e participis, e consenzientis, e comenti ed issu principali, si esserit solu: ed intendatsi de impiccari dae chimbi pegus insusu, e dae chimbi pegus injossu paghit, secundu de supra* [59].

CAP. XXX.

De chi furarit Cani de loru, over Jagaru.

Constituìmus, ed ordinamus, chi, si alcuna persona furarit alcunu Canì de loru, o Ja-

Madrid munita dell' autorità del Comentatore al num. 2.

53 Cioè del patrimonio privato del Principe.

54 Le R. Pram. al cap. 16. tit. 23. dispongono, che, pagando, o non pagando la pena pecuniaria, sia condannato pel primo furto senza remissione al taglio dell' orecchio, o ad anni cinque di galera, ad arbitrio del Giudice; e che nella stessa pena incorrano coloro, i quali prenderanno Cavallo, Cavalla, o Bue per servirsene in qualche viaggio, o lavoro, (s' intende senza il consentimento del padrone) ancorchè coll'intento di restituirgli al padrone, ed al luogo, da cui gli avessero presi : pel secondo furto alla galera in vita: e pel terzo ad essere impiccati.

55 Le R. Pram. cap. 17. tit. 23. stabiliscono pe' furti, de' quali si tratta, oltre alla pena pecuniaria del presente Capitolo, la fustigazione, e marca; e se il furto sarà di due infino a cinque Vacche, o Vitelle, sette anni di Galera; e da cinque infino a dieci la galera in vita; ed eccedendo le dieci, la pena di morte naturale.

San Luigi Re di Francia nel suo Codice, di cui si è già parlato nelle note 8. e 41. stabilì pel primo furto di cose di poco valore la pena del taglio d' un' orecchia, pel secondo quella del taglio d'un piede, e pel terzo la pena della forca.

Se le Leggi portanti le pene del taglio d' un' orecchia, e di un piede si fossero mantenute in vigore insino a' giorni nostri, forse avrebbero i la-

CAP. XXVIII.

Di chi furasse Cavallo rude, Bue, Vacca, ovvero Asino.

Inoltre ordiniamo, che, se alcuna persona furasse Cavallo rude, Cavalla, Vacca, Bue, ovvero Asino del Regno, paghi per l'uno dieci; e s'è di Chiesa, o d'altra persona, paghi per l'uno cinque, e di multa lire quindici pel furto primario, secondo ch'è detto di sopra; e se non paga infra giorni quindici, siale tagliata un'orecchia [55]: e pel secondo furto paghi lire venticinque [56] infra giorni quindici, dacchè sarà giudicata; e se non paga essa, ovvero altr'uomo per essa, taglinle l'altr' orecchia: e da' due furt' insuso inforchinla.

CAP. XXIX.

Di chi furasse Pecora, o Porco, ovvero Capra.

Vogliamo, ed ordiniamo, che, se alcuna persona furasse Pecora, o Porco, ovvero Capra, e n'è convinta, ed è del Regno, paghi per l'uno dieci; e se fosse di Chiesa, ovvero d'altra persona, paghi per l'uno cinque, e paghi pel furto primario di multa lire quindici; e se non paga essa, ovvero altr' uomo per essa infra giorni quindici, dacchè sarà giudicata, taglinle un' orecchia [57]: e pel secondo furto paghi per multa lire venticinque; e se non paga essa, od altr'uomo per essa, taglisele l'altr' orecchia: e dai due furt' insuso inforchinla, che ne muoja: e vogliamo, che, se più persone fossero a far di detti furti, e fosse loro legittimamente provato, ciascuna debba incorrer nelle seconde pene [58], come partecipi, e consenzienti, e come il principale, se fosse solo: ed intendasi d' impicc[illegible] da cinque capi 'nsuso, e da cinque capi 'ngiuso, paghi secondo di sopra [59].

CAP. XXX.

Di chi furasse Cane di guinzaglio, ovvero Bracco ormatore.

Constituiamo, ed ordiniamo, che, se alcuna persona furasse Cane di guinzaglio,

ladri, ed altri delinquenti più civili ottenuto d'introdur la moda di portare una sola orecchia, ed anche nessuna, come si è introdotta pe' Cavalli, ed un solo piede, o veruno contemporaneamente alla moda di comparir senza fronte, e senza mento, e colla gobba, e con grossa pancia: sebbene sia difficile, che l'autorità delle Leggi possa estendersi a sottoporre alle meritate pene i delinquenti di tal fatta.

56 Si sottintende appiù del decuplo, e del quintuplo rispettivamente.

57 Le R. Pram. cap. 18. tit.23. stabiliscono, oltre alla pena di pagare il capo, e la multa, contro chi ruba bestiame minuto da un capo infino a cinque, purchè l' uno non sia Agnello, la fustigazione, e marca; da cinque infino a dieci capi la fustigazione, la marca, e cinque anni di galera; ed eccedendo i dieci capi per la prima volta dieci anni di galera, e per la seconda la galera perpetua.

Berbeghi, o *Brebei* si dice in Sardo la Pecora dal Latino *Vervex*, come in Francese *Brebis*; ed anche in Italiano si può dir Berbice; quantunque *Vervex* sia proprimente il Castrato, che *Crastoni* si chiama in Sardo, e Castrone ancora in Italiano con maggior proprietà.

58 Cioè nella multa, ed in difetto nella pena corporale, perchè decuplo, e quintuplo non si paga per lo stesso delitto, che una volta soltanto, quantunque più sieno i delinquenti.

59 Cioè

o Jagaru, ed esserit dessu Rennu, ed ind' est binchida, paghit infra dies bindighi, de chi hat a esser juygada, pro s'unu deghi; e si esserit de Ecclesia, over de attera persona, paghit pro s'unu chimbi, e de machicia liras chimbi [60].

CAP. XXXI.

De chi furarit ortu de Abis.

Item ordinamus, chi, si alcuna persona furarit ortu de Abis, ed esserit dessu Rennu, paghit infra dies bindighi, de chi hat a esser juygada, pro s'unu deghi; e si esserit de Ecclesia, over de attera persona, paghit pro s'unu chimbi; e nientideminus paghit de machicia assa Corti soddos centu, ed emendit su dannu, a cui hat a esser [61]; *e si non pagat issa, over atter' homini pro see infra dies bindighi, de chi hat a esser juygada, tagintilli un' origla* [62].

CAP. XXXII.

De chi furarit lavori messadu, over a messari.

Volemus, ed ordinamus, chi, si alcuna persona furarit lavori messadu, over senza messari, ed esserit dessu Rennu, paghit pro s'unu deghi; e si esserit de Ecclesia, over de attera persona, paghit pro s'unu chimbi, s'ind' est binchida, e pro machicia paghit liras bindighi; e si non pagat issa, over atter' homini pro see, seghitsilli un' origla.

CAP. XXXIII.

De chi furarit domu angiena, ed illa pertungherit in gienna, over in muru, over in fenestra.

Constituimus, ed ordinamus, chi, si alcuna persona furarit domu angiena, ed illa pertungherit a fura in muru, o in gienna, o in fenestra, o in cobertura, s' illi est provadu, ed ind' est binchida, siat impiccada peri sa gula, ch' indi morgiat, e dae sos benis suos si paghit su dannu, a chi hat a esser fattu: e nientideminus [63] *sos Jurados dessa Villa siant tenudos de provari, e dellu battiri a declarari, e de tenni s' homini in persona, chi hat a haviri fattu su mali; e si non tenint, e provant, paghint sos Jurados comunalimenti cun su Mayori, e cun sos atteros hominis dessa Villa su dannu, cui hat a esser, ed assu Rennu paghit sa Villa manna liras centu, ed issa Villa picinna liras chimbanta* [64]: *ed issos bennis de cuss' homini, chi hat a haviri fattu su mali, siant in su pagamentu dessos dittos dinaris.*

CAP.

59 Cioè per l'uno dieci, e per l'uno cinque rispettivamente, e la multa di lire venticinque anche pel terzo furto non eccedente i cinqne capi, ed in difetto il taglio di un' orecchia, se pur non fossero già state tagliate ambedue.

60 Era più spedita la pena della legge Gombetta contro i ladri di Cani, la quale prescriveva, che tradotto il Cane rubato alla pubblica piazza, vi si conducesse pure il ladro, e si costringesse a far tre giri attorno al Cane, ed a dargl' in ognuno di essi 'l più ributante bacio. *V. Saint Foix Essais sur Paris tom. 2. pag. 68.*

Sebbene il *Cani de loru* l' abbia tradotto Cane di guinzaglio, ed il *Jagaru* Bracco ormatore, son persuaso, che si tratti qui, ed in altri capitoli del Mastino, e del Segugio, e soltanto per maggiore spiegazion delle voci Sarde ho dato la preferenz' alle denominazioni suddette meno specifiche.

61 Non

glio, o Bracco ormatore, e fosse del Regno, e n' è convinta, paghi infra giorni quindici, dacchè sarà giudicata, per l'uno dieci; e se fosse di Chiesa, ovvero d'altra persona, paghi per l'uno cinque, e di multa lire cinque [60].

CAP. XXXI.

Di chi furasse orto d' Api.

Inoltre ordiniamo, che, se alcuna persona furasse orto d'Api, e fosse del Regno, paghi infra giorni quindici, dacchè sarà giudicata per l'uno dieci; e se fosse di Chiesa, ovvero di altra persona, paghi per l'uno cinque; e nientedimeno paghi di multa alla Corte soldi cento, ed ammendi 'l danno, a cui sarà [61]; e se non paga essa, ovvero altr'uomo per essa infra giorni quindici, dacchè sarà giudicata, taglinle un' orecchia [62]

CAP. XXXII.

Di chi furasse biade mietute, ovvero da mietere.

Vogliamo, ed ordiniamo, che, se alcuna persona furasse biade mietute, ovvero senza mietere, e fossero del Regno, paghi per l'uno dieci; e se fossero di Chiesa, ovvero d'altra persona, paghi per l'uno cinque, se n'è convinta, e per multa paghi lire quindici; e se non paga essa, ovvero altr'uomo per essa, taglinle un' orecchia.

CAP. XXXIII.

Di chi furasse Casa d'altrui, e la perforasse in porta, ovvero in muro, ovvero in finestra.

Constituiamo, ed ordiniamo, che, se alcuna persona furasse Casa d'altrui, e la perforasse a furto in muro, o in porta, od in finestra, o in tetto, se le è provato, e n' è convinta, sia impiccata per la gola, che ne muoja, e dai beni suoi si paghi 'l danno, a chi sarà fatto; e nientedimeno [63] i Giurati del Villaggio siano tenuti di provare, e di portarlo a dichiarare, e di catturar l'uomo in persona, che avrà fatto il male; e se non catturano, e provano, paghino i Giurati comunalmente col Maggiore, e cogli altri uomini del Villaggio il danno, cui sarà fatto, ed al Regno paghi 'l Villaggio grande lire cento, ed il Villaggio piccolo lire cinquanta [64]: ed i beni di quell'uomo, che avrà fatto il male, siano nel pagamento di detti danni.

CAP.

61 Non approvo il sentimento del Comentatore, il quale si è, che ciò significhi, che qualora il ladro non sia in grado di pagare il decuplo, o quintuplo, ristori almeno i danni, perchè sarebbe violentare il senso della Legge, la quale dice chiaramente, che oltre al decuplo, o quintuplo rispettivamente paghi 'l ladro la multa, ed ammendi i danni; avendo voluto in tal modo dicharare, che nel decuplo, o quintuplo non si comprendono i danni cagionati, appiù delle arnie portate via.

62 Nelle Corti del 1586. cap. 60. a petizione del Militare, oltre alla pena pecuniaria di questo capitolo, si stabilì quella di cento battiture per la prima volta, e per la seconda di galera: e le R. Pram. cap. 19. tit. 23. attesa la frequenza di simili furti, anno disposto, che appiù del pagamento del capo, come qua si contiene, chi ruberà,

CAP. XXXIV.

De chi si lamentarit de furá de domu.

Item ordinamus, chi, si alcuna persona si lamentarit de fura de domu [65]*, ch'illì hat a esser fatta, si non est fatta in muru segadu, o in gienna segada, o in fenestra segada, over in cobertura segada, deppiat andari assu Curadori a lamentarisi* [66]*; ed issu Curadori siat tenudu de andari cun sos Jurados dessa Villă, chircando, ed investigando cussu fura; e si acattant su cabu dessa fura, cussu, in domu de chì ill'hant a acattari sa cosa furada, mostrit comenti siat sua propia, o de alcuna persona, chi s'ill'havirit accumandada, e dae chi ill'hat a haviri comporada; e si cussa prova non mostrat, paghit cussa fura ad icussu, a chi esserit fatta, a sagramentu suo, ch'ind' hat a fagher in manu dess' Officiali, e paghit de machicia assa Corti liras chimbanta infra dies bindighi, de chi hat a esser juygadu; e si non pagat issu, over atter' homini pro see, seghintillì un' origla pro sa fura primargia: e dae cussa primargia infurchintillu, ch'indi morgiat: e si non si acattarit su cabu dessa fura, chertitindi cussu, chi hat a haviri recividu su dannu, cun chimbi hominis dessa Villa, a chi ind' hat a haviri suspettu, in custu modu, ciò est, chì cullu, chi dimandat sa cosa, e narat, chi siat sua, e chi s'illi siat furada, mostrit, e provit, chì cussa cosa siat sua pegugiarì; e si non mostrat, deppiat jurarì cullu, a chì s' hat a acattari* [67]*, chi non s'ill'hat furada, nen levada issu, nen attiri pro see; e juradu chi hat a haviri, siat liberu, e non siat tenudu a pena, nen condennacioni peruna.*

CAP. XXXV.

Dessas furas, chi si fagherint, e dugherint dae s'una Curadoria ass'attera.

Volemus, ed ordinamus, chi, si sa fura, chi s' hat a fagheri, si jugherit, e levarit dae s'una Curadorìa ass'attera, siat tenudu su Curadori de cussa Villa, ad huì si hat a jugheri, de reer sa fura, e de tenni su furoni, s' ill' hat a ischiri, infinì a chi hat a bennì su pubillu dessa cosa furada; e si nollu tennerit, e non arrerit sa fura, cussu Curadori paghit assu Rennu, s' ind' est binchidu, liras vintichimbì pro sa negligencia sua, ed issa valsuda dessa fura, a cui hat a esser.

CAP.

berà, o brucierà da una insino a cinque arnie, sia frustato, e marcato, e mandato in galera per anni sette.

63 Nientedimeno vale a dire anche in questi casi, non ostanti le gran cautele, che usano siffatti ladri.

64 Nelle Corti del 1545. cap. 60. a petizione del Militare, e quindi dalle R. Pram. cap. 1. tit.21. si è mandata osservar l' Incarica per tutto il Regno di Sardegna, cioè ne' Villaggj, e Luoghi, in tutt' i casi, ne' quali è prescritta dalla *Carta de Logu*, appiù della generica estensione, di cui nella nota 2.

65 Le R. Pram. cap. 22. del tit. 23. senza far menzione di questo capitolo, nè del precedente, dichiarano il furto commesso dentro di Casa furto grande, quando ascende alla somma di cento ducati, e come tale, dispongono, che sia punito, castigando il reo colla pena di morte, o con altra minore ad arbitrio del Vicerè, o del Giudice della causa.

E tanto reale l' imbarazzo, in cui mette il Giudice l' arbitrio lasciatogli dalla Legge nell'applicazione della pena, che quell' istesso de Vico, dal quale si è fatta la collezione delle R. Prammatiche, non ha saputo dare alcuna norma relativamente ai casi, ne' quali, a tenore di detto cap. 22. si sarebbe dovuto far luogo alla pena di morte, ed ha preso il disimpegno di rimetter i Giudicanti agl' insegnamenti di Farinaccio, e d'altri simili Giureconsulti, che assasinano il povero lettore a forza d' ampliazioni, e limitazioni, distin-

CAP. XXXIV.

Di chi si lamentasse di furto di casa.

Inoltre ordiniamo, che, se alcuna persona si lamentasse di furto di casa [65], che le sarà fatto, se non è fatto in muro rotto, o in porta rotta, o in finestra rotta, ovvero in tetto rotto, debb' andar dal Curatore a lamentarsi [66], ed il Curatore sia tenuto di andar coi Giurati del Villaggio, cercando, ed investigando quel furto; e se ritrovano il capo del furto, quegli, in casa di chi la ritroveranno la cosa rubata, dimostri, come sia sua propia, o di alcuna persona, che gliel'avesse raccomandata, e da chi l' avrà comprata; e se quella prova non dimostra, paghi quel furto a colui, a chi fosse fatto, a sacramento suo, che ne farà in mani dell'Ufiziale, e paghi di multa alla Corte lire cinquanta infra giorni quindici, dacchè sarà giudicato; e se non paga esso, ovvero altr'uomo per esso, taglingli un' orecchia pel furto primario: e da quel primario inforchinlo, che ne muoja: e se non si ritrovasse il capo del furto, piatiscane quegli, che avrà ricevuto il danno, con cinque uomini del Villaggio, che avrà in sospetto, in questo modo, cioè, che quegli, che dimanda la cosa, e dice, che sia la sua, e che gli si sia furata, dimostri, e provi, che quella cosa sia sua peculiare; e se non dimostra, debba giurar colui, a chi si ritroverà [67], che non gliel' ha furata, nè levata esso, nè altri per esso, e giurato che avrà, sia libero, e non sia tenuto a pena, nè condannazione veruna.

CAP. XXXV.

De' furti, che si facessero, e trasportassero dall'una Curatorìa all'altra.

Vogliamo, ed ordiniamo, che, se il furto, che si farà, si trasportasse, e levassse dall' una Curatorìa all'altra, sia tenuto il Curatore di quel Villaggio, a dove si trasporterà, di staggire il furto, e di catturare il ladro, se lo saprà, infino a che verrà il padrone della cosa furata; e se nol catturasse, e non istaggisse il furto, quel Curatore paghi al Regno, se n' è convinto, lire venticinque per la negligenza sua, ed il valsente del furto, a chi sarà.

CAP.

stinzioni, e suddistinzioni, lasciandolo spesso più digiuno di quello, che l'anno trovato.

Forse sarebbe stato meglio, che le R. Pram. rimettendosi a quanto dispone sui furti di Casa la *Carta de Logu*, avessero prescritto soltanto, che pe' medesimi non si potesse punir colla morte, qualora la somma rubata, o il valore delle cose rubate non giugnesse a cento ducati: sebbene non errerebbe, a mio credere, nè contravverrebbe alla disposizion Prammaticale, chi a riguardo de' furti di Casa regolasse sempre in tal modo il suo giudizio.

66 Nel caso del Capitolo precedente era permanente il corpo del delitto, ed in conseguenza cosa manifesta d' essersi commesso il furto, onde poteva, e dovea procedersi d' ufizio, e non era necessario d'andarsene a lamentare alla Curia; in questo caso si rende necessaria la dinunzia, perchè non se ne può dalla Curia aver legittimo riscontro in altro modo.

67 Qui *acattari* (l' edizione seconda porta *acaptare*) cioè ritrovare, non può essere stato messo che da mano imperita in luogo di *dimandari*, o *chircari*, cioè dimandare, oppur cercare (forse anche meglio *chertari* litigare), che dovea dire il testo, perchè in questa seconda parte del Capitolo si tratta del caso, in cui non si fosse ritrovata la cosa rubata, o parte di essa presso di veruno, e litigasse il dirubato con cinque uomini del Villaggio a lui sospetti per quel furto.

Discendendo il Capitolo a determinare il modo, in cui si avrebbe da far la lite, dice, che l' at-

CAP. XXXVI.

De denunciari sas largas, ed issas furas, e malosfattoris.

Constituimus, ed ordinamus, chi siant tenudos sos Curadoris, ciascunu in sa Curadorìa sua, de denunciari sas largas, ed issas furas, chi s'illoy hant a fagheri, ass' Armentargiu nostru de Logu, over Officiali mayori [68] *dae sa die, chi hat a esser fatta sa machicia, a dies bindighi; ed issu Curadori, chi nollas hat a denunciari assu termen, paghit de machicia assu Rennu liras bindighi.*

CAP. XXXVII.

De tenni, e mandari a pregioni sos furonis, e malosfattoris.

Item ordinamus, chi sos Curadoris siant tenudos, ciascunu in sa Curadorìa sua, de tenni, e fagheri tenni sos furonis, e malosfattoris, e de mandarillos assa Corti nostra cussos, chi hant a haviri fattu sa machicia dae soddos centu insusu; ed icussos, chi hant a haviri fattu sa machicia dae soddos centu ingiossu, de cussos si fazzat pagari su Curadori, e nollos mandit assa Corti [69].

CAP.

l'attore debba dimostrare, e provare d' esser la cosa, che domand' al convenuto, ma che non si trovasse presso del medesimo, di sua pertinenza, e non dimostrando ciò, debba giurare il convenuto, che non gliel' ha rubata, nè fatta rubare.

Pel caso d' essersi la cosa rubata, o pretesa rubata, oppur parte di essa ritrovata presso di qualcheduno, già disse nella prima parte, che spetti a colui, presso di cui si è ritrovata, il dimostrare, che sia sua propia, o in sua casa raccomandata da qualchedun altro, od a lui venduta.

Rimane però ancora oscura la seconda parte del Capitolo dopo fatta detta emendazione, dove dice, che quegli, il quale dimanda, dimostri, e provi d' esser la cosa sua propia, e se nol dimostra, debba purgarsi l' accusato con giurar di non averla rubata, nè fatta rubare, non vedendosi a primo aspetto, per qual motivo si richiegga il giuramento del convenuto, nel caso di non esser provato il furto in genere: ma siccome le Leggi si debbono interpretar giusta i principj d'equità, dai quali, non si dee presumere, che il Legislatore si sia voluto scostare, io l' intendo del caso, in cui il dominio non si sia potuto dimostrare con prova vera, ma colla privilegiata soltanto, la quale nel foro si chiama supplitiva, e che si tratti d'essere il convenuto persona diffamata; come di fatti con cinque uomini sospetti può il dirubato litigare, di sospetto però non assolutamente arbitrario, ma fondato in qualche legal presunzione.

Determina il Capitolo il numero di quelli, co' quali potrà litigare, chi ha patito il furto, affine di mettere un termine alle ricerche de' capricciosi.

Come mai questi dubbj sono sfuggiti alla singolar sagacità del Comentatore, il quale gli avrebbe potuti dilucidare in miglior modo?

68 Quell'Ufiziale, che nell' edizione di Madrid, e nella seconda si chiam' Armentario, nelle tre posteriori si chiama Reggidore: io però, che, siccome mi sono altrove spiegato, considero la più genuina l' edizione di Madrid, tanto per la sua maggiore antichità, quanto per essersi fatta dal Ch. Olives, e non veggo nella medesima usata in luogo alcuno la denominazione di Reggidore, la rigetto affatto; ed anzi sospetto, che neppur fosse conosciuta in Sardegna in quel significato prima del Governo Spagnuolo *, il quale l' abbia quind' introdotta, non già per significare lo stesso, che Armentario, ma per dinotar, come dinota a' tempi nostri ancora, que' Giudici, ch' esercìscono la giurisdizione de' Feudatarj domiciliati fuori del Regno in tutti i loro feudi generalmente, e giudicano col voto d' un Consultore Giurisperito, ed approvato le cause di seconda istanza, ed anche di prima istanza, ritrovandosi sul posto, o richiedendolo il privilegio de' litiganti: non parlo della terza istanza pretesa da qualche Feudatario, l'uso della quale

* Nell' atto d' elezione del Riformatore, ed Inquisitor di Sardegna citato in fine della nota, si fa menzione de' Rettori d' Iglesias: *Rectores, et Judicem, seu Judices Villae Ecclesiarum*: il che non basta per dire, che fossero persone preposte all' amministrazione della Giustizia; anzi l' esser diversi dal Giudice, o Giudici persuade, che avessero diverso ufizio, e forse merament' economico.

CAP. XXXVI.

Di dinunziar gli eccessi, ed i furti, ed i malfattori.

Constituiamo, ed ordiniamo, che siano tenuti i Curatori, ciascuno nella Curatorìa sua, di dinunziare gli eccessi, ed i furti, che vi si faranno, all'Armentario nostro di Luogo, ovvero Ufizial maggiore [68] dal giorno, che sarà fatta la multa a giorni quindici; ed il Curatore, che non gli dinunzierà nel termine, paghi di multa al Regno lire quindici.

CAP. XXXVII.

Di catturare, e mandare a prigione i ladri, e malfattori.

Inoltre ordiniamo, che i Curatori siano tenuti, ciascuno nella Curatorìa sua, di catturare, e far catturare i ladri, e malfattori, e mandargli alla Corte nostra quelli, che avranno fatto la multa da soldi cento insuso; e quelli, che avranno fatto la multa da soldi cento ingiuso, da quelli che si faccia pagare il Curatore, e non gli mandi alla Corte [69].

CAP.

le, in vigor di qualsivoglia titolo, non credo, che si debba tollerare.

Armentarj, ed Ufiziali maggiori, pare, che, secondo la *Carta de Logu*, dovessero esser quegli Ufiziali, a' quali era commessa la giurisdizione del Principe a se riserbata ne' Villaggj concessi 'n feudo; e quelli ancora, i quali, come se ne vede pure al dì d'oggi, aveano sotto di se più d'un Villaggio.

Ciò nondimeno qualche differenza convien ammettere tra di loro, della quale mi da un sospetto l'atto d'elezione fatta dagli Anziani di Pisa l'ultimo d'Agosto 1315. del Giureconsulto Pietro di Baccio da Cortona in Riformatore, ed Inquisitore del Regno di Sardegna, che si legge nella raccolta di Diplomi Pisani del Cavaliere dal Borgo pag. 315. in qual atto fra gli Ufiziali da sottomettersi al Sindacato si nominano *Armamentarj Armamentariorum*, onde gli Armentarj potessero essere i preposti all' amministrazione delle Piazze, o Terre, nelle quali si tenevano in deposito le armi, o fors' anche si fabbricavano, significando *Armamentarium* Arsenale, ed i medesimi avessero pur giurisdizione di qualch' estensione. V. la nota 170.

69 Questa disposizione par data a maggior contegno de' ladri, ed altri delinquenti, in guisa che in vece di discarcerarsi, o non catturarsi, quando prestano cauzione quelli, pe' delitti de' quali è prescritta pena pecuniaria, secondo i noti usi del foro, vuole, che si mettano, e ritengano in prigione, allorchè il delitto importa pena da soldi cento insù.

Io poi non considero, come lo considera il Comentatore, ordinato il Capitolo semplicemente pe' Villaggj concessi 'n feudo, perchè bisogna suppor con lui lasciat' ai Feudatarj qualche giurisdizione criminale, cioè sui delitti di poco rilievo, il che a me non piace, per non trovare, dove fondar si possa cotal sentimento.

Sono in senso bensì, che da' Giudici d' Arborèa si solesse talvolta concedere ai Feudatarj l'esercizio della giurisdizione, ritenendola eglino in abito; il che io deduco dal modo, in cui veggo usata in qualche Capitolo la denominazione di Curatore; anzi si trova ciò a chiare note accennato nel Cap.48. colle parole *ed issos Officialis, chi hant sas Villas a feu*, e gli Ufiziali, che anno i Villaggj 'n feudo.

Quindi Curatore in alcuni Capitoli significa, a mio credere, Giudice della Curatorìa, cioè del Dipartimento così chiamato, forse perchè concesso in feudo, o commesso alla cura d'un uomo ligio, e si trovano tuttora in Sardegna de' Dipartimenti denominati Curatorìe; ma in altri Capitoli s' appella Curatore il Giudice ordinario di un solo Villaggio; lo stesso dicasi della denominozione d'Ufiziale; non mancando qualche Capitolo, in cui il Maggiore de' Giurati vien chiamato Curatore.

Nè quanto sopra si oppone a ciò, che nella nota precedente si è detto degli Ufiziali maggiori, perchè nel mio supposto il Curatore nel primo significato sarebbe lo stesso Feudatario avente l'esercizio della giurisdizione, e l'Ufiziale maggiore persona diversa dal Feudatario.

Non entro nella questione del rapporto, che possano avere i Curatori della *Carta de Logu* con quelli degli antichi Romani, fra i Magistrati de' quali si veggono enumerati *Curatores Urbis*, *Curatores Caesaris*, *Curator Reipublicae*, *Curator operum*, *Curator annonae*, *Curator ludorum*, *Curator muris reficiendis* : quel ch' è certo, si è, ch'erano

CAP. XXXVIII.

Dessos Jurados, chi siant tenudos de provari sos Cavallos domados, Ebbas domadas, Bois domados, e Molentis, chi si occhirint.

Volemus, ed ordinamus, chi sos Jurados siant tenudos, ciascunu in sa Curadoria sua, de provari sos Cavallos domados, ed issas Ebbas domados, ed issos Bois domados, e Molentis, chi s' hant a bocchier a fura, o chi s' hant a furari 'n sa Villa, o in habitacioni dessa Villa; e si nollu provarint, paghint sa fura assos pubillos comunalimenti sos Jurados cun sos hominis totu dessa Villa: ed icussu bestiamen, chi hant a acattari sos Jurados de pardu spaciadu a de' notti, ciò est Cavallu domadu, Ebba domada, Boi domadu, e Molenti, siant tenudos dellu tenni, e battirillu assa Corti [70]*: ed issos Jurados ind' happant de cussu, chi hant a battiri assa Corti, sa terza parti dessas tenturas* [71]*: e ciò s'intendat pro Bois domados, ch'in cussu tempus si paschint a muda, si tennerint, pro chi debint giagher* [72]*, in sa Corti, ed happant indi su terzu, secundu chi est naradu de supra: e si alcunu Mayori de pardu, over attera persona mitterit alcunu bestiamen, dessu chi est naradu de supra, dae foras ad intro* [73]*, paghit soddos vinti pro ciascuna volta, e pro ciascuna bestia, s'ind' est convintu.*

CAP. XXXIX.

Dessu Juradu, a chi hat a esser cumandadu de tenni su furoni.

Item ordinamus, chi sos Jurados, chi hat a cumandari su Curadori pro tenni su furori, e noll' hant a tenni su furoni, paghint assu Rennu soddos vinti per Juradu, ed issu dannu, chi hat a haviri fattu, ed issos Jurados paghint sa machicia cumunalimenti cun sa Villa [74]*; e si cuss' homini, chi hat a haviri fattu cussa fura, hat a esser fuydu, ed havirit alcuna cosa dessu suo, levitsilli, e convertiscats' in cussu, chi hant a pagari sos Jurados cun sa Villa pro pagamentu de cussu dannu, chi hat a haviri fattu, e dessa machicia* [75]*.*

CAP.

no presso i Romani cariche, alle quali, non par, che fosse ne' primi tempi annessa giurisdizione; la qual cosa si deduce principalmente a riguardo de' Curatori di Cesare dalla Legge 3. *D. tit.* 1. *lib.* 1. *Curatores Caesaris jus deportandi non habent, quia hujus poenae constituendae jus non habent*: eccetto, come osserva Gotofredo, nel caso di far le veci del Preside, come Ponzio Pilato.

Il primo, che conferì giurisdizione a que' Magistrati, dev' essere stato Antonino il Filosofo, di cui dice Capitolino: *Dedit Curatoribus regionum, aut viarum potestatem, ut vel punirent, vel ad Praefectum Urbis puniendos remitterent eos, qui ultra vectigalia quicquam ab aliquo exegissent*: ma più ampia l' ebbero in appresso *Curatores Urbis* da Alessandro Severo, il quale al riferir di Lampridio: *Fecit Romae Curatores Urbis quatuordecim, sed ex Consularibus viris, quos audire negotia Urbana cum Praefecto Urbis jussit, ita ut omnes, aut magna pars adessent, cum acta fierent.*

70 Corte qui significa il cortile della Curia.

71 *Tentura* si dice fra i Sardi la pena, che si paga pel bestiame ritrovatosi ne' luoghi vietati, cioè cattura, o presura.

72 *A muta* si dice, perchè si tengono al pascolo nel prato durante il giorno, e poi mutandosi al cortile denominato Mandra, o *Bubari*, là si lasciano rinchiusi tutta la notte, affinchè non possano andar errando, e cagionar de' danni, od essere con facilità rubati: vi si rinchiudono pure nelle ore più calde della state, nelle quali sono tormentati dalle mosche, il che si dice *a muscari*, o *muscai*, o *muscare*, cioè a cacciarsi le mosche. V. le note 271. e 316.

Giagheri, giacere qui è usato per dinotare, che durante il tempo accordato al padrone per pagar la presura, e così riscattare, il bestiame non ha padrone certo, potendo ritornare all'antico, qualora paghi, e rimaner della Corte, se non paga, nella guisa stessa che si dice redità giacente.

Nelle

CAP. XXXVIII.

De' Giurati, che siano tenuti di provare i Cavalli domati, Cavalle domate, Buoi domati, ed Asini, che si uccidessero.

Vogliamo, ed ordiniamo, che i Giurati siano tenuti, ciascuno nella Curatorìa sua, di provare i Cavalli domati, e le Cavalle domate, ed i Buoi domati, ed Asini, che s' ucciderranno furtivamente, o che si fureranno nel Villaggio, o nell'abitazione del Villaggio; e se nol provassero, paghino il furto ai padroni comunalmente i Giurati cogli uomini tutti del Villaggio: e quel bestiame, che ritroveranno i Giurati di prato errante di notte, cioè Cavallo domato, Cavalla domata, Bue domato, ed Asino, siano tenuti di prenderlo, e condurlo alla Coste [70]: ed i Giurati n'abbiano di quello, che condurranno alla Corte la terza parte delle presure [71]: e ciò s'intenda per Buoi domati, che in quel tempo si pasturano a muta, si tenessero, per chi debbono giacere [72] nella Corte, e n'abbiano il terzo, secondo ch'è detto di sopra: e se alcun Maggiore di prato, ovvero altra persona mettesse alcun bestiame di quello, che è detto di sopra, da fuori dentro [73], paghi soldi venti per ciascuna volta, e per ciascuna bestia, se n' è convinto.

CAP. XXXIX.

Del Giurato, a chi sarà comandato di catturare il ladro.

Inoltre ordiniamo, che i Giurati, che comanderà il Curatore per catturare il ladro, e nol cattureranno il ladro, paghino al Regno soldi venti per Giurato, ed il danno, che avrà fatto; ed i Giurati paghino la multa comunalmente col Villaggio [74]: e se quell' uomo, che avrà fatto quel furto, sarà fuggito, ed avesse alcuna cosa del suo, levisegli, e convertas' in quello, che pagheranno i Giurati col Villaggio per pagamento di quel danno, che avrà fatto, e della multa [75].

CAP.

Nelle tre ultime edizioni si è surrogato *essere a giagheri*, colla quale surrogazione si è fatta, secondo me, non solo una correzione non necessaria, ma ancora un' alterazione nel senso del Capitolo.

73 Cioè da fuora de' luoghi vietati a dentro de' medesimi per l'ingordigia di lucrar la cattura.

74 V. le R. Pram. Cap.1. tit.21.

75 Pare, che nella maniera, in cui è ordinato questo Capitolo, sia trascorso qualch' errore, e che, dove dice „ paghino al Regno soldi venti per Giurato, ed il danno, che avrà fatto, ed i Giurati paghino la multa comunalmente col Villaggio „ dovesse dire, paghino al Regno soldi venti per Giurato; ed il danno, che avrà fatto, e la multa i Giurati paghino comunalmente col Villaggio; e dovea dir così al tempo della compilazione: nell' edizione seconda vi è punto dopo la parola Giurato, e la prima lettera seguente è majuscola.

Tal mio sentimento è appoggiato non solo alla disposizione del Cap. 16. che è quello, che di proposito tratta delle multe, e ristorazioni de' danni dipendenti dall' Incarica, ma ancor alla parte finale di questo stesso Capitolo „ e si converta in ciò, che pagheranno i Giurati col Villaggio pel pagamento di quel danno, che avrà fatto, e della multa „ la qual parte finale è conforme alla disposizione del Capitolo decimosesto.

Il Comentatore per conciliare i due Capitoli ricorre ad una distinzione, che dessi non fanno, cioè che il Cap. 16. tratti del caso, nel quale il ladro sia incerto, ed il presente del caso, nel quale sia certo; e nel voler conciliargli entrambi, lascia questo capitolo in contraddizione con se stesso.

Io convengo, che non si dee passare all' emendazione, quando due Leggi apparentemente contrarie si possono conciliare; ma credo, che i due

CAP. XL.

De chì comporarit Cavallu, Ebba, Boi, Vacca, Porcu, Cabra, over Berbeghi dessu Rennu.

Volemus, ed ordinamus, chi, sì alcun homini hat a comporari Cavallu, Ebba, Boi, Vacca, Porcu, Cabra, over Berbeghi dessu Rennu [76] *dae alcun Officiali, Mayori, o Pastori de Rennu senza paraula dessu Segnori Juyghi, o de Ecclesia, o de attera persona senza paraula dessu donnu suo, paghit su comporadori, secundu chi su furoni, assu Rennu pro s'unu deghi, ed ass'attera persona pro s'unu chimbi; ed icussu, chi hat a fagheri cussas comporas, e non pagarit, istit in pregioni, infini a chi hat a haviri pagadu a icussu, a chi hat a esser fatta sa fura, e paghit de machicia liras bindighi.*

CAP. XLI.

De chi isfundarit vingia angiena, over pumara a fura, ed esserit dessu Rennu, over de attera persona [77].

Item ordinamus, chi, si alcuna persona isfundarit vingia angiena o pumara a fura, ed issa vingia, o pumara est dessu Rennu, paghit de machicia liras chimbanta, ed issu dannu, chi hat a haviri fattu; e si est sa vingia, o pumara de Ecclesia, over de attera persona, paghit de machicia liras vintichimbi, ed issu dannu; e si non pagat infra dies bindighi, de chi hat a esser juygada, seghitsilli sa manu destra, ed emendit su dannu, a cui hat a esser fattu, innantis chi essat dae pregioni: e de custos [78] *siant tenudos sos Jurados de tenni s' homini, chi hat a haviri fattu su mali, e representarillu assa Corti infra dies bindighi; e si nol presentarint infra su dittu termen, paghint sos Jurados su dannu, a cui hat a esser fattu, ed assa Camara nostra soddos deghi per Juradu.*

CAP.

due Capitoli, de' quali si tratta, anzi la prima coll' ultima parte di questo Capitolo non si possono, come giacciono, assolutamente conciliare senza emendazione.

Che l' emendazione poi debba essere quella da me indicata, mi persuade il non trovar io conforme a' principj adottati dalla *Carta de Logu* il dire, che i soli Giurati, che non catturano il ladro, quando a tal effetto sono comandati, debbano ristorare i danni.

Lo scopo della *Carta de Logu* nello stabilir l' Incarica è stato d' interessar tutto il Villaggio nella verificazione de' delitti, e cattura de' delinquenti, i quali con ciò anno un gran ritegno; ed ordina, che si preelegga un numero determinato di persone fra le migliori del Villaggio, le quali sieno particolarmente obbligate a far l'uno, e l'altro, per non dare sì gran disturbo a tutti gli abitatori, il che sarebbe causa eziandio di somma confusione, se non di somma trascuraggine; ma non ha voluto aggravar gli uomini preeletti di tutto il maggior peso del dovere imposto sostanzialmente a tutta la Comunità, contentandosi di punire in particolare la negligenza de' medesimi nel caso, in cui non corrispondano alla confidenza riposta nelle loro persone.

Ciò è tanto vero, che, se dentro il tempo stabilito un' altra persona qualunque somministra le prove del delitto, e cattura il delinquente, i Giurati restano liberati dall' obbligo, che loro impone la Legge.

Ora il maggior peso, di cui si tratta, consiste nella ristorazione de' danni, per essere cosa indeffinita, e che può ascendere ad assai ragguardevol somma, non già nella multa, che è di somma certa, e determinata.

Quindi è, che sono entrato nell'esposto sentimento di doversi devenire alla proposta emendazione, la quale in sostanza non è altro che una diversa collocazione delle stesse parole.

76 Cioè di privata pertinenza del Principe, come si è marcato di sopra nelle note 6. e 53. e come si deve intendere in tutti gli altri Capitoli, ne' quali è prescritto il pagamento del decuplo,

CAP. XL.

Di chi comprasse Cavallo, Cavalla, Bue, Vacca, Porco, Capra, ovvero Pecora del Regno.

Vogliamo, ed ordiniamo, che, se alcun uomo comprerà Cavallo, Cavalla, Bue, Vacca, Porco, Capra, ovvero Berbice del Regno [76] da alcun Ufiziale, Maggiore, o Pastore del Regno senza parola del Signor Giudice, e di Chiesa, o d'altra persona senza parola del padrone suo, paghi 'l compratore, secondo che il ladro, al Regno per l'uno dieci, ed all'altra persona per l'uno cinque; e quegli, che farà quelle compre, e non pagasse, stia in prigione, infino a che avrà pagato a colui, a chi sarà fatto il furto. e paghi di multa lire quindici.

CAP. XLI.

Di chi spiantasse Vigna d'altrui, ovver Pometo furtivamente, e fosse del Regno, ovvero d'altra persona [77].

Inoltre ordiniamo, che, se alcuna persona spiantasse Vigna d'altrui, o Pometo furtivamente, e la Vigna, o Pometo è del Regno, paghi di multa lire cinquanta, ed il danno, che avrà fatto; e s'è la Vigna, o Pometo di Chiesa, ovvero d'altra persona, paghi di multa lire venticinque, ed il danno; e se non paga infra giorni quindici, dacchè sarà giudicata, taglisele la mano destra, ed ammendi 'l danno, a cui sarà fatto, innanzi ch'esca da prigione: ed in questi casi [78] siano tenuti i Giurati di catturar l'uomo, che avrà fatto il male, e rappresentarlo alla Corte infra giorni quindici; e se nol presentassero infra detto termine, paghino i Giurati 'l danno, a cui sarà fatto, ed alla Camera nostra soldi dieci per Giurato.

CAP.

cuplo, o di dupplicata somma per simil riguardo.

Che se a taluno di spirito alla moda indipendente, e superbo sembrasse strana cosa il far pagare il decuplo pe' furti commessi a pregiudizio del Principe di ciò, ch'è di sua privata pertinenza, e maggior multa pe' danni cagionatigli ne' beni, mentre si fa pagare il solo quintuplo, quando si tratta di furti commessi a pregiudizio di altre persone, e più tenue multa pe' danni alle medesime cagionati, gli si risponde soltanto, che il maggior rispetto dovuto al Capo della Società estendendosi altresì alla di lui roba, è conforme alla ragione, ed al buon ordine, che, chi attenta alla propietà del Principe, paghi più caro il maggior suo ardimento: mentre gli si potrebbero dar molte altre sodissime risposte, se il dubbio meritasse più ampia soddisfazione.

Nè fia inopportuno di qui avvertire, che, quando in questi Capitoli si dice, paghi di multa al Regno, vale lo stesso, che, paghi di multa alla Corte; senza entrar nella questione, se le multe spettino al privato patrimonio del Principe, come si confondono colle altre rendite de' Feudatarj, sempre che ad essi appartiene la giurisdizione; la qual questione richiede troppo lunga indagine: non è però cotal confusione, di quanto si ritrae dalle multe, colle altre rendite de' Feudatarj meramente lucrativa, giacchè le spese d'amministrazione di Giustizia restano totalmente a carico de' medesimi.

77 Nella tavola questa rubrica diceva „ e fosse del Regno, ovvero d'Ufiziale del Regno „ ma siccome nel Capitolo non si tratta in particolare del bestiame degli Ufiziali del Regno, ho stimato di surrogare alle parole „ d'Ufiziale del Regno „ le seguenti „ di altra persona „ più conformemente al teno e del Capitolo.

78 *E de custos* l'ho tradotto „ ed in questi casi „ scostandomi alquanto dalla lettera, perchè altro non può significare, ottenendo così d'evitar l'oscurità, che avrebbe lasciato il tradurlo „ e di questi „ dalla qual espressione non è facil cosa l'indovinare, che cosa si sia con essa voluto dire.

CAP. XLII.

De chi levarit prestanza, over accomandicia, over depidu alcunu in credenza.

Volemus, ed ordinamus, chi qualunca persona de qualunca gradu, over istadu siat, hat a levari alcuna prestanza, o comandicia, over depidu alcunu in credenza, over in atteru modu cun carta, o senza carta, e non hat a pagari ad icussu, ch'illi hat a haviri prestadu, o comandadu, over fattu credenza infra su dittu tempus, ch'intra issos hat a esser postu, e de ciò hat a esser legittimamenti convinta, s' Officiali de cussu Logu a rechesta dessu creditori, chi hat a haviri sa restitucioni [79], *deppiat fagher tenni, e mitter in pregioni assu dittu depidori dae chimbi liras insusu; exceptu chi su dittu depidori darit pagadoris assu dittu creditori dellu pagari infra dies ottu, ch'in cussu casu nollu deppiat mitter in pregioni; si non dat sos dittos pagadoris, ch'istit in pregioni, infini chi hat a haviri satisfattu su dittu depidu; sutta pena a icussu Officiali, chi contra fagherit de liras deghi, e de pagari su dittu depidu dae see, over dae sos benis suos* [80].

CAP. XLIII.

De chi levarit rayga, o clesura, over ch'istungiarit fossadu de alcuna vingia angiena, over ortu, over de corti de Bois, over de atteru bestiamini.

Constituimus, ed ordinamus, chi, si ad alcuna persona si provarit, chi havirit levadu rayga, o clesura, over istungiarit fossadu de alcuna vingia angiena, over ortu, over de corti de Bois, o de atteru bestiamen a fura, o palesi, paghit soddos vinti, ed emendit su dannu per dognia volta; dessos qualis dinaris happat su Rennu su mesu, e s'atteru mesu su Curadori cun sos Jurados: ed issos Officialis siant tenudos de pregontarindi assos Jurados per dognia volta, ch'illos debint pregontari.

CAP. XLIV.

De chi hat a accusari ad alcun'attera persona de alcunu crimini, over de alcun'attera causa, over chi chiamarit traitori, o furoni ad alcuna persona, e nollu provarit.

Item ordinamus, chi, si alcuna persona hat a accusari, over denunciari ad alcun' attera persona de alcunu crimen, delittu, over maleficiu, e sillu hat a provari, nondi siat condennada: e qualunca persona narririt ad alcun'attera persona traitori, o furoni, siat condennada in liras vintichimbi, si nollu provarit legittimamenti, chi esserit traitori, o furoni [81].

OR-

79 *Chi hat a haviri sa restitucioni*, cioè chi avrà la restituzione è errato, e dovrebbe dire, *chi devit haviri sa restitucioni*, chi deve aver la restituzione, come perciò l' ho tradotto.

80 Il Comentatore spiega il *dae see*, *over dae sos benis suos*, o dai beni del debitore, o da' suoi propj: io non ho creduto di potere in ciò seguire il di lui sentimento, ma ho tradotto da se, ovvero dai beni suoi conformemente alla lettera, perchè si tratta della pena, che dee pagar l'Ufi-

CAP. XLII.

Di chi pigliasse prestanza, od accomandita, ovvero debito alcuno in credenza.

Vogliamo, ed ordiniamo, che qualsivoglia persona, di qualsivoglia grado, ovvero stato sia, piglierà alcuna prestanza, od accomandita, ovvero debito alcuno in credenza, ovvero in altro modo con carta, o senza carta, e non pagherà a colui, che le avrà prestato, od accomandato, ovvero fatto credenza, infra detto tempo, che fra di essi sarà posto, e di ciò sarà legittimamente convinta, l'Ufiziale di quel luogo a richiesta del creditore, che dee aver la restituzione [79], debba far catturare, e metter in prigione detto debitore da quindici lire insuso; eccettochè detto debitore desse pagatori a detto creditore di pagarlo infra giorni otto, che in quel caso nol debba mettere in prigione; se non da detti pagatori, che stia in prigione; infino a che avrà soddisfatto detto debito, sotto pena a quell'Ufiziale, che contro facesse, di lire dieci, e di pagar detto debito da se, ovvero dai beni suoi [80].

CAP. XLIII.

Di chi levasse radice, o siepe, ovvero riempisse fossa di alcuna vigna d'altrui, ovver orto, ovvero di cortile di Buoi, ovvero d'altro bestiame.

Constituiamo, ed ordiniamo, che, se ad alcuna persona si provasse, che avesse levato radice, o siepe ovvero riempisse fossa d'alcuna vigna d'altrui, ovver orto, ovvero di cortile di Buoi, o d'altro bestiame furtivamente, od in palese, paghi soldi venti, ed ammendi 'l danno per ogni volta; de' quali danari abbia il Regno la metà, e l'altra metà il Curatore co' Giurati: e gli Ufiziali siano tenuti d'inchiederne i Giurati per ogni volta, che gli debbono inchiedere.

CAP. XLIV.

Di chi accuserà alcun'altra persona d'alcun delitto, ovvero di alcun'altra causa, ovvero che chiamasse traditore, o ladro alcuna persona, e nol provasse.

Inoltre ordiniamo, che, se alcuna person' accuserà, ovvero dinunzierà alcun'altra persona d'alcuna colpa, delitto, ovvero malefizio, e gliel proverà, non ne sia condannata: e qualunque persona dicesse ad alcun'altra persona traditore, o ladro, sia condannata in lire venticinque, se nol provasse legittimamente, che fosse traditore, o ladro [81].

OR-

l'Ufiziale per la sua contravvenzione, e non più del debitore, e vuol dire, che, se l'Ufiziale, il quale avrà contravvenuto, non pagherà quel debito, si proced' all' esecuzione ne' beni del medesimo.

Se l' Ufiziale avesse pagato il debito, di cui si tratta, dai beni del debitore, avrebbe ubbidito al prescritto della Legge, e non potea più essere il caso della multa di lire dieci da esso lui incorsa, mentre la Legge, che ordina la carcerazio-

ORDINAMENTOS DE FOGU.

CAP. XLV.

De non ponni fogu infini assu tempus ordinadu.

Volemus, ed ordinamus, chi nexuna persona deppiat, ne pozzat ponni fogu [82] *infini a passada sa Festa de Santa Maria, chi est a dies ottu de Capudanni* [83]; *e chi con-*

razione del debitore non solvente, s' intende del debitore, il quale non possiede beni, non già del possidente, cui si fa l' esecuzione, e non si mette in prigione.

81 Che cosa debba esserne dell'accusatore, o dinunziatore non provante, non si dispon' espressamente da questo Capitolo.

Il Comentatore crede, che vi sia inclusa la disposizione *a contrario sensu*, cioè che debba esser punito, ma non apre il suo sentimento sulla qualità della pena, contentandosi di rapportar la disposizione del Dritto Comune, che prescrive la pena del taglione.

Eppure il Ch. Dexart ne' suoi Comentarj ai Capitoli di Corte sotto il cap. 5. tit. 4. lib. 1. pare, che voglia rinfacciare al Ch. Olives d' essere stato di parere, che dovesse punirsi colla pena del taglione, quando, come si è detto, Olives in questo particolare non ha spiegato sentimento.

Con detto Capitolo di Corte, che si è il 36. di quelli del 1614. in considerazione di venir distolti gli offesi dal querelare dal timor delle pene portate dal nostro Capitolo 44. come ivi si pretende, s' ordina l'inosservanza del medesimo, salvo nel caso di manifesto calunniatore.

Il Dexart nello spianar lo stesso Capitolo di Corte, riferisce l'uso invalso a' suoi tempi 'n quasi tutti i Tribunali del Regno di Sardegna di condannar nella pena di venticinque lire l' accusatore, o dinunziatore, il quale non provava legittimamente; dal che ne derivasse, che molti se ne astenessero; onde abbia quel cap. 36. voluto derogar piuttosto a cotal uso, introdotto forse per la mala interpretazione del nostro Capitolo, che allo stesso Capitolo 44. ed in tal parte merita il Dexart tutta la deferenza, perchè, sebbene la di lui opera non possa essere stata incominciata prima del 1632. tempo, in cui n' ebbe l' incarico dagli Stamenti, tuttavia è de' suoi tempi eziandio la disposizione del cap. 36. per esser si decretato in dette Corti del 1614. alle quali potrebbe pur essere intervenuto, abbenchè egli nol dica, come lo dice di quelle del 624. e del 1631.

E che detto cap. 36. abbia voluto abolir quell' uso, s'afferma nel cap. 11. tit. 23. delle R. Pram. il quale dev'esser emanato pochi anni dopo la tenuta di quelle Corti, e dal quale cap. 11. si dispone in conformità dello stesso Capitolo di Corte, avendo inoltre le R. Pram. col cap. 2. tit. 28. rivocato la seconda parte di questo Capitolo, ed i Cap. 189. 190. e 192., come si vedrà nella nota 333.

82 S' intende nelle campagne.

83 Il mese di Settembre, come ho accennato nella nota 34. si denomina volgarmente in Sardegna *Capudanni*, e ciò da tempo antichissimo, e secondo il P. Vitale *Annal. Sard. ad ann.* 248. significa primo mese dell' anno, alludendo all' opinione di molti, i quali pretendono, che in quel mese sia stato creato il Mondo.

E cosa manifesta per se stessa, che *Capudanni* vuol dire capo dell' anno; ma senza portarne l'origine a tempi tant'oscuri, ed entrar nella questione, secondo me inestricabile, se il primo mese de' Secoli sia stato piuttosto Tisri, che Nisan, od altro mese dell'anno, (nulla decidendo a questo riguardo il cap. 12. dell' Esodo, in cui si tratta di un nuovo stabilimento, per forma del quale il mese di Nisan, o sia di Marzo dovea d' ind'in poi essere il primo mese dell' anno: *Mensis iste vobis principium mensium, primus erit in mensibus anni*:) non è improbabile, che i Greci, essendo stati antichi abitatori della Sardegna, cui cambiarono l' Ebraico nome di *Cadossene* in quello di *Sandaliotes*, e d' *Ichnusa*: *Inde Ichnusa prius Graiis memorata colonis Sil. Ital.* v' abbiano introdotto il loro sistema d'incominciar l'anno nel Settembre, sebbene non col primo giorno, ma con quello, che ora per noi è il vigesimoquarto; e che i Sardi fra molti costumi de' Greci * abbiano conservato

* Non sembrerà capricciosa la mia asserzione di conservarsi ancora fra i Sardi molti costumi degli antichi Greci, a chi voglia per poco fissar lo sguardo ne' rustici strumenti da fiato da essi usati, nel ballo, negli esercizj palestrici, ed equestri, nella foggia di vestire de' nostri Villici, e delle Villanelle particolarmente del Campidano di Cagliari, e nell' uso, che ancor si mantiene in alcuni Paesi, di non sedere le donne a mensa, quando vi sono de' Convitati, come non vi sedevano le Greche.

Gli strumenti da fiato chiamati *Launeddas*, e consistenti 'n tre, quattro, e fin cinque cannelle, o calami di diversa lunghezza, e grossezza, aggiustati con cera, e spago, i quali anno in cima un' altra piccola cannella molto più sottile per ciascuno, simile a quella dell' oboe, e s'imboccano assieme, e non si possono suonare senza gonfiar deformemente le guancie, sono d' invenzione di Marsia Frigio infelice Antigonista d' Appolline: Ateneo nel lib. 4. *Deipnosophistarum*: *Metrodotus Chius in Troicis scribit, Marsiam Fistulam, et Tibiam Caele-nis*

ORDINAMENTI DI FUOCO

CAP. XLV.

Di non porre fuoco infino al temp' ordinato.

Vogliamo, ed ordiniamo, che nessuna persona debba, nè possa porre fuoco [82] infino a passata la Festa di Santa Maria, ch' è addì otto di Settembre [83]; e chi con-

vato pur quello di principiar l' anno col mese di Settembre, detto perciò da essi *Capudanni*.

La sola differenza dall' uso Greco all'uso Sardo sarebbe, che, in vece di principiar l' anno co'

nis adinvenisse, cum uno calamo superiores cancrent Euphorion tradit, fistulae, cui unicus, et simplex calamus est, inventorem Mercurium fuisse, vel, ut aliqui memoriae mandarunt, Seuthen, et Rhanacem Medos: ejus vero, quae multis est compacta calamis, Silenum: illius autem, quae cera glutinatur, Marsyam: e vedansi nel tom. 10. pag. 260. *de l'histor. de l'Acad. des inscript. et bell. lettr.* le osservazioni di M. Burette, nelle quali si tratta eziandio della bendatura inventata dallo stesso Marsia per impedire il gonfiamento delle guancie nel suonar gli strumenti da fiato.

La stessa denominazione di *Launeddas* non par Greca, e forse composta dai verbi Λαω, *Lao*, fruire, ed Εδω, *Edho*, dar fuora?

La Carola, o sia ballo tondo de' Sardi non può esser che quello inventato da Arione, e quindi perfezionato da Laso d'Erimone nell'Acaja verso la LVIII. Olimpiade, secondo gli Scoliasti d'Aristofane, e descritto mirabilmente, e colla maggior precisione dal Poeta Greco presso Ateneo:

Ubi quidem juvenes, nubilesque honestae virgines
Saltabant intectis bracchiorum carpo mutuo complexu manibus.

e quindi le cavriole, come si fan dai Campidanesi nel ballare, le quali eccitarono l'ammirazione d'Ulisse.

Caeterum Ulisses
Pedum micationes spetabat, et animo mirabatur.

Ove le verginelle intatte, e pure,
E i garzon di guatarle ognor più ghiotti,
Strettamente accoppiando palm' a palma
Complicati a vicenda, in vago cerchio
Carolavan con rara maestria,
Facendo al Suonator ampia Corona .....
Deposta Ulisse ogni guerriera cura,
E 'n le cavriole ad osservare intento.
Come davano i piè spesse faville,
Era compreso d' alta maraviglia.

Il giuoco del piede de' Campidanesi non dovrebb' essere uno di que' giuochi de' Greci, che gli Eruditi non anno saputo spiegare? come confessa di se stesso il Meursio a riguardo di non pochi.

Calzano i Campidanesi una qualità di gambiere a tutta gamba accrespate, o sia raggrinzate ad arte da cima in fondo, e larghe ugualmente dappertutto, denominate da essi *burzighinus*, borzacchini, le quali pajono inventate appunto pel giuoco del piede, onde non riporti offesa la gamba nel parare i colpi.

E sebbene io inclini a credere d'uso Greco questa calzatura, non posso accordare, che sia quella, in cui Ulisse trovò (al dir d' Omero Odissea lib. 24. v. 226. e seg.) il padre Laerte βοείας κνημῖδας ῥαπτὰς, *Vojas Knemidhas raptas*, cioè di bovina pelle gambiere lacere, a chi tanto asserisce, perchè i borzacchini de' Campidanesi nè sono di pelle bovina, ma montonina, o caprina nera, nè sono laceri, ma puliti, e ben tenuti, quantunque col tempo si lacerino anch' essi, come tutte le altre calzature, nè senza cucire, come fuor di dubbio doveano esser le gambiere di Laerte, giacchè Omero asserisce, che le teneva legate attorno alle gambe, ma cucite al par delle gambiere de' nostri stivali; oltre che non dice Omero, che fossero accrespate.

Così calzati s' appoggiano colle braccia i due Lottatori sugli omeri di due altri giovani per ciascuno, i quali fan da padrini, ed elevando uno de' piedi, incominciano a vibrar de' colpi all' aria, e quindi si battono, accompagnando i colpi, ed i movimenti de' piedi, che gli precedono, con una voce tronca, la quale rende il suono ah! or più sommesso, or più forte, finchè o per la stanchezza, o pel dolore di qualche colpo ricevuto, talora col rompimento d'una gamba, malgrado il riparo de' borzacchini, un di loro si da per vinto: e non di rado stanchi di battersi col piede destro, rincominciano la lotta col piè sinistro.

E che dirò delle corse a cavallo, che si fanno in occasione delle Feste votive più solenni? le quali e nel modo, e per l'età de' Corridori, e pel numero de' premj sono le stesse con quelle degli antichi Greci, come si rileva da Omero, e come ne fa la descrizione Pausania.

La corsa a cavallo de' dioli non era permessa fra i Greci che a' ragazzi dai dieci infino ai sedici anni, montati sul nudo dorso de' Cavalli, i quali doveau correr due dioli, o sia quattro stadj, (stadj Olimpici di 600. piedi de' Greci) con voltare alla metà della corsa per ritornare al luogo, dond' eran partiti, dovendo in conseguenza far due stadj andando, e due di ritorno.

I premj erano tre pe' tre primi ad arrivare alla meta, il primo premio maggiore, ed il terzo minor de' due altri; e se talvolt' avveniva di cadere il Corridor dal Corsiere nel più bel della corsa, non lasciava di vincere il premio, purchè il suo Corsiere arrivasse alla meta il primo, il secondo, o il terzo.

E famosa la Cavalla di Fidola Corintio chiamata Aura, la quale, non ostante che il suo Seditore ne fosse caduto al principio della corsa, la continuò, come se fosse dal medesimo governata, e voltatasi sul termine del primo diolo, nel sentire il suon della tromba, vieppiù da ciò stimolata, ritornò con tal velocità, che giunse la prim' al cospetto del Prefetto de' giuochi, e fermossi di botto, quasi che s' accorgesse d'aver riportato la vittoria: Fidola fu dichiarato vincitore, e gli si accor-

co' Greci nel dì ventiquattro di Settembre, l' incominciavano i Sardi nel primo giorno dello stesso mese; il che può essersi portato a tal variazione sotto la dominazione de' Romani, il sistema de' quali abbiano adottato a riguardo del tempo di principare i mesi, e del numero de' giorni di ciascun mese.

Dall' ordine delle ferie stabilite nel Cap. 125. pare, che si possa legittimamente dedurre, che fosse peranche in vigore in Sardegna l'uso di principiar l'anno col Settembre, quando è stata compilata la *Carta de Logu*, non avendo probabilmente variato interamente insino alla correzione Gregoriana, epoca, in cui al Calendario Romano così corretto s' uniformò tutto l'Orbe Cattolico, cioè nel 1582.

Le prime ferie maggiori nominate in detto Capitolo 125. sono quelle delle vendemmie, e le ul-

cordò inoltre il permesso d'erigere ad Aura un simulacro.

S' allevano per la sola corsa in Sardegna con particolar nodritura de' Cavalli fra i più generosi, e ben costrutti, e s' addestrano per lo stesso effetto de' ragazzi, i quali, massime ne' Campidani, non si usa di lasciar correre che dai nove anni ai sedici, diventando in appresso Portatori, cioè guide, e custodi de' ragazzi, e de' Cavalli corridori; e debbono montare il Cavallo a bisdosso imbrigliato soltanto con leggierissimo morso, quindi senz' avere alcun appoggio di staffe, ma con buoni speroni a' piedi, de' quali si servono spietatamente, e con due sferze una per mano.

I Corsieri sono divisi in due classi, cioè in grandi, e Puledri; e gli uni, e gli altri si adoprano alla corsa separatamente: i Puledri però non debbono passare oltre alla metà dello spazio destinato per la corsa, chiamato volgarmente *arringu*, cioè aringo, la qual corsa serve ad essi di scuola per ottener posto fra i primi, appiù del proporzionato premio, ma unico, che si da al vincitore

Non di quattro stadj soltanto sono le corse in Sardegna, ma insin di quattro, e cinque miglia Italiane, impiegandovisi non più lungo tempo d'otto in dieci minuti; e le più pregiate sono quelle, nelle quali i Corsieri arrivati alla metà dell' aringo debbono voltare, e ritornare al luogo, dond' erano partiti, pressochè per la stessa via.

Il giorno adunque *della Festa* con corsa di ciascun Villaggio di dopo pranzo compariscono i Corsieri, già dinunziati al Giusdicente, nel luogo, da cui dee principiarsi la corsa, nel quale si trovano i premj, che sogliono esser di stoffa di seta, spiegati in luogo elevato, e subito si cessa dal ballo, dal canto, dal giuoco del piede, e da qualunque altro solazzo, e coi Corridori indorso da' Portatori, i quali mantengono la gamba sinistra del freno, si conducono passo a passo a riconoscer lo spazio per la corsa destinato: da far ciò ritornati, vengono schierati in modo, che il Cavallo già vincitor di più premj, chiamato il Caval di punta, rimanga più indietro degli altri sulla linea marcata per la partenza, e così di mano in mano in ragione inversa del valore l'uno avanti dell'altro, ma diagonalmente.

Alla voce di partenza, che non senza qualche piccolo inganno si da dal Portatore del Cavallo di punta, con rilasciarlo contemporaneamente, si rilasciano anche tutti dagli altri Portatori, ed in un baleno s'involano immezzo ad un nugolon di polvere allo sguardo dagli Spettatori fralle acclamazioni di essi, la di cui impaziente curiosità gran fatto non istancano, perchè non molto dopo si veggon ricomparir di ritorno colle spalle porporeggianti.

Se qualche Corsiere di quelli, che nel correre anno perduto il Corridore, giugne fra i tre primi alla meta, s' aggiudica, giusta il Greco costume, il premio al padrone del medesimo.

Dal fin qui detto comprende ognuno, che le corse a cavallo si fan tuttora in Sardegna, come si facea- no tre mil' anni addietro per tutta la Grecia, colla sola differenza però, che in Sardegna le Cavalle non sono ammesse alla corsa in grazia dell' uso, che si fa, di quasi soli Cavalli interi: quindi Aura non avrebbe avuto campo in Sardegna di rendersi così famosa.

Passando finalmente a trattar della foggia di vestire de' Villici, e delle Villanelle Sarde, nel considerare il colletto de' Sardi, parmi di vedere il Κολοβιον degli Ajaci, e d' Achille, *Kolovion* essendo una casacca di cuojo ad uso de' Soldati, sulla quale all' occorrenz' attavano l'armadura, non ostanti le iperbolich' espressioni d' Omero, unico Scrittor di que' tempi, il quale colla sublimità de' suoi voli ha offuscato la verità della Storia: nè so darmi pace al sentir disputarsi, se la mastruca sia il colletto, o la pelliccia de' Sardi, da essi detta veste di pelle, non vedendo, come si possa dubitare d'esser la pelliccia, la quale ha soltanto di comune col colletto la privazione delle maniche, ed il non oltrepassar quasi mai le ginocchia in lunghezza.

La denominazione di mastruca, non si trova nella Sarda favella, nè alcuno Scrittore ha saputo darne l' etimologia: contuttociò affermo, che la veste di pelle sia indubitatamente la mastruca, perchè osservo, chiamars' i Sardi dagli antichi Scrittori or mastrucati, or pelliti indifferentemente, siccome appellansi da Claudiano de bel. Get. pelliti gli Anziani del Consiglio d'Alarico:

Criniti sedere Patre., pellita Getarum
Curia.

Il Ch. Gemelli rifiorim. della Sard. lib. 2. cap. 15. §. 1. nella nota della pag. 315. sostiene di venir sotto la denominazione di mastruca il colletto, e non la pelliccia, e porta per sue ragioni principali: Primo che d'uso universale or sono le pelli fra i Sardi (conformate in colletto), di ristrettissimo le pelliccie: II. che ad un clima caldo, ma ventoso, più opportune delle pelliccie riescano le pelli, che riparano, e non riscaldano: III. che per le pelli stanno i non pochi Autori da lui letti trattanti della mastruca: IV. che gli antichi Scrittori specificando la materia delle vesti de' Sardi, dinotano pelli, e non pelliccie: e conferma la sua opinione coll' autorità di Donizone, ch' egli stesso sprezza come Autore del barbaro Secolo XII., il quale per altro non dice, che la mastruca non fosse pelliccia, con dire nella prima part. del suo Poema *in vita Mathildis cap. 11. v. 37.*

Rex sibi mastrucas post escam maxime pulcras
Donavit; florent pariter quoque pelliciones.

Osserva qui il Ch. Muratori *rer. Ital.* alla voce *mastrucas* d' essere *vestis genus ex pellibus ferarum, quo Septentrionales utuntur, et olim Sardi utebantur, teste Tullio, Prudentio, Isidoro*: e soggiunge, *pelliciones infra memorati fortasse fuerunt augustius earumdem vestium genus.*

Ma dica di grazia il Gemelli, se la mastruca definita dall' eruditissimo Muratori possa mai essere il colletto?

Nè dal Muratori dissente Turnebo *Adversarior. lib. 20. cap. 9.* dicendo, *mastruca vestis erat Sardorum e pelli-*

ultime quelle delle messi; e siccome non occorreva di trattar delle Feste cadenti ne' mesi di Settembre, e d' Ottobre, per esser comprese nelle ferie delle vendemmie, vengonvi prima nominate le ferie particolari di Novembre, ed in appresso per ordine quelle di Dicembre, Gennajo, ed altri mesi seguenti.

Quanto sopra essendo sufficiente d' aver osservato circa la denominazione di *Capudanni*, passiamo a quella di *Mes'-e-Ladaminis* data da' Sardi al mese d' Ottobre; a riguardo della quale l'Annalista suddetto nel citato luogo crede, che si debba trarre dalla voce latina *litamen*, o sia *litaminum* in memoria del Sacrifizio d' Abrammo, per essersi nel mese di Settembre concorrente coll' Ottobre immolato l' Ariete: *Tisri enim quamvis September sit, saepenumero tamen in mensem excurrit Octobris*: in nulla ostando il celebrarsi dagli

libus, ut v.gr. mastrucas appellare possumus luparias hibernas, quibus apud nos Nobilitas induitur.

Per non lasciare però senza risposta le ragioni suddette, io, che certamente più del Gemelli conosco i diversi abbigliamenti de' miei Compatriotti, non saprei determinare, se più universale sia in oggi l'uso de' colletti, o delle vesti di pelle; e chi sa, se quello delle pelliccie nol fosse anticamente di più? il che basti per la prima ragione.

Alla seconda rispond' Eliano nel luogo dallo stesso Gemelli citato in detto articolo primo, dicendo nel lib.16. cap. 34. *de nat. animal. Sardiniam Pecudum optimam esse parentem Nimphodorus scribit, Caprasque procreare, quarum pellibus pro vestimentis indigenae utuntur..... atque ei, qui his indutus fuerit, si commodum videatur, cum est frigida tempestas, pilos ad corpus convertit, ut ab eis calescat, cum autem est aestas, invertit, ne calore vexetur.*

Come siasi determinato a trascriver nel suo libro un testo, che distrugge le di lui ragioni, altrimenti non si può immaginare, se non supponendo, come non è lungi dal vero, che allora non pensasse alla nota, cui gli abbia dato motivo la lettura del Cetti, del quale or ora farò onorevole rimembranza, e poscia non abbia badato al torto, che facev' al suo ragionamento.

Chi vorrà da qui ad un Secolo soltanto sostenere, che le scarpe di moda de' nostri tempi non sieno state lunghe quasi una volta e mezza il piede, ragionando dall' incomodo, e dall' inutilità di sì smisurata punta, negherà una verità incontrastabile.

Alla terza, e quarta rispondo, che pelle, e pelliccia sono due cose diverse soltanto per la differenza, che passa fra la materia, e la forma: e rispondo pure, che la denominazione assoluta di pelle conviensi più a quella conciata senza levarle il pelo, o la lana, che all' altra, cui sia stata levata, e maggiormente conviensi alle non conciate, mentre di pelli non conciate ancora si formano le vesti di pelle, forse più opportune per la stagion estiva, sieno esse di Capra, o di Pecora, non occorrendo di parlar co' Sardi di pelli simili di fiere, giacchè nè il Lupo, nè l'Orso anno mai abitato il suolo Sardo, e non sono stoffe da Villici le Martore, e le Volpi.

Il Ch. Cetti, in cui rispetto la memoria di un mio Maestro rapito alla Storia naturale di Sardegna da immatura morte, nel libro de' quadrupedi al capo delle Pecore dopo maturo esame decide per la pelliccia: e che il Gemelli Scrittor contemporaneo abbia voluto combatterne le ragioni, neppur lo stesso Cetti ne ha dubitato, quando colla natural sua modestia ha preso a replicargli nell'Appendice con quel medesimo passo d'Eliano, del quale ho già parlato.

A qual cimento mai c'esponiamo nel voler contendere cogl' ingegni sublimi!

Nè il solo colletto è di foggia Greca, ma la mastruc' ancora, o sia veste di pelle, secondo che osserva Varrone *de R. R. lib. 2. cap.11. Neque non quaedam Nationes harum pellibus sunt vestitae, ut in Getulia, et in Sardinia. Cujus usum apud antiquos quoque Graecos fuisse apparet, quod in Tragoedis senes ab hac pelle vocantur* διφθέραι *diphtheriae, et in Comoediis, qui in rustico opere morantur.*

Le pelliccie sono pe' Campidanesi, (così vengono chiamati gli abitatori della parte piana della Sardegna) almeno a' giorni nostri, vesti di fatica: nè dì festivi, od altrimenti per esso loro solenni vestono sulla camicia, che ha il collo ricamato, ed affibbiato con grossi bottoni doppj, se non d'oro, almen d'argento, un farsetto di fustagno bianco affibbiato con frequenti bottoncini di refe; e sul medesimo un giubbone corto con maniche, di panno ruvido del Paese di lana nera, chiamato *arbaci*, o *foresi*, che in Italiano si dice albagio; calzoni dello stesso panno larghi assai anche verso le ginocchia, e corti 'n modo da lasciar vedere le mutande; borzacchini, come si è detto di sopra, oppur calze d'albagio; e scarpe allacciate; si cingono le reni con una fascia o bianca di refe, o di lana di varj colori lavorat' a scacchi, ovvero con un cintolo di cuojo; racchiudono i capelli in un sacchetto di tela bianca, chiamato *toccau*, sopra del quale usano una berriuola, così stesso da essi appellata, pur di lana nera, che si distende verso le orecchie in due linguette a guisa di piccolo camauro, ed un gran cappello spiegato, ed ornato con nastri neri; e si parano il collo, ed il petto con catenuzze d'ariento, che chiamano *cadenazzus*, dalle quali pendono eleganti medaglie, e Croci dello stesso metallo.

L'abbigliamento delle Villanelle Campidanesi, che considero di gusto Greco, è tanto vago, e leggiadro, sebbene alquanto lascivetto all'occhio forestiere, (almeno pria che fosse avvezzo alla più stomachevole nudità) che non mi da l' animo di descriverlo al vivo; potrei piuttosto dipignerlo, se l' immaginazione sola bastasse a farmi esercitare un' arte, di cui ignoro insino il modo di tenere in mano il pennello: mi contenterò quindi con dire, che vi spiccano in singolar modo e la candidezza de'panni lini, e de'merletti, o reticelle,ed il porporino degli abiti, ed i coralli, e l'oro, e l'argento, ed è tanto vantaggioso alla persona, che un' attempata Najade così abbigliata può prendersi da lungi per la più giovinetta Napea.

Ma pur troppo fra i Villici, e fra le Villanelle Sarde ancora si vanno da qualche tempo in qua introducendo delle mode, le quali colla leggiadria fanno perder molto del pregio dell' antichità, che sì stimabil rendea il loro abbigliamento, e dava la più vantaggiosa idea de' loro costumi.

Se la maniera di fare il pane in Sardegna sia Greca, come qualcheduno pretende, lo diluciderò nella nota 338.

Quanto narra Munstero nella sua Cosmografia della maniera di celebrar le Feste de' Foresi Sardi, è mascherato in modo assai svantaggioso alla loro innata religiosità, e forse sulla fede di qualcheduno di que' tali Viaggiatori, i quali, come se colle peregrinazioni avessero acqui-

contra fagherit, paghit de machicia liras ventichimbi, ed ultra ciò paghit su dannu, chi hat a fagher, a cui hat a esser; e dae cussa die innantis ciascaduna persona pozzat ponni fogu a voluntadi sua, guardandosi pero non fazzat dannu ad attiri; e si fagherit dannu, paghit pro machicia liras deghi, ed issu dannu, a cui ill' hat a haviri fattu; e si non hat dae chiteu pagari cussu, chi hat a esser condennadu in liras deghi, istit in pregioni a voluntadi nostra [84]: *ed issos Jurados dessa*

gli Ebrei nel Settembre la solennità delle Trombe in memoria della liberazione d'Isacco, ed eziandio per essere il mese, in cui anticamente si offerivano da' Sardi all'Altare le decime, e le primizie, come pretende d' aver letto in un Manuscritto antico de' riti, e costumi dei Sardi.

Il mese d' Ottobre potrebb' esser chiamato *Mes'-e-Ladaminis* dal litamare i campi; il che dee farsi d'autunno, secondo il precetto di Columella lib. 5. cap. 9. *Stercus autumno debet injici*: dicendosi 'l letame in Sardo *ladamini*, tuttochè il P. Vitale tratti quest' opinione d' opinion degl' ignoranti; salva però l' autorità di detto Manuscritto, a riguardo del quale, senza contendere il fatto, non posso passar sotto silenzio la novità, che mi ha cagionato la parola *litamen*, di cui dubito molto, che si sia in alcun tempo fatto uso per ispiegar l' offerta delle decime, e delle primizie, oppur delle vittime.

Litare può significar benissimo il far sacrifizio, anzi significa far sacrifizio profittevole · *litatio*, e *litato* eran voci d' uso della superstizione Pagana per dinotar gli augurj, che si pigliavano dall' osservazione delle vittime, siccome *auspicium*, *auspicato* per gli augurj, che si pigliavano dal volo, e dal canto degli uccelli; le quali ciarlatanerie sprezzavano gli stessi Gentili spregiudicati: *Cato mirari se aiebat, quod non rideret Auruspex Auruspicem cum vidisset. Cic. de Divin.* ma nelle Sacre Carte non se ne fa menzione alcuna, che in detestazione · *Non augurabimini*: *Levit.* 19. 26. *Non inveniatur in te, qui observet auguria*: *Deuter.* 18. 10. la voce *litamen* però mi par di nuova invenzione, nè veggo quindi per qual motivo si possa credere, che i Sardi antichi se ne sieno prevalsi.

E quando pure *litamen* fosse voce dell' uso, ed avesse quel significato, come mai supporre, che i Sardi avessero così denominato il mese d'Ottobre in memoria del Sacrifizio d'Abrammo, senza supporre ancora, che il primo mese di Tisri, il quale per istituzion Divina era quello della Solennità delle Trombe *Levit.* 23. 24. potesse cader nell' Ottobre, il che sarebbe un grande svarione.

In sostanza pretende il P. Vitale, che i Sardi abbiano preso dal Tisri le particolari denominazioni loro de' mesi di Settembre, e d'Ottobre, la prima in qualità di primo mese dell' anno, e la seconda in qualità di mese de' Sacrifizj, e delle oblazioni.

A che serve l'immaginarsi favoleggiando delle origini tanto antiche, che non si possano giustificare, e le quali si riconoscano manifestamente false, quando da più semplici principj si possono trarre senz' alcuna fatica.

Abbiamo l'esempio del mese di Luglio, che dalla trebbiatura, e dalle aje prese fra i Sardi la sua denominazione; qual maraviglia adunque, che l'abbia presa Ottobre dalla letaminazione, come di-

acquistato diritto a mentire, abusandosi della credulità di coloro, che non conoscono che il lor focolare, nel racconto de' costumi dei Paesi lontani esagerano, e s'infingono cose strane o per malignità, o per genio d' eccittar maraviglia: mentre i due ultimi capi riguardanti la Sardegna non sono del Canonico Arquero.

Ballano, è vero, i Villici Sardi colle lor donne, e cantano pubblicamente ne' giorni festivi dopo i Divini Ufizj, non però dentro la Chiesa; ed alle Feste, che celebrano nelle Cappelle campestri lontano dal popolato, siccome vi debbono passare i giorn' interi, e non di rado anche le notti, vanno provvisti abbondantemente di carne, e di pane, e d' altre vivande, e di vino; ed i Patroni, o gli Operaj, i quali presiedono alla Festa, sogliono talvolta uccider molti capi di bestiame, e non solo distribuirne largamente ai poveri, ma, appiù di trattare a lauta mensa tutti coloro, che si presentano, mandarne ancora in regalo alle persone distinte, appellandosi perciò quelle Feste *de chirriolu*, cioè di brandone, o sia di brano: la quale usanza, in vece di lodarla, come un generoso effetto d'animi ospitali, perchè metterla in ridicolo? dicendo contro la verità, che „ ammazzan Porci, ed Armenti, e mangiansi quelle carni con gran letizia in onor di quel Santo, e che ve ne sono molti altresì, i qual' ingrassano qualche bestia in onor propiamente di qualche Santo, per mangiarsela nel Tempio di lui „.

Non sarà fuor di proposito il terminar questa contronota con ciò, che dice il Canonico Carrillo Visitatore Generale del Regno di Sardegna nella relazione fattane al suo Sovrano, e da lui dat' alle stampe in Barcellona nel 1612. pag. 58.

„ Mangiano (i Sardi), e beono con molta dilicatezza, ed un convito, e banchetto si fa tanto splendido, e vistoso, come si può fare in Madrid: d'una Messa nuova, nella quale si trovò il Dottore Antonio Canopolo Arcivescovo d'Oristano, mi riferì ciò che in quella si fece, e spese, che par maraviglia „.

Segue la nota marginale dello stesso Carrillo.

„ Nella Messa nuova del Dottore Antioco Marcello Rettore di Mamojada 22. Vacche grandi, Vitelle 26. cacciagione tra Caprioli, e Cigniali 28. Castrati 740. Capretti, Porchetti, ed Agnelli 300. Galline 600. pani di Zucchero 65. pepe, garofani, e zafferano 50. libbre, di pane, senza quello, che gli si offrì, 280. starelli (o sia staja), un quintale di riso, un quintale di datteri, 5000. uova, 50. piati di mangiar bianco, 25. botti grandi di diversi vini, molti confetti, più di 3000. pesci tra grandi, e piccoli. e vi magnarono più di 2500. persone (chi sa per quanti giorni!) „.

contro facesse, paghi di multa lire venticinque, ed oltre a ciò paghi 'l danno, che farà, a cui sarà; e da quel dì innanzi ciascheduna persona possa porre fuoco a volontà sua, guardandosi però non faccia danno ad altrui, e se facesse danno, paghi per multa lire dieci, ed il danno, a cui l'avrà fatto; e se non ha d'onde pagare quegli, che sarà condannato in lire dieci, stia in prigione a volontà nostra [84]: ed i Giurati del Villaggio, ove si porrà il fuoco, siano tenuti di provare, e cat-

dinota la parola *ladaminis*, senza farvi cambiamento alcuno?

La denominazione finalmente di *Mesi-e-Idas*, o *Mes'-e-Idas* tratta dagl' Idi di Dicembre dal suddetto Annalista in detto luogo ha molto del verisimile riguardata in se stessa, significando la parola Sarda *Idas* il medesimo, che la Latina *Idus*, ed essendo del pari e plurale, e del genere femminino: la qual cosa non ostante inclino a credere, che dalle Vedove, e non dagl' Idi cragga la sua denominazione il *Mes'-e-Idas*.

L' idea non è tutta mia, ma mi viene in parte somministrata da Macrobio *Saturnal. lib.*1. *cap.* 15. il quale dal verbo Etrusco *iduare*, che significa dividere, separare, ricava l' etimologia tanto d' *Idus*, quanto di *Vidua*: *ut Idus vocemus diem, qui dividit mensem*: *Vidua quasi valde idua, id est valde divisa, aut a viro divisa*.

I rigori del verno incominciano a farsi veramente sentire nel mese di Dicembre, ed alle Vedove si debbono render più sensibili, che a qualsivoglia altra persona, risvegliando in esse la rimembranza d' uno de' principali vantaggj della buona compagnia, che lor faceano i mariti: chi sa, se i nostri Maggiori ad imitazione de' Greci, i quali, dall' esser temp' opportuno per le nozze, chiamarono il Gennajo Γαμηλιὼν, *Gamelìòn*, o *Gamiliòn*, da ciò non abbiano preso motivo di denominare il Dicembre *Mes'-e-Idas*, mese delle Vedove: sarebbe in tal significato molto più decente di quella d' Amasorio data un tempo in Roma allo stesso mese, al riferir di Lampridio, per adulare la capricciosa licenza dell' Imperator Commodo.

Per base dell'etimologia di *Mes'-e-Idas*, secondo il P. Vitale, io non ho potuto trovare in alcuno Scrittore antico fatta la minima menzione della maggior solennità degl' Idi di Dicembre, tutti gl' Idi essendo stati presso i Romani Gentili ugualmente festivi a Giove.

Nè vorrei, che si confondessero le Feste degl' Idi con quelle de' Saturnali, dette da Cicerone *epist.* 5. *ad Attic. hilara sane Saturnalia*, e da Plutarco *quaest. Romanar. Festivitas facile maxima*: le quali si celebravano in Dicembre, non negl' Idi, ma quattro giorni dopo, tanto avanti la riforma del Calendario fatta da Giulio Cesare, che posteriormente, come attestano gli Storici concordemente.

Erano pe' Romani le Feste Saturnali una spezie di Carnesciale annunziato da' fanciulli col gridar per le strade *Io Saturnalia*! e fino a' tempi di Giulio Cesare s' erano celebrate ogn' anno in un sol giorno, e sempre *decimoquarto Calend. Januar.* le accrebbe quindi Cesare di due giorni, che aggiunse al mese di Dicembre, ed inserì avanti delle medesime; il quarto giorno l' ebbero da Augusto, e da Cajo il quinto detto delle Giovenali; e siccome immediatamente dopo seguivano le Sigillarie in onor di Plutone, vennero a formar sette giorni continui, e vale a dire dal dì 17. infino ai 23.

Duranti dette Feste tutto era lecito in Roma, e insin la condizione de' Servi era eguale a quella de' Padroni:

Aurea nunc revocat Saturni Festa December:
Nunc tibi cum Domino ludere Verna licet.
Auson.

ond' ebbe a dire Orazio a Davo suo Schiavo, il quale dimostrava gran desiderio di potergli parlar liberamente: *Age: libertate Decembri*
(*Quando ita Majores voluerunt*) *utere: narra.*
Orvia di quella libertà ti servi,
Giacchè i nostri Maggior così an voluto,
Che Dicembre ti da: dì quel, che vuoi.

Chi avrà maggiori lumi decida fra l'opinione del P. Vitale, ed il mio sospetto.

84 Dal cap. 6. tit. 25. delle R. Pram. si è proibito assolutamente il metter fuoco in qualsivoglia territorio, che non sia atto alla cultura, e seminagione, sotto pena di galera, od altra maggiore ad arbitrio del Giudice; e per quelli, ne' quali è permesso, si è prescritto di non dovervisi metter prima degli otto di Settembre: ed affinchè si possa più facilmente verificare questo delitto, si è ordinato a tutti coloro, i quali anno beni feudali, possessioni, o capanne vicine, ed in difetto ai Villaggj circonvicini di provare, e far risultare fra giorni quindici del delinquente, sotto pena di pagar tutti assieme il danno, che il fuoco avesse cagionato, ed in conformità del disposto nel cap. 11. tit. 42. di corrisponder pure al padrone la rendita, che avrebbe potuto ricavar dal podere, come nel caso d'abbruciamento d' alberi ghiandiferi, di cui in detto cap. 11. pel quale anno stabilito la pena di morte, e l'ammenda de' danni secondo la disposizione del cap. 5. detto tit. 25.

Qui s'allontanano troppo le R. Pram. dal sistema della *Carta de Logu* sul particolare dell'Incarica, estendendola non solamente oltre alle dipendenze dell' abitato, ma fin oltre al rispettivo territorio d'ogni Comunità, quantunque in difetto delle altre persone incaricate dallo stesso Cap. 6. perchè impongono alle medesime un obbligo poco men che impossibile ad eseguire. V. le note 11. 25. e 326.

Il Ch. de Vico, senza por mente alla disposizione letterale di detto Cap. 6. ne parla ne' Comenti al medesimo come d'obbligo imposto a ciascheduna Comunità semplicemente per il suo territorio.

sa Villa, hui s' hat a ponni su fogu, siant tenudos de provari, e tenner sos malefattoris predittos, e de r.; resentarillos assa Corti nostra infra bindighi dies; e si nollos tenint in su dittu tempus, sos dittos Jurados cun sos hominis dessa Villa paghint de machicia, ciò est sa Villa manna liras trinta, ed issa Villa picinua liras bindighi, ed issu Curadori de ciascuna de cussas Villas paghit soddos centu: e dessos benis, chi hant a lassari, ciò est, sos chi hant a esser fuydos, ed inculpados, si deppiat pagari su dannu, a cui hat a esser, ea issu remanenti de cussos benis si deppiat contari 'n su pagamentu, chi hant a faghet sos hominis dessa Villa.

C A P. XLVI.

De non ponni fogu a domu de alcuna persona studiosamenti.

Constituimus, ed ordinamus, chi, si alcuna persona ponnerit fogu a domu de person' alcuna studiosamenti, e fagherit dannu, o non, ed est indi binchida, siant tenudos sos Jurados, ed hominis dessa Villa de provari, e de tenni s' homini, chi hat a haviri postu su dittu fogu, e dellu battiri tentu assa Corti nostra [85]*; e siat juygadu dellu ligari a unu palu, e fagherillu arder* [86]*: e si sos Jurados, ed hominis dessa Villa non tennerint s' homini, chi hat a haviri fattu su mali, paghit comunalimenti sa Villa manna liras centu, ed issa Villa picinna liras. chimbanta: e dessos benis de cussos hominis, chi hant a haviri postu su fogu, si deppiat pagari su dannu, chi hat a haviri fattu.*

C A P. XLVII.

De non ponni fogu studiosamenti a lavori messadu, over a messari, o a vingia, over a ortu.

Item ordinamus, chi, si alcuna persona ponnerit fogu studiosamenti a lavori messadu, over a messari, o a vingia, o a ortu, ed est indi binchida, paghit pro machicia liras chimbanta, e su dannu, a chi ill' hat a haviri fattu; e si non pagat issa, over attiri pro see, saghitsilli sa manu destra [87]*: ed issos Jurados siant tenudos de provari, e de tenni sos malefattoris ad icussa pena, chi narat su secundu Capidulu* [88]

C A P. XLVIII.

De non ponni fogu in Villa, over in habitacioni de cussa.

Volemus, ed ordinamus, chi, si su fogu, chi si hadi a ponni in sa Villa, over in

85 Per evitar la contraddizione, che risulta in questo Capitolo dal dirvisi, che, se il delinquente n' è convinto, siano tenuti i Giurati, ed uomini del Villaggio a provare, e catturarlo, bisogna od emendare il Capitolo, togliendone il *n' è convinta*, o supporre una trasposizione mostruosa, in modo che si debba considerare, come se immediatamente vi fosse „ sia giudicata di legarl' ad un palo, e farl' ardere „ il che è più conforme al metodo tenuto dal Legislatore in molti altri Capitoli.

Io credo, che dette parole sieno state così mal collocate nello stamparsi per la prima volta questo libro, se pur non si è fatto avanti da qualche mal abile copista, e che il testo dicesse: *ed est indi binchida, siat juygada della ligari a unu palu, e fagherilla arder: e siant tenudos sos Jurados, ed hominis dessa Villa de provari, e de tenni*

e catturare i malfattori predetti, e di rappresentargli alla Corte nostra infra quindici giorni; e se non gli catturano in detto tempo, detti Giurati cogli uomini del Villaggio paghino di multa, cioè il Villaggio grande lire trenta, ed il Villaggio piccolo lire quindici, ed il Curatore di ciascuno di que' Villaggj paghi soldi cento: e dai beni, che lascieranno, cioè quei, che saranno fuggiti, ed incolpati, si debba pagare il danno, a cui sarà, ed il rimanente di que' beni, si debba contar nel pagamento, che faranno gli uomini del Villaggio.

CAP. XLVI.

Di non porre fuoco a casa d' alcuna persona studiosamente.

Constituiamo, ed ordiniamo, che, se alcuna persona ponesse fuoco a casa di person' alcuna studiosamente, e facesse danno, o no, ed enne convinta, siano tenuti i Giurati, ed uomini del Villaggio di provare, e di catturar l'uomo, che avrà posto detto fuoco, e di condurlo prigione alla Corte nostra [85]; e sia giudicato di legarlo ad un palo, e farlo ardere [86]: e se i Giurati, ed uomini del Villaggio non catturassero l'uomo, che avrà fatto il male, paghi comunalmente il Villaggio grande lire cento, ed il Villaggio piccolo lire cinquanta: e dai beni di quegli uomini, che avranno posto il fuoco, si debba pagare il danno, che avrà fatto.

CAP. XLVII.

Di non porre fuoco studiosamente a biade mietute, ovvero da mietere, o a vigna, ovvero ad orto.

Inoltre ordiniamo, che, se alcuna persona ponesse fuoco studiosamente a biade mietute, ovvero da mietere, o a vigna, o ad orto, ed enne convinta, paghi per multa lire cinquanta, ed il danno, a cui l'avrà fatto; e se non paga essa, ovvero altri per se, taglisele la mano destra [87]: ed i Giurati siano tenuti di provare, e di catturare i malfattori, a quella pena, che dice il secondo Capitolo [88].

CAP. XLVIII.

Di non porre fuoco in Villaggio, ovvero in abitazione di quello.

Vogliamo, ed ordiniamo, che, se il fuoco, che si porrà nel Villaggio, ovvero nell' abi-

tenni s' homini, chi hat e haviri postu su dittu fogu, e dellu battiri tentu assa Corti nostra: ed enne convinta, sia giudicata di legarl' ad un palo, e farl' ardere: e siano tenuti i Giurati, ed uomini del Villaggio di provare, e catturar l' uomo, che avrà messo detto fuoco, e di condurlo prigione alla Corte nostra.

Questo riordinamento di parole lo persuade pure quanto viene in appresso, cioè la pena de' Giurati, ed uomini del Villaggio, che non provano, e non catturano.

86 Rivocata questa pena nelle Corti del 1593. ed alla medesima surrogata la pena di morte semplicemente, qualora la Casa, alla quale si fosse messo il fuoco, fosse abitata, o che vi si trovasse dentro in quel tempo qualche persona: lo stesso si è ordinato nel cap. 5. tit. 25. delle R. Pram. con istabilirsi la pena di galera perpetua per l'incendio

in s'habitacioni dessa ditta Villa [89] , *fazzat perdimentu* [90], *siant tenudos sos Curadoris , ciascadunu in sa Curadorìa sua, ed issos Officialis, chi hant sas Villas a feu, ed issos Officialis, o Armentargios dessas Villas issoru, e deppiant andari a prezzari su dannu, chi hat a haviri fattu su fogu, cun sos megius hominis dessa Villa , e de benni assa Corti dae indi a dies bindighi a denunciarillu assa Corti nostra , a pena de pagari su Curadori assa Corti liras vintichimbi* [91]

C A P. X L I X.

De fagheri sa doha pro guardia dessu fogu .

Constituimus, ed ordinamus, chi sas Villas, chi sunt usadas de fagheri sa doha [92] *pro guardia dessu fogu, deppiant illa fagher sa doha, secundu chi fudi usadu, pro temporali* [93] *ciascaduna Villa in s'habitacioni sua; e chi noll'hat a haviri fatta pro Santu Pedru de Lampadas, paghit soddos deghi per homini : ed issa Villa, ch'ill'hat a fagheri, fazzat illa, chi fogu nolla barighit sa ditta doha* [94]; *e si fogu illa barigat, e faghit perdimentu, paghit sa Villa soddos deghi per homini, secundu chi est usadu, ed issu Curadori liras deghi assa Corti : e si su Curadori cumandarit assos Jurados, over assos atteros hominis dessa Villa de fagheri sa ditta doha, e nolla fagherint, paghint comunalimenti sa pena, chi deviat pagari s' Officiali, e s' Officiali siat liberu .*

ORDINAMENTOS DE CHERTOS , E NVNZAS .

C A P. L.

Dessas Fantis de lettu, over Servicialis, chi levarint dae sa domu dess' habitacioni dessos Fancellos, over padronos issoru cos' alcuna contra voluntad' issoru .

Item ordinamus, chi nexuna femina, chi siat Fanti de lettu angiena, o chi non siat mugeri legittima, usit, nen deppiat levari dae sa domu dess' habitacioni, chi fagherint impari cun s' Amigu , cos' alcuna dess' homini suo contra sa voluntadi de cussu, sutta pena d' esser condennada, e punida pro fura, secundu ch'in su Capidulu dessas furas si contenit, e siat tenuda de restituiri sas cosas furadas, e levadas : e simi-

cendio della Casa disabitata , oltre l' ammenda de' danni, od altra minore ad arbitrio del Giudice , secondo la qualità del delitto .

87 V. la nota 84.

88 Cioè il precedente , ch'è il secondo degl' incendj .

89 Secondo il sistema di Sardegna , ogni popolazione ha due qualità principali di territorio ; abbraccia la prima tutto il distretto destinato pel seminerio, pel vignetto , per gli orti , e pe' pascoli del bestiame domato , o sia mansueto , ed addimesticato , e quivi è vietato l'ingresso a' Pastori colle lor greggie per pasturarle ; il quale distretto viene qui sotto la denominazione d'abitazione, perocchè forma un corpo stesso coll' abitato, e de' danni , che vi si cagionano , sono incaricati gli abitatori d' ogni rispettivo Villaggio : l'altra qualità di territorio comprende le montagne, le foreste , le selve ghiandifere , ed i rimanenti terreni lasciati pel pascolo del bestiame rude , o sia selvatico , cioè che si tiene a branchi ; ed in siffatti luoghi ancora , i quali sono incaricati a' Pastori più vicini , per quanto riguarda i danni , ed i delitti , si trovano le abitazioni , che sono le Capanne , e gli abituri de' Pastori colle loro dipendenze ; chiamati ove *Cuylis* , e *Coyles* , ove *Stazzos* , ove *Cussorgias* , ed ove *Furriadroxus* , V. la nota 10.

90 Vi cagionerà danno .

91 Venticinque dice l' edizione di Madrid, ed

abitazione di detto Villaggio [89], faccia perdimento [90], siano tenuti i Curatori ciascheduno nella Curatorìa sua, e gli Ufiziali, che anno i Villaggj 'n feudo, e gli Ufiziali, od Armentarj de' Villaggj loro, e debbano andare a prezzare il danno, che avrà fatto il fuoco, co' migliori uomini del Villaggio, e venire alla Corte da indi a dì quindici a denunziarlo alla Corte nostra, a pena di pagare il Curatore alla Corte lire venticinque [91].

CAP. XLIX.

Di fare il piallamento per guardia del fuoco.

Constituiamo, ed ordiniamo, che i Villaggi, che sono usati di fare il piallamento [92] per guardia del fuoco, debbanlo fare il piallamento, secondo che fu usato, per temporale [93] ciaschedun Villaggio nell' abitazione sua; e chi non l'avrà fatto per San Pietro di Giugno, paghi soldi dieci per uomo: ed il Villaggio, che lo farà, faccialo, che fuoco nol vallichi detto piallamento [94]; e se fuoco lo vallica, e fa perdimento, paghi 'l Villaggio soldi dieci per uomo, secondo che è usato, ed il Curatore lire dieci alla Corte: e se il Curatore comandasse ai Giurari, ovvero agli altri uomini del Villaggio di far detto piallamento, e nol facessero, paghino comunalmente la pena, che dovea pagar l' Ufiziale, e l' Ufiziale sia libero.

ORDINAMENTI DI LITI, E CITAZIONI

CAP. L.

Delle Concubine, ovvero Fantesche, che levassero dalla casa d' abitazione de' Drudi, ovvero padroni loro cos' alcuna contro volontà loro.

Inoltre ordiniamo, che nessuna femmina, che sia Concubina d'altrui, o che non sia moglie legittima, osi, nè debba levar dalla Casa dell' abitazione, che facessero a paro coll' Amico, cos' alcuna dell' uomo suo contro la volontà di quello, sotto pena d'esser condannata, e punita per furto, secondo che nel Capitolo de' furti si contiene, e sia tenuta di restituir le cose furate, e levate: e simil pena s'in-

ed anche la seconda, e le posteriori cinquanta, in note numerali tanto le une, quanto le altre. V. la nota 52.

92 *Doha* dal Latino *dolare*, quasi a dire dola, piallamento, ma impropiamento detto, ed è chisciare, e rastiar le erbe, i triboli, e le altre piante da un proporzionato tratto di terreno, onde non possa oltrepassare il fuoco, che si mette ne' luoghi, ne' quali si vuol quindi seminare, ad oggetto di distrugger le piante, e semi nocivi, e fecondar le terre, o in quelli, ne' quali si vuol far nascere anticipatamente, e dopo le prime pioggie l' erba per la pastura, e non possa comunicarsi a quelle regioni, nelle quali cagionerebbe del danno.

93 Per temporale dice l'edizione di Madrid, e la seconda ancora, ed il Comentatore lo spiega, a suo tempo, nel tempo dovuto; il che non ostante le edizioni posteriori dicono per lo passato, ritenendo ne' Comentarj la stessa spiegazione: ma ho già accennato nella nota 52. i motivi, pe' quali si dee stare all' edizione di Madrid: forse *per temporali* vuol dir per tempo.

94 Vuole il Comentatore, che ciò significhi di doversi fare il rastiamento, o sarchiato tanto ampio, che non possa oltrepassarlo il fuoco: così dev' essere: ma qua il Legislatore ha voluto inculcar la diligenza, con cui si dee rastiare, e chisciare, onde non vi si poss' appicciare il fuoco; di fatti si serve della voce *doha* per

simili pena s'intendat ass' Amigu, chi levarit contra sa voluntadi dess' Amiga cosas propias [95].

CAP. LI.

Dessos testamentos, ed ultimas voluntadis, chi s' hant a fagheri, ed iscriver in forma depida de raxoni in Cittadis, over in Villas per alcunu, over alcunos Iscrittoris, e Nodayos publicos.

Consideradu su grandu defettu, e mancamentu, chi est de Nodayos in s' Isula de Sardigna non solament' in sas Cittadis, Terras, e Logos murados, ma interdeu via plus in sas Villas de foras, e chi pro cussu defettu hant a poder mancari multas bonas, e pietosas causas, chi si lassant, e si faghint peri sos testadoris in sa fin' issoru, volemus, ed ordinamus [96], *chi tantas bonas, e pias causas non remangiant senza mandarisi ad execucioni, e chi sos testamentos, chi s' hant a fagheri per alcunas personas in sa fin' issoru, bagiant, e tengant, ed happant favori, ed effettu, comenti e chi esserint fattos per manos de Nodayu, dummodo chi sos dittos testamentos siant fattos in forma depida, e per manos dessu Cappellanu dessa Villa* [97], *over dessu Scrivanu publicu dess' Officiali dessa Contrada, si haver si podit; ed in casu chi su dittu Cappellanu, over Iscrivanu non si poderit haviri assu bisognu, volemus, chi si pozzat fagheri per manos de alcunu Scrivanu dessu Logu* [98] *in presencia de setti, over de chimbi testimongios pro su minus* [99].

CAP. LII.

De chi hat a mandari Nunza dae Corona de Logu, over dae Corona de Chida de Berruda pro domu, o pro fundamentu, ovver pro alcun' attera possessioni.

Constituimus, ed ordinamus, chi cussa persona, chi hat a esser mandada cun Nunza dae Corona de Logu, o dae Corona de Chida de Berruda pro domu, o pro fundamentu, o pro alcun' attera possessioni, siat posta a jurari peri su Curadori, chi hat

per significare, che dee farsi tanto diligentemente, che sembri d' esservi passata la pialla, non che la falce, od il sarchio, oppure il rastrello, in modo, che neppur serpeggiando possa comunicars' il fuoco per mezzo del terreno pialiato: il beccastrino, *dolabrum*, di cui parla il Comentatore, non è strumento atto a quest'operazione.

Ecco nuova variazione fra le edizioni; quella di Madrid, e la seconda dicono, *chi fogu nolla barighit sa doha, e si fogu illa barigat*, che fuoco nol vallichi 'l piallamento, (o per meglio dire il piallato) e se fuoco lo vallica; le posteriori dicono, *chi fogu non la bruxede sa doha, e si fogu la bruxiat*, che fuoco nol bruci 'l piallato, e se fuoco lo brucia: prevalga sempre l'autorità delle edizioni più antiche. V. la nota 52.

95 Il Capitolo tratta soltanto delle Concubine, non già, come pretende la rubrica, delle Fantesche ancora, che commetterebbero vero furto.

96 Ho tralasciato le prime due parole del Capitolo *volemus, ed ordinamus* per averle considerate messe per errore, stantechè non era quello il loro posto, e si trovavano qui ripetute, ch' è dove debbono essere; siccome ho surrogato *Nodayos* alla voce *notare*, che avevano gli esemplari tutti, perchè così dovea dire il testo, come suppone anche il Comentatore: colla qual supposizione somministra altro sospetto di esser tratta dalla sua l' edizione seconda.

97 Nelle Corti del 1560. cap. 17. a petizione dello Stamento Militare, in vista del frequente cambiamento de' Parocchi, si è ordinato, che gli Scrivani delle Curie ricevano i testamenti, de' quali si tratta, ed in mancanza di essi i Curati, variato l' ordine di questo Capitolo, che ammette a ricevergli gli Scrivani, quando non si possono avere i Curati; e si è pure ordinato, che i Curati fra gli otto giorni dopo ricevuti i testamenti debbano consegnargli a detti Scrivani, dandosi loro la metà del Salario.

Ho tradotto Curato il *Cappellanu dessa Villa* perchè l' espression esclude ogni altro Sacerdote, e del solo Curato si è inteso in fin dagli antichi tempi, come si deduce dal tenore di detto

s'intenda all'Amico, che levasse contro la volontà dell' Amica cose propie (di essa) [95].

CAP. LI.

De' testamenti, ed ultime volontà, che si faranno, e scriveranno in forma debita di ragione in Cittadi, ovvero in Villaggj per alcuno, ovver alcuni Scrittori, e Notaj pubblici.

Considerato il gran difetto, e mancamento, ch' è di Notaj nell' Isola di Sardegna non solamente nelle Città, Terre, e Luoghi murati, ma talora vie più ne'Villaggj di fuori, e che per quel difetto potranno mancare molte buone, e pietose cause, che si lasciano, e si fanno da' testatori nella fine loro, vogliamo, ed ordiniamo [96], che tante buone, e pie cause non rimangano senza mandarsi ad esecuzione, e che i testamenti, che si fanno per alcune persone nella fine loro, vagliano, e tengano, ed abbiano favore, ed effetto, come se fossero fatti per mani di Notajo, purchè detti testamenti sian fatti in forma debita, e per mani del Curato del Villaggio [97], ovvero dello Scrivano pubblico dell' Ufiziale della Contrada, se aver si può; ed in caso, che detto Curato, ovvero Scrivano non si potesse avere al bisogno, vogliamo, che si possa fare per mano di alcuno Scrivano del Luogo [98] in presenza di sette, ovvero di cinque testimonj per lo meno [99].

CAP. LII.

Di chi manderà Citazione da Corona di Luogo, ovvero da Corona di Settimana di *Berruda* per casa, o per fondo, ovvero per alcun' altra possessione.

Constituiamo, ed ordiniamo, che quella persona, che sarà mandata con Citazione da Corona di Luogo, o da Corona di Settimana di *Berruda* per casa, o per fondo, o per alcun' altra possessione, sia posta a giurare dal Curatore, che reg-

to Capitolo di Corte.

E un problema non tanto facile a sciorre, se più da compiagnere fosse allora il Paese per la scarsità de' Notaj, che a' tempi nostri per il numero sterminato, che ve n'ha.

98 Qua sotto nome di Scrivano non comprende, secondo me, chiunque sappia scrivere, ma soltanto coloro, che sono approvati, ed autorizzati ad esercitar l'ufizio d' Attuario, quantunque non sieno addetti ad alcun Tribunale.

99 Sebbene la causa impulsiva della Legge sia stato il favore delle Cause Pie, non dubito, che il Legislatore abbia voluto favorir generalmente le disposizioni tutte d'ultima volontà: il mio dubbio sta a riguardo delle Cause Pie, se, stante questa Legge, potrebbero aver effetto le disposizioni d' ultima volontà mancanti di qualche altra solennità in virtù degli amplissimi privilegj ad esse accordati, attese le incalzanti espressioni del Capitolo, le quali prescrivono, che sian ordinate in debita forma, e richieggono nominatamente la presenza di sette, o almeno cinque testimonj; ed inclino a credere, che, neppur riducendo le cose al sistema di que' tempi, possano dirsi derogati gli altri privilegj delle disposizioni *ad Pias Causas*, e nemmeno quelli accordati ai testament' *inter liberos*, che caminano pressochè del pari co' testamenti a favor delle Cause Pie; essendo tale la natura de' privilegj, che non s'intendano rivocati dalle Ordinazioni generali, le quali non ne facciano spezial menzione.

Non produrranno dunque niun effetto i riguardi, che dice il Capitolo di voler usare alle Cause Pie? ne produrranno certamente, perchè si possono dar de' casi, ne' quali osti alla validità del testamento fatto a favor della Causa Pia il non essere stato ricevuto da pubblico Notajo, ed in virtù dello stesso Capitolo dovrebbe produrre il medesimo effetto l'essere stato ricevuto dal Curato, ed in difetto dallo Scrivano, che avrebbe prodotto l'intervento del Notajo pubblico, purchè ciò fosse in mancanza di esso, e coll'ordine prescritto da questo Capitolo: la presenza di cinque testimonj almeno la considero prescritta qui anche

hat a reer Corona [100] *, chi sa Nunza beni, e lealmenti hat a fagheri, e posca bayat, e det sa Nunza in presencia de tres bonos hominis dessa Villa; ed icuss' homini, a chi si mandat, s'illu acattat in persona, e si sa ditta Nunza s'illi dat in persona, deppiat venni assa Corona ad icussu termen, chi s'illoy hat a contenni: e si per avventura nollu acattat in persona, det sa Nunza in sa domu, hui hat a furriari, s' illoy acattat alcuna person' habitanti, in presencia de tres bonos hominis dessa Villa, over de duos; e deppiat benner a Corona dae sos otto dies assu bindighi* [101] *pro risponder ad icussa persona, ch'illi hat a haviri mandadu sa Nunza: ed iss' homini, chi hat a portari sa Nunza, deppiat torrari a Corona a fagher iscriver in iteu modu hat a haviri dadu sa Nunza; e si non torrat, siat condennadu de pagari soddos vinti assa Corti; e nondi siat in pregiudiciu dessas partis; e torrit, e mandit illi Nunza de nou sa terza volta peri su modu, chi est naradu de supra: e si cuss' homini, a chi s' hat a haviri mandadu sa Nunza tres voltas, non vennerit assa Corti assos terminis, chi suntu narados de supra, deppiatsi mitter in possessioni de cussa causa, over possessioni, pro chi illi hat a haviri mandadu sa Nunza; e s' in cuss' annu non vennerit a risponder, e defendersi dessa Nunza, ch' illi hat a esser mandada, happat vintu cussa causa, over possessioni cussu, pro chi hat a haviri mandada sa Nunza, e siat sua propia* [102] *: ed icuss' homini, a chi esserit mandada sa Nunza, si vennerit intro de cuss' annu, e bogiat illi pagari totu s' ispendiu, chi hat a haviri fattu in su dittu chertu, siat tenudu su Curadori de fagherilli torrari sa possessioni, ch'illi fuit levada, ed intender a ragioni ad ambas partis, e dae za hat a esser diffinidu su chertu, cussa possessioni deppiat dari ad icussa persona, ch'ill'hat a haviri binchida de ragioni: ed issas ispendias, chi hant a esser fattas peri sas partis, cussu, chi hat a perder, deppiat satisfagheri, assu chi hat a binchiri, secundu chi hat a parri de attaxari ass' Armentargiu nostru de Logu, over Officiali, ch'indi reerit raxoni, cun su sagramentu de cussu, chi hat a haviri fattu sas ispendias: e de fruttu, chi hat a haviri hapidu dae sa die, chi hat a hat a haviri hapidu sa possessioni, infini ad icussa die, ch'ill'hat a haviri torrada, non siat tenudu de 'ndi fagher raxoni alcuna.*

CAP.

che per il caso di riceversi 'l testamento dal Curato, o dallo Scrivano della Curia.

100 S'usano con frequenza in questi Capitoli le parole Corte, e Corona, Corte in significato di Curia, Corona di giudizio, o sia adunanza di Giudici per giudicare, appellata Corona forse dall' uso di sedere in circolo.

Le Corone, delle quali si tratta, si denominavano diversamente dalla diversità de' Tribunali, e degli oggetti, pe' quali erano destinate, Corona d' Uditori, Corona di Settimana di Gente Anziana, detta pur di *Berruda*, Corona di Luogo, Corona di Porto.

Le Corone d' Uditori doveano esser le adunanze del Tribunale Supremo, o sia Camera del Principe composta dagli Auditori, o Savj; e dagli stessi Magistrati dovean tenersi le quattro Corone solenni dell' anno, cioè di San Marco, di San Pietro, di San Niccolò, e delle Palme; quella di San Pietro destinata per esaminare, se si erano fatte a dovere le elezioni de' Maggiori, e Giurati 'n ciascun Villaggio, le altre tre per prender conto, e ragione ai Giudici ordinarj de' delitti, eccessi, e contravvenzioni occorse dall'una Corona all' altra ne' rispettivi Dipartimenti, e della condotta de' medesimi, e modo, in cui aveano amministrato il loro ufizio, il che si deduce da diversi Capitoli, ma principalmenta dal Cap.16. verso la fine, ove dice „ quando verrà a far ragione alla Corona „.

Sottoponevansi adunque in que' tempi al Sindacato i Giudici ordinarj tre volte all' anno; ed in oggi, che non vi si sottopongono che una sola volta ogni tre anni con molto minor rigore, par loro tanto duro, e pressochè una vessazione, segno evidente d'averne più gran bisogno.

La quale di dette quattro Corone fosse la prima nell' anno, non è a mia notizia, dipendendo ciò dal sapera, se allora nel Giudicato d'Arborèa si principiava l'anno dal Gennajo, dal Marzo, oppure dal Settembre, come pare più probabile, a tenore di quanto si è osservato nella nota 83. in qual caso doveva esser la prima la Corona di San Niccolò.

Le Corone di Settimana di Gente Anziana, o *de Berruda* erano quelle, che doveano tener per torno

reggerà la Corona [100], che la Citazione bene, e lealmente farà; e poscia vada, e dia la citazione in presenza di tre buoni uomini del Villaggio; e quell' uomo, a chi si manda, se lo trova in persona, e se detta Citazione gli da in persona, debba venire alla Corona in quel termine, che vi si conterrà: e se per avventura non lo trova in persona, dia la Citazione nella casa, ove si ricovererà, se vi ritrov' alcuna person' abitante, in presenza di tre buoni uomini del Villaggio, ovvero di due; e debba venire a Corona dagli otto giorni al quindici [101] per rispondere a quella persona, che gli avrà mandato la Citazione: e l'uomo, che porterà la Citazione, debba tornare alla Corona a fare scriver, in qual modo avrà dato la Citazione; e se non torna, sia condannato di pagar soldi venti alla Corte; e non ne sia in pregiudizio delle parti; e torni, e mandigli Citazione di nuovo la terza volta pel modo, che è detto di sopra: e se quell' uomo, a chi si avrà mandato la Citazione tre volte, non venisse alla Corte ne' termini, che sono detti di sopra, debbasi mettere in possessione di quella causa, ovvero possessione, perchè gli avrà mandato Citazione: e se in quell' anno non venisse a rispondere, e difendersi della Citazione, che gli sarà mandata, abbia vinto quella causa, ovvero possessione quegli, perchè avrà mandato Citazione, e sia sua propia [102]: e quell'uomo, a chi fosse mandata la Citazione, se venisse dentro di quell' anno, e vogliagli pagar tutto lo spendio, che avrà fatto in detta lite, sia tenuto il Curatore di fargli tornar la possessione, che gli fu levata, e sentire a ragione ambe le parti; e dacchè sarà diffinita la lite, quella possesione debba dare a quella persona, che l'avrà vinta di ragione: e le spese, che saranno fatte per le parti, quegli, che perderà, debba soddisfare a colui, che vincerà, secondo che parrà di tassare all' Armentario nostro di Luogo, ovvero Ufiziale, che ne rendesse ragione, col sacramento di colui, che avrà fatto le spese: e di frutto, che avrà avuto dal dì, che avrà avuto la possessione infino a quel dì, che l' avrà restituita, non sia tenuto di farne ragione alcuna.

CAP.

torno in Oristano ciascuna settimana i Giudici ordinarj de' Villaggj a ciò destinati con altri cinque soggetti della stessa lor professione, e versati nel giudicare; le ispezioni delle quali Corone non si sa positivamente quali fossero, sembra bensì, che dovessero consistere nella decisione delle cause in grado di prim' appellazione, come si vedrà nelle note 170. e 210.

Le Corone di Luogo erano quelle, che tenevano i Giudici ordinarj nel loro Tribunale con cinque probi uomini.

Non mi pare fuor di proposito di trattar qui del Podestà d'Oristano, che doveva essere il Pretore, chiamato a tempi nostri Veghiere, il di cui ufizio era di Giudice ordinario della Città, come si deduce dal Cap. 123. e precisamente dalle parole „ il Podestà nostro d'Oristano nell' ufizio suo, e gli altri Ufiziali nell' ufizio loro „ disegnando il pronome altri indentità d'ufizio.

Non ostano a questa intelligenza le pretenzioni del Sindaco d'Oristano di competere a quel Veghiere il diritto d' ammetter le Cause de' tre Campidani non solo per via d'appello, ma ancora per via d' evocazione, e di ricorso, le quali diedero luogo alla Sentenza della Reale Udienza de' 4. Febbrajo 1700. con cui si è pronunziato di doversi mantenere il medesimo Vaghiere nella possessione d'ammetterle in via d'appello, e d' evocazione, denegata l'altra dimanda per la via di ricorso, perchè fondava il diritto in un Real Privilegio molto posteriore alla *Carta de Logu*.

E finalmente la Corona di Porto era quella, che si tenea dal Maggiore di Porto, e doveva esser l' Edile, o sia Magistrato sopra la grascia, per le controversie dipendenti dal di lui ufizio.

101 Sono ancor io del sentimento del Comentatore, che in questi quindici giorni si comprendano due termini: il dubbio sta in vedere, se detti due primi termini s'intendessero assegnati con una sola citazione, o vi si richiedessero distinte citazioni; ed in vista di quanto si dispone nel Capitolo seguente, mi pare, che si possa francamente avvanzare, che le due prime assegnazioni di termini eziandio si dovessero fare in due distinti tempi, cioè la seconda dopo trascorso il termine della prima; anzi lo insinua questo stesso Capitolo con dire „ e se quell'uomo, a chi si avrà mandato la Citazione tre volte „.

102 La volontà del Legislator essendo, come

CAP. LIII.

De chì hat a mandari Nunza dae Corona de Logu, over dae Corona de Chida de Berruda, o dae Corona de Portu, over dae alcun'attera Corona, e non compargiat in su termen.

Item ordinamus, chi, si alcuna persona, a chi hat a esser mandada Nunza dae Corona de Logu, o dae Corona de Chida de Berruda, o dae Corona de Portu, o dae alcun' attera Corona, chi de cussas, chi sunt naradas de supra per alcuna causa, e non hat a venner a Corona assu termen, chi si hat a contenner in sa Nunza, non deppiat perder su chertu a minimanza nen pro sa prima Nunza, nen pro sa secunda, ma satisfazzat s' ispendiu, chi hat a haviri fattu cussa persona, chi hat a haviri mandadu sa Nunza, e siat condennada, e paghit assa Camara nostra pro ciascaduna volta, ch'illi hat a esser mandada sa Nunza, dinaris ses per lira pro sa primargia; e torrintilli a mandari Nunza; e pro secunda Nunza, illi hat a esser mandada, e non hat a venner, paghit dinaris vinti per lira; e satisfazzat s' ispendiu simigiantimenti; ed ancu s'illi mandit Nunza; e si assa terza volta non venit, de ch' illi hat a esser mandada Nunza, perdat cussu chertu a minimanza [103], *secundu s' usanz' antiga: e simigiantimenti s'intendat pro su Terramingiesu, a chi hat a mandari Nunza su Sardu, e gosi pro su Sardu a chi hat a mandari Nunza su Terramingiesu* [104] *: e si cussa persona, chi non hat a venni assas dittas Nunzas, volerit fagher sa defensa sua, pro chi non pozzisit venni assu tempus, siat intesida a ragioni; e si mostrat legittimamenti occasioni, pro sa quali non poderit venner, nollì siat perjudiciu, sì non satisfagher s' ispendiu ad icussa persona, chi hat a haviri mandadu sa Nunza* [105].

CAP. LIV.

De chi hat a mandari Nunza dae Corona de Curadori pro larga, over pro alcun atteru maleficiu.

Volemus, ed ordinamus, chi, si alcuna persona mandarit Nunza dae Corona de Curadori pro larga, o pro alcunu mali, chi havirit fattu, s' ill' acattat sa Nunza primargia, e partitsi pro paura, ch'indi havirit, torrit, e manditilli Nunza; e si noll' acattat a darilli sa Nunza, diat sa Nunza assa domu in presencia de tres hominis dessa Villa, s'illoy acattat alcunu habitanti [106]; *e si non venit assu bindighi* [107], *siat binchida.*

CAP.

come ha spiegato in varj Capitoli, che ne' casi, ne' quali non dispone il contrario, s' osservi la disposizione del Dritto Comune, sembra fuor di dubbio, che per l'interposizione del secondo decreto dovesser osservarsi le solennità del Dritto Comune.

103 Si sminuisce il dominio del convenuto contumace con accordarsi all' attore mediante la possessione la facoltà di percevere i frutti del podere, o casa, od altro effetto, pel quale gli mosse lite.

104 Questa voce *Terramingiesu* bene interpretatata dal Comentatore, si spieg' ancor meglio nel Cap. 104. ma per la traduzione non mi è occorsa parola veruna corrispondente, quindi mi sono servito della più generica di Straniere: *Foristeri* le anno surrogato nelle tre ultime edizioni.

105 Il Comentatore intende quest' eccezione del solo caso, in cui comparisse il convenuto dopo il trascorso de' tre termini, ma innanzi di emanare il primo decreto: a me sembra, il non dovergli esser di pregiudizio, qualora dimostri legittimo impedimento, per cui non potè com-

CAP. LIII.

Di chi manderà Citazione da Corona di Luogo, ovvero da Corona di Settimana di *Berruda*, o da Corona di Porto, ovvero da alcun'altra Corona, e non comparisca nel termine.

Inoltre ordiniamo, che, se alcuna persona, a chi sarà mandata Citazione da Corona di Luogo, o da Corona di Settimana di *Berruda*, o da Corona di Porto, o da alcun' altra Corona, che di quelle, che sono dette di sopra, per alcuna causa, e non verrà a Corona nel termine, che si conterrà nella Citazione, non debba perder la lite a menomanza nè per la prima Citazione, nè per la seconda, ma soddisfaccia le spese, che avrà fatto quella persona, che avrà mandato la Citazione; e sia condannata, e paghi alla Camera nostra per ciascheduna volta, che le sarà mandata la Citazione, denari sei per lira per la primaria; e torninle a mandar Citazione; e per la seconda Citazione, le sarà mandata, e non verrà, paghi denari venti per lira, e soddisfaccia lo spendio simigliantemente; ed anche se le mandi Citazione; e se alla terza volta non viene, dacchè le sarà mandata Citazione, perda quella lite a menomanza [103], secondo l'usanz' antica: e simigliantemente s'intenda per lo Straniere, a chi manderà Citazione il Sardo, e così pel Sardo, a chi manderà Citazione lo Straniere [104]: e se quella persona, che non verrà a dette Citazioni, volesse far la difesa sua, perchè non potè venire al tempo, sia intesa a ragione; e se mostra legittimamente occasione, per la quale non potè venire, non le sia di pregiudizio, se non di soddisfar lo spendio a quella persona, che avrà mandato la citazione [105]

CAP. LIV.

Di chi manderà Citazione da Corona di Curatore per eccesso, ovvero per alcun altro malefizio.

Vogliamo, ed ordiniamo, che, se alcuna persona mandasse Citazione da Corona di Curatore per eccesso, o per alcun male, che avesse fatto, e la trova la Citazione, e non viene alla Citazione primaria, e partesi per paura, che avesse, torni, e mandile Citazione; e se non la trova a darle la Citazione, dia la Citazione alla casa in presenza di tre uomini del Villaggio, se vi trova alcun abitante [106]; e se non viene al quindici [107], sia vinta.

CAP.

comparire nei tre termini, esser riferibile anche al tempo posteriore al primo decreto, sul fondamento, che si tratti di disposizion esorbitante dal Dritto Comune, la quale perciò non deve avere maggior estensione di quella, che le danno le precise parole, in cui è conceputa.

Le parole, in cui è conceputa l'eccezione inchiudono il senso contrario, a quanto si era ordinato di sopra, cioè di perder la lite a menomanza, non comparendo alla terza Citazione; e siccome non si può dire d'aver perduto la lite a menomanza, innanzi d'emanare il primo decreto, così dal dirsi qua, che non gli sia di pregiudizio, se dimostrerà causa legittima, per cui non potè comparire, non si può dedurre la restrizione voluta dal Comentatore, ma, non distinguendo la Legge fra il tempo precedente al primo decreto, ed il susseguente, neppur noi dobbiamo far quella distinzione.

106 S' intende nella casa.

107 Nelle cause criminali ancora vuole, che intervengano tre Citazioni per condannare in contumacia, comprendendo i giorni quindici i due termini della seconda, e terza Citazione, a te-

 no-

CAP. LV.

De fagher iscriver in su Cartolayu dessa Corti sas Nunzas.

Constituimus, ed ordinamus, chi sas dittas Nunzas, chi s' hant a mandari dae Corona de Logu, o dae Corona de Berruda, o dae Corona de alcun atter' Officiali, si deppiant fagheri scriver in su Cartolayu, e leer assos Lieros, chi hant a esser in sa Corona; e fattu ciò, exemplari sas dittas Nunzas dae su Cartolayu, e darillu in sa Corona ad icussa persona, ch'ill' hat a deber portari, e faghendolli fagher cussa solennidadi, chi si contenit in su primu Capidulu dessas Nunzas.

CAP. LVI.

De fagher iscriviri su narri dessas partis, e dellu publicari.

Item ordinamus, chi sos Jscrianos, chi hant a esser in sas Coronas deputados ad iscriviri sos chertos, chi s' hant a fagher, deppiant esser conscrittos [108]*, ed iscriant ordinadamenti su narri dessas partis; e posca chi hant a haviri fattu sas dittas iscritturas, illu deppiant leer, sentendo sas partis, e sos Lieros, chi hant a esser in sas Coronas pro juygari: e fattu ciò, s' Armentargiu nostru de Logu, over alcun atter' Officiali nostru, chi reerit Corona, deppiat pesari sos Lieros dessa Corona a juygari, secundu chi est usadu, e fagherindi ad icussu, chi hat a zertari, sa raxoni, chi fagheri s' indi deppiat.*

CAP. LVII.

De chi hat a possederi domu, o fundamentu pacificamenti, ed illi esserit levadu senza Justicia.

Volemus, ed ordinamus, chi, si alcuna persona havirit, e possederit domu, o fundamentu alcunu pacificamenti, ed alcuna persona s'illu levarit senza Justicia, ed icuss' homini, a chi esserit levadu, indi fagherit lamentu ass' Officiali, cuss' Officiali, a chi su dittu lamentu s' hat a fagher, siat tenudu delli fagheri restitueri, e torrari a dari cussa cosa, ch' illi hat a esser dimandada, a chi illi hat a esser levada senza Justicia, si accattat, chi siat gasi, e condennarilla a pagari assa Camara nostra liras deghi; e posca intendat a raxoni ambas partis.

CAP.

nore dell' intelligenza, che dee prender questo Capitolo dai due precedenti.

Qua si tratta soltanto di delitti privati, come indicano le parole *larga*, cioè eccesso, od altro male, e del solo caso di procedersi ad istanza di parte; onde l'aversi per vinto in virtù della sola contumacia, possa riferirsi soltanto all' interesse civile della parte offesa, o dannificata.

Chi vorrà sapere le variazioni fatte dalle R. Pram. nelle solennità de' giudizj sì civili, che criminali, potrà ricorrere ai tit. 9. e 10. delle medesime. V. pure il Bando del Duca di San Giovanni.

108 Cioè descritti nella matricola mediante approvazione.

E qui non posso passar sotto silenzio l'abuso intollerabile, che pur troppo è ancora in vigore nel Regno di Sardegna in alcuni feudi posseduti da Forestieri, di spedirsi delle Patenti d'Attuarj a soggett' ignorantissimi, molto lontani dal sentirs' in grado di subire un esame, in pregiudizio della Suprema Regalia del Sovrano, cui solo s'appartiene il crear Notaj.

Ben è vero, che si dicono destinati, non già per assistere alla costruzione d'atti, ma soltanto per attestare d' essersi notificati gli ordini premurosi della Curia in que' Villaggi, ne' quali non risiede, e non vi sono Notaj di Cause: prescin-

CAP. LV.

Di fare scriver nel Cartolaro della Corte le Citazioni.

Constituiamo, ed ordiniamo, che dette Citazioni, che si manderanno da Corona di Luogo, o da Corona di *Berruda*, o da Corona d' alcun altr' Ufiziale, si debbano fare scriver nel Cartolaro, e leggere a' Leali, che saranno nella Corona; e fatto ciò, esemplare dette Citazioni dal Cartolaro, e darlo nella Corona a quella persona, che lo dovrà portare, e facendole far quella solennità, che si contiene nel primo Capitolo delle Citazioni.

CAP. LVI.

Di fare scriver il narrare delle parti, e di pubblicarlo.

Inoltre ordiniamo, che gli Scrivani, che saranno nelle Corone diputati a scriver le liti, che si faranno, debbano esser coscritti [105], e scrivan ordinatamente il narrare delle parti; e posciachè avranno fatto dette scritture, le debbano leggere, sentendo le parti, ed i Leali, che saranno nella Corona per giudicare: e fatto ciò, l'Armentario nostro di Luogo, ovvero alcun altr' Ufiziale nostro, che reggesse la Corona, debba eccittare i Leali della Corona a giudicare, secondo che è usato, e farne a colui, che piatirà, la ragione, che far se ne debba.

CAP. LVII.

Di chi possederà casa, o fondo pacificamente, e gli fosse levato senza Giustizia.

Vogliamo, ed ordiniamo, che, se alcuna persona avesse, o possedesse casa, o fondo alcuno pacificamente, ed alcuna persona glielo levasse senza Giustizia e quell' uomo, a chi fosse levato, ne facesse lamento all' Ufiziale, quell' Ufiziale a chi detto lamento si farà, sia tenuto di fargli restituire, o tornar a dare quella cosa, che gli sarà dimandata, a chi gli sarà levata senza Giustizia, se trova, che sia così, e condannarla a pagare alla Camera nostra lire dieci: e poscia intenda a ragione ambe le parti.

CAP.

scindendo però dall' essere cotal razza d' Attuarj per lo più inutile, per non poter far fede in Giudizio, perchè mai non preferire per quell'ufizio i Notaj di cause ne' Luoghi, ne' quali non è vero, che non ve n'abbia, come ho io osservato in qualche Villaggio, ritrovandomi sul posto per Regio Servizio? ed in difetto perchè non chiamarne ad occuparlo da' Paesi, ne' quali soprabbondano, coll'allettamento di un qualche stipendio?

Ho veduto io stesso de' processi costrutti coll' assistenza soltanto di qualcheduno di simili Attuarj, ed uno in particolare in Silanus nel 1789. di furto, formato interamente da un Attuario di tal fatta con un Luogotenente assolutamente idiota, e da essi portato fino a Sentenza diffinitiva, e condannatoria inclusivamente, prescindendo dal voto di Consultore, colla più pregiudiziale, ed incomportabile falsità, (tanto è pericolosa l'occasione) ed ho fatto il mio possibile, perchè vi si andasse al riparo, ma inutilmente.

Ve n' ha de' Notaj di cause in Sardegna forse più di quello, che sarebbe conveniente, che ve ne fosse; e chi sa, se da ciò non dipenda la talvolta non troppa custodia del segreto, che è l'anima della buon' amministrazione della Giustizia? a qual riguardo basterà di qua inserire, quanto di più essenziale si trova scritto nella formola de'

 No-

CAP. LVIII.

De chi hat a mandarì Nunza dae Corona a qualunca persona, hat a voler, pagando su Missu.

Constituimus, ed ordinamus, chi siat licitu a qualunca persona, hat a voler mandarì Nunza, ch'illa mandit dae Corona de Logu, over dae Corona de Berruda, in qualunca parti hat a voler, pagando su Missu, ch'ill'hat a portari, ad arbitriu dess' Armentargiu nostru de Logu, e dessos atteros Officialis in sos officios issoru: e dognia atteru spendiu, chi s' hat a fagher in sos chertos, si deppiat satisfagheri dae cussa parti, chi hat a perder, assa parti, chi hat a vincher, attaxando sos dittos ispendios s' Armentargiu nostru de Logu, chi hat a esser, over atter' Officiali, chi hat a tenni sa Justicia pro Nos, e faghendo jurari sa parti, chi hat a deber reciviri su satisfaghìmentu dessu spendiu.

CAP. LIX.

Dess' imprestanza, e comandicia, chi si faghit s'unu ass' atteru, e compellintillu assa Cortì.

Item ordinamus, chi dess' imprestidu, over accomandicia, chi faghit s' un homini ass'atteru, e compellitindillu a chertu, e binchitindillu, paghitillu a icussu, ch' ill' hat a haviri binchidu, ed ancu paghit assa Corti nostra de cussu, chi hat a montarì su chertu, ciò est dess' accomandicia de battor unu, e dess' imprestidu de chimbì unu [109].

CAP. LX.

De chi hat a esser binchidu in via de Curadori, e s' hat a partiri ad attera Curadorìa, s' Officiali, si nollu faghit pagari, deppiat esser condennadu.

Volemus, ed ordinamus, chi, si su chertu hat a esser binchidu in Corona dessu Curadorì, ed iss' homini, chi hat a esser binchidu, s' ind' andarit ad attera Curadorìa, vengiat s' homini, chi hat a haviri binchidu su chertu daenanti dessu Curadori, hui hat a haviri chertadu, e fazzat illi fagher su dittu Curadori littera dae Corona, e bayat cun issa daenanti dessu Curadorì, hui hat a istari cussu binchidu, e fazzat illu pagarì dessu suo, s'illu acattat; e si su Curadori nollu fagherit pagari, acattandollì dessu suo, fazzatillu pagarì s' Armentargiu nostru de Logu de cussos benis de cussu Curadori, chi hat a esser istadu negligenti, ed eciandeu illi fazzat pagarì pro machicia assa Corti nostra liras deghì, si su chertu est dae liras centu ingiosu; e si esserit dae liras centu insusu, paghit cussu tali Curadori pro machicia liras bindighi.

CAP.

Notaj presso Cassiodoro lib. 6. *Non est dubium ornare Subjectos Principis secretum, dum nullis aestimantur necessaria posse committi, nisi qui fuerint fide magna solidati. Publicum est quidem omne, quod agimus, sed multa non sunt ante scienda, nisi cum fuerint, Deo auxiliante, perfecta, quae tanto plus debent occuli, quanto amplius desiderantur agnosci. Imitari debent armaria, quae continent monumenta chartarum, ut, quando ab ipsis aliqua instructio quaeritur, tunc loquantur; totum autem dissimu-*

CAP. LVIII.

Di chi manderà Citazione da Corona a qualunque persona, vorrà, pagando il Messo.

Constituiamo, ed ordiniamo, che sia lecito a qualunque persona, vorrà mandar citazione, che la mandi da Corona di Luogo, ovvero da Corona di *Berruda*, in qualunque parte vorrà, pagando il Messo, che la porterà, ad arbitrio dell'Armentario nostro di Luogo, e degli altri Ufiziali negli ufizj loro: ed ogni altro spendio, che si farà nelle liti, si debba soddisfare da quella persona, che perderà, alla parte, che vincerà, tassando detti spendj l'Armentario nosrro di Luogo, che sarà, ovvero altr'Ufiziale, che terrà la Giustizia per Noi, e facendo giurar la parte, che dovrà ricever la soddisfazione delle spese.

CAP. LIX.

Della prestita, ed accomandita, che si fa l'uno all'altro, e compulsanlo alla Corte.

Inoltre ordiniamo, che della prestita, ovvero accomandita, che fa l'un uomo all'altro, e conpulsanelo a lite, e vincenelo, paghilo a colui, che l'avrà vinto, ed anco paghi alla Corte nostra di quello, che ammonterà la lite, cioè dell'accomandita di quattro uno, e della prestita di cinque uno [109].

CAP. LX.

Di chi sarà vinto in via di Curatore, e si partirà ad altra Curatorìa, l'Ufiziale, se non lo fa pagare, debba esser condannato.

Vogliamo, ed ordiniamo, che, se la lite sarà vinta in Corona del Curatore, e l'uomo, che sarà vinto, se n'andasse ad altra Curatorìa, venga l'uomo, che avrà vinto la lite, dinanzi del Curatore, ove avrà litigato, e facciagli fare detto Curatore lettera da Corona, e vada con essa dinanzi del Curatore, ove starà quel vinto, e faccialo pagar del suo, se lo trova; e se il Curatore non lo facesse pagare, ritrovandogli del suo, faccialo pagar l'Armentario, nostro di Luogo da que' beni di quel Curatore, che sarà stato negligente, ed eziandio gli faccia pagare per multa alla Corte nostra lire dieci, se la lite è da lire cento ingiuso; e se fosse da lire cento insuso, paghi quel tal Curatore per multa lire quindici.

CAP-

simulare debent, quasi nesciant scientes : nam sollicitis inquisitoribus saepe et vultu proditur, quod tacetur.

109 Il deposito, così detto secondo Ulpiano *leg. 1. depositi*, perchè la cosa si pone sotto la custodia del depositario, commettendola interamente alla di lui fede, vien qualificato da Platone δῶμα μετὰ πίστεως, tetto di fiducia : ed Aristotele *Probl. sect. 29. quaest. 2. et 6.* tenendo per cosa indubitata, che sia maggiore iniquità il negare il deposito, che il negare il mutuo; nell' investigarne la ragione, dice di poter essere, o perchè quegli, che nega il deposito, froda una persona, dalla qual era creduto dabbene, e vi confidò talvolta per evitar la perfidia degli uomini; oppure perchè si presuma, che, chi nega il deposito, voglia negare il debito ancora : quindi ha oppor-

CAP. LXI.

De chi hat a esser citadu, ed ill' hant a voler ponnì a jurari in Grughi de Credenza.

Constituimus, ed ordinamus, chi, si alcnn homini, cun chi hant a chertari, ponni ill' hant a Grughi de credenza [110]*, vengiat a jurari in manos dess' Officiali, chi hat a reer Corona, e non deppiat jurari in Grughi de credenza: e cussos bottigiantis* [111] *non deppiant accompangiari umpari senza sa Justicia, si non daenanti dess' Officiali; e si accompangiant, paghit su chertadori assa Corti nostra liras deghi, e Boi unu assu Curadori; e si esserit chertu, dessu quali pozzat pagari machicia assu Rennu, paghit cullu, chi hat a jurari, quali e chi esserit binchidu: e ciò s'intendat in causas criminalis.*

CAP. LXII.

De chi hat a dimandari Chertadori, over Procuradori.

Item ordinamus, chi ass' homini, chi hat a dimandari Chertadori, non siat tenuda sa Corona de ind' illi dari, salvu si s' homini volerit esser Chertadori a voluntadi, e plagheri suo [112]*: e nientideminus volemus, chi si deppiat dari Chertadori a Ecclesias, e a Logos Religiosos, chi non hant a haviri Armentargios issoru; e simili a Viduas, a Orfanos, e a poveros Istrangeris, e Mercantis, ch'indi dimandarint, e non havirint Armentargios issoru* [113]*.*

CAP. LXIII.

De non dari pro consigiu plus de un homini.

Volemus, ed ordinamus, chi ass' homini, chi hat a chertari, o cun chi hant a voler chertari in Corona, nolli dent pro consigiu plus de un homini [114]*; ed icussu, ch'illu hat a consigiari, e dari, non siat, e non deppiat esser Juyganti plus in cussu chertu.*

CAP. LXIV.

De non ponni homini de bona fama a turmentu pro chertu de fura.

Constituimus, ed ordinamus, chi alcun homini dessu Rennu d' Arbarèe, chi siat de

portunamente prescritto questo Capitolo maggior multa, per chi nega l' accomandita.

110 Il giuramento in Croce di credenza, di cui si tratta, si è quello, che si presta, o deferisce fra private persone.

Si dice giurare in Croce, perchè l'uso di Sardegna porta di prestars' il giuramento, toccando la Croce formata dal dito pollice sull' indice della mano del Giudice.

Ne'tempi, e ne'Luoghi, ne'quali da'Cattolici si prestava il giuramento sulle Reliquie de'Santi, non era per lo più permesso di prestarlo sul Santo Legno della Croce: se ciò si faceva per motivo della maggior venerazione dovut' al Santo Legno, non si potea mai abbastanza lodare sì religiosa osservanza; ma temo, che spesso sia stato per motivo d' un misto di superstizione, e mala fede, mentre sentiamo dagli Storici, che si giunse a considerar più obbligatorio, ed inviolabile il giuramento prestato sulle Reliquie d' un Santo, che su quelle d' un altro, e non di rado si credea di poterlo violare impunemente col munirsi di Reliquie d' altri Santi, e portarle indosso, misurando la protezione de' Giusti dalla protezione

CAP. LXI.

Di chi sarà citato, e lo vorranno porre a giurare in Croce di credenza.

Constituiamo, ed ordiniamo, che, se alcun uomo, con chi litigheranno, porranlo a Croce di credenza [110], venga a giurare in mani dell'Ufiziale, che reggerà la Corona, e non debba giurare in Croce di credenza: e que' collitiganti [111] non debbano accompagnar a un pari senza la Giustizia, se non dinanzi dell'Ufiziale; e se accompagnano, paghi il piatitore alla Corte nostra lire dieci, e Bue uno al Curatore; e se fosse lite, della quale possa pagar multa al Regno, paghi quegli, che giurerà, qualmente che fosse vinto: e ciò s'intenda in cause criminali.

CAP. LXII.

Di chi dimanderà Piatitore, ovvero Proccuratore.

Inoltre ordiniamo, che all'uomo, che dimanderà Piatitore, non sia tenuta la Corona di dargliene, salvo se l'uomo volesse esser Piatitore a volontà, e piacer suo [112]; e nientedimeno vogliamo, che si debba dar Piatitore a Chiese, e a Luoghi Religiosi, che non avranno Armentarj loro; e simile a Vedove, e a Orfani, ed a poveri Stranieri, e Mercatanti, che ne dimandassero, e non avessero Armentarj loro [113].

CAP. LXIII.

Di non dare per consiglio più d'un uomo.

Vogliamo, ed ordiniamo, che all'uomo, che piatirà, o con chi vorranno piatire in Corona, non gli diano per consiglio più d'un uomo [114]; e quegli, che lo consiglierà, e gli si darà, non sia, e non debba esser Giudicante più in quella lite.

CAP. LXIV.

Di non porre uomo di buona fama a tormento per lite di furto.

Constituiamo, ed ordiniamo, che alcun uomo del Regno di Arborèa, che sia di

ne de' prepotenti del Secolo.

111 Il Comentatore suppone, che dica *bottigantis*, come si trova in alcune edizioni, e crede, che significhi que' Mercatanti, o Bottegaj, de' quali tratta il Cap. 17. io però ho stimato conveniente di scostarmi per questa volta dall'edizione di Madrid, e seguire quella del 1617. la quale ha *bottigiantes*, perchè credo, che voglia dire combattenti, duellanti, rissanti in senso di litiganti dalla somiglianza, che ha la lite col duello, modo anzi un tempo di terminar le liti, chiamandosi botte i colpi, che l'un duellante vibra all'altro, onde abbia origine la voce Sarda *bottigiantis*, non potendomi persuadere, che questa legge sia emanata pe' soli Bottegaj; quindi è, che l'ho tradotto collitiganti.

Il verbo *chertari* significa ugualmente rissare, che litigare.

112 Ciò dimostra l'invidiabile semplicità di que' Giudizj, ne' quali ognuno era in grado di esporre, e far valere le sue ragioni personalmente, senza di aver bisogno dell'assistenza di persone versate nel foro.

113 Armentario qui significa Difensore.

114 Seb-

de bona fama, non deppiat esser postu a tormentu pro alcunu chertu, ch'illi esserit fattu de fura: ma volemus, e committimus ass' Armentargiu nostru de Logu, ed assos Officialis nostros, chi de ciò, e supra ciò reerint Corona, cun sos Lieros, chi hant a esser in sa Corona, chi, si cuss' homini, a chi hant a fagher su chertu de fura, est homini de mala fama, si pozzat mitter a tormentu, e non in atteru modu; ma volemus, si est de bona fama, e non siat binchidu a testimongios, chi siat postu a jurari dae cuss' Officiali, e siat liberu dessa ditta causa, o chertu [115].

CAP. LXV.

Dessos Curadoris, ed Officialis, chi siant tenudos de fagheri sa Chida de Berruda in persona issoru.

Item ordinamus, chi sos Curadoris, ed Officialis dessas Contradas siant tenudos de fagheri sa Chida de Berruda in persona issoru, e de reer sa ditta Corona assu minus cun chimbi hominis dess' officiu suo [116]*; e si vennerint de minus, paghit su Curadori pro sa negligencia sua assa Corti nostra soddos centu, e ciascunu de cussos hominis, ch'illoy hant a esser* [117]*, ed hant a mancari, soddos vinti per homini.*

CAP. LXVI.

De chertari, e clamarisi pro fradis de ultramari.

Volemus, ed ordinamus, chi s' homini, a chi hant a chertari, e clamari s' hat pro fradis d'ultramari, pongiat a noi mesis [118]*, si mostrat veridadi infra otto dies, si sos testimongios sunt intro de Arbarèe, over in Corona, ch'illoy hat a haviri in ultramari fradi, over fradis suos, chi happant parti in cussu, pro ch'illu chertant* [119]*; e si suntu in atteru Logu dess' Isula de Sardigna, infra dies bindighi; e si non mostrat cussa veridadi, respondat; e si non respondit, siat binchidu: ed icuss' istessu siat pro s' homini, a chi hant a chertari, e perder s' hat pro fradis, chi*

114 Sebbene, a tenore del Cap. precedente, non sia tenuta la Corona di nominar d' ufizio Procuratore a chiunque, lo chieda, e soltanto alle Chiese, Luoghi Religiosi, e persone in esso specificate, che non ne avranno, dee per la disposizione di questo Capitolo nominar un Avvocato a qualsivoglia persona, che lo chieda, ma non più d'uno: è però da notarsi, che non si tratta in questi Capitoli di Avvocati, e Proccuratori esercenti pubblicamente i rispettivi ufizj, come vedremo nella nota 129.

115 Nelle Corti del 1545. Cap.61. si è provveduto in dichiarazione di questo Capitolo, che, non concorrendo altr' indizio, nessuno sia torquito per la sola mala fama, e che nessuno sia assolto per la sola buona fama, ma, concorrendo indizj sufficienti, che possa devenirsi alla tortura, ad arbitrio del Giudice conformemente al Dritto: e nelle Corti del 1614. cap. 30. essendos' imposto l' obbligo a coloro, presso de' quali si troverà carne, o cuojo, che si pretenda rubato, di dare il datore, ed ai Pastori di presentar la pelle, o cuojo col segno d'orecchie della bestia, che mancasse, si è in conferma stabilito dalle R. Pram. tit. 23. cap. 9. che qualsivoglia persona, presso di cui si troverà bestiame, carne, od altra cosa, che si pretenda rubata, sia in obbligo d'indicarne il datore, il quale sia persona soggetta al Giudice, che procederà ad istanza di parte, o del Fisco, sotto le pene portate dal Dritto Comune, ancorchè la parte istante non abbia verificato il dominio, senzachè le giovi di esser di buona vita, e fama, derogando in tal parte al nostro Capitolo. V. il Cap. 18.

Circa le persone, le quali per privilegio non possono esser torquite, ed in quali casi, V. i Cap. 3. delle Corti del 1481: 10. delle Corti del 1520: e 6. delle Corti del 1586. tutti a petizione del Militare, presso il Dexart ne' cap. 5. 13. 15. tit. 3. lib. 2.

116 Fra quegli uomini crede il Comentatore, che vi possano esser de' Maggiori di Giustizia: io però non posso concorrere in tal sentimento, perchè i Maggiori di Giustizia non sono

di buona fama, non debba esser posto a tormento per alcuna lite, che gli fosse fatta di furto: ma vogliamo, e commettiamo all' Armentario nostro di Luogo, ed agli Ufiziali nostri, che di ciò, e sopra ciò regessero Corona, co' Leali, che saranno nella Corona, che, se quell' uomo, a chi faranno la lite di furto, è uomo di mala fama, si possa mettere a tormento, e non in altro modo; ma vogliamo, s' è di buona fama, e non sia convinto a testimonj, che sia posto a giurare da quell' Ufiziale, e sia libero da detta causa, o lite [115].

CAP. LXV.

De' Curatori, ed Ufiziali, che siano tenuti di far la Settimana di *Berruda* in persona loro.

Inoltre ordiniamo, che i Curatori, ed Ufiziali della Contrada siano tenuti di far la Settimana di *Berruda* in persona loro, e di regger detta Corona almeno con cinque uomini dell' ufizio suo [116]; e se venissero di meno, paghi il Curatore, per la negligenza sua alla Corte nostra soldi cento, a ciascuno di quegli uomini, che vi doveano essere [117], e mancheranno soldi venti per uno.

CAP. LXVI.

Di litigare, e reclamarsi per fratelli d' oltremare.

Vogliamo, ed ordiniamo, che l' uomo, a chi litigheranno, e reclamerassi per fratelli d'oltremare, ponga a nove mesi [118], se dimostra verità infra otto giorni, se i testimonj sono entro di Arborèa, ovvero in Corona, che vi avrà in oltremare fratello, o fratelli suoi, che abbiano parte in quello, perchè lo litigano [119]; e se sono in altro luogo dell' Isola di Sardegna, infra giorni quindici; e se non dimostra quella verità, risponda; e se non risponde, sia vinto: e quello stesso sia per l' uomo, a chi litigheranno, e perder s' ha per fratelli, che saranno in Terrafer-

no esperti nel giudicare, essendo i loro ufizj meramente annuali, e dessi per lo più idioti, quantunque sieno, o almeno esser debbano de' migliori uomini del Paese.

Ha, è vero, il Maggior di Giustizia giurisdizione, ma per terminar le controversie amichevolmente, potendo decidere altresì sulle questioni di poco rilievo, e per gli atti necessarj, cioè premurosi, e che non ammettono dilazione, estesasi talvolta a costruzione totale di processi in mancanza, o impedimento de' Giudici ordinarj, e forse potrebbe con denominazione moderna chiamarsi Giudice di pace, essendo però il di lui impiego annuale, non può aver campo ad acquistar lunga sperienza.

Un inconveniente gravissimo deriva da cotal giurisdizione de'Maggiori di Giustizia, e si è di passar la medesima non di rado per diverse mani, mentre in mancanza, o impedimento del Maggiore provvedono i Vice Maggiori, appellat' in Sardo *Scambius*, ed in mancanza, o impedimento anche di essi provvedono i Giurati, i quali a' tempi nostri non sono più i migliori uomini del Paese, ma giovani imberbi, e persone miserabili, e abbiette, servendosene perciò i Superiori e per far la spesa, e per lavorar l' orto, e la vigna, e fino per iscopar le stanze, ed il cortile: abusi da non tollerarsi, e che meritano non procrastinato riparo.

117 *Ch'illoy hant a esser* è assolutament' errato, e dee dire, *ch'illoy deviant esser*, quindi l'ho tradotto, che vi doveano essere.

118 Cioè abbia la dilazione di nove mesi.

119 Così credo di dover emendare questo Capitolo, cambiando soltanto l'ordine delle parole, in quanto è necessario per far senso, mentre non mi par possibile, che da principio fosse scritto in una maniera così inconnessa, qual è quella dell' edizione di Madrid, ed altre posteriori, cioè: *Volemus, ed ordinamus, chi s' homini, a chi hant a chertari, e clamari s' hat pro fradis d'ultramari pongiat a noe mesis, e si mostrat veridadi infra otto*

chi hant a esser in Terrafirma [120], *e siat postu a battor mesis a battirindi su fradi, o fradis de Terrafirma : adjunghendo, chi cussu, chi hat a esser chertadu, deppiat responder pro sa parti sua ; e pro s'attera parti, chi hat a allegari, ch'illoy happat parti alcunu fradi suo, chi siat in cussos dittos Logos, o in alcunu de cussos, cussa parti istit pendenti, infini ad ispirari su tempus supra ordinadu.*

C. A P. LXVII.

De chi hat a haviri cun justu titulu alcuna possessioni dessu Rennu, o de Ecclesia, over de alcun'attera persona per ispaciu de annos trinta.

Constituimus, ed ordinamus, chi, si alcuna persona, o personas havirint tenuda, o possedida cun justu titulu alcuna possessioni dessu Rennu per ispaciu de chimbant' annos, e possessioni de Ecclesia per ispaciu de barant' annos, e possessioni de attera persona per ispaciu de trint' annos, e nollis esserint dimandadas infra su dittu tempus, siant pegugiaris issoru ; ed icussos, chi si faghiant, e reddiant esser pubillos de cussas talis causas, e possessionis, chi nollas havirint dimandadas infra sos dittos terminos, indi siant in totu privados, e remangiant liberas, ed ispedidas ad icussos, ch'illas hant a haver possedidas pacificamenti per totu sos dittos tempos : ed icussa prescricioni de tempus non s' intendat, e non perjudichit assos Orfanos, e Minoris, chi non acattararint tempus de dimandari sas raxonis issoru [121].

C A P. LXVIII.

De chi hat a haviri possedidu alcuna cosa mobili per ispaciu de annos tres.

Item ordinamus, chi, si alcuna persona cun justu titulu possederit alcuna cosa mobili per ispaciu de annos tres, senza indelli esser fatta questioni, passadu su dittu tempus non indelli pozzat esser fatta plus questioni : ed icustu Capidulu non perjudichit assu Capidulu de supra.

CAP.

otto dies, si sunt in Arbarèe, over in Corona, ch' illoy hat a haviri in ultramari fradi, over fradis suos, chi happant parti in cussu, pro chi illu chertant sos testimongios intro de Arbarèe : ,, Vogliamo, ed ordiniamo, che l' uomo, con cui litigheranno, e riclamerassi per fratelli d'oltremare, ponga a nove mesi, e se dimostra verità infra otto giorni, se sono in Arborèa, ovvero in Corona, che vi avrà in oltremare fratello, o fratelli, che abbiano parte in quello, perchè lo litigano i testimonj entro di Arborèa ,, .

Chi non vede, che il termine di nove mesi dev' essere per far comparire in Giudizio i fratelli, che si trovasser oltremare, o personalmente, o per mezzo di Proccuratore, il termine d'otto giorni per provare, ch' effettivamente avesse de' fratelli oltremare, i quali avessero interesse in ciò, per cui gli fosse mossa la lite ; anzi, nel caso che i testimonj, per mezzo de' quali dovrebbe il convenuto far questa prova preliminare, non si trovassero nel Luogo del Tribunale, o almeno nella stessa Provincia, o per dir meglio nello stesso Stato, (mentre Arborèa allora formava da se sola uno Stato) ma in altro Luogo dell' Isola, il termine per la prova preliminare suddetta fosse di giorni quindici.

E che il termine di nove mesi sia per far comparire que' tali fratelli, lo dimostra più chiaramente la seconda parte del Capitolo, ove si prefigge quello di quattro mesi per far comparire i fratelli esistenti nell' Isola bensì, ma fuori Stato.

Lasciato però il Capitolo nella sconnessione, in cui si trova negli esemplari stampati, presenta una confusione così grande d'idee, che più non si discerne, che cos'abbia voluto disporre.

120 Va-

ferma [120], e sia posto a quattro mesi a condurne il fratello, o fratelli da Terraferma: aggiungendo, che quegli, che sarà litigato, debba rispondere per la parte sua; e per l' altra parte, che allegherà, che v' abbia parte alcun fratello suo, che sia in que' detti Luoghi, od in alcuno di quelli, quella parte stia in pendente infino a spirare il tempo sopra ordinato.

CAP. LXVII.

Di chi avrà con giusto titolo alcuna possessione del Regno, o di Chiesa, ovvero di alcun' altra persona per ispazio d'anni trenta.

Constituiamo, ed ordiniamo, che, se alcuna persona, o persone avessero tenuta, o posseduta con giusto titolo alcuna possessione del Regno per ispazio di cinquant' anni, e possessione di Chiesa per ispazio di quarant'anni, e possessione d' altra persona per ispazio di trent'anni, e non fossero loro dimandate infra detto tempo, siano peculiari loro; e coloro, che si facevano, e rendevano esser padroni di quelle tali cause, e possessioni, che non le avessero dimandate infra detti termini, ne siano in tutto privati, e rimangano libere, e spedite a coloro, che le avranno possedute pacificamente per tutti detti tempi: e quella prescrizione di tempo non s'intenda, e non pregiudichi agli Orfani, e Minori, che non trovasseio tempo di dimandare le ragioni loro [121].

CAP. LXVIII.

Di chi avrà posseduto alcuna cosa mobile per ispazio d' anni tre.

Inoltre ordiniamo, che, se alcuna persona con giusto titolo possedesse alcuna cosa mobile per ispazio d' anni tre, senza esserlene fatta questione, passato detto tempo non gliene possa esser fatta più questione: e questo Capitolo non pregiudichi al Capitolo di sopra.

CAP.

120 Vale a dire dentro dell' Isola di Sardegna, onde non dovendo passare il mare, sia sufficiente più breve termine.

Il Comentatore, il quale nella sua edizione ha messo *pretender*, avverte, che per menda dicea prima *perder* in vece di *pretender*: io non veggo il motivo, per cui debba il testo in tal luogo dir piuttosto *pretender*, che *perder*, trattandosi d' eccezione dilatoria, nella quale perdersi in senso di deviare significa l'effetto, che si vuol, che produca, cioè di procrastinar la decisione della lite, ed ho in conseguenza restituito al suo luogo *perder*.

Sono relativi alle disposizioni di questo Capitolo, e del seguente i cap. 3. delle Corti del 1575: 19. e 25. delle Corti del 1586: e 14. delle Corti del 1602.

Detto cap. 3. accorda al debitore il termine di sei mesi per riscattar ciò, che gli sarà stato venduto ad istanza de' creditori, ristorando le spese: detto cap. 19. dispone, che non si possa domandar più il prezzo di ciò, che si sarà venduto agl' incanti, dopo il trascorso di mesi sei, se non vi sarà polizza, senza pregiudizio però del padrone della cosa, che fosse rubata: detto cap. 25. che i Servidori non possano domandare il loro salario dopo di un anno, che saranno usciti dal servizio: e detto cap. 14. che gli Avvocati, e Proccuratori non possano domandare il salario di maggior tempo di tre annate.

Le R. Pram. a questo riguardo dispongono nel tit. 31. al cap. 1. che i censi, e rendite annue si prescrivano col trascorso di quarant'anni:

al

CAP. LXIX.

De chi chertarit ad attera persona, e provarit per carta over per testimongios.

Volemus, ed ordinamus, chi, si alcuna persona chertarit ad attera persona pro alcuna causa, e provarit per carta, over per testimongios, cussa causa, pro chi chertarit, over ch' indi esserit confessa [122]*, deppiat esser pagada integramenti de cussu, pro chi hat a haviri chertadu, e binchidu per carta, o per testimongios, o per confessioni, e non deppiat issa jurari affattu dessos testimongios: e si accasu esserit, chi cussos testimongios, chi havirit chiamadu non bincherint cussu chertu, ad icuss' homini, a chi hat a haviri chertadu, non siat dadu sagramentu de calunnia, chi si pozzat dari a ciascuna dessas partis, quando siat rechestu in su principiu dessa questioni, e contestada sa liti* [123].

CAP. LXX.

De chi chertarit, e ponni s' hat a sagramentu peri sa parti avversa, chi cussu, chi hat a esser rechestu pro jurari, non siat tenudu de jurari, exceptu per sagramentu de calunnia, over per via de reconvencioni [124].

Constituimus, ed ordinamus, chi, si alcun homini, chi hat a chertari s'unu cun s'atteru, e ponni ill' hat a sagramentu, si si pesat alcun homini a chertari in Corona dae parti de cussu, chi hat a esser postu a sagramentu, non siat tenudu delli responder, infini chi hat a esser ispedidu de cussu chertu, ch'ill' hat a haviri fattu, excettu per via de reconvencioni, sa quali reconvencioni si fazzat, innanti chi sa liti siat contestada [125].

CAP. LXXI.

Dessos Officialis, chi non deppiant reer Corona a minus de chimbi hominis, e de non juygari contra su Capidulu de Carta de Logu.

Item, chi sos Officialis nostros, e Curadoris, e Mayoris ciascunu in sa Curadorìa, Mayorìa, ed officiu suo, non deppiant reer Corona cun minus de chimbi hominis: ed icussa persona, chi hat a chertari, e chiamari hat testimongios, chiamitindi

al cap. 2. che per le opere pie serva di sufficiente titolo la possessione, in cui fossero per dieci anni d'esigere i censi, ed altri dritti, qualora non si producano document' in contrario; e vi si fa menzione d' un capitolo relativo concesso a petizione dello Stamento Ecclesiastico nelle Corti del 1614. il quale non trovo nella collezione del Dexart: al cap. 3., che, in conferma della consuetudine, e di quanto si decretò nel suddetto cap. 3. delle Corti del 1575. sia lecito al debitore di riscattar le cose mobili, vendutesi ad istanza de' creditori, fra un mese, e le immobili fra mesi sei: ed al cap. 4. che i Servidori debbano dimandare il salario dentro di un anno dopo usciti dal servizio, ed i Sarti, Speziali, ed altri ufiziali meccanici dentro di due, passati i quali non possano più dimandarlo, salvo facendo risultare, che l' anno dimandato, e non è stato loro pagato.

121 Durante la minor età.

122 La persona convenuta.

123 Io intendo questa seconda parte nella maniera seguente: nel caso, in cui l' attore avesse prodotto de' testimonj, e che le deposizioni de' medesimi non fossero tali da fargli vincer la lite, non sia più ammesso a dedur posizioni, onde venisse costretto il convenuto a rispondere con una spezie di giuramento di calunnia, che è

CAP. LXIX.

Di chi litigasse con altra persona, e provasse per carta, ovvero per testimonj.

Vogliamo, ed ordiniamo, che, se alcuna persona litigasse ad altra persona per alcuna causa, e provasse per carta, ovvero per testimonj, quella causa, perchè piatisse, ovvero che ne fosse confessa [122], debba esser pagata interamente di quello, perchè avrà litigato, e vinto per carta, o per testimonj, o per confessione, e non debba essa giurare appresso de' testimonj: e se accaso fosse, che que' testimonj, che avesse chiamato, non vincessero quel piato, a quell' uomo, che avrà litigato, non sia dato sacramento di calunnia, che si possa dare a ciascuna delle parti, quando sia richiesto in principio della questione, e contestata la lite [123].

CAP. LXX.

Di chi litigasse, e porrassi a sacramento per la parte avversa, che quegli, che sarà richiesto per giurare, non sia tenuto di giurare, eccetto per sacramento di calunnia, ovvero per via di riconvenzione [124].

Constituiamo, ed ordiniamo, che, se alcun uomo, che piatirà l'uno coll'altro, e porrallo a sacramento, se si leva alcun uomo a piatire in Corona da parte di colui, che sarà posto a sacramento, non sia tenuto di rispondergli, infinchè sarà spedito di quella lite, che gli avrà fatto, eccetto per via di riconvenzione, la quale riconvenzione si faccia, innanzi che la lite sia contestata [125].

CAP. LXXI.

Degli Ufiziali, che non debbano regger Corona a meno di cinque uomini, e di non giudicare contro il Capitolo di *Carta de Logu*.

Inoltre, che gli Ufiziali nostri, e Curatori, e Maggiori, ciascuno nella Curatorìa, Maggiorìa, ed ufizio suo, non debbano regger Corona con meno di cinque uomini: e quella persona, che litigherà, e chiamerà testimonj, chiamine a volontà sua infino a die-

è quello, che si deferisce alle parti, quando si richiede in principio della lite dopo la sua contestazione.

Ciò però non fa, che non sia persuaso inoltre, che da questo Capitolo si sia prescritta, sebbene incidentemente, la regola da osservarsi a riguardo del giuramento di calunnia, e vale a dire, di non potersi deferire che in principio della lite dopo la sua contestazione,

Quindi sta bene, come si trova nell'edizione di Madrid, e nella seconda: *chi si pozzat dari a ciascuna dessas partis, quando siat rechestu in su principiu dessa questioni, e contestada sa liti*: „ che si possa dare a ciascuna delle parti, quando sia richiesto nel principio della questione, e contestata la lite „, non già, come, malamente interpretando, ed in conseguenza scostandosi dallo spirito del Capitolo, si è messo nelle edizioni posteriori in dialetto Logudorese: *chi si ponet a ciascuna dessas partes, quando siat rechestu in su principiu dessa questione, e contestada sa lite*: „ che si mette a ciascuna delle parti, quando sia richiesto nel principio della questione, e contestata la lite „.

124 Quanto diversa è questa rubrìca dalla disposizione del capitolo, altrettanto dimostra l'imperizia, di chi l'ha formata, come lo dimostrano molte altre od inconnesse, od aliene dal prescritto de' respettivi Capitoli.

125 Il Comentatore è di sentimento, che da

di a voluntadi sua infini in deghi, e non plus [126] *, e fazzatillos iscriver ass' Iscrianu de Corona, innanti chi sa Corona, hui hant a chertari, si leit; salvu si non si recordarit dessos testimongios, ed hat a dimandari tempus a recordarisindi, chi tando s' Officiali illi dedi tempus de chiamarillos, e denunciarillos; ed in atteramenti non s'indi recivat alcunu: e volemus, chi non chiamit, ne pozzat chiamari homini perunu pro testimongiu, chi non hat a haviri deghiottu annos cumplidos* [127] *; e s'illu chiamat, nolli siat dada fidi, ne creditu pro testimongiu: e qualunca persona chiamarit pro testimongiu qualicuna sorrasta* [128] *, chi non esserit in Sardigna, per via de cavillacioni, e fuggimentu de tempus, ed in su tempus, ch'illi hat a esser assignadu dae s' Officiali, chi tennerit raxoni, non provarit per icussos, paghit de pena liras vintichimbi; ed issas ispesas, dannos, ed interessos paghit assa parti, cun chi havirit sa questioni: ed issos testimongios, chi hat a chiamari, pongiat a jurari su Curadori, over atter' Officiali, chi hat a reer Corona, beni, e diligentementi in presencia de ambas partis, s'illoy podint, e volint esser; e posca su Curadori, over atter' Officiali, ed iss' Iscrianu de Corona cun atteros tres hominis illos deppiant examinari, e pregontari secretamenti ad unu ad unu, chi non ischiat s'unu de s'atteru, e chi nollos intendat alcuna dessas partis, e fagher iscriveri su narri issoru; e pregontados chi hant a esser, s'Iscrianu de Corona leat, e publicchit, su chi hant a haviri naradu sos testimongios in presencia dessu Curadori, e dessos hominis, chi hant a esser in Corona, essendo illoy ambas partis, si esser illoy podint, e volint: e ligidu chi hat a haviri s' Iscrianu su narri, chi hant a haviri fattu sos testimongios, su Curadori, od Officiali, chi hat a reer Corona, deppiat pregontari cussa parti, incontra a chi hant a esser chiamados sos dittos testimongios, si volit opponni, o narri alcuna causa contra sas personas issoru, e contra su chi hant a haviri naradu, e testificadu; e si volit opponni, o narri alcuna causa, chi bagiat, e raxonivili, e justa, siat intesida, e dadulli termen de ottu dies a opponni, e provari cussu, chi hat a voller narri, ed opponni; e si cussas, chi hat a haviri oppostu, provat, cussu testimongiu, contra chi hat a haviri oppostu, over su dittu suo non siat cretidu; ed issu Curadori, chi hat a reer sa ditta Corona, pesit a juygari sos Lieros dessa Corona pro sa ditta testificacioni dessos atteros testimongios; ed icussu, chi hat a juygari sa mayori parti dessos Lieros, fazzat iscriviri ass' Iscrianu dessa Corona, e manditillu ad execucioni: e sos Lieros, e Juygantis, chi hant a esser in sas Coronas, siant tenudos de juygari, e dari legittimamenti in consciencia dessas animas issoru sa megius ragioni, e justicia, ch'ind'illis hat a parri, non juygando però contra sa Carta de Logu; e si juygarini contra su Capidulu de Carta de Logu expressamenti, non bagiat, nen tengiat su juygari issoru; e siant condennaaos cussos, chi contra juygarint, in liras chimbi per homini pro ciascaduna volta.*

C

da questo Capitolo si decida la questione, se l'attore possa essere riconvenuto in qualunque parte del giudizio, con dichiarare, che non abbia luogo la riconvenzione fatta o dal convenuto, o da qualsivoglia altra persona, la quale comparisca in di lui rilevo, salvo nel caso di farsi prima della contestazione della lite.

Io nulla ci veggo deciso a riguardo del convenuto, trattando soltanto il Capitolo d'un terzo, il quale comparisca in rilevo del medesimo.

126 Nel Cap. 78. delle Corti del 1602. si è ordinato, che da' Commissarj non si possano esaminar più di dieci testimonj su ciascun articolo, offensivo sia, o difensivo.

127 Richiede la pubertà perfetta, nè ne riconosce alcun' altra a riguardo degli atti legittimi, come si vedrà ne' Capitoli, che trattano del termine della tutela, e della facoltà di testare.

Questa disposizione però è stata rivocata dalle R. Pram. cap.2. tit. 9. nel particolare dell'età de' testimonj, ed in quanto a ricevers' in presenza di tre uomini, ordinandosi, che qualsivoglia persona da quattordici ann' insù possa riceversi per testimonio nelle Cause sì civili, che cri-

dieci, e non più [126] e facciagli scrivere dallo Scrivano della Corona, innanzi che la Corona, ove litigheranno, si levi; salvo se non si ricordasse de' nomi de' testimonj, e domanderà tempo a ricordarsene, che allora l'Ufiziale le dia tempo di chiamargli, e dinunziargli; ed altrimenti non se ne ricev' alcuno: e vogliamo, che non chiami, nè possa chiamare uomo veruno per testimonio, che non avrà diciott'anni compiuti [127]; e se lo chiama, non gli sia data fede, nè credito per testimonio: e qualunque persona chiamasse per testimonio qualcuna cugina [128], che non fosse in Sardegna, per via di cavillazione, e sfuggimento di tempo, e nel tempo, che le sarà assegnato dall'Ufiziale, che tenesse ragione, non provasse per quelli, paghi di pena lire venticinque; e le spese, danni, ed interessi paghi alla parte, con chi avesse la questione: ed i testimonj, che chiamerà, ponga a giurare il Curatore, ovvero altr'Ufiziale, che reggerà Corona, bene, e diligentemente in presenza d' ambe le parti, se vi possono, e vogliono essere; e poscia il Curatore, ovvero altr'Ufiziale, e lo Scrivano di Corona con altri tre uomini gli debba esaminare, ed interrogare segretamente ad uno ad uno, che non sappia l'uno dell' altro, e che non gl'intenda alcuna delle parti, e fare scrivere il narrar loro; ed interrogati che saranno, lo Scrivano di Corona legga, e pubblichi ciò, che avranno narrato i testimonj in presenza del Curatore, e degl' uomini, che saranno in Corona, essendovi ambe le parti, s'esservi possono, e vogliono: e letto che avrà lo Scrivano il narrare, che avranno fatto i testimonj, il Curatore, od Ufiziale, che reggerà la Corona, debba interrogar quella parte, contro chi saranno chiamati detti testimonj, se vuole opporre, o narrare alcuna causa contro le persone loro, e contro quello, che avranno narrato, e testificato; e se vuol opporre, o narrare alcuna causa, che valga, e ragionevole, e giusta, sia sentita, e datole termine d' otto giorni ad opporre, e provar quello, che vorrà narrare, ed opporre; e se quelle, che avrà opposto, prova, quel testimonio, contro cui avrà opposto, ovvero il detto suo non sia creduto; ed il Curatore, che reggerà la Corona, ecciti a giudicare i Leali della Corona per detta testificazione degl' altri testimonj; e quello, che giudicherà la maggior parte de' Leali, faccia scrivere dallo Scrivano della Corona, e mandilo ad esecuzione: ed i Leali, e Giudicanti, che saranno nelle Corone, siano tenuti di giudicare in coscienza delle anime loro la miglior ragione, e giustizia, che loro ne parrà, non giudicando però contro la *Carta de Logu*; e se giudicassero contra il Capitolo di *Carta de Logu* espressamente, non vaglia, nè tenga il giudicar loro; e siano condannati quelli, che contro giudicassero, in lire cinque per uomo per ciascheduna volta.

CAP.

criminali, e che si prescinda nell' esame di essi dalla presenza de' probi uomini.

128 Non si comprende per qual motivo si disponga qui per la cugina soltanto ciò, che dovea disporsi per tutti i testimoni esistenti oltremare.

Il Comentatore scappa la difficoltà, e si contenta di considerar la disposizione come fatta per tutti i testimonj esistenti oltremare, i quali fossero dati con animo di cavillare, e tirar in lungo: io più ardito di lui ricorro all'emendazione, che credo indispensabile, perchè non posso che considerare il testo corrotto, ed in vece di *qualicuna sorrasta*, sono persuaso, che vi sarà stato *qualicunu istrangeri*, o *foristeri*, o *forestu* che sia, onde non debba dire qualcuna cugina, ma qualcun forestiere; sebbene forestiere ancora stia qua in senso molto ampio, ed abbracci tutti coloro, i quali si trovino fuori, sieno, o non sian del Paese.

Persuade pure quest' emendazione ciò, che dice in appresso, *non provarit per icussos*, non provasse per quelli, se avesse voluto trattar delle cugine soltanto, avrebbe detto *per icussas*, cioè per quelle, non *per icussos*, cioè per quelli.

Col cap. 35. delle Corti del 1593. a petizione degli Stamenti Ecclesiastico, e Militare essendosi prescritto, che i processi delle cause ordinarie si dovessero terminar dentro due anni, passati i quali si avessero per terminati, si stabilì

 pure,

CAP. LXXII.

Dessos Procuradoris, ed Advocados, chi non deppiant esser Juygantis.

Volemus, ed ordinamus, chi nexunu Procuradori, nen Advocadu, chi usat publicamenti s' officiu dessa procuracioni, over advocacioni, usit, nen deppiat in nexuna dessas Cortis, chi hant a tenni sos Officialis nostros, Juyganti esser, a pena de liras vintichimbi pro ciascaduna volta, chi juygarit: ed iss' Officiali, ch' illu chiamarit, o lassarit giuygari, ischiendollu, chi esserit Procuradori, ed Advocadu, paghit, e siat condennadu ed icussu in sa simili pena de liras vintichimbi per ciascuna volta: ed issu giuygamentu, o narri, chi alcunu dessos secundos fagherit, over havirit fattu, siat nullu, e de nexunu valori [129] *: e ciò non s' intendat in compromissos, ed in composicionis, chi si committerint per via de compromissioni de voluntadi dessas partis.*

CAP. LXXIII.

Chi nexun Auditori, Officiali, over Nodayu pozzat esser Procuradori, nen Advocadu in s' officiu, chi hat a ministrari.

Constituimus, ed ordinamus, chi nexun Auditori dess' Audiencia nostra, e nexun atteru Officiali mayori, nen minori, mentri chi hat a istari in s' officiu, e simili nexunu Nodayu dessa Corti nostra, e nen dessu Podestadi, duranti in s' officiu issoru, in sa Corti issoru usint, nen deppiant esser Procuradori alcunu, nen Advocadu.

CAP. LXXIV.

De cussos, chi hant a esser chiamados pro testimongios, chi deppiant jurari in manos dess' Officiali.

Item ordinamus, chi totu cussas personas Sardas, e Terramingiesas [130] *, chi hant a esser chiamadas pro testimongios, siant tenudas de giurari in manos dess' Officiali, chi hat a reer sa Corona, e' de render testimonianza de cussu, chi hant a esser chia-*

pure, che dovendosi fare delle prove oltremare, si accordassero sei mesi di più: ma il cap. 3. tit. 10. delle R. Pram. avendo prima prescritto, che contestata dal reo la lite spressamente, o tacitamente (V. il cap. 2. dello stesso tit.), sia tenuto l' attore a presentar tutti gli atti, scritture, e carte, ed a dedur gli articoli di prova dentro di nove giorni, passati i quali, non constando di legittimo impedimento, o non presentandosi scritture di nuovo ritrovate, si tenga la causa per terminata, se il convenuto lo chiederà, e si dichiari; e che deducendosi articoli dalle parti, si diano loro quattro termini per presentare, e riceversi i testimonj, che fossero dentro del Regno, il primo di giorni quindici, il secondo di dieci, il terzo di sei, ed il quarto di quattro giorni colle solennità legali, prescrive a riguardo de' testimonj, che fossero fuori Regno, di accordars' il termine di sei mesi, ed anche di nove, e più, se constasse di legittimo impedimento.

129 Se con questo Capitolo dovea proibirsi assolutamente agli Avvocati d' esser Giudicanti in qualunque Tribunale, perchè mai aver soltanto proibito a' medesimi col Cap. 63. di gindicar nelle cause da loro patrocinate?

Credo di trovarne la ragione nelle parole, *chi usat publicamenti s' officiu*, in guisachè nel Cap. 63. si tratti non de' veri Avvocati autorizzati ad esercir pubblicamente l'ufizio di patrocinanti, ma di quelle altre persone di buon criterio, ed esperienza, le quali, in mancanza de' primi, vengono preelette per dar consiglio ai litiganti ne' Tribunali inferiori; siccome sono di sentimento, che nel Cap. 62. non si tratti de' Proccuratori di professione, ma di quelle persone, le quali, in difet-

CAP. LXXII.

De' Proccuratori, ed Avvocati, che non debbano esser Giudicanti.

Vogliamo, ed ordiniamo, che nessun Proccuratore, nè Avvocato, che usa pubblicamente l'ufizio della procurerìa, ovvero avvocazione, osi, nè debba in niuna delle Corti, che terranno gli Ufiziali nostri, Giudicante essere, a pena di lire venticinque per ciascheduna volta, che giudicasse: e l' Ufiziale, che lo chiamasse, o lasciasse giudicare, sapendolo, che fosse Proccuratore, ed Avvocato, paghi, e sia condannato e quegli nella simil pena di lire venticinque per ciascuna volta: ed il giudicamento, o parere, che alcuno dei due facesse, ovvero avesse fatto, sia nullo, e di nessun valore [129]: e ciò non s' intenda in compromessi, ed in composizioni, che si commettessero per via di compromissione di volontà delle parti.

CAP. LXXIII.

Che nessun Auditore, Ufiziale, ovvero Notajo possa esser Proccuratore, nè Avvocato nell' ufizio, che amministrerà.

Constituiamo, ed ordiniamo, che nessun Auditore dell'Udienza nostra, e nessun altro Ufiziale maggiore, nè minore, mentrechè starà nell' ufizio, e simile nessun Notajo della Corte nostra, nè del Podestà, durante l'ufizio loro, nella Corte loro osino, nè debbano esser Proccuratore alcuno, nè Avvocato.

CAP. LXXIV.

Di quei, che saranno chiamati per testimonj, che debbano giurare in mani dell' Ufiziale.

Inoltre ordiniamo, che tutte quelle persone Sarde, e Straniere [130], che saranno chiamate per testimonj, siano tenute di giurare in mani dell'Ufiziale, che reggerà la Corona, e di render testimonianza di quello, che saranno chiamate, e diman-

difetto di pubblici Proccuratori, compariscono in giudizio munite di mandato per parte de' litiganti, che non sono in grado d'assistervi personalmente.

Perciò è, che nel cap. 60. delle Corti del 1602. confermato col cap.45. delle Corti del 1632. si è ordinato, che i Proccuratori delle cause criminali de' Villaggj sottoscriver debbano, sotto pena d'esilio, e di cinquanta giorni di carcere, le scritture da essi fatte, che si presenteranno: e V. il Dexart *ad cap. 52. tit. 11. lib. 3. Capitul. Regn. Sard.*

Nè dee considerarsi superflua la disposizione del Cap.63. a questo riguardo, nella maniera stessa che lo sarebbe stata nel Cap. 62. perchè, il Proccuratore col suo principale rappresentando assolutamente la stessa persona, era chiaro, ed indubitato, che non poteva esser Giudice nella causa, in cui era parte, ma pel Patrocinante era conveniente, ad oggetto di levar qualsivoglia dubbio, che su di ciò eccitar si potesse; e forse si è disposto in vista di qualche abuso allora invalso nel Foro.

Ogni legge si presume d' aver avuto il suo motivo di emanare, sebbene a noi ignoto; e di ciò ha voluto parlare il Giure-Consulto nel dire: *non omnium, quae a Majoribus constituta sunt ratio reddi potest*: *leg. 20. D. de legib.*

Ho tradotto due la voce *secundos* per averla considerata messa erroneamente in luogo di *duos*, errore, che potrebbe provenire dall' essersi trovato in qualch' esemplare il numero arabico 2, che poi in vece di scriverlo *duos*, si sia scritto *secundos*: le ultime edizioni anno *tales*, ma non ho stimato di seguirle in una emendazione così lontana dal verisimile.

chiamadas, e domandadas, non ostanti alcunu Capidulu de Brevi [131], *over usanza* [132], *chi esserit fatta, ed osservada per tempus passadu.*

CAP. LXXV.

De chi hat a esser chertadu pro larga, o pro fura, over pro alcun atteru maleficiu, chi deppiat risponder in persona sua.

Volemus, ed ordinamus, chi, si alcun homini esserit chertadu, o ch' illu chertarint pro larga [133], *o pro fura, over pro alcun atteru maleficiu, chi havirit fattu, deppiat risponder in persona sua, e non deppiat risponder Proccuradori, nen attera persona pro see, excettu chi pozzat ponni Procuradori, istando, su chi est principali, in persona sua in sa Corona; e deppiat dari Pagadoris ad istari assa ragioni a reconoschimentu dess' Officiali, e Giuygantis suos.*

CAP. LXXVI.

De chi giurarit pro testimongiu falsu.

Item ordinamus, chi alcun homini, chi hat a jurari pro testimongiu falsu, s'indi est binchidu, paghit liras chimbanta infra dies bindighi, de chi hat a esser giuygadu; e si non pagat, siat illi missidu un amu in sa limba, e giugatsi affrustando per tota sa Terra infini assu muntonargiu, ed innie s'illi tagit sa limba, e lassint illu andari, e plus nolli siat dada fidi pro testimongiu [134].

CAP. LXXVII.

De haviri consigiu cun sos Savios nostros s' Officiali nostru supra sos chertos grossos, e dubitosos.

Cum ciò siat causa chi in sas Coronas nostras de Logu, ed atteras chi si tenint per Nos peri s' Armentargiu nostru, multas voltas advenit, ch' interi sos Lieros, chi sunt in sas dittas Corona, est divisioni, discordia, over differencia in su giuygari, chi faghint supr'

Anche dove dice *narri*, pare che dovesse trovarsi *parri*, per ciò l' ho tradotto parere; e chi credesse inopportuna la correzione, potrà leggere il narrare, od il dire.

130 V. la nota 104.

131 Capitoli di Breve sono le ordinazioni de' Governi Pontificio, e Pisano emanate ne' rispettivi tempi, in cui dominarono in Sardegna, e le quali si spedivano in forma di Breve: qua si prendono per Rescritti contenenti privilegio in tal forma spediti.

132 Nelle Corti del 1602. cap. 93. a petizione del Militare si ordinò la riduzione in iscritti di tutte le consuetudini, e privilegj delle Città, e Villaggj del Regno, e la presentazione al Vicerè, e Reale Udienza per correggerle, ed emendarle, come di ragione, il che non si è eseguito.

133 Io qui mi scosto dal sentimento del Comentatore, che crede *larga* significar malefizio, perchè veggo usarsici la voce malefizio per genere, e la voce *larga* per ispezie, ed ho tradotto *larga* colla voce eccesso, per aver trovato in questi stessi Capitoli, e particolarmente nel Cap. 16. usate a vicenda le parole *larga*, ed *excessu*.

134 Moderando la pena corporale di questo Capitolo, anno le R. Pram. cap. 4. tit. 29. ordinato, che oltre alla pena di lire cinquanta, ed infamia, che incorrerà, si dia al testimonio falso nelle cause criminali in offensivo la stessa pena corporale, che si sarebbe data al reo, quantunque non l' abbia subita, ed in difensivo la fustigazione di cento colpi, e cinque anni di galera.

Io, quantunque abbomini la crudeltà, non so approvare l'essersi dalle R. Pram. moderata la pena

mandate, non ostante alcun Capitolo di Breve [131], ovvero usanza [132], che fosse fatta, ed osservata per tempo passato.

CAP. LXXV.

Di chi sarà litigato per eccesso, o per furto, ovvero per alcun altro malefizio, che debba rispondere in persona sua.

Vogliamo, ed ordiniamo, che, se alcun uomo fosse litigato, o che lo litigassero per eccesso [133], o per furto, ovvero per alcun altro malefizio, che avesse fatto, debba rispondere in persona sua, e non debba risponder Proccuratore, nè altra persona per se, eccetto che possa metter Proccuratore, stando colui, ch'è principale in persona sua nella Corona; e debba dar Pagatori di stare alla ragione a riconoscimento dell' Ufiziale, e Giudicanti suoi.

CAP. LXXVI.

Di chi giurasse per testimonio falso.

Inoltre ordiniamo, che alcun uomo, che giurerà per testimonio falso, se n'è convinto, paghi *lire* cinquanta infra giorni quindici, dacchè sarà giudicato; e se non paga, siagli messo un amo nella lingua, e conducasi frustando per tutta la Terra infino al letamajo, e là segli tagli la lingua, e lascinlo andare, e più non gli sia data fede per testimonio [134].

CAP. LXXVII.

Di aver consiglio co' Savj nostri l'Ufiziale nostro sulle liti grosse, e dubbiose.

Conciossiacosachè nelle Corone nostre di Luogo, ed altre, che si tengono per Noi dall' Armentario nostro, molte volte addiviene, che tra i Leali, che sono in dette Corone, è divisione, discordia, ovvero differenzia nel giudicare, che fanno so-

pena prescritta da questo Capitolo contro gli spergiuri, perchè si tratta di uno di quegli atti, i quali più caratterizzano l'uomo d'irreligioso, ed empio, ed al tempo stesso di perturbatore della pubblica tranquillità.

E per verità, o si consideri 'l giuramento con Obbes come una rinuncia alla misericordia di Dio, pel caso di mancare alla fede col medesimo data, oppure di esser falso ciò, che si asserisce, o come un rendere Iddio mallevadore della verità, di quanto si asserisce, ovvero dell' osservanzà della promessa, non vi è esasperazione di pena sufficiente a punirlo, ad oggetto eziandio di ritrarne col timore delle medesime gli uomini pur troppo propensi a mancar di fede, e mentire, sì per la grande ingiuria, che collo spergiuramento si fa al Sommo Bene, che pel massimo pregiudizio, che cagiona nella Società, danni cotesti tanto inseparabili l'un dall'altro, quanto l'onesto vivere in società è inseparabile dalla Religione.

Quindi non siamo nel caso della questione agitata da alcuni Politici, cioè se i delitti contro la Religione debbano dal Giudice Secolare punirsi con pene corporali gravi, perchè dessi convengono d'essere ciò spediente, quando, nell' offender la Religione, perturbano pure la pubblica tranquillità.

Più mi piacciono le disposizioni, le quali tendono a diminuirne le occasioni, come son quelle leggi, che proibiscono l'intervenzione del giuramento ne' contratti, riducendone in tal guisa l'uso a que' soli casi, ne' quali la violazione della fede data può impunemente tenersi celata, non meno che la falsità di quanto si è asserito.

Il Comentatore crede, che la disposizione di que-

supr' alcunu chertu : e desiderando Nos, chi ciascuna dessas Terras nostras siat mantezida, ed osservada in giusticia, ed in raxoni, e pro defettu dessa ditta divisioni, over discordia non perdat, nen manchit alcuna raxoni sua : Ordinamus, e volemus [135], *chi, s'in alcuna dessas dittas Coronas pervengiat alcunu chertu, chi esserit grossu, e dubitosu, dessu quali sos Lieros dessa ditta Corona esserint perdidos, e divididos in su giuygari issoru, ch' in cussu casu s' Armentargiu nostru de Logu, over atter' Officiali nostru, chi est assu presenti, o chi hat a esser per innantis, siat tenudu dessu chertu, e dessu giuygamentu, chi hant a fagheri sos dittos Lieros supra su dittu chertu, de havirìndi consigiu cun sos Savios dessa Corti nostra, e cun alcunos dessos Lieros dessa Corona, chi pargiant sufficientis, ad elecioni dessu ditt' Armentargiu, over Officiali, chi hat a reer sa Corona; ed icussu, chi per issos, o peri sa mayori parti de issos si hat a delliberari de raxoni, siat de fagherì dessu dittu chertu, s' Armentargiu, over Officiali nostru fazzat leer, e publicarì in sa preditta Corona in presencia de ambas partis pro Sentencia diffinitiva, e mandit ad execucioni, si appelladu* [136] *non est infra tempus legittimu de dies deghi, comenti cumandat sa Leggi, non infirmando però sa Carta de Logu.*

CAP. LXXVIII. [137]

Dessos chertos, chi s' hant a dari a partidus, chi cussa parti, chi s' hat a sentiri gravada, si pozzat appellari duas voltas.

Constituimus, ed ordinamus, chi ciascuna persona, chi si sentirit aggravada de alcuna Sentencia, ch'illi esserit dada in contra, supr' alcunu chertu de alcuna questioni, chi havirit daenanti de qualcun Officiali, si pozzat, si volit, appellari infra su tempus ordinadu dae sa ragioni duas voltas, secundu chi est naradu de supra, ciò est de una questioni non usit, e non si pozzat appellari plus; ed in casu chi plus voltas si appellarit, ultra sas secundas duas, non ind' illi deppiant admitter, nen accettari [138].

CAP. LXXIX.

Dessas appellacionis, chi debint fagher in iscrittu.

Item ordinamus, chi ciascuna persona, chi s' hat a sentiri aggravada de alcuna Sen-

questo Capitolo riguardi soltanto i testimonj falsi in materia civile, il che non è conforme all'intelligenza datagli dalle R. Pram. con cui concorda il mio sentimento : ma avessero almeno le stesse R. Pram. surrogato altra pena corporale a quella del Capitolo anche per l'offensivo, che si sarebbe più facilmente punito un delitto sì pregiudiziale!

La pena del taglione tanto rigorosa, che considero però giustissima, e veggo adottata dai più savj Legislatori, dopo la detestabile introduzione di tante formalità ne' Tribunali, le quali facilmente rendono i processi, e le liti interminabili, porta seco tali difficoltà nella sua applicazione, che radissimamente giugne a poter aver luogo, e spesso rimane impunita la falsità, per non essersi potuto determinare l'animo del Giudice a tutto il rigor della legge : ed ecco come *summum Jus* diventa *summa injuria*.

135 Ho tralasciato le prime parole del Capitolo *volemus, ed ordinamus*, che vi si trovavano, a parer mio, troppo inopportunamente.

136 Non mi par, che il Comentatore ben possa dedurre dalla disposizione del cap. 34. in fin. delle Corti del 1481. che per la mala intelligenza di questo Capitolo avessero gli Stamenti chiesto di ordinarsi, come si fosse ordinato, che le cause d'appellazione dalle Sentenze proferte dalle Curie Baronali si decidessero anche nel Tribunale del Vicerè, e Governatore col voto di cinque probi uomini almeno, onde la Reale Udienza pure così dovesse giudicare; ma sono in senso, che, senz'

sopra di alcuna lite: e desiderando Noi, che ciascuna delle Terre nostre sia mantenuta, e serbata in giustizia, ed in ragione, e per difetto di detta divisione, ovvero discordia non perda, nè manchi alcuna ragione sua: ordiniamo, e vogliamo [135], che se in alcuna di dette Corone pervenga alcuna lite, che fosse grande, e dubbiosa, della quale i Leali di detta Corona fossero perduti, e divisi nel giudicar loro, che in quel caso l'Armentario nostro di Luogo, ovvero altr'Ufiziale nostro, che è al presente, o che sarà per l'innanzi, sia tenuto della lite, e del giudicamento, che faranno detti Leali sopra detta lite, di averne Consiglio co' Savj della Corte nostra, e con alcuni de' Leali della Corona, che pajano sufficienti, ad elezione di dett'Armentario, ovvero Ufiziale, che reggerà la Corona; e quello, che per loro, o per la maggior parte di essi si delibererà di ragione, sia da far di detta lite, l'Armentario, ovvero Ufiziale nostro faccia leggere, e pubblicare nella predetta Corona in presenza d'ambe le parti per Sentenza diffinitiva, e mandi ad esecuzione, se appellato [136] non è infra il tempo legittimo di giorni dieci, come comanda la Legge, non differmando però la *Carta de Logu*.

CAP. LXXVIII. [137]

Delle liti, che si daranno a partiti, che quella parte, che si sentirà gravata, si possa appellar due volte.

Constituiamo, ed ordiniamo, che ciascuna persona, che si sentisse gravata da alcuna Sentenza, che le fosse data contro, sopra d'alcuna lite di alcuna questione, che avesse dinanzi a qualcun Ufiziale, si possa, se vuole, appellare infra il temp' ordinato dalla ragione due volte, secondo ch'è detto di sopra, cioè in una questione non osi, e non possa appellar di più; ed in caso che più volte s'appellasse oltre le seconde due, non gliene debbano ammettere, nè accettare [138].

CAP. LXXIX.

Delle appellazioni, che debbono fare in iscritto.

Inoltre ordiniamo, che ciascuna persona, che si sentirà gravata da alcuna Sentenza,

senz' alcuna relazione a questo Capitolo avendo inoltrato gli Stamenti cotal dimanda, non abbiano potuto prender di mira le decisioni delle Reale Udienza.

Il Supremo Tribunale della Reale Udienza del Regno di Sardegna fu eretto soltanto nel 1564. come mai adunque potea riguardar esso Tribunale una domanda fatta 83. anni avanti la sua erezione?

Si rinnovò, è vero, dal Militare la domanda un anno dopo l'erezione della Reale Udienza nel cap. 10. delle Corti dei 1565. ma che ne avvenne? non vi si ebbe alcun riguardo; mentre il decreto fu, che, essendo già formata la Reale Udienza, quelle cause si decidessero dal Reggente, e dai Giudici della medesima.

137 Questo Capitolo, ed i due seguenti sono stati particolarmente confermati dal cap. 2. tit. 11. delle R. Pram. e mandati osservarsi ne' Luoghi, ne' quali si solean osservare, ordinandosi, che negli altri Luoghi si dovessero i Tribunali regolare a tenor del Dritto Comune.

Perchè non sostener piuttosto l'uniformità nell'ordine giudiziario per tutto il Regno?

Ecco altra rubrica spropositata: *dessos chertos, chi s' hant a dari a partidus*, delle liti, che si daranno a partiti: chi sa, che cosa abbia inteso di dire, chi l'ha formata? avrà forse voluto dire delle liti, che si decideranno *in partibus*, cioè dal Tribunale ordinario, come avrebbe dovuto?

138 Non mi piace l'intelligenza, che da il Comentatore a questo Capitolo nella parte, in cui

Sentencia, ch'illi esserit dada in contra, si pozzat appellari, si volit, incontinenti viva voce, o per iscrittu infra dies deghi, de chi hat a esser dada sa Sentencia; e chi cuss' appellacioni, ed icussu processu dessa questioni deppiat levari, e presentari assa Corti infr' atteras dies bindighi; si già non remanerit pro culpa, e negligencia dessu Nodayu, over Iscrianu, chi nollu darit su processu infra su dittu tempus.

CAP. LXXX.

De non poder appellari dessas Sentencias de soddos centu ingiossu.

Volemus, ed ordinamus, pro cessari spesas assos Sudditos nostros, e litigantis, chi de alcuna Sentencia, e giuygamentu, chi hat a esser fattu per Armentargiu nostru de Logu, o per qualunca atter' Officiali nostru supr' alcuna questioni nostra [139]*, o chertu, chi esserit dae centu soddos ingiossu* [140]*, non s' usit, nen deppiat appellari a Nos, nen ad atter' Officiali, nen eciandeu assos Auditoris nostros* [141]*; in casu chi s' appellarit, volemus chi sa ditt' appellacioni non bagiat, nen tengiat, pro chi volemus, chi sa Sentencia, chi sos Officialis nostros in tali casu hant a dari, e liberari, bagiat, e tengiat, e manditsi ad execucioni, secundu chi peri sos Giuygantis issoru hat a esser determinadu.*

ORDINAMENTOS DE SILVAS. [142]

CAP. LXXXI.

De andari sos hominis dessas Villas, e Curadorìas assas Silvas de Curadori.

Constituimus, ed ordinamus, ch'in cussas Villas, e Curadorìas, chi sunt usadas de fagheri Silvas de Curadori [143]*, siant tenudos sos hominis totu de cussas Villas, e Curadorìas de illoy andari una volta s' annu; e chi su Liere de cavallu, chi hat a esser nunzadu, e non illoy andarit, paghit assu Curadori soddos duos, si veramenti non havirit excusa legittima.*

CAP. LXXXII.

De chi non hat a venni a goletorglu cun su pegus.

Item, ordinamus, chi, si alcun homini, chi hat a venni a Silva nostra, e de

cui dice di non potersi appellare più di due volte, onde potesse darsi 'l caso di quattro giudizj d'appello nella stessa questione.

Non somministra la legge alcun fondamento a quest' intelligenza, vi resiste anzi lo spirito della medesima, e la stessa lettera, che non soffre più di tre giudicati in una questione; ed è pure contrario l' ordine de' Tribunali allora esistenti in Arborèa, i quali non consistevano che nelle Curie ordinarie, nel Tribunale di prim'appellazione, e nel Tribunale Supremo, a ciu s' appellava la seconda volta, ignota essendo alla *Carta de Logu* la supplicazione allo stesso Tribunale.

Supposti tre giudicati, il primo de'quali favorevole all' attore, il secondo al convenuto, ed il terzo all' attore, a qual Tribunale mai avrebbe appellato la seconda volta il convenuto, e la seconda volta l' attore nel caso negato di quarta Sentenza, cioè della seconda a lui contraria?

139 E' stato qua forse ommesso l'avverbio quantunque, in modo che debba dire questione quantunque nostra; di fatti le R. Pram. cap. 3. tit. 11. inten-

za, che le fosse data contro, si possa appellar, se vuole, incontanente viva voce, o per iscritto infra giorni dieci, dacchè sarà data la Sentenza; e che quell' appellazione, e quel processo della questione debba levare, e presentare alla Corte infr' altri giorni quindici; se già non rimanesse per colpa, e negligenza del Notajo, ovvero Scrivano, che non lo dasse il processo infra detto tempo.

CAP. LXXX.

Di non poter appellare dalle Sentenze di soldi cento ingiuso.

Vogliamo, ed ordiniamo per cessare spese ai Sudditi nostri, e litiganti, che da alcuna Sentenza, e giudicamento, che sarà fatto per Armentario nostro di Luogo, o per qualunque altr' Ufiziale nostro sopr'alcuna questione nostra [139], o lite, che fosse da cento soldi ngiuso [140], non si osi, nè debb'appellare a Noi, nè ad altr' Ufiziale, nè eziandio agli Auditori nostri [141]; in caso che s' appellasse, vogliamo, che dett' appellazione non vaglia, nè tenga, perchè vogliamo, che la Sentenza, che gli Ufiziali nostri in tal caso daranno, e libereranno, vaglia, e tenga, e mandisi ad esecuzione, secondo che per i Giudicanti loro sarà determinato.

ORDINAMENTI DI SELVE. [142]

CAP. LXXXI.

Di andar gli uomini de' Villaggj, e Curatorìe alle Selve di Curatore.

Constituiamo, ed ordiniamo, che in que' Villaggj, e Curatorìe, che sono usate di far Selve di Curatore [143], siano tenuti gli uomini tutti di que' Villaggj, e Curatorìe d' andarvi una volta l' anno; e che il Leale da cavallo, che sarà citato, e non v' andasse, paghi al Curatore soldi due, se veramente non avesse scusa legittima.

CAP. LXXXII.

Di chi non verrà al luogo determinato colla bestia (da lui uccisa).

Inoltre ordiniamo, che, se alcun uomo, che verrà a Selva nostra, o di Curatore,

intendono questo Capitolo di tutte le cause inferiori alle lire cinque, abbenchè non si tratti d'interesse del Principe.

140 Il cap. 3. delle R. Pram. di cui nella nota precedente, concede alla Comunità nel caso di contravvenzione la facoltà di poter appellare da que' giudicati, i quali, sebbene condannino ciascun particolare al pagamento di più tenue somma, contengano tuttavia un numero di pene, che unite insieme formino la somma di lire cinque.

141 Or chiama Savj ora Uditori i Gindici del Tribunale Supremo.

142 Cioè ordinazioni delle caccie da' luoghi, ne' quali per lo più si fa la caccia de' Cignali, e Cervi, e Daini, e Mufloni detta volgarmente caccia maggiore, che sono appunto le selve.

143 Esser vi dovea fin d'allora in Sardegna il costume convertito in obbligo, che ancor sussiste nella maggior parte de' feudi, di farsi cioè in certi determinati tempi dell' anno la caccia gene-

de Curadori, e non hat a venner a goletorgiu cun su pegus, chi hat a havirì mortu, levintilli pro su Rennu Boi unu, e pro su Curadori soddos deghi [144].

CAP. LXXXIII.

De chi hat a venni armadu a Silva.

Volemus, ed ordinamus, chi ass' homini, chi hat a venni armadu a silva nostra, o de Curadori, levintilli pro sa Silva nostra Barbeghis deghi, e pro sa Silva dessu Curadori Boi unu, e perdat s'arma: e ciò non s'intendat pro virgas [145], *gortellu, ed ispada.*

CAP. LXXXIV.

De chì hat a levari su Cervu dae su Giagaru.

Constituimus, ed ordinamus, chì s' homini, chi hat a levarì su Cervu dae su Giugaru, e lompit illoy Canargiu, e non torrat su pegus, paghit Boi unu, assu Canargiu det soddos vinti, ed happat indi su Curadori de tres unu, s'indellu binchit.

CAP.

generale nelle selve de' rispettivi Villaggj, per presentar la cacciagione or al Signore del Luogo, ed or all'Ufiziale, o Curatore, il quale suol farne pur partecipe il Signore: qui si tratta delle caccie pe' Ministri di Giustizia, ne' seguenti capitoli delle une, e delle altre.

Questo Capitolo ha due oggetti, l'uno di contenere i Giudici ordinarj, che talvolta volessero a capriccio moltiplicar le caccie con grave incomodo de' Sudditi, e l'altro di obbligar costoro a quel servizio, che probabilmente, quanto di buon grado prestavano al loro Signore, massime quando era il Principe, altrettanto mal volentieri faceano pel Curatore, od Ufiziale; quindi stimò il Legislatore, necessaria solamente la disposizione a riguardo delle caccie de' Ministri di Giustizia.

Coi cap. 4. delle Corti del 1678. si è ordinato, che nessun Vassallo, o sia Suddito possa esser costretto a far più d'un mandamento, o servizio personale che si voglia dire.

144 Il Bue pel Regno nel caso di caccia del Principe, o del Feudatario, ed i dieci soldi nel caso di caccia del Curatore, od Ufiziale.

Della voce *goletorgiu* usata in questo capitolo non ho potuto rintracciar l'etimologia: chi la volesse Greca, potrebbe derivarla dalle voci γωλεα, *golea*, cioè spelonca, ed οργας, *orgas*, cioè luogo Sacro, o bosco Sacro, e dovrebbe supporre, che ne' tempi del Paganesimo si usasse in occasione di caccie generali di ragunare i capi, stati presi, o sia cacciati, in qualche spelonca esistente in bosco Sacro, affine di farne prima d'ogni altra cosa le offerte alle Deità della selva, e che ne abbia ritenuto quella denominazione il luogo determinato per radunarsi colla cacciagione ad effetto di farne la divisione.

Comunque sia dell'origine, ed etimologia della voce *goletorgiu*, fuor d'ogni dubbio significa il luogo destinato per portarvi tutte le fiere uccise nella caccia, e poi farne la dovuta divisione, nel modo, in cui tuttora si pratica in Sardegna non solo nelle caccie, delle quali si tratta ne' nostri Capitoli, ma ancora nelle private con intervento di più persone.

Qui, e ne' seguenti Capitoli la voce *pegus* l' ho tradotto bestia, sebbene in altri Capitoli l' abbia tradotta Capo, non essendomi neppur caduto in pensiero, che da chicchessia si potesse intender in essi per capo altra cosa, che capo di bestiame in significato d'una bestia, e più nel suo caso, e di quel bestiame, di cui trattano le rispettive disposizioni: pur da persona rispettabile mi si è fatt' osservare, che troppo equivoco restasse il significato della voce capo, insinuandomi di spiegar la voce *pegus* dalla medesima creduta proveniente dall' Italiana Pecora, e che si prendesse la denominazione dalla bestia più nobile, cioè dalla Pecora, per individuare il numero di qualsivoglia bestiame gregario.

Non vi è cosa, che più mi stia a cuore, di quella di secondar le premure, di chi mi onora delle sue osservazioni, e perciò dichiaro d' esser io in senso, che non solo nella *Carta de Logu*, ma generalmente nella lingua Sarda *pegus* significhi lo stesso, che la voce Latina *pecus*, e che anzi sia la medesima voce nello stesso significato, in nulla ostando l'essere scritta con G, mentre l' altra si scrive con C, atteso lo stretto rapporto, che passa tra una lettera, e l' altra, in guisa che la C particolarmente si cambj spesso in G, come dimostra l' eruditissimo Lancellotto nel Nuov. Metod. la qual cosa è tanto vera, per ciò che riguarda la Sardegna, che vi sono in essa de' Paesi, come il Villaggio di Bitti, ed altri circonvicini, ne' quali si dice *pecus*.

Non di rado si usa in Sardegna la voce *pegus*

tore, e non verrà al luogo determinato colla bestia, che avrà ucciso, levingli pel Regno Bue uno, e pel Curatore soldi dieci [144].

CAP. LXXXIII.

Di chi verrà armato a Selva.

Vogliamo, ed ordiniamo, che all'uomo, che verrà armato a Selva nostra, o di Curatore, levingli per la Selva nostra Berbici dieci, e per la Selva del Curatore Bue uno, e perda l'arma: e ciò non s'intenda per verghe [145], coltello, e spada.

CAP. LXXXIV.

Di chi leverà il Cervo dal Bracco ormatore.

Constituiamo, ed ordiniamo, che l'uomo, che leverà il Cervo dal Bracco ormatore, se sopragiungevi Canattiere, e non restituisce la bestia, paghi Bue uno, al Canattiere dia soldi venti, ed abbiane il Curatore di tre uno, se ne lo convince.

CAP.

gus con individuazione della qualità del bestiame, dicendosi *pegus de bulu* la bestia bovina, *pegus de mola* l'Asino, *pegus de fera* la Fiera.

Pecus in Latino non ha significato mai quello, che significa in Italiano Pecora, per quanto è a mia notizia, salvo che si voglia considerar per uso della lingua Latina l'essersene per due volte così servito Plinio nella Storia natur. lib. 8. c. 47. e lib. 24. cap. 11. *Magna est Pecori gratia vel in placamentis Deorum, vel in usu vellerum: ut Boves victum hominum excolunt, ita corporum tutela Pecori debetur. Pecus etiam, et Caprae, si aquam biberint, in qua folia ea maduerint, mori dicuntur*: sempre ha significato bestia, bestiame, tanto il femminino *pecus pecudis*, quanto il neutro *pecus pecoris*, coll' estensione fino agli uccelli, e pesci, ed agl' insetti.

Virgilio *Aeneid. lib.4. v. 525. et 526.* ha detto:

Cum tacet omnis ager, pecudes, pictaeque volucres,

Quaeque lacus late liquidos....

Ciris v. 486. *Pecus Amphitrites* de' pesci; *Georg. lib. 4. v. 169.* delle Api:

Ignavum fucos pecus a praesepibus arcet:

Columella *de re rust. lib. 8. cap. 4. volatile pecus*, e cap. 17. *aquatile pecus*; Plaut. *Pseudol.* 3. 2. 45.

Haec ad Neptuni Pecudes condimenta sunt.

Lucrez. *lib. 2. v.* 345.

.... *mutaeque natantes*

Squamigerum pecudes:

le quali maniere di parlare non son lontane dall' uso Sardo.

Che se in Latino si è usata spesso per significare uomo rozzo: Cic. in Pison. *Impurissimae pecudis Sordes*: Enn. *Pecudi dare viva marito*: Orazio *lib. 1. epist. 19. v. 19. O imitatores, servum pecus*! dal volgo Sardo si dice frequentemente pecora per dinotar persona grossolana, e mal creata.

Quind' io non so comprendere il motivo, per cui i Padri della lingua Italiana fra quelle Nazioni, le quali si pregiano, che la lor lingua tragga la sua origine dalla Latina, seguendo il solo Plinio, che pur parcamente se n'è servito, abbiano adottato per ispecifico

Dell'animal, che nutre il nobil vello,

il nome generico di tutto il bestiame che camina, che vola, che nuota, che serpe, chiamandolo Pecora, mentre anno ritenuto la voce Ovile, sebbene da alcuni si dica Pecorile ancora.

Gli Spagnuoli da *Ovis* anno fatto *Obeja*; i Franzesi da *Vervex Brebis*; ed i Sardi pur da *Vervex* anno fatto *Brebei*, *Berbeghi*, *Berbeghe*, *Erbeghe*, ed anche *Verveghe*: è ben vero, che la lingua Italiana da altresì alla Pecora la denominazione di *Berbice*, di cui per lo più mi servo nella traduzione della *Carta de Logu*, V. la nota 57. ma è questa segnata ne' Vocabolarj come voce di minor uso: certo che Boccaccio nel dir „ questo pecorone „ nol disse per relazione alle sole Pecore, ma per relazione alle bestie in genere.

Ed ecco abbastanza spiegata la significazione della voce Sarda *pegus*, senza che io mi trattenga nel discuttere, se il nominativo *pecus* sia stato antiquato, e se la lettera G si trovasse nell' antico Alfabeto avanti della prima guerra Punica, lasciando queste provincie alla discussione de' Grammatici.

145 Cioè aste armate: forse in que' tempi non si era incominciato ancora in Sardegna a far uso delle armi da fuoco per la caccia, quantunque l' invenzione della polvere possa datarsi da prima del 1330. e probabilmente si facea la caccia maggiore o col cappio, del quale si servono i Foresi Sardi assai destramente, o colle verghe, delle quali si tratta, inseguendo le fiere a cavallo, e coll' ajuto de' Cani, oppur colla balestra.

146 Le

CAP. LXXXV.

De chì hat a cundiri abba, over alluari innantis de Santu Mialì de Capudanni.

Item ordinamus, chi s' homini, chi hat a cundiri innantis de Santu Miali [146], *pa-*

146 Le R. Pram. cap. 3. tit. 25. in considerazione de' gravi danni, che derivano dall' ingordigia d' alcuni, i quali ad oggetto di prender molti pesci con poca, e niuna fatica, seguendo l' antico uso, di cui fa menzione Aristotele *, o per meglio dire abuso, avvelenano i fiumi, e gli stagni, e le peschiere, che ne abbondano, con gettarvi della tassia, o sia tassobarbasso, od altre simili erbe, e piante pestate, od i sughi di esse in pregiudicio non solo del bestiame, che vi si abbevera, ma ancora degli uomini, che mangiano di quel pesce con pericolo infin della vita, anno proibito assolutamente un tale abuso, sotto pena di dieci anni di galera, e dell' ammenda de' danni, derogando a questo Capitolo, in quanto è contrario, cioè in quanto lo permette dal San Michele di Settembre in appresso.

Ottime ordinazioni per verità, ma troppo ristrette sul proposito delle acque, tanto per la grande influenza, che anno nell' insalubrità dell' aria, quanto pe' vantaggi, che può ritrarre il commercio interno dal libero, e ben ordinato loro corso.

Senza uscire dalla Provincia d'Arborèa, le di cui pianure allaga in parte, e feconda il Tirso nella guisa stessa, in cui dal Nilo vengono allagate, e rese feraci le campagne d'Egitto, richiedeva il solo Tirso, per tacere de' rivi, ed altre acque padulose, e stagnanti particolari provvidenze.

Non bisogna però prendere il paragone a tutto rigore, stante che tra le campagne aggiacenti al Tirso, e quelle dell' Egitto passa la differenza, che le prime men feconde soltanto, ma non isterili restano per la mancanza del traboccamento del fiume, e quelle d'Egitto rimangono affatto sterili, il che addiviene, perchè in Sardegna, sebbene piuttosto scarse sieno generalmente le pioggie, non sono rade, come in Egitto.

Nasce il Tirso nelle vicinanze del Villaggio di Buddusò nel Marchesato di Monte-Acuto, e dopo il corso di circa ottanta miglia da Greco a Libeccio, mette foce nel Golfo d'Oristano.

Dovea però essere anticamente il Tirso molto più ragguardevole di quello, che in oggi sia, giacchè fu uno degli ostacoli d'azzuffarsi l'Armata Sarda con quella de' Greco--Trojani, quando i Trajani approdati a Sardegna dopo la distruzione di Troja, riconciliatisi co' Greci, i quali da lungo tempo vi dimoravano, s' unirono a danno de' Sardi, al rifferir di Pausania lib. 10. cap. 17. descriz. della Grec. il quale lo chiama Torso: „ Nella presa di Troja tra gli altri Trojani, che fuggirono, furono quelli, che si salvarono con Enea, una parte de' quali da' venti trasportata in Sardigna, si mescolò con que' Greci, che prima v' abitavano. Quello, che vietò, che i Barbari ** non venissero a battaglia co' Greci, e co' Trojani, fu il trovarsi con eguale apparecchio di tutte le cose di guerra, e parimente il fiume Torso, il quale, dividendo col suo corso il Paese per mezzo, metteva paura così all' una, come all'altra parte di doverlo varcare „: traduz. del Bonacciuoli.

Tirso si chiama quella verga ornata d' ellera, e di pampani con una pina in cima, che porta nella sinistra il simulacro di Bacco, colla quale si finge, che facesse scaturir delle fontane di vino.

Se s'avesse notizia di qualche antico tempio di quel favoloso Nume nelle vicinanze del fiume, di cui si tratta, si potrebbe dire, che da ciò tragga origine cotal denominazione, sebbene possa pu-

* *Lib. 8. cap. 20. de histor. animal. Moriuntur pisces verbasco erba, quamobrem caeteri fluviatiles, et lacustres ea interficientes capiunt, sed Phoenices marinos etiam ita piscantur.*

** Si chiamano anche a' dì nostri Barbaricini gli abitatori delle tre Contrade situate nelle montagne più alte della Sardegna, denominate Barbargia Belvi, Barbargia Ollollai, e Barbargia Seulo.

Non avverto io ciò, per coonestare la denominazione di βαρβαρους, *Varvarus*, di cui si serve Pausania, la quale in bocca Greca non offende, perchè se ne prevalevano i Greci nel fastigio della loro potenza a riguardo di quelle Nazioni, che non avean potuto soggiogare; come a' tempi nostri se n' è servita un' altra Nazione, la quale avea fatto de' grandi sforzi, ma inutili, per istrascinare i Sardi in quella ruina, in cui essa stessa si era precipitata, onde debbano andar superbi di sì stizzoso trattamento; trattamento, che ancor piange la Terra di Saturno di non aversi anch' essa saputo meritare.

Neppur pretendo, che di soli Barbaricini fosse composta quell' Armata; ma soltanto ne fo menzione per non declinar dal mio sistema d' accennare in queste memorie, quanto l' occasione mi somministra d'interessante per la Sardegna, e particolarmento per la Provincia d'Arborèa, cui appartengono le Barbargie: dovendo dichiarare intanto, che niente può adular più la mia patriotica vanità, che quel trattamento di barbari dato da Pausania a' miei Paesani, giacchè gli mette del parî colle due Nazioni più culte, che fossero allora sulla Terra la Greca, e la Trojana, con dire, che tanto l'una, quanto l' altr' Armata era ugualmente agguerrita, e disciplinata.

CAP. LXXXV.

Di chi condirà acqua, ovvero vi metterà tassia innanzi di San Michele di Settembre.

Inoltre ordiniamo, che l'uomo, che condirà innanzi di San Michele [146] paghi al Re-

pure averle dat' occasione la fertilità de' luoghi, pe' quali dirigge il suo corso, essendo l'ellera sempre verdeggiante simbolo dell' amenità, e simbolo della fecondità la vite.

Il Padre Vitale *in apparat. ad annal. Sard.* dice: *Thyrsus, cui, ut auctor est Marius in Geographia, ab Herculis filio datum nomen*: il passo di Mario Negro è, come siegue: *postea in sinu Caracodes portus, et in eo Tarran Civitas cum Fluvio Thyrso, cui nomen ab Herculis filio datum est, nunc Largè ipsa dicitur*: * qualunque sia l' autorità di Mario, il passo è oscuro, e non si può ben discernere se a *Thyrso*, anzichè a *Tarran* sia riferibile il *cui nomen ab Herculis filio datum*, parendo a me d'esser piuttosto riferibile a *Tarran* Città veramente antica, e distrutta prima dell'edificazione d'Oristano, giacchè in questa s'impiegarono i materiali di quella, come attesta una tradizione degli Oristanesi: *portant a carrus sa perda de Tarrus*: portano a carra la pietra da Terra.

Ma Tirso più non s'appella volgarmente in Sardegna, bensì, dopo d'aver portato diversi nomi, laddove s'indoppia col fiume *Massaris*, o sia d'Allai, prende la denominazione di fiume d'Oristano, e da quel punto sarebbe navigabile infino alla foce, se rattenuto non fosse di tratto in tratto il suo corso da certe palizzate, o sia chiuse, o ripari chiamati volgarmente *Nassargius*, che l' attraversano, con una sol' apertura per applicarvi la nassa, quando si vuol pescare, uso tanto antico, che da Aristot. *de hist. animal. lib.8 c.20.* viene annoverato tra i modi di prendere i pesci: *Alterum genus capturae tale est, medio amne fructicibus, et lapidibus circumsepiunt, uno aditu dato modo oris; tum in eo ore posita nassa piscantur, motis lapidibus.*

Fossero però in Sardegna i *Nassargius* isolati, come gli descrive Aristotele, non vere pescaje, come sono, che meno male sarebbe!

Sono altresì detti 'ntoppi cagione del pressochè totale ristagnamento delle acque nella minor declività del letto d'esso fiume, da cui provengono e la maggior infezione dell'aria, e negli anni assai piovosi le straordinarie inondazioni, cioè più frequenti di quello, che richiegga il bisogno delle biade, molte volte colla distruzione de' seminati.

Forse che l' intemperie, malattia cotanto funesta, sebbene non contaggiosa, non riconosce in Oristano **, sotto la di cui denominazione comprendo que' Campidani ancora, altra causa,

* Erra però Mario nel dire, che *Largè* sia in oggi, o fosse ne' suoi tempi quella Città, che anticamente si chiamava *Tarran*, perchè *Largè*, cioè Alghero, Città veramente marittima, come Tarra, si trova nella Provincia di Logudoro, molto lungi non solo dal sito chiamato a nostri tempi il Peloso, dov'era Tarra, ma fin dal seno di *Caracodes*, e Tarra si trovava nella Provincia d'Arborea in quella regione, che si denominava *de Sinis* in detto seno del Peloso formato dal Capo di San Marco nella sua parte Settentrionale, ove si veggono le vestigia, e rovine della medesima colla Chiesa di S. Maria *de Tarrus*, così stesso ancor appellata, che doveva esser la Parocchiale, se non Cattedrale, qualora Tarra non fosse stata Sede Vescovile.

Nella stessa situazione da me descritta si trova marcata Tarra nelle carte antiche di Tolommeo, e d'Ortelio; dalle quali si rilevano altri due equivoci di Mario Negro, consistenti nel collocar Tarra nel seno di *Caracodes*, essendo il seno di Caracodes diverso da quello, in cui si trovava Tarra, e più Settentrionale, e nell'attribuire il fiume Tirso alla medesima Città, il che supporrebbe il corso del Tirso verso la foce opposto a quello, che ora tiene relativamente al Capo San Marco.

** Oristano, che in questi capitoli s' appella *Aristanis*, nella convenzione de' 16. Settemb. 1164. tra i Genovesi, ed il Giudice Barisone d' Arborèa si chiama *Aureum Stagnum*, potendosi veramente dire aurei gli stagni di quella Città richissimi di pesci: chi poi dalla straordinaria fertilità del suo Territorio volesse derivarne il nome, secondo la denominazione Sarda, potrebbe trarlo da *arista* voce Sarda, e Latina ugualmente significante le filamenta, o spine, che si vogliano chiamare, della spiga delle biade, dette anche ariste, non meno che reste da buoni Autori.

Se Oristano sia nello stesso sito, in cui si trovava la Città d'Arborèa, oppure la Città d' Arborèa sia stata in sito diverso, lo lascio disputare al P. Mattejo nella *Sardinia Sacra*, essendo per me questione inutile, dacchè sono di sentimento, che mai abbia esistito in Sardegna Città alcuna denominat'Arborèa, e che tal nome sia sempre stato della Provincia, o Giudicato, o Regno, che dir si voglia, dal quale abbia quindi preso quel Pontefice ad intitolarsi di Arborèa.

Pare cosa da non potersi rivocare in dubbio, che ne' primi Secoli della Chiesa vi fosse in Sardegna un solo Vescovo, il quale, quantunque nella Capitale avesse la sua Sede, frequentemente veniva chiamato il Vescovo di Sardegna: ma chi da ciò volesse dedurre, che in quell' Isola vi dovess' essere stata in que' tempi una Città denominata Sardegna, non moverebbe le risa delle persone più rozze?

Se poi nell' accrescers' in Sardegna il numero delle Diocesi fosse toccato da principio alla Provincia d'Arborèa un solo Vescovo, secondo che par molto probabile, come nulla vietava, che s' intitolasse Vescovo d'Arborèa, così ciò non portava la necessità di supporvi una Città ap-

paghit assu Rennu soddos vinti, ed assu Curadori soddos deghi; e sos Officialis indi pregontint sos Jurados per ogni volta, ch'illos debint pregontari [147].

CAP. LXXXVI.

De cussas personas, a chi s' hat a acattari mesura falsa, o stadea, o canna.

Volemus, ed ordinamus, chi cussa persona, a chi s' hat a acattari peri sos Officialis nostros mesura falsa, o stadea falsa, siat condennada de pagari assa Camara nostra liras vintichimbi dae cussa die, ch'illi hat a esser acattada, a bindighi dies; e si non pagat assu dittu termen, siat affrustada per totu su Logu, hui hat a haviri commissidu su delittu [148].

CAP.

sa, che l' infezione proveniente dal ristagnamento delle acque, mentre i suoi abitatori sono ben costrutti, e robusti, e di buon colore, quandochè in altri Paesi non più intemperiosi sono mal disposti, e malaticcj, e panciuti, e gialli.

Se le Leggi avessero proibito sotto gravi pene l' abusiva formazione de' *Nassargius*, che si potrebbero dire in Italiano Nassaj, e comandato di opportunamente arginar le ripe del Tirso, rimanendo libero, e regolare il corso delle acque, non sarebbero tanto frequenti le inondazioni di quelle campagne, l' aria ne rimarrebbe più salubre anche pe' non nativi, coll' uso delle barche più facile, e men dispendioso si renderebbe il trasporto delle produzioni di molti Villaggj, e si potrebbe profittar de' legnami da costruzione della selva di *Monti-Mannu* assai ricca d' alberi d'alto fusto, e specialmente di Quercie, e non molto discosta dal confluente suddetto, e d'altre selve vicine, trasportando i legnami gravi colle barche, ed i leggieri, e galleggianti abbandonando fra di essi bene incatenati alla corsìa, da cui sotto la guida d' un qualche uomo si trarrebbero, fin dove si desiderasse.

Avrebbero sì belle provvidenze potuto eziandio invogliare gl' industriosi Oristanesi d' imitar l'antica Egiziana Gente, di cui cantò il Poeta *Georg.* 4. *v.* 289.

Et circum pictis vehitur sua rura phaselis:
E va solcando le sue Ville intorno
Con di varj color pinte barchette:

e nell' aprimento di diramenti canali, e nell' allivellamento de' campi, e nella direzione delle acque del traboccato Tirso, onde men dannose riuscir dovessero le inondazioni, a molto maggior estensione di territorio dilatar se ne potessero i benefici effetti, e si potesse tentare ancora di restituirlo all' antico suo splendore.

Nè fia inopportuno prima di chiuder la nota di parlar delle terme di *Fordongianus* per la relazione, che anno col Tirso, e le quali a cagione delle vicine acque stagnanti, e padulose sono cadute nello stato d' oscurità, in cui giacciono.

Si trovano queste acque saluberrime fuor del Villaggio di tal nome presso alla sponda del Tirso, e dalle vestigia di grandiosi edifizj, che vi si veggono, si rileva, che molto frequentate sieno state un tempo, e molto stimate, sebbene ora pochissimo conto se ne faccia per l'insalubrità dell' aria.

Io ne ho bevuto alla digiuna, dopo presa la cioccolata, ed immediatamente all' aver mangiato della quagliata, massime della sorgente più calda, ed abbondantemente, senza d'averne provato alcun imbarazzo neppur momentaneo nello stomaco, nè alcun altro effetto disgustevole; quindi le ho giudicate di quelle, che secondo gl' insegnamenti di Vitruvio *lib.* 8. *de baln. cap.* 3. non comunicano già co' minerali, ma vi passano superiormente senza contatto separate da essi da stratti di terra, e per ciò non ne prendono il sapore, nè ne strascinano seco parte alcuna: *cum in imo per alumen, aut bitumen, seu sulfur ignis excitatur, ardore percandefacit terram, quae est circa se: supra se autem fervidum emittit in superiora loca vaporem: et ita, si qui in his locis, qui sunt supra, fontes dulcis aquae nascuntur, offensi eo vapore effervescunt inter venas, et ita profluunt incorrupto sapore.*

Quale delle virtù, che dagli antichi Scrittori s'attribuiscono alle acque minerali di Sardegna di riunire, e consolidar le ossa fiaccate, o frante, di risanar le malattie degli occhi, e di domar la forza del veleno, non lo trovo specificato da alcun Autore degno di fede: la sperienza ne sarà la miglior maestra.

Le terme, delle quali si tratta, erano chiama-

appellar' anch' essa Arborèa.

Quindi la denominazione di Diocesi d'Arborèa può essersi conservata alla digniore anche dopo la divisione di quella Provincia in più Diocesi, sebbene non tutte rimaste fossero soggette allo stesso Metropolitano.

Il dirsi nel Breviario della storia Pisana, che nel 1165. il Giudice Turritano, ed i suoi collegati *mense Aprili in Arborèam intraverunt, palatia, et domos, et omnia bona comburentes; viros, et mulieres, et spolia inde plurima abstulerunt*: non prova, come pretende il P.Mattejo, che vi fosse la Città d'Arborèa, i palazzi, case, e beni della quale fossero stat'incendiati, potendo benissimo intendersi de' palazzi, case, e beni della Provincia d'Arborèa, che soffrir dovettero sì inumano trattamento.

Regno soldi venti, ed al Curatore soldi dieci: e gli Ufiziali ne inchiedano i Giurati ogni volta, che gli debbono inchiedere [147].

CAP. LXXXVI.

Di quelle persone, a cui si troverà misura falsa, o stadera, o canna.

Vogliamo, ed ordiniamo, che quella persona, a chi si ritroverà per gli Ufiziali nostri misura falsa, o stadera falsa, sia condannata di pagare alla Camera nostra lire venticinque da quel giorno, che le sarà ritrovata, a quindici giorni; e se non paga a detto termine, sia frustata per tutto il Luogo, ove avrà commesso il delitto [148].

CAP.

mate da tempi assai rimoti *Aquae Hypsitanae*, in Greco *Υδατα Υψιτανα*, *Ydhata Ypsitana*, e di ciò non si può dubitare a fronte della tavola 7. d'Europa di Tolommeo, nella quale vièn segnata sulla sponda del Tirso verso il lato occidentale della Sardegna la Città di tal nome fra le mediterranee, così appunto trovandosi situata la popolazione, o Villaggio di *Fordongianus* colla sola differenza, che la Città chiamata da Tolommeo *Aquae-Hypsitanae* è marcata alla destra del fiume, e *Fordòngianus* è alla sinistra.

Nè io contendo a Tolommeo la situazione della Città, cui fu da' Romani cambiato il nome in quello di *Forum-Trajani*, essendo stata in appresso cinta di muraglie da Giustiniano, *Procop. lib.6. de Justin. aedific.* la qual situazione poteva esser allora dalla parte da lui segnata, perchè le popolazioni facilmente variano di sito coll' andar del tempo; le terme però, che non possono aver variato di situazione, cioè dalla riva destra alla sinistra del fiume, debbono essere state sempre dalla parte sinistra.

Facilitava egualmente in tal supposto l'accesso dalla Città alle terme il magnifico ponte, che v' avean costrutto i Romani, un arco del quale, rimasto in piedi fino ai nostri giorni, fui in tempo d' ammirare io stesso, prima che si demolisse per la costruzione del nuovo.

Che poi la denominazione di *Aquae-Hypsitanae* data alla Città sia argomento indubitato dell' esistenza sul posto d' acque termali così denominate, non mi par, che abbia bisogno di dimostrazione, non trovandosi Città, nè popolazione alcuna chiamata da' Geografi con simili nomi, che non prenda il suo dalle acque minerali, che si trovino nelle vicinanze: così *Aquae-Sextiae*, ora *Aix*, *Aquae-Augustae*, ora *Bajona*, *Aquae-Taurinae*, or *Acqua-pendente*, ed in Sardegna stessa *Aquae-Neapolitanae*, ed *Aquae-Lesitanae* Città da lungo tempo distrutte.

D'onde venga la denominazione, senza dubbio d'origine Greca, *d'Aquae-Hypsitanae*, non è a mia notizia; trovo bensì, che *Hypsa*, in Greco *Υψα Ypsa*, si chiama un fiume della parte Meridionale della Sicilia.

Se in Sardegna vi sian acque velenose, o per se stesse, od a cagione dell' erba Sardonica, lo dirò nella nota 205.

147 A tenore del cap. 19.

148 Ecco un Capitolo molto mal collocato fra la caccia, la pesca, ed i Falconi.

Le ordinazioni emanate durante il Governo Spagnuolo sul proposito de' pesi, e delle misure nelle Corti del 1481. cap. 30; del 1511 cap. 14; del 1545 cap. 51; del 1593. cap. 12. e 31; del 1602 cap. 1. 82. 116. e 128. vedansi nella collezione del Dexart lib. 8. tit. 6, e vedasi pure a tal riguardo il cap. 7. tit. 31. delle R. Pram.

Per dir però qualche cosa de' pesi, e delle misure, la libbra Sarda è di dodici oncie delle più gravi, perocchè uguaglia quasi le due libbre di peso di marco, ed in conseguenza la libbra di sedici oncie de' Franzesi: nel pesare all' ingrosso si conta a cantàra, e mezze cantàra: il cantàro è di due qualità, cioè piccolo, e grosso: il cantàro piccolo è di cento libbre, ma ne contiene cento e quattro di peso sottile; il grosso di cento cinquanta, e ne contiene cento cinquanta sei sottili; anzi basta, che ciò, che si pesa all' ingrosso arrivi alla quarta parte del cantàro, per ragguagliarsi a libbre ventisei di peso sottile: ogni vigesima sesta libbra di tal peso si chiama tara; quindi le quattro libbre sono la tara del cantàro piccolo, e le sei del cantàro grosso.

Quest' uso di calcolar qualche libbra di più nel peso all'ingrosso, comune alla maggior parte delle Piazze commercianti, non può essere che introdotto ad oggetto di compensare il compratore della perdita, che soffre nel pesare a libbre, ed oncie; e di fatti la voce tara significa calo.

Non era ignota agli antichi Romani tal sorta di bonificazione nel pesare, per quanto si può dedurre da ciò, che dice Catone *de re rust. cap.148.* della maniera, in cui si dovea vendere il vino, (stante la relazione, che passa tra i pesi, e le misure) *vinum in doliis*, dic' egli, *hoc modo venire oportet: vini in culeos singulos quadragenae, et singulae urnae dabuntur, quod neque aceat, neque muceat*: essendo fuor di controversia, che il culeo era misura di quaranta urne

Il carbone si vende a misura, la quale si chiama pur cantàro, ed è regolata dal cantàro grosso.

Gli

CAP. LXXXVII.

De non bogari Astori, nen Falconi dae niu.

Constituimus, ed ordinamus, chi alcun homini non deppiat bogari Astori, nen Falconi dae niu [149] *; ed icussu, ch'illu hat a bogari, siat tenudu su Curadori dessa Curadorìa, de undi hat a esser s'homini, de tennillu, e battirillu a Nos, a pena de pagari su Curadori liras chimbi.*

CAP. LXXXVIII.

De cussos, chi hant a haviri Cavallos issoru, ch'illos pozzant vender a Sardos.

Item ordinamus, chi sos hominis totu dessa Terra nostra de Arbarèe, chi hant a haviri Cavallos issoru, illos pozzant vender a voluntadi issoru intro de Arbarèe a Sardos, e non a Terramingiesos [150] *senza paraula nostra, a pena de pagari assa Corti liras chimbanta: ed in sos Terramingiesos non s'intendat alcunu Perladu, over Abbadi, o atteru Clerigu dessa Terra nostra de Arbarèe, o Burghesi de Terra nostra* [151].

CAP. LXXXIX.

Dessos Lieros de cavallu, chi sunt tenudos a serviri assa Corti, chi non pozzant, nen deppiant vender, nen donari, nen cambiari su Cavallu, ch'illis hat a esser iscrittu.

Volemus, ed ordinamus, chi sos Lieros totu dessas Terras de Arbarèe, sos qualis sunt tenudos de serviri sa Corti cun Cavallos, ed armas, non pozzant, nen deppiant vender, nen donari, nen cambiari su Cavallu, ch'illis hat a esser iscrittu in su quadernu dessa nostra Corti, senza voluntadi nostra; e chi contra de ciò fagherit, ed est illi provadu, paghit de machicia liras vintichimbi, e remittat in iscambiu de cussu, chi hat a haviri barattadu, bonu, e sufficienti Cavallu.

CAP.

Gli aridi si misurano a starelli, mezzi starelli, imbuti, e mezz' imbuti: lo starello di frumento di miglior qualità può arrivare a cento e quattro libbre, caso raro è, che le sorpassi; quindi anche lo starello ha relazione col cantàro, il che si vedrà più chiaramente nella nota 175. da quanto dirò, parlando de' liquidi, della differenza, che passa tra la libbra ponderale, e la libbra mensurale, e della proporzione di libbra, a libbra, con cui si determinano le misure, quantunque tra arido ed arido vi sia non piccola diversità di peso specifico, come tra fluido e fluido, l'orzo essendo più grave della vena, il frumento dell'orzo, come il vino più dell' olio, il mele del vino; anzi notabile differenza s'osservi tra frumento e frumento, orzo ed orzo, vena e vena, come tra vino e vino, olio ed olio, mele e mele.

L'imbuto è la decimasesta parte dello starello.

In Sardo però lo starello si chiama comunemente *moi*, e *moju* dal Latino *modius*, sebbene *modius* fosse presso i Romani misura di sole ventisei libbre, ed il mezzo starello *quarra*, quindi lo starello si direbbe più propiamente moggio in Italiano.

Altre misure pur s'usano per gli aridi, bensì nel solo commercio interno in qualche Provincia, e particolarmente il rasiere in Logudoro, il qual equivale in Sassari a starelli tre, e mezzo, ed in altri luoghi a più per ragione del colmo.

Le merci si misurano a palmi, ed anche a canne in alcuni luoghi: il braccio di Toscana corrisponde a due palmi Sardi, ed un quarto scarso: la divisione del palmo si fa in mezzi palmi, e quarte: la canna è di dodici palmi.

Il terreno finalmente, e le distanze si misurano a passi, essendo il passo di due qualità ordinario, e legale: il passo legale, usato solo per la

CAP. LXXXVII.

Di non cavar Astore, nè Falcone dal nido.

Constituiamo, ed ordiniamo, che alcun uomo non debba cavar Astore, nè Falcone dal nido [149]; e colui, che lo caverà, sia tenuto il Curatore della Curatorìa, d'onde sarà l'uomo, di catturarlo, e portarlo a Noi, a pena di pagare il Curatore lire cinque.

CAP. LXXXVIII.

Di quei, che avranno Cavalli loro, che gli possano vendere a Sardi.

Inoltre ordiniamo, che gli uomini tutti della Terra nostra di Arborèa, che avranno Cavalli loro, gli possano vendere a volontà loro entro di Arborèa a Sardi, e non a Stranieri [150] senza parola nostra, a pena di pagare alla Corte lire cinquanta: e negli Stranieri, non s'intenda alcun Prelato, ovvero Abate, a altro Chierico della Terra nostra d'Arborèa, o Borghese di Terra nostra [151].

CAP. LXXXIX.

De' Leali di cavallata, che sono tenuti di servire la Corte, che non possano, nè debbano vender, nè donare, nè barattare il Cavallo, che loro sarà scritto.

Vogliamo, ed ordiniamo, che i Leali tutti delle Terre d'Arborèa, i quali sono tenuti di servir la Corte con Cavalli, ed armi, non possano, nè debbano vender, nè donare, nè barattere il Cavallo, che loro sarà scritto nel quinterno della nostra Corte, senza volontà nostra; e chi contro ciò facesse, e gli è provato, paghi di multa lire venticinque, e rimetta in iscambio di quello, che avrà barattato, buono, e sufficiente Cavallo.

CAP.

le distanze, è composto di cinque piedi Geometrici; l'ordinario è la metà del legale; ma senza tanta scrupolosità presso gli Agricoltori consiste in quello spazio, che, caminando alla distesa, corre tra un piede, e l'altro: si dice moggio, o starello di terreno quello spazio, che seminato all'uso più comune del Paese riceve uno starello di frumento; il quale spazio si calcola a 3125. passi ordinarj quadrati formati da 125. passi in lungo, e 25. in largo: le distanze da un Paese all'altro si calcolano volgarmente in Sardegna ad ore di strada, di quattro miglia comuni d'Italia l'una.

149 Il falconare doveva essere il sollazzo favorito dalla Giudicessa Eleonora, giacchè tanto le stavano a cuore i nidi de' Falconi, e degli Astori.

Di nidi di Falconi però più non se ne vede in Sardegna, e nelle sue Isole aggiacenti, una delle quali anticamente nomavasi degli Sparvieri, ed un'altra de' Falconi, e par, che stizzati dalla preferenza, che su di essi si da nella caccia all'archibuso, se ne sieno iti anche i Falconi Sardi a nidificar nell'Affrica, se pure non gli avesse allontanati 'l timore delle armi da fuoco, colle quali, dopo l'introduzione dell'uso delle medesime, si fossero veduti troppo perseguitati.

150 V. la nota 104.

151 Qua sotto nome di Borghese intende il Comentatore l'abitatore degli altri Stati de' Giudice d'Arborèa, sieno di Sardegna, come il Goceano, o di Spagna, come il feudo di Basso; ma a riguardo del feudo di Basso io non posso concorrer nel suo sentimento nella persuasione, in cui sono, che più nol possedessero i Giudici d'Arborèa: V. la nota 1.

CAP. XC.

Dessos Lieros de cavallu, e Soldados, chi si rapresentarint in mostra, over in atteru cumandamentu cun Cavallu de attera persona.

Item ordinamus, chi nixunu Lieru de cavallu, e nen Soldadu non si deppiat representari a mostra, e nen comparri cun Cavallu de attera persona assa mostra, sutta pena de liras deghi.

CAP. XCI.

Dessos Lieros de cavallu, chi sunt tenudos assa Corti, chi deppiant tenni Cavallos maschios, chi bagiant dae liras deghi 'nsusu

Volemus, ed ordinamus, chi sos lieros hominis dessa Terra nostra de Arbarèe, sos qualis sunt tenudos de serviri cun Cavallos, ed armas, e sunt indi de ciò colados, deppiant haviri Cavallos maschios [152], chi bagiant dae liras deghi 'nsusu [153], e totu armadura, chi bisongiat ad homini de cavallu, assa Sardisca; e siant semper apparizzados cun sos dittos Cavallos, ed armas pro fagheri sa mostra, e pro cavalcari, quando Nos illos fagheremus recheder; e chi ciò non hat a fagheri, torrit assa mungia [154].

CAP.

152 L'uso, che comunemente si fa in Sardegna di Cavalli 'nteri, rendea necessaria questa Ordinazione: e veramente non si può che approvare tal uso, per essere più briosi, e più forti, e servir più lungo tempo: ne ho conosciuto di trenta tre anni a tirare ancor la carrozza.

Calarina, e *Calavrina* si dice in Sardo l'animal cavallino, sia maschio, o femmina: la qual denominazione potrebb' esser presa da Καραλιτων, *Karaliton*, iscrizione che si vede nelle medaglie antiche della città di Cagliari, in Greco Καραλις, *Karalis*, rappresentanti esse medaglie un mezzo Cavallo, o sia la metà anteriore d' un Cavallo: *V. Frölich not. elem. numism. Goltzio* * *Graeciae, ejusque Insular. numism. tab.* 28. *num.* 21., *Giov. Arduin. nummi antiq. pop. et Urb.*, Steffanini *de veterib. Sard. laud.*

153 Qual fosse allora il valore intrinseco della lira, non è facile a determinare: dovea certamente esser molto maggiore di quello della presente, abbia la variazione seguito in Arborèa la gradazione di Francia, o quella dell' Italia, cioè dell' Impero, il che mi par più probabile, attese le relazione, che aveva il Giudicato d' Arborèa colla Corte Romana, co' Genovesi, co' Pisani e coll' Impero ancora.

La lira di Francia, che da Carlo Magno si era stabilita in una libbra d'argento di dodici oncie divisa in venti parti, (poichè l'uso del peso di marco d'oncie otto non conta il suo principio che dalla fine del Secolo undecimo, regnando Filippo primo) dopo varie alterazioni, verso la metà del Secolo XIV. sotto Filippo di Valesia era stata ridotta ad un quarto d'argento, e tre di rame, sicchè corrispondeva a lire Sarde de' nostri tempi pressochè nove.

In Italia ne' Secoli undecimo, duodecimo, decimoterzo, e decimoquarto correva la lira Imperiale divisa pure in venti soldi, e ch'equivaleva a due Fiorini d'oro nel corso di tutto il Secolo XI; ma nel Secolo XII. essendo stato introdotto il soldo terzuolo, in cui entrava una terza parte d'argento, le altre due essendo di rame, e ch'era valutato mezzo soldo Imperiale, s' adottò e nell' Impero, e nell' Italia la lira de' terzuoli composta di venti di que' soldi, ed equivalente allo Zecchino, o sia Fiorino d'oro, facendosi anche uso dell' antica lira denominata sterlina, il

* Nonnio Comentator di Goltzio, vedendo queste medaglie fra quelle delle Isole della Grecia, dubita a quale di esse, o delle Città delle medesime possano appartenere, eppur non dovrebbe ignorare, che la Sardegna sia stata per lungo tempo dominata da' Greci, onde non inopportunamente si potesse annoverar fra le Isole della Grecia, trattandosi di una medaglia, che ha in Greco il nome della Città, cui appartiene. Gessnero, che intitola quelle medaglie *Caralitorum*, le attribuisce a Caralia della Provincia di Pamfilia, secondo Arduino: Arduino però parla di due qualità di medaglie; le prime, che son quelle, di cui si tratta, non dubita, che appartengano a Cagliari; le altre grandi di Massimino, ed Alessandro Severo coll'iscrizione Καραλιωτον, *Karalioton* dice di non essere state coniate de' Cagliaritani, ma da' Cittadini di Caralia nell' Isaurica.

CAP. XC.

De' Leali di cavallata, e Soldati, che si presentassero in rassegna, ovvero in altro comandamento con Cavallo di altra persona.

Inoltre ordiniamo, che nessun Leale di cavallata, e nè Soldato non si debba presentare alla rassegna, e nè comparir con Cavallo d'altra persona alla rassegna, sotto pena di lire dieci.

CAP. XCI.

De' Leali di cavallata, che sono tenuti alla Corte, che debbano tener Cavalli maschj, che vagliano da lire dieci 'nsuso.

Vogliamo, ed ordiniamo, che i Leali uomini della Terra nostra d'Arborèa, i quali sono tenuti di servire con Cavalli, ed armi, e ne sono di ciò matricolati, debbano aver Cavalli maschj [152], che vagliano da lire dieci 'nsuso [153], e tutt' armatura, che bisogna ad uomo di cavallata, alla Sardesca; e sieno sempre apparecchiati con detti Cavalli, ed armi per far la rassegna, e per cav lcare, quando Noi gli faremmo richiedere; e quegli, che ciò non farà, ritorni alle gravezze [154].

CAP.

il qual sistema durò senza variazione, almeno stabile, fino a tutto il Secolo decimoquarto.

Quindi o la lira di Arborea de' tempi della Giudicessa Eleonora era quella di Francia, corrispondente a lire nove circa nostrali, od era la lira sterlina, ch' equivaleva a poco più di dodici lire, e mezza della presente moneta Sarda, oppur era quella de' terzuoli metà della sterlina.

Più probabile mi pare, che in Arborèa corresse ne' tempi, de' quali si tratta, la lira de' terzuoli, il che io argomento dalla maggior relazione, che vi era col continente dell' Italia, e coll' Impero, e dal vedere nelle donazioni, ed altri pubblici documenti contemporanei dello stesso Giudicato sempre fatta menzione di Fiorini d'oro, che sono lo stesso, che le lire de' terzuoli; e forse potrò non inopportunamente argomentarlo dalla voce *picciulu*, di cui si servono i Villici in certi Paesi della Sardegna, chi sa da quanto tempo, per dinotare il danajuolo, o sia la duodecima parte del soldo, corrispondente alla voce picciolo de' Fiorentini, che in que' tempi, ed anche molto prima, come accenna Giovanni Villani, e dimostra il Borghini ne' discorsi cap. della monet. Fiorent. significava pure la duodecima parte del soldo, ed era moneta effettiva d'argento; ma a' tempi nostri significa la quarta parte del quattrino, o sia la vigesima della crazia, e vale a dire lo stesso relativamente alla lira, che in Sardegna, perchè dodici crazie costituenti la lira Toscana contengono 240. piccioli.

Onde non andrò molto lungi dal vero, se calcolero le dieci lire, delle quali si tratta in questo Capitolo, per sessantadue lire, e mezza circa Sarde de' nostri tempi: sulla qual base mi pare, che si possa procedere nel calcolo delle lire, e de' soldi, sempre che se ne tratta negli altri Capitoli di questo Codice.

Col fin qui detto però non ho preteso d'escludere da que' Secoli l'uso delle monete di rame, e supporre o degli spezzati di metallo nobile, che ogni soffio gli potesse portar via, od i popoli nel più grande imbarazzo a riguardo delle spese minute, non avendo specie rappresentativa, che con Cassiodoro *variar. lib. 12. epist.24.* si protrebbe appellar *moneta victualis*, per provvedersi un pover' uomo d' una libbra di carne, d' una foccaccia, d' una cipolla, d' un fascetto di legna; ed altro non era la moneta nera, altro non erano i quattrini, e le medaglie, delle quali fanno qualche menzione i Cronisti, che diverse qualità di moneta di rame.

Ma bisogna distinguere l'uso triviale di spendere dal modo di contare: spendeasi in que' tempi moneta d'oro, d'argento, e di rame ancora, nè contratti però, nelle rendite di conti, e negli altri negozj, non meno che nelle pene pecuniarie, non si trattava che d'oro, e d'argento per lire, soldi, e danari; che è quello, che ho voluto dimostrare.

154 Il Comentatore spiega la voce *mungia* per servitù de' carichi, dalla quale spiegazione avranno quindi coloro, che hanno fatto le edizioni posteriori a quella di Madrid, preso motivo di lasciar la voce *mungia* di poco lor genio, e mettere in sua vece *servitudine de pagare*, la qual espressione ha minor estensione di *mungia*, mentre questa voce significa tutti i carichi sì perso-

CAP. XCII.

Dessos Lieros, chi non sunt appusti Fidelis, o Terralis de fittu, o hominis dessa Corti, chi non istint in sa Villa affeada, chi non deppiant pagari, nen dari tribudu assu Fideli, chi hat a haviri sa Villa.

Constituimus, ed ordinamus, chi sos Lieros, chi non sunt appusti Fidelis, o Terrali de fittu, o homini dessa Corti, chi non istit [155] *in sa Villa affeada, non deppiat pagari, nen dari tribudu assu Fideli, chi hat a haviri sa Villa; ed icussu, chi hat a dever pagari, o dari pro raxoni de Jurados, o pro attera raxoni, paghit assa Corti, e non assu Fideli.*

CAP. XCIII.

Dessos Fidelis, chi hant Villas in feu, chi deppiant ponni a jurari assu Mayori, e Jurados de Logu.

Item ordinamus, chi sos Fidelis, chi hant Villas in feu, siant tenudos ciascunu de ponner a jurari su Mayori dessa Villa, e pro Jurados de Logu sos megius dessa Villa; sos qualis Jurados deppiat su Fideli, chi cui hat a esser in persona, battirillos per iscrittu assa Camara dae inoghi a Corona de Santu Pedru de Lampadas; e pro su Fideli, chi non chi hat a esser in persona, siat tenudu s' Officiali suo, o Mayori suo, su chi hat a esser pro issu in sa Villa, de battirillos assa Camara per iscrittu sos Jurados; e si nollos battirit assu dittu termen, paghit su Fideli, o Mayori, o Faghidori dessu Fideli, chi contrafagherit, e ch'illoy hat a esser, liras deghi [156].

CAP. XCIV.

Dessu Terramingiesu, chi hat a dari juhu suo a Sardu pro Juargiu, o pro Sozzu.

Volemus, ed ordinamus, chi alcunu Terramingiesu, chi hat a dari juhu a Sardu pro Juargiu, o pro Sozzu, non happat a cherri a perun homini, salvu a chi ill' hat a haviri dadu [157]; *ed issu Juargiu istit ass' usanza dessa Terra* [158].

CAP.

sonali, che reali, e quell' espressione i soli reali.

155 Sono dello stesso sentimento del Comentatore, che si debba togliere il *non*, onde dica *ch'istint* in vece di *chi non istint*, sebbene possa intendersi ancora di quelli, che vi posseggono de' beni.

Appusti Fidelis significa del seguito, della milizia de' Vassalli ligj, o Feudatarj.

156 L' edizione di Madrid concordemente colla seconda ha in questo luogo, *chi contrafagherit, e chi non hat a esser, liras deghi*, le posteriori *anno chi contrafagheret, e chi non bi det essere, liras deghe*, ma la negativa sì nell'una, che nelle altre non può che considerarsi messa per errore, perchè il capitolo impone l'obbligo a colui de' nominati, che si troverà nel Villaggio, di portar la scritta alla Camera, ed in conseguenza la pena della contravvenzione dovrà pagarla, chi contravverà, cioè a dire il Feudatario, se vi si sarà ritrovato, ed in difetto chi per esso; la tolgo per ciò dalla mia edizione, surrogando l'avverbio *illoy* del dialetto Arborese, che corrisponde all' avverbio Italiano vi.

157 S'intende per quell' anno, o pel maggior tempo, che si sarà fra di loro convenuto.

158 Riguarda questo Capitolo gli accordj fat-

CAP. XCII.

Dei Leali, che non sono appresso de' Fedeli, o Terrazzani allogati, od uomini della Corte, che non istiano nel Villaggio infeudato, che non debbano pagare, nè dar tributo al Fedele, che avrà il Villaggio.

Constituiamo, ed ordiniamo, che i Leali, che non sono appresso de' Fedeli, o Terrazzano allogato, o uomo della Corte, che non istia [155] nel Villaggio infeudato, non debba pagare, nè dar tributo al Fedele, che avrà il Villaggio; e quello, che dovrà pagare, o dare per ragione di Giurati, o per altra ragione, paghi alla Corte, e non al Fedele.

CAP. XCIII.

De' Fedeli, che anno Villaggj in feudo, che debbano porre a giurare il Maggiore, e Giurati di Luogo.

Inoltre ordiniamo, che i Fedeli, che anno Villaggj in feudo, siano tenuti ciascuno di porre a giurare il Maggiore del Villaggio, e per Giurati di Luogo i migliori del Villaggio; i quali Giurati debba il Fedele, che quivi sarà in persona, portargli per iscritto alla Camera da qui alla Corona di San Pietro di Giugno; e pel Fedele, che non vi sarà in persona, sia tenuto l'Ufiziale suo, o Maggiore suo, quegli, che sarà per esso nel Villaggio, di portargli alla Camera per iscritto i Giurati: e se non gli portasse al detto termine, paghi 'l Fedele, o Maggiore, o Fattore del Fedele, che contraffacesse, e che vi sarà, lire dieci [156].

CAP. XCIV.

Dello Straniere, ehe darà Buoi suoi a Sardo per Bifolco, o per Sozio.

Vogliamo, ed ordiniamo, che alcuno Straniere, che darà pajo di Buoi a Sardo per Bifolco, o per Sozio, non abbia a volere verun uomo, salvo a chi l'avrà dato [157]; ed il Bifolco stia all' usanza della Terra [158].

CAP.

fatti co' Forestieri soltanto, perchè per gli altri non potea questionarsi, se si dovesse, o no stare all' usanza del Paese.

Juhu in Sardo non significa giogo, che si dice *giuali*, e *juali*, ma coppia di Buoi d'aggiogare, od aggiogati; l' ho perciò tradotto pajo di Buoi, e quando lo crederò opportuno, lo tradurrò semplicemente Buoi.

Viene la parola Sarda *juhu* dalla Latina *jugum*, e nel significato Sardo s' usava la voce *jugum* anche in Latino; così l'usarono Columella, e Plinio, e così par, che l'abbia usata Cicerone ancora nella Verrina 5. *Quid? qui in singulis jugis arant*.

Columella lib. 11. cap. 2. *Glandis quoque non inutile est singulis jugis modios singulos dare*.

Plinio lib. 2. cap. 3. *Jugum vocabatur, quod uno jugo Boum in die exarari posset*; e cap. 26. *Bubus glandem tunc aspergi convenit in juga singula modios*; e lib. 33. cap. 8. *C. Coecilius Claudius Isidorus testamento suo edixit, quamvis multa civili bello perdidisset, tamen relinquere Servorum quattuor millia centum sedecim, juga Boum tria millia sexcenta; reliqui pecoris ducenta quinquaginta septem millia; in numerato sextertium sexcenties centena millia*

CAP. XCV.

Dessu Cavallu dessa Corti, chì si jugherit, e seherintillu, a Silva senza paraula dessa Corti, e morreritilloy.

Constituimus, ed ordinamus, chi, si alcunu Cavallu nostru morrerit in Silva, over chi si semit, chi non siat secidu per parauta nostra, su Mayori de Cavallos [159] *paghit pro su dittu Cavallu a Nos pro s'unu deghi, secundu chi narat sa Carta de Logu pro cosa dessu Rennu furada; ed icuss' homini, ch' ill' hat a seher, siat condennadu de pagari assa Corti soddos centu.*

CAP. XCVI.

Dessu chì s' hat a partiri pro andarì a istari dae s'una Curadorìa ass'attera.

Item ordinamus, chi, si alcun homini dessa Terra nostra d'Arbarèe si partirit pro andari ad istari dess' una Curadoria ass' attera, cuss' Officiali de cussa Curadorìa, ad hui hat a esser andadu ad istari, siat tenudu de fagheri pagari ass' atteru Officiali pari suo, quando illu addimandarit, cussas ragionis, chi debit pagari a Nos, pro s' officiu suo; ed icussas ragionis, chi hat a haver a dimandari s'un Officiali ass' atteru pro sos hominis, chi hant a esser partidos dae s'una Curadoria ass'attera, siat tenudu ciascunu, chi hat a haviri a reciviri, de dimandari sas ragionis foras [160] *duas 'voltas s'annu, ciò est pro Corona de Logu de Santu Nicola, e pro Corona de Logu de Santu Pedru de Lampadas: e de cio s' Officiali non constringat, nen deppiat aggravari su Mayori, over alcunu Juradu pro mandarillos a colliri alcunas raxonis foras dessa Curadorìa issoru: ed icussu Curadori, over Officiali, chi hat a fagheri, secundu chi narrat de supra, pro dogni volta, ch'illi hat a esser provadu, chi contrafagherit, siat condennadu de pagari assa Camara nostra soddos centu; e siat creditu s' Officiali, over Curadori, chi hat a haviri addimandadu sas ragionis, chi hat a haviri a reciviri dae s' atter' Officiali pari suo, a sagramentu suo.*

CAP. XCVII.

De non deseredarì sos figios, over nebodis

Volemus, ed ordinamus, chi nixuna persona dessu Rennu nostru de Arbarèe usit, nen deppiat deseredari figios, over nebodis nados dessos figios dessas raxonis, chi s'illis hant a apartenni pro s' heredadi dessu padri, over dessa mamma issoru; salvu si su padri, over sa mamma assa morti issoru volerint narri, ed apponerint contra sos figios, over nebodis justa occasioni, pro sa quali illos deberint deseredari; e sa ditta occasioni si deppiat provari legittimamenti peri su, a chi hant a haviri lassadu sos benis issoru, infra unu mesi dae sa die dessa morti dessu testadori.

CAP.

159 Archimandrita, o Proposto alle Mandre di Cavalli di pertinenza del Principe

160 Fuori del suo territorio: questa voce *foras* è stata surrogata dal Comentatore a *secundas*, che vi era nel suo esemplare dell' edizione antica, non so se a ragione, od a torto, mentre non veggo la necessità della voce *foras*: io per emendare ne avrei levato *secundas* senza surro-

CAP. XCV.

Del Cavallo della Corte, che si conducesse, e lo montassero, a Selva senza parola della Corte, e morissevi.

Constituiamo, ed ordiniamo, che, se alcun Cavallo nostro morisse in Selva, ovver che si guasti, che non sia montato per parola nostra, il Maggiore di Cavalli [159] paghi per detto Cavallo a Noi per l'uno dieci, secondo che dice la *Carta de Logu* per cosa del Regno furata; e quell' uomo, che lo monterà, sia condannato di pagare alla Corte soldi cento.

CAP. XCVI.

Di colui, che si dipartirà per andar a stare dall' una Curatorìa all'altra.

Inoltre ordiniamo, che, se alcun uomo della Terra nostra d'Arborèa si dipartisse per andar a stare dall' una Curatoria all' altra, quell' Ufiziale di quella Curatorìa, ove sarà andato a stare, sia tenuto di far pagare all' altro Ufiziale par suo, quando l' addomandasse, quelle ragioni, che dee pagare a Noi, per l'ufizio suo; e quelle ragioni, che avrà a domandare l' un Ufiziale all' altro per gli uòmini, che saranno partiti da una Curatorìa all' altra, sia tenuto ciascuno, che avrà da ricevere, di domandar le ragioni fuori [160] due volte l'anno, cioè per Corona di Luogo di San Niccolò, e per Corona di Luogo di San Pietro di Giugno: e di ciò l'Ufiziale non costringa, nè debb' aggravare il Maggiore, ovvero alcun Giurato per mandargli a collettare alcune ragioni fuori della Curatorìa loro: e quel Curatore, ovvero Ufiziale, che farà, secondo che dice di sopra, per ogni volta, che sarà provato, che contraffarà, sia condannato di pagare alla Camera nostra soldi cento; e sia creduto l' Ufiziale, ovvero Curatore, che avrà domandato le ragioni, che avrà da ricevere dall' altro Ufiziale par suo, a sacramento suo.

CAP. XCVII.

Di non diredare i figliuoli, ovvero nipòti.

Vogliamo, ed ordiniamo, che nessuna persona del Regno nostro di Arborèa osì, nè debba diredar figliuoli, ovvero nipoti suoi nati dai figliuoli delle ragioni, che ad essi s'apparterranno per l' eredità del padre, ovvero della madre loro; salvo se il padre, ovvero la madre alla morte loro volessero dire, ed opponessero contro i figliuoli, ovvero nipoti giusta occasione, per la quale gli dovessero diredare; e detta occasione si debba provar legittimamente per colui, a chi avranno lasciato i beni loro, infra un mese dal dì della morte del testatore.

CAP.

rogarne alcun' altra, sul sospetto, che ho, di reiterazione, cioè *secundas duas*, dipendente dall' esservisi prima ritrovato il numero Arabico 2. ed immediatamente *duas* per poc' avvertenza di qualche copista, o del primo Editore: non necessaria soltanto stimo qui la voce *foras*, non già inopportuna: d'altro simil equivoco per riguardo del Cap. 72. ho parlato nella nota 129.

CAP. XCVIII.

De chì coyarit figia sua a dodas, chì non siat tenudu de lassarillì nen in vida, nen in mortì, si non cussu, ch' illi hat a havirì dadu in dodas, ad arbitriu suo.

C*onstituimus, ed ordinamus, chi, si alcuna persona coyarit figia sua a dodas, non siat tenuda de lassarilli, nen darillì in vida, nen in morti sua, si non cussu, ch' illì hat a haviri dadu in dodas, si non a voluntadi sua; salvu chi, s' issa non havirit atteru figiu, illi deppiat lassari sa parti sua, secundu ragionì* [161], *contadu illoy in cussa parti, chi hat a deber haviri, sas dodas, chi hat a haviri hapidu daenanti: e simigiantementi s'intendat pro totu sos descendentis suos: e totu s'atteru, ch'illi hat a remaner, indi pozzat fagherì cussu, ch'illi hat a plagheri: ed in casu chi morrerit ab intestadu, succedat sa figia femina coyada cun sos atteros fradls, e sorris suas, iscontada dae sa parti sua cussa doda, chi hat a havirì hapidu.*

CAP. XCIX.

Dessas feminas, chì si coyarint a modu Sardiscu, over a dodas, e morrerint, e lassarint alcunu figiu piccinnu.

I*tem ordinamus, chi, sì alcuna femina si coyarit a modu Sardiscu* [162], *over a dodas, e morrerit, e lassarit alcunu figiu picciu, sì cussu figiu picciu morrerit posca senza legittima edadi de annos deghiottu, chi su padri dessu dittu ceraccu succedat, ed happat s' herediđadi dessu dittu figiu suo; e simigiantementi succedat sa mamma assu figiu picciu in cussos benis, ch'illi furuntu remasidos dae su padri: excettu chì su padri, over sa mamma havirint fattu testamentu* [163], *ch'in cussu casu si deppiat osservari s' ordini de cussu testamentu, ed issa voluntadì dessu testadorì* [164].

CAP. C.

Dessos maridos, e mugeris, chi non pozzant dari s'unu ass'atteru in vida, nen in morti plus de liras deghi, e ciò, si havirint ascendentis, over descendentis.

V*olemus, ed ordinamus, chi alcuna femina non usit, nen deppiat dari in alcunu modu assu maridu nen in vida, nen in morti sua plus de liras deghi, ed issu maridu assa mugeri atteru e tantu, dess' issoru pegugiarì* [165]; *ed icussu det cussu, chi hat*

161 Cioè l' intera legittima.

162 Il matrimonio alla Sardesca si è quello, nel quale non è intervenuta dote, nè altri patti, e che produce l'effetto di render comuni, secondo l' antica consuetudine di Sardegna, i lucri tutti, che si fanno durante il matrimonio dal marito, e dalla moglie, compresi i frutti de' beni, che l' uno, e l' altro consorte avesse da prima, o che gli pervenissero in progresso per eredità, donazione, o altre simili cause, ma esclusa dalla comunione la propietà di detti beni già posseduti, o pervenuti dopo per le cause suddette: quindi, morendo il marito testato, od intestato, si separa a favor della moglie la metà di detti lucri, ed acquisti fatti co' medesimi, i quali le appartengono in pieno dominio; e viceversa in morte della moglie.

Tutto ciò è stato maggiormente spiegato a scan-

CAP. XCVIII.

Di chi maritasse figliuola sua a dote, che non sia tenuto di lasciarle nè in vita, nè in morte, se non quello, che le avrà dato in dote, ad arbitrio suo.

Constituiamo, ed ordiniamo, che, se alcuna persona maritasse figliuola sua a dote, non sia tenuta di lasciarle, nè darle in vita, nè in morte sua, se non quello, che le avrà dato in dote, se non a volontà sua; salvo che, s'essa non avesse altro figliuolo, le debba lasciar la parte sua, secondo ragione [161], computatavi in quella parte, che dovrà avere, la dote, che avrà avuto dinanzi: e simigliantemente s'intenda per tutti i discendenti suoi: e tutto l'altro, che le rimarrà, ne possa far quello, che le piacerà: ed in caso che morisse intestata, succeda la figliuola femmina maritata cogli altri fratelli, e sorelle sue, diffalcata dalla parte sua quella dote, che avrà avuto.

CAP. XCIX.

Delle femmine, che si maritassero a modo Sardesco, ovvero a dote, e morissero, e lasciassero alcun figliuolo piccolo.

Inoltre ordiniamo, che se alcuna femmina si maritasse a modo Sardesco [162], ovvero a dote, e morisse, e lasciasse alcun figliuolo piccolo, se quel figliuolo piccolo morisse poscia senza legittima età d'anni diciotto, che il padre di detto giovane succeda, ed abbia l'eredità di detto figliuolo suo; e simigliantemente succeda la madre al figliuolo piccolo in que beni, che gli furono rimasti dal padre: eccettochè il padre, ovvero la madre avessero fatto testamento [163], che in quel caso si debba osservar l'ordine di quel testamento, e la volontà del testatore [164].

CAP. C.

De' mariti, e moglj, che non possano dar l'uno all'altro in vita, nè in morte più di lire dieci, e ciò, se avessero ascendenti, ovvero discendenti.

Vogliamo, ed ordiniamo, che alcuna donna non osi, nè debba dare in alcun modo al marito nè in vita, nè in morte sua più di lire dieci, ed il marito alla moglie altrettanto, del loro peculiare [165]; e quello dia quegli, che avrà di valsente

scanso d'ogni dubbio dal cap. 2. tit. 40. delle R. Pram. in virtù del qual capitolo questa consuetudine è diventata legge scritta, e dee far cessare le questioni, che l'avarizia d'alcuni mariti facea nascere sull' autorità della *Carta de Logu* nelle Città, ed altre Terre mai state infeudate.

La *Carta de Logu* non ha introdotto il matrimonio alla Sardesca, ch'era in uso molto prima della compilazione di essa, ma rende irrefragabile testimonianza dell'antichità di tal consuetudine.

163 Nel modo permesso dal Dritto Comune: quindi la facoltà di sostituire pupillarmente resta sempre riserbata al solo padre.

164 Il cap. 2. tit. 40. delle R. Pram. pretende di dichiarar questo Capitolo, ed il precedente, ma non so capire qual relazione mai vi possa aver quella disposizione Prammaticale.

165 Nelle Corti del 1481. cap. 33. si è prove-

hat a havirì valsentì dae lìras vinti 'nsusu; ed icussu, chi hat a havirì valsentì dae liras vinti 'ngiossu, det soddos vinti; ed icussu det s'unu a s' atteru, s'illi hat a plagheri; e sì nolli plagherit, nondì siat tenudu nen assu maridu, nen assa mugeri: ed icustu Capidulu happat legittimu logu, in casu chi su maridu, over mugerì havirint descendentis, over ascendentis; e si nondi havirint, siat illis licitu de lassarisi s'unu ass'atteru per testamentu, over per donacioni causa mortis totu ciò, chi hant a voler, dessos benis issoru.

CAP. CI.

Dessos Officialis, chi debint fagher inventariu dessos benis dessos Minoris, chi remanint appusti dessu padri, over dessa mamma.

Constituimus, ed ordinamus, chì sos Curadoris, ed Officialis nostros de Cortì de Arbarèe ciascunu in sa Curadorìa, ed officiu suo, chi hant a haviri in manos, deppiant esser tenudos, quando alcun homini morrerit senza fagheri testamentu, e lassarit figios, o figias piccinnas, e nollas accomandarit per testamentu, chi sos benis suos propios, chi remanint dintro de domu, e foras, chi si deppiant [166] *totu fagherì scrivirì ordinamenti, avendo s' Officiali a compagnia sua dessos bonos hominis dessa Contrada, over dessa Villa; ed unu scrittu de cussos benis ch'indi deppiat battirì assa Corti nostra, ed un atter' iscrittu indi diat ad icussa persona, a chi hat a haviri accomandados sos figios; e si accomandados nollos havirit, s' Officialì, over Curadorì illos deppiat accomandarì, per vigori dess' officiu suo* [167]*, ad alcunu parentì de istrittu dessos ceraccos, e chì siat sufficienti; e si parenti, chi esserit sufficientì, non havirint sos ceraccos, deppiat illos accomandari ad un'attera persona, chi siat sufficienti, e chì hat a parri ass' Officiali, chi siat bon homini, e chi fazzat beni sos fattos dessos ceraccos, finì a deghiott' annos, ch' illis hat a dari s'issoru cussu, o icussos, a chi hat a accomandari s' Officiali sos dittos benis* [168]*; ed illos deppiat ponnì a jùrari de fagherì beni, e lealimenti sos fattos de cussos ceraccos; e si cussos gotalis parentìs, over atteros hominis, a chì s' Officiali accomandarit sos dittos benis, nollos volerint recivirì, deppiatillos constringeri s' Officialì, e ponnì pena: e simigiantemente ordinamus, chi cussas personas, chi hat a chiamari cuss' homini, chì fagherit testamentu, pro Curadoris de cussos ceraccos, e dessos benis ìssoru, e siant presentis assu fagheri su testamentu, o no, deppiant indì esser constrittas dellos reciviri, e d'esser Tudoris issoru, salvu sì mostrarint legittimamentì excusa, pro sa quali nollos poderint reciviri, e non poderint esser in sa ditta*

veduto, che i Sardi non ostante la *Carta de Logu* possano testar liberamente, purchè non sia contro il Dritto Comune.

A riguardo delle donazioni si è disposto nelle Corti del 1593. cap. 10. che non si possa dal marito far donazione alla moglie dell' aumento di dote, con proibizione a Notaj di rogarne gli atti, sotto pena di nullità, e di privazione dell' ufizio; ed in quelle degli anni 1631. e 1632. cap. 21 a petizione del Militare, che qualsivoglià donazione della moglie al marito, e del marito alla moglie, quantunque giurata, non vaglia per più della metà della dote, ed altri beni.

Circa l' aumento di dote era stato già ordinato nelle Corti del 1520. cap. 1. che, morta la vedova, ritornasse agli eredi del marito, non essendovi figliuoli, e non essendo preceduto altro particolare accordo, con osservarsi però in Alghero la consuetudine introdottavisi; e nelle Corti del 1575. cap. 13. male interpretando il precedente ordine, ma molt' opportunamente si era proibita la rinuncia, che volesse fare il marito alla propietà dell' aumento di dote, e vietato a' Notaj di rogarne gli atti, sotto pena di privazione d' ufizio, e d' esilio per tre anni.

Sul proposito degli aumenti di dote, e donazioni V. i cap. 3. e 13. tit. 40. delle R. Pram. il primo de' quali cita un capitolo delle Corti del 1614.

te da lire venti 'nsuso; e colui, che avrà di valsente da lire venti 'ngiuso, dia soldi venti; e quello dia l'uno all'altro, se gli piacerà; e se non gli piacesse, non ne sia tenuto nè al marito, nè alla moglie: e questo Capitolo abbia legittimo luogo, in caso che il marito, ovvero moglie avessero discendenti, ovvero ascendenti; e se non ne avessero, sia loro lecito di lasciarsi l'uno all'altro per testamento, ovvero per donazione per causa di morte tuttociò, che vorranno, de' beni loro.

CAP. CI.

Degli Ufiziali, che debbono fare inventario de' beni dei Minori, che rimangono dopo del padre, ovvero della madre.

Constituiamo, ed ordiniamo, che i Curatori, ed Ufiziali nostri di Corte d'Arborèa ciascuno nella Curatoria, ed ufizio suo, che avranno in mani, debbano esser tenuti, quando alcun uomo morisse senza far testamento, e lasciasse figliuoli, o figliuole piccole, e non le raccomandasse per testamento, che i beni suoi propj, che rimangono dentro di casa, e fuori, che si debbano [166] tutti fare scriver ordinatamente, avendo l'Ufiziale in compagnia sua de' buoni uomini della Contrada, ovvero del Villaggio; ed una scritta di que' beni che ne debba portare alla Corte nostra, ed un'altra scritta ne dia a quella persona, a chi avrà raccomandato i figliuoli; e se raccomandati non gli avesse, l'Ufiziale, ovvero Curatore gli debba raccomandare, per vigor del suo ufizio [167] ad alcun parente stretto de' giovani, e che sia sufficiente; e se parente, che fosse sufficiente, non avessero i giovani, debbagli raccomandare ad un' altra persona, che sia sufficiente, e che parrà all'Ufiziale, che sia buon uomo, e che faccia bene gli affari de' giovani fino a diciott' anni, che ad essi darà il loro colui, o coloro, a chi raccomanderà dett' Ufiziale detti beni [168]; e gli debba porre a giurare di far bene, e lealmente i fatti di que' giovani; e se que' cotali parenti, ovvero altri uomini, a chi l'Ufiziale raccomandasse detti beni, non gli volessero ricevere, debbagli costringere l'Ufiziale, ed imporre pena: e simigliantemente ordiniamo, che quelle persone, che chiamerà quell' uomo, che facesse testamento, per Curatori di que' giovani, e de' beni loro, e sieno presenti al fare il testamento, o no, debbano esserne costrette di ricevergli, e d'essere Tutori loro, salvo se dimostrassero legittimamente scusa, per la quale non gli potessero ricevere, e non potessero essere in detta tutela, o cura: e quell'Ufiziale, ovvero Curatore, che quelle

1614. di cui non marca il numero, prescrivente, che le donazioni *propter nuptias*, e gli aumenti di dote non potessero eccedere la quarta parte della dote, il qual capitolo di Corte non trovo nella collezione del Dexart.

166 *Chi si deppiant*, che si debbano, non ha che fare in questo luogo, e forse diceva il testo *chi siant*, cioè dentro di casa, o fuori che sieno.

167 Il cap. 17. tit. 12. delle R. Pram. dichiara, che da questo Capitolo si provvede semplicemente pel patrimonio, e figliuoli di coloro, i quali morissero senza testamento, e senza di aver nominato Curatore a' figliuoli minori, e proibisce a' Ministri di Giustizia di far d'ufizio l'inventario de' beni de' defunti, che avessero fatto testamento, e nominato il Curatore, salvo nel caso d'esserne richiesti dalle parti.

Notisi, che la rubrica presuppone, che il Capitolo tratti tanto del caso della morte del padre, quanto di quello della morte della madre, mentre non parla che della morte del padre o senza testamento, o con testamento, col quale non abbia nominato Curatore a' figliuoli minori.

168 Richiede costantemente la piena pubertà. V. la nota 127: ma pare, che voglia far cessare col compimento degli anni diciotto l'ufizio ancora del Curatore, non del Tutore soltanto.

ditta tudela, o curadorìa: ed icuss' Officiali, over Curadori, chi cussas cosas non hat a fagher, per dognia volta, ch' illi hat a esser provadu, paghit assa Corti nostra liras deghi; e posca s' Armentargiu nostru de Logu illu fazzat fagheri; e nientìdeminus totu su dannu, chi hant a haviri recividu sos ceraccos pro culpa, e negligencia dessos dittos Tudoris, e Curadoris, siant tenudos d' emendari, e satisfagheri assos dittos picinnos.

CAP. CII.

Dessos Tudoris, e Curadoris, chi non siant tenudos de risponder a chertu alcunu, ch' illis hat a esser fattu, si non in sa Corti nostra, over in Corona de Logu.

Item ordinamus, chi, si alcuna persona depusti mortì sua lassarit figios picinnos, ed in su testamentu suo illis lassarit Tudori, over Curadori, over ch'illis esserit dadu peri sos Officialis nostros, cussos Tudoris, o Curadoris non siant tenudos de risponder a chertu alcunu, ch' illis esserit fattu pro cussos picinnos, de qualunca causa, si non in sa Cortì nostra, over Corona de Logu; siant tenudos de risponder in sa ditta Cortì, e Corona a ciascuna persona [169]*, ch'illos hat a chertari pro cussos picinnos: e si sos dittos Tudoris non parerint ass' Armentargiu nostru de Logu* [170]*, chi*

In vece di *Tudoris*, che si trova in fine del Capitolo, a tenore delle edizioni più antiche, che io mi fo un dovere di seguir pressochè sempre, nelle altre posteriori si legge *Officiales*.

169 Secondo la letterale disposizione di questo Capitolo, i Pupilli, e Minori convenuti, purchè ciò fosse avanti la Curia ordinaria, od il Tribunale Supremo, non poteano eleggere altro Tribunale: il che mi par di doversi intendere in modo, che resti sempre libera ai Pupilli, e Minori l' elezione dell' uno, o dell' altro de' due Tribunali.

Nè considero ciò, che dispone questo Capitolo, per restrizione del privilegio del foro competente a' Pupilli, e Minori, perchè, a tenore di quanto ho detto nella nota 100. e di quanto dirò nella nota seguente, e nella 210. l'altro Tribunale, a cui sembra, che avrebbero potuto portar le loro cause, cioè la Corona di Settimana di Gente Anziana, era destinato meramente per decider le cause di prim' appellazione, e non potea quindi occuparsi di questioni nuove: anzi il favore de' Pupilli, e Minori, che qui mi fa trovar lo spirito della legge, si è di poter prescinder essi, nel caso d'appello, dalla Corona di *Berruda*, e passar di sbalzo al Tribunale Supremo.

Non fia inopportuno di qua trascrivere il cap. 16. del tit. 40. delle R. Pram. il quale è del tenore seguente: „ Secondo l'antico costume del Regno di Sardegna, sogliono i Curatori testamentarj, e dativi godere per le loro fatiche, ed amministrazione della cura dell' usufrutto de' beni stabili, e semoventi: e confermando, come con questa nostra legge, e prammatica confermiamo detto antico, e lodevole costume, mentre il testatore non disponesse altra cosa in contrario, dichiarando i dubbj, che si posson offrire, statuiamo, ordiniamo, e mandiamo, che detti Curatori sian obbligati a vender subito i beni mobili, ed impiegargl' in benefizio de' Minori, ritenendosi soltanto gli utensili, che fossero necessarj per l'allevamento de' Minori, e ad alimentar decentemente di detti frutti i Minori, e sostener le liti, che si offrissero in favore, o contro di essi per ragione di detta eredità, con cio che le spese non sieno tanto eccessive, che oltrepassino la metà dell'usufrutto; e che sia obbligato così stesso il Curatore a conservar nel medesimo stato a sue spese i beni stabili, ed a restituire il bestiame nello stesso numero, che l'inventariò, od il suo giusto valore, essendosi venduto a benefizio de' Minori con decreto del Giudice, senza che sia obbligato agl'interessi, che potesse dare, perchè quelli vogliamo, ed è nostra volontà, che cedano in benefizio del Curatore pel salario dell' amministrazione di detta Cura „.

170 Ho già osservato nella nota 68., che Armentario, ed Ufiziale maggiore possono significar lo stess' ufizio, sebbene in diversa qualità di Paese.

Forse che i tre Campidani d' Oristano, che sono i tre Dipartimenti, ne' quali è diviso il paese piano di quella Provincia, e si chiamano Campidano maggiore, Campidano *Milis* *, e Campida-

* Al Villaggio di Milis istà unito un gran numero di giardini d'agrumi, e particolarmente di melaranci l'uno sì presso all' altro, che formano la più deliziosa selva di circuito forse più di quattro miglia, e tanto folta, che penetrar non vi possono i raggj del Sole: onde della limpidissim' acqua del ruscello, che gl'innaffia, si potrebbe dire con Dante Purgat. cant. 28.

..... che nulla nasconde,

Av-

le cose non farà, per ogni volta, che gli sarà provato, paghi alla Corte nostra lire dieci; e poscia l'Armentario nostro di Luogo lo faccia fare; e nientedimeno tutto il danno, che avranno ricevuto i giovani per colpa, e negligenza di detti Tutori, e Curatori, sieno tenuti d' ammendare, e soddisfare a detti ragazzi.

CAP. CII.

De' Tutori, e Curatori, che non siano tenuti di rispondere a lite alcuna, che ad essi sarà fatta, se non nella Corte nostra, ovvero in Corona di Luogo.

Inoltre ordiniamo, che, se alcuna persona dappoi della morte sua lasciasse figliuoli piccoli, e nel testamento suo loro lasciasse Tutore, ovvero Curatore, ovvero che ad essi fosse dato dagli Ufiziali nostri, que' Tutori, o Curatori non siano tenuti di rispondere a lite alcuna, che loro fosse fatta per que' ragazzi, di qualunque causa, se non nella Corte nostra, ovvero Corona di Luogo; siano tenuti di rispondere in detta Corte, e Corona a ciascuna persona [169], che gli litigherà per que' ragazzi: e se detti Tutori non paressero all'Armentario nostro di Luogo [170], che

dano *Simaxis*, formavano fin d'allora quell'unione di più Villaggj, che a' tempi nostri formano, sotto un solo Tribunale, o Curia ordinaria, ed il Giudice si chiamava Ufiziale maggiore, od Armentario: lo stesso potendosi dir di altre Contrade di quella Provincia, nelle quali si vede anche in oggi simile unione sotto un Tribunale.

Resiste però tuttor a quest'intelligenza più d'ogni altro il Cap. 101. nell'ultima sua parte, nella quale suppone una qualche autorità negli Armentarj sopra gli Ufiziali, o Curatori; e senza che si possa per ciò affermare, che gli Armentarj fossero Giudici di seconda istanza, perchè nessuna traccia se ne trova nella *Carta de Logu*, bisogna dire, che in ciascuno de' rispettivi Villaggj riuniti in un solo Dipartimento vi fosse altresì un Ufiziale, o Curatore, il quale avesse pure l' esercizio della giurisdizione anche volontaria cumulatamente coll'Armentario per maggior comodo degli abitatori, oppure che vi fosse pe' casi d' assenza, od impedimento dell' Armentario, e che questi fosse specialmente incaricato di supplire a' mancamenti di detti Ufiziali, o Curatori, come ne viene incaricato dal suddetto Cap. 101. a riguardo della destinazione de' Tutori, e Curatori a' Pupilli.

Troppo violenta sarebbe l'interpretazione del Cap. 101. se sotto nome d'Ufiziali, e Curatori si volessero intendere i Maggiori di Giustizia, ai quali non par probabile, che abbia voluto lasciar tanta autorità, essendo a questo riguardo notabile il trattamento, che ad essi da nel principio del Capitolo, di Curatori, ed Ufiziali nostri.

Ma se Ufiziale maggiore, Armentario, Ufiziale, e Curatore sono tutte denominazioni di Giudici ordinarj, quale sarà stato il Tribunale di seconda istanza, essendo il Tribunale del Principe quello di terza istanza, o second'appellazione?

Non è improbabile, come ho accennato nella nota 100. che le Corone di Settimana di Gente Anziana, o sia di *Berruda* fossero destinate pe' giudizj di prim' appellazione, non potendosi divisare quali altre ispezioni aver potessero simili Corone, massime fuor d'ogni dubbio essendo, in vista de' Cap. 52. 53. 55. e 58. che avanti le medesime s' agitavano giudizj formali. V. la nota 210.

Bisogna però supporre una gran semplicità ne' medesimi giudizj, acciò si potessero spedire, non ostante l'ebdomadario cambiamento de' Giudici; ed inoltre la più gran confidenza in tutti gli Anziani generalmente, dipendente probabilmente dall' esato conto, che si prendeva tre volte all' anno della loro condotta nelle tre Corone di San Niccolò, delle Palme, e di San Marco.

L' abuso intollerabile di risedere gli Ufiziali de' tre Campidani suddetti in Oristano con sì grave pregiudizio, ed incomodo degli abitori di que' Villaggj, sebbene sullo spezioso pretesto di essere il luogo, dove si trovan le Carceri, ed in conseguenza più opportuno per la spedizione delle cause criminali, potrebbe avere avut' origine dalle Corone di *Berruda*, mentre allegano essi una consuetudine eccedente ogni umano ricordo.

Avvegna che si muova bruna bruna
Sotto l' ombra perpetua, che mai
Raggiar non lascia Sole ivi, nè Luna.

Là si gode una veramente perpetua primavera, e se ne spande la fragranzia nella stagion de' fiori, quando i venti australi spirano soavi, fino alla distanza di quasi tre leghe: nè invidiano que' giardini la fama del verziere delle figliuole d' Espero.

chì reerit Corona, over ad icussos, ch' illos intendant in sa Cortì nostra, chì esserint sufficientis a poder dimandari, over defendiri cussor chertos, ch' illis esserint fattos, over chi fagherint pro sos dittos picinnos, siat tenudu su ditt' Armentargiu nostru de Logu, chì hat a reer Corona, over cussu, a chi esserit commissidu per Nos, de dari, e costringer unu dessos bonos dessa Corona [171], *over alcun atteru, però su quali si pozzat addimandari, over defendiri cussu chertu, chì hat a esser fattu assos Tudoris, over Curadoris pro sos dittos picinnos.*

CAP. CIII.

Dessos Officialis, chi non pozzant reer prea alcùna pro see.

Volemus, ed ordinamus, chi alcunu Curadori, over Officiali nostru de Arbarèe non pozzat reer pro see prea alcuna, chi hat a fagheri pro raxoni dessu Rennu; ed a chi hat a esser provadu, paghit pro dognia volta liras vintichimbi.

CAP. CIV.

Dessos Sudditos dessos atteros Segnoris dess' Isula, ch'illis siat mantesida raxoni, secundu, ch' issos hant a mantenni assos hominis dessas Terras nostras in Terras issoru.

Constituimus, ed ordinamus, chì, si alcun homini dessa Terra nostra de Arbarèe offenderit, o chi havirit a fagheri pro alcuna causa cun alcun atter' homini de Sardigna, chì non esserit dessas Terras nostras, chi cussa persona siat intesida a raxoni, per icussu modu ch'in sa Terra, de undi esserit issa, si fagherit ragioni assos hominis dessas Terras nostras.

CAP. CV.

Dessos Officialis de foras, chi deppiant dari cumandamentu, ciascunu in s' officiu suo, chi nixunu vendat vinu, si non cun sa mesura de Aristanis, chi siat marcada.

Item ordinamus, chi sos Curadoris nostros, chì hant a esser in ciascuna Curadorìa deppiant dari cumandamentu assos Tabernarios, ciascunu in sas Villas, chi hat a havirì in manu, chi non deppiant vender vinu ad attera mesura, sì non assa mesura de Aristanis, e sinnada dessu sinnu nostru [172], *e fazzant bona mesura dintro, e de foras* [173], *dandollis termen de venni in Aristanis assu Mayori de Portu* [174] *pro levari ciascunu Tabernayu mesura, e mesa mesura, e derredali* [175]; *ed icus-*

171 V. il Cap. 63.

172 Marchio.

173 Dentro, cioè nelle taverne, e fuori cioè nelle piazze in occasione di fiera, ed anche fuori del popolato.

174 Cioè l' Edile Magistrato della grascia, chiamato in oggi, con parola derivata dal Catalano *Amotassen*, *Mustazzaffu*.

175 Questa voce *derredali*, di cui il Comentatore non ha inteso il significato, gli ha fatto sospettare di poter esser errata, e messo *derredali* in luogo di *de reali*, che è la moneta di due denari, la quale si batteva in Cagliari, chiamata pur Cagliarese, e come sentimento fondato, seguendo pitagoricamente il di lui sospetto, gli Editori posteriori al medesimo anno messo *de reale*. A me

che regesse Corona, ovvero a coloro, che gli sentano nella Corte nostra, che fossero sufficienti a poter dimandare, ovvero difendere quelle liti, che loro fossero fatte, ovvero che facessero per detti ragazzi, sia tenuto dett' Armentario nostro di Luogo, che reggerà Corona, ovvero quegli, a chi fosse commesso per Noi, di dare, e costringer uno de' buoni della Corona [171], ovvero alcun altro, pel quale si possa dimandare, ovvero difender quella lite, che sarà fatta ai Tutori, o Curatori per detti ragazzi.

CAP. CIII.

Degli Ufiziali, che non possano ritener pegno alcuno per se.

Vogliamo, ed ordiniamo, che alcun Curatore, ovvero Ufiziale nostro d' Arborèa non possa ritenere per se pegno alcuno, che farà per ragione del Regno; ed a chi sarà provato, paghi per ogni volta lire venticinque.

CAP. CIV.

De' Sudditi degli altri Signori dell' Isola, che loro sia mantenuta la ragione, secondo ch' essi manterranno agli uomini delle Terre nostre nelle Terre loro.

Constituiamo, ed ordiniamo, che, se alcun uomo della Terra nostra d'Arborèa offendesse, o che avesse a fare per alcuna causa con alcun altr' uomo di Sardegna, che non fosse delle Terre nostre, che quella persona sia sentita a ragione per quel modo, che nella Terra, d' onde foss' essa, si facesse ragione agli uomini delle Terre nostre.

CAP. CV.

Degli Ufiziali di fuori, che debbano dar comandamento, ciascuno nell' ufizio suo, che nessuno venda vino, se non con la misura d' Oristano, che sia marcata.

Inoltre ordiniamo, che i Curatori nostri, che saranno in ciascuna Curatorìa, debbano dar comandamento a' Tavernaj, ciascuno ne' Villaggj, che avrà in mano, che non debbano vender vino ad altra misura, se non alla misura d' Oristano, e segnata col segno nostro [172], e facciano buona misura dentro, e di fuori [173], dando loro termine di venire ad Oristano dal Maggiore di Porto [174] per levare ciascun Távernajo misura, e mezza misura, e derredale [175]; e quel-

A me pare, che non vi possa essere stata in questo capitolo in verun conto la voce *reali* in quel significato di moneta di due denari, per non esser probabile, che a' tempi della Giudicessa Eleonora fosse in corso in Arborèa la moneta, che facean battere in Cagliari gli Aragonesi, (se pure allora vi si batteva già quella moneta, che ora è in corso, V. la nota 153.) sotto il dominio de' quali si trovava, ed ai quali la Giudicessa d' Arborèa non si era mai voluta soggettare, avendo anzi sempre mantenuto co' medesimi aperta guerra.

Il mio sentimento viene in qualche modo appoggiato dal cap. 21. delle Corti del 1448. cioè di cinquantatre anni dopo la pubblicazione della *Carta de Logu*, decretato a petizione del Militare,

icussas mesuras siat tenudu ciascunn, chi vendit vinu, de haviri a Corona de Logu de Santu Marcu proximu, chi nos venit; e dae cussa Corona innantis cussu Taber-

re, per togliersi l' inconveniente di vario corso delle monete in diversi Luoghi del Regno, fra i quali s' annoverano Cagliari, ed Oristano, con ridursi dappertutto a corso uniforme; e ripetuto nelle Corti del 1452. col cap. 8.

In una circostanza molto sostanziale siamo tutti d'accordo, qualunque ne sia l' etimologia, e si è, che con quella voce si sia voluta significar la misura minuta del vino de' Tavernaj, che in Cagliari si denomina *tassa*, e vale a dir tazza; quindi è la ciatola.

Che poi la voce *derredali* significhi ciatola, non se ne può dubitare a fronte dell' uso, che continua a farsi ancora dagli Oristanesi della stessa voce nel medesimo significato, colla leggiera variazione, che non l' altera in conto alcuno, mentre dipende in gran parte dalla loro maniera di pronunziare.

L' *arradalli* degli Oristanesi è la vigesima parte del quartiere, e contiene da sei oncie di vino di peso di marco.

Le altre misure del vino sono a' tempi nostr' in Sardegna il barile, la mezzina, in Latino *hydria*, il quartiere, che può chiamarsi la misura legale, per esser l'unica, sulla quale si regolano i dritti di gabella, il mezzo quartiere, la mezzetta, e la mezza mezzetta, chiamate in dialetto Calaritano *barrili*, *mariga*, *quarteri*, *mesu quarteri*, *mesitta*, *e mesu mesitta*, e non mancano i Paesi, ne' quali si fa uso della pinta.

Il barile contiene otto quartieri, la mezzina ne contiene due, la mezzetta è la quarta parte del quartiere, e la ciatola la vigesima, quindi considero le misure, delle quali tratta il Capitolo, il quartiere, il mezzo quartiere, e la ciatola, o sia tazza.

Dal conservarsi peranche nella lingua Sarda la parola *congiu* * significante vase di terra cotta, che fra altri usi serve pure, secondo la sua grandezza, a formare il quartiere, il mezzo quartiere, la mezzetta, e la mezza mezzetta, mi viene il sospetto, che le misure Sarde de' liquidi sieno regolate sul piede delle Romane antiche, e particolarmente il quartiere del vino, ed il barile, potendo le medesime corrispondere, cioè il quartiere al congio de' Romani, ed il barile al quadrantale, o sia anfora.

Il quadrantale conteneva otto congj, e dovea pesare ottanta libbre, ed il congio dovea pesar dieci libbre a tenore d'un Plebiscito antico riportato da Festo *lib.* 14. *de verbor. signif. Publica pondera, quibus Populus Romanus uti solet, ex ea causa Junius in . . . . dicta sic ait, quod duo Sillii P. et M. Tribuni Pl. rogarint his verbis: Ex ponderibus publicis. quibus hac tempestate Populus oetior qui solet. uti coaequetur sedulum. ut hi. Quadrantal vini octoginta pondo siet. Congius vini decem P. IS. Sex Sextarii Congius siet vini. duodequinquaginta Sextarii quadrantal siet vini. Sextarius aequus aequo cum librario siet. sex de quinque librae in Modio sient.*

Si distingue dagli Eruditi tra libbra, e libbra sotto la scorta di gravissimi Scrittori antichi; una viene da essi chiamata ponderale, e l' altra mensurale: è la ponderale quella, che determina la gravità de' corpi **; la mensurale quella, che ne determina la mole: l' una, e l' altra era, a mio credere, invariabile presso i Romani per qualunque corpo, che si pesasse, o misurasse, non ostante il diverso peso specifico, che anno le cose, che si pesano, e misurano.

Nè mi trattengono dall' opinare in tal guisa le autorità, che adduce Luca Peto *de mens. et pond.* per dimostrare, che di diversa grandezza fossero tra di esse le misure dell' olio, del vino, del mele, e dell' acqua, e particolarmente il trovarsi spesso appo Catone *de re rust. amphora olearia*, *sextarius olearius*, *modius olearius*, *urna vinaria*, *urceus acquarius*, dipendendo quelle specificazioni dal non esser conveniente, che collo stesso vase, con cui si misura l'olio, si misuri anche il vino, ed attigna l' acqua, ovver vi si serbi, come ognuno facilmente comprende, ed anche dalla diversità della materia, di cui talvolta fossero fabbricate le misure, che servivano per misurare i diversi liquidi.

E molto conveniente io trovo siffatto sistema d'uniformità, perchè conduce alla maggior semplicità delle operazioni, che ne dipendono.

Più facilmente però si concepisce dal volgo l'utilità dell'essere invariabili i pesi, di quella dell' essere invariabili le misure, forse perchè il peso si è quello, che fa conoscere la sostanziale quantità di materia.

Io qui non parlerò della libbra ponderale che per i rapporti, che ha colla libbra mensurale; anzi non mi tratterò che ad esaminar le misure de' fluidi, abbenchè, da quanto ne dirò, si possa facilmente venire in cognizione di molte circostanze relative alle misure degli aridi, delle quali ho dato un saggio nella nota 148.

Nel particolare adunque delle misure de' liquidi è degno di considerazione ciò, che ne dice il Poeta Fannio *de pond. et mens.* nel modo seguente:

Illud praeterea tecum cohibere memento, *Fi-*

* Non solo si usa in Sardegna la voce *congiu* corrispondente alla Latina *congius*, ma ancora quella di *cungiali*, e *conzali* corrispondente alla Latina *congialis*, cioe vase della capacità d' un congio, usata particolarmente da Plauto nella Pentolinaria att. 4. scen. 2.

Mulsi congialem plenam faciam tibi fideliam: sebbene *congialem* sia qui aggettivo, *fidelia* essendo una qualità di vase Samio.

** De' diversi pesi Sardi avendo parlato nella nota 148. non feci menzione d'un altro cantàro di libbre centoventisei, il quale si usa pure in Sardegna particolarmente per pesare il cacio, che s' imbarca, ad oggetto di regolarne i dritti di gabella, e si denomina di marco.

e quelle misure sia tenuto ciascuno, che vende vino, di avere alla Corona di Luogo di San Marco prossimo, che ci viene; e da quella Corona innanzi quel Ta-

Finitum pondus varios servare liquores:
Nam librae, ut memorant, bessem sextarius addet,
Seu puros pendas latices, seu dona liaei:
Addunt semissem librae liventis olivi;
Selibramque ferunt mellis superesse bilibri.
Haec tamen assensu facile sunt credita nobis:
Namque nec errantes undis labentibus amnes,
Nec mersi puteis latices, aut fonte perenni
Manantes par pondus habent, non denique vina,
Quae campi, aut colles nuperve, aut ante tulere.

Tre sono qui gl'insegnamenti di Fannio: primo, che per ogni liquido si trova stabilito un peso determinato comune a tutti, qualunque sia il divario della gravità specifica, come ho io avvanzato di sopra; secondo, che il sestario mensurale, trovandosi stabilito pel vino al peso di vent' oncie, è comune a tutti gli altri liquidi, quantunque non contenga che diciott' oncie d' olio, ed arrivi a contenerne trenta di mele; sebbene il sestario di mele debba pesare non trent' oncie, ma ventisette a tenore della proporzione riconosciuta per comune consenso nella gravità di questi tre fluidi, secondo la quale il vino supera l' olio di una nona parte, e vien superato dal mele d'una terza parte abbondante; e particolarmente Galeno *de ponder. et mens.* dice: *Mel ergo ponderosius est quarta parte, et insuper decima, quod in universum proximum est tertiae. Habet enim mellis aequalis cum vino quantitas vini pondus, et insuper tertiam ejus partem. Idem autem mel dimidio gravius est oleo, habet enim olei pondus, et praeterea ejus dimidium. Vinum autem excedit oleum nona parte; totum enim oleum habet, et insuper nonam partem . . . . Sextarius (pendet) uncias* XVIII. *olei, uncias* XX. *vini, uncias* XXVII. *mellis*; terzo, che non si sarebbe potuta determinar la giusta gravità di ciascun liquido per la varietà accidentale, che ne' medesimi s' osserva, come dimostra coll' esempio dell' acqua, e del vino, diversa essendo la gravità dell'acqua stessa, secondo che si è di sorgente, di pozzo, o di fiume, e del vino, secondo che si è di collina, o di pianura, o di terreno più, o meno spossato; aggiungasi ancora, secondo che è rosso, o bianco.

Potrebbe il luogo di Fannio essere scorretto, ed esservisi messo *selibramque* in vece di *quadrantemque*, perchè altrimenti bisognerebbe dire, ch' egli si fosse scostato, relativamente al mele, dal comun sentimento nel considerarlo molto più ponderoso, in guisa che non dovesse pesare il mele un terzo più del vino, ma il vino un terzo meno del mele, (errore, che pur qualche altro Scrittore ha seguito, e che anzi ha adottato Dioscoride,) quando nella proporzione tra l' olio, ed il vino va d' accordo: dieci non è la terza parte di venti, sebbene due terzi di trenta facciano venti.

S' uniforma intanto Fannio alla disposizione del Plebiscito suddetto, perchè lo stesso è dire, che il sestario debba contener vent' oncie di vino, e che sia la sesta parte del congio contenente dieci libbre di vino.

A gran torto adunque Giorgio Agricola nel suo trattatto *de mens. et pond.* riprende Ermolao Barbaro, Oribasio, Porcio, e que' tanti altri, i quali sono di sentimento, che il congio pesi d'olio nove libbre, di vino dieci, e di mele tredici, e mezza, quello stesso Autore, a cui non erano ignoti Festo, e Fannio, che tratto tratto cita in quel suo lungo trattato; ed a più gran torto stabilisce sulla norma, che si crede di poter prendere dagli scritti di Galeno, per la capacità del congio il peso dell' olio ad otto libbre, e quattr'oncie, quello del vino a nove libbre, tre oncie, due scrupoli, quattro silique, e due grani, e quello del mele a libbre tredici, e mezza, quattr'oncie, cinque dramme, ed uno scrupolo, quando che Galeno dice chiaramente nel luogo di sopra citato, di contenere il congio libbre nove d' olio, dieci di vino, e tredici, e mezza di mele.

Nè maggior ragione ha Michele Neandro di pretendere, che il sestario sia di vent'oncie mensurali, dacchè lesse in Galeno *de comp. medicam. secund. gener. lib.* I. *Apud Romanos Sextarius libram unam, et semissem cum sexta ipsius parte capit, ut in universum sint unciae* XX. *quas plerumque cornibus, quibus in orbem extrinsecus circumscriptae sunt quaedam lineae, metiuntur*: ed in Oribasio *Sextarius enim libram, et octo uncias habet*: i quali parlano senza dubbio del sestario pieno d'olio, non già pieno di vino, a norma del peso del quale furono dal Plebiscito stabilite le misure; altrimenti, da quanto si è detto di sopra, bisognerebbe supporre Galeno in contraddizione con se stesso.

Due difficoltà però s' affacciano ancora: la prima s'aggira circa la qualità del vino, che avranno avuto presente i sopranomati Tribuni della Plebe nello stabilire la capacità del congio, onde riconoscerne la gravità specifica; e per lo scioglimento di essa basta trovar quel vino, che stia coll' olio, e col mele in proporzione di dieci a nove, ed a tredici e mezzo: la seconda sta nel determinare almeno in Roma la relazione della libbra ponderale degli antichi Romani con quella, che si usa oggigiorno, tanto varia secondo i diversi Stati; nè immezzo a tanta dissenzione, che osservo tra gli Eruditi nel determinar la capacità del congio, mi pare, che da veruno sia stata veramente sciolta: io mi farò prima carico de' riscontri proccuratimi, per venir quindi al mio sentimento.

I Medici, e gli Speziali, che ho consultato in Roma m' anno assicurato, che la libbra, di cui si servono, è la medesima, che si usa comunemente nella stessa Città.

Se i Medici, e gli Speziali di Roma avessero conservato sempre gli stessi pesi, e le stesse mi-

bernayu, a chi hat a esser provadu, chi hat a vender cun attera mesura chi de cussas, chi suntu naradas de supra, paghit pro dognia volta soddos ses [176]*; dessos qualis dinaris happat cussa persona, ch' illos hat a accusari, sa mesidadi, ed iss' attera mesidadi happat s' Officiali pro su Rennu; e siat cretida cussa persona, ch'illos hat a accusari, assu sagramentu suo.*

ORDINAMENTOS DE CORGIOS.

CAP. CVI.

Dessos corgios de Bois, de Vaccas, de Cavallos, e d' Ebbas, chi si deppiant battiri assa Corti nostra a marcarillos.

Volemus, ed ordinamus, chi sos corgios totu de Bois, e de Vaccas, e de Cavallos, e d' Ebbas, chi hant a morri dessas Terras nostras de Arbarèe, e battiri assa Terra nostra d' Aristanis peri sos pubillos, over missos issoru, si deppiant battiri daenanti de cussos hominis, chi sunt ordinados in sa Corti, a sinnarillos; sos qualis hominis cussos corgios deppiant iscriviri, cui hant a esser, per nomen, e chi illos hat a battiri, per nomen, e de quali Villa, conoschendo cuss' homini, chi hat a battiri su corgiu, over corgios; e si est homini, chi non siat conoschenti, o pariscenti, cussos hominis, chi debint sinnari sos corgios, indi addimandini homini, ch'illu conoscat, chi nondi siant ingannados; e deppiant illos sinnari sos corgios a ferru caldu de cussu sinnu, chi est ordinadu; e posca chi sos corgios hant a esser sinnados, su pubillu, cui hant a esser, o missu suo, ch' illos hat a battiri, ed illos vogiat vender, deppiat illos vender in presencia de cussos hominis, ch' illos hant a haviri sinnados assu Mercanti, iscrivendo sos hominis, chi hant a sinnari sos cargios, su Mercanti, ch' illos hat a comporari, per nomen, e prenomen [177]*, e su vendidori; e si su pubillu, cui hat a esser su corgiu, o missu suo, ch'illu hat a battiri, nollu volerit vender, ed indi volerit fagher alcunu fattu suo, o suegher, o atteru* [178]*, de chi hat a esser sinnadu su corgiu, poz-*

misure, in modo che la libbra, che usavano gli antichi Medici Romani, (i quali non so persuadermi, che si distaccassero dall' uso comune di misurare, e pesare) usassero ancora quelli de' nostri tempi, la questione sarebbe bella e decisa; ma sento su di ciò molte doglianze da coloro, che ne hanno scritto.

Pur dovrebbero esser loro quelli, che vi si fossero più uniformati, ed in questo supposto molto lume ci darebbe Galeno, il quale per tanto tempo esercitò in Roma la sua professione durante l'Impero degli Antonini, con dire nel lib.6. *de compos. medicam.* cap. 8. che la libbra d' olio mensurale di Roma fu da lui ritrovata uguale a dieci oncie ponderali: *Ego sane olei libram Romae vocatam, quam per incisuris distincta cornua metiuntur, ponderavi aliquando, discere cupiens, quantum gravitatis pondus contineret, inveni duodecim olei mensurales decem unciis ponderum aequales.*

Ma non è così: la libbra presente di Roma è diversa dall'antica, perchè son già trascorsi de' Secoli, dacchè ha sofferto notabile variazione, della qual cosa ci rende testimonianza il suddetto Peto Giureconsulto, che fiorì in Roma dopo la metà del Secolo XVI. nel suo trattato *de mens. et pond.* che dedicò al Sommo Ponteficie San Pio V. nel lib. I. con quanto segue:

Scire te equidem volo, antiqua pondera non eadem fuisse cum iis, quibus hodie Romae utimur; nam libra, quae Romae ut olim, sic hodie una, eademque est omnibus argentariis, monetariis, medicis, veterinariis, pharmacopolis, laniis, piscariis, et demum negotiatoribus omnibus, et tam civibus, quam agricolis comunis, maior est antiqua libra scripulis XIV. *quae scripula velim intelligas de iis, quae a libra instantis temporis proficiscuntur, et de quibus quatuor, et viginti unciam constituunt, et quae rursum scripula singula in partes quatuor, et viginti, grana appellata, dividuntur: quo fit, ut unciae Romanae temporis instantis undecim, drachmae tres, et scripulum unum antiquam libram, de qua supra memini, peraequent; uncia vero nostri temporis major sit uncia antiqua scripulo uno, et granis quatuor.*

Tavernajo, a chi sarà provato, che venderà con altra misura che di quelle, che sono narrate di sopra, paghi per ogni volta soldi sei [176]; de' quali danari abbia quella persona, che gli accuserà, la metà, e l'altra metà abbia l'Ufiziale pel Regno; e sia creduta quella persona, che gli accuserà, al sacramento suo.

ORDINAMENTI DI CUOJ.

CAP. CVI.

Delle cuoja di Buoi, di Vacche, di Cavalli, e di Cavalle, che si debbano portare alla Corte a marcarle.

Vogliamo, ed ordiniamo, che le cuoja tutte di Buoi, e di Vacche, e di Cavalli, e di Cavalle, che morranno, delle Terre nostre d'Arborèa, e si porteranno alla Terra nostra d'Oristano da' padroni, ovvero messi loro, si debbano portar dinanzi di quegli uomini, che son ordinati nella Corte, a segnarle; i quali uomini quelle cuoja debbano scrivere, cui saranno, per nome, e chi le porterà, per nome, e di qual Villaggio, conoscendo quell' uomo, che porterà il cuojo, ovvero cuoja; e se è uomo, che non sia conosciuto, od appariscente, quegli uomini, che debbono segnar le cuoja, ne addimandino uomo, che lo conosca, che non ne sieno ingannati; e debbanle segnar le cuoja a ferro caldo di quel segno, che è ordinato; e poscia che le cuoja saranno segnate, il padrone, cui saranno, o messo suo, che le porterà, e le voglia vendere, debbale vendere in presenza di quegli uomini, che le avranno segnate, al Mercatante, scrivendo gli uomini, che segneranno le cuoja, il Mercatante, che le comprerà, per nome, ed antinome [177], ed il venditore; e se il padrone, cui sarà il cuojo, o messo suo, che lo porterà, non lo volesse vendere, e ne volesse fare alcun fatto suo, o macerare, o altro [178], dacchè sarà segnato il cuojo, possavelo estrarre

Se dai tempi di Luca Peto in poi non è stata più alterata, la libbra presentanea di Roma è la stessa cosa colla mina Attica di Solone di cento dramme, come di fatti è così, ed in conseguenza mezz' oncia più grave della libbra degli antichi Romani, che contenea sole novantasei dramme.

Questa nuova libbra, è molto probabile, che sia stata da principio usata dai seguaci d'Esculapio, che sono fra i Professori delle arti liberali quelli, i quali anno più occasione da familiarizzarsi cogli Scrittori Greci, e gustarne, ed adottarne gli usi, ai di cui ordinamenti, cioè di que' Medici di sì alta riputazione, abbiano creduto d' uniformarsi più scrupolosamente, così facendo; divisasi però in progresso anch' essa in dodici oncie più gravi di quelle della vetusta, si sia poi abbracciata comunemente da tutti i Romani, abbandonando l' antica fino alla sua totale dimenticanza.

Da quanto ho rilevato in questa nota, si potrà facilmente riconoscere, se il mio sospetto di potere il quartier di Sardegna, misura de' liquidi, corrispondere al congio degli antichi Romani, ed in conseguenza il barile al quadrantale, o vogliamo dir amfora, sia appoggiato a qualche fondamento, contenendo il quartiere Sardo da centoquindici oncie di vino, peso di marco.

176 Corrispondenti, secondo il mio calcolo della nota 153. a soldi 37. 6. circa Sardi de' nostri tempi. Il Capitolo tratta de' soli Tavernaj, sebbene la rubrica tratti in genere di tutti quelli, che vendessero vino.

177 Forse *prenomen* è quì messo in significato di cognome: *quae olim praenomina fuerunt, nunc cognomina sunt. Epitom. Val. Max.*

178 Queste parole o *suegher*, o *atteru* dell' edizione di Madrid (*) non sono fedelmente rapportate nelle tre ultime, le quali anno in vece *o portare atterhue*, o portare altrove; e dee starsi

* Non posso parlar qui dell' edizione seconda, perchè siamo ad uno de' foglj mancanti nell' esemplare, che ho avuto per le mani, nè altro n' esiste, per quanto è a mia notizia.

L

pozzat ichellu bogari, senza indi pagari alcunu drittu, e fagherindi, alcunu fattu issoru [179] *: e de custu siant tenudos sos Clerigos, e totu sos hominis de ciascuna Villa de Arbarèe, chi sos corgios totu, secundu chi est naradu de supra, deppiant battiri ad Aristanis a sinnarisi de cussu sinnu, chi est ordinadu; e chi alcun homini alcunu corgiu de Boi, o de Vacca, o de Cavallu, o d'Ebba non deppiat bogari.foras dessa Terra de Arbarèe* [180]*, nen vender ad alcun'attera persona, nen comporari in Arbarèe, si non in Aristanis, dae chi hat a esser sinnadu, nen fagherindi alcun fattu suo, si non est sinnadu in Aristanis; e dae chi hat a esser provadu, paghit, secundu chi narat su Capidulu de Carta de Logu* [181]*, si est Boi, pro Boi, si est Vacca, pro Vacca, si est Ebba, pro Ebba* [182]*; ed in ciascuna Villa si tengat peri su Mayori, e Jurados unu ferru, cun su quali si marchint sos corgios; e ch'illos deppiant fagheri scriviri, e dae mesi in mesi mandint su scrittu ass' Officiali mayori; ed infra su dittu tempus cuss' Officiali mayori illu mandit per iscrittu assa Camara* [183]*: e nientideminus ogni simana si deppiant chircari sas domos pro sas furas, assu minus una volta per simana* [184]*, sutta pena ass'Officiali mayori, s'in ciò esserit negligenti, de soddos centu, ed assu Mayori de soddos chimbanta, e de soddos vinti per Juradu senza misericordia alcuna.*

CAP. CVII.

Dessos Negociantis, a chi si acattat cosa furadissa, chi deppiant battiri cussa persona, chi s'ill'hat vendida, o dada, o chi paghint sa fura.

Constituimus, ed ordinamus, chi, si assos Negociantis, chi hant a fagheri mercancia in sas Villas, acattant cosa furada, o battant, chi s'illa dedit, o paghint sa fura, secundu chi si contenit in sa Carta de Logu pro causa furadissa; ed issos Negociantis, chi hant a fagheri mercancia in sas Villas, non pozzant comporari corgiu de Boi, nen de Vacca, nen de Cavallu, nen d'Ebba, nen de Asinu; e s'indi comporarint, paghint, secundu chi narat su Capidulu de Carta de Logu pro Caval-

si all' edizione di Madrid, alla quale da maggiore autorità in questa parte il Comentatore, spiegando, che *suegher idem est, quod curare, vel macerare*; e sebbene alquant' oscura sia l'espressione, si comprende facilmente, che vuol dire: cioè macerare, od altro.

179 Nelle Corti del 1614. cap. 32. si è decretato, che nessuno possa servirsi di cuojo crudo, senzachè prima sia marcato col marchio della Corte, sotto pena di cinque lire, il qual marchio, che dai Baroni si dovrà tenere in ogni Villaggio, debba imprimersi gratis dallo Scrivano.

180 Fuori dello Stato.

181 Cioè i Cap. 27. e 28.

182 Ciò vuol dire, che, se si tratta di cuojo di Bue, paghi, secondo che dispone il Capitolo di *Carta de Logu* pel furto di Bue, se di cuojo di Vacca, come dispone pel furto di Vacca, e se di cuojo di Cavalla, come dispone pel furto di Cavalla.

183 Non dispone qua il contrario di quello, che ha ordinato di sopra, ma prescrive altre cautele.

Col cap. 34. delle Corti del 1614. si comanda, che tanto i Pastori, quanto qualsivoglia altra persona, che ucciderà bestiame ne' salti, subito arrivata al popolato sia in obbligo di registrarne il cuojo, o pelle col segno d' orecchia, non potendoglisi ammetter per iscusa, che il segno d' orecchia l' abbiano divorato i cani, od altrimenti, sotto pena di cinque lire; e lo stesso anno quindi ordinato le R. Pram. cap. 5. tit. 22. spiegando, che ciò si faccia fra le ventiquattr' ore, anche nel caso d' esser morto il bestiame di malattia, od altrimenti, presentandosi al Giudice per farlo registrare il segno di fuoco ancora; ed oltre alle cinque lire, sotto la pena pure di rimanere indiziati del furto, che in quel tempo si fosse commesso in quelli, od altri territorj circonvicini. V. le note 301. e 322.

184 Ma come va, che quella stessa ricerca ordinata farsi dal Cap. 17. una volta nel mese, quì si dispone, che si faccia ogni settimana?

Quattro argomenti principalmente persuado-no,

re senza pagarne alcun dritto, e farne alcun fatto loro [179]: e di questo siano tenuti i Chierici, e tutti gli uomini di ciascun Villaggio d' Arborèa, che le cuoja tutte, secondo che è detto di sopra, debbano portare ad Oristano a segnarsi di quel segno, che è ordinato; e che alcun uomo, alcun cuojo di Bue, o di Vacca, o di Cavallo, o di Cavalla non debba cavar fuori della Terra d' Arborèa [180], nè vendere ad alcun' altra persona, nè comprare in Arborèa, se non in Oristano, dacchè sarà segnato, nè farne verun fatto suo, se non è segnato in Oristano; e dacchè sarà provato, paghi, secondo che dice il capitolo di *Carta de Logu* [181], se è Bue, per Bue, se è Vacca, per Vacca, se è Cavalla, per Cavalla [182]: ed in ciascun Villaggio si tenga dal Maggiore, e Giurati un ferro, col quale si marchino le cuoja; e che le debbano fare scriver, e di mese in mese mandino la scritta all' Ufiziale maggiore, ed infra detto tempo quell' Ufiziale maggiore lo mandi per iscritto alla Camera [183]: e nientedimeno ogni settimana si debbano ricercar le case pe' furti, almeno una volta per settimana [184], sotto pena all' Ufiziale maggiore, se in ciò fosse negligente, di soldi cento, ed al Maggiore di soldi cinquanta, e di soldi venti per Giurato senza misericordia alcuna.

CAP. CVII.

De' Negozianti, a cui si trova cosa furtiva; che debbano portar quella persona, che ad essi l' ha venduta, o data, o che paghino il furto.

Constituiamo, ed ordiniamo, che, se ai Negozianti, che faranno mercatanzia ne' Villaggj, ritrovano cosa rubata, o portino, chi loro la diede, o paghino il furto, secondochè si contiene nella *Carta de Logu* per causa furtiva; ed i Negozianti, che faranno mercatanzia ne' Villaggj, non possano comprar cuojo di Bue, nè di Vacca, nè di Cavallo, nè di Cavalla, nè d'Asino; e se ne comprassero, paghino, secondochè dice il Capitolo di *Carta de Logu* per Cavallo, per Cavalla, per Bue, e per Vac-

no, che da qualche mal pratico copista pria di stamparsi, oppur dal primo Editore sia stato scritto erroneamente in questo Capitolo *simana* per *mesi*, errore continuatosi in impresso.

Il primo, ch' essendo il Cap.17. quello, in cui di proposito si tratta di dette ricerche, non si dee presumer rivocato dallo stesso Legislatore in altro Capitolo, nel quale ne parla incidentemente soltanto.

Secondo, che, dalla parola settimana in fuora, si rapporta qua tutto il disposto del Cap. 17. senza espressione veruna, che indichi contraria volontà, a riguardo del tempo delle ricerche delle case.

Terzo, che, avendo gia dichiarato nel Cap.17. la sua intenzione, di voler trattare con più rigore i Mercatanti, nel Cap. 107. che siegue, non comanda, che la ricerca si faccia nelle case di essi due volte alla settimana, come avrebbe senz' altro fatto, se avesse voluto cambiare i termini da una ricerca all' altra, e renderle più frequenti.

Quarto, e finalmente, che non è probabile, che abbia voluto multiplicar tanto le ricerche, da renderle sovverchiamente incommode, e gravose ai padroni delle case, ed ai Giurati, cui non rimarrebbe tempo d' adempiere a tutti gli altri doveri, se in ciascuna settimana dovessero nel ricercar le case occuparsi.

Fra questa disposizione, e la disposizione penale avrei volentieri messo due punti, atteso il gravissimo sospetto, che ho, d' essersi fatta la disposizione penale per tutti i casi d' ommissione de' Ministri di Giustizia, cioè di proccurarsi il marchio, di ritenerlo, di marcare, e registrar le cuoja, e di mandar la scritta, non pel solo caso delle ricerche, quantunque il Comentatore ne parli come di disposizione solamente relativa alla negligenza nelle ricerche delle case.

Due motivi m' inducono in tal sospetto: il primo si è, che non trovo conforme al sistema della *Carta de Logu* il lasciar di stabilire una pena per l' inosservamento di ciò, che dispone; il secondo, che, qualora in questo Capitolo avesse vo-

vallu, pro Ebba, pro Boi, e pro Vacca: volemus però, chi ciascunu Negocianti pozzat comporari corgiu de Boi, e de Vacca, e d'Ebba, e de Cavallu, e de Asinu, puru chi siat marcadu dessu marcu dessa Corti, e ch' illu comporit daenanti dess' Officiali, over Mayori dessa Villa; e chi contra fagherit, paghit, secundu ch'in Capidulu de supra si contenit: e volemus ancu, chi ciascun Officiali, over Mayori deppiat sinnari, o fagheri sinnari totu sos dittos corgios, e ciascunu de cussos cun su marcu dessa Corti, ch' illi hat a esser mandadu: e qualunca attera persona tennerit marcu, siat condennada in liras deghi,

CAP. CVIII.

Dessos Suetoris de coyamen, chi non deppiant conzari, ne suegher corgios, chi non siant marcados assu marcu ordinadu.

Item ordinamus, chi alcunu Suetori, over Conzadori de coyamen non deppiat suegher, nen conzari alcunu corgiu de Boi, nen de Vacca, nen de Cavallu, nen d'Ebbe, nen d' Asinu, si non est sinnadu in Aristanis dessu sinnu, chi est ordinadu; e si si acattat, ed est provadu, paghit, secundu chi narat sa Carta de Logu pro sa fura, si est Boi, pro Boi, e Vacca, pro Vacca, e Cavallu, pro Cavallu, si est Ebba, pro Ebba, si est Asinu, pro Asinu, secundu ch'in su secundu Capidulu si contenit [185].

CAP. CIX.

Dessos Mercantis, chi non comporint corgios, de qualunca bestiamen siat, chi non siant sinnados.

Volemus, ed ordinamus, chi alcunu Mercanti de Aristanis, nen alcun'attera persona non deppiat comporari alcunu corgiu de Boi, nen de Vacca, nen de Cavallu, nen d' Ebba, nen de Molenti, si non sinnadu dessu sinnu, chi est ordinadu; ed icussu, a chi esserit provadu, ch'illu hat a comporari senza esser sinnadu, secundu chi est ordinadu, ed est illi acattadu su corgiu, s'indi est binchidu, paghit su dannu,

voluto stabilir la pena per la sola negligenza de' Ministri di Giustizia nelle ricerche delle case, pare, che avrebbe osservato il consueto stile di riferirsi a quel Capitolo, che avea già per tal effetto stabilito la pena, cioè al decimosettimo, senza ripeterla.

Tuttavia me ne anno frastornato i riguardi, de' quali mi sono protestato nel Proemio, ed il riflesso di non espormi a protrar la pena ai casi, che talvolta, malgrado il mio sospetto, non avesse il Legislatore contemplati, e mi sono contentato di mettervi una sola virgola, che neppur si trova nell' edizione di Madrid, molto avara in genere di punti, e di virgole.

E trattando appunto di questa disposizione penale, eccoci tra il Cap. 17. ed il presente a quella stessa contraddizione nella medesima edizione di Madrid, che nella nota 37. ho rilevato a riguardo di detto Cap. 17. tra la predetta edizione, e le tre ultime, e la quale si dovea già ritrovare nell' edizione antica, di cui si è prevalso il Comentatore, come si deduce da' suoi Comentarj all' uno, ed all' altro Capitolo, sebben egli non ne faccia alcun caso.

La pena del Maggiore, * che nel Cap. 17. s' enuncia di soldi quaranta, in questo si dice di soldi cinquanta: ed a dispetto del maggior peso, che par, che dia al doverla considerare di soldi cinquanta, l'essere qua scritta per disteso, e nel Cap. 17. con numeri Romani più soggetti ad

* L'edizione in 4. piccolo per me d' incerto tempo, e luogo, di cui ho parlato nel Proemio nel determinare la pena non dice Mayori, ma minore, cioè Ufiziale minore, il che però non lascia dubitare, che parli del Maggiore de' Giurati, o sia Maggiore di Giustizia, perchè Mayori, cioè Maggiore lo chiama, quando gl'impone l' obbligo di tenere il marchio, potendosi esso anche chiamare Ufizial minore.

Vacca: vogliamo però, che ciascun Negoziante possa comprar cuojo di Bue, e di Vacca, e di Cavalla, e di Cavallo, e d'Asino, purchè sia marcato del marchio della Corte, e che lo compri dinanzi dell'Ufiziale, ovvero Maggiore del Villaggio; e chi contra facesse, paghi, secondo che in Capitolo di sopra si contiene: e vogliamo anco, che ciascun Ufiziale, ovvero Maggiore, debba segnare, o far segnare tutte dette cuoja, e ciascuna di quelle col marchio della Corte, che gli sarà mandato: e qualunque altra persona tenesse marchio, sia condannata in lire dieci.

CAP. CVIII.

De' Maceratori di corame, che non debbano conciare, nè macerar cuoja, che non sieno marcate al marchio ordinato.

Inoltre ordiniamo, che alcun Maceratore, ovvero Conciatore di corame non debba macerare, nè conciare alcun cuojo di Bue, nè di Vacca, nè di Cavallo, nè di Cavalla, nè d'Asino, se non è segnato in Oristano del segno, che è ordinato; e se si ritrova, ed è provato, paghi, secondochè dice la *Carta de Logu* pel furto, se è Bue, per Bue, e Vacca, per Vacca, e Cavallo, per Cavallo, se è Cavalla, per Cavalla, se è Asino, per Asino, secondochè nel secondo Capitolo si contiene [185].

CAP. CIX.

De' Mercatanti, che non comprino cuoja di qualunque bestiame sia, che non sieno segnate.

Vogliamo, ed ordiniamo, che alcun Mercatante d'Oristano, nè alcun'altra persona non debba comprare alcun cuojo di Bue, nè di Vacca, nè di Cavallo, nè di Cavalla, nè d'Asino, se non segnato del segno, che è ordinato; e quegli, a chi fosse provato, che lo comprerà senza esser segnato, secondo che è ordinato, e gli è ritrovato il cuojo, se ne è convinto, paghi il danno, a cui

ad errore, io senza esitazione alcuna dico, che si dee considerare in entrambi di soldi quaranta, nel caso altresì di volersi dar retta al suddetto mio sospetto, tanto per la regola, che in dubbio dee prevalere il favore del reo, quanto perchè più corrente trovo la proporzione del doppio fra la pena del Maggiore, e la pena de' Giurati, che quella fra la pena dell' Ufiziale maggiore, e la pena del Maggior di Giustizia, anche secondo il sistema di questo Codice.

185 Il Cap. 2. delle ordinazioni delle cuoja, vale a dire il precedente: la qual maniera non infrequente di citarsi un Capitolo nell' altro dimostra, che in origine le Ordinazioni erano separate, ciascuna divisa in più Capitoli, compilate poscia, e ridotte ad una sola numerazione.

Nelle corti del 1614. cap. 33. s' ordinò, che in tutti i Luoghi, ne' quali vi sarebbero concie, si tenesse un registro, in cui si dovesse notare ogni cuojo di bestiame grosso per pelo, e segno, prima di mettersi nella concia, pagandosi quattro denari per ciascuno pel registro, sotto pena ai Conciatori di venticinque lire: ed in conformità le R. Pram. cap. 15. tit. 12. e cap. 3. tit. 23. anno comandato, che, senz' alterarsi la disposizione di questo Capitolo, e del Cap. 106. nessun Maceratore, o Conciatore possa ricevere, nè porre in concia pelli, o cuoja, ed altre cose, prima di procedersene alla visita per mezzo di due periti, la qual visita si registri dallo Scrivano con descrizione del segno d' orecchie, marchio di fuoco, e pelo, sotto pena di lire venticinque tanto al Conciatore, quanto allo Scrivano, il quale dovrà tenere a tal effetto registro separato, e se, chi porterà le cuoja, non fosse il padrone, o fosse forastiere, si debba da esso presentare il certificato comprovante il dominio, che dovrà inserirsi nel registro, pagandosi pel registramento due denari per cuojo, e sei denari per dozzina di pelli, e non più.

nu, a cui hat a esser fattu, e soddos centu assa Corti pro ciascunu corgiu, secundu ch'in sos secundos Capidulos si contenit [186].

CAP. CX.

Dessos Corgios de Bois, e de Vaccas, chi non si comporint, si non in plazza.

Constituimus, ed ordinamus, chi nexuna persona non deppiat comporari, nen vender corgiu perunu de Boi, nen de Vacca, nen de Cavallu, nen d'Ebba, nen de Molenti, siat totu, si non in plazza publicamenti daenanti de totu, sutta pena de liras chimbi; e ciò s'intendat pro cussos, chi hant a comporari in Aristanis.

CAP. CXI.

Dessos Ligadoris, chi non deppiant ligari, nen mitter in faschi corgiu, chi non siat sinnadu.

Item ordinamus, chi cussos Ligadoris [187] *totu, chi ligant corgios in Aristanis, siant tenudos de non ligari corgiu perunu in faschi, si non est sinnadu de cussu sin-*

186 La disposizione penale di questo Capitolo, lo rende d'assai difficile intelligenza.

Dice, che il Mercatante d'Oristano, cui sarà ritrovato alcun cuojo, che avesse comprato, senza d'essere stato marcato nella forma ordinata, paghi cento soldi per ogni cuojo, ed ammendi 'l danno, secondochè si dispone ne' secondi Capitoli.

La pena prescritta ne' secondi Capitoli de' cuoj, cioè 107. e 108. è quella del furto, non di cento soldi: l'ammenda del danno suppone furto: che abbia voluto questo Capitolo trattare i Mercatanti d'Oristano diversamente da quelli de' Villaggj, non si può dire, perchè dichiara nella fine d'essere la sua disposizione a tenore de' Cap. 107. e 108. che si debba intendere della pena del furto, neppur si può avvanzare, perchè impone colle più chiare note la pena di cento soldi: come mai conciliar queste almeno apparenti contraddizioni?

A me pare di trovare in questo Capitolo un senso implicito, in virtù del quale ciò, che dispone a riguardo del ristoramento de' danni, sia soltanto riferibile al caso, in cui giustificasse quel Mercatante di non aver elli rubato il cuojo, ma che colui, dal quale l'ebbe, e che sarebbe tenuto di furto, non fosse in grado di ristorargli; onde i cento soldi sian ordinati semplicemente in pena d'aver comprato il cuojo non marcato, l'ammenda per l'indennità del dannificato, non potendosi considerar quel compratore immune da grave colpa: e parmi di trovar nel Cap. 107. un'oscurità, che debba prender lume da questo Capitolo.

Aveva il Cap. 107. trattato nella prima parte de' Negozianti de' Villaggj, presso de' quali si ritrovassero delle cuoja rubate, ed imposto a' medesimi la pena del furto, pel caso di non giustificare il datore, ed avea proibito loro di comprarne ne' Villaggj sotto la stessa pena; nella seconda parte però, mitigando il rigore della prima, permette a detti Negozianti la compra di cuoja ne' Villaggj, purchè si faccia previa l'applicazione del marchio della Corte, ed in presenza dell'Ufiziale, o Maggiore, con imporre a' contravventori la pena del Capitolo di sopra, cioè del precedente.

Se avesse voluto imporre a que' Negozianti la pena del furto, avrebbe detto la pena di sopra, non del Capitolo di sopra, perchè per ben due volte aveva imposto nello stesso Capitolo 107. la pena del furto; dunque neppur della pena del furto portata dal Capitolo precedente si può intendere quella disposizione.

Non si vedea quindi, di qual pena avesse voluto trattar la seconda parte del Cap. 107. nè poteva immaginarsi, nè indovinarsi, che di parlare intendesse della medesima imposta nel Cap. 106. agli Ufiziali maggiori per la loro negligenza, non avendo la colpa de' Negozianti alcuna relazione colla negligenza degli Ufiziali maggiori, finchè si è veduta in questo Capitolo prescritta pe' Mercatanti d'Oristano in pari caso appunto la pena di cento soldi.

Attesi i quali riflessi, sono di sentimento, che nella seconda parte del Capitolo 107. ed in questo Capitolo cento, e nove si tratti di que' Mercatanti e d'Oristano, e de' Villaggj, i quali, giusti-

cui sarà fatto, e soldi cento alla Corte per ciascun cuojo, secondochè ne' secondi Capitoli si contiene [186].

CAP. CX.

Delle Cuoja di Buoi, e di Vacche, che non si comprino, se non in piazza.

Constituiamo, ed ordiniamo, che nessuna persona non debba comprar, nè vendere cuojo veruno di Bue, nè di Vacca, nè di Cavallo, nè di Cavalla, nè d'Asino, sia tutto, se non in piazza pubblicamente dinanzi di tutti, sotto pena di lire cinque; e ciò s'intenda per coloro, che compreranno in Oristano.

CAP. CXI.

De' Legatori, che non debbano legare, nè mettere in fascio cuojo, che non sia segnato.

Inoltre ordiniamo, che que' Legatori tutti [187], che legano cuoj in Oristano, sieno tenuti di non legar cuojo veruno in fascio, se non è segnato di quel segno,

giustificato avendo di non esser complici nel furto delle cuoja, altra colpa non anno, che quella d'averle comprate senza marcare, per la qual colpa debbano pagar la pena di cento soldi per ciascun cuojo, e ristorar pure il danno in difetto di mezzi nel venditore: dovendosi pagar la stessa pena di cento soldi da' Mercatanti, i quali comprassero qualche cuojo ne' Villaggj senza l'intervento dell' Ufiziale, o Maggiore, siccome ugual pena si prescrive nel cap. 110. per quei, che comprano cuoja in Oristano fuor della pubblica piazza.

All' occasione d' essersi accennata la disposizione del Capitolo 110. non sarà fuor di proposito il rapportare, quanto dispongono il cap. 122. delle Corti del 1602., ed i capitoli 4. tit. 22. e 13. tit. 23. delle R. Pram.

Detto cap. 122. prescrive, che non si possa far vendita veruna di bestiame, se non precedendo il solito certificato dello Scrivano, non per relazione, ma di vista, specificante il numero de' capi, il pelo, i segni e d' orecchie, e di fuoco di ciascheduno, nome, cognome, e patria del compratore, e del venditore, pagandosi allo Scrivano un soldo per segno per la spedizione del certificato, denominato in Sardo *bulletinu*, e che in Italiano si può dir bulletta, ed anche bullettino, sotto gravi pene allo Scrivano, ed ai contraenti, e ciò affine d' evitar molti furti, e molte frodi.

Il cap. 4. tit. 22. per lo stesso riguardo proibisce assolutamente di vendersi del bestiame dai Pastori, o da altre persone, se non saranno i veri padroni principali, nè pubblicamente, nè privatamente, o secretamente, sotto la pena di furto, e di perdere il bestiame, tanto pe' compratori, quanto pe' venditori, e pe' padroni ancora, i quali dicessero d' essersi fatta la vendita con loro licenza, e consentimento.

Il cap. 13. tit. 23. comanda di farsi tutte le vendite, compre, e permute di bestiame, cuoja, e pelli dentro del popolato, ed in presenza della Giustizia del Luogo, e di quattro testimonj, sotto pena di venticinque lire, e di perdere il prezzo, e la cosa permutata, e comprata: così pure di non potersi passar da un Paese all' altro, nè estrarre senza il certificato spedito nella forma prescritta dal cap. 4. dello stesso titolo, che potrà vedersi, ed il quale dichiara il cap. 39. delle Corti del 1545. (nell' edizione delle R. Pram. del 1781. si dice per errore cap. 36.) prescrivente le cautele di detto certificato, e portante la pena del taglio della mano, o dell' inchiodamento della mano, oppur della fustigazione in odio, di chi falsificasse dette bullette.

187 Quei, che affasciano le cuoja: ed ecco molte persone interessate per precetto penale nel marcamento delle cuoja, i propietarj, e compratori, i Ministri di Giustizia, i Mercatanti, i Maceratori, i Conciatori, e fin anche coloro, che ne formano i fasci; colle quali cautele s' ottengono due cose assai interessanti, cioè il più facile scoprimento dei furti di bestiame, e la più sicura riscossione de' dritti.

Potrà però dirsi, che da sì oculate provvidenze si renda sicuro affatto lo scoprimento de' furti di bestiame, e delle frodi? no certamente: il mal talento de' ladri è troppo fertile in ripieghi.

sinnu, chi est ordinadu; e chi contrafagherit, siat postu in su pangulieri [188] *cun unu corgiu a guturu, e posca istit in prexoni, infini a chi hat a haviri pagadu soddos vinti.*

ORDINAMENTOS DESSA GUARDIA DE LAORIS.

C A P. CXII.

De cungiari beni sas vingias, ed ortos.

Volemus, ed ordinamus, chi siant tenudos sos hominis, chi hant vingias issoru, ed ortos, de cungiarillos beni; e cungiados ch'illos hant a haviri beni, dugantilloy s' Officiali, ed issos Mayoris [189]*, e Jurados chimbi dae sa Villa picinna, e dae sa Villa manna Jurados deghi pro vider, ed ischiri, si hant a esser beni cungiados; e si a issos hat a parri, chi siant beni cungiados, ed intratilloy bestiamen, cussu pubillu istessu dessas vingias, e dessos ortos, Armentargiu, o homini, o famigiari suo, chi happat, a chi illos hat a haviri accomandados, cun atteros hominis de creder, o ponendo boghi, illu pozzat maxeddari, e tenni* [190]*, e darillu in manu dess' Officiali, chi hat a esser pro Nos in sa Contrada, ciò est Boi domadu, Cavallu domadu, Vacca domada, e Molenti; ed iss' Officiali de ciascuna de cussas causas, chi sunt iscrittas de supra, deppiat levari ass' homini, chi hat a paschiri cussu bestiamini, soddos ses pro ciascunu pegus pro dognia volta, ch'illoy hant a esser tentos; e si cussu bestiamini non hat Pastori, deppiatsi pagari dae su pubillu dessu bestiamen; dessos qualis dinaris happat su Rennu soddos battoro, ed issu, ch'illu hat a tenni, soddos duos: dess' armentu dessas Vaccas, e dessa truma dessas Ebbas biendi pozzant occhiri una, e dessa gamma dessas Berbeghis, e dessa gamma dessas Cabras, e dessa gamma dessos Porcos biendi pozzant occhiri, o levari abiu duos, e pagari su dannu, a cui hat a esser; su Porcu mannali occhiantbiellu; ed issu dannu, chi hat a fagheri cussu bestiamen, sos Jurados siant tenudos de apprezzarillu beni, e lealimenti, e de fagheri pagari su dannu a sos pubillos, ch'illu hant a haviri recividu: e gasi s'intendat pro sos laoris, comenti narat de supra pro sas vingias, e pro sos ortos* [191]*: e quando peri su Mayori de pardu, over Pardargios cum-*

188 *Pangulieri* l' ho tradotto tanto qua, quanto nel cap. 142. berlina, sebbene possa significare anche la gogna, perchè sufficiente punizione mi è parsa nell' uno, e nell' altro caso la berlina in sussidio della pena pecuniaria d' una, e di due lire rispettivamente, abbenchè lire di que' tempi, essendo più grave la pena della gogna.

Panga si denomina in Sardo quel banco, su cui i Beccaj tagliano, e vendon la carne pubblicamente: ciò sia detto a maggiore intelligenza della voce *pangulieri*.

189 Vale a dire il Maggiore del Villaggio, ed il Maggiore del prato.

190 Sono io di contrario sentimento al Comentatore, da cui si suppone accordata da questo Capitolo la facoltà di macellare il bestiame ammansito, e credo, che ci si debba intendere la facoltà di macellare pel solo bestiame non ammansito, che si chiama rude, come sembra, che supponga, il cap. 2. tit. 43. delle R. Parm.

Si comincia qui a stabilire, secondo me, che i padroni de' poderi chiusi, ed approvati, o chi per essi possano macellare, e prendere il bestiame, che vi ritroveranno; e poi, spiegando la disposizione generale, si dice, che il bestiame ammansito si debba dare in mani dell'Ufiziale, il quale debba far pagare dal padrone del bestiame soldi sei; dunque si tratta del caso d' essere stato preso vivo, perchè il padrone del bestiame ucciso non paga cattura, nè quel bestiame si presenta alla Curia: passa quindi il Capitolo a trattar del numero de' capi, che si potrà uccidere del bestiame così trovato, e lo determina pel bestiame rude soltanto; non ha dunque inteso di parlar del bestiame domato, o sia ammansito, quando ha permesso il macellamento; anzi dall' avere stabilito, che del bestiame rude, e grosso si possa macellare un solo capo, si deduce legittimamente, che non ha inte-

gno, che è ordinato; e chi contraffacesse, sia posto nella berlina [188] con un cuojo alla gola, e poscia stia in prigione, infinchè avrà pagato soldi venti.

ORDINAMENTI DELLA GUARDIA DI BIADE.

CAP. CXII.

Di chiuder bene le vigne, ed orti.

Vogliamo, ed ordiniamo, che sieno tenuti gli uomini, che anno vigne loro, ed orti, di chiudergli bene; e chiusi che gli avranno bene, conducanvi l' Ufiziale, ed i Maggiori [189], e Giurati cinque dal Villaggio piccolo, e dal Villaggio grande Giurati dieci per vedere, e sapere, se saranno ben chiusi; e se ad essi parrà, che sieno ben chiusi, ed entravi bestiame, quel padrone stesso delle vigne, e degli orti, Armentario, od uomo, o familiar suo, che abbia, a chi gli avrà raccomandati, con altri uomini di credito, o mettendo voci, lo possa macellare, e prendere [190], e darlo in mani dell' Ufiziale, che sarà per Noi nella Contrada, cioè Bue domato, Cavallo domato, Vacca domata, ed Asino; e l'Ufiziale di ciascuna di quelle cause, che sono scritte di sopra, debba levare all' uomo, che pasturerà quel bestiame, soldi sei per ciascun capo per ogni volta, che vi saranno presi; e se quel bestiame non ha Pastore, debbasi pagar dal padrone del bestiame; de' quali danari abbia il Regno soldi quattro, e colui, che lo prenderà, soldi due: dell'armento delle Vacche, e della turma delle Cavalle ve ne possano uccider una, e della greggia delle Pecore, e della greggia delle Capre, e del branco de' Porci ve ne possano uccidere, o levare di ciascuno due, e pagare il danno, a cui sarà; il Majale uccidanvelo; ed il danno, che farà quel bestiame, i Giurati sieno tenuti d' apprezzarlo bene, e lealmente, e di far pagare il danno ai padroni, che l' avranno ricevuto: e così s' intenda per le biade, come dice di sopra per le vigne, e per gli orti [191]: e quando pel Maggiore di prato,

teso di permetter l' uccisione del bestiame domato, molto più privilegiato, per essere particolarmente destinato all' agricoltura, ed altri usi indispensabili alle urgenze della Società.

Il Ciuco appartiene al bestiame domato, giacchè mai si considera per bestia rude, eppure il Cap. 114. che ne tratta in particolare, non dispone d' uccidersi neppure la terza volta, che sia ritrovato cagionando de' danni; ma chi mai potrà credere accordata soltanto all' Asino la prerogativa di non poter essere macellato, e non al Bue, ed al Cavallo ammansiti.? V. la nota 347.

191 Le R. Pram. cap. 2. tit. 43. derogando a questo Capitolo in quanto dalle medesime differisce, anno prescritto, che del bestiame minuto ritrovato ne' pascoli, sebbene de' pascoli non tratti questo Capitolo, si possa soltanto macellare un capo d' ogni segno composto di dieci capi, o più, e qualora non arrivi ai dieci capi, che paghino i Pastori cinque reali, cioè venticinque soldi de' nostri tempi; che del bestiame grosso, cioè Vacche, e Cavalle, si possano prender cinque lire (s' intenda de' nostri tempi) da capi diece insù, e da capi diece ingiù otto reali: e doversi osservar lo stesso pel bestiame ritrovato nelle biade, con ristorarsi pure i danni, derogando al Cap. 167. di questo Codice relativamente alla pena delle Cavalle, ch' entrano in detti luoghi, e confermando i cap. 169. e 170. i quali trattano delle Cavalle domate.

Di quanti capi prescrivano le nostre Leggi, che sia per lo meno composta ogni greggia, si dirà nella nota 326.

Non parla detto capitolo Prammaticale del cap. 40. delle Corti del 1545. di cui fa soltanto cenno il cap. 6. dello stesso titolo, e nemmeno del cap. 117. delle Corti del 1602. entrambi emanati a petizione del Militare; eppure il cap. 40. porta la proibizione sotto pena di furto del macellamento de' Buoi domati, e delle Cavalle ritrovate ne' seminati, le quali dovessero pagar solamente la presura, ed i danni; ed il cap. 117. dispone, che per le Cavalle ritrovatesi ne seminati paghino i padroni di esse tre volte più del danno fatto, dovendo appartenere un ter-

cumpangios suos [192] *non si fagherit pagari su dannu, ed iss' Armentargiu nostru de Logu, over Officiali dessa Curadorìa indi havirit lamentu, pro dognia volta, ch'illis hat a esser provadu, indi siant condennados a pagari assa Camara nostra soddos vinti pro Juradu: e quando bestiamen de una Villa fagherit de cussos dannos* [193] *, chi hant a esser fattos, ed apprezzados, siat tenudu s' Officiali de cussa Villa, de undi hat a esser su bestiamen, chi hat a havirt fattu su dannu, dellu fagheri pagari in manu dessu Mayori de pardu, ovver dessos Jurados, ch' illoy hant a venni; e quando ciò non fagherit cuss' Officiali, over Curadori, pro dognia volta, ch'illi hat a esser provadu, siat condennadu a pagari assa Camara nostra soddos centu: e si avvennerit per alcuna persona, over personas, chi havirint Boi, over Bois, over Cavallos domados, chi esserint deleados, ed issos dessa Villa illos havirint dados pro deleados, illos deppiant occhiri in sos lavoris, ed in sas vingias, ed in sos ortos a clesura, chi hant a haviri, senza clamu alcunu* [194] *: e si avvennerit per alcuna persona, over personas, ch' iscungiarint alcuna cungiadura angiena, ed illis hat a esser provadu, deppiant pagari pro dognia volta liras chimbi: su Porcu mannali, chi non hat a portari furchidda de palmos noi* [195] *, si deppiat occhiri in sas vingias, ed ortos, e lavoris, chi sunt usados de reer cungiadura; e s'illa portat, secundu de supra, non biellu deppiant occhiri; ed in sos atteros logos, chi non si reerit cungiadura, biellu deppiant occhiri cun furchidda, o senza furchidda* [196] *.*

C A P. CXIII.

Dessos Carradoris, chi hant a andari a viaggiu, chi siant tenudos de torrari sos Bois, chi hant a jugheri, assa juha.

Constituimus, ed ordinamus, chi sos Carradoris, ed ogni attera persona, chi hat a andari, e dugher Bois in viaggiu, siant tenudos dellos torrari assa juha, e darillos in manos dessos Boynargios, chi hant a guardari, e paschiri cussa juha, a dognia ora, chi hant a torrari dae viaggiu, o de die, e de notti chi torrarint; e si

terzo della stima al Maggiore di prato, ed a' Prataj, e nel caso di non potersi provare di chi sieno le Cavalle, che avran cagionato il danno, che lo paghino i padroni delle Cavalle più vicine a que' seminati; ed inoltre che l' Ufiziale richiesto, il quale non facesse la rivista, e la stima incontanente, incorra nella pena di venticinque lire, e paghi il danno.

Il cap. 14. delle Corti del 1448. ed il cap. 3. delle Corti del 1452. trattano pure del numero de' capi di bestiame, che si possono macellare, ma senza distinzione di manso, o rude, di grosso, o minuto, e proibiscono di macellarsene più d' uno, o due a tenore di quanto dispone la *Carta de Logu*: que' due capitoli però riguardano soltanto il bestiame di un territorio, ch' entra nell' altro di diversa giurisdizione, ed emanarono per impedir le vendette, che i Feudatarj l' uno a dispetto dell' altro facessero sul bestiame appartenente ai rispettivi vassalli, prendono anche occasione que' capitoli di proibir sotto gravi pene la violazione de' territorj in materia di macellamento, cioè l' introdursi gli uni nella giurisdizione degli altri per macellare: e ciò, che si prescrive in detti due capitoli a riguardo del macellare, si è quindi esteso a qualsivoglia altro rompimento di giurisdizione dal cap. 12. delle Corti del 1560.

192 Prataj lo stesso che Giurati di prato i quali, quantunque destinati alla custodia di tutte le campagne dipendenti dal popolato, cioè de' seminati, del vignetto, degli orti, e de' prati, prendono là loro denominazione da' soli prati, per esserne i soli custodi; e mentre nelle vigne, negli orti, nelle biade, e nelle aje anno il dritto di macellare, ferire, far presure, e denunziare il bestiame, che sorprendono, i rispettivi padroni delle medesime ancora, e chi per essi, ne' prati anno quella facoltà i Prataj privativamente.

193 S' intende ne' territorj dell' altra.

194 Senza obbligo di dar voci: ed ecco uno

to, ovvero Prataj compagni suoi [192] non si facesse pagare il danno, e l'Armentario nostro di Luogo, ovvero Ufiziale della Curatoria ne avesse lamento, per ogni volta che loro sarà provato, ne sieno condannati a pagare alla Camera nostra soldi venti per Giurato: e quando bestiame d'un Villaggio facesse di que' danni [193], che saranno fatti, ed apprezzati, sia tenuto l'Ufiziale di quel Villaggio, d'onde sarà il bestiame, che avrà fatto il danno, di farlo pagare in mani del Maggiore di prato, ovvero de' Giurati, che vi verranno; e quando ciò non facesse quell'Ufiziale, ovvero Curatore, per ogni volta che sarà provato, sia condannato a pagare alla Camera nostra soldi cento: e se avvenisse per alcuna persona, ovvero persone, che avessero Bue, ovvero Buoi, ovvero Cavalli domati, che fossero nocivi, e quelli del Villaggio gli avessero dati per nocivi, gli debbano uccider nelle biade, e nelle vigne, e negli orti a chiudenda, che avranno, senza grido alcuno [194]: e se avvenisse per alcuna persona, ovvero persone, che schiudessero alcuna chiudenda d'altrui, e loro sarà provato, debbano pagar per ogni volta lire cinque: il Majale, che non porterà forcella di palmi nove [195], si debba uccidere nelle vigne, ed orti, e biade, che sono usate di ricever chiudenda; e se la porta, secondo di sopra, non ve lo debbano uccidere; e negli altri luoghi, che non si reggesse chiudenda, ve lo debbano uccider con forcella, o senza forcella [196].

CAP. CXIII.

De' Carrettaj, che andranno a viaggio, che sieno tenuti di restituire i Buoi, che condurranno, all'armento.

Constituiamo, ed ordiniamo, che i Carrettaj, ed ogni altra persona, che andrà, e condurrà Buoi in viaggio, sieno tenuti di restituirgli all'armento, e dargl' in mani de' Mandriali, che guarderanno, e pastureranno quell'armento, ad ogni ora, che ritorneranno da viaggio, o di giorno, o di notte che ritornassero; e se

uno de' casi, in cui ordina la *Carta de Logu* il macellamento di bestiame domato, perchè lo considera nocivo di sua natura, e fuor del caso di poter essere contenuto, ed in pena pure dell'inescusabile negligenza del padrone.

195 Triangolo forcuto di legno, che si mette al collo del Majale, di cui si tratta, per impedire, che vada vagando, e cagionando de' danni, e che descriverò nella nota 350.

Riflettendo sull'etimologia della voce *Mannali* in plurale *Mannalis*, e di *mannalizzu* o *mannalittu*, ed in plurale *mannalizzos*, e *mannalittos*, con cui si distingue quel bestiame, sia, o non sia da lavoro, il quale si nutrica con istraordinaria diligente cura per ritrarne maggiore, e particolar profitto, a differenza dell'altro, che in greggia unito dee faticare a proccurarsi abbondevolmente il nutrimento, mi è parso di poterla considerar come composta dalle voci Greche μαννα, manna, e λιτος, litos, la prima delle quali significa cibo preparato, e l'altra d'assai, da molto, e che fanno appunto *mannalitos*.

E' tanto assidua fra le Sarde Villanelle cotal preparazione di cibo pel Majale, che mi è occorso più volte di vederne a starsene chine delle ore intere, ad imboccar que' Majali, i quali, giacenti, e prostrati dall'enormità della grassezza, più non potevano aprir gli occhi, non che rizzarsi pet prender cibo, avendolo anzi a schifo, e porgere a' medesimi, talvolta già resi 'nsensibili all'ardito dente de' Topi, ad una ad una le fave ben cotte, e sbucciate, importunandogli con carezze, per indurgli a riceverle in bocca.

Mannali però non si dice in Sardegna che del Porco, quantunque *mannalizzu*, o *mannalittu* v'abbia un significato più esteso, quindi si potrebbe derivar dal Latino *Majalis*, d'onde viene l'Italiano Majale, volendo molti Grammatici d'esser così chiamato il Porco castrato, perchè si sacrificasse a Maja madre di Mercurio: e la stessa voce *mannalizzu* non manca d'esempio nel-

e si cussos Carradoris, e personas, chi hant a torrari dae viaggiu, ispaziant sos Bois, chi hant a jugheri, senza illos junger assa juha; secundu chi est naradu de supra, ed acattarintsindi alcunos de cussos Bois ispaziados in vingias, over in ortos, chi esserint beni cungiados, secundu chi est ordinadu, sos pubillos de cussas vingias, ed ortos, o Armentargios, o famigiaris issoru illos deppiant tenni, e darillos in manu dessu Curadori dessa Villa; e su Curadori siat tenudu dellos retineri pro su Rennu, e mandarillos incontinenti assa Corti nostra [197]; *e s' incontinenti ciò non fagherit su Curadori, ed iss' Officiali mayori indi havirit clamu, e provaritsillu, siat indi condennadu su Curadori, e paghit pro dognia volta, ch' illi hat a esser provadu, soddos centu; e si per avventura cussos Bois, chi sunt narados de supra, nollos poderint tenni in sas vingias, ed in sos ortos, sos pubillos de cussas vingias, ed ortos s' indi deppiant lamentari assos pubillos de cussos Bois daenanti de cussos hominis* [198] *dessa Villa duas voltas, dandollis ad intender assos pubillos de cussos Bois in presencia de cussos hominis dessa Villa de chiteu pilu, e chiteos Bois hant a haviri acattadu in sas vingias, ed in sos ortos issoru; e dae chi hant a haviri fattu cussos duos clamos, si biendi acattant plus de cussos Bois, chi s' hant a esser lamentados, occhiantbiellos* [199]: *e simigiantimenti s'intendat, e deppiatsi fagheri, quando de cussos Bois, chi sunt narados de supra, s' hant a acattari in sos lavoris dae sa prima die de Marzu innanti: e de atteru apprezzu de dannu, chi fagherint cussos secundos Bois in vingias, ed in ortos, ed in lavoris, non s'indi deppiat fagheri, nen intendirillu a chertu, ch'indi volerint mover* [200].

CAP. CXIV.

Dessu Molenti, chi s' hat a acattari in su lavori.

Item ordinamus, chi assu Molenti, chi s' hat a acattari in su lavori, seghitsilli una origla sa prima volta, ch'illoy hat a esser acattadu; e sa secunda volta s'illi seghit s' attera origla; e dae cussas duas voltas innantis, quando illoy hat a esser acattadu in sos lavoris, sos pubillos dessos lavoris, famigiaris, o Armentargios issoru biellu pozzant tenni, e mandarillu in manu dessu Curadori dessa Villa; ed issu Curadori siat tenudu dellu reciviri pro su Rennu, e de mandarillu incontinenti assa Corti nostra [201]; *e si contra a ciò fagherit su Curadori, paghit assa Corti nostra soddos centu, secundu chi si contenit de supra; ed issu dannu siat emendadu assu pubillu dessu lavori peri su pubillu dessu Molenti.*

CAP.

nella lingua Italiana, potendosi considerare la medesima la voce Mannerino, con cui si significa il Castrato giovine, e grasso.

196 Il Porco, che col duro suo grugno s' apre agevolmente la strada fra i più folti dumi, e massime quando è sannuto, senza parlar della portentosa destrezza del Cignale nell' inoltrarsi fra le boscaglie comunque fitte, se ha la forcella, non può introdursi ne' possessi ben chiusi; ma pe' terreni aperti a nulla giova la forcella; quindi ne deriva la diversità delle disposizioni di questo Capitolo a riguardo de' luoghi, che si debbono tener chiusi, e di quelli, che non ricevono chiudenda.

197 Qua si tratta di Buoi domati ritrovati ne' poderi chiusi, e s' ordina di prendergli, e presentargli alla Curia, ma non si dice di potergli macellare, come si sarebbe detto, se nel Capitolo precedente si fosse accordato il permesso di macellare anche il bestiame domato così ritrovato; prende quindi maggior vigore il sentimento da me spiegato nella nota 190.

Corte nostra significa quì la Mandra di pertinenza del Principe.

E' notabile l' avverbio incontanente, messo a disegno di non lasciare il tempo agli Ufiziali di vedersi tentati ad usar contemplazioni.

198 *De cussos hominis*, cioè di quegli uo-

e se que' Carrettaj, e persone, che ritorneranno da viaggio, spaziano i Buoi, che condurranno, senza unirgli all' armento, secondo che è detto di sopra, e se ne ritrovassero alcuni di que' Buoi spaziati in vigne, ovvero in orti, che fossero ben chiusi, secondo che è ordinato, i padroni di quelle vigne, ed orti, o Armentarj, o familiari loro gli debbano prendere, e dargl' in mani del Curatore del Villaggio, ed il Curatore sia tenuto di ritenergli pel Regno, e mandargl' incontanente alla Corte nostra [197]; e se incontanente ciò non facesse il Curatore, e l' Ufiziale maggiore n' avesse richiamo, se glielo provasse, siane condannato il Curatore, e paghi per ogni volta, che gli sarà provato, soldi cento; e se per ventura que' Buoi, che sono detti di sopra, non gli potessero prender nelle vigne, e negli orti, i padroni di quelle vigne, ed orti se ne debbano lamentar co' padroni di que' Buoi dinanzi di due uomini [198] del Villaggio due volte, dando loro ad intendere ai padroni di que' Buoi in presenza di quegli uomini del Villaggio di qual pelame, e quali Buoi avranno ritrovato nelle vigne, e negli orti loro; e dacchè avranno fatto que' due richiami, se ve ne ritroveranno più di que' Buoi, che si saranno lamentati, uccidanveli [199]: e simigliantemente s' intenda, e debbasi fare, quando di que' Buoi, che sono detti di sopra, si ritroveranno nelle biade dal primo giorno di Marzo innanzi: e d' altro apprezzamento di danno, che facessero que' secondi Buoi in vigne, ed in orti, ed in biade, non se ne debba fare, nè sentirlo a lite, che ne volessero movere [200].

CAP. CXIV.

Dell' Asino, che si ritroverà nelle biade.

Inoltre ordiniamo, che all' Asino, che si ritroverà nelle biade, taglisegli una orecchia la prima volta, che vi sarà ritrovato; e la seconda volta segli tagli l' altra orecchia; e da quelle due volte innanzi, quando vi sarà ritrovato nelle biade, i padroni delle biade, familiari, o Armentarj loro, ve lo possano prendere, e mandarlo in mani del Curatore del Villaggio; ed il Curatore sia tenuto di riceverlo pel Regno, e di mandarlo incontanente alla Corte nostra [201]; e se contro ciò facesse il Curatore, paghi alla Corte nostra soldi cento, secondo che si contiene di sopra; ed il danno sia ammendato al padrone delle biade dal padrone dell' Asino.

mini, non può stare, e dovea dire o *dessos hominis*, od anche meglio de *duos hominis*, onde credo messo *de cussos* in vece di *dessos*, o de *de duos*; quindi nella traduzione ho stimato conveniente di metter di due.

199 Questo è l' altro caso, in cui la *Carta de Logu*, a contegno degl' indocili Carrettaj, ed altre simili persone, ordina, non che permette, il macellamento di bestiame domato; la sola terza volta però, in cui sarà ritrovato ne' luoghi, e tempi dal Capitolo specificati, qualora non si fosse potuto prendere, e previe le cautele prescritte: ed affinchè non si possano addurre de' pretesti mendicati, comanda, che si restituisca all' armento, e consegni a' Mandriali, a qualunque ora che ritorni dal viaggio, sia di giorno, o di notte.

Ho detto la sola terza volta, perchè i due lamenti da farsi al padrone del bestiame, de' quali parla il Capitolo, io gl' intendo della prima, e della seconda volta, che sarà stato ritrovato ne' rispettivi luoghi, e non si sarà potuto prendere, onde poi la terza volta lo debbano uccidere.

200 Par, che riguardi, quest' ultima parte del Capitolo que' Buoi, che non essendosi potuti prendere, si fossero uccisi, pe' danni fatti dai quali non vuole, che si faccia apprezzamento, nè lite.

CAP. CXV.

Dessu bestiamen domadu, chi s' hat a acattari in vingias, o in ortos, o in lavoris, andando cun bestiamini rudi.

Volemus, ed ordinamus, chi su bestiamini domadu, chi s' hat a acattari in vingias, in ortos, o in lavoris, andando cun bestiamen rudi, si sos pubillos dessas vingias, e dessos ortos, e dessos lavoris, servidoris, o Armentargios issoru biendi lanzarint, ettando assu bestiamen rudi [202], *e moritindi su bestiamen domadu, chi nond' happat carrigu, nen dannu cussu, chi biellu hat a occhiri, o lanzari contra voluntadi sua* [203]: *e qualunca persona, chi hat a lavorari in su monti, in su quali non est usadu de lavorari, e hat a esser traviglu de bestiamen rudi, illu deppiat reer beni cungiadu; e si nollu cungiat beni, su dannu, ch' illoy hat a fagher, non si deppiat apprezzari, e non s' indi deppiat pagari tenturas; e si est beni cungiadu, si deppiat maxellari, secundu chi si contenit in sos Capidulos dessu bestiamen rudi* [204].

CAP. CXVI.

Dessos maxellos, ed apprezzos, chi s' hant a fagheri.

Constituimus, ed ordinamus, chi sos maxellos, ed apprezzos, chi s' hant a fagheri, deppiant pagari sos Pastoris; e si non hant de chiteu pagari sos Pastoris, paghit su pubillu dessu bestiamen, e posca si fazzat paga dae su salariu dessos dittos Pastoris.

CAP. CXVII.

Dessas gammas, chi s' hant a perder dess' abba fera.

Item ordinamus, chi sas gammas, chi s' hant a perder dess' abba fera [205], *paghintillas sos Pastoris, reservando, chi non esserit culpa dessos Pastoris.*

CAP.

201 Cioè Mandra di pertinenza del Principe, come nella nota 197.

202 O con arco, o balestra, o con frombola, o con sasso tratto a mano, o con arma da fuoco, se mai erano già in uso in Sardegna, quando emanò la Legge. V. la nota 145.

203 E' tanto vero ciò, che ho detto nella nota 190. che neppur quel bestiame domato, che si ritrovasse andando con bestiame rude, vuole la *Carta de Logu*, che possa uccidersi, o ferirsi volontariamente, e determinatamente, non ammettendo altra eccezione, che le due indotte dai Cap. 112. e 113. e delle quali ho parlato nelle note 194. e 199.

204 A riguardo del contenuto nella seconda parte di questo Capitolo, V. la prima parte del Cap. 196. e la nota 356.

205 Per acqua esiziale, e mortifera pare, che voglia disegnare il Capitolo quella, in cui si fosse messa della tassia, od altri sughi perniciosi, come nel Cap. 85. perchè distingue il caso di non essere in colpa i Pastori da quello, in cui fossero colpevoli: può intendersi ancora delle acque minerali, delle quali non iscarseggia la Sardegna: non sono però esiziali quelle acque, nelle quali nasce l' erba Sardonica, se pur si funesto vegetabile si ritrova in Sardegna, che in ogni modo non dovrebbe comunicare alle acque qualità alcuna nociva, quantunque tanto asserisca Pausania *vet. Graec. descript. lib.* 10. *num.* 18. *Eadem Insula est venenorum omnium, et laetalium stirpium expers. Una est herba perniciosa apio persimilis: qui eam comederint, ridentes emoriuntur. Gignitur circa fontes maxime, cumque ipsis aquis veneni naturam communicat.* V. Vico Stor. di Sardegna part. 1. cap. 9. e la nota 146. nell'ult. parte.

Molti Botanici si sono affaticati a cercare in Sardegna l' erba Sardonica, e nessuno l' ha ancora ritrovata, anno preso soltanto in sospetto chi l' una, e chi l' altra qualità d' appio salva-

CAP CXV.

Del bestiame domato, che si ritroverà in vigne, ed in orti, o in biade, andando con bestiame rude.

Vogliamo, ed ordiniamo, che del bestiame domato, che si ritroverà in vigne, in orti, o in biade, andando con bestiame rude, se i padroni delle vigne, e degli orti, e delle biade, servitori, o Armentarj loro ve ne ferissero, gettando al bestiame rude [202], e ne muore il bestiame domato, che non n'abbia carico, nè danno quegli, che ve l'ucciderà, o ferirà contro la volontà sua [203]: e qualunque persona, che seminerà nella montagna, nella quale non è usato di seminare, e sarà luogo fraquentato dà bestiame rude, lo debba reggere ben chiuso; e se non lo chiude bene, il danno, che vi si farà, non si debb' apprezzare, e non se ne debba pagar presure; e se è ben chiuso, si debba macellare, secondo che si contiene ne' Capitoli del bestiame rude [204].

CAP. CXVI.

De' macellamenti, ed apprezzamenti, che si faranno.

Constituiamo, ed ordiniamo, che i macellamenti, ed appprezzamenti, che si faranno, debbano pagare i Pastori; e se non hanno di che pagare i Pastori, paghi il padrone del bestiame, e poscia si faccia paga dal salario di detti Pastori.

CAP. CXVII.

Delle greggie, che si perderanno dall'acqua ferale.

Inoltre ordinamo, che le greggie, che si perderanno dall' acqua ferale [205], paghinle i Pastori, riserbando, che non fosse colpa de' Pastori.

CAP.

vatico, e d' altre erbe simili all' appio, che nascono attorno all' acque, di cui però si cibano impunemente molti animali.

In Sardegna è tanto sconosciuta l' erba Sardonica, quanto ignote vi sono quelle fontane, nelle quali lavandosi gli occhi coloro, che con giuramento avessero negato d' esser gli autori d'un qualche furto, s' erano innocenti, si rendea loro più chiara la vista, se rei, accecavansi: *Ibi fontes sane calidi, et salubres aliquot locis effervescunt, qui medelas afferunt, aut solidant ossa fracta, aut molliunt, aut etiam ocularias dissipant aegritudines, et coarguendis valent furibus. Nam quisquis sacramento raptum negat, lumina aquis attrectat; ubi perjurium non est, cernit clarius; si perfidia abnuit, detegitur facinus caecitate, et caput oculis admissum tenebris fatetur. Laurent. Corv. Geogr. Cap.* 14.

Il proverbio Greco σαρδώνιος γέλως *Sardonios ghelos*, riso Sardonico non prova per gli effetti l' esistenza della supposta erba Sardonica, nè trae da' medesimi la sua origine, bensì dal sacrificarvisi a Saturno i Settuagenarj ridendo in que' tanto barbari tempi, ne' quali s'immolavano presso moltissime Nazioni le vittime umane.

Molto meno la prova il mele amaro, di cui cantò Orazio nell' art. Poet.

Ut gratas inter mensas symphonia discors,
Et crassum unguentum, et Sardo cum melle papaver
Offendunt

ed al qual ebbe relazione Virgilio Eglo. 7. v. 41. nel dire:

Imo ego Sardois videar tibi amarior herbis.

Si raccoglie in Sardegna il mele amaro, ed anche amarissimo, e vero mele, quantunque sembri un paradosso il suppor l' amarezza nel mele, ed è quello, stimato molto medicinale, che si trae nell' autunno dalle medesime arnie, dalle quali nella primavera si ricava il zuccherino, perfetto, e gratissimo; ma non ha niente di veleno-

CAP. CXVIII.

Dessos Pastoris, chi siant tenudos de pagari su perdimentu, chi hat a fagher su bestiamen, chi hant a pascher.

Volemus, ed ordinamus, chi siant tenudos sos Pastoris de pagari su perdimentu, chi hat a fagheri su bestiamen, chi hant a paschiri su de notti, quali ed issu siat, si non bogant a claru, in cina chida s' hat a fagheri su perdimentu [206].

CAP. CXIX.

Dessos Pastoris, chi paschint bestiamen angienu, chi siant tenudos de guardari beni cussu bestiamen, ch' illis hat a esser accumandadu.

Constituimus, ed ordinamus, chi sos, chi hant a paschiri ad alcuna persona pro sa racioni issoru, siant tenudos de guardari cussu bestiamen, ch' illis hat a esser accumandadu; e si su pubillu de cussu bestiamen indi recivirit alcunu dannu pro culpa sua, ed esseritindi binchidu, paghit cussu dannu ad icussa persona, ch' illi hat a haviri accumandadu cussu bestiamen; e si non hat de chiteu pagari, istit in prexoni, infini a tantu chi siat acconzu cun su pubillu dessu bestiamen.

CAP. CXX.

Dessos maxellos, chi s' hant a fagher a tortu.

Item ordinamus, chi alcun homini, chi hat a maxellari extra dittas causas de Rennu, paghit pro s'unu chimbi, s'indi est binchidu; e si est de Ecclesia, o de attera persona, paghit pro s'unu tres; pro quali hat a esser sa causa, chi hat a haver maxelladu, e soddos centu de machicia, e Boi unu assu Curadori [207].

CAP. CXXI. [208]

Dessas dies feriadas.

Volemus, ed ordinamus, chi s' intendat esser ferias sa festa de Santu Ioanni, e de Sant' Augustinu, e de Santu Marcu de Sinnis [209].

CAP.

noso, mangiandosi anz' impunemente in qualunque quantità da coloro, cui piacciono le cose di sapore amaro: non v' ha dubbio. che tant' amarezza dipenda da quella de' fiori, su i quali si pascono le Pecchie, e probabilmente dai fior de' Corbezzoli, che molto abbondano in Sardegna, non mai però da un' erba tanto potentemente velenosa, come si suppone l' erba Sardonica, perchè coll' amarezza comunicherebbe al mele Sardo la natura velenosa, nella guisa stessa in cui la comunicano, al dir d' alcuni Scrittori, altr' erbe velenose a quello di certe Provincie lontane.

206 Il Cap. 15. tit. 44. delle R. Gram. conformemente a questo Capitolo dispone, che, qualora entrasse del bestiame di notte, e facesse danno nelle biade, o fosse ritrovato in luogo, nel quale potess' essere stato macellato, e non si fosse potuto corre, il danno, e la pena s' imputino, e carichino alla Madra più vicina di

CAP. CXVIII.

De' Pastori, che sieno tenuti di pagare il perdimento, che farà il bestiame, che pastureranno.

Vogliamo, ed ordiniamo, che sieno tenuti i Pastori di pagare il perdimento, che farà il bestiame, che pastureranno di notte, qual esso sia, se non cavano in chiaro, in qual settimana si farà il perdimento [206].

CAP. CXIX.

De' Pastori, che pasturano bestiame d'altrui, che sian tenuti di guardar bene quel bestiame, che loro sarà raccomandato.

Constituiamo, ed ordiniamo, che coloro, che pastureranno ad alcuna persona per la ragione loro, sieno tenuti di guardar quel bestiame, che ad essi sarà raccomandato; e se il padrone di quel bestiame ne ricevesse alcun danno per colpa sua, e ne fosse convinto, paghi quel danno a quella persona, che gli avrà raccomandato quel bestiame; e se non ha di che pagare, stia in prigione, infino a tanto che sia acconcio col padrone del bestiame.

CAP. CXX.

De' macellamenti, che si faranno a torto.

Inoltre ordiniamo, che alcun uomo, che macellerà fuori di dette cause (bestiame) del Regno, paghi per l'uno cinque, se ne è convinto; e se è di Chiesa, o di altra persona, paghi per l'uno tre; per qual sarà la causa, che avrà macellato, e soldi cento di multa, e bue uno al Curatore [207].

CAP. CXXI. [208]

De' giorni feriati.

Vogliamo, ed ordiniamo, che s'intenda esser ferie la festa di San Giovanni, e di Sant' Agostino, e di San Marco di Sinnis [209].

CAP.

di quella spezie di bestiame, se i padroni della medesima non dimostreranno d'essere stato altro il bestiame, che v'entrò, e fece il danno; il che non debba trattenere l'esecuzione contro detta Mandra, mentre le si riserberà il dritto di ripetere dal malfattore, provando fra giorni quindici la sua intenzione.

Ma dubito, se il Compilatore di detto cap. 15. abbia inteso bene questo Capitolo, che, per quanto a me sembra, non tratta de' danni, che cagiona il bestiame, così pascendo, bensì del danno, che soffre, oppure che sia errata la citazione del Cap. 118. in vece del Cap. 185. col quale concorda la disposizione Prammaticale.

Quel, che ora dice *quali ed issu siat*, dicea *quali ed issu dedi*; e così ho stimato indispensabile di correggere conformemente alla disposizione del Capitolo.

207 Le R. Pram. nel cap. 12. tit. 43. dispongono, che a più di queste pene incorra pure,

CAP. CXXII.

Dessas Curadorias, chi sunt ordinadas de venni ad Aristanis pro fagheri sa Chida de Berruda.

Constituimus, ed ordinamus, chi sas Curadorìas, e Villas, chì sunt ordinadas pro venni ad Aristanis a reer sa Chida de Berruda, siant tenudas de venni, secundu chi est ordinadu, ed usadu; salvu chi cussa Curadorìa, over Villa, a chi hat a ghittari venner in sas secundas dies feriadas, o festas, non siat senza de venner in sas secundas ferias, ma siat tenuda de firmarì cussas dies, ch' illi hant a ghittari, chi non siant feriadas; e si tota sa muda sua illoy vennerint, ed esserint dies feriadas, non siat tentu de venni, infini chi hat a vennì s' attera muda sua: ed icussas Sentencias, chi s' hant a dari in alcuna de cussas dies feriadas, secundu chi sunt iscrittas de supra, in qualunca Corona de Logu, o de Chida de Berruda, o de attera, non bagiant, nen tengiant forza 210.

CAP. CXXIII.

Dessos Nodayos, chi deppiant fagher volumen, over quadernu dessas iscedas, e cartas.

Item pro boller cessarì multos dannos, sos qualis sos Sudditos nostros sustenint pro culpa, e negligencia de alcunos Nodayos, ordinamus, e statuimus, chì ciascunu Nodayu dessu Iuygadu nostru de Arbarèe siat tenudu, e deppiat fagherì volumen dessas cartas, e scedas, chi hat a fagheri; su quali volumen non siat a minus de fogios bindighi; in su quali deppiat fagherì scriviri, e notari totu sos contrattos, testamentos, inventarios, incantos, e atteras cartas, chi hat a fagherì, infra dies de-

re, chi a torto macella, in quella del furto.

208 Questo Capitolo è assolutamente fuori del suo posto conveniente, e lo stesso suo tenore indica, che dovrebbe stare dopo del Capitolo 125. o per meglio dire prima di questo quel, che si trova vigesimoquinto in ordine, come si deduce dal Capitolo seguente.

209 *Sinnis* è la denominazione d' una regione de' territorj d' Arborèa, e forse si tratta qua del dì della dedicazione della Chiesa di San Marco, che colà si ritrova in vicinanza delle rovine di Tarra: il Capo di San Marco è quello, che termina dalla parte destra il Golfo d'Oristano, e più indentro dalla stessa banda si trova alla guardia d' una buona Cala la Torre appellata di San Giovanni di *Sinis*, o di *Sinnis*, pronunziandolo all' Oristanese. V. la nota 146. o sia le annotazioni alla medesima.

210 Questo Capitolo, secondo me, assai oscuro, e non bene inteso dal Comentatore, ha bisogno di molta spianazione, che diviso di prendere dal tenore del medesimo, unito al sessagesimo quinto.

Non mi tratterrò nella parola *Berruda*, se sia, o nò corrotta, e che è messa qua indubitatamente per dinotare adunanza di gente anziana, o sia gente di lunga sperienza; e mi contenterò d' accennare a proposito della medesima, che *berrudu* si chiama in Sardo quello stocco infisso in un bastone lungo, di cui si servono i Villici Campidanesi per arma piuttosto difensiva: chi sa, se a' tempi della Giudicessa Eleonora non fosse peculiare degli Ufiziali di Giustizia, dinotando giurisdizione?

Le Corone di *Berruda* non erano le più solenni, cioè di San Pietro, di San Niccolò, delle Palme, e di San Marco, perchè queste quattro Corone non si tenevano dagli Ufiziali, e Curatori de' Dipartimenti, e Villaggj, sibbene dal Tribunale del Principe, e comparivano gli Ufiziali, e Curatori avanti le tre ultime per render conto de' delitti stati commessi ne' rispettivi territorj, e di tutta la loro amministrazione; ma erano altre meno solenni nel corso dell' anno, per reggere le quali, o sia per presiedervi erano destinati alcuni Ufiziali, e Curatori, non però tutti, come insegna l' espressione, *chi sunt ordinadas*, e probabilmente ve n' era una in ciasche-

CAP. CXXII.

Delle Curatorie, che son ordinate di venire ad Oristano per far la Settimana di Berruda.

Constituiamo, ed ordiniamo, che le Curatorie, e Villaggj, che son ordinati per venire ad Oristano a regger la Settimana di Berruda, sieno tenuti di venire, secondo, che è ordinato, ed usitato; salvochè quella Curatoria, ovvero Villaggio, a chi s'aspetterà di venire ne' secondi giorni feriati, o feste, non sia senza venire nelle seconde ferie, ma sia tenuto di fermar que' giorni, che gli s' aspetteranno, che non sieno feriati; e se tutta la muta sua v' intervenissero, e fossero giorni feriati, non sia tenuto di venire, infinchè verrà l' altra muta sua: e quelle Sentenze, che si daranno in alcuno di que' giorni feriati, secondo che sono scritti di sopra, in qualunque Corona di Luogo, o di Settimana di Berruda, o d' altra non vagliano, nè abbiano forza [210].

CAP. CXXIII.

De' Notaj, che debbano far volume, ovvero quinterno delle minute, e carte.

Inoltre per voler cessare molti danni, i quali i Sudditi nostri sostengono per colpa, e negligenza d' alcuni Notaj, ordiniamo, e statuiamo, che ciascun Notajo del Giudicato nostro d' Arborèa sia tenuto, e debba far volume delle carte, e minute, che farà, il qual volume non sia a meno di fogli quindici, nel quale debba fare scriver, e notare tutti i contratti, testamenti, inventarj, incanti, ed altre carte, che farà, infra giorni dieci, posciachè le avrà fatte, e le-

scheduna settimana dell' anno fuor de' tempi feriati.

Circa le ispezioni delle Corone, delle quali si tratta, ho già spiegato il mio sentimento nelle note 100. e 170. nè mi par probabile ciò, che crede il Ch. Olives, che fossero destinate ad amministrar Giustizia agli uomini de' rispettivi Villaggj degli Ufiziali, che le reggevano, i quali dovessero andare a tal effetto ad Oristano, perchè non veggo il motivo plausibile di tenersi piuttosto in Oristano, che negli stessi Villaggj, con tanto incomodo, e spesa degli abitatori de' medesimi, massime non dovendo durare che pel corso d' una settimana.

Non credo quindi necessario di supporre, che alcune di dette Corone sorpassassero il numero de' giorni della settimana, altre nol compissero, a misura della quantità d'abitatori d'ogni Villaggio, non potendo ciò dedurre dal dirsi nel Capitolo „ le Curatorie, e Villaggj, che son ordinati per venire ... quella Curatoria, over Villaggio, a cui si spetterà di venire „ perchè il tenor della Legge chiaramente dimostra, che ne' rispettivi due luoghi sotto il nome di Curatore, e di Villaggio s' intende il Tribunale, o sia, chi presiede al Tribunale, Ufiziale, o Curatore, che chiamisi, come spiega il „ per venire a reggere.

Neppur mi piace la maniera, in cui spiega lo stesso Comentatore la regola da tenersi da detti Ufiziali, e Curatori nel concorso di più giorni feriati; ed in primo luogo io intendo per seconde ferie le ferie continuate di più giorni dopo del primo, non già quelle del Cap. 125. relativamente alle ordinate nel Cap. 121. perchè altrimenti bisognerebbe trarre la pessima conseguenza d' esser nulle soltanto, a tenore della disposizione di questo Capitolo, le Sentenze proferte ne' giorni dichiarati feriati nel Cap. 121. e non quelle proferte nelle ferie portate dal Cap. 125. dal dirsi da questo Capitolo, che saranno nulle le Sentenze proferte ne' giorni feriati, secondochè sono scritti di sopra, come crede il Comentatore, forse per essergli sfuggito il riflesso d' esser benissimo riferibile alla prima parte del Capitolo, *secundu chi sunt iscrittas de supra*; comunque preoccupi elli la dificoltà, dicendo, che non ne segue di necessità, che le Sentenze proferte nelle altre ferie sieno valide.

Mol-

deghi, posca ch' illas hat a haviri fattas, e levadas dae sos contrahentis; ed in casu chi alcunu Nodayu contrafagherit, ed esseritilli provadu, paghit pro ciascuna volta liras chimbi, e siat tenudu de pagari, e satisfagheri su dannu, ed interessi assa parti, ch' illos sustennerit pro sa ditta occasioni: e de cussu siat tenudu de fagherindi raxoni su Podestadi nostru d' Aristanis in s' officiu suo cun tres Juygantis, ed issos atteros Officialis in s' officiu issoru dognia mesi una volta [211], *sutta sa ditta pena: e cussu happat logu, posca chi hat a esser publicada* [212], *e non s' istendat assas cosas passadas.*

ORDINAMENTOS DE SALARIOS

CAP. CXXIV.

Dessos salarios, chi devint levari sos Auditoris, Nodayos, ed Iscrianos.

Ordinamus, chi sos Auditoris dess' Audiencia nostra [213], *chi sunt assu presenti, o chi hant a esser per innantis non usint, nen deppiant levari pro salariu issoru dessas*

Molto misera conseguenza si è quella, che si deduce, trattando di questo Codice, dall' ordine de' suoi Capitoli.

Io credo piuttosto di potere argomentar bene dal tenore di questo Capitolo, che il Capitolo, il quale si trova sotto il numero 125. sia fuori del luogo assegnatogli nella compilazione, che doveva esser avanti di quello esistente sotto il numero 121, come ho già osservato nella nota 208.

Dico pertanto, che l' Ufiziale, o Curatore, occorrendo nella settimana per lui destinata più ferie continue, non era in obbligo, a tenore del Capitolo, di passar que' giorni feriati in Oristano, ma bastava, che l' ultimo giorno feriato vi si recasse, per ritrovarvisi ne' giorni giuridici della sua settimana, come sufficientemente spiega il Capitolo, con dire „ ma sia tenuto di fermar que' giorni, che gli aspetteranno, che non sieno feriati „ mentre io sono di sentimento, che il verbo Sardo *ghittari*, non mai sentito da me in discorso familiare, significhi aspettarsi, appartenersi; nè d' ostacolo dee considerarsi a quest'intelligenza, quanto siegue „ e se tutta la muta sua vi venissero, e fossero giorni feriati „ perchè venissero significa qua intervenissero, o sia venissero a cadere, ed è relativo alle ferie.

In qual modo mi sembra d' aver abbastanza sviluppato la maniera intrigata, in cui pare a primo aspetto conceputo il Capitolo.

211 Mette del pari cogli altri Ufiziali il Podestà, la qual cosa dimostra, che il Podestà d' Oristano era Giudice ordinario semplicemente, come ho rilevato nella nota 100.

212 Si sottintende *custa Leggi*, cioè questa Legge, oppure *custa Carta*, cioè questa Carta.

Il termine di giorni dieci accordato ai Notaj da questo Capitolo per mettere ne' protocolli gli atti, che rogano, si ridusse dal cap. 5. delle Corti del 1565. a giorni otto; ma nelle Corti del 1586 col cap. 10. si è ampliato ad un mese, e la pena dei contravventori stabilita in detto cap. 5. in cento ducati, si è cambiata dal cap. 10. in quella di sospensione dall' ufizio per un anno.

Per le altre provvidenze delle Corti relative a' Notaj, ed Attuarj vedasi tutto il tit. 10. lib. 3. del Dexart, e vedasi pure il tit. 14. delle R. Pram.

213 Il Tribunale Supremo, o sia il Tribunale del Principe.

Nel rimettere al tit. 11. lib. 3. del Dexart, ed ai tit. 13. 15. e 16. delle R. Pram. chi volesse istruirsi sulle variazioni fattesi durante il Governo Spagnuolo circa i rispettivi dritti, e salarj, di cui si tratta in questo Capitolo, mi contenterò di far quì tre osservazioni soltanto.

La prima, che col cap. 18. della Prammatica dei 3. Marzo 1573. d' Istituzione della Reale Udienza di Sardegna, che si è il Tribunale Supremo nuovamente allora eretto dal Re Don Filippo, è stato prescritto, che i salarj di Sentenza da esigersi dalla medesima a ragione d' un soldo per lira non potessero ecceder le lire settantacinque Sarde, come si è d' ind' in poi osservato sempre inalterabilmente, a riserva delle Cause Sardesche d' appellazione, nelle quali prende sole lire sette, e soldi cinque, ma per ogni dichiarazione. V. la Prammatica presso il Dexart lib. 3. tit. 5.

Sono le Cause Sardesche quelle, nelle quali anno dichiarato in prima istanza le Curie Baronali, secondo il disposto della *Carta de Logu*.

Le lire Sarde erano fin d' allora di quattro reali, come lo sono adesso, secondochè si ricava dal Decreto del Cap. 7. delle Corti del 1575. e negli altri Tribunali Supremi dello Stato nell' esazione de' salarj calcolandosi le lire a reali dieci: corrispondevano quindi quelle lire settantacinque, secondo il mio calculo della nota 153. a li-

e levate dai contraenti; ed in caso; che alcun Notajo contraffacesse, e fossegli provato, paghi per ciascuna volta lire cinque, e sia tenuto di pagare, e soddisfare il danno, ed interessi alla parte, che gli sostenesse per detta occasione; e di quello sia tenuto di farne ragione il Podestà nostro d'Oristano nell'ufizio suo con tre Giudicanti, e gli altri Ufiziali nell'ufizio loro ogni mese una volta [111], sotto detta pena; e quello abbia luogo, posciachè sarà pubblicata [212], e non s'estenda alle cose passate.

ORDINAMENTI DI SALARJ

CAP. CXXIV.

Dé' Salarj, che debbono levar gli Auditori, Notaj, e Scrivani.

Ordiniamo, che gli Auditori dell'Udienza nostra [213 r], che sono al presente, o che saranno per innanzi, non osino, nè debbano pigliar per salario loro delle

a lire dodici de' tempi della Giudicessa Eleonora.

Servirebbe di gran sollievo ai rispettivi Magistrati, nell' eccessivo rincarimento de' generi, se si stimasse conveniente d'ordinare, che le lire relativamente ai salarj delle Sentenze si considerassero, se non di reali venticinque corrispondenti al valore di quelle della *Carta de Logu*, almeno di reali dieci, procedendosi però colla stessa norma nel determinare il quantitativo della somma, o del valore della cosa controversa, inguisachè per ogni venti scudi Sardi, se ne prendesse uno di salario, senza potersi eccedere di scudi settantacinque; oppure se, lasciando che la lira si consideri sempre la stessa, si stabilisse di potersi portare il salario fino a lire cent' ottantasette, e mezza Sarde, a cui potea per l'addietro arrivare il salario di Sentenza in altri Senati ne' giudizj d'appellazione, ne' quali Tribunali in prima istanza potev' andar molto più oltre.

La *Carta de Logu* nel fissare un soldo per lira non istabilì limiti ai salarj di Sentenza del Magistrato Supremo.

La seconda osservazione si è, che i Tribunali Ecclesiastici tutti comprensivamente a quello delle Appellazioni, e Gravami, a tenore delle Ordinazioni emanate in seguito a domanda degli Stamenti, debbono regolarsi, secondo che si regolano i Tribunali Secolari circa i salari di Sentenza, ed altre spese processali.

Il Tribunale delle Appellazioni, e Gravami stabilito in Cagliari si è quello, a cui si può appellare, e ricorrere, in vece d'andare a Roma, dalle Sentenze, ed altre provvidenze de' Metropolitani, e de' Delegati Appostolici ancora: non impedisce però l'accesso a' Tribunali di Roma, che nel caso d'aver prevenuto: fu eretto dal Sommo Pontefice Pio II. nel 1461. a supplicazione della Città, e Diocesi di Cagliari, in considerazione de' gravi danni, che cagionava il doversi andar a litigare nella Curia Romana, e particolarmente del pericolo di cattività nella navigazione: è retto da un Giudice, che ha la piena facoltà di suddelegare: e viene il medesimo nominato ogni sessennio, sebbene dal principio fosse quinquennale, e secondo il Vico perpetuo.

Fagnano *de off. Legat. in cap. studuisti num.* 48. dice: *et in Sardinia fuit constitutus Judex a Sede Apostolica ad recipiendas appellationes, quae illic a Sententiis Ordinariorum, et Delegatorum interponuntur, ut in litteris Pii II. incip. Cunctorum Fidelium, datis Petricoli Senen. Dioeces.* IX. *Kal. Julii anno* 1461.

Il Cardinal de Luca *de jurisd. decis.* 49. narra: *A temporibus Pii II. ob navigationis difficultatem, ac periculum ab Insula Sardiniae ad Urbem, ut illorum Insulanorum gravaminibus consuleretur, consuevit Sedes Apostolica ad quinquennium, seu aliud sibi placitum tempus aliquem Canonicum Cathedralis, vel Metropolitanae, seu etiam personam in Ecclesiattica dignitate constitutam deputare in Judicem generalem per verba praecisa,, appellationum in causis omnibus Ecclesiasticis super quibusvis definitivis, et interlocutoriis Sententiis, et gravaminibus ab Ordinariis, et Delegatis, ac Judicibus quibuscumque.*

Per le controversie di giurisdizione fra le due Podestà Ecclesiastica, e Secolare si trova stabilito in Sardegna il Tribunale delle Contenzioni.

Decide il Giudice di Contenzioni, chiamato pur Cancelliere Appostolico Regio, e che dee far la sua residenza, dove risiede la Reale Udienza, inappellabilmente col voto consultivo di que' Giudici Togati, che gli piaccia di richiedere: vien destinato con Regie Patenti: dev' essere persona Ecclesiastica: e suol esser delle più distinte per famiglia, e per dignità: la di lui Carica non è a tempo, ma perpetua, quantunque, secondo la natura degli altr' Impieghi Regj, sia rivocabile a be-

sas questionis, ch'illis hant a venni a manos, excettu a raxoni de soddos unu pro lira.

Ordinamus, chi sos Nodayos deppiant levari dessas iscedas, chi hant a fagheri de vendicionis o de cambiu senza pagadoris, e cun pagadoris dessa buttega dessa sua nodaria [214] *soddos unu, dinaris battoro; e si foras dessa buttega sua, intro imperò dessa Terra, soddos duos; e si foras dessa Terra bollerint dugheri su Nodayu, accordintsindi umpari dessu pregiu; e si dessas ditas cartas bollerint in forma publica, si hant a esser dae liras deghi 'ngiossu, deppiat levari su dittu Nodayu soddo ses; e si esserint dae liras deghi 'nsusu, soddos setti:*

E dessa firmadura de carta de franchidadi cun testamentu, e senza testamentu dae soddos bindighi infini a soddos vintichimbi pro testamentu, secundu sa qualidadi dess' homini; e dessas iscedas de franchidadi soddos duos:

E dessas iscedas de prestanzas, accumandicias, de depositu, e de confessioni, e de vendicionis, de cosas mobilis senza pagadoris, e cun pagadaris in sa buttega sua soddos unu; e foras dessa buttega intro dessa Terra soddos duos; e dessas iscedas dessas allogacionis, e livellos de domos, e de vingias, e de fantis, e de Berbegargios in buttega sua cun pagadori, e senza pagadori soddos unu, dinaris battoro, e de foras de buttega sua soddos duos; e dessa firmadura de ciascuna dessas dittas cartas soddos ses:

E des-

beneplacito del Re in quanto alla persona.

Al giudizio del Cancelliere preceder dee quello di due Arbitri nominati dai due Tribunali contendenti, uno da ciascheduno, anzi quel Giudice, che muove la contenzione dee contemporaneamente nominare il suo Arbitrio nelle lettere d'inibizione, che dirige all'altro, il quale fra tre giorni precisi dee nominar anche il suo, ed enunciarlo nelle lettere risponsive.

Gli Arbitri così eletti debbono dichiarare fra altri cinque giorni precisi; e se convengono nello stesso sentimento, si dee ubbidire alla lor ordinazione, senza farsi luogo ad alcun appello, o ricorso.

Se però non concordano gli Arbitri, come quasi mai sogliono concordare, fra i cinque giorni, diventa sul fatto la contenzione di cognizione del Cancelliere, il quale ha altri trentacinque giorni precisi per decidere, cioè trenta per sentir le parti nelle loro allegazioni, e probazioni, e cinque per proferir la Sentenza, trascorsi i quali senza d'aver dichiarato, si considera dichiarata in favore del Giudice Ecclesiastico.

Non è bensì tanto preciso il termine prefisso al Cancelliere, che non possa prorogarsi almeno sulle istanze del Giudice Ecclesiastico, ed anche d'ufizio per giuste cause.

Durante la contenzione, si dee soprassedere dai Giudici contendenti, sotto pena di nullità, da ogni procedimento nella causa, per cui si è mossa.

Tanto l'uno, quanto l'altro giudizio dee procedere senza strepito, nè formalità; ed il Cancelliere può muoversi a decidere fin da informazioni stragiudiziali.

Tutto ciò risulta non tanto dalla testimonianza di Cortiada, di Sesse, di Vico, e d'altri, quanto dal Breve del Som. Pont. Gregorio XIII. de' 15. Dicembre 1574. * riportato dai suddetti, col qual Breve si è dichiarato, che la contezio-

* *Gregorius Papa XIII. ad perpetuam rei memoriam. In tanta rerum mole, et negotiorum varietate, quae ad nos undique defferuntur, si aliquibus in locis, et Regnis, quae Catholicis Principibus parent, circa Constitutiones, et Statutorum observationem ad Ecclesiasticam jurisdictionem augendam difficultates, aut dubia aliqua exoriri comperimus, declarationibus, et aliis opportunis rationibus, cum a nobis petitur, providere consuevimus. Exponi siquidem nobis nuper fecit Charissimus in Christo filius noster Philippus Hispaniarum Rex Catholicus, in Constitutionibus, et Statutis Regnorum, et Dominiorum Aragonum, quae hodie inviolabiliter, et absque aliqua contradictione observari, et vigere, et superioribus temporibus comuni consensu tam Ecclesiasticarum, quam Secularium personarum eorumdem Regnorum, et Dominiorum editis ad fori controversias, quae quotidie eisdem in Regnis, et Dominiis exoriebantur evitandas, et ad publicam totius Regni utilitatem, et quietem, nec non pacem inter Ecclesiasticas, et Seculares personas coalendam, et conservandam edita, usuque recepta fuisse dicuntur, caveri expresse, ut dum de contentione jurisdictionis inter Ecclesiasticum, et Secularem Judices, utroque eadem ad se spectare contedente, ageretur, is Judex, qui alteri Judici inhiberet, unum Arbitrum per suas litteras nominare teneretur, alter vero Judex, cui litterae hujusmodi inhibitionis diriguntur, et forent praesentatae, intra tres dies a die praesentationis earumdem litterarum computandos, etiam per litteras respondendo, alterum Arbitrum pro cognitione controversiae hujusmodi de jurisdictione eligeret, ipsique duo Arbitri sic nominati, et electi deinde intra quinque dies dictam controversiam, vel contentionem jurisdictionis declararent, eorumdemque Arbitrorum sic electorum, si insimul convenirent, ordinationi omnino absque alio recursu omnes parerent, in eventum autem, quod iidem Arbitri una simul decidendis intra eosdem quinque dies di-*

le questioni, che loro verranno a mani, eccetto a ragione di soldi uno per lira.

Ordiniamo, che i Notaj debbano pigliar delle minute, che faranno di vendite, o di cambj senza pagatori, o con pagatori dalla bottega della sua notaria [214] soldi uno, danari quattro; e fuori della bottega sua, dentro però della Terra soldi due; e se fuor della Terra volessero condurre il Notajo, accordinsene assieme del prezzo; e se di dette carte volessero in forma pubblica, se saranno da lire diece ingiuso, debba pigliar detto Notajo soldi sei; e se fossero da lire diece insuso, soldi sette:

E dell' autenticazione di carta di franchigia con testamento, e senza testamento da soldi quindici infino a soldi venticinque per testamento, secondo la qualità dell' uomo; e delle minute di franchigia soldi due:

E delle minute di prestanze, d' accomande, di deposito, di confessione, e di vendite di cose mobili senza pagatori, e con pagatori nella bottega sua soldi uno, denari quattro; e fuori della bottega entro della Terra soldi due; e delle minute delle allogazioni, e livelli di case, e di vigne, e di fantesche, e di Pecoraj in bottega sua con pagatore, e senza pagatore soldi uno, denari quattro; e fuori della bottega sua soldi due; e dell' autenticazione di ciascuna di dette carte soldi sei:

E del-

zione debb' aver luogo a riguardo ezlandio de' Giudici Delegati, e Conservatori *ad universitatem causarum*.

L' origine di questo Tribunale in Sardegna io la ripeto dal Breve del Som. Pont. Giulio III. dei 20. Marzo 1551. di comunicazione al Regno di Sardegna, ed alle Isole Baleari della Concordia stabilita i 21. Luglio 1373. dalla Regina d'Aragona Eleonora col Cardinal Legato di Cominge, dipendentemente dalle lettere del Som. Pont. Gregorio XI. 27. Novembre 1370. quali documenti tutti si leggono presso il Cortiada decis. 4. e 7. e nel tit. 51. delle Reg. Prammatiche di Sardegna, perchè appunto da quella Concordia ebber origine simili modi di trattarsi le contenzioni negli Stati d' Aragona, pe' quali fu intrapresa, sebbene la presente forma la riconoscano dalle Corti celebrate dall' Imperator Carlo V. in Saragosa nel 1528. con essersi surrogato il Cancelliere al terzo Arbitrio portato dal cap. 4. della stessa Concordia, conceputo in questi termini:

Super eo vero, quod conqueruntur de temporalibus occupandis, concordatum est, quod Dominus Rex declarat, quod Praelatis, et aliis personis Ecclesiasticis facientibus processus Ecclesiasticos in causis pertinentibus ad eos de consuetudine, vel de jure, non possit de injustitia processorum praedictorum se intromittere, nec ad eos ad eorumdem revocatio-

diversa sentirent, tunc Cancellarius Ecclesiasticus per Regem Aragonum pro tempore existentem in quolibet ex dictis Regnis, et Dominiis nominatus intra triginta dies, elapso quinque dierum praedictorum spatio Arbitris ad controversiam terminandam assignato, enumerandos teneretur praetendentibus interesse, et Judicibus de jurisdictione contendentibus, quod sibi secundum Deum, et bonam conscientiam videretur, judicare, cujus Cancellarii Sententiae, et Decreto Judices inter se contendentes, et collitigantes praecise stare deberent, ita ut non posset a Sententia, et declaratione Cancellarii praedicti ad aliquem alium recursus haberi. Casu autem quo idem Cancellarius intra eosdem triginta dies post quinque dies praedictos immediate sequentes super competentia hujusmodi non pronuntiasset, vel omnino nihil de ea re declarasset, ipso facto Judicem Ecclesiasticum pro competenti Judice haberi, et ad eumdem Ecclesiasticum Judicem causae hujusmodi cognitionem, et decisionem, de qua controversia esset, spectare, et pertinere, definitum esse censeretur, et alias, prout in Constitutionibus, et Statutis Regnorum, et Dominiorum praedictorum plenius dicitur contineri; cum autem (sicut eadem expositio subjungebat) in Regno Sardiniae, in quo Constitutiones ipsas inter Judices ordinarios in viridi observantia esse asseritur, dubium oriatur, an Constitutionum, et Statutorum hujusmodi dispositiones locum sibi vindicarent, etiam quoad Judices, et Conservatores ad universitatem causarum deputatos, vel deputandos in posterum, propterea idem Philippus Rex nobis umiliter supplicari fecit, ut in praemissis per declarationis nostrae oraculum providere benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur praedicti Philippi Regis nobis super his porrectis supplicationibus inclinati, ad omne dubium tollendum, et ne amplius in praemissis, aut circa illarum observantiam haesitari contingat, opportune providere volentes, et in Regno Sardiniae, dum de jurisdictione contentionem exoriri inter Ecclesiasticos, et Seculares Judices contigerit, eadem ratio, et forma ex dictarum Constitutionum praescripto inter Ordinarios Judices in eodem Regno hactenus observata etiam quoad Judices, et Consesvatores ad universitatem causarum delegatos, et deputatos, et pro tempore delegandos. et deputandos, etiam si alter ipsorum ordinarius, alter ad causarum universitatem sit delegatus observentur, auctoritate Apostolica tenore praesentium perpetuo statuimus, et doclaramus .... Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die 15. Decembris 1574. Pontificatus nostri anno III.

Caes. Glorierius.

E dessas iscedas dessos testamentos dae soddos chimbi in soddos deghi; e dessa firmadura soddos deghi pro centinayu [215] *de ciò, chi hant a balliri sos benis dessu Testadori infini in soddos vinti, secundu su testamentu, ed issa qualidadi dess' homini:*

E dess' isceda dess' inventariu, e firmadura dinaris battoro pro lira de ciò, chi hant a balliri sos benis:

E ciascunu membru de testamentu firmadu, secundu sa qualidadi dessu testamentu, soddos chimbi in soddos deghi:

E dessas iscedas dessas coyanzas, e dessa sposanza dae soddos chimbi infini in deghi; e dessa firmadura soddos vinti pro centinayu de ciò, chi hat a muntari sa doda, secundu sa qualidadi dessas personas, gosi sa firmadura dessa jura, e dessa isposanza, comenti e dessa doda:

E dessas iscedas dessos cumandamentos, rechestas, tenèris, ed istasìnas [216], *ed appellacionis* [217] *dinaris ses; e dessa firmadura de ciascuna dessas dittas cartas soddos ses:*

E dessas iscedas dessos incantos de ciascadunu dinaris battoro; e dessa firmadura, secundu sa qualidadi dess' incantu, e dessa persona, soddos vinti 'nfini in soddos baranta:

E dessas iscedas, chi si faghint pro sos hominis, chi si bogant dae prexoni, pro ciascunu pagadori soddos unu:

E dessas iscedas dessas proccuras intro de buttega soddos unu; e foras de buttega intro dessa Terra soddos duos; e dessa firmadura dae soddos tres infini in soddos ses:

E dessas iscedas de Sentencias interlocutorias, e Compromissos pro parti soddos duos:

E dessas Sentencias diffinitivas, chi hant a esser dae liras deghi 'ngiossu, paghit soddos chimbi; e dae liras deghi 'nfini in liras chimbanta soddos deghi; e dae liras chimbanta infini in liras centu soddos vinti; e dae liras centu insusu soddos trinta:

E dess'

tionem per occupationem temporalitatum, vel alia remedia compellere quovis modo. Ubi vero evidenter, vel notorie jurisdictio Regia per Praelatos impeditur, qui per processus suos jurisdictionem impediunt, vel occupant temporalem, tunc non debent mirari Praelati, si per exercitium suae superioritatis, quam universaliter habent in universis temporalibus sui Regni, ad defensionem sui juris notorii adhibent remedia jamdudum a suis praedecessoribus assueta. Ubi vero super hoc, an pertineat notorie de consuetudine, vel de jure ad Ecclesiam, vel ad Regiam jurisdictionem, super quo fiunt processus, dubitatur, concordatum est, quod eligantur comunes personae, videlicet una pro parte Regis, alia pro parte Ecclesiae, quae ambae dictum dubium decidere teneantur bona fide, et sub juramento infra tres menses, dolo, et fraude cessantibus, providere: quod si dictae personae infra tres menses dictum dubium non potuerint, vel noluerint terminare, tertium eligere teneantur, qui cum ambobus, vel altero eorum infra mensem dictum dubium decidat, et ejus decisioni pareatur sub poena quingentorum morabatinorum; interim vero processus, qui facti fuerint, absque praejudicio cujuscumque partis, suspendantur, et si facti non fuerint, non fiant, quousque dictum dubium fuerit terminatum.

Vedasi tutto il titolo 51. delle Regie Prammatiche suddette.

Finalmente la terza osservazione, che col decreto del cap. 2. delle Corti del 1678. si è accordata la conferma delle Prammatiche, e Capitoli di Corte favorevoli al Regno in ordine a' salarj, e dritti spettanti alle Curie Superiori così Ecclesiastiche, come Secolari, in guisa che per l' aumento di salario di Sentenza, di cui ho parlato nella prima osservazione, si richiederebbe il consenso degli Stamenti, i quali non dubito, che v' aderirebbero di buon grado, in vista della parziale loro propensione a promuovere tutto ciò, che contribuir possa al maggior lustro dello Stato.

214 Doveano in que' tempi i Notarj anche in Sardegna tener bottega aperta, in cui avessero il banco del loro ufizio; tempi quelli, ne' quali la Noterìa era una delle professioni più civili, che si pregiavano d' esercitar i Nobili, e le altre persone di distinta nascita, e n' erano escluse affatto le persone vili, come si convie-

ne

E delle minute de' testamenti da soldi cinque in soldi dieci; e dell' autenticazione soldi dieci per centinajo [215] di ciò, che varranno i beni del Testatore, infino in soldi venti secondo il testamento, e la qualità dell' uomo:

E della minuta dell' inventario, ed autenticazione denari quattro per lira di ciò, che varranno i beni:

E ciascun membro di testamento autenticato, secondo la qualità del testamento, soldi cinque in soldi dieci:

E delle minute de' maritaggj, e delle sponsalizie da soldi cinque infino in dieci; e dell' autenticazione soldi venti per centinajo di ciò, che monterà la dote, secondo la qualità delle persone, così l' autenticazione delle promesse, e delle sponsalizie, come e della dote:

E delle minute di comandamenti, richieste, tenèri, e staggìne [216], ed appellazioni [217] denari sei; e dell' autenticazione di ciascuna di dette carte soldi sei:

E delle minute degl' incanti di ciascheduna denari quattro; e dell' autenticazione, secondo la qualità dell' incanto, e della persona, soldi venti 'nfino in soldi quaranta:

E delle minute, che si faranno per gli uomini, che si cavano da prigione, per ciascun pagatore soldi uno:

E delle minute delle proccure dentro di bottega soldi uno; e fuori di bottega dentro delle Terra soldi due; e dell' autenticazione da soldi tre infino in soldi sei:

E delle minute di Sentenze interlocutorie, e Compromessi per parte soldi due:

E delle Sentenze diffinitive, che saranno da lire diece ingiuso, paghino soldi cinque; e da lire diece infino in lire cinquanta soldi dieci; e da lire cinquanta infino in lire cento soldi venti; e da lire cento insuso soldi trenta:

E dell'

ne a professione di tanta importanza.

215 Di lire.

216 Il Commentatore dice, che *tenèris* significa catture, *istasìnas* arresti: la lingua Italiana però, che ha simili voci, c' insegna, che tenère nome fra gli altri significati ha pur quello di tenuta, e che staggìna significa comandamento al debitore di non restituire al creditore, per la qual cosa ho stimato di tradurre *tenèris* in tenèri, ed *istasìnas* in istaggìne, avendo creduto ciò conforme alla mente del Legislatore, e non i significati, che a quelle voci attribuisce il ch. Olives.

217 Ed ecco che qui principia il Capitolo a trattar de' dritti dovuti agli Attuarj, o sia Scrivani, senza che meritar poss' alcun riguardo la divisione di questo Capitolo fatta in tre parti, da chi ha formato le rubriche esistenti nelle edizioni da me vedute in capo a ciascun Capitolo, intitolando la prima degli Auditori, la seconda delle Scrivanie, e la terza Ordinamenti di salarj, che debbono prender gli Scrivani, di Corona per ragion loro, a tenor della qual divisione incomincierebbe soltanto a trattar de' dritti dovuti agli Attuarj molto piò sotto, come farò osservare a suo luogo.

Le rubriche di tal fatta, da me ributtate assolutamente, pe' motivi addotti nel Proemio, non si poteano sostenere in rispetto di questo Capitolo, senza supporre, che molti atti giudiziali non fossero allora considerati tali, e si potessero rogar da' Notaj pubblici; il che non mi pare, che si possa ragionevolmente presumere.

Nè deve, a mio credere, parere strano il vedersi notate fra gli atti giudiziali le minute, ed istrumenti di proccura, rilevandosi chiaramente dalla tenuità del salario, che delle sole proccure alle liti ha inteso di parlare, le quali non veggio, per qual motivo si debbano piuttosto rogar da' Notaj Pubblici, che dagli Attuarj, o sia Notaj di cause.

Può far fede l' Attuario della nomina del Proccuratore nelle cause criminali; e perchè mai nol potrà nelle cause civili? che se si riflette sul Cap. 62. a tenore del quale si dovrebbero spesso destinar dal Tribunale i Proccuratori, si vedrà, che, secondo il sistema della *Carta de Logu*, i Notaj di cause rogavano atti di proccura eziandio per le liti civili.

E dess' appellacioni [218], *chi s' hat a fagher in paraulas* [219] *soddos duos; e si si fagherit in iscrittu, secundu su volumen dessa scrittura, soddos duos infinì in soddos chimbi:*

E dessos processos, chi s' hant a levari dae sa Corti per via de appellacioni, deppiat levari su Nodayu, o su Scrivanu dinaris otto pro carta [220], *scrivendo ciascuna carta riglas vintiotto:*

E dessas proccuras, ed advocacionis, chi s' hant a fagher in Corti, chi pattu non illoy happat, si sa dimanda hat a esser dae liras deghi 'ngiossu happat su Proccuradori soddos deghi; e dae liras deghi 'nfini in liras chimbanta happat su Proccùradori soddos chimbanta; e dae liras chimbanta insusu happat dinaris ses pro lira:

E dessa firmadura pro ciascuna dessas dittas cartas soddos vinti:

E dessa chircadura dessos attos, si s' acattat sa carta, chi si faghit chircari, dinaris ses pro annu; e si non s' acattat dinaris tres pro annu:

E de totu sas atteras iscedas, e cartas firmadas, dessas qualis nondì faghit mencioni custa Carta de Logu, cussa persona, ch' illas hat a fagheri, s' indi accordit cun su Nodayu; e si non s' indi accordat cun su Nodayu, siant indi daenanti dess' Officiali dessa Terra, ed icussu, chi su ditt' Officiali ind' hat a sentenciari, e cumandari, s' indi deppiat fagher: e si alcunu Nodayu hat a esser acattadu venner in contra assos presentis Ordinamentos, pro dogni volta, ch' ind' hat a esser accusadu, e binchidu, deppiat pagari assa Corti su doppiu de ciò, chi hat a haviri levadu plus.

Ordinamus [221], *chi si deppiat levari de cussas personas, chi hant a mandari sas Nunzas, pro ciascuna volta dinaris battoro:*

E fazzatsì pagari de ciascuna persona, chi fagherit nunzari testimongios, pro ciascunu testimongiu pro sa polissa dinaris duos; e pro s' examinamentu de ciascunu, chi s'hat a examinari, ed istendat, ed iscrivat su narri de ciascunu testimongiu, dinaris ses; e fazzatsi pagari dae cussas personas, chi hant a accomandari chertos issoru ad alcun' attera persona, pro sa scrittura, ch' ind' hat a fagheri, dinaris ses:

E fazzatsì pagari dae cussas personas, chi hant a esser nostas a Corona de Logu pro chertos, chi hant a esser fattos in sas Contradas, quando alcuna indì mancarit assu lassamentu dessa Corona de Logu, pro sa scrittura de cussa parti, chì hat a esser bennida, dinaris doighi [222]*:*

Fazzatsi pagari pro sa polissa dessos chertos binchidos, chì si mandat pro fagherillos pagari, dae soddos deghi 'nfini in soddos centu dinaris doighi; dae soddos centu infini in liras vintichimbi soddos duos; dae liras vintichimbi 'nfini in liras chimbanta soddos tres; dae liras chimbanta infini in liras centu soddos chimbi; dae liras centu infini in liras milli soddos deghi:

Sos hominis, chì venint pro reer Chida de Berruda, pro iscrivirillos ciascunu soddos unu; su chi hat a esser Curadorì, e hat a reer Corona, non paghit;

Totu cussos pagamentos, chi s' hant a fagheri, si paghint dae cussa parti, chì hat a perder su chertu

CAP.

218 Delle appellazioni dai decreti se n' è trattato di sopra, quà si tratta delle appellazioni dalle Sentenze.

219 Ridotta però in iscritti.

220 Faccia, o banda d'un foglio.

221 Qua soltanto comincierebbe a trattarsi de' dritti dovuti agli Attuarj, o Scrivani, o sia Segretarj de' Tribunali, secondo la distribuzione marcata nelle cinque ultime edizioni: ma, quanto ciò sia lungi dal vero, l'ho accennato nella nota 217. piuttosto principia la tariffa de' dritti dovuti per l' istruttoria de' processi.

201 Ciò

E dell' appellazione [218], che si farà in parole [219], soldi due ; e se si facesse in iscritti, secondo il volume della scrittura, soldi due infino in soldi cinque :

E de' processi, che si leveranno dalla Corte per via d' appellazione, debba pigliare il Notajo, o lo Scrivano denari otto per carta [220], scrivendo ciascuna carta righe ventotto :

E delle proccurazioni, ed avvocazioni, che si faranno in Corte, che patto non v' abbia, se la dimanda sarà da lire diece ingiuso, abbia il Proccuratore soldi dieci; e da lire diece infino in lire cinquanta abbia il Proccuratore soldi cinquanta ; e da lire cinquanta insuso abbia denari sei per lira :

E dell' autenticazione per ciascuna di dette carte soldi venti :

E della cercatura degli atti, se si ritrova la carta, che si fa cercare, denari sei per anno ; e se non si ritrova, denari tre per anno :

E di tutte le altre minute, e carte autenticate, delle quali non ne fa menzione questa *Carta de Logu*, quella persona, che le farà, se n'accordi col Notajo ; e se non se n' accorda col Notajo, sianne dinanzi dell' Ufiziale della Terra, e quello, che dett' Ufiziale ne sentenzierà, e comanderà, se ne debba fare : e se alcun Notajo sarà ritrovato a venir contro a' presenti Ordinamenti, per ogni volta, che ne sarà accusato, e convinto debba pagare alla Corte il doppio di ciò, che avrà pigliato di più.

Ordiniamo [221], che si debba pigliar da quelle persone, che manderanno le citazioni, per ciascuna volta denari quattro :

E facciasi pagar da ciascuna persona, che facesse citar testimonj, per ciascun testimonio per la polizza denari due ; e per l' esaminamento di ciascuno, che s' esaminerà, e distenda, e scriva il narrare di ciascun testimonio, denari sei ; e facciasi pagar da quelle persone, che accomanderanno piati loro al alcun' altra persona, per la scrittura, che ne farà, denari sei :

E facciasi pagare da quelle persone, che saranno poste a Corona di Luogo per liti, che saranno fatte nelle Contrade, quando alcuna ne mancasse al terminamento della Corona di Luogo, per la scrittura di quella parte, che sarà venuta, danari dodici [222] :

Facciasi pagar per la polizza delle liti vinte, che si manda per farle pagare, da soldi diece infino in soldi cento denari dodici ; da soldi cento infino in lire venticinque soldi due ; da lire venticinque infino in lire cinquanta soldi tre ; da lire cinquanta infino in lire cento soldi cinque ; da lire cento infino in lire mille soldi dieci.

Gli uomini, che vengono per regger Settimana di Berruda, per iscrivergli ciascuno soldi uno ; colui, che sarà Curatore, e che reggerà Corona non paghi :

Tutti que' pagamenti, che si faranno, si paghino da quella parte, che perderà la lite.

CAP.

222 Ciò l' intende il Comentatore per quel Prob' uomo, che si surrogasse a qualsivoglia de' Giudicanti, che venisse a mancare per la decisione della lite, e suppone inoltre, che si debba percevere da' litiganti un soldo per ciascuno de' cinque Giudicanti ; la qual supposizione per me è di tanto peso, che non ho dubitato di supplire il Capitolo nella penultima sua parte, con mettervi „ soldi uno „ cioè „ per iscrivergli ciascuno soldi uno „ : e di fatti quando ha voluto, che non si pagasse, l' ha detto apertamente, come del Curatore, che reggerà la Corona,

CAP. CXXV. [223]

Dessas dies feriadas, chi non si devit reer Corona.

Custas sunt sas dies feriadas, in sas qualis cumandamus, chi non si deppiat reer Corona de Logu, nen Corona de Chida de Berruda:

Sas Dominigas de totu s' annu, e sas festas de Santa Maria:

Item totu sas festas dessos Apostolos:

Item totu sas festas dessos Evangelistas:

Item totu sas ferias dessas vinnennas, ciò est dae sa festa de Santa Maria, hi est a ottu dies de Capudanni [224], infini assa prima die de Santu Gayni [225]:

Sa festa de omnia Santu, ed issa festa dessos mortos:

Sa festa de Santu Martini:

Sa festa de Santu Nicola.

Sa festa de Santa Lughia:

Sa festa de Sant' Antoni [226]:

Sa Pasca dessa Natividadi, e otto dies plus Pasca, e otto dies innantis:

Sos Lunis, e Martis de Segaripezza, ed issu Mercuris primu infattu de Carrisegari:

Sa Pasca dess' Epiphania, chi si chiamat Pasca Nunza [227]:

Sa Pasca dess' Ascensioni:

Sa

223 Ho già osservato nelle note 208. e 210. che questo Capitolo dovrebb' essere il CXXI. o ia dovrebbe ritrovarsi collocato avanti del nunero CXXI.

224 L' essere nel catalogo delle ferie nomiate prima quelle delle vendemmie, ed in ultimo : ferie delle messi, somministra un argomento on dispregevole, che cadesse in Arborèa a' temi della Giudicessa Eleonora il principio dell'an.o nel primo giorno di Settembre, o sia *Capulanni*, continuandovisi a seguir l'uso Greco, che inticamente era il più universale. V. la nota 83.

225 Al mese d' Ottobre, oltre la denomiazione di *Mes-e-Ladaminis*, come si è veduto tella nota 83. si da in Sardegna quella di mese le *Santu Gayni*, di San Gavino, per cadere in uel mese il giorno del martirio di San Gavino, *e de Santu Sadurru* ancora, cioè di San Saturino, per lo stesso motivo di cadere in quel mee il giorno del martirio di San Saturnino Calaitano, essendo entrambi de' più illustri Campioni della fede, che abbia veduto ne' suoi primi anni 'l Secolo quarto, e particolari Protettori della Sardegna. V. la nota 280.

E come mai non sono notati fra le ferie i giorni della festa di detti Santi? Mi fa ciò sospettare, che le ferie delle vendemmie andassero fino all'ultimo giorno dell' Ottobre, e che sia stato qua messo per errore posteriormente alla compilazione „ primo giorno d' Ottobre „ invece di „ ultimo giorno d' Ottobre.

L' Ottobre in Sardegna, e particolarmente ne' Campidani, ne' quali d' autunno non vi è a temere di nevi, nè brine, nè gielate, è il vero mese delle vendemmie, perchè in esso si colgono le uve nel maggior grado della loro maturità, e si fanno i vini, tranne alcune qualità d' uve più fine, ch'essendo primaticcie, si colgono nel Settembre, e se ne fa immediatamente de' vini più squisiti: all' opposto il mese di Settembre può dirsi mese preparatorio alle vendemmie *. V. la nota 237. in fin.

Non

* Si suole incominciar la gran vendemmia (così mi piace di chiamar quella, in cui si coglie ogni sorta d' uve, per distinguerla dall' altra delle uve più dilicate, e primaticcie) ne' Campidani verso i quattro d'Ottobre: pe' vini comuni si lascian ribollir le uve nelle tine, in di cui vece usansi le botti stesse, nelle quali si dee poscia mettere il mosto, ma usansi con un solo fondo: così si tengono per sei, sette, otto, e fin nove giorni prima di calcarle, cioè fino a tanto, che dall' assaggio dello spremone si riconosca matura la prima fermentazione, la quale più pronta, o più lenta riesce, a misura della temperatura dell' aria, e dell' annata più, o meno piovosa, che accompagnò la maturazione delle uve: in appresso s' imbotta il mosto, affinchè, ribollendo di nuovo, si depuri: poscia si stringono sotto il torchio le vinaccie per estrarne quel mosto, che vi rimane, e che da un vino più grosso: quindi dalle stesse vinaccie si fa quella bevanda, che permettean gli antichi Romani alle donne attempate: *Varr. de vit. pop. Rom. Antiquae mulieres majores natu bibebant loram: dicta lora quasi lota, quod fiat ex vinaceis aqua dilutis*: cioè il vinello, chiamato in Sardo *piricciolu*, bevanda ordinaria de'Contadini Sardi, ma particolarmente in tempo di messe: e finalmente si ripongon le

vi-

CAP. CXXV. [223]

De' giorni feriati, che non si dee regger Corona.

Questi sono i giorni feriati, ne' quali comandiamo, che non si debba regger Corona di Luogo, nè Corona di Settimana di Berruda:

Le Domeniche di tutto l'anno, e le feste di Santa Maria:

Inoltre tutte le feste degli Appostoli:

Inoltre tutte le feste degli Evangelisti:

Inoltre tutte le ferie delle vendemmie, cioè dalla festa di Santa Maria, che è ad otto giorni di Settembre [224], infino al primo giorno d' Ottobre [225]:

La festa d'Ognissanti, e la festa de' morti:

La festa di San Martino:

La festa di San Niccolò:

La festa di Santa Lucia:

La festa di Sant' Antonio [226]:

La Pasqua della Natività, ed otto giorni più da Pasqua, ed otto giorn'innanzi:

I Lunedì, e Martedì di Carnesciale, ed il Mercoledì primo appresso al Carnesciale:

La Pasqua dell' Epifania, che si chiama Pasqua Nunzia [227]:

La Pasqua dell' Ascensione:

La

Non vedendosi quindi ragione alcuna plausibile, per la quale debba credersi assegnato con questo Capitolo il solo mese di Settembre per le ferie delle vendemmie, e non quello d' Ottobre ancora, resta molto fondato il sospetto, che, dicendo il testo *infini a s' ultima die de Santu Gayni* ,, infino all' ultimo giorno d' Ottobre ,, in progresso di tempo si sia scritto per errore *infini assa prima die de Santu Gayni* ,, infino al primo giorno d' Ottobre ,,; e per non esser costretti a supporre, o che senza necessità si cogliessero in que' tempi le uve non ben mature nel mese di Settembre, o che si fosse assegnato per le ferie delle vendemmie il mese precedente a quello, in cui si vendemmia, senza che se ne potesse trarre il vantaggio, in considerazione del quale si debbono credere stabilite, cioè di poter attendere tranquillamente le persone del foro possidenti all' autunnale ricolta; ed inoltre che feriati non fossero i giorni di San Saturnino, e di San Gavino, nel mentre che per la loro solennità davano il nome a quel mese.

226 S' intende Sant' Antonio Abate.

227 Pasqua Nunzia dice chiamarsi 'l Comentatore dall' essere stato in que' giorni N. S. Gesù Cristo manifestato a Magi; e dall' essere stato in quello stesso giorno, l' anno vigesimonono dell' età sua, battezzato nel Giordano, e manifestato dal Divin Padre: *hic est filius meus dilectus*: e dall' aver manifestato un anno dopo, e nel dì medesimo la sua Divinità col miracolo della trasmutazione dell' acqua in vino; e nel suo trigesimo primo col miracolo de' cinque pani, e de' due pesci.

A riguardo dell' unione di tanti misterj in un sol giorno, mi contenterò di trascriver qui ciò, che ne dice San Clemente insigne letterato de' nostri tempi *de vulg. aerae emend. lib. 4. cap. 7. Si autem quaeras, quid statueudum sit de Ecclesiae praxi, quae Epiphaniae festum celebrat die VI. Januarii, respondeam, Ecclesiam Latinam tribus simul mysteriis eum diem assignasse, non quod eodem die illa contigisse persuasum haberet, sed ut singula manifestationis Christi mysteria simul conjungeret, celebraretque; primum quidem infantiae, cum Magi ab Oriente venientes illum ut Deum, hominemqne adoraverunt; secundum cum, Jesu in Jordane baptizato, ac descendente visibili specie super eum Spiritu Sancto, praedicationis officium auspicatus est: tertium denique cum in nuptiis Canae Galileae initium signorum fecit in suae Divinitatis, et missionis testimonium. Caeterum nemo ignorat, ex cap. 1. et 2. Evangelii Sancti Joannis duo haec postrema Servatoris nostri mysteria ad diversum tempus esse referenda; atque illud quidem de aqua in vinum conversa non multo ante primum Pascha Judaeorum a Christo celebratum, post susceptam Evangelii praedicationem; alterum vero baptismi paulo ante nuptias Canae Galililaeae.*

Pasqua Nunzia potrebbe chiamarsi la festa dell'

vinaccie ben inzuppate d'acqua, sopraponendovi de' gran sassi, affinchè non si sollevino, e per impedirne la fermentazione, per darle quindi a' Buoi nell' inverno: le quali operazioni tutte richieggono non pochi giorni, onde non si possa che considerar necessario per l' autunnal ricolta quasi tutto il mese d' Ottobre.

Sa Pasca de Pentecoste cun dies duas seguentis :

Sa festà dessu Corpus de Christu :

Item totu sa chida Santa , ed ottava pusti Pasca :

Sas ferias dessas messas , ciò est dae bindighi de Lampadas infini a dies bindighi de Triulas , excettada sa Corona de Logu de Santu Pedru , chi si reet a voluntadi nostra , ed excettadu chi si pozzant minari sas questionis a voluntadi dessas partis [228] *: ed issu simili , chi semper si reat s' Audiencia a discrecioni de issa e totu .*

CAP. CXXVI.

Dessos Carradoris , chi portant vinu .

Item pro cessari multas fraudis , chi faghint , e committint sos Carradoris in portari vinu dae unu logu in atteru , ordinamus , e statuimus , chi nexunu Carradori , chi portat cuba de vinu , over carrada , non deppiat , nen presumiscat dae como innantis dessu vinu , chi jugherit , bogarindi , nen fagherindi bogari , nen consentiri , chi nexuna persona indi boghit , nen deppiat darindi ad alcuna persona a minus de voluntadi , e consentimentu dessu pubillu dessu vinu ; ed eziandeus non illoy deppiat mitter abba , nen attera miscoladura , a pena de soddos centu ad opus dessa Corti pro ciascuna volta , chi contrafagherit , ed esserit illi provadu , e de pagari su dannu assu pubillu dessu dittu vinu : ed issa simili pena s' intendat ad icussu , ch' indi bogarit a bier dessu vinu senza paraula de icussu , cui hat a esser su dittu vinu , beni chi non esserint sos Carradoris : ed icustu Capidulu volemus , chi s' intendat ad ogni attera mercanzia , e atteras cosas , chi si portarint cun carros , over cun bestias dae unu logu ad atteru , nollas usint isciollirì , nen travigari , nen fagheri malicia , nen batattaria alcuna : e ciascaduna persona pozzat accusari totu cussas gotalis personas , ch' in ciò esserint inculpadas , ed happat indi sa tercia parti dessa pena [229] *.*

CAP. CXXVII.

De cussos , chi hant a allogari Cavallos a vittura .

Pro cessari ogni litigiu , e questioni , chi si fagherit in allogari , o dari alcunu Cavallu a vittura , volemus , ordinamus , e statuimus , chi dognia persona pozzat allogari su Cavallu suo , senza chi siat tenuda assa Corti a fagherillu istimari , cassando ogni atteru Capidulu supra ciò in contrariu ; ed in casu chi su Cavallu morrerit , o chi si gastarit pro culpa dessu conduttori , over de chi illu cavalligarit , siat tenudu dellu pagari , a cui hat a esser , faghendollu istimari per duos , over tres bonos hominis de cussos , ch' illu hant a haviri conoschidu .

CAP-

dell' Epifania per essere il dì prefisso in que' tempi dalla Chiesa per annunziarsi al popolo il giorno , in cui si dovea celebrar la Pasqua , e le altre feste mobili .

228 Duranti le ferie delle messi , non solo si potea tener la Corona di Luogo di San Pietro , ma poteano altresì proseguirsi le liti , o muoversene delle nuove a piacimento delle parti , cioè , come io l' intendo , farsi l' abilitazione , che in oggi si fa dal Tribunale della Real Cancellaria , dalle medesime parti di buon accordo : ed ecco ciò , che ha dato luogo a dichiarare specificamente nel Cap. 121. feriato il giorno della festività di San Giovanni 24. Giugno , tuttochè compreso fosse nelle ferie delle messi , affinchè non si potesse creder dispensato per gli effetti suddetti , come gli altri giorni di quelle ferie , che non furono nominatamente dichiarati feriati .

L' udienza però , cioè il Tribunale Supremo , la

La Pasqua di Pentecoste con giorni due seguenti:

La festa del Corpo di Cristo:

Inoltre tutta la settimana Santa, ed ottava dopo Pasqua:

Le ferie delle messi, cioè da quindici di Giugno infino a dì quindici di Luglio, eccettuata la Corona di Luogo di San Pietro, che si regge a volontà nostra, ed eccettuato, che si possano menar le questioni a volontà delle parti [228]: ed il simile che sempre si regga l' Udienza a discrezione di se stessa.

CAP. CXXVI.

De' Carrettaj, che trasportano vino.

Inoltre per cessar molte frodi, che fanno, e commettono i Carrettaj nel trasportar vino da un luogo in altro, ordiniamo, e statuiamo, che nessun Carrettajo, che trasporta tina di vino, ovvero botte, non debba, nè presuma da mo innanzi del vino, che trasportasse, cavarne, nè farne cavare, nè consentire, che nessuna persona ne cavi, nè debba darne ad alcuna persona a meno di volontà, e consentimento del padrone del vino; ed eziandio non vi debba metter acqua, nè altra mescolatura, a pena di soldi cento ad uopo della Corte per ciascuna volta, che contraffacesse, e fossegli provato, e di pagare il danno al padrone di detto vino: e la simil pena s' intenda a colui, che ne cavasse per bere del vino senza parola di colui, cui sarà detto vino, abbenchè non fossero i Carrettaj: e questo Capitolo, vogliamo, che s' intenda d' ogni altra mercanzia, ed altre cose, che si trasportassero con carra, ovvero con bestie da un luogo ad altro, che non le osino sciorre, nè sconvolgere, nè far malizia, nè baratteria alcuna: e ciascheduna persona possa accusar tutte quelle cotali persone, che in ciò fossero incolpate, ed abbiane la terza parte della pena [229]

CAP. CXXVII.

Di coloro, che allogheranno Cavalli a vettura.

Per cessare ogni litigio, e questione, che si facesse in allogare, o dare alcun Cavallo a vettura, vogliamo, ordiniamo, e statuiamo, che ogni persona possa allogare il Cavallo suo, senza che sia tenuta alla Corte a farlo stimare, cassando ogni altro Capitolo sopra ciò in contrario; ed in caso, che il Cavallo morisse, o che si guastasse per colpa del conduttore, ovvero di chi lo cavalcasse, sia tenuto di pagarlo, a cui sarà, facendolo stimare per due, ovvero tre buoni uomini di que', che l' avranno conosciuto.

CAP-

la lascia in libertà di regolarsi a sua discrezione, nella qual libertà non si possono comprendere i feriati solenni, o per meglio dire le feste di precetto.

229 Le R.Pram.cap.3.tit.33. portan la pena di venticinque lire, od altra minore, o maggiore ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità del delitto, e condizione del delinquente, contro coloro, i quali, vendendo vino, vi facessero qualche mescolatura; e sotto la stessa pena proibiscono nel cap. seguente a' Cerajuoli, ed a qualunque altra persona di por mescolatura nella cera, e sevo, che vendessero, in qualsisia modo preparato.

Io, che non amo le pene arbitrarie, quasi le troverei opportune, pel solo aumento però di pena, in una materia, in cui tanto è interessata la comun sanità, quanto quella della mescolature nel vino, e fin di vino con vino; mai per la minorazione.

CAP. CXXVIII.

De chi blastimarit a Deus, ed assa gloriosa Virgini Maria.

Pro chi Deus Onnipotenti si debit supra totas cosas onorari, tenniri, e guardari, ed obediri, ed appressu sa gloriosa Virgini Madonna Santa Maria, ed issos Apostolos, e Santos, e Santas de Deus, constituimus, ed ordinamus, chi qualunca persona, de qualunca condicioni siat, chi hat a blastimari a Deus, over a Santa Maria, ed illi hat a esser provadu, siat condennada in liras chimbanta, sas qualis deppiat pagari infra dies bindighi, posca chi hat a esser condennada; e si non pagat infra su dittu tempus, mittatsilli un amu in sa limba, e siatilli tagiada, pro modu ch' illa perdat: e si blastimarit alcunu Santu, o Santa, siat condennada in liras vintichimbi, sas qualis deppiat pagari infra dies bindighi, posca chi hat a esser condennada; e si non pagat infra su dittu tempus, mittatsilli un amu in sa limba, e cun issu siat frustada per tota sa Terra, hui hat a haviri delinquidu, o fattu su delittu, e non happat attera pena [230].

CAP. CXXIX.

Chi sos Officialis deppiant haviri a dispesas issoru sa Carta de Logu.

Item ordinamus, chi ciascunu Curadori siat tenudu de haviri a dispesas suas sa Carta de Logu, cun sa quali issu, ed issos Jurados, e Juygantis si pozzant plenariamenti informari, quando esserint assos bisongios; e deppiant illa levari dae sa Camera nostra; e deppiant eciandeus osservari, e fagheri totu cussu, chi si contenit in sos Capidulos, ed Ordinamantos, chi sunt iscrittos in sa preditta Carta de Logu; ed icussu Curadori, a chi hat a esser provadu, chi non havirit sa ditta Carta de Logu levada, e non hat a fagheri, ed osservari totu cussu, ch' in cussa si contenit, paghit assa Camara pro ciascuna volta, ch' illi hat a esser provadu, soddos centu; e deppiat su dittu Curadori haviri sa ditta Carta de Logu dae sa prima die de Corona de Plama ass' attera Corona de Logu de Santu Marcu [231], *assa ditta pena.*

CAP. CXXX.

De chi hat a dimandari depidu pagadu, o torrarit a dimandari chertu binchidu.

Volemus, ed ordinamus, chi qualunca persona, addimandarit depidu pagadu, over tor-

230 Il già da me citato Santo Re di Francia, che aveva in somm' orrore le bestemmie, le fece punir diversamente in diversi tempi: ad un Parigino, ch' egli stesso sentì bestemmiando, fece perforar le labbra con un ferro rovente; posteriormente ordinò per la bestemmia la mutilazione di membro; e finalmente, mitigando tanta severità, stabilì contro i bestemmiatori semplici pene pecuniarie. V. la nota 134.

231 L' essersi qui prefisso, per provvedersi gli Ufiziali della *Carta de Logu*, dal primo giorno della Corona delle Palme infino all' altra Corona di San Marco, non debilita l' argomento da me tirato dalla disposizione del Cap. 105. per dimostrare, che il dì della pubblicazione della *Carta de Logu* sia stato quello di Pasqua; perchè, per provvedersi gli Ufiziali della *Carta de Logu*, si richiedea più lungo tempo, stantechè

CAP. CXXVIII.

Di chi bestemmiasse Iddio, e la gloriosa Vergine Maria.

Perchè Iddio onnipotente si dee sopra tutte le cose onorare, tenere, e guardare, ed ubbidire, ed appresso la gloriosa Vergine Madonna Santa Maria, e gli Appostoli, e Santi, e Sante di Dio, constituiamo, ed ordiniamo, che qualunque persona, di qualunque condizione sia, cha bestemmierà Iddio, ovvero Santa Maria, e le sarà provato, sia condannata in lire cinquanta, le quali debba pagare infra giorni quindici, posciachè sarà condannata; e se non paga infra detto tempo, mettasele un amo nella lingua, e siale tagliata, per modo che la perda: e se bestemmiasse alcun Santo, o Santa, sia condannata in lire venticinque, le quali debba pagare infra giorni quindici, posciachè sarà condannata; e se non paga infra detto tempo, mettasele un amo nella lingua, e con esso sia frustata per tutta la Terra, ove avrà delinquito, o fatto il delitto, e non abbia altra pena [230].

CAP. CXXIX.

Che gli Ufiziali debbano avere a spese loro la *Carta de Logu*.

Inoltre ordiniamo, che ciascun Curatore sia tenuto d'avere a spese sue la *Carta de Logu*, colla qual egli, ed i Giurati, e Giudicanti si possano plenariamente informare, quando fossero a' bisogni; e debbanla levare dalla Camera nostra; e debbano eziandio osservare, e far tutto quello, che si contiene ne' Capitoli, ed Ordinamenti, che sono scritti nella predetta *Carta de Logu*; e quel Curatore, a cui sarà provato, che non avesse detta *Carta de Logu* levata, e non farà, ed osserverà tutto quello, che in quella si contiene, paghi alla Camera per ciascuna volta, che gli sarà provato, soldi cento; e debba detto Curatore aver detta *Carta de Logu* dal primo giorno di Corona delle Palme all'altra Corona di Luogo di San Marco [231], a detta pena.

CAP. CXXX.

Di chi dimanderà debito pagato, o tornasse a domandare piato vinto.

Vogliamo, ed ordiniamo, che qualunque persona, domandasse debito pa-

conveniva formarne a tal effetto altrettante copie manuscritte, non essendo ancora inventata la stampa, la scoperta della quale si fissa, almeno in Europa, verso la metà del Secolo XV. e quelle copie doveano esser trascritte tutte dall' originale, ed a tenor di questa Legge, formate tutte nella stessa Camera, o sia Tribunale del Principe, dal quale prender doveansi, fuor di dubbio, autenticate: ma per l'oggetto del Cap. 105. qualunque discreto termine bastava.

Si è perciò lasciato il tempo di quasi un anno a preparar gli esemplari, cioè insino al primo giorno della Corona delle Palme, e prefisso agli Ufiziali il termine di provvedersene da quel giorno all' altra Corona di San Marco, vale a dire infino alla Corona di San Marco seconda dopo la pubblicazione della *Carta de Logu*, come indica il pronome altra.

torrarit a dimandari chertu binchidu, e diffinidu, siat condennada in su doppiu de cussa quantidadi, chi hat a esser pagada, over binchida: e ciò s' intendat ad icussas personas, assas qualis particularimenti esserit fattu su dittu pagamentu, over chi esserit binchidu; excettu chi esserint heredis, e successoris dessu principali, chi de cussu pagamentu, e binchidura, chi esserit fatta esserint negligentis [232], *e nondi esserint certos; in cussu casu non siant tenudos a pagari pena alcuna, ma s' indi deppiat osservari, secundu chi raxoni s' indi hat a acattari.*

CAP. CXXXI.

Dessos Maystros de linna, chi faghint carros, ed arados.

Supra sos Maystros de linna, chi si fagherint Maystros, constituimus, ordinamus, e volemus, chi qualunca persona, chi hat a fagheri carros, over arados, e non esserint beni fattos, peri si fattu modu ch' indi perderint dies de serviri, satisfazzat su dannu, chi hat a haviri su comporadori dessas dies perdidas, si est carru, pro carru, si est aradu, pro aradu, si est juali, pro juali, e de machicia assu Rennu liras chimbi; ed ancu deppiat pagari, dies quantu hat a perder, infini a ch' illi happat torradu su lavoru bonu, e sufficienti: e chi non ingannit plus a attiri [233].

CAP.

232 *Negligentis* qui non può stare, e forse dicea *nescientis*, nescienti, ed in progresso si è cambiato per errore in *negligentis*.

233 Io, che ho in tanto pregio la costanza de' miei Paesani nell' osservar gli usi antichi, (V. la contronota pag. 58. e seg.) non so approvar tanta tenacità in gran parte delle rustiche faccende, e la disapprovo altamente nella foggia del carro, bramando d' ottener da essi pel loro bene, che ne declinino: sul qual carro non s'avrebbe fatto tante maraviglie il ch. Gemelli rifiorim. della Sard. lib. 2. cap. 8. art. 2. che nol conobbe che nella forma più rurida, se avesse avuto una qualche idea dell' *ἁμάξης*, *amáxes* de' Greci, e del plaustro de' Romani.

Diversa impressione avrebbe fatto all'eruditissimo Scheffero, se gli fosse caduto sotto gli occhj, poichè si sarebbe rallegrato di poter esaminare minutamente il plaustro antico, e non avrebbe nel suo trattato *de re vehiculari* trovato sì oscuro Plutarco ne' passi e del Coriolano, e delle questioni Romane, che ne cita nel cap. 4. del lib. 1.

Io intanto non saprei descriver meglio il carro Sardo di quello, che lo descriva Giulio Polluce nel lib. 1. cap. 14. dell' Onomastico, colla seguente desc izione del plaustro Greco.

Ἁμάξης μέρη, ἄξων, τροχοὶ, κλίμαξ, τὸ πρόμηκες ξύλον τὸ ὑπὲρ τοῦ ἄξονος ἐκ τεσσάρων συνεστηκὸς, καὶ μέσας ῥάβδους, πρόσθεν μὲν πλείους, ὄπισθεν δὲ ἐλάττους ἔχον. ἐν μέρῳ δὲ τὴν ὑπερτερίαν ἐνηρμοσμένην, ἧς τὰ ἑκατέρωθεν πλευρὰ, θαιροὶ καλοῦνται, δεξιὸς, καὶ ἀριστερός. ὑποπέπηγε δὲ αὐτοῖς ξύλα, ἃ καὶ θαιραῖα ὀνομάζονται. οἷς ἐφαρμόζονται οἱ ἁμαξήποδες, ἀφ' ὧν ὁ ἄξων ἕλκεται στρεφόμενος. τὰ δὲ ἐφεξῆς τῷ ἅρματι, ζυγὸς, ῥυμὸς, ζεύγλη, ἀκροζύγιον, καὶ τὰ τοιαῦτα.

„ Sono le parti del plaustro, l' asse, le ruo-
„ te, la scala, che è un legno molto lungo so-
„ pra l' asse, che consta di quattro parti, ed
„ ha frammezzo de' pivoli più lunghi nella
„ parte anteriore, e più corti nella posteriore,
„ sostenente immezzo il tavolato del plau-
„ stro soprapposto, ambe le di cui coste, cioè
„ la destra, e la sinistra si dicono *θαιροὶ thaeraè*,
„ ne' quali sono infissi certi legni, che si no-
„ mano *θαιραῖα thaeraea*, fra cui collocandosi
„ l' asse, da' medesimi viene strascinato volgen-
„ dosi. Quindi altre cose, che appartengono al
„ plaustro, come il giogo, il timone, il *covum*,
„ i sottogola, e simili.

A maggiore intelligenza di questa descrizione di Polluce colloco qui le parti principali del carro Sardo delineate, sebbene alquanto rozzamente.

La figura A è la scala del carro Sardo, così stesso chiamata in Sardegna; il num. 1. la parte inferiore della scala, in cui di quà, e di là si colloca l' asse; la figura B l' asse colle ruo-

pagato, ovvero tornasse a dimandar piato vinto, e diffinito, sia condannata nel doppio di quella quantità, che sarà pagata, ovvero vinta: e ciò s' intenda di quelle persone, alle quali particolarmente fosse fatto detto pagamento, ovvero che fosse vinto; eccettochè fossero eredi, e successori del principale, che di quel pagamento, e vincita, che fosse fatta, fossero negligenti [232], e non ne fossero certi; in quel caso non siano tenuti a pagar pena alcuna, ma se ne debba osservare, secondochè ragione se ne troverà.

CAP. CXXXI.

De' Legnajuoli, che fanno carri, ed aratri.

Sui Carpentieri, che si facessero Maestri, constituiamo, ordiniamo, e vogliamo, che qualunque persona, che farà carri, ovvero aratri, e non fossero ben fatti, per siffatto modo che ne perdessero giorni di servire, soddisfaccia il danno, che avrà il compratore de' giorni perduti, se è carro, per carro, se è aratro, per aratro, se è giogo, per giogo, e di multa al Regno lire cinque; ed anche debba pagare, giorni quanti perderà, infino a che gli abbia tornato il lavoro buono, e sufficiente: e che non inganni più ad altrui [233].

CAP.

ruote; il num. 4. la parte anteriore delle ruote, il 5. l' esteriore, ed il 6 le ruote stesse; la figura C la forcella, che si colloca sotto la scala in 2. dalla parte forcuta 3. quando si staccano i Buoi, affinchè non cada, perdendo l' equilibrio; ed il num. 7. fig. A il buco da metter la cavicchia, che trattiene il giogo.

Non ho descritto, nè fatto delineare la parte superiore del carro Sardo, perchè quantunque consista principalmente, e comunemente in due lati, chiamati coste attesa la loro forma, e posizione, è soggetta a variazione, come quella di molti altri carri, secondo il servizio, per cui s' adopra.

Due circostanze dimostrano, che la scala del plaustro descritta da Polluce non era quadrilatera, come a primo aspetto fa sospettare l' espressione „ che consta di quattro parti „ cioè il dir egli, ch' era un legno molto lungo, e che i legni traversali intermedj eran gli uni più lunghi, gli altri più corti, onde terminasse in angolo acuto, come quella della figura A: dette quattro parti, par, che sieno la scala stessa, il tavolato, l' asse, e le ruote.

I passi di Plutarco, che Scheffero ha trovato tant' oscuri sono, quello di Coriolano: „ s' aveva già per molto forte la punizione del „ servo, che mancasse, se portasse pel vicina„ to quel legno del plaustro, con cui sostengo„ no il timone... il qual legno chiamato da' Gre„ ci „ *yposhtan*, e *sérigma*, i Romani appellano for„ ca: Ὃ γὰρ οἱ Ἕλληνες ὑποστάταν, καὶ στήριγμα, τοῦτο Ῥωμαῖοι φοῦρκαν ὀνομάζουσι: quello delle questioni Romane: „ il doppio legno, che si suol met„ ter sotto i carri.... quel legno noi chiamia„ mo sérigma, ed i Romani forca, τὸ δὲ ξύλον ἡμεῖς μὲν στήριγμα, Ῥωμαῖοι δὲ φοῦρκαν ὀνομάζουσι.

Chi nel vedere il legno forcuto C sottoposto alla Scala A in 2. vicino alla parte, che forma il timone, non riconosce il sérigma de Greci? il che par sufficiente per supplemento di Scheffero, e per dimostrare, quanto violenta sia l' interpretazione, che gli ha fatto dare a detti passi di Plutarco l' oscurità, in cui si trovava.

Non sono tanto esigente, che pretenda d'indurre i miei Paesani ad abbandonare affatto il loro carro, tuttochè tanto grossolano, che tenti quasi a credere, che si trovi nella primiera forma datagli dal suo inventore, che gli Scrittori Greci pretendono d' essere stato Filomelo figliuol di Cerere, e surrogare al medesimo l'ingegnoso carro Lombardo di quattro ruote, che tanto diverse forme prende, secondo i diversi usi, a cui s'adopra, nè quello suggerito a'Romani dall'immortal Buonarotti, il quale, sempre che l' ho incontrato, ha trattenuto i miei sguardi ad ammirarne la robustezza, e l' attitudine a trasportar pesi enormi, e carichi voluminosissimi, senza pericolo nè di rovesciare, nè di stancar gli armenti, che tirar lo debbono.

Il primo è molto dispendioso, ed il secondo richiederebbe pria l' introduzione di nuove razze di Buoi assai grandi, attesa l' altezza smisurata delle sue ruote, in cui consiste il maggior suo pregio, essendo i nostri Buoi troppo piccoli all' uopo; e quelle cose, che abbisognano di lungo tempo per eseguirle, non istimo conveniente di pretenderle, a rischio di pretenderle invano, desidero soltanto, che a poco a poco si vadano introducendo dalle persone benestanti, e spregiudicate.

Ri-

CAP. CXXXII.

Dessos Canis, chi s'hant a acattari supra gammas de bestiamen angienu.

O*rdinamus, e statuimus, chi qualunca Pastorì, o Pastoris de Berbeghis, de Porcos, de Cabras, o de Vaccas accatarint in sa gamma issoru supra sa gamma Canis, ove-*

Ristringo le pretensioni alle sole ruote, che non vorrei più vedere nè tanto piccole, nè unite all'asse, in modo, che trattenuta l'una, l'altra non è più capace d'alcun movimento, bensì mobili, e volgenti, cioè aggirantisi attorno a'cardini dell'asse medesimo, che immobile dee diventare, sieno esse piene, o sia massiccie, od a raggi, il che poco m'interessa per ora; purchè le massiccie non sieno di legnami assai grevi, e colle quali, malgrado il vano timore de' nostri Contadini, si può penetrare, ovunque cogli altri carri si penetra, con molto minor pericolo.

Pretendo in sostanza quella riforma, che impedisca la rovina delle strade, la distruzione de'Buoi, il pericolo d'incenders' il carro, a cagione del continuo fregamento, che tanto lo fa cigolare, e quello di ribaltar con frequenza: ad imparar però non gli mando a lontane Regioni, bensì un esempio domestico loro propongo, di cui senz'andare al Villaggio di Quarto, dove prima si è messo in opra, osservar possono i vantaggiosi effetti, cioè di simili ruote volgenti a raggi, e piene, nella stessa Capitale, nella quale da molti anni in qua compariscono con molta frequenza approvate da tutti, e pressochè da nessuno imitate.

Nè ad alcuno venga in mente di credere, che io trovi degno di riforma il modo d'aggiogare i Buoi, che si usa in Sardegna, vale a dire d'attar loro il giogo non alla cervice, ma all'occipizio, cioè a quella parte, da cui principia la cervice, ed assoggettandolo alle corna, che restano al di fuori, con un coreggiale, chiamato in Sardo *loru* dal *lorum* Latino: *Leonem tenui lora vinctum*, dice Gell. *noct. Attic. lib.* 5. *cap.* 14. tuttochè riprovato cotal modo da Palladio lib. 2. cap. 3. *de re rust. Boves melius collo, quam capite iunguntur*: e come si pretende, anche da Columella *de re rust. lib.* 2. *cap.* 2. *Igitur in opere Boves arcte junctos habere convenit, quo speciosius ingrediantur sublimes, et elatis capitibus, ne minus colla eorum labefactentur, jugumque melius aptum cervicibus insidat; hoc enim genus juncturae maxime probatum est. Nam illud, quod in quibusdam Provinciis usurpatur, ut cornibus illigetur jugum, fere repudiatum est ab omnibus, qui praecepta rusticis conscripserunt; neque immerito, plus enim queunt pecudes collo, et pectore conari, quam cornibus, atque hoc modo tota mole corporis, totoque pondere nituntur; at illo retractis, et resupinis capitibus excruciantur, aegreque terrae summam partem levi admodum vomere sauciant.*

Assai questionabil cosa io considero, anche dopo la decisione di Columella, e di Palladio, se, ammesso eziandio il centro della forza del Bue nella cervice, sia in parità di circostanze maggiore l'azione del Bue aggiogato per il collo, a cui non tutta la cervice puo concorrere, dell'azione del Bue aggiogato per il capo, alla quale tutta vi concorre la cervice: nè in conto d'inconveniente tengo l'impedimento, che al Bue cagiona il giogo sulla testa quasi per qualunque movimento della medesima, salvo per dar qualche cornata, se per inconveniente non si può contar l'inceppare al cavallo la bocca, e le mascelle, e fin la lingua con un ordigno sì tormentoso, come il freno, e l'imprigionargli tutta la testa.

La forma dell'occipizio piatta, e di tanta saldezza, la forma, e posizione delle corna nell'anima destinato dal Creatore a sollievo dell'uomo in que' lavori appunto, a' quali fu condannato in pena della sua caduta, non dimostrano forse, che l'occipizio sia quello, su cui posar debba il giogo legato a que' vigorosi rami?

Ciò non potendo negar coloro, a' quali non piace l'uso suddetto, non dicono già, che a' Buoi Sardi si faccia tirare il carro, e l'aratro col capo, ma che si faccia tirar colle corna, colla più maligna falsità; e quell' abuso d'alcuni Paesi di Sardegna, ne' quali nessuna cura si ha de' Buoi, onde trovandogli e macilenti, ed indocili, ne debbano attaccare al carro tre, e fin quattro paja per volta, qualificano uso generale della Sardegna dipendente dal cattivo metodo d'aggiogargli.

Buffon, più spregiudicato d'ogni altro, nel sostener per migliore il metodo d'aggiogargli al collo, si fa carico dell' opinione contraria, e dice, che il Bue ha la testa fortissima, e non lascia di tirar molto bene anche colla testa.

Torno quindi a dire, che i Buoi in Sardegna non tirano colle corna, ma col capo, per osservare, che Columella nel luogo citato abbia potuto intender di riprovare soltanto il sistema di quelle Provincie, in cui si facessero tirar realmente colle corna, non già quello di fargli tirar colla testa.

Per verificar quindi ciò, che avrà voluto dir Columella, sono andato in Roma osservando attentamente le pitture, ed i musaici degli antichi edifizj, ed i bassirilievi, e sempre che ne'medesimi mi sono imbattuto in carri, vi ho veduto i Buoi aggiogati per il collo.

I Buoi in detta guisa aggiogati, mercè le redini, che anno alle orecchie, chiamate in Sardo *ordinagus*,

CAP. CXXXII.

De' Cani, che si troveranno sopra greggie di bestiame altrui.

Ordiniamo,e statuiamo,che qualunque Pastore,o Pastori di Pecore, di Porci, di Capre, o di Vacche, ritrovassero nel gregge loro sul gregge Cani,ovvero Cane assaltato, e non

gus, voce proveniente, secondo ch'io sospetto, dal verbo Latino *ordinare*, dacchè con esse redini si dispone, e regola l'andatura de' Buoi, si guidano nella stessa maniera de' Cavalli, senza d'aver bisogno d'essere preceduti dal Carrettiere: ed io mi ho proccurato in Sardegna ne' miei verd'anni con un pajo di Giovenchi quel sollazzo medesimo, che si proccurano gli altri co' Cavalli, cioè di guidargli da dentro del Carrozzino colla stessa facilità, senz' alcun ajuto, avendogli addestrati con poca pena a trottar tanto bene, che non più di tre quarti d'ora impiegavano a far quattro miglia di strada, egualmente disposti alla corsa.

E' ben vero, che in altri Paesi ancora si guidano i Buoi dal carro mediante l'anello elastico, detto volgarmente morsa, che a'medesimi s' applica alle froge, cioè alla cartilagine media delle nari, dubito però molto, che tanto si possa ottenere a forza di menargli per il naso.

Le redini suddette consistono in due corde sottili legate da un capo al giogo, ed alle corna non senza qualch' eleganza, ognuna passata in una delle orecchie di ciascun Bue, la quale allaccia con una spezie di nodo corrente sciolto, o sia scorsojo, cioè nell' orecchia manca del Bue della destra, e nell' orecchia destra del Bue della sinistra, inguisachè col vario movimento, che da a quelle corde colui, il quale guida, sempre però da dietro, e sferzandogli al bisogno colla coreggia del pungolo, e stimolandogli col pungolo medesimo, con ripetere spesso la voce *ayà yà*, regola l'andatura de' Buoi, come si regola quella de' Cavalli.

I Buoi compagni però non cambiano quasi mai di posto; quindi uno si chiama il Bue della manca, e l'altro il Bue della dritta, o sia *d' ordinagus*, perchè il Carrettiere suol maneggiar le redini dalla parte sinistra, in cui si trova il Bue, che ha la redina nell' orecchia destra: ed il compratore conosce alla pelatura dell' orecchia destra, o sinistra cagionata dalla redina, se gli si vende un Bue di dritta, o un Bue di manca.

Non così infruttuose, come quelle del modo d' aggiogare, sono state le mie osservazioni a riguardo delle ruote de' carri Sardi, mentre ne' musaici antichi del Tempio di Bacco * fuori di Porta Pia, ora Chiesa di Santa Costanza, di quattro carri carichi d'uve, che vi ho trovato dipinti, tre sono a due rote infisse nell' asse, che dagli antichi Romani si chiamavano *tympana*: Virg. *Georg.* 2. *vers.*444.

Hinc radios trivere rotis,hinc tympana plaustris.
ed il quarto a quattro ruote volgenti, il che basterebbe per dimostrare, ancorchè non se ne aves-

* In due opinioni sono divisi gli Antiquarj più celebri a riguardo di questo Tempio, sì stimabile per l'ottima sua struttura, per la sua solidità, e per gli eccellenti musaici, che vi si veggono (senza parlar del Sarcofago di porfido cotanto famoso, che vi fu trovato dentro, e che ora forma uno de' migliori ornamenti del Museo Pio-Clementino): gli uni lo vogliono de'tempi di Costantino il Grande, fatto da lui costrurre per Battisterio a richiesta di Santa Costanza sua figliuola, o per Mausoleo della medesima; gli altri più antico, e da' Gentili dedicato a Bacco, come volgarmente ancora si crede.

Io sono di quest' ultimo sentimento, sul riflesso particolarmente dello stato di decadenza, in cui si trovavano le arti sotto Costantino, che mal corrisponde ad opera di tanto pregio.

Palladio, in vista del Sarcofago, l' ha considerato un sepolcro; e per non aver trovato l' architrave, il fregio, e le cornici troppo ben lavorate, sebbene molto ne abbia lodato le colonne, i musaici, ed altri lavori, non l' ha giudicato de' buoni tempi (cioè di quelli d' Augusto), ma di quelli degl' Imperatori più vicini a noi.

Dopo d'aver parlato uno de' più cospicui restauratori dell' Architettura, par, che io non dovrei aprir bocca su questo particolare: pure senza replicare al di lui giudizio sulla minor perfezione dell' edifizio, non lascierò di dire ciò, ch' egli nè afferma, nè niega, riferisce soltanto esser comune opinione, cioè ch' effettivamente sia stato Tempio dedicato a Bacco.

In tal sentimento m' ha fatto entrar la forma rotonda dell' edifizio (essendo, secondo l' eruditissimo Monsignor Barbaro, la forma orbiculare propria de' Tempj di Giove, di Bacco, e del Sole) unita alle pitture, o sia musaici antichi, che in parte ancor vi si veggono ne' muri, e ne' volti, ed in parte ci anno lasciati descritti, disegnati, ed incisi Ciampini, e Bartoli, come quelli, che si trovassero nella cupola, tutti composti d' emblemi relativi alle gesta di Bacco, vendemmie, Cariatidi, Telamoni, Tigri, ed altri simili.

Se Vitruvio, e Plinio non ne an parlato, prova, che questo Tempio a'tempi loro non era ancor costrutto: ma da' tempi di que' rispettabilissimi Scrittori a quelli di Costantino vi son passati de' begli anni, prima che l'Architettura sia giunta allo stato di decadenza, in cui la ritrovò Costantino.

Questo però non è il luogo, in cui debba impegnarmi a ragionar, quanto basti, cotal mio sentimento; forse che in migliore opportunità lo riassumerò, come merita l'argomento, per quanto sopporteran le forze del mio scarso ingegno, massime dovendo entrare in campo contro avversarj molto valorosi.

O

overu Cani assaltigiadu, e non biellu occhirint manu a manu, illu deppiant portari in manu dessu Mayori dessa Villa; ed icussu Mayori illi deppiat cumandari assu pubillu dessu Cani, ch' illu deppiat portari daenanti dess' Officiali; ed icuss' Officiali illi deppiat cumandari, ch' illu deppiat pagari a icussu, chi hat a haviri recividu su dannu; ed icussu pubillu dessu Cani illi promitterit dellu reer beni su dittu Cani, chi non hat a fagheri dannu, ed indi torrat a fagheri, paghit assu Rennu pro sa neglicencia sua, chi nollu bolsit occhiri, liras deghi; e morgiat su cani; e paghit totu su dannu, ch' illi hat a haviri fattu, e diatillu pro deleadu 234.

Nos

avessero altri riscontri, che dagli antichi Romani s' usavano in un modo, e nell' altro.

E che le ruote di que' tre carri sieno infisse, cioè abbiano le estremità dell' asse * incastrate, chiaramente lo dimostra la parte di ciascuna di quelle estremità di forma quadrata, che sporge in fuori da ognuna delle ruote, la quale ha conficata una cavicchia quadrata, che trattiene la ruota dal potersi disgiunger dall' asse; il tutto come nel carro Sardo, figura B.

Non mancano altri riscontri della stessa natura di quelli de' musaici suddetti, e testimonianze, che non lascian luogo a dubitar dell'uso fattosi di simili carri e pe' rustici bisogni, e per la caccia, e fin pel trasporto de' prigionieri al seguito delle Armate vittoriose, e da' Romani, e da' Greci, i primi chiamandogli *plaustra*, ed i secondi *ἁμάξης*, *amáxes*.

Un esemplare se ne deve conservare in Roma in un bassorilievo del Palazzo Barberini, che non mi è riuscito di poter vedere nell' originale, l' ho veduto soltanto nella descrizione di quel Palazzo del Tezio, in detto libro di Scheffero, e presso altri Scrittori simili: rappresenta un plaustro tirato da due Buoi carico di fiere prese alla caccia; ed altro esemplare in bassorilievo ne ho veduto io stesso in un Sarcofago esistente nel Museo Pio-Clementino, che rappresenta da tre lati diverse comparse analoghe a qualche conquista: è quel carro tirato da due Muli, e carico di spoglie, e di prigionieri.

Sì l' uno, che l' altro de' due plaustri ha i timpani, come i musaici suddetti, e la figura B.

Non parlo del plaustro pur da me veduto in un bassorilievo del cortile rustico del Palazzo Mattei di Roma, per esser cosa dubbiosa, e sia vero plaustro, attesa la forma rotonda dell'estremità dell'asse, che sporge in fuori dalla ruota, che presenta la faccia esteriore della medesima.

Dalle pitture, e sculture passando alle testimonianze degli Scrittori antichi, abbiam già veduto, quanto ne dicono Plutarco, e Polluce, per ciò, che riguarda i Greci, a cui si possono aggiungere Igino, e Petellide Gnosio, i quali fanno inventore del plaustro Filomelo da me di sopra nominato; fra i Latini pe' Romani non produrrò che Virgilio, Tibullo, Ovidio.

Virgilio, oltre il verso citato, nello stesso libro delle Georgiche vers. 205. dice:

nec ullo ex tempore cernes
Plura domum tardis decedere plaustra juvencis:

Tibullo *lib.* 2. *eleg.* 1. parlando di Libero, e Cere-

re

* Queste estremità dai Greci son chiamate or *ακραξόνια*, *acraxónia*, ora *κνέας* *cnóas*.

non ve l' uccidessero a mano a mano, lo debbano portare a mani del Maggiore del Villaggio; e quel Maggiore gli debba comandare al padrone del Cane, che lo debba condurre dinanzi dell' Ufiziale; e quell' Ufiziale gli debba comandare, che lo debba pagare a colui, che avrà ricevuto il danno; e quel padrone del Cane gli promettesse di reggerlo bene detto Cane, che non farà danno, e ne torna a fare, paghi al Regno per la negligenza sua, che non lo volle uccidere, lire dieci; e muoja il Cane, e paghi tutto il danno, che gli avrà fatto, e dialo per nocivo [234].

Noi

re, dice:

Illi etiam tauros primi docuisse feruntur
Servitium, et plaustro supposuisse rotam:

Ovidio *trist. lib.* 3. *eleg.* 10. *dist.* 17. parlando dell' Istro agghiacciato:

Perque novos pontes, subter labentibus undis,
Ducunt Sarmatici barbara plaustra boves:

e nel dist. 30.

Ruris opes parvae, pecus, et stridentia plaustra:

ed eleg. 12. distico 15.

Nec mare concrescit glacie, nec ut ante per Istrum
Stridula Sauromates plaustra Bubulcus agit:

Che più chiara testimonianza di quella degli ultimi due luoghi d' Ovidio, per convincersi dell' uso, che faceasi de' carri colle ruote infisse nell' asse, o sia co' timpani, si può desiderare? essendo il caratteristico de' medesimi lo stridìo, o sia cigolìo.

Resta quindi dimostrato, che il carro Sardo è il plaustro degli antichi Romani, e l' ἁμάξης de' Greci.

234 *O diatillu pro deleadu*, o dialo per nocivo: con ciò ha voluto dare, secondo il mio sentimento, al padrone del cane * l' elezione accordata in simili casi dal dritto comune, o d'uccider l' animale nocivo, e pagare i danni dal medesimo cagionati, o di cederlo al dannificato, affinchè nè disponga a suo talento; ma non ha voluto in verun conto dispensarlo dal pagamento della multa, che è in pena della negligenza: V. il Cap. 188.

Qua finiscono i nuovi Capitoli compilati dalla Giudicessa Eleonora, e sieguono quelli del di lei Padre, come si vede nell' introduzione de' medesimi: su questo particolare però verrà in progresso qualche osservazione a farsi.

* Nalla nota 60. ho fatto menzione della pena della legge Gombetta contro i ladri di Cani, sulla fede di *Saint Foix*: avendo poi letto quelle Costituzioni di Gondebaldo Re de' Borgognoni, ho trovato, che anch' essa è in sussidio della pena pecuniaria, cioè di pagar soldi cinque al padrone del Cane, e di multa soldi due; il valore de' quali soldi non si può calcolare colle mie osservazioni della nota 153. che non vanno più in là de' tempi di Carlo Magno, da cui ebbe principio la lira.

Le parole della Legge, il tenor della di cui disposizione ha alterato atticamente al suo solito l' Autore de' saggi su Parigi, sono le seguenti: *Si quis Canem Veltrarium, aut Segutium, aut Petrunculum praesumpserit involare, jubemus, ut convictus, coram omni populo posteriora ipsius osculetur, aut quinque solidos illi, cujus Canem involavit exsolvere cogatur, et mulctae nomine solidos duos. Cod.Leg.antiq. pag.* 304.*edit.*1613.

Nos Marianu pro sa gracia de Deus Juyghi de Arbarèe, Conti di Gocianu e Bisconti de Basso [235] *: considerando sos multos lamentos, continuamenti sunt istados, e sunt peri sas Terras nostras de Arbarèe, e de Logudori pro sas vingias, ortos, e lavoris, chi si disfaghint, e consumant peri sa poca guardia, e cura, ch' illi dant assu bestiamen cussos, de chi est, ch' illu hant in guardia, pro sa quali causa multas vingias, e ortos sunt eremados, e multas personas si romanint de lavorari, chi lavorari hiant, pro dubidu, chi hant, de non perder cussu, ch' illoy hant a fagheri; e volendo Nos provvideri ass' utili comuni, e bonu istadu dessa genti nostra, hamus delliberadu de fagheri, e faghimus sos infrascrittos Ordinamentos, pro chi cussos osservando, e mantenendo, sas vingias, e ortos, e lavoris hant a romaner, ed istari in su gradu issoru, e megiorari, ed avanzari cussos, de chi hant a esser, ed issu bestiamen ind' hat a esser megius gubernadu, mantesidu, e guardadu.*

OR-

235 Nel dichiararsi da me la *Carta de Logu*, non era conveniente, che lasciassi di dar qualche contezza non solo di Mariano, e d' Eleonora suoi autori, ma degli altri Giudici ancora, i quali signoreggiarono nella Provincia d' Arborèa, colle loro aderenze note: ed è ciò, che appunto m' avea riserbato a questo luogo, in cui Eleonora inserisce l' introduzione del Codice del di lei padre, almeno delle Leggi agrarie.

Non tratterò però di que' Giudici, che precedettero la lagrimevole schiavitù, in cui cadde per replicate volte la Sardegna sotto i Saraceni, bensì di quelli soltanto, che vi anno dominato dopo la total espulsione di quella gente brutale, che seguì nell' anno 1022. secondo gli annali di Pisa del Tronci; e quanto ne dirò, sarà conforme a ciò, che ne scrivono diversi Storici, ed Annalisti, e particolarmente lo stesso Tronci, Giovanni Villani, Girolamo Zurita, l' Autore degl'indici *rer. ab Aragon. Regibus gestar.* Don Francesco Vico, Don Luigi Salazar, Uberto Folietta, il P.Adamo di Montaldo, Dionisio Santa Marta, ed il P. Anselmo Agostiniano scalzo, avendo io seguito quello, che m' è paruto più probabile, quando essi non vanno d' accordo.

Non furono i Pisani i primi a divider la Sardegna in quattro Giudicati, come riferisce il Tronci, dicendo, che nel 1022. dopo d' avere i Pisani collegati co' Genovesi sconfitto il Re Musato, impadronendosi della Sardegna, rilasciata a' Genovesi tutta la preda, divisero l' Isola in quattro Giudicati, che furono dati 'n governo a quattro Nobili Pisani, il primo nominato Giudice di Cagliari, il secondo di Gallura, il terzo d' Arborèa, ed il quarto di Torri, i quali Giudici arrivarono a tanto fasto, che furono ancora nominati Regi, e le loro mogli Regine: la divisione era già fatta verso la metà almeno del Secolo IX. come si rileva da Anastasio Bibliotecario *in vita Nicolai* I.

Non fecero adunque i Pisani di tutto ciò, che dice il Tronci, che ristabilir l' antica divisione della Sardegna in quattro Provincie, dando a ciascuna di esse per Governatore un Nobile dei loro col titolo di Giudice, secondo l' antico sistema, ed in conseguenza il Governo de' Giudici ricominciò allo stesso tempo in ciascuna delle quattro Provincie, se mai durante la tirannide de' Saraceni fosse stato affatto abolito, del che io dubito molto in vista de' diplomi di Guglielmo Giudice Calaritano dell' anno 936. IX. Kal. Mart. d' Ugone pur Giudice Calaritano III. Non. April. 1002. e del medesimo de' 6. Marzo 1021. riportati negli annali Camaldolesi, e della lettera di S. Gregorio VII. di cui vado a far cenno.

L' origine della Casa d' Arborèa è, secondo me, quanto antica, altrettanto incerta, discendano essi dal Gentiluomo, che destinarono i Pisani per Giudice a quella Provincia nel 1022. perchè, non essendo nominato, non si sa a qual famiglia appartenesse, oppure da Giudici, che prima di quel tempo vi signoreggiarono, come mi fanno inclinar a credere S. Gregorio VII. nella lettera scritta in Ottobre del 1073. ai quattro Giudici di Sardegna, Mariano di Torri, Orzocco d' Arborèa, Orzocco di Cagliari, e Costantino di Gallura, nel rammentar loro per ben due volte l' attaccamento, e la divozione de' loro antichi progenitori verso la Santa Sede, e la Cronica di Reggio presso il Muratori *rer. Ital. tom.* 18. nella quale, parlandosi della morte del Giudice d' Arborèa (cioè d' Ugone IV.) seguita nel giorno 3. di Marzo del 1382. si dice: *et finita est progenies ejus, quae octingentis annis, et pluribus duraverat*: essendo chi recò a termine quella Cronica l' Abate Gazata Benedittino contemporaneo d'Ugone IV. Scrittore molto accreditato.

Non ripugna però, che i Giudici d' Arborea, senza esser Pisani, avessero la Cittadinanza di Pisa, come ognuno facilmente comprende.

Zu-

Noi Mariano per la grazia di Dio Giudice d'Arborèa, Conte di Goceano, e Visconte di Basso 235: considerando i molti lamenti, che continuamente vi sono stati, e sono per le Terre nostre d'Arborèa, e di Logudoro per le vigne, orti, e biade, che si disfanno, e consumano per la poca guardia, e cura, che gli danno al bestiame quelli, di cui è, che l'anno in guardia, per la qual causa molte vigne, ed orti sono ermi, e molte persone si rimangono di lavorare, che lavorerebbono, per dubbio, che hanno, di non perder quello, che vi faranno; e volendo Noi provvedere all'utile comune, e buono stato della genta nostra, abbiamo deliberato di fare, e facciamo gl'infrascritti ordinamenti, perchè, quelli osservando, e mantenendo, le vigne, ed orti, e biade rimarranno, e staranno nel grado loro, e miglioreranno, ed avvanzeranno coloro, di chi saranno, ed il bestiame ne sarà meglio governato, mantenuto, e guardato.

OR-

Zurita, e Vico, par, che ne traggano l'origine da una Famiglia de Serra *, Villani da quella degli Uberti, che più d'ogni altra primeggiava in Firenze.

Io credo, che questi cognomi sieno stati dati or all'uno, ed or all'altro de' Giudici d'Arborèa, non perchè fossero de' loro ascendenti della linea masculina, ma pe' parentadi contratti da' medesimi con quelle famiglie, siccome veggo chiamato il sesto di essi Gianuario de Lacono, per discendere da Anna de Lacono sua bisava, e l'undecimo Pietro de Lacono, perchè era figliuolo di Preziosa de Lacono (e forse Comida I. si cognominò Orvu per simil causa); quindi che si sia voluto indicar con que' cognomi, d'appartener essi a quelle Famiglie per discendenza femminile, chi sa se con qualche interesse? e di fatti veggiamo, che gli ultimi Giudici più non anno usato alcuno di que' cognomi.

Il primo Giudice d'Arborèa, che vien nominato dagli Storici, si chiamava Mariano, il secondo Orzoccore, od Orzocco di lui figliuolo, il quale, a tenor di detta lettera di San Gregorio VII. governava nel 1073. sicchè, qualora non fosse Mariano I. quel Nobile destinatovi da' Pisani, molto s'accostano i di lui tempi a quelli di detto ristabilimento.

Era certamente in origine delle più illustri, e giusta il sistema delle Case potenti, prese per cognome la denominazione dello Stato, in cui signoreggiava: ed era tanto ragguardevole, che sino i più gran Monarchi, non che le primarie Case d'Italia, di Spagna, e di Francia, si pregiarono d'imparentarvi; avendo insin ottenuto i Giudici d'Arborèa nella Corte d'Aragona trattamento uguale a quello degl'Infanti, come scrive Zurita, Annal. lib. 7. in fin. del nostro Mariano, soggiungendo, che nell'essersi concertato di fargli prender per moglie Timbora figliuola del Visconte di Rocaberti, determinò il Rè di far gran festa all'occasione delle sposalizie.

Un altro riscontro della considerazione, che i Re d'Aragona aveano per la Casa d'Arborèa si da dallo stesso Zurita con riferire, che nell'anno 1331. nel principio dell'inverno passò il Rè d'Aragona da Tortosa a Valenza per intervenire alle feste, che si fecero nelle sposalizie di Pietro d'Exerica con Bonaventura d'Arborèa figliuola anch'essa d'Ugone III. le quali festeggiò il Re, come se fosse sua figliuola, per onore del Giudice d'Arborea, e di Pietro d'Exerica sì stretto parente della Casa Reale.

Non mancano gli Scrittori, che credano, come il Mattejo *Sard. Sacr. cap.* 2. §. 2. di non aver lo Stato d'Arborea sempre continuato sotto il dominio della medesima Casa infino ad Ugone IV. a ciò indotti dal vederne alcuni morti senza discendenza, e dal veder qualificati Giudici d'Arborea presso gli Scrittori Toscani ora i Conti di Caprara, ora i Marchesi di Massa, ora gli Uberti: e quantunque non s'abbiano documenti i quali attestino apertamente della continuazione, ovvia è la risposta a quelli Scrittori, non solo colla presunzione suddetta d'aver preso certi cognomi que' Giudici d'Arborèa dalle femmine loro ascendenti, del che si sono veduti moltissimi esempj, ma ancora con dire a' medesimi, che i Pisani soleano spesso disporre, alla moda de'Conquistatori, di quello, che non possedeano, colla speranza di conquistarlo coll'ajuto de' beneficati, disposti a spogliarneli poi colla stessa facilità, come io sospetto, che abbiano fatto pel Giu-

* Fra le primarie Famiglie della Sardegna ve n'era una cognominata de Serra, giacchè si vede nel diploma di Gonnario Re Turritano del 1147. riportato dal Muratori *ant. med. aev. tom.* 1. *dissert.* 5. sottoscritto Torquitore de Serra, del quale non si può dubitare, che fosse di quel Giudicato.

Giudicato d' Arborèa in favore del Conte di Caprara

I Giudici suddetti non tardarono in Sardegna, come si è veduto di sopra dal passo di Tronci, a considerarsi, ed intitolarsi Re, ed in conseguenza a proccurar di rendersi affatto indipendenti dai Pisani: e lo erano già riconosciuti dai Sommi Pontefici, come dimostra la lettera suddetta di Gregorio VII. e le altre due scritte dal medesimo ad Orzocco Giudice di Cagliari nel seguente Gennajo, e nell' Ottobre 1080. *epist.* 41. *lib.* 1. *e* 10. *lib.* 8. nell' ultima delle quali gli fa sapere, che da molti Potentati gli erano state chieste le di lui Terre con vantaggiose esibizioni, e gli promette, che non le concederà a veruno, s' egli le conserverà, come conviene, e gliele difenderà secolarmente, e spiritualmente; e come risulta dai monumenti Vaticani riportati dal Murat. nella *dissert.* 7. *ant. med. aev.* e dal *Raynald. Annal. ad ann.* 1237. cioè prima che i Pisani disponessero del Giudicato d'Arborèa in favore del Conte di Caprara, come si è già accennato.

Che più! Federico I. Imperatore, nell' accordare a Barisone Giudice d' Arborèa nel 1164. IV. *Non. Aug.* il titolo di Re di Sardegna, ed incoronarlo, sprezzò le opposizioni della Repubblica Pisana, rispondendo che non disponeva di cosa, di cui non poteva disporre, non conoscendo, che l' Isola fosse loro, nè il Re uomo loro: Annal. di Genova del Caffaro, e suo continuatore Oberto Cancellario presso il Muratori rer. Ital. tom. 6. *

Tornando però alla successione de' Giudici d' Arborèa, un argomento fortissimo della durata di quel Giudicato nella stessa famiglia ritrovo nell' alternativa continuazione in essa, sebbene interrotta, de' nomi di Mariano, Comida, Ugone, Pietro; prova di gran peso nella verificazione delle geneologie.

Si mantenne quindi, a tenor dell' albero geneologico, che qui sotto si vedrà, il dominio di questo stato nella medesima famiglia per discendenti sempre maschj, talqualvolta però collaterali agli ultimi possessosi, sino ad Ugone IV. la di cui condotta imprudente lo strascinò al sepolcro nel giorno 3. di Marzo 1382. con Benedetta di lui unica figliuola, secondo la Cronica di Reggio nel luogo citato, e mentre il Re d'Aragona trattava di dargli per moglie Beatrice d'Exerica cugina di esso Re.

Aveva Ugone una figliuola; quindi aveva egli già avuto moglie, la quale io non ho potuto investigar, chi fosse, non potendo Benedetta che considerarsi figliuola di legittimo matrimonio, giacchè il Duca d' Angiò dagli Ambasciadori, che spedì ad Ugone ai 13. Luglio 1378. per rinovellar la lega fra di loro conchiusa nell' anno precedente, la fece chiedere in isposa pel di lui figliuolo; proposizione, che Ugone rigettò, per avere il Duca mancato a' suoi impegni, avendo ricevuto freddamente gli Ambasciadori, a' quali appena volle dare udienza: *d' Hermilli* nella nota della pag. 455. part. 8. Secol. XIV. *hist. gen. d'Espagne de Ferraras*.

Quando, e come abbiano i Giudici d' Arborèa incominciato a possedere il Goceano, non m'è riuscito di verificarlo; rilevo soltanto da Zurita, e da Vico, che dal Re d' Aragona fu eretto quel Dipartimento in Contea a contemplazione di Mariano IV. lo stesso scrive l' Anonimo *rer. ab Aragon. Reg. gest.* spiegando, che fu nel 1338.

La Viscontea di Basso pervenne alla Casa d' Arborèa, secondo il Vico **, pel matrimonio d' Ugone I. colla Viscontessa di Basso a qual famiglia però appartenesse la Viscontessa di Basso, da nessuno Scrittore l' ho potuto rilevare.

Nella persona, che dopo d' Ugono I. ha per la prima volta usato del titolo di Visconte di Basso, discorda Salazar da Vico: quegli dice, che fu Pietro II. questi pretende d' essere stato Ugone II. ed ommette affatto Pietro II.

Io son di sentimento, che Pietro II. fosse figliuolo, e successore di Pietro I. e che a Pietro

* *Non cognosco terram illam, scilicet Insulam Sardiniae, vestram esse, nec Regem existimo vestrum hominem, et quod dono ei, et Regem inde constituo, illud consilio meae Curiae facio, et jus Imperii omnino esse puto.*

Sebbene otto mesi dopo, cioè con diploma de' 16. Aprile 1165. cedendo alle importunità de' Pisani accompagnate da tredici mila marche d' argento, abbia loro conceduta tutta la Sardegna in feudo, con rivocar qualunque concessione fattane.

Non tardò neppure il diploma de' Pisani a perder quasi tutto il suo valore, e rinvigorirsi la concessione fatta al Giudice Barisone, mentre nell' anno seguente 1166. al ritorno dell' Imperatore in Italia, tanto ben perorarono i Deputati di Genova contro quella seconda concessione in presenza de' Pisani, che, al riferir di Tristano Calco nella Storia di Milano: *Surrexit ad haec Caesar, et dextera pileum tenens, vere te Uberte* (Spinola), *inquit, fari arbitror, et conventorum inter nos memini, et propterea Insula non pello; verumtamen quae Pisanorum sunt, vobis tribuisse nolim, nec, si quid Barisoni datum est plus, quam jus, fasque sit, intelligi oportet*: sentenza sì poco soddisfacente tanto per gli uni, quanto per gli altri, che, *denique facta oblatio est, ut armis altercationem finirent: pari modo pugnantes, jus victoriam sequeretur. Tractata diu res verbis evanuit, mox decretum, ut Coloniensis Archiepiscopus utramque Civitatem adiret, resque componeret, quod ille nec executus est.*

** Part. 5. cap. 24. num. 14. racconta in questo modo le circostanze di quel matrimonio sulla fede di Scrittori Spagnuoli, che non nomina: ,, essendo Ugone giovinetto, mentre si stava un giorno (verso gli anni 1319.) solazzando in una spiaggia del mar d'Oristano, fu catturato dai Calatani, i quali lo presentarono al Re d'Aragona Conte di Barcellona, da cui fu trattato molto onorevolmente, ed ammogliato colla Viscontessa di Basso ,,: dice però, che gli Scrittori Spagnuoli non concordano nè nomi nè del Re, nè d'Ugone, al quale danno alcuni quello di Niccolò.

Dal veder, che dagli Storici si parla circa questi tempi d'un Niccolò d'Arborèa, mi è venuto sì forte sospetto di essere altro figliuolo di Barisone, ed il Padre d'Ugone I. che avventuro di collocarlo in tal modo nell'albero geneologico, affinchè chi potesse averne i mezzi, s' invogli di verificarlo.

tro II. abbia succeduto il di lui cugino Ugone I. che veggio qualificato nipote di Pietro I. il quale cominciò a prendere il titolo di Visconte di Basso, ed a cui abbia in tutto succeduto Ugone II. di lui figliuolo: e credo, che l'errore di Vico dipenda dalla vicinanza de' due nomi di Pietro, onde gli abbia presi per ripetizione di quello d'un solo, e l'errore di Salazar, dal non aver egli badato a tempi dell'uno, e dell'altro, cioè da difetto di principj di cronologia.

Danno entrambi un figliuolo a Pietro I. e lo chiamano Domicello, il quale fu messo in carcere col padre da Guglielmo Giudice di Cagliari, quando usurpò loro lo Stato d'Arborèa, non che credessero, esser quello il di lui nome di battesimo, perchè non poteano ignorar d'essere tratamento d'onore, con cui si qualificavano dagli Aragonesi le primarie persone non aventi altro titolo, ed i figliuoli de' titolati *, come nella nostra Italia *Nobilis Vir*, Nobil Uomo, e Gentiluomo, ma per ignorne il nome.

Non riflette Salazar, che Ugone primo essendo giovinetto, quando fu cattivato da' Catalani circa gli anni 1219. non potea esser padre di Pietro II. il qual era già parecchj anni ammogliato con Benedetta Giudicessa di Cagliari, come la medesima chiaramente c'insegna nella lettera, che scrisse nel 1217. al Som. Pontefice Onorio III. cioè da' tempi del Pontificato d'Innocenzo III. il quale mancò di vita nel 1216. e che Preziosa di Lacono dovea esser la madre di Pietro de Lacono, non la moglie, giacchè Pietro II. si chiamava Pietro de Lacono, non essendo verisimile, che avesse preso il cognome della moglie, quindi Pietro II. figliuolo di Pietro I. e non riflettono entrambi, che il loro Domicello non potea esser che quel Pietro, il quale sposò la Giudicessa Benedetta.

Benedetta nell' accennata lettera, dopo d'aver dato conto dell' elezione della sua persona in Giudicessa di Cagliari, parla nel modo seguente: *Post non multum vero temporis post istud, habito consilio cum melioribus Terrae .neae, suscepi in virum Nobilem Virum P. nomine filium quondam Judicis P. Arborèae, ob multiplicem guerram inter praefatos progenitores nostros diu habitam a nobis sedandam; in cujus matrimonii dispensatione super quarto, et quinto gradu consanguinitatis, quo nos attingebamus, a felicis memoriae Antecessore vestro nobis concessa*: era l' antecessore Innocenzo III.

Nè può credersi relativa al matrimonio di Benedetta la lettera d'Innocenzo III. all' Arcivescovo di Cagliari 143. del libro 10. scritta nell' anno X. del suo Pontificato, in cui lo riprende, per aver permesso le nozze incestuose d'Ugone di Basso colla figliuola del Marchese di Massa, mentre quel matrimonio è stato fatto prima della morte d'esso Marchese, ch' era il Giudice Calaritano, il quale anzi viveva tre anni dopo, cioè nel XIII. del Pontificato dello stesso Innocenzo, come chiaramente apparisce dalla lettera ai Pisani del medesimo Som. Pont. 193. del lib. 13. quandochè il matrimonio di Benedetta seguì dopo la morte del di lei padre, cioè dopo l'anno XIII. di detto Pontificato, che corrisponde al 1209. e forse meglio al 1210.

Eccoci però ad un altro Ugono di Basso più anziano di tutti, che non sappiamo se appartenga alla Casa d'Arborèa; in ogni modo, non potendo essere ascendente dello sposo della Viscontessa di Basso, perchè questi vien da tutti qualificato il primo del nome d'Ugone, non altera il mio piano geneologico.

Troppo facile è stato il P. Mattejo *Sard. Sacr. in addit. ad pag.* 32. nell' interpretar le lettere iniziali, con cui sono indicati da Benedetta in detta pistola i nomi de' di lei marito, e suocero, la prima *Parassonem*, la seconda *Petri*, forse per aver letto nel Catalogo della Chiesa Romana riportato dal Muratori *dissert.* 71. *ant. med. aev. Parason Marchio Massae Judex Calaritanus, et Benedicta ejus uxor obedientiam, et juramentum fidelitatis Domino Papae, et Ecclesiae Romanae praestiterunt. Datum anno Domini* 1215. IV. *Kal. Decemb.* quandochè, se in questo documento si fosse dovuto trattare del figliuolo del Giudice d'Arborèa, di cui nella lettera di Benedetta, siccome Benedetta era la Giudicessa di Cagliari, non lui, si sarebbe dovuto dire, come in altri documenti, che si leggono nel principio della stessa dissertazione: *Benedicta Marchionissa Massae, et Judicissa Calaritana, et ejus vir*: e per altra parte non si trova nella casa d'Arborèa, che il solo padre di Pietro I. col nome di Parasone, o Barisone.

In ogni modo il feudo di Basso l'abbiam poi veduto fuori della Casa d'Arborèa senza più, nè meno, e conceduto a Bernardo de Cabrera, sebbene i Giudici d'Arborèa abbian continuato a portarne il titolo: V. la nota 1.

L' Anonimo suddetto, che concorda con Zurita nell' anno, in cui dal Re d'Aragona si fece questa concessione al Cabrera, cioè nel 1353. indica abbastanza, che fu in odio di Mariano IV. nel riferire d'essere stata fatta in occasione d'averlo spedito in Sardegna con LIV. vele, per prendervi 'l comando supremo di tutte le forze Raonesi, le quali non avevano più potente nemico da combattervi di Mariano.

Lo stesso Anonimo, che chiama i Sardi: *hostes aeternos*: ci dipinge Mariano nel 1364. in procinto d'essere investito del Regno di Sardegna dal Som. Pont. Urbano V. per consiglio del Sacro Colleggio, privandone il Re d'Aragona, in pena d'aver con pubblico editto messo le mani di propria autorità sulle rendite de' Cardinali, ed altri Ecclesiastici Spagnuoli assenti.

Non si sarebbe forse malamente detto climatterico pe' Giudici d'Arborèa l'anno 64. del Secolo, sul riflesso d'essere stato Barisone nell' anno 64. del secolo duodecimo dichiarato Re di Sar-

* Che tali persone si chiamassero Domicelli, ci viene insegnato da Bosch *desl titols de honor de Catalunia lib.* 3. §. 16. e più specificamente da Escolano *de la hist. de Valencia lib.* 5. *cap.* 26.

Sardegna dall' Imperator Federico, e d'essersi trovato Mariano all' orlo d' essere investito dello stesso Regno nell' anno 64. del secolo decimoquarto da Urbano V.

Mariano IV., pertanto, che morì nel 1376. (dopo d'una continua guerra ereditata da'suoi Maggiori co' Re d' Aragona or d' ofiziose insidie, or di tavolino, ed or di campo aperto, dipendente dall' investitura del Regno di Sardegna data nel 1297. da Bonifazio VIII. al Re Giacomo d'Aragona secondo del nome, e che ha durato 127. anni) dalla di lui Sposa Timbora di Rocaberti avea lasciato, a più d' Ugone, due figliuole, la prima Eleonora nostra Legislatrice, e la seconda Beatrice.

Eleonora l' avea data in Moglie a Brancaleone Doria, de' più ricchi de' suoi tempi, Conte di Monteleone, e Signore di Marmilla, e d'Anglona, Signorie ragguardevoli nel Regno di Sardegna, dal qual matrimonio nacquero Federico, e Mariano V.

Beatrice l' avea collocata nel 1364. nella Casa de Visconti di Narbona, col primogenito della medesima Casa Americo X. del nome, Ammiraglio di Francia, il quale avea già avuto per moglie Beatrice di Giovanni Signor di Sullì, ed Iolanta d' Amadeo III. Conte di Ginevra, e da tal matrimonio nacque Guglielmo II. del nome Visconte di Narbona, padre di Guglielmo III. pur Visconte di Narbona, cui dopo la morte di Mariano V. spettò il Giudicato d' Arborèa colla Contea di Goceano: questi, non avendo avuto successione, lasciò per testamento i suoi stati al di lui fratello uterino Pietro de Tinieres Signore d' Apchon, ultimo Giudice d' Arborèa, come dirò in appresso, stimando prima di dir qualche cosa delle due Case, le quali, per esservi entrate le due figliuole di Mariano IV. anno dato anch' esse de' Giudici ad Arborèa.

La Casa Doria tanto illustre e per potenza, e per ricchezze, tanto rinomata per gli uomini grandi, che ha dati, terrore delle forze marittime de' Veneziani, de' Pisani, e de' Turchi, e la di cui origine si perde nell' oscurità di rimotissimi tempi, adottò tal cognome in Genova, secondo il P. Montaldo, ove il di lei ceppo noto Arduino di patria Narbonese Barone, e Milite prese in moglie Auria Cataneo d' Andrea, i di cui discendenti anno continuato ad appellarsi *de-Auria*.

Dallo stesso Montaldo, che fiorì nel Secolo XV. si ha, che questa famiglia (all' accrescimento del di cui splendore, sostenuto dal vivente Principe di Melfi Andrea IV. concorrono in oggi la Principessa Leopoldina Maria di Savoja Carignano, che l' ha arricchita di numerosa, e degna prole, e due Principi del Sacro Collegio Giuseppe, ed Antonio Doria) avea già contratto parentado con diversi altri Principi Sovrani, ed in particolare con un Imperator d' Oriente, la di cui figliuola ebbe in moglie Ilario Doria, col Marchese di Monferrato, col Duca di Milano, e col Principe di Monaco, i quali avean collocato delle loro figliuole nella stessa Casa, siccome la Casa Doria ne avea collocate nelle loro.

Da Folietta veniamo inoltre informati, che Violanta (o piuttosto Valentina) di Barnaba Doria, perocchè moglie di Stefano di Matteo Visconti Duca di Milano, sia stata bisava de' due propagatori dell' Augusta Casa d' Austria Alberto, e Federico.

In Sardegna stessa fu assai potente molto prima del matrimonio di Brancaleone con Eleonora, motivo per cui fu dal principio presa di mira dal Re d' Aragona, ai di cui progressi vi s'oppose sempre coll'armi valorosamente, essendo opinione d' accreditati Scrittori, che sieno stati i Doria i fondatori della Città d' Algnero: quel che non si può rivocare in dubbio, si è, che nel 1102. fortificarono essi quella Città, ed edificarono successivamente l' altra di Castel Genovese, ora Castel Sardo, il Castello di Monteleone, ed il Castello, che, sebbene rovinoso, si mantiene ancora in piedi colla denominazione di Castel-Doria ne' vasti spopolati della Baronia di Coghinas, nella parte settentrionale dell'Isola, tra Castel-Sardo, e la Gallura, Baronia posseduta già dalla medesima Casa con altre più estese Signorie, il che tutto si sforzò di conservare, almeno nella maggior parte, sino al 1435.

Il Visconte di Narbona Americo X. apparteneva al ramo primogenito d' una delle più illustri, e più antiche Case d' Europa, cioè a quella di Lara, la quale traeva la sua origine dal Re delle Asturie, e di Galizia Ramiro I. per mezzo di Ferdinando Gonzalez Conte Sovrano di Castiglia, Amaya, Alava, e Lara, ed avea dato al Regno di Navarra il Re Garzia, ed ai Regni di Castiglia, e di Leone il Re Ferdinando I. figliuoli di Maria Regina di Navarra, e Contessa Sovrana di Castiglia, in dipendenza di che godea degli onori Reali, cioè i suoi individui godean del trattamento d' Infanti, come asserisce Zurita *annal. lib.* 2. *cap.* 64. ed alla qual Famiglia pervenne la Viscontea di Narbona coll' estinzione dell' antica Casa di Narbona circa l' anno 1134. dalla Viscontessa Ermesenda unica superstite, che sposò Manrico Conte di Lara ascendente d' Americo X.

Salazar nella Storia geneologica della Casa di Lara dimostra in tre grossi volumi, quanto illustre, e quanto diramata fosse questa famiglia e nella Spagna, ed in Francia, avendo essa gran parte nella Storia del P. Anselmo della Casa Reale di Francia.

Data un' idea della Case, cui appartengono i due generi di Mariano IV. vengo ad Eleonora, che colla morte d' Ugone IV. di lei fratello, e di Benedetta figliuola del medesimo (la quale, se il padre non fosse stato tanto puntiglioso, avrebbe portato il Giudicato d' Arborèa nella Casa d' Angiò, e non sarebbe sì miseramente perita con lui) e per dritto di successione, e per elezione degli Oristanesi divenuta Giudicessa d' Arborèa, e Contessa di Goceano, si guadagnò talmente l' amor de' suoi Sudditi colla savia sua maniera di governargli, che formavano secolei una sola volontà; e sostenne in conseguenza, finchè visse, cioè pel corso di ventun anno con tanto brio, e valore i suoi dritti contro

tro le pretensioni del Rè d'Aragona, quasi sempre alla testa d'un' Armata vittoriosa, ed insuperabile, non ricusando di sentir proposizioni d'accomodamento, ma non fidandosi di promesse equivoche, che si dimostrò in nulla inferiore alla Semiramide del Nord, non che a Filippina d'Hainaut Regina d'Inghilterra di lei contemporanee.

Quindi soli sei anni durò la lusinga conceputa dagli Spagnuoli colla morte di Mariano IV. di miglioramento de' loro affari in Sardegna, in vista del poco buon carattere d'Ugone IV. del che parlando Ferreras nel luogo citato della Storia di Spagna, dice „ Mariano Giudice d'Arborea s'era impadronito della miglior parte dell'Isola, e tutto parea tanto disperato, che il Governatore di Cagliari avea risoluto di mettere il fuoco nella Piazza, e fuggirsene, quando sarebbe ridotto agli ultimi estremi. Per colmo di disgrazia Ugo d'Arborèa figliuolo di Mariano teneva il mare con alcune Galere, ed impediva, o predava ogni soccorso. A nuove così affannose il Re fece al più presto armar molte Galere, e le mandò alla Sardegna sotto la condotta di Francesco d'Aversa, che prese la maggior parte di quelle d'Ugone d'Arborèa, e diè del soccorso alle Piazze, ed alle Castella. Ma la maggior ventura, che avvenne agli Aragonesi, fu, che in questo mentre morì Mariano d'Arborèa, al quale succedette Ugone suo figliuolo, il di cui cattivo carattere fece ben presto cambiar d'aspetto gli affari „.

Parea quello il Secolo delle Eroine; mentre, oltr' alla nostra Eleonora, produsse Giovanna, I. del nome, Regina di Napoli, sì famosa per le capricciose vicende, che fece soffrir a quel Regno; Margarita Regina di Danimarca, la quale colla prudenza, e valore, con cui ottenne d'unir sotto il di lei dominio i tre Regni di Danimarca, di Norveggia, e di Svezia, s'acquistò quel fastoso titolo di Semiramide del Nord; e Filippina, la quale, avendo avuto avviso, che gli Scozzesi osavano d'invadere il Regno d'Inghilterra, profittando dell'assenza del Re Odoardo IV. di lei marito, che si trovava in Francia col maggior nerbo delle sue Truppe impegnato in una guerra quanto ardita, altrettanto difficile, andò loro incontro alla testa d'un' Armata, che avea levata con sollecitudine, e diede a' medesimi la più sonora sconfitta, avendo insin fatto prigioniero il loro Re Davidde II. col fiore della Nobiltà Scozzese, che lo seguiva, co' quali entrò trionfante in Londra.

Ed avea ragione la Giudicessa Eleonora di non fidarsi nè molto, nè poco, imitando l'avvedutezza de' suoi antenati, e conoscendo le mire della Corte d'Aragona, tendenti da lunghissimo tempo a spogliar la Casa d'Arborèa degli Stati, che possedea in Sardegna, e renderla sua suddita, per quindi deprimerla in modo, da non poter più dire le sue ragioni; mentre all'intrepido Brancaleone Doria di lei marito, presentatosi al Re d'Aragona, previa le più solenni promesse di sicurezza personale, per combinar le condizioni della pace, dopo d'aver ottenuto i trattamenti più onorifici, e distinti, gli accadde d'esser ritenuto prigione, e mandato a Cagliari sotto la più vigilante custodia, per atterrir la moglie, la quale nulla per ciò si commosse.

Avev' avuta l'antivedenza Eleonora di far riconoscere da' suoi Sudditi, insin dal principio, anche il di lei primogenito Federico Doria di tenera età, affine d'assicurarne in tempo gl'interessi; e di fatti gli prestaron omaggio, e giuramento di fedeltà: quel fanciullo però non giunse all'età matura, rimase bensì dopo la madre, mancata di vita nel 1403. il secondogenito Mariano V. che per altri quattro anni governò quegli Stati sotto l'amministrazione del Padre, e poi morì anch' egli senza discendenti in età minore.

Colla morte di Mariano V. passarono gli Stati d'Arborèa, e di Goceano a Guglielmo III. Visconte di Narbona di sopra mentovato, discendente da Beatrice d'Arborèa *; e gli Oristanesi ottimi estimatori del vantaggio d'avere una Corte, al che erano avvezzi da quattro cent' anni, se non da più d'ottocento a tenore della citata Cronica di Reggio, ed i quali ambivano di continuare sotto il dominio de' discendenti della Casa d'Arborèa, gli spedirono solenne Ambasciata, per invitarlo a sollecitar la sua venuta dalla Francia, dove si trovava (probabilmente già al servizio di quella Corona), alla residenza de' lui Maggiori, e per prestargli giuramento di fedeltà.

Frattanto Brancaleone Doria, il quale si trovava sul luogo, proccurava di far valere le sue ragioni sul Giudicato d'Arborèa, e Contea di Goceano, in qualità d'erede legittimo del di lui figliuolo Mariano V non avendo però trovato il modo di riuscirvi, nell'essere passato a Sardegna Guglielmo III. s'unì al medesimo, facendo causa comune, per conservar le altre considerabili possessioni, che aveva in quell'Isola.

Continuò Guglielmo collegato con Brancaleone la guerra contro gli Aragonesi, e dopo varj fatti d'armi, e particolarmente dopo due sanguinose battaglie ne' 13. Luglio, e 17. Agosto 1409. da lui perdute colla pressochè total disfatta della sua armata, ripassò in Francia per proc-

* Era premorta Beatrice ad Eleonora, come risulta dal testamento del di lei figliuolo Guglielmo de' 17. Agosto 1397. rogato Roste, *Thes. nov. anecd.* di Martene, e Durand tom. 1. col. 1629. e seg. dal quale si rileva pure, che Guglielmo non avev' allora che un sol figliuolo, cioè Guglielmo III.

Nello stesso tom. 1. col. 1520. e seg. si legge il testamento di Beatrice degli 8. Giugno 1377. rogato Milhassio, con cui dispone di grandi averi, e dal quale si viene in cognizione, che avev' avuto col Visconte Americo di lei marito sette figliuoli, Guglielmo, Americo, Pietro, Eleonora, Beatrice, Ermeniarda, e Burghina.

Ivi si dice *testamentum Beatricis de Alboreya*, e nella nota di que' Monaci Benedittini si corregge con altro maggior errore *d' Arborèe in Ceritania Insula*.

proccurarsi nuove Truppe, lasciando il comando dell' Armata, e la protezione degli Stati di Sardegna a Leonardo Cubello di lui stretto parente per parte della Casa d' Arborèa, stantechè Americo di Narbona suo fratello era colà morto in età di 16. in 17. anni.

Questo tratto di confidenza non produsse nel Cubello che sentimenti d' ambizione di fabbricar la sua fortuna, ed in vece di cercar di sostenere que' Paesi sotto la divozione di Guglielmo, finchè fosse ritornato, tanto s' adoprò, che indusse gli Oristanesi ad eleggerlo Giudice d' Arborèa, non senza sospetto d' intelligenza cogli Aragonesi, perchè senza darsi troppa pena per mantenere quell' effimera dignità, poco tardò a dare ascolto alle proposizioni del Vicerè Spagnuolo Pietro Torrella, che lo tenev' assediato in Oristano, onde ne seguì la convenzione de' 29. Marzo 1410. di cui ho parlato nella prima nota.

In virtù di quella convenzione cedè al Re d' Aragona l' usurpato dominio Supremo d' Arborèa, e di Goceano, e mediante il pronto pagamento di trenta mila fiorini d' oro, e la promessa d' altri cinquecento annui, ottenne la concessione in feudo de' medesimi Stati col titolo di Marchese d' Oristano, e con quello di Conte di Goceano per se, e pe' suoi successori: la qual convenzione non produsse pel Re d' Aragona l' effetto, che, per mancanza in allora di sufficienti lumi, ho avvanzato in detta nota 1. d' aver prodotto, ma il solo vantaggio della somma pagata da Leonardo Cubello; e per costui ne produsse più di quelli, che meritava il suo nero tradimento, perchè fù sempre considerato Marchese d' Oristano, e Conte di Goceano, sebbene, per quanto si vedrà in appresso, non abbia ottenuto il pacifico godimento di que' feudi sino a quattordici anni dopo.

Non si perdè perciò d' animo Guglielmo III. e ripresa lena, massime dopo la morte del Re Martino, che potè entrar al possesso degli Stati di Sardegna, con aver trovato singolar attaccamento ne' Sudditi alla sua persona, pentiti del traviamento, a cui s' erano lasciati strascinar dal Cubello, ricominciò la guerra con maggior vigore da quel guerriero, che si fece poi conoscere anche in Francia, finchè si stabilì, che si sarebbe presentato al Re Ferdinando, per trattar d' un conveniente accomodamento.

Partì pertanto Guglielmo per la Spagna, lasciando in Sardegna Americo di Narbona Barone de Taleiran al comando delle sue Truppe, ed in Barcellona fu ricevuto co' più grandi onori dal Conte di Quirra di lui parente per la Casa d' Arborèa, colà spedito a tal effetto dal Re d' Aragona; e quindi non men onorifico ricevimento ebbe in Lerida, ov' entrò ai 20. di Dicembre 1413. dallo stesso Re Ferdinando.

Si trattò, e si conchiuse nell' anno seguente, che Guglielmo III. cedeva, quanto possedeva in Sardegna, al Re d' Aragona, mediante la somma di cencinquantatrè mila fiorini d'oro, senza che la convenzione abbia avuto effetto, perchè, dalla maniera di procrastinare il pagamento essendo Guglielmo entrato in sospetto, che non si volesse mai effettuare, neppur con dargl'il possesso de' feudi del continente della Spagna, che per la concorrente d' ottanta mila fiorini erano stati compresi nella somma patuita, tornò alle ostilità, come prima: nè miglior esito ebbe simil trattato conchiuso dopo la morte del Re Ferdinando col successore Alfonso V. per non diversa ragione.

In questo stato rimasero le cose d' Arborèa sino alla morte di Guglielmo III. la quale seguì in Francia nel 1424. nella battaglia di Verneüil, essendovi perito con 4500. uomini delle Truppe, che vi comandava; perocchè il P. Anselmo *tom. 7. de l' hist. de la Mais. de France* ce lo descrive dal 1416. in poi al servizio della Francia or Comandante d' un Vascello, ora in diversi fatti d' armi contro il partito del Duca di Borgogna, e contro gl' Inglesi, or confidente del Contestabile d'Armagnac, e compagno delle di lui sventure, ora uno de' primi Consiglieri del Delfino, ed ora uno di quelli, i quali giurarono, e sotscrissero la pace di Ponceau degli 11. Luglio 1419. tra Carlo Delfino, e Gioanni Duca di Borgogna, fino al racconto del modo, in cui s' incrudelì sul di lui cadavere.

Era egli l' ultimo superstite della Famiglia, per l' immatura morte del fratello Americo, nè avev' avuto prole da Margarita d' Armagnac sua sposa, e con testamento de' 5. Maggio 1424. aveva istituito erede negli Stati d' Arborèa, e di Narbona il di lui fratello uterino Pietro de Tinieres Signore d' Apchon, con sostituirgli pel caso di morte senza discendenti, e senza testamento il Cugino di esso Testatore Barone da Taileran suddetto.

Pietro de Tinieres figliuolo di Guerina de Beaufort-Canillac, madre del defunto Guglielmo III. la quale in seconde nozze avea sposato Guglielmo de Tinieres Signor de Mordoigne, e du Val, da cui l' avea procreato, in adempimento dell' obbligo portato da detta istituzione, prese il nome, e le armi del Testatore, e per mezzo del Signor de Mordoigne suo padre, essendo ancor fanciullo, prese possesso degli Stati lasciatigli: ma vedendo il padre la gran difficoltà di mantenergli quelli di Sardegna, a fronte della potenza del Re d' Aragona, ed in vista del raffreddamento di divozione de' Sudditi verso un Principe affatto straniero, dopo quattr' anni di governo penoso, o per meglio dir di guerra, s'appigliò al partito delle trattative altre volte intavolate.

Riuscì da quel gran negoziatore di Stati, ch' egli era, (e di fatti quattordici anni dopo vendè la Viscontea di Narbona a Gastone de Foix) nel recare a termine la vendita degli Stati d' Arborèa, e di Goceano, e ricevuti a nome del figliuolo, ed in qualità di legittimo amministratore del medesimo centomila fiorini d' oro, ai 2. di Gennajo del 1428. ne fece la formal cessione al Re d' Aragona, colla quale terminò definitivamente la Pronvincia d'Arborèa di formare in Sardegna uno Stato separato, ed incominciò la Casa Cubello a goders' in pace i feudi suddetti.

GENEOLOGIA DE' GIUDICI D'ARBOREA.

I.
Mariano I.

II.
Orzocco I. *signoreggiava* 1073.

III.
Torpeno.

IV.
Orzocco II.

V.
Comida I. Orvu.

VI.
Gianuario.

VII.
Costantino, † *senza discendenza.*

VIII.
Comida II. *signoreggiava* 1131.

IX.
Barisone, 1157. *con Arbagulfa de Cervera,* 1165. *dichiarato, e coronato Re di Sardegna dall'Imperador Federico, viveva* 1182.

X.
Pietro I. Re, *con Preziosa de Lacono, signoreggiava* 1189. *quindi usurpati i suoi Stati da Guglielmo Giudice di Cagliari, e confinato in carcere col figliuolo.*

Niccolò.

XI.
Pietro II. *con Benedetta Giudicessa di Cagliari, e poi con Diana, signoreggiava* 1237. † *senza discendenza.*

Maria, 1212. *con Manfredo II. Marchese di Saluzzo.*

XII.
Ugone I. *colla Viscontessa di Basso.*

XIII.
Ugone II. *usò il titolo di Re.*

XIV.
Comida III. † 1265.

XV.
Mariano II. † 1295.

XVI.
Giovanni.

XVII.
Andrea.

(*governarono unanimi*)

XVIII.
Mariano III. † 1321. *senza discendenza.*

XIX.
Ugone III. *Signore della terza parte di Sardegna,* † 1329.

XX.
Pietro III. 1327. *con Costanza di Saluzzo,* † 1346. *senza discendenza.*

XXI.
Mariano IV. 1329. *con Timbora de Rocaberti,* † 1376.

Bonaventura, 1331. *con Pietro d'Exerica.*

Niccolò, *Ecclesiastico.*

Maria, *con Guglielmo Galcerano de Cabrera, e Rocaberti, Signor de Cabrens, cognato di Mariano.*

Giovanni *Signo di Bosa, Montacuto, e Terranova, con Sibilla de Moncada.*

XXII.
Ugone IV. † 1382.

Benedetta, † *nubile contemporaneamente al Padre.*

XXIII
Eleonora, *con Brancaleone Doria di Monteleone,* † 1403.

Beatrice, *con Americo Visconte di Narbona, testam. 8. Giugno* 1377.

Pietro † *senza discendenza.*

Sibilla, *con Niccolò Antonio Doria.*

Benedetta, *con Giovanni Carroz.*

XXIV.
Federico Doria, † *senza discendenza.*

XXV.
Mariano V. Doria, † 1407. *senza discend.*

Ximeno *d'Arborea, uno de' Cavalieri armati dal Re Martino ai* 13. *Aprile* 1399. *non apparisce, di chi fosse figliuolo.*

Guglielmo II. *Visconte di Narbona, con Guerina de Beaufort-Canillac, testam.* 17. *Ag.* 1397.

Americo. Pietro. Eleonora. Beatrice. Ermeniarda. Burghina.

XXVI.
Guglielmo III. *Visconte di Narbona, con Margarita d'Armagnac,* † 1424. *senza prole, testam.* 5. *Maggio* 1424. *istituito erede il fratello uterino Pietro de Tinieres, coll' obbligo di prenderne il nome, e le armi.*

XXVII.
Guglielmo IV. *per l' avanti Pietro de Tinieres, Signore d'Apchon, ultimo Giudice d' Arborèa, per cessione* 2. *Gennajo* 1428. *al Re d' Aragona.*

ORDINAMENTOS DE VINGIAS, DE LAVORIS, E DE ORTOS.

CAP. CXXXIII.

Sa forma dessos Jurados, chi si devint fagheri pro conservari sas vingias, e lavoris.

Ordinamus, ch' in ciascuna Villa dessas Terras, chi hant a haviri vingias, e ortos, si deppiant peri s' Officiali nostru mayori dessa Contrada ogni annu in su mesi di Freargiu, elegger personas de bona fama, e condicioni, in sa Villa manna hominis otto, ed in sa villa mezzana hominis ses, ed in sa picinna hominis quattro [236]*, sos qualis su Mayori dessa ditta Villa hat a fagher jurari: pro dognia rechesta, ch' illis hat a esser fatta, totu s' illoy hant a poder esser, e si non assu minus tres dessos dittos Jurados cun su Mayori dessa ditta Villa hant a andari a provvidiri cussas vingias, e ortos, de chi hant a esser rechestos; e provvididos ch' illos hant a haviri cussos, ch' illis hant a parri, chi siant sufficientementi, e beni cungiados de fossu, o de muru, o de clesura, ed illis hat a parri de reciviri pro cungiados senza fraudi, fazzant iscriviri in su quadernu, chi supra cussu s' hat a ordinari; e vingia, over ortu, chi non siat cungiadu sufficientementi, e secundu chi si contenit, non hant a approvari, nen accettari; e hant a cumandari a icussos, chi hant a haviri sas dittas vingias, over ortos, chi non hant a esser sufficientementi cungiados, ch' illos cungint infra dies otto dae cussa die, ch' illis hat a esser cumandadu: ed eciandeus jurint de occhiri, e denunciari cussu bestiamen, e accusari sos hominis, chi hant a acattari intro dessas dittas vingias, e ortos cungiados, e approvados pro cungiados, e in lavoris, secundu chi si contenit in sos Capidulos seguentis supra ciò ordinados, e de andari ad apprezzari sos dannos; su quali apprezzu hant a fagheri beni, e lealmenti, secundu ch' illis hat a parri in sa consciencia issoru, chi esser deppiat, e senza fraudi.*

CAP. CXXXIV.

De cungiari sas vingias, e ortos.

Item ordinamus, chi dognia persona, chi hat a haviri vingia, over ortu, illu deppiat cungiari over de muru, over de fossu, over de clesura; e cungiadu chi hat a esser, illu deppiat fagheri provvidiri peri sos Jurados predittos, chi hant a esser a ciò allettos, e deputados; e ciò deppiat fagheri per totu su presenti mesi de Aprili, e dae ind' innantis ogni annu dessu mesi de Santu Gayni, vinnennadu chi hat a haviri [237]*; e provvididu, e approvadu peri sos dittos Mayori, e Jurados, se-*

236 Questi Giurati sono i Giurati di prato, o Prataj destinati ad invigilar sulle vigne, sugli orti, sulle biade, e sui prati, affinchè non vengano danneggiati; sono perciò diversi da' Giurati di Luogo comandati eleggersi dal Cap. 16. siccome è diverso il Maggiore di prato dal Maggiore di Luogo, o sia del Villaggio.

Pare, che la Giudicessa Eleonora nel Cap. 112. abbia riformato la disposizione di questo Capitolo e nella distinzione de' Villaggj in grandi, mezzani, e piccoli, avendola ridotta a quella di grandi, e piccoli soltanto, come lo è nei Cap. 6. e nella gradazione di quattro, sei, ed otto Giurati, avendo prescritto, che cinque, o dieci se ne dovess' eleggere, secondochè il Villaggio fosse piccolo, o grande: e ciò io lo dico, per

ORDINAMENTI DI VIGNE, BIADE ED ORTI.

CAP. CXXXIII.

La forma de' Giurati, che si debbono fare per conservar le vigne, e biade.

Ordiniamo, che in ciascun Villaggio delle Terre, che avranno vigne, ed orti, si debbano dall' Ufiziale nostro maggiore della Contrada, ogni anno nel mese di Febbbrajo, elegger persone di buona fama, e condizione, nel Villaggio grande uomini otto, e nel Villaggio mezzano uomini sei, e nel piccolo uomini quattro [236], i quali il Maggiore di detto Villaggio farà giurare: per ogni richiesta, che loro sarà fatta, tutti, se vi potranno essere, e se no almeno tre di detti Giurati col Maggiore di detto Villaggio andranno a provveder quelle vigne, ed orti, di che saranno richiesti; e provveduti che gli avranno, quelli, che loro parranno, che sieno sufficientemente, e ben chiusi di fossa, o di muro, o di siepe, e loro parrà di ricevere per chiusi senza frode, facciano scriver nel quinterno, che sopra di quello s' ordinerà; e vigna, over orto, che non sia chiuso sufficientemente, e secondochè si contiene, non approveranno, nè accetteranno; e comanderanno a coloro, che avranno dette vigne, ovver orti, che non saranno sufficientemente chiusi, che gli chiudano fra giorni otto, da quel giorno, che loro sarà comandato: ed eziandio giurino d' uccidere, e denunziar quel bestiame, ed accusar gli uomini, che ritroveranno dentro le dette vigne, ed orti chiusi, ed approvati per chiusi, ed in biade, secondochè si contiene ne' Capitoli seguenti sopra ciò ordinati, e d' andare ad apprezzare i danni; il quale apprezzamento faranno bene, e lealmente, secondochè loro parrà in coscienza loro, ch' esser debba, e senza frode.

CAP. CXXXIV,

Di chiuder le Vigne, ed Orti.

Inoltre ordiniamo, che ogni persona, che avrà vigna, ovver orto, lo debba cignere ovvero di muro, ovvero di fossa, ovvero di siepe; e cinto che sarà, lo debba far provvedere da' Giurati predetti, che saranno a ciò eletti, e deputati; e ciò debba fare per tutto il presente mese d' Aprile, e d' ind' innanzi ogni anno del mese d' Ottobre, vendemmiato che avrà [237]; e provveduto, ed approvato per detti Maggiore, e Giurati, secondo che di sopra è detto, lo farà scrivere dal

per esser di sentimento, che i Giurati, de' quali trattasi nel Cap. 112. sieno i Prataj: V. la nota 12.

Le R. Pram. cap. 8. tit. 44. che ordinano l' osservanza del Cap. 113. della *Carta de Logu* a riguardo del modo, e forma d' eleggere i Prataj, i quali debbano esser di buona fama, e retta coscienza, sotto pena di non esser creduti, e di pagar coloro, che gli nomineranno venticinque ducati, e tutti i danni, e discapiti agl' interessati, debbono intendersi di questo Capitolo, essendo in esse messo per errore nell' edizione del 1727. Cap. 113. in vece di Cap. 133. come ben si è corretto nell' edizione del 1781.

237 La siepe viva più comune (parlo de' Campidani) si è o d' alimo, o di fico d' India

secundu chì de supra est naradu, ill' hat a fagheri scriviri peri su Mayorì dessa ditta Villa in su quadernu, chì havirit, e det tenni, a ciò chì sas dittas vingias, e ortos, chì hant a esser approvados, e recidivos pro cungiados, ischiri si pozzant, e acattari, quando hat a bisognarì. Volemus, e cumandamus, chì ciascunu Mayori de ciascuna dessas dittas Villas, huì hant a haviri vingias, e ortos, deppiat fagherì unu quadernu pro see ognì annu, in su quali hat a fagheri scriviri ordinadamenti die a die, comenti peri sos dittos Jurados illì hat a esser denunciadu, sas vingias, e ortos approvados, e recidivos pro cungiados, fagbendo illoy scriviri sos nominis de cussos Jurados, chì hant a provvidirillos, e recivirillos pro cungiados, e beì hant a esser istados; e cussu Mayorì, chì hat a esser acattadu non fattu su dittu quadernu ognì annu, over non havirì fattu scriviri sa vingia, over ortu, ch' illì esserit denunciadu esser approvadu, e recividu pro cungiadu, siat condennadu, e paghit assa Camara nostra ognì volta, ch' illi hat a esser provadu, over acattadu, liras tres: e icussu, chi hat a iscriviri su dittu provvidìmentu, ed approvamentu, happat pro ciascuna vingia, over ortu, chi hat a scrivirì esser approvadu, e rìcividu pro cungiadu, dinarìs quattro.

C A P. C X X X V.

De bestiamen, chì s' hat a acattarì in sas dittas vingìas, over in ortos [238].

olemus, ed ordinamus, chì cussu pubillu de vingia, over de ortu, chì hat a es-

dia, denominato in Sardo *figu morisca*, cioè fico moresco, entrambe piante vivaci, e che vegetano tutto l' anno.

La dominante delle due è in oggi 'l fico moresco, perchè non esige fossa, ed è più difficile a penetrare, di difesa a' poderi veramente gagliarda contro gl' insulti degli uomini, e degli animali, più facile a mantenere, e di maggior prodotto, almeno in apparenza: il frutto si mangia, e per la sua abbondanza somministra alla povera gente con tenuissima spesa pel corso di tre mesi, e più dell' anno un nutrimento assai grossolano invero, (non so se più de' lupini) ma non dannoso, e col quale s' ingrassano primaticciamente molti Majali da ammazzarsi nel Settembre, e nell' Ottobre: se ne conserva pure appassati per l' inverno; e se ne trae della sapa di mediocre bontà.

Ciò non ostante io preferisco l' alimo, le di cui picciole foglie salmastre, di gusto però non ingrato, sono pel bestiame de' migliori, e più sani nutrimenti, abbondanti, e durevoli per la prontezza della pianta nel rifigliare, e quindi di gran soccorso nell' inverno, massime a Buoi da lavoro, ed all'infatigabile Somarello, le ramora molt'opportune pel focolare, e pel forno; e le verghe eccellenti per la formazione di varie qualità di cesta, e cestoni, e delle stuole ad uso di trasportar co' carri la paglia trita, ed il fime, e la rena, chiamate in Sardo *cerdas* forse dal verbo *cernere*, e di quant' altri arnesi si formano co' vinchi: preferibili però sono a' vinchi, per esser più pieghevoli, e meno soggette al tarlo.

Rammentar si debbono perpetuamente i Foresi miei Paesani dell' alimento di foglie di fichi moreschi arrostite, che per le vicende della guerra si videro costretti di dare a' loro Buoi da lavoro nell' inverno del 1793. più per prolungarne la vita, che per nutricargli 'n modo, da poter reggere alla fatica; il che non sarebbe accaduto tanto generalmente, se non si fossero distrutte negli anni addietro tante siepi d' alimo.

I fichi d' India ingombrano facilmente le strade, e colle lor foglie pingui, e ritte trattengono i vapori dal sollevarsi, ed impediscono la ventilazione; quindi non possono che influir grandemente nell' insalubrità dell' aria; oltrechè, non lasciando il conveniente sfogo alle acque, contribuiscono assai a' funesti effetti delle inondazioni, come pur troppo l' esperienza ha dimostrato.

Nulla di tutto ciò può oggettarsi alla siepe d' alimo, la di cui manutenzione richiede anzi la fossa, tanto necessaria per dissipar le piene.

Ma siamo per lo più gli uomini siffattamente inconseguenti, che quanto più ci spaventa la presenza del male, e de' pericoli, tanto più indolenti ci rende l' avergli superati!

Non pretendo io di privare il Paese de' vantaggi de' fichi d' India, vorrei bensì sbandirgli dalle pubbliche strade, e confinargli nelle strade vicinali, e nelle siepi divisorie, e moderarne l' uso, in modo che non si rendano intrattabili le stesse strade vicinali, e non s' abbandoni la piantagione dell' alimo; e vorrei pure, che le pubbliche strade avessero impreteribilmente la fos-

dal Maggiore di detto Villaggio nel quinterno, che avesse, e dee tenere, acciocchè dette vigne, ed orti, che saranno approvati, e ricevuti per chiusi, saper si possano, e trovare, quando bisognerà. Vogliamo, e comandiamo, che ciascun Maggiore di ciascuno di detti Villaggi, ove avranno vigne, ed orti debba fare un quinterno per se ogni anno, nel quale farà scrivere ordinatamente giorno a giorno, come per detti Giurati gli sarà dinunziato, le vigne, ed orti approvati, e ricevuti per chiusi, facendo scrivere i nomi di que' Giurati che provvederangli, e riceverangli per chiusi, e vi saranno stati; e quel Maggiore, che sarà trovato non fatto detto quinterno ogn'anno, ovvero non aver fatto scriver la vigna, over orto, che gli fosse dinunziato d'essere approvato, e ricevuto per chiuso, sia condannato, e paghi alla Camera nostra ogni volta, che gli sarà provato, ovver ritrovato, lire tre: e quegli, che scriverà detto provvedimento, ed approvamento, abbia per ciascuna vigna, ovver orto, che scriverà d'essere approvato, e ricevuto per chiuso, denari quattro.

CAP. CXXXV.

Del bestiame, che si ritroverà in dette vigne, ovvero in orti [238].

ogliamo, ed ordiniamo, che quel padrone di vigna, ovver orto, che sarà

fossa dall'una, e dall'altra banda, ad oggetto non solo della conservazione delle strade medesime, ma ancora d'indebolir l'impeto de'torrenti colla dispersione delle acque.

Sarei più indulgente co' fichi d'India in Sardegna, se mai s'avverasse il sospetto, che ho, di comparirvi talqualvolta la Coccinella, per la soddisfazione, che mi darebbe, di vedere la mia Patria già posseditrice del chermes, al possesso eziandio della coccineglia.

Mi è stato assicurato negli anni scorsi da qualche Contadina, che non di rado vi si vede sulle foglie un piccolo insetto descrittomi 'n modo, che non m'ha lasciato luogo a dubitare d'essere il maschio della Coccinella; per quante diligenze però abbia fatto prima di partir dalla Sardegna, non m'è riuscito di vederlo io stesso.

Sebbene l'opunzia sia il propio nutrimento della Coccinella, e come indica il suo fior rosso, il più atto a formar la perfetta cocciniglia, si nutrica pure nelle foglie del fico d'India; e siccome oltre al fico d'India del fior giallo, v'è anche quello del fior rosso, potrebbe, per coltivar sì prezioso prodotto, usarsi la diligenza di piantare a preferenza il fico d'india del fior rosso, se quello del fior giallo si venisse a riconoscere pregiudiziale al porporino della cocciniglia, salvo che si stimasse opportuno di surrogar la vera opunzia al fico moresco, attesa l'indole pressochè uniforme delle due piante.

Che se dalla Coccinella nutrita colle foglie del fico moresco del fior giallo si venisse ad ottenere una tintura gialla più perfetta d'ogni altra, come si è ottenuta la più perfetta porpora per mezzo dell'opunzia, chi non comprende, che si giugnerebbe a rendere il giallo emulo delle perpetue bellezze dell'odierno porporino.

Era anticamente la Sardegna, al riferir di Causobono in Atteneo, fra i Paesi più famosi per le tinture di porpora, il che diede luogo al proverbio Greco, *tingere tinctura Sardiniaca*: *porro*, dic'egli, *inter loca ob tincturam olim nobilia Sardiniam fuisse*: ed appiù di detto proverbio conferma la sua asserzione coll'autorità di Varrone *in Ercule Socratico*: *cubo in Sardinianis tapetibus inter clamydas, et purpurea amicula*: e di Platone il Comico: *in stragulis pictis ostro Sardiniano*: ma i nemici d'Ichnusa si sforzano d'interpretar diversamente quelle autorità, attribuendone il vanto a Sardi Reggia di Creso, nel mentre che tentano di screditarla con attribuirle piante, ed insetti velenosi, che non conosce, coll'erba Sardonica, e col Solifugo: Varrone non contento d'averlo detto una volta, lo ripete immediatamente appresso con dire: *in omnibus rebus bonis quotidianis cubo in Sardinianis tapetibus*.

Somministra questo Capitolo un argomento chiaro, ed indubitato d'essere in Sardegna l'uso di vendemmiar nell'Ottobre ancor più antico de' tempi della Giudicessa Eleonora, col quale si conferma, quant'ho avvanzato nella nota 225.

Se nel mese d'Ottobre si dovean siepar le vigne, ma dopo d'essersi vendemmiato, bisogna di necessità supporre, che s'usasse in Sardegna di vendemmiar nell'Ottobre.

esser approvadu, e recividu pro cungiadu, over Armentagiu, over homini suo, chi hat a istari in domu sua, o alcun atteru, chi s' acattarit pro ciò, over alcunu dessos dittos Jurados, chi hat a acattari bestiamen domadu, over rudi in alcuna dessas dittas vingias, over ortos approvados pro cungiados, siat tentu, e deppiat in poderi suo [239] *su dittu bestiamen occhiri, over lanzari de die, aver de notti, e deppiat de presenti denunciari assu Mayori dessa ditta Villa, de undi sa ditta vingias, over ortu hat a esser; e si occhiri, over lanzari nond' hat a poder, denunciari ill' hat assu predittu Mayori, ch' illu fazzat iscriver in su predittu quadernu, chi hat a esser pro ciò ordinadu, jurando cussu* [240]*, chi su dittu bestiamen hat a haviri denunciadu, chi hat fattu su poderi suo in occhirillu, e non hat possidu; ed icussu pubillu de vingia, o de ortu, o Armentargiu, over homini suo, chi hat a acattari su dittu bestiamen, e jurari nollu volit, over provando, chi de voluntadi sua indi siat exidu su dittu bestiamen senza ill' occhiri, siat condennadu; e paghit pro ciascuna volta assa Camara nostra liras chimbi* [241]*; ed issu pubillu de cussu bestiamen, chi hat a esser acattadu in sa ditta vingia, over ortu, paghit pro su bestiamen domadu, secundu chi si contenit in su Capidulu dessa Carta de Logu, de presenti; dessa quali pena deppiat haviri su Mayori dessa ditta Villa pro sa Camara nostra sas duas partis, ed issa terza happat s' accusadori: e gosi s' intendat pro su bestiamen rudi, comenti e dessu bestiamen domadu: e siat cretidu assu sagramentu suo su ditt' accusadori, e denunciadori; e nientideminus siat tenudu de pagari, e paghit* [242] *s' apprezzu, e dannu, chi su dittu bestiamen hat a haviri fattu in sa ditta vingia, over ortu, chi hat a haviri scungiadu peri su dittu bestiamen, secundu chi s' hat a convenni, a dispendiu suo* [243]*; excettu chi, si su pubillu dessa ditta vingia, over ortu consentirit, chi su dittu bestiamen exirit dae sa ditta vingia, over ortu senza indi occhiri, over lanzari, in cussu casu nond' happat satisfacioni alcuna; e si alcunu dessos predittos pubillu, o Armentagiu, over homini suo, over Juradu, chi sunt narados de supra, acattarit alcunu dessu dittu bestiamen, e noll' occhirit, over lanzarit, over nollu denunciarit, secundu chi est naradu de supra, deppiat pagari, e paghit assa Camara nostra ogni volta, ch' illi hat a esser provadu, over chi hat a esser acattadu legittimamenti haviri ciò fattu, liras chimbi: e pro su bestiamen, chi hat a esser lanzadu, e hat a morri in sa ditta vingia, over ortu, ed issu simili s' intendat, si morrerit in alcuna Villa dessu castigu, cui esserit sa vingia* [244]*, hui su dittu bestiamen hat a esser lanza-*

za-

238 Questa rubrìca nella tavola delle cinque ultime edizioni è marcata per errore pel Cap. 136. e manca quella d' esso Capitolo 136. il che però si è supplito nell' errata dell' edizione di Madrid, in cui si trova la vera rubrìca del Cap. 136. cioè quella da me messavi.

Quell' errata però non si dev' esser curata dagli altri Editori, i quali senza scrupolo anno ritenuto lo stesso errore inemendato, anzi l' anno reso maggiore con mettere un semplice *idem* per tutto argomento del nostro Cap. 135. come se continuasse lo stesso assunto del Cap. 134. quandochè il Cap. 134. tratta dell' obbligo di siepare, od altrimenti cigner le vigne, e gli orti, ed il presente Capitolo del bestiame, che fosse trovato nelle vigne, e negli orti chiusi.

Quanti giudizj temerarj s' eviterebbero sul proposito dell' innocente Autore, se prima di lèggersi un libro, si percorresse l'errata, e si trasportassero a penna le correzioni ciascuna a suo luogo.

239 Vale a dire di tutta sua possa, facendo tutto il possibile per ucciderlo, o ferirlo.

240 Cioè ciascheduno degli altri ad eccezione del Pratajo, che ha già giurato nell' ingresso dell' ufizio l'adempimento de' suoi doveri.

241 Ma perchè questa pena imposta al padrone del podere, che si dimostra indulgente verso il padrone di quel bestiame?

Per due ragioni, secondo me, la prima d'utilità pubblica, che richiede la conservazione delle vigne, e degli orti, eziandio contro la volontà del padrone; la seconda di disimpegno pel medesimo padrone in odio delle persone potenti, perchè così non si vedrà costretto da convenienza, o timore a quel riguardo, che altrimenti anche mal volentieri avrebbe usato al grado, e con-

di-

rà approvato, e ricevuto per chiuso, ovvero Armentario, ovver uomo suo, che starà in casa sua, o alcun' altro, che si trovasse per ciò, ovvero alcuno di detti Giurati, che ritroverà bestiame domato, ovvero rude in alcuna di dette vigne, ovver orti approvati per chiusi, sia tenuto, e debba in poder suo [239] detto bestiame uccidere, ovvero ferire di giorno, ovvero di notte, e debba di presente dinunziare al Maggiore di detto Villaggio, d' onde detta vigna, ovver orto sarà; e se uccidere, ovvero ferire non ne potrà, dinunzierallo al predetto Maggiore, che lo faccia scrivere nel predetto quinterno, che sarà per ciò ordinato, giurando quegli [240], che detto bestiame avrà dinunziato, che ha fatto il poder suo in ucciderlo, e non ha potuto; e quel padrone di vigna, o d'orto, o Armentario, ovver uomo suo, che ritroverà detto bestiame, e giurar non lo vuole, ovvero provando, che di volontà sua ne sia uscito detto bestiame senza ucciderlo, sia condannato, e paghi per ciascuna volta alla Camera nostra lire cinque [241]; ed il padrone di quel bestiame, che sarà ritrovato in detta vigna, ovver orto, paghi pel bestiame domato, secondo che si contiene nel Capitolo della *Carta de Logu*, di presente; della qual pena debba avere il Maggiore di detto Villaggio per la Camera nostra le due parti, e la terza abbia l' accusatore: e così s' intenda pel bestiame rude, come del bestiame domato; e sia creduto al sacramento suo detto accusatore, e dinunziatore; e nientedimeno sia tenuto di pagare, e paghi [242] l'apprezzamento, e danno, che detto bestiame avrà fatto in detta vigna, ovver orto, che avrà schiuso per detto bestiame, secondo che si converrà, a spendio suo [243]; eccettochè, se il padrone di detta vigna, ovver orto consentisse, che detto bestiame uscisse da detta vigna, ovver orto senza ucciderne, ovvero ferirne, in quel caso non ne abbia soddisfazione alcuna: e se alcuno de' predetti padrone, o Armentario, ovver uomo suo, ovvero Giurato, che sono detti di sopra, ritrovasse alcuno di detto bestiame, e non l' uccidesse, ovvero ferisse, ovvero non lo dinunziasse, secondo che è detto di sopra, debba pagare, e paghi alla Camera nostra ogni volta, che gli sarà provato, ovvero che sarà ritrovato legittimamente aver ciò fatto, lire cinque: e pel bestiame, che sarà ferito, e morrà in detta vigna, ovver orto, ed il simile s' intenda se morisse in alcun Villaggio del vigneto, cui fosse la vigna [244], ove detto bestiame sarà ferito, e così s' intenda per

dizione del padrone del bestiame: onde applicarsi non possa a questo Capitolo quella gran verità contenuta nel celebre detto d'Anacarsi, o di Solone che sia, d'esser le Leggi simili alle tele de' ragni, le quali acchiappano gli animali deboli, e lascian passare i più forti.

L' obbligo d' uccidere il bestiame ritrovato nelle possessioni chiuse imposto dal padre, par tolto dalla figliuola col Cap. 112. col quale se n' accorda il permesso soltanto pel bestiame rude.

242 Il padrone del bestiame.

243 Qua il senso è alquant' oscuro, e forse manca qualche parola, onde dicesse talvolta „ oltre al pagamento del danno, e dell'apprezzamento del medesimo, tornar a chiudere il padrone del bestiame quella possessione nella stessa maniera, in cui era prima „ come si deduce dalla disposizione de' due Capitoli seguenti: quindi si potrebbero aggiugner le parole: *e torrari a cungiari sa clesura*: prima delle seguenti: *chi hat a haviri scungiadu*: e vale a dire „ e tornare a chiuder la cinta, che avrà schiuso „.

244 *Alcuna Villa* non può esser qua messo che per errore in vece di *dessa Villa*, perchè bisognerebbe supporre, che un vigneto potesse appartenere a più Villaggj, il che non è cosa facile a credersi, dovendo avere ogni Villaggio il suo vigneto separato: e che così l' avesse anche al tempo della *Carta de Logu*, non potrà dubitarne, chiunque voglia per poco riandar le disposizioni di que' Capitoli, i quali trattano de' vigneti, e della custodia, e cura de' medesimi.

Castigu, o *castiu* s' appella il vigneto dall' obbligo, che anno i Guardiani pubblici di custodirlo; e viene dal verbo Sardo *castigari*, o *castiari*, il quale significa guardare, mirare.

esser approvadu, e recividu pro cungiadu, over Armentagiu, over homini suo, chi hat a istari in domu sua, o alcun atteru, chi s' acattarit pro ciò, over alcunu dessos dittos Jurados, chi hat a acattari bestiamen domadu, over rudi in alcuna dessas dittas vingias, over ortos approvados pro cungiados, siat tentu, e deppiat in poderi suo [239] *su dittu bestiamen occhiri, over lanzari de die, over de notti, e deppiat de presenti denunciari assu Mayori dessa ditta Villa, de undi sa ditta vingias, over ortu hat a esser; e si occhiri, over lanzari nond' hat a poder, denunciari ill' hat assu predittu Mayori, ch' illu fazzat iscriver in su predittu quadernu, chi hat a esser pro ciò ordinadu, jurando cussu* [240], *chi su dittu bestiamen hat a haviri denunciadu, chi hat fattu su poderi suo in occhirillu, e non hat possidu; ed icussu pubillu de vingia, o de ortu, o Armentargiu, over homini suo, chi hat a acattari su dittu bestiamen, e jurari nollu volit, over provando, chi de voluntadi sua indi siat exidu su dittu bestiamen senza ill' occhiri, siat condennadu; e paghit pro ciascuna volta assa Camara nostra liras chimbi* [241]; *ed issu pubillu de cussu bestiamen, chi hat a esser acattadu in sa ditta vingia, over ortu, paghit pro su bestiamen domadu, secundu chi si contenit in su Capidulu dessa Carta de Logu, de presenti; dessa quali pena deppiat haviri su Mayori dessa ditta Villa pro sa Camara nostra sas duas partis, ed issa terza happat s' accusadori: e gosi s' intendat pro su bestiamen rudi, comenti e dessu bestiamen domadu: e siat cretidu assu sagramentu suo su ditt' accusadori, e denunciadori; e nientideminus siat tenudu de pagari, e paghit* [242] *s' apprezzu, e dannu, chi su dittu bestiamen hat a haviri fattu in sa ditta vingia, over ortu, chi hat a haviri scungiadu peri su dittu bestiamen, secundu chi s' hat a convenni, a dispendiu suo* [243]; *excettu chi, si su pubillu dessa ditta vingia, over ortu consentirit, chi su dittu bestiamen exirit dae sa ditta vingia, over ortu senza indi occhiri, over lanzari, in cussu casu nond' happat satisfacioni alcuna; e si alcunu dessos predittos pubillu, o Armentagiu, over homini suo, over Juradu, chi sunt narados de supra, acattarit alcunu dessu dittu bestiamen, e noll' occhirit, over lanzarit, over nollu denunciarit, secundu chi est naradu de supra, deppiat pagari, e paghit assa Camara nostra ogni volta, ch' illi hat a esser provadu, over chi hat a esser acattadu legittimamenti haviri ciò fattu, liras chimbi: e pro su bestiamen, chi hat a esser lanzadu, e hat a morri in sa ditta vingia, over ortu, ed issu simili s' intendat, si morrerit in alcuna Villa dessu castigu, cui esserit sa vingia* [244], *hui su dittu bestiamen hat a esser lanza-*

238 Questa rubrìca nella tavola delle cinque ultime edizioni è marcata per errore pel Cap. 136. e manca quella d' esso Capitolo 136. il che però si è supplito nell' errata dell' edizione di Madrid, in cui si trova la vera rubrìca del Cap. 136. cioè quella da me messavi.

Quell' errata però non si dev' esser curata dagli altri Editori, i quali senza scrupolo anno ritenuto lo stesso errore inemendato, anzi l' anno reso maggiore con mettere un semplice *idem* per tutto argomento del nostro Cap. 135. come se continuasse lo stesso assunto del Cap. 134. quandochè il Cap. 134. tratta dell' obbligo di siepare, od altrimenti cigner le vigne, e gli orti, ed il presente Capitolo del bestiame, che fosse trovato nelle vigne, e negli orti chiusi.

Quanti giudizj temerarj s' eviterebbero sul proposito dell' innocente Autore, se prima di lèggersi un libro, si percorresse l'errata, e si trasportassero a penna le correzioni ciascuna a suo luogo.

239 Vale a dire di tutta sua possa, facendo tutto il possibile per ucciderlo, o ferirlo.

240 Cioè ciascheduno degli altri ad eccezione del Pratajo, che ha già giurato nell' ingresso dell' ufizio l'adempimento de' suoi doveri.

241 Ma perchè questa pena imposta al padrone del podere, che si dimostra indulgente verso il padrone di quel bestiame?

Per due ragioni, secondo me, la prima d'utilità pubblica, che richiede la conservazione delle vigne, e degli orti, eziandio contro la volontà del padrone; la seconda di disimpegno pel medesimo padrone in odio delle persone potenti, perchè così non si vedrà costretto da convenienza, o timore a quel riguardo, che altrimenti anche mal volentieri avrebbe usato al grado, e condi-

rà approvato, e ricevuto per chiuso, ovvero Armentario, ovver uomo suo, che starà in casa sua, o alcun' altro, che si trovasse per ciò, ovvero alcuno di detti Giurati, che ritroverà bestiame domato, ovvero rude in alcuna di dette vigne, ovver orti approvati per chiusi, sia tenuto, e debba in poder suo [239] detto bestiame uccidere, ovvero ferire di giorno, ovvero di notte, e debba di presente dinunziare al Maggiore di detto Villaggio, d' onde detta vigna, ovver orto sarà; e se uccidere, ovvero ferire non ne potrà, dinunzierallo al predetto Maggiore, che lo faccia scrivere nel predetto quinterno, che sarà per ciò ordinato, giurando quegli [240], che detto bestiame avrà dinunziato, che ha fatto il poder suo in ucciderlo, e non ha potuto; e quel padrone di vigna, o d'orto, o Armentario, ovver uomo suo, che ritroverà detto bestiame, e giurar non lo vuole, ovvero provando, che di volontà sua ne sia uscito detto bestiame senza ucciderlo, sia condannato, e paghi per ciascuna volta alla Camera nostra lire cinque [241]; ed il padrone di quel bestiame, che sarà ritrovato in detta vigna, ovver orto, paghi pel bestiame domato, secondo che si contiene nel Capitolo della *Carta de Logu*, di presente; della qual pena debba avere il Maggiore di detto Villaggio per la Camera nostra le due parti, e la terza abbia l' accusatore: e così s' intenda pel bestiame rude, come del bestiame domato; e sia creduto al sacramento suo detto accusatore, e dinunziatore; e nientedimeno sia tenuto di pagare, e paghi [242] l'apprezzamento, e danno, che detto bestiame avrà fatto in detta vigna, ovver orto, che avrà schiuso per detto bestiame, secondo che si converrà, a spendio suo [243]; eccettochè, se il padrone di detta vigna, ovver orto consentisse, che detto bestiame uscisse da detta vigna, ovver orto senza ucciderne, ovvero ferirne, in quel caso non ne abbia soddisfazione alcuna: e se alcuno de' predetti padrone, o Armentario, ovver uomo suo, ovvero Giurato, che sono detti di sopra, ritrovasse alcuno di detto bestiame, e non l' uccidesse, ovvero ferisse, ovvero non lo dinunziasse, secondo che è detto di sopra, debba pagare, e paghi alla Camera nostra ogni volta, che gli sarà provato, ovvero che sarà ritrovato legittimamente aver ciò fatto, lire cinque: e pel bestiame, che sarà ferito, e morrà in detta vigna, ovver orto, ed il simile s' intenda se morisse in alcun Villaggio del vigneto, cui fosse la vigna [244], ove detto bestiame sarà ferito, e così s' intenda

per

dizione del padrone del bestiame: onde applicarsi non possa a questo Capitolo quella gran verità contenuta nel celebre detto d'Anacarsi, o di Solone che sia, d'esser le Leggi simili alle tele de' ragni, le quali acchiappano gli animali deboli, e lascian passare i più forti.

L' obbligo d' uccidere il bestiame ritrovato nelle possessioni chiuse imposto dal padre, par tolto dalla figliuola col Cap. 112. col quale se n' accorda il permesso soltanto pel bestiame rude.

242 Il padrone del bestiame.

243 Qua il senso è alquant' oscuro, e forse manca qualche parola, onde dicesse talvolta „ oltre al pagamento del danno, e dell'apprezzamento del medesimo, tornar a chiudere il padrone del bestiame quella possessione nella stessa maniera, in cui era prima „ come si deduce dalla disposizione de'due Capitoli seguenti: quindi si potrebbero aggiugner le parole: *e torrari a cungiari sa clesura*: prima delle seguenti: *chi hat a haviri scungiadu*: e vale a dire „ e tornare a chiuder la cinta, che avrà schiuso „.

244 *Alcuna Villa* non può esser qua messo che per errore in vece di *dessa Villa*, perchè bisognerebbe supporre, che un vigneto potesse appartenere a più Villaggj, il che non è cosa facile a credersi, dovendo avere ogni Villaggio il suo vigneto separato: e che così l' avesse anche al tempo della *Carta de Logu*, non potrà dubitarne, chiunque voglia per poco riandar le disposizioni di que' Capitoli, i quali trattano de' vigneti, e della custodia, e cura de' medesimi.

Castigu, o *castiu* s' appella il vigneto dall' obbligo, che anno i Guardiani pubblici di custodirlo; e viene dal verbo Sardo *castigari*, o *castiari*, il quale significa guardare, mirare.

P 3

zadu, e gosì s' intendat pro su Molenti, comenti e dess' atteru bestiamen, chi de supra est naradu, de presenti su pubillu dessu dittu bestiamen pozzat haviri recursu contr' assu Pastori de cussu, chi hat a deber paschiri; e si su fattu non haviris poderi de pagari, istit in pregioni a voluntadi dessu pubillu dessu bestiamini; e i tendatsi dessu bestiamen, de qualunca persona siat.

C A P. CXXXVI.

Dessos Porcos mannalis, chi s'hant a acattari in vingias, over ortos.

Constituimus, ed ordinamus, chi sos bonos hominis, e feminas pubillos dessas dittas vingias, ed ortos, Armentargiu issoru, over homini issoru, o Jurados dessas dittas Villas deputados a ciò, secundu chi de supra est naradu, chi hant a acattari Porcu mannalì in alcuna de cussas vingias, over ortos, si lanzari, ed occhiri noll' hant a poder, paghit su pubillu dessu dittu Porcu s' appreciu dessu dannu, chi hat a fagher in sa ditta vingia, over ortu, ed issu, chi hat a costari a cungiari sa ditta vingia, over ortu, e soddos tres pro Porcu assa Camara nostra pro ciascuna volta, ch' illoy hat a esser acattadu; e si non pagat, levintsi su Porcu pro sa Corti senza misericordia nexuna.

C A P. CXXXVII.

Dessos pubillos dessas vingias, ortos, e lavoris, iteu hant a fagher, acattando Porcos de gamma, Berbeghis, over Cabras in sos dittos ortos, e vingias, e lavoris.

Item ordinamus, chi sos pubillos dessas dittas vingias, e ortos, over Armentargiu, o homini issoru, over cussos, chi hant a esser de ciò Jurados, chi hant a acattari Porcos de gamma, o Berbeghis, o Cabras in alcuna dessas dittas vingias, over ortos, siant tentos, e deppiant occhiri, over levari pro ciascuna volta, ch' illoy hant a esser acattadas, de ciascuna gamma Porcos chimbi [245]; e nientideminus su pubillu dessu dittu bestiamen deppiat pagari, e paghit s' appreciu, e dannu, chi cussu bestiamen hat a haviri fattu, e cungiari a ispendiu suo sa vingia, over ortu, chi hat a esser iscungiadu, e soddos vinti, dessos qualis happat sa Camara nostra sas duas partis, ed issa terza parti happat s' accusadori; e si alcunu dessos predittos, chi hat a acattari su dittu bestiamen, e hat a lassari de occhiri, over levari [246], comenti est narradu, noll' hat a denunciari assu Mayori, paghit pro dogni volta, ch' illi hat a esser acattadu, over provadu legittimamenti ciò haviri fattu, secundu si contenit in su Capidulu de supra chi acattarit bestiamen: chi contrafagherit pro amori, o pro timori, o pro attera ragioni, chi s' indi starit de non fagher dessas predittas cosas, paghit pro dognia volta liras chimbi.

CAP.

245 Come mai determina il numero da uccidersi, o prendersi pe' soli Porci, mentre tratta pure delle Pecore, e delle Capre?

Quantunque fin nell' esemplare avutosi per le mani dal Comentatore il Capitolo si trovasse, come ora si trova, a tenore di quanto asserisce nella chiosa del Cap. 112. sospetto, che la parola *Porcos* siavi per errore in vece di *pegus*, cioè capi di bestiame: nè mi piace il modo, col quale il ch. Olives si disbriga da cotal difficoltà, con lasciar credere, che del numero delle Pecore, e Capre ne parli Mariano ne' Cap. 155. e 156. perchè in essi Capitoli lo determina soltanto a riguardo de' prati, ed altri pascoli vietati nel modo

per l' Asino, come dell' altro bestiame, che di sopra è detto, di presente il padrone di detto bestiame possa aver ricorso contro il Pastore di quello, che dovrà pasturare; e se il fatto non avesse potere di pagare, stia in prigione a volontà del padrone del bestiame, e intendasi del bestiame; di qualunque persona sia.

CAP. CXXXVI.

De' Majali, che si ritroveranno in vigne, ovver orti.

Constituiamo, ed ordiniamo, che i buoni uomini, e femmine padroni di dette vigne, ed orti, Armentario loro, ovver uomo loro, o Giurati di detti Villaggj deputati a ciò, secondochè di sopra è detto, che troveranno Majale in alcuna di dette vigne, ovver orti, se ferire, ed uccider non lo potranno, paghi il padrone di detto Majale l' apprezzamento del danno, che farà in detta vigna, ovver orto, e quello, che costerà il chiudere detta vigna, ovver orto, e soldi tre per Majale alla Camera nostra per ciascuna volta, che vi sarà ritrovato; e se non paga, levinsi 'l Majale per la Corte senza misericordia nessuna.

CAP. CXXXVII.

De' Padroni delle vigne, orti, e biade, che cosa faranno, ritrovando Porci di branco, Berbici, ovvero Capre in detti orti, e vigne, e biade.

Inoltre ordiniamo, che i padroni di dette vigne, ed orti, ovvero Armentario, od uomo loro, ovvero quelli, che saranno di ciò Giurati, che ritroveranno Porci di branco, o Pecore, o Capre in alcuna di dette vigne, ovver orti, sieno tenuti, e debbano uccidere, ovvero levare per ciascuna volta, che vi saranno ritrovati, di ciascun branco Porci cinque [245]; e nientedimeno il padrone di detto bestiame debba pagare, e paghi l' apprezzamento, e danno, che quel bestiame avrà fatto, e chiudere a spendio suo la vigna, ovver orto, che sarà schiuso, e soldi venti, de' quali abbia la Camera nostra le due parti, e la terza parte abbia l' accusatore; e se alcuno de' predetti, che ritroverà detto bestiame, e lascierà d' uccidere, ovvero levare [246], come è detto, non lo dinunzierà al Maggiore, paghi per ogni volta, che gli sarà ritrovato, ovvero provato legittimamente ciò aver fatto, secondo si contiene nel Capitolo di sopra chi ritrovasse bestiame: chi contraffacesse per amore, o per timore, o per altra ragione, che se ne stesse di non far delle predette cose, paghi per ogni volta lire cinque.

CAP.

do stesso, in cui nel Cap. 154. l' avea determinato pe' Porci.

Se il mio sentimento, come non pare lungi dal vero, così si volesse considerar per ben fondato, sarebbe determinato in questo Capitolo il numero delle Pecore, delle Capre, e de' Porci da potersi, o per meglio dire, da doversi uccider nel caso, di cui si tratta, a cinque capi, ridotto però a due soli dal Cap. 112.

246 Il lasciar d' uccidere, ovver pigliare, in senso di questo Capitolo, dev' essere involontario, mentre potendo, sono in obbligo d'uccider di quel bestiame, o prenderne, e nel caso di non poter ciò fare, di dinunziarlo almeno.

CAP. CXXXVIII.

De ponni a vingia sos castigos, e terras boydas.

Volemus, ed ordinamus, chi qualunca persona, de qualunca condicioni siat, hat a haviri terra boyda in castiu de vingias, deppiat illi esser cumandadu peri s' Officiali nostru mayori dessa Contrada, chi cussa terra boyda deppiat ponni a vingia, over fagheri ponni, e plantarilla a vingia infra un annu, over ch' illa vendat, o dedi a persona, chi plantarilla pozzat; su quali cumandamentu deppiat fagherì scriviri, chi sì pozzat ischiri, quandu su tempus hat a esser complidu; s' infra su dittu tempus cussu, a chi hat a esser fattu su dittu cumandamentu, sa ditta terra non plantarit, over fagherit plantari a vingia, pro chi non bogiat, over non pozzat, nen vendat, nen det, a persona, chi ponni, over plantarilla pozzat a vingia, su ditt' Officiali sa ditta terra levit, e appropit assa Corti.

CAP. CXXXIX.

De chi hat a havirì vingia, o terra boyda in castiu de vingias, de contribuiri in sa cungiadura.

Constituimus, ed ordinamus, chi dognia persona, de qualunca gradu, istadu, over condicioni siat, chi hat a haviri vingia, o terra boyda, in ciascuna dessas vingias siat tenuda de contribuiri, e pagari pro rata, secundu ch' indilli hat a toccarì, sa partì dessa cungiadura, chi s' hat a fagheri.

CAP. CXL.

De chi hat a haviri in vingia clesura intro a pari, over de mesu.

Item ordinamus, chi qualunca persona, chi hat a havirì vingia, o terra boyda in castiu, siat tenuda de contribuirì, e pagari pro rata, secundu ch' indilli hat a toccari, sa parti dessa cungiadura, chi hant a fagheri cussos, ch' illi hant a esser dae ladus de fora, e hant a haviri clesura, e fagherì fossu, ch' illoy hat a esser necessariu [247]*; e si alcunu de cussos, chi hant a haviri alcuna dessas dittas vingias, o terras boydas, no hat a voler pagarì, over hat a esser impossenti de pagari sa partì dess' ispendiu, chi s' hat a fagheri, biell' hat a torrari; dae su fruttu, chi s' hat a haviri dae sa vingia, chi hat a esser supra see* [248]*, si paghit su dittu is-*

247 Per la chiudenda dee pagar la sua rata, per la fossa dee contribuir coll' opera: la ragione della differenza sta nel formarsi la chiudenda nel territorio del padrone della vigna esteriore, del quale può dispor egli solo, e la fossa al di fuori in territorio pubblico, e comune per l' uso, mentre serve particolarmente la fossa per la conservazione della strada, quantunque influisca pure nella conservazione delle vigne, potendosi anzi tener chiuse colla sola fossa a tenor della disposizione del Cap. 134.

Può intendersi però in altro modo, forse più conforme al disposto da detto Cap. 134. e si è, che, o chiuda il padrone della vigna, che si trova dal lato di fuori, con muro, o con siepe, o con fossa, debba il padrone della vigna interiore contribuir la sua rata

248 Cioè della vigna dominante: e veramen-

CAP. CXXXVIII.

Di porre a vigna i vigneti, e terre vote.

Vogliamo, ed ordiniamo, che qualunque persona, di qualunque condizione sia, avrà terra vota in vigneto, debbale esser comandato dall' Ufiziale nostro maggiore della Contrada, che quella terra vota debba porre a vigna, ovvero far porre, e piantarla a vigna infra un anno, ovvero che la venda, o dia a persona, che piantar la possa; il qual comandamento debba fare scriver, che si possa sapere, quando il tempo sarà compito; e se infra detto tempo quegli, a chi sarà fatto detto comandamento, detta terra non piantasse, ovvero facesse piantare a vigna, perchè non voglia, ovvero non possa, nè venda, nè dia a persona, che porre, ovvero piantar la possa a vigna, dett' Ufiziale detta terra levi, ed appropj alla Corte nostra.

CAP. CXXXIX.

Di chi avrà vigna, o terra vota in vigneto, di contribuire nella chiudenda.

Constituiamo, ed ordiniamo, che ogni persona, di qualunque grado, stato, ovvero condizione sia, che avrà vigna, o terra vota, in ciascuna delle vigne sia tenuta di contribuire, e pagar per rata, secondo che ne le toccherà, la parte della chiudenda, che si farà.

CAP. CXL.

Di chi avrà in vigna chiudenda intrigata con altre, ovvero di mezzo.

Inoltre ordiniamo, che qualunque persona, che avrà vigna, o terra vota in vigneto, sia tenuta di contribuire, e pagar per rata, secondochè gliene toccherà, la parte della chiudenda, che faranno coloro, che le saranno da lato di fuori, ed avranno chiudenda, e far fossa, che vi sarà necessaria [247]; e se alcuno di quei, che avranno alcuna di dette vigne, o terre vote non vorrà pagare, ovvero sarà impotente di pagare la parte dello spendio, che si farà, glielo renderà; dal frutto, che si avrà dalla vigna, che sarà sopra di se [248], si paghi detto spendio;

e se

mente questo Capitolo impone una spezie di servitù alle vigne esteriori di sostenere la chiudenda per l'utilità ancora delle vigne interiori, onde quelle sieno le vigne serventi, e queste le dominanti: servitù necessaria, e di dritto, non acquistata, nè prescritta.

Nè può dirsi, che non abbia la natura delle vere servitù: *leg.* 15. . 1. *ff. de servit.* perchè importa l'obbligo di far la chiudenda al padrone della vigna servente; mentre quell' obbligo non è relativamente al dritto della vigna dominante, ma per difesa della vigna servente medesima, in guisachè, vi sia, o non vi sia la vigna dominante, sempre dee farsi la stessa chiudenda: onde in soffrir soltanto consista, che la chiudenda della vigna esteriore serva pure di chiudenda alla vigna interiore, cioè alla dominante, ed abbia la vera natura delle servitù.

spendiu; e si bastanti non esserit assu ditt' ispendiu, su pubillu dessa ditta vingia siat tenudu de vendirilla infra unu mesi; dessu preciu, ch'indi hat a haviri, s'indi satisfazzat cussa parti; ed icussu, ch'illa hat a comporari, siat tenudu a fagheri, e pagari s' ispendiu, chi assa ditta vingia pro sa ditta cungiadura illi hat a toccari [249]*; e similimente siat tenudu, e deppiat vender cussu pubillu, chi hat a haviri sa ditta terra boyda in castiu* [250]*; e si comporadori non havirit, ed acattari non s'indi poderit dessa ditta vingia, over terra boyda, dividatsi, e partat inter icussos, chi hant a haviri vingias in su dittu castiu, e hant a confinari, ed esser plus appressu dessa ditta vingia, over terra boyda* [251]*; ed icussos, chi sa ditta vingia, over terra hant a haviri, siant tenudos de pagari sa parti dessu ditt' ispendiu* [252]*, chi hat a toccari assa ditta vingia, over terra boyda, chi hat a esser divisa, e partida, secundu chi est naradu de supra; si veramenti chi cussos, ch'ill' hant a comporari, over a chi hat a venner in parti sa ditta terra boyda, siant tenudos de ponni, e plantari a vingia sa ditta terra infra un annu; e si nolla ponint, e plantant infra su dittu tempus, siat sa ditta terra dessa Corti; e nientideminus fazzant, e paghint s'ispendiu, chi assa ditta terra hat a toccari in sa preditta cungiadura: e ad icussu, chi hat a haviri vingia in castiu, over a ladus de alcun atteru* [253]*, over ortu, chi siat dae ladus de foras, chi non hat a esser beni cungiadu, deppiatsilli cumandari peri s' Officiali, ed issu Juradu dessa ditta Villa* [254]*, hui hat a esser, ch'infra dies otto illu deppiat haviri cungiadu; e si nollu cungiat dae ladus suo, e intrat bestiamini, e faghit dannu in vingias, over ortos dessos vighinos, paghit assa Corti nostra soddos vinti, emendit, e satisfazzat su dannu, chi cussu vighinu hat a haviri recividu, e hapidu; ed issos dittos Mayori, e Jurados illu deppiant fagheri cungiari ad ispendiu de cussu, de chi hat a esser sa vingia, over ortu, dando assos servidoris, ch'illoy hant a serviri approbia, plus, chi peri sos atteros dessa Villa* [255] *s' hat a dari, e pagari, dinaris duos sa die pro ciascunu* [256]*, pro chi plus a pressi sa cosa si pozzat ispacciari; e si noll'hat a voler pagari, pignorintillu de cussu, chi hat a montari s' ispendiu predittu, e satisfazzat sos servidoris; e si non hat a haviri atteru de poderilli pignorari pro sa ditta vingia, over ortu, satisfazzat dae su fruttu dessa ditta vingia, over ortu; su quali fruttu pozzant sos dittos Mayori, e Jurados vender a tempus assu megius, chi hant a poder, e paghint sos dittos servidoris.*

CAP. CXLI.

De lavorari sas vingias in su tempus.

Volemus, ed ordinamus, chi cussos, chi hant vingias, e hant a haviri per innantis, deppiantillas lavorari ogni annu, e si alcuna vingia esserit, chi non si lavo-

249 Cioè il compratore subentri negl' stessi obblighi del venditore pel tempo avvenire a riguardo della chiudenda.

250 E vuol dire, che, quanto s' è ordinato per le vigne, s' intenda ripetuto per le terre vote.

251 Lo vogliano, o non lo vogliano per ragione di pubblica utilità, la quale, secondo il sistema del Giudice Mariano, richiedea, che non vi fossero nel vigneto vigne, nè terre vote abbandonate.

252 Può dars' il caso di non essere de' confinanti, o più vicini quegli, che dev' esser rimborsato delle spese della chiudenda, e ciò qualora frammezzo alla di lui vigna, ed alla vigna, o terra d'aggiudicarsi vi sieno vigne d' altri padroni.

253 Qua si tratta di quelle vigne ancora, che

e se bastante non fosse a detto spendio, il padrone di detta vigna sia tenuto di venderla infra un mese; dal prezzo, che n' avrà, se ne soddisfaccia quella parte; e quegli, che la comprerà sia tenuto a fare, e pagar lo spendio, che a detta vigna per detta chiudenda le toccherà [249]; e similmente sia tenuto, e debba vender quel padrone, che avrà detta terra vota in vigneto [250]; e se compratore non avesse, e ritrovar non se ne potesse di detta vigna, ovvero terra vota, dividasi, e parta fra coloro, che avranno vigne in detto vigneto, e confineranno, e saranno più dappresso a detta vigna, ovvero terra vota [251]; e quei, che detta vigna, ovvero terra avranno, siano tenuti di pagar la parte di detto spendio [252], che toccherà a detta vigna, ovvero terra vota, che sarà divisa, e partita, secondo che è detto di sopra: sì veramente che quei, che la compreranno, ovvero a chi verrà in parte detta terra vota, sieno tenuti di porre, e piantare a vigna detta terra infra un anno; e se non la pongono, e piantano infra detto tempo, sia detta terra della Corte; e nientedimeno facciano, e paghino lo spendio, che a detta terra toccherà nella predetta chiudenda: ed a colui, che avrà vigna in vigneto, ovvero a lato d' alcun altro [253], ovver orto, che sia da lato di fuori, che non sarà ben chiuso, debbaglisi comandare dall' Uffiziale, e dal Giurato di detto Villaggio [254], ove sarà, che infra giorni otto lo debba aver chiuso; e se non lo chiude da lato suo, ed entra bestiame, e fa del danno in vigne, ovver orti de' vicini, paghi alla Corte nostra soldi venti, ammendi, e sodisfaccia il danno, che quel vicino avrà ricevuto, ed avuto, e detti Maggiore, e Giurati lo debbano far chiudere a spendio di colui, di chi sarà la vigna, ovver orto, dando a' servitori, che vi serviranno spontaneamente, più, che per gli altri del Villaggio [255] si darà, e pagherà, denari due al giorno per ciascuno [256], perchè più in prescia la cosa si possa spacciare; e se non lo vorrà pagare, pignorinlo di quello, che monterà lo spendio predetto, e soddisfaccia i servitori; e se non avrà altro da potergli pignorare per detta vigna, ovver orto, soddisfaccia dal frutto di detta vigna, ovver orto; il qual frutto possano detti Maggiore, e Giurati vendere al tempo alla meglio, che potranno, e paghino detti servitori.

CAP. CXLI.

Di lavorar le vigne nel tempo.

Vogliamo, ed ordiniamo, che coloro, che anno vigne, ed avranno per l'innanzi, debbanle lavorare ogni anno; e se alcuna vigna fosse, che non si lavo-

che, sebbene non sieno nel vigneto, sono accanto ad altre vigne di padroni diversi, e comanda d' osservarsi lo stesso.

254 Qui mette Giurato per Maggiore de' Giurati, o chi ne farà le veci.

255 Cioè più del solito pagarsi nel Villaggio: *approbia*, che ho tradotto spontaneamente, forse significherà a gara.

256 E se la moneta fosse allora stata così bassa, come lo è al presente, di qual allettamento potea mai servire la paga di due denari di più al giorno, per andar a lavorare spontaneamente? che se era di sei volte maggior valore, e più, come ho opinato nella nota 153. corrispondendo due denari a più d' un soldo, potea invitarvi qualche pover' uomo, come sogliono esser generalmente coloro, i quali si riducono a lavorare alla giornata, esposti anche a mancarne.

vorarit infra sos tempos, chi sunt ordinandos in Capidulu de Carta de Logu de Arbarèe, levitsi pro sa Corti; e si sa Corti nolla lavorarit, over fagherit lavorarl dae ind' innantis peri sos dittos tempos ordinados, nen vender ill' hat a persona, ch' illa pozzat lavorari, si est vingia, chi siat in castiu, remangiat, e siat de cussos, chi hant a haviri vingias in su predittu castiu, e hant a confinari, ed esser plus appressu assa ditta vingia, secundu chi si conterit in su Capidulu de supra: e gosi s'intendat dessas vingias dessa Corti [257], *e dessas Ecclesias, comenti e dessas atteras.*

CAP. CXLII.

De chi scungiarit vingia, over ortu studiosamenti, e ch'intrarit in vingias, e ortos senza paraula dessu pubiliu.

C*onstituimus, ed ordinamus, chi nexuna persona, de qualunca istadu, over condicioni siat, deppiat, over presumat iscungiari studiosamenti alcuna vingia, over ortu, chi siat cungiadu, e approvadu pro cungiadu peri sos Jurados a ciò allettos; nen eciandeus usit, over presumat intrari in alcuna vingia supraditta, over ortu, chi suo non siat, de tempus alcunu senza paraula dessu pubillu dessa vingia, over ortu; e qualunca persona, chi hat a esser acattada, over illi hat a esser provadu, chi happat iscungiadu studiosamenti alcuna dessas dittas vingias, over ortos, s'illoy hat a mittiri bestiamen, paghit pro dognia volta, ch'illoy hat a esser acattada, over illi hat a esser provadu liras deghi assa Camara nostra, e siat maxelladu, e mortu su bestiamini, secundu chi si contenit in su Capidulu de supra, e fazzat a ispendiu suo cungiari sa ditta vingia, over ortu; e nientideminus siat tenuda a pagari s' appreciu, e tenturas, secundu chi si contenit in su Capidulu de supra; e siat cretidu s' accusadori a sagramentu suo; e si non havirit de undi pagari, istit in prexoni a voluntadi dessu Segnori pro sa machicia, e infini a chi hat a haviri satisfattu su dannu, chi hat a haviri fattu, assu pubillu dessa vingia, over ortu: ed icussa persona, chi hat a esser acattada intro dessas dittas vingias, over ortos, paghit pro dognia volta, si est de tempus de fruttura, soddos baranta, e satisfazzat su dannu, ch' illoy hat a haviri fattu; e si non pagat infra otto dies dae sa die, chi hat a esser tenta, siat posta in su pangulieri* [258]; *e si havirit fattu dannu, cun su fruttu, chi hat a haviri levadu; e s' in atteru tempus dess' annu illoy intrarit alcuna persona, paghit assa Corti soddos vinti; e si nollos pagat, istit in prexoni a plachimentu nostru: e assa ditta pena non s' intendat cuss' homini, over hominis dessu pubillu dessa vingia, over ortu, over sos hominis, ch' illoy hant a intrari a lavorari sas dittas vingias, over ortos, over per alcun atteru modu a voluntadi dessu pubillu dessa vingia, over ortu, nen eciandeus icussos, chi hant a haviri vingias in castiu, over ortos a ladus a pari, chi de necessidadi convenit, ch' intrarint in s' ortu dessu vighinu pro passari, e intrari assu suo; ma cussos illoy pozzant intrari a pee tantu in cussu logu, chi duos bonos hominis de cussos, chi hant a haviri vingias in su castiu, over hant a haviri dessos dittos ortos tenendo a pari, hant a provvidiri, chi si fazzat s' aydu de intrari, e via de passari; si veramenti chi cussu, chi hat a intrari, e passari assa vingia, over ortu suo, de chi*

257 Il Capitolo 198. o sia ultimo contiene le provvidenze contro gli Ufiziali, i quali trascurassero di far cultivare, ed acconciar le vigne, e terre vote di privata pertinenza del Principe. Il Capitolo prescrivente i tempi, ne'quali si debbono lavorar le vigne, di cui tratta questo Ca-

vorasse infra i tempi, che son ordinati in Capitolo di *Carta de Logu* d'Arborèa, levisi per la Corte; e se la Corte non la lavorasse, ovvero facesse lavorare da ind' innanzi per detti tempi ordinati, nè venderalla a persona, che la possa lavorare, se è vigna, che sia in vigneto, rimanga, e sia di coloro, che avranno vigne nel predetto vigneto, e confineranno, e saranno più dappresso a detta vigna, secondochè si contiene nel Capitolo di sopra: e così s' intenda delle vigne della Corte [257], e delle Chiese, come delle altre.

CAP. CXLII.

Di chi schiudesse vigna, ovver orto studiosamente, e ch'entrasse in vigne, e orti senza parola del padrone.

Constituiamo, ed ordiniamo, che nessuna persona, di qualunque stato, ovvero condizione sia, debba, ovvero presuma schiudere studiosamente alcuna vigna, ovver orto, che sia chiuso, ed approvato per chiuso da'Giurati a ciò eletti; nè eziandio osi, ovvero presuma entrare in alcuna vigna sopraddetta, ovver orto, che suo non sia, di tempo alcuno senza parola del padrone della vigna, ovver orto; e qualunque persona, che sarà trovata, ovvero le sarà provato, che abbia schiuso studiosamente alcuna di dette vigne, ovver orti, se vi metterà bestiame, paghi per ogni volta, che vi sarà ritrovata, ovvero le sarà provato, lire dieci alla Camera nostra, e sia macellato, ed ucciso il bestiame, secondochè si contiene nel Capitolo di sopra, e faccia a spendio suo chiuder detta vigna, ovver orto; e nientedimeno sia tenuta a pagar l'apprezzamento, e le presure, secondo che si contiene nel Capitolo di sopra; e sia creduto l'accusatore a sacramento suo; e se non avesse d'onde pagare, stia in prigione a volontà del Signore per la multa, ed infino a che avrà soddisfatto il danno, che avrà fatto, al padrone della vigna, ovver orto; e quella persona, che sarà ritrovata dentro di dette vigne, ovver orti, paghi per ogni volta, se è tempo di frutta, soldi quaranta, e soddisfaccia il danno, che v' avrà fatto; e se non paga infra otto giorni dal dì, che sarà catturata, sia posta nella berlina [258]; e se avesse fatto danno, colla frutta, che avrà levato; e se in altro tempo dell' anno v' entrasse alcuna persona, paghi alla Corte soldi venti; e se non gli paga, stia in prigione a piacimento nostro: ed a detta pena non s' intenda (tenuto) quell' uomo, ovvero uomini del padrone della vigna, ovver orto, ovvero gli uomini, che v' entreranno a lavorare dette vigne, ovver orti, ovvero per alcun modo a volontà del padrone della vigna, ovver orto, nè eziandio quei, che avranno vigne in vigneto, over orti a lati pari, che di necessità conviene, ch' entrassero nell' orto del vicino per passare, ed entrare al suo; ma quelli vi possano entrare a piedi soltanto in quel luogo, che due buoni uomini di quei, che avranno vigne nel vigneto, ovvero avranno di detti orti tenendo a paro, provvederanno, che si faccia la callaja d' entrare, e la via di passare; sì veramente che colui, ch' entrerà, e passerà alla vigna, ovver orto suo, del qual è detto, chiuda la callaja, che vi

Capitolo, manca nella compilazione: chi sa, che non sia stato lasciato fuori da qualche precipitoso Triboniano, che atteso abbia a questa compilazione? sfuggitogli forse, per essere Ordinazione già stata pubblicata separatamente.

258 V. la nota 138.

chi est naradu, cungit s' aydu, ch' illoy hat a esser ordinadu, gasi in su intrari, comenti in su exiri, chi hat a fagheri de passari, chi bestiamen intrari non illoy pozzat, assa ditta pena pro dognia volta, ch' illoy hat a esser acattadu, over provadu; e si ass' intrari, over passari, chi hat a fagheri, hat a levari aghina, over raigla, over fruttu de attera vingia, over ortu, chi suo non siat, over illoy fagherit alcun atteru dannu, siat condennadu comenti ed icussos, ch' intrant in vingias, over in ortos de attiri, ut de supra est naradu; ed icussu pubillu de vingia, over ortu, o Armentargiu, o homini suo, over Juradu elettu assa guardia dessas vingias, e ortos, e lavoris, ch' illu acattarit in alcuna dessas dittas vingias, e ortos, siat tenudu de accusarillu, comenti ed issu bestiamini, assa pena, chi si contenit de supra.

CAP. CXLIII.

De chi esserit acattadu vendendo agresta, o aghina, chi non siat sua.

Item ordinamus, chi, si alcuna persona hat a esser acattada vender agresta, over aghina furada, over levada dae vingia, chi non siat sua, paghit assa Camara nostra cussa persona, chi hat a esser acattada vendendolla, liras cimbi; ed issu Vinidori, chi hat a consentiri, over levari dessa ditt' aghina a domo sua, over ad attiri senza licencia dessu pubillu, e hat illi a esser provadu, ed acattada in domu, over in atterhui, paghit liras deghi, e paghit su dannu, chi hat a haviri fattu; e si non hat poderi de pagari, istit in prexoni pro sa pena, e pro su dannu a voluntadi nostra [259].

CAP. CXLIV.

De chi s' hat a allogari a vinnennari, o serviri in vingia in tempus de fruttos.

Volemus, ed ordinamus, chi nexuna persona, chi hat a esser allogada a lavorari ad alcuna vingia a tempus de frutta, over a vinnennari, non deppiat, nen presumat levari, over portari foras dessa ditta vingia agresta, over aghina per alcunu modu senza paraula, e voluntadi dessu pubillu [260], *a pena de pagari assu pubillu, chi hat a esser a lavorari, over a vinnennari, de machicia soddos deghi senza misericordia nexuna* [261], *e satisfazzat du dannu assu pubillu, ch' illi hat a esser fattu.*

CAP.

259 Le R. Pram. cap. 2. tit. 25. aumentando la pena di questo Capitolo, e de' Cap. 144. 147. e 148. anno stabilito quella di cento batiture, cioè la fustigazione di cento colpi, e di cinquanta giorni di carcere ad arbitrio del Giudice, e che circa la prova sia creduto il padrone della vigna col suo giuramento, essendo di buona fama, e con un testimonio di vista: nel cap. 14. tit. 23. proibiscono di cavar fuori del Paese de' frutti, o portarne da una parte all' altra, o sia da un Paese all'altro, senza licenza, e certificato del Giudice del Luogo, che dimostri di non esser rubati, sotto detta pena di cento batiture, oltre la perdita de' frutti, od altra maggiore, o minore ad arbitrio del Giudice: e nel cap. 5. (dovrebb' essere il 6.) prescrivono, che nessuna persona possa prender per vendere nessun genere di frutta, uve, nè ortaggj da persona, che non abbia possessione, dalla quale ritragga simili frutti, sotto pena di cento battiture

vi sarà ordinata, così nell'entrare, come nell'uscire, che farà di passaggio, che bestiame entrar non vi possa, alla detta pena per ogni volta, che vi sarà ritrovato, ovvero (gli sarà) provato; e se all'entrare, ovvero passar, che farà, leverà uva, ovvero ceppo, ovvero frutta d' altra vigna, ovver orto, che suo non sia, ovvero vi facesse alcun altro danno, sia condannato come quei, ch' entrano in vigne, ovver orti altrui, come di sopra è detto; e quel padrone di vigna, ovvero d'orto, o Armentario, od uomo suo, ovvero Giurato eletto alla guardia delle vigne, ed orti, e biade, che lo ritrovasse in alcuna di dette vigne, ed orti, sia tenuto d'accusarlo, come il bestiame, alla pena, che si contiene di sopra.

CAP. CXLIII.

Di chi fosse ritrovato vendendo agresto, od uva, che non sia sua.

Inoltre ordiniamo, che se alcuna persona sarà ritrovata a vender agresto, ovver uva rubata, ovver levata da vigna, che non sia sua, paghi alla Camera nostra quella persona, che sarà ritrovata vendendola, lire cinque; ed il Vignajo, che consentirà, ovvero porterà di detta uva a casa sua, ovvero ad altrui senza licenza del padrone, e gli sarà provato, e trovata in Casa, ovvero altrove, paghi lire dieci, e paghi 'l danno, che avrà fatto; e se non ha potere di pagare, stia in prigione per la pena, e pel danno a volontà nostra [259].

CAP. CXLIV.

Di chi s' allogherà a vendemmiare, o servire in vigna a tempo di frutti.

Vogliamo, ed ordiniamo, che nessuna persona, che sarà allogata a lavorare ad alcuna vigna a tempo di frutta, ovver a vendemmiare, non debba, ne presuma levare, ovvero portar fuora, di detta vigna agresto, ovvero uva per alcun modo senza parola, e volontà del padrone [260], a pena di pagare al padrone, che sarà a lavorare, ovvero a vendemmiare, di multa soldi dieci senza misericordia nessuna [261]; e soddisfaccia il danno al padrone, che gli sarà fatto.

CAP.

ture, od altre corporali, o pecuniarie arbitrarie al Giudice.

260 Parola, o volontà, vale a dire consentimento espresso, o tacito.

261 Caso singolare, in cui s'applica la multa al dannificato: salvochè si volesse considerar ommesso il pronome Sardo *illa*, ed ommessa la congiunzione nel ricopiare il Capitolo, o nello stamparlo, onde dicesse, e debba dire: *a pena de pagarilla assu pubillu ..... e de machicia soddos dighi* ,, a pena di pagarla (cioè l' uva) al padrone .... e di multa soldi dieci ,, ; la qual cosa non è improbabile, in vista di quanto siegue ,, e soddisfaccia il danno al padrone, che gli sarà fatto ,, parendo, che, se avesse voluto applicargli la multa, avrebbe prescritto la ristorazione de'danni nel modo seguente, o simile ,, e soddisfaccia pure il danno allo stesso padrone,, cioè qualunque altro danno: certo che la multa del Capitolo seguente, molto relativo a questo, non è applicabile al dannificato.

CAP. CXLV.

Dessos chi hant a serviri in vingia, chi non usint portari in domu sua raygla, nen fundos.

Constituimus, ed ordinamus, chi nexuna persona, chi s' hat a allogari a lavorari in vingia, non usit, nen presumat levari pro portari a domu sua senza paraula, e voluntadi dessu pubillu dessa vingia plus de raygla segada [262], *nen sana, nen fundos, a pena de pagari de machicia liras duas.*

CAP. CXLVI.

De ponni Castiadoris in sas vingias dae sa die de Santu Quirigu.

Item ordinamus, chi ciascuna persona, de qualunca istadu, o condicioni siat, chi hat a haviri vingia in castiu, over per see [263], *siat tenuda, e doppiat dogni annu sa die de Santu Quirigu* [264] *ponni su Vinidori, over Castiadoris, secundu sa vingia, e comenti assu pubillu hat a plagheri, unu, over multos, chi hant a bisongiari assu castiu, over vingia hat per see, a pena de pagari cussu, chi nollos hat a ponni, soddos chimbi per homini cussos, chi hant vingia in castiu; ed icussos, chi hant vingia a per see, chi hat a bisongiari Vinidori pro see, paghint soddos ses pro sa mala cura sua, e minusprexiu dessos Ordinamentos; e nientideminus siant tenudos infra dies tres de ponni sos dittos Vinidoris, over Castiadoris, a pena dessu doppiu dessa pena suprascritta: ed issos Vinidoris, chi hant a esser in sas dittas vingias, deppiant esser satisfattos, innanti chi su fruttu dessa ditta vingia indi siat levadu* [265]; *e si ciò non si fagherit, siant constrittos peri sos Officialis dessas Villas, dundi hant a esser: e si veramenti sos Vinidoris de alcunas dessas dittas vingias in su tempus, ch' illas hant a guardari, s' indi partirint, ed in sa ditta vingia, over vingias s' hat a fagher dannu in su predittu tempus, chi si partirit su dittu Castiadori, deppiat satisfagheri assu pubillu su dannu, ch' illoy hat a esser fattu; e si non hat de ghiteu pagari, istit in pregioni, sini a tantu chi hat a haviri satisfattu assu pubillu su dannu.*

CAP.

262 Pare, e non pare dalla maniera di spiegarsi, che voglia permetter di portar via una radice spezzata, e non più, ma in realtà neppure un pezzo vuol, che si prenda la libertà di portarne via senza l' espresso, o tacito permesso del padrone, come si deduce da tutto il tenor del Capitolo.

263 Vigna di per se, vale a dire vigna, che si trovi 'n tutt'altro luogo che nel vigneto, e la quale sia isolata.

264 Cioè sedici Giugno, giorno, in cui cade il martirio del Santo fanciullo Quirico, e della di lui madre Santa Giulitta: mi pare però troppo per tempo; e non sarebbe, secondo me, uno spròposito il credere, che la Legge intenda di parlare del giorno di San Ciriaco otto d'Agosto, tempo, in cui comincia ad esservi dell'uva, se non affatto matura, almeno in istato da potersi mangiar dai golosi, dicendosi volgarmente in Sardo *Quirigu* tanto per Quirico, quanto per Ciriaco.

265 La disposizione di questo Capitolo più non potè aver luogo dopo lo stabilimento delle Barracellerìe, le quali fra gli altri obblighi aveano ánche quello di custodire, e guardar tutte le produzioni della terra, mediante un tenue correspettivo relativamente a padroni de' frutti, ma cospicuo pe' Barracelli, sebbene proporzionato alle fatiche, patimenti, pericoli, e discapiti de' medesimi, e del quale, senza poterne arricchire, perchè l' incarico era meramente annuale, participar dovea per torno tutta l'onesta gente.

Corpi eran dessi utilissimi, e vantaggiosissimi, forse più ancora, perchè si formavan ogni anno di nuovi soggetti; quando aveano un sol Capitano per ciascuno, sempre, ed inalterabilmen-

CAP. CXLV.

Di que', che serviranno in vigna, che non osino portare in casa loro ceppo, nè piante.

Constituiamo, ed ordiniamo, che nessuna persona, che s'allogherà a lavorare in vigna, non osi, nè presuma levar per portare a casa sua senza parola, e volontà del padrone della vigna più di ceppo spezzato [262], nè intero, nè piante, a pena di pagar di multa lire due.

CAP. CXLVI.

Di porre Miratori nelle vigne dal giorno di San Quirico.

Inoltre ordiniamo, che qualunque persona, di qualunque stato, o condizione sia, che avrà vigna in vigneto, ovvero di per se [263], sia tenuta, e debba ogni anno il giorno di San Quirico [264] porre il Vignajo, ovvero Miratori, secondo la vigna, e come al padrone piacerà, uno, ovvero molti, che abbisogneranno al vigneto, o vigna ha di per se, a pena di pagar quegli, che non gli porrà, soldi cinque per uomo quei, che anno vigna nel vigneto; e que', che anno vigna di per se, che abbisognerà di Vignajo per se, paghino soldi sei per la mala cura loro, e disprezzo degli Ordinamenti; e nientedimeno siano tenuti infra giorni tre di porre detto Vignajo, ovvero Miratore, a pena del doppio della pena soprascritta: ed i Vignaj, che saranno in dette vigne, debbano esser soddisfatti, innanzi che il frutto di dette vigne ne sia levato [265]; e se ciò non si facesse, siano costretti dagli Ufiziali de' Villaggi, d'onde saranno: e se veramente i Vignaj d' alcune di dette vigne nel tempo, che le guarderanno, se ne partissero, ed in detta vigna, ovvero vigne si farà danno nel predetto tempo; che si partisse detto Miratore, debba soddisfare al padrone il danno, che vi sarà fatto; e se non ha di che pagare, stia in prigione, sino a tanto che avrà soddisfatto al padrone il danno.

CAP.

mente de'primi, più rispettabili, e più benestanti del Paese, senza potersen' esimer veruno; quando i Capitani, avendo la libera elezione de' Caporali, e de' Soldati, eleggevano sempre persone, le quali godessero della pubblica estimazione, esclusi assolutamente i ladri, e diffamati; quando il numero de' Barracelli era stabilmente fisso, ma corrispondente all' estensione del territorio; pria che si fosse introdotto l'uso capriccioso degli annuali concordati co'Consiglj Comunitativi; e quando avean l'obbligo della rifazione de' danni al giusto valore a giudizio di periti di probità, senza darsi luogo a litigj d' alcuna sorta: fin l' ultimo racimolo divorato da' Cani doveano pagare i Barracelli ai proprietarj delle vigne, non che ogni manipolo di biada pasturata dal bestiame in qualunque stato de'seminati.

Sono stati altre volte perseguitati, probabilmente a torto, e per solo spirito di novità, da' partigiani di quello stesso Pregone del Vicerè Marchese de los Velez, che nelle Corti del 1678. chiesero gli Stamenti col cap. 20. di dichiararsi nullo, ed in tempi, ne' quali non v'era motivo d' inveire contro uno stabilimento cotanto adattato alle circostanze del Paese.

In questi ultimi tempi però a pochi si riduceano i Villaggj, ne' quali le Barracellerìe si mantenessero ancora in istato di rendere al Pubblico l'antico vantaggioso servizio, ed in moltissimi s' erano rese affatto pregiudiziali, correndo la sorte de' migliori stabilimenti, i quali coll' andar del tempo, siccome peggiorando invecchiano, debbono di necessità cadere.

Quindi essendo assai difficile, e pressochè impossibile il richiamare in esse l' antico buon metodo, dopo la più ben combinata sistemazione

CAP. CXLVII.

De chi hat a esser acattadu portando agresta, o aghina, e non hat a haver vingia.

Volemus, ed ordinamus, chi qualunca persona, chi non hat a haver vingia, hat a esser acattada portando in domu sua, over in alcun'attera parti agresta, over aghina, e non mostrarit, de chi ill' hat a haviri hapida, e si cussa persona, chi hat a demonstrari, non havirit vingia [266]*, paghit cussa persona, ch' illoy hat a esser acattada, comenti ed icussa persona, chi demonstrarit, de machicia assa Corti liras duas pro dognia volta, comenti e icussos, chi hant a intrari in vingia angiena; e nientideminus paghit su dannu: e simili pena incurrant cussos, a chi hat a esser acattada fruttura, e non hant a haver vingias, e ortos, chi happant de cussa fruttura, over icussos, de chi ill' hant a haviri hapida* [267].

CAP. CXLVIII.

De chi hat a levari fruttura dae alcunu logu iscungiadu, chi non esserit suo.

Constituimus, ed ordinamus, chi qualunca persona, de qualunca gradu, istadu, over condicioni siat, non usit, nen presumat levari, over colliri fruttura alcuna de arbori, chi siat in logu iscungiadu, contra voluntadi dessu pubillu, over Guardianu dessu predittu arbori, over arboris [268]*, a pena de pagari cussu, ch' illoy hat*

ne delle Milizie, per effetto di savissime, e mature deliberazioni sono state recentemente abolite le Barracellerie tutte, ed a riguardo delle incombenze, che le medesime avevano, si è formato un nuovo sistema, forse più semplice, dal quale non si possono che sperare i più salutari successi, a seconda dell' animo munificentissimo, da cui è stato combinato.

266 Così credo di dover emendare gli esemplari stampati da me veduti, i quali anno: *e si cussa personi non hat demonstrari, non havendo vingia*: colle variazioni di desinenza fra l'edizione di Madrid, non men che la seconda, e le posteriori, che porta la diversità del dialetto d'Arborèa da quello di Logudoro, surrogando *chi* a *non*, ed in vece del gerundio *havendo* con iscriver *havirit* terza persona del presente perfetto dell' Ottativo; altrimenti essendo, e chi non vede, che „ e se quella persona non dimostrerà, non avendo vigna „ non fa senso alcuno? all'incontro nella maniera emendata conviene benissimo con quanto siegue, purchè si levi eziandio l'altra particella *non*, come ho io fatto, scrivendo *chi demonstrarit* in luogo di *chi non monstrarit*.

267 La ragione di parità richiede, che nell' ultima parte del Capitolo la disgiuntiva „ ovvero „ abbia forza di copulativa, come se avesse detto „ ed in simil pena incorrano quei, a' quali saranno ritrovati frutti, e coloro, da cui gli avranno avuti, se non avranno vigne, ed orti, che abbiano di que' frutti „ cosicchè il Capitolo abbia in sostanza disposto, che, chiunque non avente vigna, od orto sarà ritrovato portando agresto, uva, o altri frutti, o presso di cui ne saran ritrovati, non dimostrando il datore, paghi.... e se dimostrerà datore, il quale non ne possieda, paghino entrambi simil pena: altrimenti essendo, bisognerebbe considerare oscura la prima parte del Capitolo, e che si dovesse spiegare dalla seconda, onde avesse voluto disporre tutto il Capitolo, che sì nel primo, che nel secondo caso, non dimostrando il datore, pagasse, chi portava la frutta, e dimostrandolo pagasse il solo datore; la quale interpretazione potrebbe in certi casi parer più equitativa.

268 Non è facile a concepire questa maniera di spiegarsi del Capitolo, per chi non abbia una idea del sistema delle *vidazzoni*, mentre strana cosa sembra il qualificar uno proprietario degli alberi, senza qualificarlo tale anche del terreno, in cui sono piantati.

L' espressione però è giusta, potendo essere in Sardegna propietario degli alberi colui, che non lo è del terreno, il quale non abbia alcun padrone particolare.

Nella maggior parte della Sardegna le terre aratorie sono comuni, e la comunanza per l'addietro era più universale: consiste cotesta comunan-

CAP. CXLVII.

Di chi sarà ritrovato portando agresto, od uva, e non avrà vigna.

Vogliamo, ed ordiniamo, che qualunque persona, che non avrà vigna, sarà ritrovata portando in casa sua, ovvero in alcun'altra parte agresto, ovvero uva, e non dimostrasse, da chi l'avrà avuta, e se quella persona, che dimostrerà, non avesse vigna [266], paghi quella persona, che vi sarà ritrovata, come quella persona, che dimostrasse, di multa alla Corte lire due per ogni volta, come quei, che entreranno in vigna altrui; e nientedimeno paghi 'l danno: e simil pena incorrano coloro, a chi sarà ritrovata frutta, e non avranno vigne, ed orti, che abbiano di quella frutta, ovvere quei, da chi l'avranno avuta [267].

CAP. CXLVIII.

Di chi leverà frutta da alcun luogo schiuso, che non fosse suo.

Constituiamo, ed ordiniamo, che qualunque persona, di qualunque grado, stato, ovvero condizione sia, non osi, nè presuma levare, ovver cogliere frutta alcuna d' albero, che sia in luogo schiuso, contra volontà del padrone, ovvero Guardiano del predetto albero, ovvero alberi [268], a pena di pagar quegli,

nanza nell'essere in un anno *vidazzoni*, o sia destinato pel seminerio, e per ciò vietato al bestiame quel territorio, che nell' altro è *pabarili*, cioè pascolo di greggie, e nel poter essere la stessa terra in un anno seminata da diversa persona dell'altro: quindi i particolari non anno alcun dominio su que'terreni, il quale rimane presso il Signor diretto, e per comunicazione passa pressochè interamente al Signor utile, cui pagano i particolari nell'anno, che vi seminano in istato di comunanza, un dritto assai forte corrispondente alla capacità del terreno da essi rispettivamente seminato, e che può considerarsi un vero fitto: gli alberi però appartengono sempre a colui, da cui sono stati piantati, od il quale, avendogli trovati salvatici, gli abbia innestati; in modo che posso io posseder degli alberi in propietà in quella stessa terra, le di cui biade in anno di vidazzoni spettano ad altrui, e che nell'anno, nel quale è *a pabarili*, da l'accesso libero a qualunque bestiame per pasturarvi.

Pabarili viene dal Latino *pabulum*, ed *a pabarili* significa a pascimento.

Col fin qui detto non è ancora spiegata sufficientemente la parola comunanza, se non s' avverte, che, sebbene le rispettive Comunità non abbiano alcun dominio sui terreni suddetti, anno però il dritto incontrastabile dell'usufrutto de' medesimi pe' loro abitatori, i quali non possono nell' anno di *vidazzoni* escludersi dal seminarvi la quantità di sementi, che loro aggrada, nè dal Signor diretto, nè dal Signor utile, e sono in dritto di farsi assegnare a suo tempo quell' estensione, di cui abbisognano, purchè sia nel distretto destinato stabilmente alla Comunità per *vidazzoni*.

La prima notizia di Legge scritta, che s' abbia a riguardo del dominio, che s' acquista in Sardegna colla piantagione, e coll' innestamento d' alberi, si ricava dal cap. 10. delle Corti del 1602. nel quale si fa menzione d' una Prammatica antica contenente disposizioni di tal sorta, di cui non s'accenna la data, e della quale s' ordinò allora l' osservanza: ma appunto la qualificazione di Prammatica dimostra esser disposizione del Governo Spagnuolo.

Non ho altro riscontro di quella Real Prammatica, non essendosene neppur fatta menzione nel cap. 1. tit. 45. delle R. Pram. portante le ordinazioni relative al piantamento, ed innesto degli ulivi *, quindi non posso sapere, se in essa si parlasse dell' uso suddetto.

Co-

* Il suolo Sardo presenta generalmente, dappertutto essendo sparso d' oleastri, lo scontro richiesto da Virgilio *lib. 2. v. 182. Georg.* per indicar l' attitudine al piantamento degli ulivi:

Indicio est tractu surgens oleaster eodem
Plurimus:

e seb-

hat a esser acattadu, over illi hat a esser provadu, soddos chimbi; e paghit sa fruttura, ch' illi hat a esser acattada e perdatilla, e siatilli leada cussa propia fruttura, e dada, e torrada assu pubillu dess' arbori; e supra ciò paghit su dannu, e sa machicia, ciò estì, si sa ditta fruttura fussit istetida leada de die, paghit soddos chimbi, ut supra; e s' esserit de notti, paghit soddos deghi; e dessa prova siat cretidu s' accusadori a sagramentu suo, ancu chi siat su pubillu, over attera persona, ch' in cussa causa tantu, pro beni chi siat parti, pro chi sa parti non debit fagher testimongiu dae see istessa, però pro custa causa volemus, chi su prescrittu, Capidulu happat legittimu logu.

C A P. C X L I X.

De chi intrarit in alcun ortu de meloni.

Item ordinamus, chi nexuna persona, de qualunca gradu, over condicioni siat, non usit, nen presumat intrari in alcun ortu de meloni, chi siat cungiadu; e si alcuna persona illoy hat a intrari, ed illoy hat a esser acattada, over illi hat a esser provadu, si est de die, paghit soddos chimbi; e si est de notti paghit soddos deghi; e paghit su dannu assu pubillu dess' ortu, e perdat su meloni, e siat dessu pubillu dess' ortu; e pro sa proa s' intendat, chi siat cretidu a sagramentu suo s' accusadori: e si alcunu bestiamini hat a intrari in alcunu dessos dittos ortos, chi siat cungiadu, e approvadu pro cungiadu peri sos Jurados elettos ad approvari vingias, e ortos cungiados, su pubillu dess' ortu, o homini suo, o Juargiu, o Armentargiu [269] *suo, o Juradu, ch' ill' hat a acattari, biellu deppiat occhiri, e denunciarillu, secundu si contenit in su Capidulu de supra dessas vingias, e ortos, a icussa pena, ch' in su Capidulu si contenit.*

C A P. C L.

De chi intrarit in alcuna terra de faba, de xixiri, o de lupinu.

Volemus, ed ordinamus, chi persona alcuna, de qualunca gradu, over condicioni siat, non usit, nen presumat intrari in alcuna terra de faba, o de xixiri, o de

Comunque però la cosa sia, mi sembra, che dalla disposizione di questo Capitolo si possa dedurre ragionevolmente, che vi fosse già quella consuetudine a' tempi della Giudicessa Eleonora, come v' era il sistema delle *vidazzoni*, mentre le medesime disposizioni tendono ad allettare i Sardi a ripopolar d' alberi le loro campagne, più volte rovinate dalla rabbia di Nazioni nemiche, seguendo il barbaro esempio de Cartaginesi, i quali ne svelsero dalle radici gli alberi, e le piante tutte, e proibirono agli abitatori colla pena di morte di cultivare ulteriormente le terre: *verum hodie non est ea fertilitate amplius, quod Carthaginienses rerum potiti omnes fructus alimento idoneos extirparunt, capitisque poena caverunt, ne quis incola rursum serere fruges tentaret: Aristotel. de mirabilib. auscultat.*

Ho detto, che a' tempi della Giudicessa Eleonora v' era il sistema delle vidazzoni, perchè io non lo trovo stabilito dalla Carta de Logu, come supponesi nel cap. 58. delle Corti del 1602, ma si deduce dalla medesima, ch' era già in vigore; e le R. Pram. nel cap. 7. tit. 44. si spiegano a tal riguardo nel seguente modo „ Le due „ cose principali, e necessarie per la conserva„ zione, e sustentazione del Regno sono l'agricol-

e sebbene vaste tenute vi si veggano popolate d'ulivi, particolarmente ne' territorj di Sassari, Oristano, Bosa, e Cugliari, in guisa che quel della città di Sassari sia giunto a dare in un anno il prodotto di 55000. barili d'olio, si è ancora molto lungi dal tirarne tutto il partito.

Il prodotto suddetto de' territorj di Sassari fu nel 1773. o 1774. ma essendos' in appresso molto accresciuto il piantamento degli ulivi, si pretende in oggi, che poss' avvicinarsi ai 100000. barili.

Che misura sia il barile, si può vedere nella nota 175. coll' avvertenza ivi contenuta d' essere il vino più pesante dell' olio di una nona parte circa.

gli, che vi sarà ritrovato, ovvero gli sarà provato, soldi cinque, e paghi la frutta, che gli sarà ritrovata, e perdala, e siagli levata quella propia frutta, e data, e restituita al padrone dell'albero; e sopra ciò paghi 'l danno, e la multa, cioè se detta frutta fosse stata pigliata di giorno, paghi soldi cinque, come sopra; e se fosse di notte paghi soldi dieci; e della prova sia creduto l'accusatore a sacramento suo, ancorchè sia il padrone, ovvero altra persona, che in quella causa tanto, abbenchè sia parte, perchè la parte non dee far testimonianza da se stessa, però per questa causa vogliamo, che il prescritto Capitolo abbia legittimo luogo.

CAP. CXLIX.

Di chi entrasse in alcun orto di poponi.

Inoltre ordiniamo, che nessuna persona, di qualunque grado, ovvero condizione sia, non osi, nè presuma entrare in alcun orto di poponi, che sia chiuso; e se alcuna persona v'entrerà, e vi sarà ritrovata, ovvero le sarà provato, se è di giorno, paghi soldi cinque; e se è di notte paghi soldi dieci; e paghi 'l danno al padrone dell'orto, e perda i poponi, e siano del padrone dell'orto; e per la prova s'intenda, che sia creduto a sacramento suo l'accusatore: e se alcun bestiame entrerà in alcuno di detti orti, che sia chiuso, ed approvato per chiuso da' Giurati eletti ad approvar vigne, ed orti chiusi, il padrone dell'orto, od uomo suo, o Bifolco, od Armentario [269] suo, o Giurato, che lo ritroverà, ve lo debba uccidere, e dinunziarlo, secondo che si contiene nel Capitolo di sopra delle vigne, ed orti, a quella pena, che nel Capitolo si contiene.

CAP. CL.

Di chi entrasse in alcuna terra di fave, di ceci, o di lupini.

Vogliamo, ed ordiniamo, che persona alcuna, di qualunque grado, ovvero condizione sia, non osi, nè presuma entrare in alcuna terra di fave, o di ceci

„ coltura, ed il bestiame; e così si deve attendere con particolar cura, e vigilanza alla conservazione d'entrambe, in modochè vadano avanti tanto generalmente, che, favorendosi l'una, non venga meno l'altra: ed in conformità di ciò veggiamo, che nel Capitolo di Carta de Logu num. 196. s'ordina, che nessuna persona poss' arare, nè seminare in parte, ove suole abitare, e pasturare il bestiame . . . . , ed è lo stesso che dire, che in tutti i luoghi del Regno vi sia terreno da produr biade diviso, che chiamano *vidazzoni*, separato dalle montagne, e salti destinati pel bestiame, colla qual cosa s'ottiene l'intento, che si conservi, ed accresca, e le biade, ed i seminati non ricevano danno, come sarebbe se non vi fosse divisione, come non ve n'ha in alcune parti del Regno per mancanza di Giustizia, e governo. Pertanto statuiamo, stabiliamo, ed ordiniamo, che d'ora innanzi ogni Villaggio, sotto pena di dugento ducati, faccia, e tenga la sua seminagione a vidazzoni, vale a dire un anno tutta da una parte, e l'altro tutta dall'altra, e non separata, e divisa, . . . secondochè si dichiarò nel cap. 58. del Parlamento del Conte Delda „ cioè nel suddetto.

Il capitolo Prammaticale, che ho ricopiato, dev'esser emanato non molti anni dopo le Corti sovra enunciate, perchè la compilazione delle R. Prammatiche era già terminata nel 1633; quindi ciò, che dice il cap. 58. d'essere stat' ordinato dalla Carta de Logu il seminarsi a vidazzoni, deve intendersi per illazione, come sopra, da quanto dispone detto Cap. 196: V. la nota 356.

269 Qui Armentario pare usato in significato di Custode d'armenti, cioè nel vero, e propio suo significato, nel quale soltanto l'Accademia della Crusca ha adottato questa voce, ed in sustantivo, ed in aggettivo; se pure non vuol dir Fattore, o Castaldo: V. altri significati ne'Cap. 3. 36. e 62.

de lupinu [270] *, o de alcunu legumini cungiada, over iscungiada, chi sa ditta terra non siat sua; e si alcuna persona illoy hat a esser acattada, over illi hat a esser provadu, si est de die, paghit soddos deghi; e si est de notti paghit soddos vinti; e paghit su dannu assu pubillu dessu dittu legumen; e pro sa proa s'intendat, chi siat cretidu s' accusadori a sagramentu suo: ed issu bestiamini, chi s'illoy hat a acattari, si occhiat, e condennit, comenti ed issu bestiamini, chi s' hat a acattari in su lavori.*

C A P. C L I.

De tenni in muda, e in guardia sos Bois domados, e rudis.

Constituimus, ed ordinamus, chi ognia persona de qualunca gradu, istadu, over condicioni siat, deppiat mitter, e tenni in muda, e in guardia cussos Bois domados, e ruis armentargios [271] *, chi hat a haviri, de ognia tempus; e cussos, chi nollos hant a mittiri, e tenni in muda, e guardia in ognia tempus, paghint pro dognia volta, ch' illis hat a esser acattadu, soddos vinti; ed icussu pubillu, over homini, o Juargiu suo, chi hat a haviri a tempus de arari, over Carradori, chi hat a haver torradu alcuna juhu, deppiat sa notti assinnari cussu juhu, over juhos, chi hat a haver trubadu cussa die, a icussu, chi hat a esser Guardianu dessos dittos Bois, pro ch' illos deressit in logu, ed in parti, chi non fazzant dannu in vingias, e ortos, over lavoris; ed icussu pubillu, over homini suo, o Juargiu, chi ciò non hat a fagheri, paghit pro dognia volta soddos chimbi, e assu pubillu su juhu, chi hat a esser mortu faghendo dannu; e si non illoy morrerit, paghit su dannu, a chi ill' hat a haver fattu, ed issas tenturas; e si est homini de dinaris, over Juargiu* [272] *, paghit su juhu, chi s' hat a occhier assu pubillu; e si non illoy morrerit, paghit su dannu ad icussu, ch' ill' hat a haviri fattu, ed issas tenturas; e si su ditt' homini, o Juargiu non haverit de ghiteu pagari, istit in prexoni, infini chi hat a haver satisfattu sos Bois, e tenturas, e dannos, chi hant*

270 La sola edizione di Madrid, cioè del. 1567. porta *de xixiri, o de lupinu* *, le tre posteriori anno *de fasuoli, e de cugumere*, ma per le ragioni più volte addotte dee starsi all'edizione di Madrid: nè so comprendere, come sia potuto venire in mente a quegli Editori di surrogar *cugumere* a *lupinu*, quantunque non sapessero, che cosa fosse il lupino, che, almeno a' tempi nostri, non si conosce in Sardegna, non potendo il *cugumere* annoverarsi fra le civaje.

La voce Sarda *cugumere*, o *cugumbiri* dal Latino *cucumer* significa il mellone de' Toscani, cioè quel frutto verde, e scipito di forma simile alla zucca lunga, ma meno steso, che fra i cavoli, e le zucche si pianta ne' verzieri, non già il vero cocomero, cioè quel frutto di forma tonda, di buccia verde, midolla acquosa, e porporina, e di grato gusto, de' semi piatti or neri, ora rossi, che sì amabilmente ricrea il palato nel più forte de'calori estivi **, denominato in Sardo *Sindria*.

Producono i Campidani d' Oristano de' più squisiti cocomeri, e di sì straordinaria grossezza, che non di rado arrivano ad oltrepassare il peso di quaranta libbre Sarde: e siccome sono in egual pregio co' poponi, non dubito, che il Legislatore abbia inteso di comprendergli nella disposizione del Cap. preced.

271 In molti Villaggj del Regno di Sardegna, ed in quasi tutti quelli, ne' quali non si costuma di ricoverare, e nutricare i Buoi da lavoro nelle Case di campagna, vi sono de'Guardia-

* Anche l' edizione seconda porta *de xixiri*, o *de lupinu*.

** Non so però, se mentre non pochi stomachi di persone sane stentano a digerirlo, possa convenire ai febbricitanti, cui lo predica di conforto l' Alamanni nel lib. 5. della coltivaz. vers. 836. e seg.

Già chiaman l'Ortolan, che più non tarde,
Il soave Popon, la sua semenza,
Il freddo Citriuol, la Zucca adunca,
Il Cocomer ritondo, immenso, e grave,
Pien di gelato umor, conforto estremo
Dell' interno calor di febbre ardente.

ceci, o di lupini [270], o di alcun (altro) legume chiusa, ovvero schiusa, che detta terra non sia sua; e se alcuna persona vi sarà trovata ovvero le sarà provato, se è di giorno, paghi soldi dieci; e se è di notte paghi soldi venti; e paghi 'l danno al padrone di detti legumi; e per la prova s' intenda, che sia creduto l'accusatore a sacramento suo: ed il bestiame, che vi si ritroverà, s' uccida, e condanni, come il bestiame, che si ritroverà nelle biade.

CAP. CLI.

Di tenere in muta, e in guardia i Buoi domati, e rudi.

Constituiamo, ed ordiniamo, che ogni persona, di qualunque grado, stato, ovvero condizione sia, debba mettere, e tenere in muta, ed in guardia que' Buoi domati, e rudi armentarj [271], che avrà, d' ogni tempo; e quei, che non gli metteranno, e terranno in muta, e guardia in ogni tempo, paghino per ogni volta, che loro sarà ritrovato, soldi venti: e quel padrone, ovver uomo, o Bifolco suo, che avrà a tempo d'aratura, ovvero Carrettajo, che avrà restituito alcun pajo di Buoi, debba la notte insegnare quel pajo di Buoi, ovvero paja, che avrà guidato quel giorno, a colui, che sarà Guardiano di detti Buoi, perchè gli acconci in luogo, ed in parte, che non facciano danno in vigne, ed orti, ovvero biade; e quel padrone, ovver uomo suo, o Bifolco, che ciò non farà, paghi per ogni volta soldi cinque, ed al padrone il pajo di Buoi, che sarà ucciso, facendo danno; e se non vi morisse, paghi il danno, a chi l'avrà fatto, e le presure; e se è uomo di danari, ovvero Bifolco [272], paghi il pajo di Buoi, che s'ucciderà al padrone; e se non vi morisse, paghi il danno a colui, che l'avrà fatto, e le presure; e se dett' uomo, o Bifolco non avesse di che pagliare, stia in prigione, infinchè avrà soddisfatto i Buoi, e presure, e danni, che

diani pubblici, sotto la di cui vigilanza, e custodia si lasciano di giorno, e di notte, quando non s' adoprano al lavoro, dovendo detti Guardiani di giorno pasturargli nel prato, e di notte tenergli rinchiusi 'n un ricinto a tal effetto destinato, acciocchè non vadano vagando, e cagionino, oppur soffrano del danno; e così stesso rinchiusi si soglion tenere, massime nella stagion estiva, alle ore più calde, nelle quali molestati, ed inquietati dalle mosche malagevolmente si terrebbero a freno nelle campagne aperte: V. le note 72. e 316.

Probabilmente a' tempi del Giudice Mariano in tutti i di lui Stati di Sardegna si mantenevano in tal modo i Buoi da lavoro, e perciò con questo Capitolo ne avrà imposto l'obbligo a tutti i padroni di Buoi domati.

Rimane ora d' avvertire, che nell' edizione di Madrid, e nella seconda si trova in questo luogo *Bois domandos ruis armentargios*, Buoi domati rudi armentarj, il che non solo pare, che non faccia senso, ma ancora contrario alla disposizione del Capitolo, il quale per certo non riguarda i Buoi veramente rudi, e non ordina, che anche gli Armentarj, cioè i Pastori dell'armento si tengano in muta.

Tuttavia il senso può stare, qualora vi si aggiunga la congiunzione „ e „ fra *domandos*, e *ruis*, come ho creduto conveniente di fare, ed *armentargios* si consideri aggettivo; mentre sono di sentimento, che la legge intenda sotto l'appellazione di Buoi rudi armentarj, que'Tori, i quali, separati già dalla greggia, si tengono fra i Buoi domati, affine di mansuefargli, sebbene ancor non si possano dir mansueti, o sia domati.

Quindi non approvo la variazione fattasi nelle edizioni posteriori, le quali anno: *cussos Boes domados in s' armentu, chi hat a esser*: que'Buoi domati nell'armento, che sarà.

272 Uomo di danari qua significa Giornaliero, uomo, che lavora a giornata: Bifolco vuol dire Contadin obbligato a servire lo stesso padrone pel corso d'un anno almeno.

La denominazione Sarda di *Iuargiu*, Bifolco viene dalla Latina *Jugarius*, che significa lo stesso: nè in Columella *lib.* 1. *cap.* 6. significa soltanto Custode di Buoi da lavoro, quando dice

hant a havirì fattu sos dittos Bois: e dae dies bindighi de Freargiu[273] *siant tenudos ciascunu, ch'illos hat a haver, e tennì a muda, e guardia, de torrarillos a Cortì*[274].

CAP. CLII.

De chì refudarit sa muda dessos Bois domados:

Item ordinamus, chì culla persona, chì hat sa muda dessos Bois, e noll'hat a guardari, ed ill' hat a refudarì, toccandollì sa ditta muda[275], *paghit de machicia liras chimbi, e paghit su dannu, chì sos Bois hant a fagher in cussa jornada, chì hat refudadu sa ditta muda.*

CAP. CLIII.

Chì sos Vaccargios, e Basonis de dognia tempus siant tenudos de tenner in sas Vaccas Vaccargios, e in sas Ebbas Asonis[276].

Volemus, ed ordinamus, chì dognia persona, de qualunca gradu, istadu, over condicioni siat, chi hat a haver Vaccas, ed Ebbas, illoy deppiat tenner in sas dittas Vaccas Vaccargios, e in sas Ebbas Asonis, secundu sa quantidadì de ciascun armentu, e de dognia truma[277], *de ognia tempus dess'annu; e chì contra fagherit, deppiat pagarì pro dognia volta, chi hat a esser acattadu, over ch'illi hat a esser provadu, non haver illoy postu Vaccargios, over Asonis, secundu chi est naradu de supra, e paghit pro dognia volta assa Camara nostra liras duas*[278]; *sos qualis Vaccargios, e Asonis siant tenudos, e deppiant sas dittas Vaccas, ed Ebbas collirì, e guardarì, e tenner in sos montis usados, chi non siant in sa Villa, nen in habitacioni de arari, nen de pascher bestiamen masedu*[279], *dae sa prima die de Santu Saturru*[280] *infini a dies bindighi de Lampadas sas Ebbas; ed issas Vaccas infini assa prima die de Treulas*[281]; *e tando sos Vaccargios, e Asonis illas deppiant tenner in guardia, chì non intrint in pardu de hierru; e s' illoy intrant, siat licitu de occhirillas gasi dess' armentu dessas Vaccas, comenti e dessa truma dessas Ebbas*

ce: *lata bubilia essè oportet pedes X. vel minime IX. quae mensura et ad procumbendum pecori, et Jugario ad circumeundum laxa ministeria praebeat*: mentre parla ivi soltanto della cura, che ha il Bifolco de' Buoi, ch' egli tratta, senza escluderne le altre ispezioni.

273 Tempo, in cui doveva esser terminata la seminagione, e terminate pure d'arar le vigne per la prima volta, lavorandosi esse in Sardegna per lo più coll' aratro, secondo gl' insegnamenti di Virgilio v. 355. lib. 2. Georg.

Aut presso exercere solum sub vomere, et ipsa
Flectere luctantes inter vineta juvencos:

e v. 397.

Est etiam ille labor curandis vitibus alter,
Cui nunquam exhausti satis est, namque omne quotannis
Terque, quaterque solum scindendum . . . .
. . . . redit agricolis labor actus in orbem.

O per le vigne col vomer volgendo
Ir con destrezza i repugnanti tori . . .
E' di curar le viti ancor un'altra,
Ch'a fin non si conduce mai fatica:
Che ciascun anno quattro, over almen tre
Volte fender si dee la terra . . . .
. . . . ond' a' Villani
La passata fatica in giro riede.

traduz. del Daniello.

Nelle vigne, le quali si lavorano in siffatta guisa, fra una fila, e l'altra, o sia fra un ordine, e l'altro di viti, piantate in retta linea coll' intervallo d' un passo naturale ben disteso, non v' è che la distanza da potervi passare un pajo di Buoi aggiogati, e non vi si semina cos' alcuna, si procurano anzi tenere scevere d'ogni pianta, e gli alberi vi sono piantati in modo da non impedir l'aratura: ma l'aratura non defrauda quelle vigne dagli altri lavori colla marra.

274 Corte qui si usa in significato di Mandra.

275 Pubblico carico, che non si può rifiutare.

276 Anche questa è una delle rubriche più spropositate, che tratta da Vaccari, e Cavallari i propi-

che avranno fatto detti Buoi: e da giorni quindici di Febbrajo [273] sia tenuto ciascuno, che gli avrà, e terrà a muta, e guardia, di tornargli alla Corte [274].

CAP. CLII.

Di chi rifiutasse la muta de' Buoi domati.

Inoltre ordiniamo, che quella persona, che ha la muta de'Buoi, e non la guarderà, e la rifiuterà, toccandogli detta muta [275], paghi di multa lire cinque, e paghi il danno, che i Buoi faranno in quella giornata, che ha rifiutato detta muta.

CAP. CLIII.

Che i Vaccari, e Cavallari d'ogni tempo sieno tenuti di tenere nelle Vacche Vaccari, e nelle Cavalle Cavallari [276].

Vogliamo, ed ordiniamo, che ogni persona, di qualunque grado, stato, ovvero condizione sia, che avrà Vacche, e Cavalle, vi debba tenere in dette Vacche Vaccari, e nelle Cavalle Cavallari, secondo la quantità di ciascun armento, e d'ogni branco [277], d'ogni tempo dell'anno; e chi contraffacesse, debba pagare per ogni volta, che sarà ritrovato, ovvero che gli sarà provato, non avervi posto Vaccari, ovvero Cavallari, secondo che è detto di sopra, e paghi per ogni volta alla Camera nostra lire due [278]; i quali Vaccari, e Cavallari siano tenuti, e debbano dette Vacche, o Cavalle ragunare, e guardare, e tener nelle montagne usate, che non sieno nel villaggio, nè in abitazione d'arare, nè di pasturar [279] bestiame mansueto, dal primo giorno d'Ottobre [280] infino a giorni quindici di Giugno le Cavalle; e le Vacche infino al primo giorno di Luglio [281]; ed allora i Vaccari, e Cavallari le debbano tenere in guardia, che non entrino in prato d'inverno; e se v'entrano, sia lecito d'ucciderle, così dell'armento delle Vacche, come del branco delle Cavalle una tanto per volta; e quelle Cavalle, e Vac-

i proprietarj di Vacche, e di Cavalle indistintamente: non si spiega così il Capitolo.

La voce *Asoni*, ed anche *Basòni* è una spezie d'accorciamento d'*Ebbasòni*, perchè siccome le Cavalle si chiamano *Ebbas*, ed *Eguas* in Sardo, così il Cavallaro si dovrebbe appellar *Ebbasòni*, ed *Eguasòni*, ma per accorciamento si chiama *Basòni*, ed *Asòni*: tanto *Egua* però, ed *Ebba*, quanto *Asòni*, e *Basòni* sono le voci Latine alquanto alterate *Equa*, *Equiso*, *Agaso*.

277 Il solo branco delle Vacche viene qua denominato armento, non quello delle cavalle: opinando con Varrone, e Columella, che la voce armento derivi da aramento, se ne troverebbe la ragione nell'uso di Sardegna di non servirsi per l'aratura che delle sole bestie bovine: qualche volta ho veduto arar con Cavalli, ma così raramente, che non si può mettere in conto d'uso.

278 In un Paese, in cui si posseggono numerosissimi armenti di Vacche, e di Cavalle, era necessaria l'autorità della Legge per risvegliar que' propietarj, i quali fossero talvolta trascurati nel provvedergli di Vaccari, e Cavallari.

Il „ secondo che è detto di sopra „ non è riferibile alla pena, la quale viene immediatamente, come se avesse detto con altra costruzione „ debba pagare, e paghi „.

279 Dipendenze dall'abitato. V. le note 10. 89.

280 Ho detto nella nota 225. che il mese d'Ottobre si chiama pure mese di San Saturnino dal giorno della festa d'esso Santo Protettore 30. di quel mese: altri mesi ancora prendono in Sardegna, oltre le denominazioni delle note 34. ed 83. quelle delle feste principali, o di particolar divozione, che vi cadono, di San Giovanni, del Carmine, d'Ognissanti, e di Natale.

281 La ragione, per cui si possono cavar dalla montagna le Cavalle prima delle Vacche, si è, affinchè si trovino in vicinanza delle aje, che debbono trebbiare, insin da quando si suole incominciare in Sardegna la trebbiatura, cioè verso i quindici di Giugno: V. il Cap. 168.

bas una tantu pro volta; ed icussas Ebbas, e Vaccas, chi s' hant a occhier in sos dittos pardos, siant dessos Pardargios, ch' illas hant a occhiri, si hant a morrer dintro dessu pardu [282] : *e icullu, chi non hat a montari* [283] *su bestiamini, chi hat a haver in guardia, secundu chi est naradu de supra, paghit assa Camara nostra soddos vinti; ed iss' Officiali cumandit assu dittu Pastori, ch' infra dies tres deppiat montari; e si non obedirit, e fagherit su cumandamentu, deppiatillu tenni, e mandari a prexoni, e fazzat guardari su dittu bestiamen ad ispendiu dessu dittu Pastori, chi hat a tenner in guardia, e paschiri cussu predittu bestiamen de supra naradu.*

CAP. CLIV.

Chi sos Porcargios deppiant tenni de dognia tempus sos Porcos foras de pardu de laori.

C*onstituimus, ed ordinamus, chi cussos, chi hant a haver Porcos de gamma, illos deppiant tenni, e reer de ognia tempus foras de pardu de hierru, e de mindas* [284]; *ed icussos, ch'illoy hant a esser acattados, siant maxellados pro dognia volta de Porcos duos pro gamma* [285]; *su quali maxellu siat, e deppiat esser de cussu, ch' ill' hat a lanzari, si morrit in su logu vedadu; excettu a tempus de spica; e intendatsi, chi siat su principiu dessu dittu tempus de spica dae sa prima die de Treulas; e dae cussa die innantis si pozzant tenner in qualunca logu, illis hat a placher in sos Campidanos, foras de pardu de hierru, e de arjolas: e cumandamus, ch' in terra, over in istulas non si pozzant mittiri, infini in tantu chi su lavori hat a esser totu (levadu), ed indi hat a esser carritadu, e portadu ass' argiola; e s' illoy intrant, siant maxellados pro dognia gamma, e pro ciascuna volta, ch' illoy hant a esser acattados; su quali maxellu deppiant pagari sos Pastoris dessos dittos Porcos* [286]; *e nientideminus paghint su dannu, chi hant a haviri fattu, assu pubillu dessu lavori; e si sos dittos Porcos hant a haviri sutigadu in sa ditta terra, e hant a illoy esser vissidos peri su pubillu dessu lavori, over homini, o Juargiu suo, over per alcunos dessos dittos Jurados, siat cretidu s' accusadori a sagramentu suo* [287]; *ed issu Pastori siat tenudu de dari su maxellu de Por-*

282 Alletta questa disposizione, e contiene insieme i Prataj: gli alletta ad invigilare colla speranza del lucro, ma ristringe il lucro al caso di morire il bestiame dentro del prato, affinchè non si manceppino ad ucciderne anche fuori, sotto pretesto d' averlo trovato dentro.

283 Montare qui, e nel cap. 155. significa condurre alla montagna, ed ho ritenuto la stessa parola nella traduzione, perchè benissimo lo può significare in Italiano ancora, per quanto a me pare.

284 *De mindas* si denomina quel prato, che confina co' terreni seminati, colle vigne, e cogli orti, in cui si dee tener legato, ed impastojato il bestiame, che vi si mette per pascolare, e si dice allora quel bestiame *ammindadu*, dal verbo Sardo *ammindari*, che significa mettere in detto modo il bestiame nel prato, od in altro luogo al pascolo.

La voce *minda* potrebbe venire o dal verbo Greco *μιμνῳ mimno* significante stare, o dalla voce Greca *μίνθος minthos*, o *μίνθη minthe* significante sterco pel vantaggio, che porta il bestiame alla terra, nella quale si stabbia, cioè si fa stare a piè fermo per istercorarla: anzi più analogia trovo tra *minthos*, o *minthe*, e *minda*, perchè nella maniera stessa, che nell' alfabeto Latino le due mute di terza classe t. d. si possono usare scambievolmente, surrogandosi anzi con frequenza nella lingua Italiana il d. al t. delle voci Latine, non può ravvisarsi cosa strana il cambiare il thita Greco in delta.

Si potrebbe anche dire, che *minda* venga da *mimno*, in detto significato di stare, in vista del verbo *ammindari*, ed *ammindai*, che si trova, come ho detto, nella lingua Sarda.

285 Dal cap. 2. tit. 43. delle R. Pram. si è proibito il macellamento di più d' un capo di bestiame minuto per ciascun segno, e dal cap. 3. dello stesso tit. si dispone a riguardo de' forestieri, e degli esenti, che non volendo essi pagar le lire cinque portate da quel capitolo per ogni se-

e Vacche, che s'uccideranno in detti prati, siano de' Prataj, che le uccideranno, se morranno dentro del prato [282]; e quegli, che non monterà [283] il bestiame, che avrà in guardia, secondo che è detto di sopra, paghi alla Camera nostra soldi venti; e l'Ufiziale comandi a detto Pastore, che infra giorni tre debba montare; e se non ubbidisse, e facesse il comandamento, debbalo catturare, e mandare a prigione, e faccia guardar detto bestiame a spendio di detto Pastore, che terrà in guardia, e pasturerà quel predetto bestiame di sopra narrato.

CAP. CLIV.

Che i Porcaj debbano tener d' ogni tempo i Porci fuori di prato di biade.

Constituiamo, ed ordiniamo, che coloro, che avranno Porci di branco, gli debbano tenere, e reggere d' ogni tempo fuori di prato d' inverno, e di minde [284]; e quelli, che vi saranno ritrovati, sieno macellati per ogni volta di Porci due per branco [285]; il qual macellato sia, e debba essere di colui, che lo ferirà, se morisse nel luogo vietato; eccetto a tempo di spiga; ed intendasi, che sia il principio di detto tempo di spiga dal primo giorno di Luglio; e da quel giorno innanzi si possano tenere in qualunque luogo, loro piacerà ne' Campidani, fuori di prato d' inverno, e d' aje: e comandiamo, che in terra, ovvero in istoppie non si possano mettere, infino a tanto che le biade saranno tutte (levate), e ne saran carreggiate, e portate all'aja; e se v' entrano, siano macellati per ogni branco, e per ciascuna volta, che vi saranno ritrovati; il qual macellato debbano pagare i Pastori di detti Porci [286]; e nientedimeno paghino il danno, che avranno fatto al padrone delle biade; e se detti Porci avranno fugato in detta terra, e vi saranno veduti per il padrone delle biade, ovver uomo, o Bifolco suo, ovvero per alcuni di detti Giurati, sia creduto l' accusatore a sacramento suo [287]; ed il Pastore sia tenuto di dare il macello di Porci due

segno di bestiame, ch'entrasse ne'salti vietati senza licenza del Signore del Luogo, si piglino loro tanti capi di bestiame, quanti bastino per pagare i dritti di presura, la multa, o pena incorsa, ed il danno; e gli tenga il Giudice Secolare due giorni, affinchè il padrone gli riscatti, trascorsi i quali, e non avendo pagato, si vendano, od uccidano ad arbitrio del Giudice, e della parte danneggiata, derogando, in quanto d' uopo, al presente Capitolo, ed ai Cap. 155. e 194. ed a qualsivoglia altra Ordinazione proibitiva del macellamento.

Avvertasi a maggiore intelligenza de' rispettivi Capitoli, che branco, e segno significano due cose diverse, intendendosi sotto il nome di segno tutti gli animali della stessa spezie, che anno il medesimo segnale d' orecchie dimostrante d'appartenere ad uno stesso padrone, e che si mandano unitamente al pascolo; e sotto la denominazione di branco tutti quelli, che pascolano sotto la custodia dello stesso Pastore, purchè sieno della medesima spezie, quantunque ve n'abbia di più segni: quind' in un branco, si possono ritrovar diversi segni, e possono esservi altresì diversi branchi dello stesso segno, qualora sieno dello stesso padrone.

286 Il padrone di que' Porci.

287 Il detto giurato dell'accusatore si vorrebbe qua forse amminicolato da' vestigj permanenti d' esservi stati de'Porci nel campo, consistenti nel ritrovarsi la terra travolta nel modo, in cui sogliono lasciarla i Porci, quando vi si sono trattenuti per pasturare, mentr'essi nel pascere scavano continuamente co'piedi, e col grugno, più avidi de'frutti, e delle radiche, che sotterra si trovano, che delle erbe.

Ciò andrebbe bene, se il verbo *sutigari* fosse qua usato nel significato di scavare: ma da quanto siegue pare piuttosto, che siasi usato in quello di far allontanare, fugare, ed anche sfuggire; onde la mente del Legislatore sia stata di provvedere in odio de'Pastori de' Porci la perdita

Porcos duos pro volta, comenti illoy hat a esser sutigadu, assu ch' ill' hat a haver vissidu, e accusadu; e a ciò s' Officiali dessa Villa illu deppiat constringher, a pena de soddos centu assa Camara nostra; excettu in sos Campidanos, chi est logu istrittu [288], *dae sos qualis logos si deppiant segari, e isvedari dae sa prima die de Santu Gayni.*

CAP. CLV.

De chi hat a haviri Cabras, ch' illas deppiat tenner in su monti de dognia tempus.

Item ordinamus, chi totu cussos, chi hant a haver Cabras, illas deppiant tenni, over fagher tenni a dognia tempus dess' annu in su monti, chi non s' accostint assas vingias, e ortos, e lavoris, e pardos [289]; *excettu a tempus de istadi illas pozzant calari ass' abba per modu, e guisa, chi non fazzant dannu; e abbadas ch' illas hant a haviri, e muntasillas, si munger illas bolint in s' abbadorgiu, over in domu, posca illas deppiant torrari assu monti, per modu chi non fazzant dannu; ed icussu Pastori, chi nollas volerit montari dae sa prima die de Santu Gayni, paghit pro sa prima volta soddos deghi; e cumanditilli s' Officiali assu dittu Pastori, ch' infra tres dies illas deppiat montari; e si non obedirit, illu deppiat tenni, e mandari in pregioni; e fazzat guardari cussu bestiamini a dispesas dessu dittu Pastori; e si fagherit dannu cussu bestiamen in vingias, o in ortos, osservitsi, secundu su Capidulu de supra; e s' in pardos hant a esser acattadas, pro ciascuna volta si maxellint de pegus duos pro gamma, e siat de cussu, ch' illas hat a maxellari; ed icussu, chi debit maxellari, e nollas maxellat pro amori, o pro paura, o pro attera causa, chi si siat, ed illi hat a esser provadu, paghit pro dognia volta soddos deghi; e de ciò siat cretidu s' accusadori a sagramentu suo; e happat indi sa tercia parti dessa condennacioni s' accusadori predittu.*

CAP. CLVI.

Chi sos Berbegargios deppiant tenni sa gamma foras de pardu, e de mindas de lavori.

Volemus, ed ordinamus, chi nexuna persona usit, over presumat mitter Berbeghis in pardu de hierru, over pardu de mindas, segados pro bestiamen domadu [290], *over in mindas inter laoris* [291] *pro paschiri, o pro istari* [292]; *excettu si barigando illas*

ta di due capi per branco, nel caso pure d' esservi stati soltanto veduti, sebbene non siansi potuti sorprendere, e macellare, per l'astuzia de' Pastori nel fargli allontanare a tempo, in considerazione del maggior guasto, che fanno i Porci sopra qualunque altro animale di greggia.

288 Qui si limita fino a tutto il Settembre soltanto la facoltà di tenere i Porci ne' Campidani, in vista della difficoltà di contenergli in tanta ristrettezza di territorio: ristrettezza non assoluta, ma relativa all'ambizione di possedere immense tenute: *latifundia perdidere Italiam*: *Plin.*

La parte meridionale della Sardegna, quantunque non manchi anch' essa delle sue montagne, ha una grand' estensione continuata di paese piano, appena interrotto da umili montuosità, d' onde la denominazione di Campidano; il che fece dire a Claudiano *de bel. Gild.* nella pittoresca descrizione, che fa della Sardegna:

Quae pars vicinior Afris
Plana solo:

si divide in Campidano di Cagliari, ed in Campidano d' Oristano, suddividendosi quest' ultimo ne' tre Campidani Maggiore, Milis, e Simaxis.

Riflettendo sul motivo d' essere il Campidano d'Oristano più popolato di qualunque altra Contrada del Regno di Sardegna, non ho potuto attribuirlo ad altro, che alla più assidua permanenza, che vi anno fatto i suoi Giudici, ed alla loro vigilanza: ed a quanto maggior ragione

due per volta, come vi sarà sfuggito, a colui, che l'avrà veduto, ed accusato; ed a ciò l'Ufiziale del Villaggio lo debba costringere, a pena di soldi cento alla Camera nostra; eccetto ne'Campidani, che è luogo ristretto [288], dai quali luoghi si debbano segare, e disvietare dal primo giorno d'Ottobre.

CAP. CLV.

Di chi avrà Capre, che le debba tenere nella montagna d'ogni tempo.

Inoltre ordiniamo, che tutti quelli, che avranno Capre, le debbano tenere, ovver far tenere ad ogni tempo dell'anno nella montagna, che non s'accostino alle vigne, ed orti, e biade, e prati [289]; eccetto a tempo d'estate le possano calare all'acqua per modo, e guisa, che non facciano danno; ed abbeverate che le avranno, e muntele, se mugner le vorranno nell'abbeveratojo, ovvero in casa, poscia le debbano tornare alla montagna, per modo che non faccian danno; e quel Pastore, che non le volesse montare dal primo giorno d'Ottobre, paghi per la prima volta soldi dieci; e comandigli l'Ufiziale a detto Pastore, che infra tre giorni le debba montare; e se non ubbidisse, lo debba catturare, e mandare in prigione; e faccia guardar quel bestiame a spese di detto Pastore; e se facesse danno quel bestiame in vigne, o in orti, osservisi, secondo il Capitolo di sopra; e se in prati saranno ritrovate, per ciascuna volta si macellino di capi due per greggia, e sia di colui, che le macellierà; e quegli, che dee macellare, e non le macella per amore, o per paura, o per altra causa, che si sia, e gli sarà provato, paghi per ogni volta soldi dieci; e di ciò sia creduto l'accusatore a sacramento suo; ed abbiane la terza parte della condennazione l'accusatore predetto.

CAP. CLVI.

Che i Pecorai debbano tener la greggia fuori di prato, o di minde di biade.

Vogliamo, ed ordiniamo, che nessuna persona osi, ovvero presuma metter Pecore in prato d'inverno, ovvero prato di minde, segati per bestiame domato [290], ovvero in minde fra biade [291] per pascolare, o per istare [292]; eccetto, se valican-

ne mi giova sperare il pronto rifiorimento della Sardegna tutta, se continuerà ad aver la sorte d'esser governata personalmente da Reali Principi *, da' quali più come figliuoli, che come Sudditi sono riguardati quegli abitatori fortunati!

289 Perchè distruggono fino le siepi, e sono difficili a governare, e tener raunate.

290 Ritenuto ciò, che si è detto nella nota 284. convien sapere inoltre, che alcuni Villaggj anno il prato troppo ristretto, o troppo lontano da' rispettivi luoghi, ne' quali si fa ogn' anno la seminagione; sì nell'uno, che nell'altro caso si suol distaccare ogn'anno dall'estensione del territorio destinata pel seminamento un competente tratto di terreno pel bestiame da lavoro; e desso, o sia quel prato annuale si denomina *segadu*, o *segada* dal Latino *sectum*.

291 Minde fra le biade sono i vacui esistenti fra i seminati, ne'quali, come in tutte le altre minde, non si può tener bestiame al pascolo

* Tra le singolari grazie accordate al Regno di Sardegna col Regio Biglietto in data di Cagliari 12. Settembre 1799. la più distinta è stata quella della nomina alla Carica di Vicerè di S. A. R. Carlo Felice Duca del Genevese, colla promessa di praticar lo stesso in avvenire in occasione delle future nomine alla medesima Carica „ sempre che lo permetteranno le circostanze della Real Famiglia „.

illas hat a jugher, chi siat licitu a icussu, ch' illas hat a paschiri, o dugheri, de passari in logu, chi non siat seminadu; e icussa gamma, ch' illoy hat a esser acattada, siat maxellada pro dognia volta de Berbeghis duas [293], *e siana de cussu, ch' illas hat a maxellari; e icussu, ch' illas hat a haver a maxellari, e nollas maxellat pro amori, o pro paura, o pro attera causa, ed illi esserit provadu, paghit pro dognia volta soddos deghi; e siat cretidu s' accusadori a sagramentu suo; e happat indi sa terza parti dessa condennacioni.*

CAP. CLVII.

Chi sos maxellos, e apprezzos si deppiant fagher infini a mittiri lavori in argiola.

C*onstituimus, ed ordinamus simigiantimenti, chi s' intendat, e fagheri si deppiat de ciascunu dessos predittos bestiaminis de penas, maxellos, apprezzos, e condennacionis, chi s' hant a acattari, chi havirint fattu dannu in su lavori, chi hat a esser portadu, e missidu in sas argiolas, infini chi hat a esser levadu in totu* [294].

CAP. CLVIII.

Chi su Mayori, e Jurados de pardu siant tenudos de fagher pagamentos dessos dittos apprezzos.

I*tem ordinamus, chi sos Mayoris, e Jurados, de qualunca Villa siat, deppiant de presenti fagher (fagheri) pagamentu, e satisfacioni dess' apprezzu, chi hat a esser fattu, e tenturas, chi s' hant a deber pagari, e fagherillu scriviri ordinadamenti in su quadernu, chi si det supra ciò ordinari, e tenni, secundu in su Capidulu si contenit* [295]; *e su Mayori, e Jurados, chi s' hant a acattari in culpa, chi non happant fattu satisfagher, e pagari cussos dittos pagamentos assos, ch' illos debint reciviri, dae sas personas, ch' illos hant recividos, e nollu fagherint, secundu chi est naradu de supra, siant condennados, e paghint pro dognia volta, ch' illoy hant a esser inculpados, ed illis hat a esser provadu, chi ciò non havirint fattu, assa Corti pro machicia liras chimbi.*

CAP. CLIX.

De fagher osservari, e mantenni sos dittos Capidulos.

V*olemus, ed ordinamus, chi ciascun Officiali dessas Terras nostras in cussas Contradas, e Villas, e Logos, chi hant a haviri ad officiu, deppiant osservari, e fagheri osservari senza mancamentu sos dittos Capidulos; ed iss' Officiali Mayori, o Curadori, o Mayori de Villa* [296], *chi s' hat a acattari, over chi s' illi hat a provari*

lo che legato, ed impastojato. V. la nota preced. e la 284.

292 I Pecoraj de' Paesi di montagna passano tutti gli anni col loro bestiame ai Campidani per invernare, e per ciò proibisce il Capitolo a'Pecoraj di stabilir la loro stazione nelle minde fra le biade.

293 Le R. Pram. impongono inoltre al Pastore nel cap. 4. tit. 24. la pena di lire dieci: V. la proibizione del cap. 2. tit. 43. nota 285.

licando le condurrà, che sia lecito a colui, che le pasturerà, o condurrà, di passare in luogo, che non sia seminato; e quella greggia, che vi sarà ritrovata, sia macellata per ogni volta di Pecore due [293], e siano di colui, che le macellerà; e quegli, che le avrà da macellare, e non le macella per amore, o per paura, o per altra causa, e gli fosse provato, paghi per ogni volta soldi dieci; e sia creduto l'accusatore a sacramento suo; ed abbiane la terza parte della condennazione.

CAP. CLVII.

Che i macellamenti, ed apprezzamenti si debbano fare infino a metter le biade nell' aja.

Constituiamo, ed ordiniamo simigliantemente, che s' intenda, e far si debba di ciascuno de' predetti bestiami di pene, macellamenti, apprezzamenti, e condennazioni, che si troveranno, che avessero fatto danno nelle biade, che saranno trasportate, e messe nelle aje, infino a che saranno levate in tutto [294].

CAP. CLVIII.

Che il Maggiore, e Giurati di prato sieno tenuti di far pagamenti di detti apprezzamenti.

Inoltre ordiniamo, che i Maggiori, ed i Giurati, di qualunque Villaggio sia, debbano di presente far (fare) pagamento, e soddisfazione dell' apprezzamento, che sarà fatto, e presure, che si dovranno pagare, e farlo scrivere ordinatamente nel quinterno, che si dee su di ciò ordinare, e tenere secondo nel Capitolo si contiene [295]; ed il Maggiore, e Giurati, che si troveranno in colpa, che non abbiano fatto soddisfare, e pagare que' detti pagamenti a coloro, che gli debbono ricevere, dalle persone, che gli anno ricevuti, e non lo facessero, secondo che è detto di sopra, siano condannati, e paghino per ogni volta, che vi saranno incolpati, e loro sarà provato, che ciò non avessero fatto, alla Corte per multa lire cinque.

CAP. CLIX.

Di far osservare, e mantenere detti Capitoli.

Vogliamo, ed ordiniamo, che ciascun Ufiziale delle Terre nostre in quelle Contrade, e Villaggi, e Luoghi, che avranno ad ufizio, debban osservare, e far osservare senza mancamento detti Capitoli; e l' Ufiziale maggiore, o Curatore, o Maggiore di Villaggio [296], che si troverà, ovvero che se gli proverà, che in alcun

294 La rubrica non concorda colla disposizione del Capitolo, e dovrebbe dire „ fino a levarsi le biade dall'aja „ non già, come dice „ fino a mettersi le biade nell'aja.

295 Cioè nel Cap. 134.

296 Le cinque edizioni da me vedute dicono prima *su Mayori, o Officiali, o Curadori, o Mayori de Villa*, ed in appresso *s' Officiali, o Mayori, chi contrafagherit, liras deghi, ed icussu Curadori, over Mayori de Villa .... liras chimbi*:

vari, ch' in alcunu casu, attu, vel parti, dessas, chi si contenint in sos Capidulos de supra, non osservarit, over contrafazzat, siat condennadu a pagari de machlcia senza misericordia nexuna assa Corti pro dognia volta, ch' illi hat a esser provadu, s' Officiali mayori, chi contrafagherit, liras deghi, ed icussu Curadori, over Mayori de Villa [297], *chi contrafagherit, liras chimbi senza misericordia nexuna: e non siat pregiudiciu dessas partis* [298].

ORDINAMENTOS DE CUMONIS, DE MAXELLOS, O TERMINIS, ED INGIURIAS.

CAP. CLX.

De chi fraudarit Cumoni, chi havirit leadu.

Constituimus, ed ordinamus, chi, si alcun homini learit Cumoni [299] *de attera persona de alcunu bestiamen, e ad icussu Pastori s' illi hat a provari fraudi de bestia, chi havirit vendidu, o donadu, o mandigadu, e noll' hat a narri assu donnu suo, quando hant a fagheri raxoni intro dess' annu, chi fazzant ragioni dessu bestiamini, e provari s' illi hat legittimamenti, perdat su Cumoni, e paghit de machicia assa Corti nostra liras vinticimbi.*

CAP.

bi: se così stesso dicesse l' esemplare, di cui si è servito il ch. Olives, cioè l' edizione antica, non si rileva da'suoi comentarj, mentre scappa la difficoltà, e dice soltanto d' esser la pena dell'Ufiziale di lire dieci, e quella de' Maggiori, e Curatori di lire cinque.

A me sembra necessaria, e conforme a tutto il tenore del Capitolo l'emendazione, che ho fatto, con mettere Ufiziale maggiore in vece di Maggiore, od Ufiziale, ed in luogo d' Ufiziale, o Maggiore, essendo inoltre appoggiata alla distinzione usatasi nel Cap. 193. fra Ufiziale maggiore, ed Ufiziale minore.

Pare di fatti fuor d' ogni dubbio, che il Capitolo abbia voluto prescriver la maggior pena di lire dieci per gli Ufiziali maggiori, o sia Giudici di Dipartimento, od Armentarj, che si vogliano chiamare, e la minore per gli Ufiziali d' un solo Villaggio, e pe' Maggiori di Giustizia, perchè altrimente sarebbe il Capitolo in manifesta contraddizione con se stesso, prescrivendo per detti Maggiori la multa di lire dieci, e immediatamente pe'medesimi la multa di lire cinque.

297 Lo chiama Maggiore del Villaggio, per distinguerlo dal Maggiore del prato.

298 Dalla disposizione di questo Capitolo parea, che si dovesse concludere, che col medesimo terminassero i Capitoli del Giudice Mariano, eppure ve ne sono molti altri, la qual cosa indica d'essere Ordinazioni pubblicate in diversi tempi, se pur non tornano ad essere della Giudicessa Eleonora.

299 *Cumoni* in questi Capitoli, e secondo l'uso volgar di parlare, con qualche varietà nella desinenza ne'diversi dialetti, si chiama in Sardegna quel contratto, che consiste nell'accomandita d' una greggia, che si dà altrui, affinchè la custodisca, e governi pel corso d' un determinato numero d'anni, conducendola, o mandandola opportunamente alla pastura, con participar della metà del guadagno, e della perdita, e con lucrar pure la metà, od altra porzione pattovita della medesima, finito il tempo del contratto; e *Cumoni* pur si denomina la stessa greggia così data: *Cumonargiu* poi s'appella tanto il dante, quanto colui, il quale piglia la greggia, cioè il Pastore, colla differenza, che questi si chiama *Cumonargiu minori*, e quegli *Cumonargiu mayori*, di quale ultima denominazione si servono le Regie Prammatiche, mai però la *Carta de Logu*, che lo chiama padrone in Sardo *pubillu*.

So benissimo, che il contratto, di cui si tratta, vien denominato soccio nell' Italiana favella, così scritto con doppia c, e che soccio pure s'appella, chi piglia la greggia; ma siccome non mi è nota parola, la quale spieghi da se sola la greggia così data, e che significhi 'l dante relativamente a questo contratto, per maggior chiarezza, e per evitar le frasi affatto contrarie alla mia qualità di traduttore rigorosamente letterale, ho stimato conveniente di servirmi nella traduzione delle voci *Cumoni*, e *Cumonargiu* ne' significati, in cui si usano in Sardegna, rendendole Comune, e Comunajo, come ho fatto della voce *minda*.

Tre spezie di contratti di soccio sono cono-

alcum caso, atto, ovver parte di quelle, che si contengono ne' Capitoli di sopra, non osservasse, ovvero contraffaccia, sia condannato a pagar di multa senza misericordia nessuna alla Corte per ogni volta, che gli sarà provato, l'Ufiziale maggiore, che contraffacesse, lire dieci, e quel Curatore, ovvero Maggiore di Villaggio [297], che contraffacesse, lire cinque senza misericordia nessuna: e non sia pregiudizio delle parti [298].

ORDINAMENTI DI COMUNI, DI MACELLAMENTI, DI TERMINI, ED INGIURIE.

CAP. CLX.

Di chi frodasse Comune, che avesse levato.

Constituiamo, ed ordiniamo, che, se alcun uomo levasse Comune [299] d' altra persona d' alcun bestiame, ed a quel Pastore se gli proverà frode di bestia, che avesse venduto, o donato, o mangiato, e non lo dirà al donno suo, quando faranno ragione dentro dell' anno, che facciano ragione del bestiame, e proveraglisi legittimamente, perda il Comune, e paghi di multa alla Corte nostra lire venticinque.

CAP.

nosciute in Sardegna, ed in tutte le tre spezie si percevono per metà i frutti (sotto la denominazione de'quali non comprendo i parti, almeno in quanto servir possono ad accrescer la greggia) durante il tempo del contratto, che suol essere per lo più di sei anni.

Il primo soccio, ed il più frequente si è quello, nel quale il propietario somministra tutto il capitale, cioè tutta la greggia, che spirato il termine dee dividersi per metà fra i contraenti nello stato d'aumento, o diminuzione, in cui si trova, ed è questo il vero soccio.

Il secondo, ed il più impropio consiste nel somministrarsi pure al Pastore tutto il capitale, a patti però di restarne salvi al principale i due terzi, di dividers' il rimanente alla fine in parti uguali, di darsi al medesimo annualmente un determinato numero di capi vivi in compenso di quelli, che muojono, e che debbono in conseguenza rimanere a libera disposizione del Pastore, e di prestarsi a costui del danaro dal principale in certi tempi, a condizione di vendergli lo stesso Pastore la sua parte di cacio, al prezzo fra di essi stabilito al tempo del contratto.

Ed il terzo sta nel contribuirsi dal principale due terzi della greggia, ed un terzo dal Pastore, da doversi alla fine dividere fra di essi tutta la greggia, tal quale si trova, in parti uguali.

Non entro nella discussione, se tutti e tre detti contratti sieno leciti, o se qualcheduno de' medesimi, avendo tutta l'apparenza d'usurajo, possa rendersi lecito dal concorso di straordinarie circostanze, per esser cosa di lunga indagine, che non si confà colla brevità d'una nota, contentandomi di rimettere, chi su di ciò bramasse d' istruirsi, al trattato *de simbolic. contract.* d' Alberto Alderisio *cap.* 3. *tit.* 3. nel quale se ne tratta diffusamente; e V. il Gemelli rifior. della Sardegn. lib. 3. cap. 4. art. 5.

Fra i soccj non ho annoverato quello, che nel cap. 37. delle Corti del 1560. si chiama censo, il qual è il vero contratto a capo salvo riprovato dalla Bolla *Detestabilis* 21. Ottob. 1586. di Sisto V, perchè non sente dell'indole del soccio; e di fatti 'l decreto di quel capitolo prescrive di guardars' il Dritto Canonico: la domanda dello Stamento Militare era conceputa in questi termini:

„ Inoltre supplica detto Stamento, che, per quanto nel presente Regno si sono fatti, e si fanno alcuni contratti di bestiame a censo, che è dar cento pecore per cinque anni, e ciascun anno da il Pastore un cantàro di cacio, e cinque montoni, e passati gli anni cinque dee tornar a restituire le cento pecore al Signore del bestiame, e non trovandosi le pecore, il valor di quelle, siccome il di più così di cacio, come di bestiame, che aumenta, sia di detto Pastore, e come sui detti contratti vi cadono alcune altercazioni, e gli danno per illeciti, ed usuraj, che sia di Vostra Maestà provvedere, e mandare, che detti contratti sieno validi, attesochè la condizione de' Pastori del presente Regno, per esser trascurati, richiede, che si faccian tali contratti, perchè diano diligenza, ed invigilino nel guardar detto bestiame „.

CAP. CLXI.

Chi su Cumonargiu siat tenudu de dari sa parti dess' intrada assu donnu suo.

I*tem ordinamus, chi su Cumonargiu* [300] *siat tenudu, e deppiat dari parti de casu, e de latti de dognia tempus, ch' intrada fagherit, assu donnu suo; e si s' illi provarit legittimamenti, chi sa parti non darit assu donnu suo, perdat su Cumoni, e paghit de machicia assa Corti nostra liras vinticimbi* [301].

CAP. CLXII.

De chi levarit Cumoni supra Cumoni.

V*olemus, ed ordinamus, chi nexunu Cumonargiu non usit, nen deppiat levari Cumoni supra Cumoni senza voluntadi dessu donnu suo* [302], *e senza illu combidari; e s' illu levarit a voluntadi sua senza illu schiri su donnu suo, ed ind' est convintu, perdat su Cumoni* [303], *e paghit de machicia assa Corti nostra liras vinticimbi; sas qualis liras vintichimbi paghit a comunali cun cullu, ch' ill' hat a desviari delli dari Cumoni, havendo Cumoni.*

CAP. CLXIII.

De chi refudarit Cumoni senza cumpliri su tempus.

C*onstituimus, ed ordinamus, chi, si alcunu Cumonargiu refudarit alcunu Cumoni senza*

300 Sotto nome di Comunajo semplicemente detto s' intende sempre il Comunajo minore.

301 La legge è ottima, e migliore ancora diventa colle cautele prescritte da' capitoli 10. 11. e 13. tit. 22. delle R. Pram. il primo de' quali ordina, che tutti i Pastori portino a casa del padrone il cacio, che faranno, e che fra il padrone, ed il Pastore non si possa far Soccio, nè Comune senza l'obbligo al Pastore di portar a casa del padrone tutto il cacio, che farà, senza diminuzione alcuna; e che da quella, e non da altro luogo prenda la porzione del cacio a lui spettante, sotto pena di cinquanta lire; comandando nella stessa guisa, che il Pastore porti a casa del padrone dentro le ventiquattr' ore la carne della bestia, che ucciderà, o gli morrà, colla pelle, o cuojo, che abbia intero il segno di fuoco, e d' orecchia, e da lì si porti subito al Giudice, e Scrivano per registrarlo, conformemente al cap. 5. dello stesso titolo, di cui si è parlato nella nota 183. sotto pena di cinque lire, e di perder l'entrata d' una settimana, ogni volta che contravvenisse.

Il cap. 11. prescrive, che nessuno di quelli, che fossero stati condannati per ladri possa fare il Pastore, sotto pena di tre anni di galera; ed al padrone, sotto pena della perdita del bestiame, e di cinquanta ducati, proibisce di prenderlo per Pastore.

Il cap. 13. comanda, sotto pena di cinquanta ducati, che nelle capitolazioni, ed istrumenti, che si faranno fra il padrone, ed il Pastore, nessuno di essi possa rinunziare a detto cap. 10. (come neppure ad alcuno degli altri capitoli contenuti nello stesso titolo), nè alterarne il contenuto; e che, sotto la stessa pena, nessun Notajo, o Scrivano possa descriver detta rinuncia, la quale fatta sia di nessun effetto, come se fatta non fosse.

Ma tutte dette cautele non sono sufficienti per andare al riparo delle frodi de' Pastori, i quali nell'uso di nutrirsi sul frutto del bestiame, cioè col latte, e col quagliato, e colla ricotta, trovano il modo di render la parte di frutto del padrone ancor minore della metà della loro: V. la nota 326.

Ed ecco come vi si prendono: s' accordano due, o più Comunaj di desinare assieme cotidianamente per via d' invito or nell' ovile d' uno di essi, ed ora nell' altro; ed affinchè il tutto ricada a carico de' rispettivi padroni, siccome per maggior comodo della divisione si costuma di mugnere un giorno per conto del padrone, ed altro per conto del Pastore, si regolano in modo,

CAP. CLXI.

Che il Comunajo sia tenuto di dar la parte dell' entrata al donno suo.

Inoltre ordiniamo, che il Comunajo [300] sia tenuto, e debba dar parte di cacio, e di latte d' ogni tempo, ch' entrata facesse, al donno suo; e se se gli provasse legittimamente, che la parte non desse al donno suo, perda il Comune, e paghi di multa alla Corte nostra lire venticinque [301].

CAP. CLXII.

Di chi levasse Comune sopra Comune.

Vogliamo, ed ordiniamo, che nessun Comunajo non osi, nè debba levar Comune sopra Comune senza volontà del donno suo [302], e senza invitarlo; e se lo levasse a volontà sua senza saperlo il donno suo, e ne è convinto, perda il Comune [303], e paghi di multa alla Corte nostra lire venticinque; le quali lire venticinque paghi a comune con colui, che lo svierà di dargli Comune, avendo Comune.

CAP. CLXIII.

Di chi rifiutasse Comune senza compire il tempo.

Constituiamo, ed ordiniamo, che, se alcun Comunajo rifiutasse alcun Comune

do, che l' invito cada sempre ne' giorni di frutto del padrone, onde alla parte del Comunajo mai vi si tocchi.

Vada la legge a disbrigarsi da cotali 'mbrogli in un Paese, in cui si mancherebbe a' principj d' ospitalità, se non si offrisse istantemente da' Pastori e latte, e quagliato, e ricotta, a chiunque si presenta, e se si tratta di persone distinte, le quali vanno sempre provvedute di pane, di vino, e d' altre provvisioni da bocca, e, quel ch' è più grato agli abitator delle selve Sarde, con qualche regaluccio di polvere da schioppo, non si tralascia d'imbandir loro de'migliori Agnelli, o Capretti, o Porcelli, ed occorrendo, qualche altro capo più grosso di bestiame a spese della greggia.

Quindi non dee recar maraviglia, se possessori fin di dieci mila pecore in diverse greggie, emuli de' Patriarchi della Legge Antica, non ne ricavano annualmente di rendita più d' una decina di mila lire: sebbene neppur di que' Comunaj ne arricchisca gran numero, siccome accade a tutti gli altri ladri minori, o di seconda classe, o subalterni, che chiamar vogliansi.

302 Non di rado si contrae il soccio fra più di due persone, cioè quando s' uniscono diversi segni di bestiame in una sola greggia, essendo allora più principali, e più Pastori, o più principali, ed un solo Comunajo: in tal caso non mugne ogni giorno ciascuno per se, ma in proporzione de'capi di sua pertinenza si percevono da ciascheduno da tutta la greggia tante giornate di frutto, lo stess'osservandosi pe'Pastori.

Ma come sostenere questo contratto a fronte della rigorosa prudentissima proibizione contenuta nel cap. 7. tit. 22. delle R. Pram. conceputa ne' seguenti termini?

„ Colla diversità, e multitudine de'segni, che il bestiame d' uno stesso Pastore porta, si coprono molti furti: pertanto ordiniamo, e mandiamo, che nessun Pastore di bestiame grosso, o minuto possa servirsi di più d'un segno, e che nessun Pastore lo sia di due padroni, per evitar le frodi, e furti, che con questo manto commettono; e nemmeno s' uniscano con altri Pastori di bestiame di diversi padroni, che abbiano lo stesso segno di fuoco, e d'orecchie, sotto pena di cento lire, e di perder la greggia „.

De'diversi segni d'orecchie mi riserbo a trattarne nella nota 322.

303 Vale a dire, si possa risolvere il soccio dal padrone del bestiame senza dar al Pastore porzione alcuna della greggia, da cui ebbe fino a quel tempo la sussistenza, e la metà del frutto.

senza cumpliri su Cumoni assu tempus, ch'inter issos hat a esser assinnadu, e non volerit plus istari in su dittu bestiamini, su donnu dessu bestiamini non siat tenudu delli dari parti alcuna, si non cumplit su tempus dessu Cumoni; salvu si cussu Cumonargiu mostrarit causa legittima, chi non poderit istari a cumpliri su dittu Cumoni; e si gasi mostrat legittimamenti, chi su donnu illi siat tenudu delli darì sa partì, ch' illi hat a toccari, secundu chi hat a haviri servidu.

C A P. CLXIV.

Dessu Cumonargiu, chi non usit mudari su bestiamen, ch'illi hat a esser accumandadu, senza licencia dessu donnu suo.

Item ordinamus, chi nexunu Cumonargiu de nexunu bestiamini non pozzat, nen usit mandari su dittu bestiamini, ch' illi hat a esser dadu a Cumonì, in atteru logu pro cuylì, over pro habitari senza licencia dessu donnu suo; e si contrafagherit, secundu de supra, e dannu recivirit su dittu bestiamini, siat tenudu cussu Cumonargiu, chi hat a mudari su dittu bestiamini, de pagarì su dannu, chi hat a reciviri cussu bestiamini assu donnu suo; e si non hat de ghiteu pagari, istit in pregioni, infini chi su donnu suo siat pagadu [304].

C A P. CLXV.

Chi su Cumonargiu siat tenudu de fagher contu dessu bestiamini una volta s'annu assu donnu suo.

Volemus, ed ordinamus, chi ciascunu Cumonargiu siat tenudu de fagher ragioni dessu bestiamini, chi s'illi hat a esser dadu a Cumoni, assu donnu suo una volta dess'annu; sa quali ragioni deppiat fagheri a dies bindighi de Santu Gayni [305] *assu donnu suo dogni annu una volta* [306]; *e chi non hat a fagheri ragioni, siat tenudu de pagari su dannu, chi hat a esser fattu, assu donnu suo in su dittu bestiamen.*

C A P. CLXVI.

De chi isviarit Fanti, o Saracca, ch' istarit cun attiri.

Constituimus, ed ordinamus, chi, si alcuna persona desviarit alcunu Saraccu, ch' istarit cun attiri, over Saracca femina, pro sindi andari dae domu dessu padronu suo, e s' illi hat a provari legittimamenti, paghit cussa tali persona, chi havirit des-

304 Le R. Pram. cap. 3. tit. 22. confermando, ed ampliando questo Capitolo, ordinano, che nessun Pastore parziario, o mercenario, sotto pena di perdere il Comune, e pagare i danni, possa mutare il bestiame ad altro salto per abitarvi di permanenza, nè unir la greggia con quelle d' altri Pastori, che abbiano bestiame di diversi segni, in contravvenzione al disposto del cap. 7. di cui nella nota 302. e di segno diverso da quello del di lui padrone, nè con altri Pastori oltre quelli, pe' quali avesse il padrone prestato il suo consentimento.

Per lasciar d'accordo i due capitoli Prammaticali, come lo vogliono essere, bisogna dire, che il settimo non proibendo d'unirsi con altri Pastori di diversi segni, il terzo l' approva soltanto, qualora si faccia col consentimento de' padroni.

Dove dice *mandari*, dicea forse prima *mudari*.

305 Ciò non vuol dire nel preciso giorno quin-

ne senza compire il Comune al tempo, che fra di essi sarà assegnato, e non volesse più stare in detto bestiame, il donno del bestiame non sia tenuto di dargli parte alcuna, se non compisce il tempo del Comune; salvo se quel Comunajo mostrasse causa legittima, che non potesse stare a compir detto Comune; e se così mostra legittimamente, che il donno gli sia tenuto di dargli la parte, che gli toccherà, secondo che avrà servito.

CAP. CLXIV.

Del Comunajo, che non osi mutare il bestiame, che gli sarà accomodato, senza licenza del donno suo.

Inoltre ordiniamo, che nessun Comunajo di nessun bestiame non possa, nè osi mandare detto bestiame, che gli sarà dato a Comune in altro luogo per ovile, ovvero per abitare senza licenza del donno suo; e se contraffacesse, secondo di sopra, e danno ricevesse detto bestiame, sia tenuto quel Comunajo, che muterà detto bestiame, di pagare il danno, che riceverà quel bestiame al donno suo; e se non ha di che pagare, stia in prigione, infinchè il donno suo sia pagato [304].

CAP. CLXV.

Che il Comunajo sia tenuto di far conti del bestiame una volta l' anno col donno suo.

Vogliamo, ed ordiniamo, che ciascun Comunajo sia tenuto di far ragione del bestiame, che se gli sarà dato a Comune, al donno suo una volta dell'anno; la qual ragione debba fare a giorni quindici d'Ottobre [305] al padrone suo ogni anno una volta [306]; e chi non farà ragione, sia tenuto di pagare il danno, che sarà fatto, al donno suo in detto bestiame.

CAP. CLXVI.

Di chi sviasse Garzone, o Fantesca, che stesse con altrui.

Constituiamo, ed ordiniamo, che, se alcuna persona sviasse Giovine, che stesse con altrui, ovvero Giovane femmina per andarsene da casa del donno suo, e se le proverà legittimamente, paghi quella tal persona, che avesse sviato, o faces-

quindici d'Ottobre, ma non più tardi de'quindici d'Ottobre.

306 Le R. Pram. cap. 1. tit. 22. comandano, che in tutti i soccj vi sia l' obbligo al Pastore di rendere i conti al padrone a tenore di questo Capitolo una, o due volte all' anno nel Maggio, e nell'Ottobre, sotto pena di nullità del contratto; e fatti i conti, se il Pastore si fosse trovato in frode, o trascuraggine dolosa, perda la greggia, e sia obbligato a servir da mozzo al Comunajo maggiore, finchè sia pagato il debito, se non avesse altri mezzi da soddisfarlo: V. detto cap. 1.

I conti, de'quali si tratta, sono in Sardegna di due qualità; chiamasi l'una *bonus contus*, e l'altra *malus contus*: i buoni conti riguardano lo stato naturale della greggia, e suoi frutti, ed i mali gl' infortunj, ed avversità accadutele nel corso dell'anno o per forza maggiore, o per mal vagità, oppur negligenza del Pastore.

desviadu, o fagherit desviari, de machicia assa Corti nostra liras deghi, ed issu dannu, ch' indi recivirit su padronu, over padrona de cussos talis Saraccos.

CAP. LXVII.

Dessas Ebbas, chi s' hant a acattari intro de pardu.

Item ordinamus, chi sas Ebbas, chi s' hant a acattari intro dessu pardu vesidu, chi su Mayori de pardu, ed issos Jurados de pardu siant tenudos de maxellari dessas dittas Ebbas, over ch' illis fazzant tentura; dessa quali tentura deppiant levari soldos deghi assu pubillu dessas Ebbas; ma volemus, chi non deppiant maxellari, si non abbastant a Ebbas deghi 'nsusu; e si non abbastant a Ebbas deghi, chi deppiat levari su Mayori de pardu cun sos cumpangios soddos unu pro pegus [307].

CAP. CLXVIII.

Chi sos Asònis pozzant reer sas Ebbas intro de pardu in tempus de treulas.

Volemus, ed ordinamus, chi sos Asònis pozzant tenni sas dittas Ebbas intro dessu pardu in tempus, chi venint a treulari, chi sos Pardargios nollis pozzant fagheri maxellu, nen tentura, mentri chi hant a istari treulando; ma volemus, in quantu su lavori hat a esser treuladu, chi sos dittos Asònis deppiant levari sas dittas Ebbas foras dessu dittu pardu, sutta pena dellis maxellari [308], *e dellis fagher tentura.*

CAP. CLXIX.

De chi havirit Ebbas domadas, ch'illas reat foras de pardu.

Constituimus, ed ordinamus, chi nexuna persona dessa Villa, chi hat a haviri Ebba domada, non usit, nen deppiat reer sa ditta Ebba intro de pardu; ma volemus chi cussas talis Ebbas deppiant istari foras dessu pardu dae una parti, chi non fazzant dannu a Cavallu domadu; e si alcunu Cavallu domadu si gastarit pro culpa, e cagioni de cussa Ebba, su pubillu de cussa Ebba siat tenudu de pagari cussu Cavallu, over dannu, ch'indi recivirit su pubillu de cussu Cavallu, si legittimamenti ind' est convintu, chi pro culpa de cussa Ebba hat hapidu cussu dannu.

CAP. CLXX.

Chi su Mayori happat a assinnari su logu de tenni sas Ebbas domadas.

Item ordinamas, chi su Mayori dessa Villa deppiat assinnari unu logu removidu dae una parti assas Ebbas, in parti, chi Cavallu domadu non intrit, e ponnì pena assu pubillu dessas Ebbas domadas, chi deppiat reer sas dittas Ebbas in cussu logu a icus-

307 V. la nota 191.

308 Proibito il macellamento dal cap. 2. tit. 43. delle R. Pram. ed in questo Capitolo si trova la ragione, per cui le Cavalle si possono cavar

cesse sviare, di multa alla Corte nostra lire dieci, ed il danno, che ne ricevesse il padrone, ovvero padrona di que' tali Giovani.

CAP. CLXVII.

Delle Cavalle, che si ritroveranno dentro di prato.

Inoltre ordiniamo, che le Cavalle, che si ritroveranno dentro del prato vietato, che il Maggiore di prato, ed i Giurati di prato sieno tenuti di macellare di dette Cavalle, ovvero che ad esse facciano presura; della qual presura debbano levare soldi dieci al padrone delle Cavalle; ma vogliamo, che non debbano macellare, se non bastano a Cavalle diece insuso; e se non bastano a Cavalle dieci, che debba levare il Maggiore di prato co' compagni soldi uno per capo [307].

CAP. CLXVIII.

Che i Cavallari possano ritenere le Cavalle dentro di prato in tempo di trebbiatura.

Vogliamo, ed ordiniamo, che i Cavallari possano tener dette Cavalle dentro del prato in tempo, che vengono a trebbiare, che i Prataj non possano loro far macellamento, ne presura, mentre che staranno trebbiando; ma vogliamo, in quanto le biade saranno trebbiate, che detti Cavallari debbano levar dette Cavalle fuori di detto prato, sotto pena di lor macellar [308], e di loro far presura.

CAP. CLXIX.

Di chi avesse Cavalle domate, che le ritenga fuori di prato.

Constituiamo, ed ordiniamo, che nessuna persona del Villaggio, che avrà Cavalla domata, non osi, nè debba ritenere detta Cavalla dentro del prato; ma vogliamo, che quelle tali Cavalle debbano star fuori del prato da una parte, che non facciano danno a Cavallo domato; e se alcun Cavallo domato si guastasse per colpa, e cagione di quella Cavalla, il padrone di quella Cavalla sia tenuto di pagar quel Cavallo, ovvero danno, che ne ricevesse il padrone di quel Cavallo, se legittimamente ne è convinto, che per colpa di quella Cavalla ha avuto quel danno.

CAP. CLXX.

Che il Maggiore abbia ad assegnare il luogo da tener le Cavalle domate.

Inoltre ordiniamo, che il Maggiore del Villaggio debb' assegnare un luogo rimoto da una parte alle Cavalle, in parte, che Cavallo domato non entri, e porre pena al padrone delle Cavalle domate, che debba ritenere dette Cavalle in quel

cavar dalla montagna quindici giorni prima delle Vacche, o sia dopo i quindici di Giugno, da me accennata nella nota 281. cioè perchè le Cavalle s' adoprano a trebbiar le biade.

a icussas assinnadu peri su Mayori supradittu, sutta pena de pagari assa Corti nostra, chi contrafagherit, liras chimbi, e perdat sas Ebbas 309.

CAP. CLXXI.

Dessu Pardargiu, chi de die non usit maxellari, si non su pegus plus piccinnu, e dessas tenturas.

Volemus, ed ordinamus, chi sos Pardargios, chi hant a andari a maxellari in pardu, ciò est Vacca, Berbeghi, Porcu, Cabra, non deppiant maxellari, si non gettant boghis tres; e gettadu chi hant a haviri tres boghis, ed issu Pastori non s' apparit, pozzant occhiri 310 *sos Pardargios dessas Vaccas a de die unu pegus su plus minori, ch'illoy hat a esser; e a de notti, su chi hant a poder; e si non abbastarint a bulos deghi, non deppiant maxellari, si non ch' illis fazzant tentura; e si contrafagherint, paghint sos dittos Pardargios pro machicia liras chimbi; e dessas Berbeghis, e dessos Porcos, e dessas Cabras duas tantu pro ciascuna gemma: e si sos dittos Pardargios acattarint sos Pastoris in su bestiamini, quando hant a andari a maxellari, e volint pagari sa tentura, chi sos Pardargios, pagandollis sa tentura, non siant tenudos de maxellari, antis illis fazzant sa tentura; sa quali deppiant levari pro sos armentos dessas Vaccas soddos deghi, si est dae pegus deghi 'nsusu; e dae pegus deghi 'ngiossu paghint soddos unu pro testa; e dess' atteru bestiamini, secundu de supra, soddos chimbi pro gamma; e si contra hat a fagheri assu dittu Capidulu, secundu de supra, paghit su Juradu de pardu pro machicia assa Corti nostra liras una per Juradu.*

CAP. CLXXII.

Chi unu Pardargiu solu non pozzat maxellari.

Constituimus, ed ordinamus, chi unu Pardargiu solu non pozzat andari a maxellari, si non sunt duos assu minus; e pro fagheri tentura unu solu; e chi contrafagherit, paghit assu Curadori Boi unu, e soddos vinti assa Corti nostra de machicia.

CAP. CLXXIII.

De chi ponnerit sinnu supra sinnu.

Item ordinamus, chi alcuna persona non usit, nen deppiat ponni sinnu supra sinnu nen a fogu, nen ad origla a bestiamini alcunu; e si alcuna persona fagherit, e ponnerit dessos predittos sinnos, ed esserit bestiamini dessa Corti 311, *paghit pro s' unu deghi; e si esserit de Ecclesia, o de attera persona, paghit pro s'unu chimbi, e de machicia assa Corti liras vintichimbi; e si non pagat issa, o attera persona pro see infra dies bindighi, de chi hat a esser juygada, seghitsilli sa manu destra, per modu ch' illa perdat* 312.

CAP.

309 V. la nota 152.

310 V. la più volte citata disposizione del cap. 2. tit. 43. delle R. Pram.

311 O sia di privata pertinenza del Princi-

quel luogo a quelle assegnato dal Maggiore suddetto, sotto pena di pagare alla Corte nostra, chi contraffacesse, lire venticinque, e perda le Cavalle [309].

CAP. CLXXI.

Del Pratajo, che di giorno non osi macellare, se non il capo più piccolo, e delle presure.

Vogliamo, ed ordiniamo, che i Prataj, che andranno a macellare in prato, cioè Vacca, Pecora, Porco, Capra, non debbano macellare, se non gettano voci tre; e gettate che avranno tre voci, ed il Pastore non s'apparisce, possano uccidere [310] i Prataj delle Vacche di giorno un capo il più minore, che vi sarà; e di notte quello, che potranno; e se non bastassero a buini dieci, non debbano macellare, se non che ad essi facciano presura; e se contraffacessero, paghino detti Prataj per multa lire cinque; e delle Pecore, e de' Porci, e delle Capre due tanto per ciascuna greggia; e se detti Pratai ritrovassero i Pastori nel bestiame, quando andranno a macellare, e vogliono pagar la presura, che i Prataj, pagando loro la presura, non sian tenuti di macellare, anzi loro facciano la presura; la quale debbano levare per gli armenti delle Vacche soldi dieci, se è da capi diece insuso; e da capi diece ingiuso paghino soldi uno per testa; e dell' altro bestiame, secondo di sopra, soldi cinque per greggia; e se contraffarà a detto Capitolo, secondo di sopra, paghi il Giurato di prato per multa alla Corte nostra lire una per Giurato.

CAP. CLXXII.

Che un Pratajo solo non possa macellare.

Constituiamo, ed ordiniamo, che un Pratajo solo non possa andar a macellare, se non sono due almeno; e per far presura uno solo; e chi contraffacesse, paghi al Curatore Bue uno, e soldi venti alla Corte nostra di multa.

CAP. CLXXIII.

Di chi ponesse segno sopra segno.

Inoltre ordiniamo, che alcuna persona non osi, nè debba porre segno sopra segno, nè a fuoco, nè ad orecchia a bestiame alcuno; e se alcuna persona facesse, e ponesse de' predetti segni, e fosse bestiame della Corte [311], paghi per l'uno dieci; e se fosse di Chiesa, o d'altra persona, paghi per l'uno cinque; e di multa alla Corte lire venticinque; e se non paga essa, ed altra persona per se infra giorni quindici, dacchè sarà giudicata, taglisele la mano destra, per modo che la perda [312].

CAP.

pe: bisogna ripetere spesso questa dichiarazione per farla entrare in quelle teste dure, che negano al Principe la facoltà di possedere, e tenere in propio.

CAP. CLXXIV.

De chì strumarit sinnali de terra, over lacanas, o termini.

V*olemus, ed ordinamus, chi nexuna persona de qualunca gradu, o istadu usit, nen presumat istrumarì lacanas de terras, chi sunt confinadas agienas; e chi ind' hat a istrumarì, e hat a levari terminis, e provadu s'illi hat a esser legittimamenti, paghit de machicia assa Cortì nostra liras vintichimbi senza misericordia alcuna, ed emendit sa terra, hat a havirì strumadu; e sì non pagat infra dies bindighì, de chi hat a esser juygadu, seghitsilli sa manu destra.*

CAP. CLXXV.

De chì comporarit alcuna cosa dae Terrali, ch' istarit cun attiri.

C*onstituìmus, ed ordinamus, chì, sì alcuna persona andarit, e comporarit dae Saraccu, over Terrali* [313]*, ch'istarit cun attiri, alcuna cosa dessu donnu suo, cussa tali persona, ch' indi hat a comporarì dae cussos de cussas dittas cosas, ischiendo, chi cussu non havirit libertadi de vendirì, siat tenudu cussu, chi hat a comporarì, de restituirì, su chi hat a haviri comporadu, assu pubillu, e paghit de machicia liras deghi assa Corti nostra.*

CAP. CLXXVI.

De chi furarit dae cuyli de alcunu Pastori de bestiamen.

I*tem ordinamus, chi, sì ad alcuna persona de qualunca gradu, o condicionì hat a esser provadu, chi hat a levari, over furari a mala voluntadi dessu pubillu dae alcunu cuyli de alcunu Pastori alcunu istergiu, over attera cosa, ch' in cussu cuyli esserit, e legittimamenti s' illi hat a esser provadu, paghit de machicia assa Camara nostra, secundu ch' in su Capidulu de chi furat dae domu si contenit* [314]*, ed emendit su dannu assu pubillu; e sì non pagat infra dies bindighì, de chi hat a esser juygada, seghitsilli una origla in totu, ch' illa perdat.*

CAP. CLXXVII.

De chi hat a ingannarì de non servirì sa giornada, chì hat a esser obligadu.

V*olemus, ed ordinamus, chi, quando alcun homini s' hat a allogari cun attirì pro ser-*

312 Nelle Corti del 1545. si è ordinato, che tutto il bestiame sia segnato, e che così i Buoi, come le Cavalle, i Cavalli, ed i Puledri sieno marcati a fuoco, e che questo Capitolo sia osservato, cap. 38. a petizione del Militare: e le R. Pram. cap. ult. tit. 23. aumentando in parte, ed in parte moderando la pena del nostro Capitolo, e dichiarando detto capitolo di Corte, anno prescritto, che nessuno possa marcar Puledro, o Cavallo con altre armi, che con quelle della sua famiglia, e non avendone, con lettere indicanti 'l di lui nome, e con verun altro segno

CAP. CLXXIV.

Di chi disfacesse segnale di terra, ovvero limiti, o termine.

Vogliamo, ed ordiniamo, che nessuna persona di qualunque grado, o stato osi, nè presuma di disfar limiti di terre, che sono confinanti d'altrui; e chi ne disfarà, e leverà termini, e provato gli sarà legittimamente, paghi di multa alla Corte nostra lire venticinque senza misericordia alcuna, ed ammendi la terra, avrà disfatto; e se non paga infra giorni quindici, dacchè sarà giudicato, taglisegli la mano destra.

CAP. LXXV.

Di chi comprasse alcuna cosa da Terrazzano, che stesse con altrui.

Constituiamo, ed ordiniamo, che, se alcuna persona andasse, e comprasse da Garzone, o Terrazzano [313], che stesse con altrui, alcuna cosa del donno suo, quella tal persona, che ne comprerà da quei di quelle dette cose, sapendo, che quegli non avesse libertà di vendere, sia tenuto colui, che comprerà, di restituir quello, che avrà comprato, al padrone; e paghi di multa lire dieci alla Corte nostra.

CAP. CLXXVI.

Di chi furasse da tugurio d'alcun Pastore di bestiame.

Inoltre ordiniamo, che, se ad alcuna persona di qualunque grado, o condizione sarà provato, che leverà, ovvero furerà a mala volontà del padrone da alcun tugurio d'alcun Pastore alcun arnese, ovvero altra cosa, che in quel tugurio fosse, e legittimamente se le sarà provato, paghi di multa alla Camera nostra, secondochè nel Capitolo di chi fura da casa si contiene [314], ed ammendi il danno al padrone; e se non paga infra giorni quindici, dacchè sarà giudicata, taglisele una orecchia in tutto, che la perda.

CAP. CLXXVII.

Di chi ingannerà di non servire la giornata, che sarà obbligato.

Vogliamo, ed ordiniamo, che, quando alcun uomo s'allogherà con altrui per ser-

gno di ferro, o fuoco, sotto la pena di cento ducati, e perdita del Cavallo, o Puledro; come pure, che nessuno, nemmeno il suo propio padrone, possa mutarne il primo marchio, o segno, nè segnarlo di nuovo, sotto la stessa pena, e d'incorrere in quella de'ladri di Cavalli Quali sieno i diversi segni d'orecchie più in uso presso i Pastori Sardi, si vedrà nella nota 322.

313 *Terrali* potrebbe qua essere stato messo per errore in vece di *Saracca*, cioè *Fantesca*, come lo era certamente in fine del Cap. 166. *Terralis* per *Saraccos*, e per ciò l'ho ivi corretto *Saraccos*.

serviri a giornada, ed ill' hat a ingannari a cullu, a chi hat a haver impromissu, cussu tali homini, chi s' hat a allogari, e hat a ingannari sa giornada, e non hat a serviri, siat tènudu cussu tali homini de pàgari s' ispendiu a icuss' homini, ch' ill' hat a haviri allogadu, ed emendit su dannu, e paghit de machicia assa Camara nostra pro dognia volta, chi s'illi hat a provari, soddos vinti per homini.

CAP. CLXXVIII.

Dessos Asònis, chi hant a promitter de treulari s'argiola, e non hant a cumpliri, o tenni s' impromissa.

Constituimus, ed ordinamus, chì quando sos Asònis in tempus de treulari hant a impromitter ad alcuna persona de treulari s'argiola [315]*, ed ill'hant a ingannari, pa-*

Le R. Pram. cap. 4. tit. 31. prescrivono, che nessuna persona osi, nè presuma comprare, nè vendere, nè contrattar con ischiavi, nè schiave, servi, nè serve, nè figliuoli di famiglia, nè far prestar danaro, nè accettar da' medesimi cosa in accomanda; ed avendola comprata, o presa in accomanda, o in altra qualunque maniera, debbano rivelarlo, e dinunziarlo al Giudice, padrone, e padre, di chi la diede loro, sotto pena di furto, e di pagare il danno a' padroni degli schiavi, ed a' padri di que' figliuoli 'l valore della roba col duplo.

314 Cioè nel Cap. 33. e come và, che questo Capitolo si riferisce alla disposizione del Cap.33?

Il Cap.33. è della Giudicessa Eleonora, questo Capitolo dovrebb'essere del di lei padre, se pur è vero, che dal Cap. 133. in appresso tutti sieno del Giudice Mariano, in qual caso sarebbe il Cap. 176. anteriore in tempo al Cap. 33. e non potrebbe avervi relazione.

Il dubbio, di cui si tratta, fa crescere in me il sospetto, in cui mi ha lasciato la disposizione del Cap. 159. se col medesimo terminassero i Capitoli del padre, e quindi ricontinuassero quelli della figliuola.

Non è neppure improbabile, che nell'antica Carta del Giudice Mariano si fosse già provveduto pe' furti delle case, e che dalla Giudicessa Eleonora si sia corretta, ed emendata quella disposizione nel modo, in cui ora si trova nel Cap.33. il che sarebbe conforme, a quanto essa dice nel preambulo „ La *Carta de Logu* la quale con grandissimo provvedimento fu fatta dalla buona memoria del Giudice Mariano . . . correggiamo, facciamo, e mutiamo da bene in meglio „.

Tali riflessi fatti sul Cap. 33. possono attarsi ed al presente Capitolo, ed alla maggior parte degli altri, tranne quelli compresi fra i numeri 133. e 159. i quali sono indubitatamente della Carta del Giudice Mariano senza variazione, nè alterazione alcuna, come dimostrano il preambulo, che precede al Cap. 133. e la disposizione del Cap. 159. ed anche lo stile diverso; non sapendosi, se la Giudicessa Eleonora n' abbia veramente fatto de' nuovi, od almeno non potendo discernersi quali dessi sieno: V. la nota 331.

315 Non si trebbiano, nè si battono, propiamente parlando, le biade in Sardegna, ma si tritano, facendo trottare intorno intorno sui covoni distesi nell' aja una proporzionata catena, cioè fila, di Buoi, o di Cavalle; anzi la trebbia neppur vi si conosce, sebbene in sua vece s'adopri qualche volta il carro: tuttavia trebbiatura si chiama in Sardo l'operazione, di cui si tratta, volgarmente *treula*.

Il metodo però di Sardegna non è biasimevole, come lo pretende il ch. Gemelli nel suo rifiorim. della Sardegna, Autore quanto dotto, altrettanto portato per le riforme, talvolta senza maturarne abbastanza la convenienza, e volendo far superare ogni ragione dallo spirito di novità.

Si fa egli carico del sentimento di Plinio, che ne' Paesi, ne' quali si fa uso della paglia in luogo di fieno, sia più conveniente il tritar le biade col calpestìo degli animali, Cavalli sieno, o Buoi, perchè la paglia più sottile, e più minuta riesce, e quasi ridotta in polvere, e per conseguenza più atta al nutrimento del bestiame *; e non potendo repplicar ragioni, dice, che buona riesce ancora stritolata colla trebbia, e col coreggiato.

Buona pe' Cavalli, rispondo io al Gemelli, ma non buona per i Buoi, i quali, se non è mi-

* *Natur. hist. lib. 18. cap. 30. Palea plures gentium pro feno utuntur. Melior est, quae tenuior, minutiorque, et pulveri propior*: e Columella *lib. 6. cap. 3.* sebbene l' ultimo luogo dia al nutrimento della paglia, mettendo in primo luogo i pascoli verdi, ed in secondo le piante di veccia, e di cicerchia diseccate, ed il fieno, dice a riguardo della paglia: *quae ubique, et quibusdam regionibus solae praesidio sunt*: quindi pare, che preferisca nutrimento della paglia a quello del fieno, qualora, come si usa ne' Paesi ben sistemati della Sardegna, si somministri colle civaja, o colla vinaccia, di cui loda assai l'uso, come vantaggiosissimo: *Nec dubium est, quin ea longe melius cum suis folliculis, antequam eluantur, praeberi possint; nam et cibi, et vini vires habent, nitidumque, et hilare, et corpulentum pecus faciunt*.

servire a giornata, e l' ingannerà a colui, a chi avrà promesso, quel tal uomo, che s' allogherà, ed ingannerà la giornata, e non servirà, sia tenuto quel tal uomo di pagar lo spendio a quell' uomo, che l' avrà allogato, ed ammendi il danno, e paghi di multa alla Camera nostra per ogni volta, che se gli proverà, soldi venti per uomo.

CAP. CLXXVIII.

De' Cavallari, che prometteranno di trebbiar l'aja, e non compiranno, o terranno la promessa.

Constituiamo, ed ordiniamo, che, quando i Cavallari in tempo di trebbiare prometteranno ad alcuna persona di trebbiar l' aja 315, e la inganneranno, paghino

minutissima, e quasi ridotta in polve, o non la mangiano, o non ne rimangono ben nutriti per la difficoltà di poterla rugumare: nè dee sprezzarsi questo vantaggio, trattandolo da piccolo, mentre grandissimo sarà, finchè non sia introdotto l' uso del fieno con qualche universalità, e forse dopo.

Se il Gemelli s' avesse preso l' incomodo di vegghiar qualche notte ne' rustici cortili delle case de' Campidanesi, ed in qualcheduno di que' Villaggj particolarmente, ne' quali si tiene molta cura de' Buoi da lavoro, e tanta, che più grandi assai diventano gli stessi Buoi, i quali altrove non sarebbero riusciti che piccoli, e meschini, ed avesse osservato, come il Contadino interrompe il suo riposo più volte fra la notte massime d' inverno, per somministrar nuova paglia a' suoi Buoi, il che si chiama in Sardo *appallai*, cioè appagliare, avrebbe veduto, che, non ostante la diligenza del tritamento, que' Buoi rifiutano una porzione della paglia, cioè la più grossa, che *nuera* s' appella con voce Campidanese, e vale a dir nodosa; e forse non avrebbe più potuto dire, che buona riesce ancora la paglia stritolata colla trebbia, e col coreggiato, salvo perchè si trangugia la *nuera* pure o sia paglia nodosa, e dura da' Buoi stimolati dalla fame.

Coloro, i quali non conoscono la paglia midollosa, come lo è quella di Sardegna particolarmente di frumento, ma soltanto la vana, stentano a persuadersi del vantaggio suddetto, eppur lo è incontrastabilmente.

Nè più lento cred' io il metodo di tritar le biade colle Cavalle, e co'Buoi, essendo la mietitura, che in Sardegna porta tanto in lungo la ricolta, non già la trebbiatura, e ciò attesa l'ubertà delle messi, e la scarsezza delle braccia: per la qual cosa poco star possono i Sardi Agricoltori a'precetti di Plinio *nat. hist. lib.* 18. *cap.*30. *Triticum,quo serius metitur, copiosius invenitur: quo celerius vero, hoc speciosius, ac robustius. Lex aptissima, antequam granum indurescat, et cum jam traxerit colorem. Oraculum vero, biduo celerius messem facere potius, quam biduo serius.*

Le ubertose ricolte richieggono, che anche in grande si battano le aje: ma l' uso della trebbia vuole piccole aje, e più piccole ancora quello del coreggiato; colle Cavalle però, e co'Buoi si tira l' aja, quanto in grande si vuole, senza inconveniente alcuno, e con molto risparmio di braccia, proporzionando il numero de'Buoi, e delle Cavalle, che non mancano, alla superficie di ciascun' aja*.

Un altro vantaggio indiretto, ma importante assai, che si cava dal metodo di tritar colle Cavalle, richiede, che si mantenga, ed anzi promova in Sardegna cotal uso: consiste il vantaggio indiretto nell' allettamento a multiplicarne gli armenti, che si ritrova nell' annua rendita, che ritraggono i proprietarj di Cavalle dalla battitura delle biade, onde si viene ad aumentar la quantità de'Cavalli ancora, se pur non contribuisce al concepimento, moderando in esse i primi violenti ardori, secondo gl' insegnamenti di Virgilio *Georg.* 3. *v.* 130. *e seg.*

Atque ubi concubitus primos jam nota voluptas
Sollicitat, frondesque negant, et fontibus arcent;
Saepe etiam cursu qnatiunt, et Sole fatigant,
Cum Graviter tonsis gemit area frugibus ....
Hoc faciunt, nimio ne luxu obtusior usus
Sit genitali arvo, et sulcos oblimet inertes,
Sed rapiat sitiens venerem, interiusque recondat.

La trebbiatura colle Cavalle, ed il miglioramento delle razze anno somministrato materia a gran dibattimenti, e rappresentanze nelle Corti celebratesi 'n Sardegna, avendo preteso alcune Città di poter obbligare i propietarj delle Cavalle de' Paesi vicini a mandarle loro malgrado a tritar le aje delle medesime, ed essendosi chieste delle provvidenze per impedire l' uso de' cattivi, o deboli, o piccoli Stalloni, e per costringere i Feudatarj a tener delle razze.

Le più acri dispute sulla pretensione suddetta

* Lo stesso Plinio nel cit. luog. rispettando gli usi delle diverse Nazioni dice a questo proposito: *Ritus diversitatem magnitudo facit messium, et caritas operariorum.*

Paghint cussos talis Asònis, over Asòni su dispendiu, chi su pubillu dess'argiola hat a havirì fattu, ed issos manialis, chi hat a haviri allogadu pro sa ditt'argiola, e paghit su dannu, ch'ill'intervenerit dessu lavori, e de machicia assa Camara nostra liras chimbi, e siat tenudu de fagheri s'argiola de nou: ed in simili pena s'intendat su pubillu dess'argiola, quando ingannarit ass'Asònis, chi nolli lassarit treulari s'argiola.

C A P. CLXXIX.

Chi sos Bubaris dessos Bois, chi hant a esser in sas Villas, siant cungiados, e provvididos.

Item ordinamus, chi sos Bubaris [316] *dessos Bois domados, chi hant a esser in sas Villas, siant tenudos sos hominis dessas Villas cullos, chi hant a haviri Bois domados, de cungiari beni su dittu Bubari; e cungiadu, chi hat a esser, e provvididu, e bei havirit in su dittu Bubari alcuna parti, chi non esserit beni cungiada, secundu sas atteras, e dae cussu logu essirit alcunu Boi, e fagherit dannu, cussa persona, a chi toccat in parti, chi noll'hat a haviri cungiada, secundu de supra, paghit cussa tali persona cussu dannu, chi hat a esser fattu peri cussos Bois, e de machicia assa Corti nostra liras chimbi, e paghit sa tentura, chi hat a esser fatta assos dittos Bois* [317].

C A P. CLXXX.

Dessos chi portarint Bois furisteris, chi siant tenudos dellos clobari a Boì istanti dessu Logu.

Volemus, ed ordinamus, chi pusti chi hat a esser missida sa muda dessos Bois, si alcuna persona dessa Villa bei battirit alcunu Boi furisteri ass' armentu, chi cussu pubillu dessu dittu Boi illu deppiat clobari [318] *a Boi istanti dessa Villa; e si sendo clobadu, secundu de supra, su dittu Boi s'indi torrarit, sendo clobadu, cussu Boynargiu, chi hat a haviri in guardia sos dittos Bois, siat tenudu cussu tali Boynargiu de torrari berbu* [319] *sa notti, chi hat a esser mancadu su dittu Boi, assu*

ta ebbero luogo nelle Corti del 1602. e 1614.

Nelle prime rappprescntò lo Stamento Militare col Cap. 99. che le Città di Sassari, ed Alghero, ed altri Luoghi solevano con mandamenti penali forzare i padroni di Cavalle di diversi Paesi ad andare a tritar le biade, con gran danno, e spesa de' medesimi, e chiese, che s' accordasse, di non potervi essere costretti, se non vi voleano andar volontariamente mediante la mercede pattovita: si mandò farsi, come si supplicava, purchè non vi fosse privilegio in contrario: ma quindi, prima di terminars' il Parlamento essendosi su di ciò altercato fra il Sindaco della Città di Sassari, ed il Sindaco dello Stamento militare, finalmente, venute le parti a concordia, si decretò in conformità dal Presidente del Parlamento Conte Delda ne' 5. d' Aprile 1604. (tanto andò in lungo quel Parlamento), che si dovesse pagare a' padroni delle Cavalle sette soldi per ciascheduna ogni giornata di lavoro, mediante il qual pagamento si potessero dal Governatore pel corso di dieci anni spedir gli ordini opportuni, per farsi passare ogni anno a Sassari le Cavalle necessarie, trascorso il qual termine restasse illeso, come prima, il dritto delle parti.

Nelle seconde rinnovatasi la dimanda dallo Stamento Militare col Cap. 26. in vista del trascorso del decennio, si decretò d' osservarsi la concordia suddetta fino ad altro Parlamento; e che frattanto potessero le parti chiedere, ed instare di dichiararsi in via giuridica sulle loro pretensioni, a qual effetto rimanessero salvi i dritti alle medesime.

Che cosa si sia su di ciò deciso in appresso, o provveduto ne' seguenti Parlamenti, non è a mia notizia; se potrò venirne in cognizione lo dirò nelle note a' comentarj d'Olives.

Per quanto riguarda il miglioramento delle razze, nelle Corti del 1565. a petizione de' tre Ordini del Regno col cap. 6. si decretò, che nessuno potesse dare alle sue Cavalle Stallone al-

no que' tali Cavallari, ovvero Cavallaro il dispendio, che il padrone dell'aja avrà fatto, ed i manovali, che avrà allogato per dett' aja, e paghi il danno, che gl' intervenisse delle biade, e di multa alla Camera nostra lire cinque, e sia tenuto di far l'aja di nuovo: ed in simil pena s' intenda il padrone dell' aja, quando ingannasse il Cavallaro, che non gli lasciasse trittar l' aja.

CAP. CLXXIX.

Che le Mandre de' Buoi, che saranno ne' Villaggi sian chiuse, e provvedute.

Inoltre ordiniamo, che le Mandre [316] de' Buoi domati, che saranno ne' Villaggj, sieno tenuti gli uomini de Villaggj quelli, che avranno Buoi domati, di chiuder bene detta Mandra; e chiusa, che sarà, e provveduta, e vi avesse in detta Mandra alcuna parte, che non fosse ben chiusa secondo le altre, e da quel luogo uscisse alcun Bue, e facesse danno, quella persona, a chi tocca in parte, che non l' avrà chiusa, secondo di sopra, paghi quella tal persona quel danno, che sarà fatto per que' Buoi, e di multa alla Corte nostra lire cinque, e paghi la presura, che sarà fatta a detti Buoi [317].

CAP. CLXXX.

Di que', che portassero Buoi forestieri, che sieno tenuti d' appajargli a Bue stante del Luogo.

Vogliamo, ed ordiniamo, che, dappoichè sarà messa la muta de' Buoi, se alcuna persona del Villaggio vi conducesse alcun Bue forestiere all'armento, che quel padrone di detto Bue lo debba appajare [318] a Bue stante del Villaggio; e s'essendo appajato, secondo di sopra, detto Bue se ne tornasse, essendo appajato, quel Mandriale, che avrà in guardia detti Buoi, sia tenuto quel tal Mandriale di tornar parola [319] la notte, che sarà mancato detto Bue, al padrone; e se detto Mandria-

alcuno, che non fosse riconosciuto dal Superiore; e che non si potessero tener le Cavalle senza Stallone così riconosciuto, abbandonandole a' loro Puledri, sotto la pena di venticinque ducati: nelle Corti del 1614. a petizione del Militare col cap. 27. si decretò, che fra il termine di due anni ogni Signor di Vassalli dovesse avere un branco di Cavalle non minore di quindici capi, da continuare a tenerlo in appresso; in conformità del quale decreto dispongono le R. Pram. nel cap. 17. tit. 43.

Ma non tutti i Feudatarj s' uniformano a sì vantaggiose Leggi, nel mentre che alcuni di essi se ne fanno il più lodevole impegno.

316 Le tre ultime edizioni dicono *Boynargios*, cioè Mandriali, per manifesto errore, e dee dir *Bubaris*, come ha l' edizione del 1567. ed anche la seconda, spiegandosi dal Comentatore, che *Bubari* s' appella in Sardo il ricinto, in cui si custodiscono rinchiusi i Buoi domati, o sia la Mandra: e chi non volesse correggerla voce *Boynargios* in *Bubaris*, o *Mandras*, supporrebbe una inettissima disposizione in questo Capitolo, quale sarebbe quella, di dover cigner di chiudenda i Mandriali: V. le note 72. e 271.

317 Qua s' allontana dal sistema adottato negli altri Capitoli, i quali comandano la formazione delle chiudende alle vigne, ed agli orti, ed in particolare nel Cap. 112. in cui s'esime d' ogni risponsabilità colui, il quale dee formar la chiudenda dal momento, che la medesima è provveduta, ed approvata, forse perchè là si trattava di precavere i danni, qui di contenere il bestiame.

318 *Chiobari* dal Latino *copulare*.

319 Le ripetizioni, che si veggono di tratto in tratto in questi Capitoli, e le quali sembrano superflue, potrebbero essere state fatte ad arte, e per maggior chiarezza delle rispettive Leggi, che riguardan particolarmente i Contadini, ed i Pastori, e sono spesso trattate dai Maggiori di Giustizia, e Vice-Maggiori, e Giurati,

assu pubillu; e si su dittu Boynargiu non torrarit berbu assu pubillu sa notti, chi hat a mancari su dittu Boi, chi cussu tali Boynargiu siat tenudu de torrari ass' armentu su dittu Boi a dispesas suas; e si nollu torrarit, paghit su dannu assu pubillu dessu dittu Boi.

C A P. CLXXXI.

Dessos Bois, chi sunt de mala fama, chi su pubillu siat tenudu dellos clobari.

Constituimus, ed ordinamus, si in casu havirit in s' armentu dessos Bois domados alcunu Boi, chi esserit de mala fama [320]*, chi cussu pubillu de cussu Boi de mala fama siat tenudu dellu clobari a Boi, chi non siat de mala fama; e si cussu pubillu de cussu tali Boi nollu volerit clobari cussu tali Boi, secundu de supra, e cussu Boi intrarit in alcunu logu, e fagherit dannu, ed esserit mortu, faghendo dannu, su Boynargiu non siat tenudu dellu pagari.*

C A P. CLXXXII

Chi su Boynargiu siat tenudu de torrari berbu sa notti, quando illi fuyrit alcunu juhu, assu pubillu.

Item ordinamus, chi, si ad alcunu Boynargiu, chi havirit Bois in guardia, illi fuyrit alcunu juhu, over Boi dae sos Bois, chi tennerit in guardia, cussu tali Boynargiu siat tenudu, chi sa die, ch'illi hat a esser fuydu su dittu juhu, over Boi, chi sa notti, chi hat a torrari, illu deppiat dari ad intender assu pubillu dessu dittu juhu, over Boi, ch'illi esserit fuydu a malavogia sua [321]*; e si gasi faghit, su dittu Boynargiu non siat tenudu a pena alcuna; e si gasi non fagherit, secundu de supra, siat tenudu cussu tali Boynargiu de torrari su dittu juhu, over Boi a dispesas suas ass' armentu dessos Bois domados.*

C A P. CLXXXIII.

Chi sos Officialis siant tenudos dogni annu a chircari su bestiamen pro su bestiamini angienu, chi bei hant a acattari.

Volemus, ed ordinamus, chi sos Officialis nostros, ciascunu in s' Officiu issoru, deppiant chircari dogni annu una volta su bestiamen rudi, si sunt sinnados, e portat ciascunu su sinnu dessos pubillos; e s'indi acattant, chi non esserint sinnados, chi cuss' Officiali, over Officialis illas deppiant levari cussas talis bestias, chi non

hant

rati; di fatti non si veggono che nelle Leggi agrarie.

Non vi è cosa, che più contribuisca ad allontanar da uno Stato i piati, e le ingiustizie, quanto le Leggi certe, e stabili, le quali sieno a pieno conoscimento di tutte le classi di persone: non è mio il riflesso, ma dell' eruditissimo Fleurì nel trattato della scelta, e metodo degli studj.

320 A riguardo de' Tori indomiti, e nocivi le R. Pram. cap. 13. tit. 43. in aumento al disposto in questo Capitolo comandano, che in caso di ritrovarsi di que' Tori, la Giustizia del Luogo ingiunga con tre successivi bandi in tre distinti giorni a' padroni, e Pastori di ritirargli, e non facendolo essi, che si possano liberamente uccidere, vendendosi la carne, ed il cuojo, e dal prodotto pagandosi i danni.

driale non tornasse parola al padrone la notte, che mancherà detto Bue, che quel tal Mandriale sia tenuto di tornare all' armento detto Bue a spese sue; e se non lo tornasse, paghi il danno al padrone di detto Bue.

CAP. CLXXXI.

De' Buoi, che sono di mala fama, che il padrone sia tenuto d'appajargli.

Constituiamo, ed ordiniamo, se in caso avesse nell' armento de' Buoi domati alcun Bue, che fosse di mala fama [320], che quel padrone di quel Bue di mala fama sia tenuto d'appajarlo a Bue, che non sia di mala fama; e se quel padrone di quel tal Bue non lo volesse appajar quel tal Bue, secondo di sopra, e quel Bue entrasse in alcun luogo, e facesse danno, e fosse ucciso, facendo danno, il Mandriale non sia tenuto di pagarlo.

CAP. CLXXXII.

Che il Mandriale sia tenuto di tornar parola la notte, quando gli fuggisse alcun pajo di Buoi, al padrone.

Inoltre ordiniamo, che, se ad alcun Mandriale, che avesse Buoi in guardia, gli fuggisse alcun pajo di Buoi, ovvero Bue de' Buoi, che tenesse in guardia, quel tal Mandriale sia tenuto, che il giorno, che gli sarà fuggito detto pajo di Buoi, o Bue, che la notte, che tornerà, lo debba dar ad intendere al padrone di detto pajo di Buoi, ovvero Bue, che gli fosse fuggito a forvoglia sua [321]; e se così fa, detto Mandriale non sia tenuto a pena alcuna; e se così non facesse, secondo di sopra, sia tenuto quel tal Mandriale di tornar detto pajo di Buoi, ovvero Bue a spese sue all' armento de' Buoi domati.

CAP. CLXXXIII.

Che gli Ufiziali sieno tenuti ogni anno a ricercare il bestiame pel bestiame d'altrui, che vi troveranno.

Vogliamo, ed ordiniamo, che gli Ufiziali nostri, ciascuno nell'ufizio loro, debbano ricercare ogni anno una volta il bestiame rude, se sono segnati, e porta ciascuno il segno de' padroni; e se ne trovano, che non fossero segnati, che quell' Ufiziale, ovvero Ufiziali le debbano levare quelle tali bestie, che non saran-

321 La trasposizione delle parole, dove dice, *siat tenudu, chi sa die, ch'illi hat a esser fuydu su dittu juhu, over Boi, chi sa notti, chi hat a torrari, illu deppiat dari ad intender assu pubillu*, rende il Capitolo non poco scuro, è però lo stesso, come se avesse detto „ sia tenuto, e debba la notte del giorno, in cui gli sarà fuggito detto pajo di Buoi, o Bue, quando tornerà, di dare ad intender al padrone del pajo di Buoi, o Bue, d'essergli fuggito a forvoglia sua„ si comprende benissimo, che si tratta di Buoi fuggiti o dalla pastura, o dalla Mandra; se poi quando ritornerà voglia dire, quando ritornerà il Mandriale al Villaggio, o quando ritornerà il padrone alla Mandra, non si spiega dal Capitolo; io però inclino a credere, che tratti del ritorno del primo più certo, e regolare, atteso l'alternarsi, che fanno i Mandriali.

hant a esser sinnadas, pro sa Corti nostra, pro chi volemus, chi ciascuna bestia siat sinnada assu sinnu dessu pubillu [322]*; e cull' Officiali, chi non hat a fagheri, secundu ch'in su dittu Capidulu si contenit, siat condennadu pro sa negligencia sua assa Corti nostra in liras deghi.*

CAP. CLXXXIV.

Dessu bestiamini, chi hat a venni a intradura assos Pastoris.

Constituimus, ed ordinamus, chi, quando alcuna bestia de intradura hat a venni ad alcun armentu de Vaccas, over truma d'Ebbas, over de atteru bestiamini, e cussu Pastori nollu conoscherit, de chi hat a esser su dittu bestiamini, chi cussu tali Pastori, over Pastoris illu deppiant revelari infra dies tres assa Corti nostra, over ass' Officiali, a tali chi si pozzat ischiri, de chi hat a esser; e ad icussu Pastori, chi noll'hat a revelari, secundu ch'in su dittu Capidulu si contenit, siat illi appelladu pro fura, e siat condennadu, secundu ch' in su Capidulu de chi furat si contenit [323].

CAP. CLXXXV.

Dessu delittu, e furas, chi s' hant a fagheri, chi si deppiant dari assu cuyli, chi hat a esser plus a probi.

Item ordinamus, chi, quando alcunu delittu, over maleficiu de fura s' hat a fagher in habitacioni [324]*, cussu tali maleficiu, chi hat a esser fattu, si deppiat dari assu cuyli* [325]*, chi hat a esser plus a probi, a hui hat a esser fattu su dittu delittu; e cussu*

322 Le R. Pram. cap. 2. tit. 23. ampliando la disposizione di questo Capitolo, in conferma del cap. 38. delle Corti del 1545. citato da me nella nota 312. comandano, che ogni sorta di bestiame si segni non solamente nelle orecchie, ma ancor a fuoco, e si registrino i due segni presso lo Scrivano della Curia; e che nè Pastor, nè padrone, nè alcun altro possa dar per suo discarico cuojo, o pelle, che non abbia detti due segni così registrati, sotto pena d'esser considerato per ladro, e condannato alla pena del furto: prescrivono pure nel cap. 2. del tit. 22. il tempo da segnarsi 'l bestiame, cioè il minuto per tutto il mese di Maggio, ed il grosso per tutt' Ottobre, sotto pena di perdere il Comune, come nel caso di commessa frode, secondo che si dispone nel Cap. 160. della *Carta de Logu*.

Il cap. 8. di detto tit. 22. impone l' obbligo, a chiunque abbia del bestiame col segno d'orecchia guastato, sia vivo, o morto, di denunziarlo alla Giustizia fra tre giorni, ed in presenza della medesima di ridur quell' orecchia, od orecchie al segno delle altre, sotto pena di cinque lire ogni volta, che il contrario facesse, e d' esser indiziato nel furto del bestiame di quella specie, che si trovasse d' esser mancato in que' territorj: e che lo Scrivano non possa prendere alcun dritto per la registrazione di quella dinunzia.

Ed ecco coonestato dal cap. 8. ciò, che pare una crudeltà nel cap. 5. di cui ho trattato nella nota 183. cioè che non s'ammetta la scusa d' essere stato il segno guastato da Cani, o in altro modo, il che si debba intendere, qualora non si sia osservato il disposto del cap. 8.

La disposizione però di detto cap. 2. non riguarda i Cavalli, pe' quali si è provveduto nel cap. ult. enunciato in detta nota 312. e che non è permesso di segnar con taglj nelle orecchie, ad oggetto di non rendergli deformi, non conoscendosi in Sardegna la stravagante moda de' Cavalli colle orecchie mozze, che con voce Sarda si direbbero *isdorigaus* *, ma soltanto debbono marcarsi a fuoco da un lato nella spalla, o nella coscia.

Suol farsi 'l segno d' orecchie ora smozzican-

* Si mozzano tuttavia qualche volta in Sardegna le orecchie ai Cavalli da qualche capriccioso propietario per evitarsi la tentazione di vendergli, massime se fossero destinati per Istalloni, mentre non pericola più di trovarne prezzo vantaggioso: ne ho veduto uno assai bello nel Villaggio di Giave molti anni sono.

ranno segnate, per la Corte nostra; perchè vogliamo, che ciascuna bestia sia segnata al segno del padrone [322]; e quell' Ufiziale, che non farà, secondo che in detto Capitolo si contiene, sia condannato per la negligenza sua alla Corte nostra in lire dieci.

CAP. CLXXXIV.

Del bestiame, che verrà ad entratura ai Pastori.

Constituiamo, ed ordiniamo, che, quando alcuna bestia d' entratura verrà ad alcun armento di Vacche, ovvero branco di Cavalle, ovvero d'altro bestiame, e quel Pastore non lo conoscesse, di chi sarà detto bestiame, che quel tal Pastore, ovver Pastori lo debbano rivelare infra giorni tre alla Corte nostra, ovvero all' Ufiziale, a tal che si possa sapere, di chi sarà; ed a quel Pastore, che non lo rivelerà, secondo che in detto Capitolo si contiene, siagli appellato per furto, e sia condannato, secondo che nel Capitolo di chi ruba si contiene [323].

CAP. CLXXXV.

Del delitto, e furti, che si faranno, che si debbano dare al tugurio, che sarà più da presso.

Inoltre ordiniamo, che, quando alcun delitto, ovvero malefizio di furto si farà in abitazione [324], quel tal malefizio, che sarà fatto, si debba dare al tugurio [325], che sarà più da presso, a dove sarà fatto detto delitto; e quello debba provare,

candole, or forandole, ora intagliandole in un modo, o nell'altro, quando una sola, e quando entrambe uniformemente, o diversamente, mai però mozzandole, o sia recidendole affatto, il che anzi e proibito: quindi le dominazioni Sarde di *spizzàdas*, *pizzus cavanus*, *carfidas*, e *crapìdas*, *ìsciupàdas*, *pertuntas*, *iscalas*, *rundininas*, e simili.

323 Il cap. 6. tit. 22. delle R. Pram. a questo riguardo emanato è conceputo ne' seguenti termini: „ Sogliono i Pastori conservar vivo il bestiame, che rubano, frammettendolo in quello, che tengono a loro carico, finchè abbian occasione di segnarlo di nuovo, venderlo, o mangiarlo, e frattanto qualor si ritrovi presso di essi, si scusano, dicendo, che accidentalmente si mischiò col loro bestiame; ed affinchè nessuno resti scolpato con ciò, ordiniamo, e mandiamo in conformità del Cap. 184. di *Carta de Logu*, che tutti i Pastori dentro di tre giorni precisi, da contarsi dal giorno, in cui mancasse il bestiame al padrone del medesimo, sian obbligati a dinunziar formalmente in potere della Giustizia del Luogo detto bestiame, che si trovasse mischiato col loro, sotto pena d' incorrere, facendo il contrario, nella stessa pena del ladro, e sia punito come tale, secondo che si dispone in detto Capitolo di *Carta de Logu* „.

324 Il Comentatore sotto la denominazione di *habitacioni* intende qua soltanto gli abituri, e capanne de' Pastori, ma vi si debbono intender pur tutte le dipendenze, e deve aver la stessa estensione, che ha la parola *habitacioni de Villa*, come si è osservato nella nota 10. anzi dee comprender tutti gli altri territorj non compresi nell' *habitacioni de Villa*; sebbene molto impropiamente, se pur qui non è trascorso qualch' errore: e che in detto senso si debba prendere, lo dimostra il tenore del Capitolo.

Potrebbe però darsi, che coll'andar del tempo fosse toccata la sorte di altri a questo Capitolo ancora, d' essere stato corrotto o per incuria, o per cattiva intelligenza, e che dicesse il testo genuino *foras de habitacioni*, cioè fuori, o sia oltre l' abitazione, in vece che ora dice *in abitacioni*, nel qual caso non sarebbe necessaria interpretazione alcuna, e neppur la suddetta intelligenza data al Capitolo dal ch. Olives, significando costantemente in tutto il Codice la cosa stessa la voce *habitacioni* nel suo più ampio significato di dipendenze dall'abitato, cioè quanto abbracciano il popolato, le vigne, gli orti, i seminati, ed i prati.

325 Il cap. 6. tit. 21. delle R. Pram. in fin. dispone conformemente, che i delitti commessi oltre al prato, ed alle biade, (s' intende anche oltre alle vigne, ed agli orti) s' incarichino alle mandrie, o greggie più vicine, o sia a' Pastori di esse, purchè la distanza non ecceda le tre miglia: V. la nota 11.

su deppiat provari, chi ill' hat a haviri fattu, infra dies bindighi; e si non provat [326], *paghit su dannu, a cui hat a esser fattu, e de machicia assa Corti nostra liras bindighi: e simili s' intendat in su dittu Capidulu pro sos lavoris, quando non hant a ischiri, chi havirit fattu su dannu, ch' illu diant assu bestiamini, chi hat a esser plus appressu dessu lavori, e cussu paghit su dannu, chi hat a esser fattu, e simili sa tentura* [327].

CAP. CLXXXVI.

Chi nexuna persona, chi Pastori non siat, non deppiat toccari sa bestia, chi hat a acattari morta.

Volemus, ed ordinamus, chi nexuna persona de qualunca gradu, o condicioni non deppiat, nen presumat toccari, nen bortari de ladus alcuna bestia, chi acattarit morta, si Pastori non est, ch' illa mirarit [328] *pro su sinnu; e totu cussos, ch' ill' hant a mirari* [329] *e Pastoris non siant, paghint cussas talis personas, o:er persona su dannu assu pubillu dessu bestiamini, e de machicia assa Corti nostra, secundu ch' in su Capidulu de chi furat si contenit, tota hora chi s' illi hat a provari legittimamenti.*

CAP. CLXXXVII.

Dessu Pastori, chi siat cretidu a sagramentu suo dessa fura, chi s' illi hat a fagheri, si est de bona fama.

Constituimus, ed ordinamus, chi su Pastori siat cretidu a sagramentu suo dessa fura, e dannu, ch' illi hat a esser fattu in su bestiamini suo, si su dittu Pastori est de bona fama [330]; *e si non est de bona fama, non siat cretidu per modu nexunu.*

CAP. CLXXXVIII.

Dessu Cani, over Jagaru, chi fagherit dannu in alcunu bestiamini.

Item ordinamus, e constituimus, s' in contu alcunu Cani de loru, over Jagaru andarit

326 Ciò è stato stabilito in odio de' Pastori più vicini in vista del sospetto, che dà la loro vicinanza, essendo i Pastori per comune opinione tenuti per ladri da tempi antichissimi, e forse dacchè la loro professione dalla più nobile è diventata la più abbietta.

La gran differenza, che passa fra l' Incarica delle Comunità, e quella de' Pastori, a tenore di questo Capitolo, si è, che le Comunità debbono provare, e catturare, ed i Pastori provar soltanto.

Le Leggi Sarde anno provveduto in varj modi per prevenire i furti de' Pastori, ma non vi sono riuscite gran fatta: oltre a quanto si è detto nella nota 301. col cap. 31. a petizione del Militare delle Corti del 1614. si è prescritto, per evitar le frodi, ed i furti, che la mancanza di mezzi di sussistenza fa commettere ai Pastori, che nessun Pastore di Porci possa tener comune d'altrui contenente meno di dodici capi prolifici del medesimo segno, sotto pena di perdere il Comune, e di lire venticinque: ma le R. Pram. sono andate più oltre, avendo nel cap. 9. tit.22. comandato, che nessun Pastore possa tenere, nè custodir pe' salti, e montagne senza licenza del Barone meno di 20. Porci prolifici accompagnati con quindici sino a venti Capre, per potersi alimentare col latte di esse, sotto la pena di detto Capitolo di Corte, e così stesso, che i Pastori di Pecore, e di Capre non possano averne in custo-

vare, chi l' avrà fatto, infra giorni quindici; e se non prova [326], paghi il danno, a cui sarà fatto, e di multa alla Corte nostra lire quindici: e simile s' intenda in detto Capitolo per le biade, quando non sapranno, chi avesse fatto il danno, che lo diano al bestiame, che sarà più da presso alle biade, e quello paghi il danno, che sarà fatto, e simile la presura [327].

CAP. CLXXXVI.

Che nessuna persona, che Pastore non sia, non debba toccar la bestia, che troverà morta.

Vogliamo, ed ordiniamo, che nessuna persona di qualunque grado, o condizione non debba, nè presuma toccare, nè voltar di lato alcuna bestia, che trovasse morta, se Pastor non è, che la mirasse [328] pel segno; e tutti quelli, che la mireranno [329], e Pastori non sieno, paghino quelle tali persone, ovvero persona il danno al padrone del bestiame, e di multa alla Corte nostra, secondo che nel Capitolo di chi fura si contiene, tutta ora che se gli proverà legittimamente.

CAP. CLXXXVII.

Del Pastore, che sia creduto a sacramento suo del furto, che se gli farà, se è di buona fama.

Constituiamo, ed ordiniamo, che il Pastore sia creduto a sacramento suo del furto, e danno, che gli sarà fatto nel bestiame suo, se detto Pastore è di buona fama [330]; e se non è di buona fama, non sia creduto per modo nessuno.

CAP. CLXXXVIII.

Del Cane, ovvero Bracco ormatore, che facesse danno in alcun bestiame.

Inoltre ordiniamo, e constituiamo, se in conto alcun Cane di guinzaglio, ovvero

stodia minor numero d'ottanta, e quelli di vacche venticinque capi con altrettante Capre; anzi nel cap. 12. dello stesso titolo, in vista d' avere insegnato l'esperienza, che molti Pastori, ed altre persone, che non lo sono, a titolo di Cacciatori, od altrimenti sogliono abitar ne' salti, e far molti furti, e danni colle armi, che portano, anno stabilito, che nessuna persona, la quale abitasse in campagna a titolo di Pastore, od altrimenti, possa portare archibuso, nè balestra senza licenza del Giudice del Luogo, e senza d' aver dato mallevadore di pagare il danno, che si facesse nel distretto, in cui abitasse, sotto pena di venticinque lire, e di pagar quel danno.

327 V. la nota 206.

328 Nelle Corti del 1545. cap. 63. si è ordinato, che non possa levarla nemmeno lo stesso padrone, finchè non sia riconosciuta dalla Giustizia, sotto la pena del furto: e conformemente dispongono le R. Pram. cap. 6. tit. 23.

329 S' intende toccandola, e movendola.

330 Avrei considerato questa prova privilegiata in tal modo pel solo effetto di conseguir la rifazione de' danni, se non vi fosse la disposizione del Cap. 195. di cui parlerò nella nota 352. Il cap. 7. tit. 23. delle R. Pram. prescrive d' ammettersi per la prova legittima de' furti di bestiame commessi ne' salti testimonj singolari, e persone altronde inabili, a tenor del cap. 29. a petizione del Milita-

darit a posta sua, e fagherit dannu in alcunu bestiamini, su pubillu de cussu tali Cani, over Jagaru, chi fazzat cussu dannu, siat tenudu de pagari su dannu, chi hat a haviri fattu, assu pubillu dessu bestiamini, si legittimamenti si provat, chi cussu Cani, over Jagaru, havirit fattu atteru dannu senza cussu ad alcunu bestiamini; e si non si provarit, chi cussu Cani, over Jagaru havirit fattu atteru dannu, si non cussu, chi su pubillu dessu Cani, over dessu Jagaru, si non bolit pagari su dannu, chi hat a haviri fattu, det su Cani assu pubillu dessu bestiamini, provadu, chi non havirit fattu atteru dannu, si non cussu, secundu de supra [331].

CAP. CLXXXIX.

De chi hat a narri alcuna paraula criminosa ad alcuna persona.

Volemus, ed ordinamus, chi, si alcuna persona, over personas narrint a attera persona alcuna paraula criminosa [332], *chi cussas, over cussa persona, chi hat a narri tali paraula criminosa, illu depplat bogari in claru infra dies otto; e s'in claru illu bogat legittimamenti, siat cussa persona, a chi hat a esser narada sa ditta paraula criminosa, si est pro mayas, bruxada; e si esserit ruffianìa, e provadu s'illi est legittimamenti, paghit cussu, a chi hat a esser provadu, assa Corti nostra pro machicia liras vintichimbi; e si ad icussu, a chi s' hat a narri cussa paraula criminosa, non s'illi hat a provari legittimamenti infra su dittu tempus, paghit cussu, chi hat a haviri naradu, e appostu ad icussa persona cussu, simili pena, e siat condennadu, secundu ch' in su dittu Capidulu si contenit; prolli narri mayargiu paghit liras chimbanta infra dies bindighi, de chi hat a esser juygadu; e si non pagat, seghitsilli sa limba, per modu ch' illa perdat; e prolli narri ruffianu paghit liras vintichimbi* [333].

CAP. CXC.

De chi narrit corrudu ad alcuna persona.

Item ordinamus, chi, si alcuna persona narrit ad attera persona corrudu, over attera paraula ingiuriosa, ch' indi essirit crimini, siat condennadu cussu, chi hat a narri cussa tali paraula, a pagari assa Corti nostra liras vintichimbi, si billu provat; e si non billu provat, liras bindighi [334].

CAP.

litare delle Corti del 1614. essendo però due degl' inabili contesti, ad arbitrio del Giudice, la qual disposizione riguarda per certo la prova sufficiente per condannare il reo alla pena del delitto.

331. Il Cap. 132. che tratta della stessa materia: sarebbe per avventura emanato in emendazione di questo Capitolo? ed eccoci di nuovo alla questione della nota 314. se i Capitoli posteriori al 159. sieno del Giudice Mariano, o della figliuola; questione, che da' Capitoli, de' quali si tratta, non riceve alcun lume maggiore.

Che che di ciò ne sia, io credo, che la disposizione del Cap. 132. sia compatibile colla disposizione di questo Capitolo, e che il Cap. 132. tratti del solo caso, in cui il Cane venga sorpreso sulla greggia, e colto, ma non ucciso sul fatto, ed il presente Capitolo tratti di tutti gli altri casi, ne' quali il Cane, andando da sua posta, cagioni de' danni a qualunque sorta di bestiame, in qualsivoglia modo

332 Con cui rinfacci delitto.

333 Tanto questo Capitolo, quanto i Cap. 44. 190. e 192. sono stati rivocati dalle R. Pram. cap. 2. tit. 28. ordinandosi nel medesimo, che per le parole ingiuriose dette in pubblico, colle quali s' intacchi l' onor del prossimo, si debba dal proferente cantar la palinodia, se non fosse Cavaliere, o Cittadin onorato, pe' quali stabilisce l' esilio dal Regno per tre anni, oltre le altre pene del Dritto Comune, secondo la qua-

vero Bracco ormatore andasse a posta sua, e facesse danno in alcun bestiame, il padrone di quel tal Cane, ovvero Bracco, che faccia quel danno, sia tenuto di pagare il danno, che avrà fatto, al padrone del bestiame, se legittimamente si prova, che quel Cane, ovvero Bracco avesse fatto altro danno senza di quello ad alcun bestiame; e se non si provasse, che quel Cane, ovvero Bracco avesse fatto altro danno, se non quello, che il padrone del Cane, ovvero del Bracco, se non vuol pagare il danno, che avrà fatto, dia il Cane al padrone del bestiame, provato, che non avesse fatto altro danno, se non quello, secondo di sopra [331].

CAP. CLXXXIX.

Di chi dirà alcuna parola criminosa ad alcuna persona.

Vogliamo, ed ordiniamo, che, se alcuna persona, ovvero persone dicessero ad altra persona alcuna parola criminosa [332], quelle, ovver quella persona, che dirà tal parola criminosa, lo debba cavare in chiaro infra giorni otto: e se in chiaro lo cava legittimamente, sia quella persona, a chi sarà detta quella parola criminosa, se è per malìe, bruciata; e se fosse ruffianerìa, e provato se gli è legittimamente, paghi quegli, a chi sarà provato, alla Corte nostra di multa lire venticinque; e se a colui, a chi si dirà quella parola criminosa, non se gli proverà legittimamente infra detto tempo, paghi quegli, che avrà detto, ed apposto a quella persona quello, simil pena, e sia condannato, secondo che in detto Capitolo si contiene; per dirle maliardo paghi lire cinquanta infra giorni quindici, dacchè sarà giudicato; e se non paga, taglisegli la lingua, per modo che la perda; e per dirle ruffiano paghi lire venticinque [333].

CAP. CXC.

Di chi dicesse cornuto ad alcuna persona.

Inoltre ordiniamo, che, se alcuna persona dicesse ad altra persona cornuto, ovvero altra parola ingiuriosa, che n' uscisse crime, sia condannato colui, che dirà quella tal parola, a pagare alla Corte nostra lire venticinque, se glielo proverà; e se non glielo prova, lire quindici [334].

CAP.

qualità delle persone, ad arbitrio del Giudice.

334 Il Comentatore vuole, che sia trascorso un grande sbaglio nell' estensione di questo Capitolo, con essersi messa la pena di venticinque lire, dove andava quella di quindici, e la pena di quindici lire, dove andava quella di venticinque: e le R. Pram. pure nel cap. 2. tit. 28. dicono su questo particolare, che pare d'esservi nel medesimo contraddizione.

Io considero inefficaci le parole *over attera paraula ingiuriosa*, *ch'indi esserit crimini*, „ ovvero altra parola ingiuriosa, che n'uscisse crime „ perchè comprese sono nel Capitolo precedente le parole ingiuriose, colle quali si rinfaccia delitto, salvo che si volesse intendere delle altre parole ingiuriose, le quali significassero lo stesso, che cornuto, ed intaccassero ugualmente l'onore; e sono persuaso, che, per ottimo raffinamento di politica, la mente de' Legislatore sia stata di far la legge, appunto come si trova scritta; perchè chi ha trattato un uomo da cornuto, e non lo prova, gli fa una semplice ingiuria; ma colui, che lo prova, all'ingiuria aggiugne il manifesto disonore, che aggrava di molto l'offesa, e perturba la tranquillità delle famiglie.

Siffatto disonore per lo più non è meritato da quell' infelice marito, e pur lo riduce in certo modo a condizione servile, per trarre probabilmente la sua origine dal dritto turpe, che pretendeano d' avere ne' Secoli barbari, (d' un al-

CAP. CXCI.

De chì fagherit sas ficas daenanti de alcun Officiali nostru ad attera persona.

V*olemus, ed ordinamus, chi, si alcuna persona fagherit sas ficas, over ch' illu ismentirit, over ch'illi narrit attera paraula ingiuriosa daenanti dess' Officiali, cussu, chi hat a fagheri, secundu de supra, siat condennadu a pagari assa Corti nostra pro dognia paraula liras chìmbi* 335.

CAP. CXCII.

De chì narrit alcuna paraula ingiuriosa ad alcun Officiali nostru, faghendo sos fattos nostros.

C*onstituimus, ed ordinamus, chi, si alcuna persona narrit alcuna paraula ingiuriosa ad alcun Officiali nostru, faghendo sos fattos nostros, over ch' illi levarit sa prea dae manos, cussa tali persona, chi hat a fagheri, secundu de supra, paghit assa Corti nostra pro machicia, si legittimamenti indi est vinta, liras vintichimbi; e si non pagat infra dies bindighi, de chi hat a esser juygada, pro sa paraula ingiuriosa s'illi seghit sa limba; e pro levari sa prea dae manos seghitsilli sa manu destra* 336.

CAP. CXCIII.

De chì mitterit manu assa persona de alcun Officiali nostru.

I*tem ordinamus, chi, si alcuna persona offenderit mayori, over minori Officiali nostru, ed ill' offendit in persona, e samben indi exirit, e provadu illi hat a esser legittimamenti, siat impiccada perì sa gula, per modu ch'indi morgiat, senza misericordia nexuna; e si sambini nolli bogarit, ed illi arsarit colpu* 337, *paghit de machicia assa Corti nostra liras chimbanta; e si non pagat infra dies bindighi, de chi hat a esser juygada, seghint illi sa manu destra, per modu ch' illa perdat.*

CAP.

altro genere di barbarie però diversa da quella de' nostri tempi) i padroni all' occasione delle nozze de' loro servi.

Ne' primi Secoli dell' era volgare non era tuttora introdotta fra gli uomini sì umiliante opinione, attesochè s' intentavano senza riguardo da' mariti i giudizj d' adulterio, i quali diedero luogo alla celebre legge d' Antonino Pio tanto lodata da Sant' Agostino, con cui si proibiva ai mariti d' accusar le moglj d'adulterio, se col tenor della loro vita non avessero dato ad esse esempio di vivere onestamente: *periniquum enim mihi videtur, ut pudicitiam vir ab uxore exigat, quam ipse non exhibet* *.

Non intendo già di parlar qui di que' mariti, i quali cooperano al loro disonore; e credo anzi, che tanto sarebbe opportuna per essi ovunque, quanto è singolare la pena della frusta

* Marco Porzio Catone, il Pretor benemerito della Sardegna, flagello degli usuraj, tacciò d'ingiustizia la facoltà, che aveva il marito d' uccider la moglie da lui colta in adulterio, perchè in caso d' infedeltà del marito la moglie dovea sopportar pazientemente l'offesa: *In adulterio uxorem tuam si deprehendisses, sine judicio impune necares; illa te, si adulterares, digito non auderet contingere: neque Jus est. In fragm.*

CAP. CXCI.

Di chi facesse le fiche dinanzi d' alcun Ufiziale nostro ad altra persona.

Vogliamo, ed ordiniamo, che, se alcuna persona facesse le fiche (ad alcuno), ovvero che lo smentisse, ovvero che gli dicesse altra parola ingiuriosa dinanzi dell' Ufiziale, quegli, che farà secondo di sopra, sia condannato a pagare alla Corte nostra per ogni parola lire cinque [335].

CAP. CXCII.

Di chi dicesse alcuna parola ingiuriosa ad alcun Ufiziale nostro, facendo i fatti nostri.

Constituiamo, ed ordiniamo, che, se alcuna persona dicesse alcuna parola ingiuriosa ad alcun Ufiziale nostro, facendo i fatti nostri, ovvero che gli levasse il pegno da mani, quella tal persona, che farà, secondo di sopra, paghi alla Corte nostra per multa, se legittimamente ne è convinta, lire venticinque; e se non paga infra giorni quindici, dacchè sarà giudicata, per la parola ingiuriosa, se le tagli la lingua; e per levare il pegno da mani taglisele la mano destra [336].

CAP. CXCIII.

Di chi mettesse mano alla persona d' alcun Ufiziale nostro.

Inoltre ordiniamo, che, se alcuna persona offendesse maggiore, ovvero minor Ufiziale nostro, e l' offende in persona, e sangue n' uscisse, e provato le sarà legittimamente, sia impiccata per la gola, per modo che ne muoja, senza misericordia nessuna; e se sangue non gli cavasse, e gli alzasse colpo [337], paghi di multa alla Corte nostra lire cinquanta; e se non paga infra giorni quindici, dacchè sarà giudicata, taglinle la mano destra, per modo che la perda.

CAP.

sta Portoghese, come la descrive il De-Colmenar *Annal. d' Espagne, et de Portugal* di farsi passeggiare pubblicamente marito, e moglie a cavallo all' Asino con certe insegne in capo, e mentre la moglie riceve le percosse dal Boja, si vede costretta a batter nella stessa maniera il marito, che le va innanzi.

335 Per ogni parola, cioè per ogn' ingiuria di tal fatta, non già per ogni parola ingiuriosa, che gli uscisse dalla bocca nell' atto di così ingiurare.

336 Oltre a quanto dispone a questo riguardo il cap. 2. tit. 28. delle R. Pram. come nella nota 333. il cap. 9. dello stesso titolo ha commutato le pene, delle quali quì si tratta, in quelle, che s'incorrono dal delinquente a tenore del Dritto Comune.

Non fanno menzione detti capitoli. Prammaticali di quanto s' ordinò nel 1594. dipendentemente dalle rappresentanze fatte dagli Stamenti nelle Corti dell' anno precedente circa la disposizione, di cui si tratta; eppure si erano allora commutate le pene del taglio della lingua nel far correre al delinquente il Villaggio, e del taglio della mano in cento battiture: V. *Dexart ad cap. 1. tit. 4. lib. 1. Capit. Regn. Sard.*

337 Cioè cagionasse lividura, o enfiagione, non già il solo atto minaccioso d'offendere.

CAP. CXCIV.

Dessos Bois, chi s' hant a acattari in sos lavoris.

Volemus, ed ordinamus, chi totu cussos, chi hant a havirì bestiamen domadu, over rudi, tengiant modu de guardarillu, e fagherillu guardari, secundu ch'in sos Capidulos de supra est naradu: ed icussos Bois domados, e armentu de Vaccas domadas ad aradu, o Cavallos, o Ebbas, o Molentis domados 338*, chi s' hant a accattari in lavori nadu infini assa prima die de Jennargiu, cussos pubillos dessu lavo-*

338 Tratta da domato anche il povero Ciuco, che è sempre mansueto dal suo primo comparire alla luce, nè abbisogna di tal qualificazione, non essendovi rude nella sua specie; salvo che per Asini rudi si vogliano prendere que' pochi Asini salvatici, ed incapaci di mansuefazione, o sia indomabili, che si veggono, ma radissimamente, nelle montagne più alte, e precisamente ne' territorj del Villaggio d' Arzana, non troppo simili agli Asini comuni, potendo perciò essere i veri Onagri.

Il non mai abbastanza lodato Autore della Storia naturale di Sardegna ch. Cetti sostiene l' inesistenza degli Onagri in Sardegna, e tratta da visionario Luigi Marmol, che nella sua descrizione dell' Affrica afferma d' avervene veduto molti; ma siccome sostiene pure l' inesistenza dell' Asino salvatico, può dirsi in questa parte non abbastanza informato.

Se poi l'animal salvatico esistente nelle montagne d' Arzana sia Onagro, od Asino, si potrà dilucidare, quando ne venga a capitar qualcheduno in mani di persona intelligente, coll' enumerazione delle vertebre dorsali; e riconoscendosi vero Asino, dovrà considerarsi di razza insalvatichita.

Si chiama *Molenti* *, e vale a dire macinante, dal servizio più frequente, e più prezioso, che rende in Sardegna di macinare il frumento, riuscendo la farina perfettissima, mentre il passo lento, uniforme, ed inalterabile dell'Asinello move tanto piano, ed equabilmente la mola, che il frumento non rischia mai di riscaldarsi.

Anno quindi gli Asini conservato in Sardegna costantemente da padre in figlio fino a nostri tempi l'antico loro mestiere, del quale rende irrefragabile testimonianza Columella *de re rust. lib. 7. cap. 1. Molarum, et conficiendi frumenti pene solemnis est huius pecoris usus* **.

Qui mi chiama a parlar del pane Sardo, come ho promesso nella contronota del num. 83. ciò, che ho letto altrove non di troppa mia soddisfazione, scritto ad oggetto d' enumerar quel modo di fare il pane tra gli usi Greci, e vale a dire, che il pane, di cui si fa uso in Sardegna generalmente, è di forma rotonda, schiacciato, e della spessezza d' un mezzo dito.

Io non trovo tra gli usi Greci, ed i Romani in materia di pane alcuna differenza specifica; gli uni, e gli altri anno usato, secondo la diversità de' tempi, il pane ora schiacciato, or grosso più, o meno voluminoso, ed entrambi ancora: tutta la singolarità, che leggo de' Greci, si è, che il pane di Cipro era stimato il più prezioso: Veggasi l'eruditissimo Meursio nella Grecia feriata, nelle Miscellanee Laconiche, negli Spicilegj di Tercirto, ed in altri suoi trattati, e non se ne potrà dubitare: io intanto ne dirò qualche cosa seguendo le di lui traccie.

'Αχαΐνας *acainas*, acaine chiamano i Greci i pani grandi, Μεγαλάρτια Megalártia Magalarzie, cioè Magnipanie certe Feste, perchè vi si distribuivano de' pani grandi: altro pane s' usava nelle Feste di Città, ed altro in quelle di fuo-

* Anche *Burriccu* si dice in Sardegna l' Asino con voce Greca, cioè Βυῤῥιχον, Burrichon, della quale si sono serviti talvolta i Latini in vece di *Mannius* dicendo *Burrichus*, e *Burrichius* per significare il Ronzino, al quale i Sardi pure danno non di rado la stessa denominazione di *Burriccu*.

** Piacemi di qui rapportar le doglianze dell'Asino d'Apulejo ne' lib. 7. e 9. pag. 602. e 772. ed. di Lione 1604. *Nam protinus uxor ejus, avara quidem, nequissimaque illa mulier molae machinariae sub jugum me dedit, frondosoque baculo subinde castigans, panem sibi, suisque de meo parabat corio. Nec tantum sui cibi gratia me fatigare contenta, vicinorum etiam frumentum mercenariis discursibus meis conterebat. Nec mihi misero statuta saltem cibaria pro tantis praestabantur laboribus. Namque ordeum meum frictum, et sub eadem mola meis quassatum ambagibus colonis proximis venditabat, mihi vero per diem laboriosae machinae attento sub ipsa vespera furfures apponebat incretos, ac sordidos.*

Sed die sequenti molae, quae maxima videbatur, matutinis adstituor: et illico velata facie propellor ad incurva spacia flexuosi canalis, ut in orbe termini circumfluentis reciproco gressu, mea recalcans vestigia, vagarer errore certo.

Meursio ne' Coment. all' Alessandra di Licoforone vers. 733. crede che l' uso di coprir la faccia dell' Asino macinante si sia introdotto per preservarlo dalle vertigini; e quest' uso è in vigore in Sardegna, chiamandosi *facili* lo straccio, con cui si copre: non so poi se la testa dell' Asino sia soggetta alle vertigini: quello, che posso assicurare, si è, che gli Asini delle nostre Villanelle potrebbero formar quasi le stesse doglianze dell' Asino d' oro: macinano essi l'orzo, ma raramente l'assaggiano, non che mangiarlo.

CAP. CXCIV.

De Buoi, che si troveranno nelle biade.

Vogliamo, ed ordiniamo, che tutti coloro, che avranno bestiame domato, ovvero rude, tengano modo di guardarlo, o farlo guardare, secondo che ne' Capitoli di sopra è detto: e que' Buoi domati, ed armento di Vacche domate ad aratro, o Cavalli, o Cavalle, od Asini domati 338, che si troveranno in biade nate infino al primo giorno di Gennajo, que' padroni delle biade, ove si trove-

fuori; in Città pane di forno; fuori fiscello, che altro non era, che il pane cotto sulle ceneri sopra certi vasi di creta arroventati, quindi quelle schiacciate sottili, perchè più facilmente così si poteano cuocere.

Lo stesso accadde presso i Romani, i quali ebbero il pane cotto nel forno: *similiter postea repertis frugibus panes coquebantur in cinere prius, inde in furno: Varro de vit. pop. Rom. lib. 1.* al pane cotto sulle ceneri non poteano dargli che una forma assai piatta, e sottile, affinchè cuocesse bene; a quello di forno gli si potea dar qualunque forma; ed a questo pane sono relative la midolla, e la crosta del pane accennate da Plinio: *mollia panis, crusta panis*.

Ora venendo al pan di Sardegna, dirò, che quel certo pane d' un solo mezzo dito di spessezza, cotto però nel forno, non si usa che in una sola Provincia; l' uso generale è del pane midolloso, come dovea essere quel pane grande de' Greci, ed il pan di forno de' Romani massime il grosso, di cui parla Plauto: *comesse panem tres pedes latum potes*: il quale mi presenta alla fantasia il pane usuale de' Campidanesi lungo da un palmo, e mezzo, e grosso, del peso di tre libbre, di midolla assai unita, con buona crosta, e d' ottimo sapore, chiamato da essi *cima*, forse per eccellenza, cioè cima di pane.

Le persone per indole nazionale più di qualunque altra sprezzanti alla sola vista del pane Sardo, forse più prezioso del pan di Cipro tanto rinomato, dimenticano la loro natural propensione, non altrimenti che accadesse, come si racconta, al suono dell' incantatrice lira d' Orfeo.

Che se in Sardegna è occupazion delle donne, generalmente parlando, il fare il pane, come lo era indubitatamente appresso gli antichi Greci, lo era altresì appresso gli antichi Romani, appo i quali i Pistori s' introdussero bensì, e vi rimasero lungo tempo, ma poi tornò il fare il pane ad essere il mestier delle donne.

Anticamente, dice Meursio, in Roma non ci fu alcun Pistore fino all' anno 580. della fondazione, ogni Cittadino pestava, quanto richiedeva il bisogno per suo uso, e de' suoi, ed era lavoro delle donne: poscia però entrarono nella Città i Pistori, i quali allora si chiamavano Pinsori *: della verità di ciò ci convince Plinio *lib. 18. cap. 11.* colle seguenti parole: „ non vi furono in Roma Pistori infino alla guerra di Persia negli anni di Roma DLXXX. Gli stessi Quiriti faceano il pane, ed era lavoro delle donne, siccome ancor oggi in molti luoghi delle Genti „. Rimasero adunque i Pistori per lungo tempo, finchè sotto gl' Imperatori, decadendo a poco a poco quel grandissimo Impero, ritornò il pane ad esser fatto dalle donne: *Ulp. leg. 12. ff. de instruct. vel instrum. leg. §. 1. Trebatius... putat contineri... et mulieres quae panem coquant... quaeque villam servent*: *Panicoctariae* si chiamavano volgarmente, ed il luogo, dove questo lavoro si facea, si diceva *panificium*.

In Sardegna non si possono dire introdotti i Pistori, or chiamati Fornaj, perchè quantunque ve n' abbia diversi 'n Cagliari, in Sassari, ed in Alghero, non fanno essi 'l pane Sardo, ma quello di munizione per uso della Truppa, che è vero pane inferigno, cioè di farina mescolata col cruschello, chiamato dagli antichi Romani *cibarius panis*, ed anche dell' altro alla Franzese, alla Genovese, alla Piemontese, e fanno il biscotto, detto galletta, e da Plinio *vetus, aut nauticus panis*, per uso appunto de' Naviganti.

S' adopra in Sardegna per fare il pane il frumento detto da' Latini *robus*, appellato in Sardo *trigu* dal Latino *triticum*, e che pur tritico buoni Autori l' an detto in Italiano, il siligine, che è il grano, di cui si serve tutta l' Italia, poco vi si conosce, e non vi s' apprezza, abbenchè il pan di siligine sia sempre stato stimato il più gentile:

Panis tener, et niveus, mollique siligine factus: dice Giovenal. *Sat. 5. v. 70.* e Senec *epist. 119. esurio: edendum est: utrum hic panis sit plebeius, aut siligineus, ad naturam nihil pertinet*: eppure il pan di Sardegna supera in bontà, ed in candidezza qualunque pane d' Italia, ove il tritico de' Sardi non è stimato che per le paste, cioè maccheroni, lasagne, vermicelli, tagliatelli, e simili: il pan di siligine è ottimo, se fresco; ma quasi non si può mangiar più la sera quello della mattina salvo che si tratti del biscottato: il più gros-

* Perchè prima dell'invenzione delle macine si pestava il grano nel mortajo per ridurlo in farina: *Serv. Aeneid. 1. v. 169. frumenta... in pilas missa pinsebant... et Pinsores dicti sunt, qui nunc Pistores.*

lavorì, hui s' hant a acattari, o Armentargiu, o homini suo, over Juradu de pardu tennir illos hant a poder, e presentarillos assu Mayori; e pro ciascaduna dessas dittas bestias paghit su pubillu, si nollas hat a havirì missidas in muda, o in corda [339] *, o in guardia, ultra cussu, chi si contenit in s'atteru Capidulu de mitterillas in muda* [340] *, paghit soddos ses pro dognia volta, chi acattadas hant a esser; e s' in muda, over a corda hant a esser missidas, over dadas a guardia, paghit sos dittos soddos ses pro bestia su Pastori; e si tennì forsi su bestiamen non s' hat a poder, ischiri hant, e conoschiri de chi hat a esser, si hant a poder; e si conoscher ill' hant a poder* [341] *, benni hant assu Mayori dessa Villa, e declarari dessu dittu bestiamini; e declaradu ch' ill' hant a havirì, e denunciadu, dessa quali denunciacioni siat creditu s' accattadori a sagramentu suo, hat a fagherì pagari* [342] *dae su pubillu dessu bestiamen, over Pastoris, chi hant a esser in culpa, secundu chi est naradu, soddos ses pro bestia pro ciascuna volta, ch'illoy hant a esser bidas, e accattadas, comenti e ch' illas havirint tentas; dessa quali condennacioni deppiat haver, e happat s' accattadori sa terza parti: e dae sa prima die de Jennargiu innanti, senza indi fagherì clamu, over denunciacioni alcuna innanti, illu pozzant, e deppiant lanzari, e occhiri* [343] *in su lavori, ch'ill' hant a accattari*

grosso pane Sardo è tanto buono nell'ottavo giorno, quanto nel primo.

D'onde dipenda questa disparità, non so se piuttosto di gusti, o d'opinioni, fra gli abitatori del continente d'Italia, ed i Sardi, si comprenderà dalle particolarità, che vado ad esporre.

In Italia non s' usano, che molini ad acqua, i quali avendo le macine assai pesanti, ed un moto molto violento facilmente riscaldano il frumento *robus*, che perciò perde molto della sua bontà: in Sardegna all' incontro s' usano per lo più piccole mole, le quali si fan girare per mezzo d' un Asinello, come si è detto di sopra (non mancano in alcuni Paesi della Sardegna i molini ad acqua, bensì d'assai minor mole di quelli d' Italia).

In Italia s' abburatta la farina col frullone per mezzo del buratello, dal quale altra separazione non si fa, che del fior di farina dal tritello, e dalla crusca: in Sardegna fuor delle case de' Pistori non si conosce il frullone, ma si staccia la farina, si vaglia, e s'agita in giro con un canestrino: dalle quali operazioni deriva la separazione di sette diverse parti della farina: la prima fatta per mezzo dello staccio di stamigna, con cui si stacca la crusca, detta nella Provincia di Cagliari *poddini*, ed in Logudoro *furfaru* dal Latino *furfur*, dal rimanente della farina: la seconda con altro staccio di velo, che separa la parte volatile della farina detta nella Provincia di Cagliari *scetti*, ed in Logudoro *poddine*: la terza per mezzo d'un crivello di fieno assai sottile detto *ciuliru de civrasciu*, che, ritenendolo, leva il cruschello, chiamato *poddineddu*: la quarta con altro crivello anche più sottile, denominato *ciuliru de simbula*, che ritiene il tritello, o sia la parte bruna della gentil farina, appellata in Sardo *civrasciu*: le altre due si fanno con un canestrello, detto nel Paese *palini*, aggitando la farina in giro, la qual operazione si chiama *spalinai*, e *spalinari*, e *spalinare*, onde si raduni immezzo prima la parte più leggera anch' essa bruna, chiamata *civrasceddu*, e *grussargia* la quale si va levando colle mani, ed in appresso la parte più grossa della semolella, chiamata *simbula grussa*, e l' altra, che riman depurata, *simbula*.

Non tutte queste denominazioni ne anno, per quanto io sappia, corrispondenti 'n Italiano: lo *scetti* può chiamarsi friscello, essendo la parte volatile della farina, non quell' amara, che s' attacca alle pareti del molino, perchè io son di sentimento, che sia la stessa, che dagli antichi Romani si chiamava *pollen*, e *pollis*, a cui corrisponde la denominazione Logudorese: la *simbula*, appo i Latini *simila*, è la parte più bianca alquanto renosa tanto la tenue, quanto la grossa, e ch' io semola chiamerei in Italiano, se questa denominazione non si fosse volgarmente usurpata per significar la crusca: il *civrasciu*, ed il *civrasceddu* si possono chiamar tritello, e tritel gentile, sempre che non si confonda la denominazione di tritello con quella di cruschello.

Tante separazioni dan luogo a far diverse qualità di pane (non parlo della forma, per cui si chiama il pane o *cima*, o *'unda*, o *gillantiri*, o *coccòi* *, o *fogazza*, o *fresa*, o *costedda*, o *mustazzu*): dall' unione di tutte, toltane ogni crusca, si fa il pane, detto *farra cerrida* farina cernuta: dall' unione della semola col friscello si fa il pane più usuale: dallo *scetti* solo si fa il pane di tal nome: dalla sola semolella più fina si fa il pane più candido, chiamato *pani de simbula*; e co' due tritelli si fanno altre due qualità

* *Coccòi* può esser voce Greca, perchè il circolo si chiama in Greco κύκλος, *kyclos*, e κόκαλον, *cocalon* la corona preziosa, essendo fatto il *coccòi* in forma circolare co'suoi merli, cioè in forma di corona

veranno, o Armentario, od uomo suo, ovvero Giurato di prato prendergli potranno, e presentargli al Maggiore; e per ciascheduna di dette bestie paghi il padrone, se non le avrà messe in muta, o in corda 339, o in guardia, oltre a quello, che si contiene nell' altro Capitolo di metterle in muta 340, paghi soldi sei per ogni volta, che ritrovate saranno; e se in muta, ovvero a corda saranno messe, ovvero date a guardia, paghi detti soldi sei per bestia il Pastore; e se prender forse il bestiame non si potrà, sapranno, e conosceranno, di chi sarà, se potranno; e se conoscere lo potranno 341, verranno dal Maggiore del Villaggio, e dichiareranno di detto bestiame; e dichiarato che l'avranno, e dinunziato, della qual dinunziazione sia creduto il ritrovatore a sacramento suo, farà pagare 342 dal padrone del bestiame, ovvero Pastori, che saranno in colpa, secondo che è detto, soldi sei per bestia per ciascuna volta, che vi saranno vedute, e ritrovate, come che le avessero prese; della qual condennagione debba avere, ed abbia il ritrovatore la terza parte: e dal primo giorno di Gennajo innanzi, senza farne richiamo, ovvero dinunziazione alcuna avanti, lo possano, e debbano ferire, ed uccider 343 nelle biade, che lo ritroveranno, senza

lità di pane bruno, o della lor mescolanza una sola: la semola grossa si lascia per lo più ad uso della cucina, ove s' adopra come il farricello: si fanno pur colla semolella quelle certe paste Sarde candidissime, sì stimate ovunque.

Le quattro prime qualità di pane s'impastano comunemente assai all' asciutta, e si maneggia la pasta stendendola, e ripiegandola colla palma della mano sopra una tavola, aggiungendovi di tanto in tanto un po'd'acqua alquanto salata, infino a domarla, il che si dice *ciuesciri*; quindi si forma il pane, la di cui midolla riuscir dee, e riesce molto unita, e si mette coperto a levitare, frattanto che si prepara il forno: *tunc farinam aqua sparsit, et assidua tractatione perdomuit, finxitque panem*: dice Seneca *epist. 90.*

Le altre qualità a forza d' acqua si maneggiano, e domano dentro un catino, riuscendo spugnose; in qual modo se ne fa anche delle prime qualità, chiamandosi allora *moddizzosu*, cioè pane morbidetto, il quale par lo stesso, di cui parla Plinio *lib. 18. cap. 11. non pridem etiam a Partis invectus, quem aquaticum vocant, quoniam aqua trahitur, tenuem, et spongiosa inanitate*.

L' uom di Governo spaventato dal gran numero di braccia, che occupa in Sardegna il panificio disapprova quella maniera di fare il pane, la perseguita, e si sforza d'introdurvi maggior numero di Pistori: il Filosofo rispetta gli usi antichi, ed inveterati, ne trova conveniente il contrariare il gusto nazionale: il ghiottone lo protegge a spada tratta.

339 Cioè legate, ed impastojate.

340 Cioè nel Cap. 151.

341 Tanto nell' edizione di Madrid, e nella seconda, quanto nelle posteriori si trova in questo luogo avanti all' infinito *conoschiri* l' avverbio di negazione *non*, che ho ommesso, per non essermi potuto indurre a credere, che vi fosse nella compilazione, da quando è stata pubblicata, cioè dicesse anche allora „ e se conoscere non lo potranno „ non comprendendo io, qual effetto potesse produr la dinunzia del bestiame non conosciuto, la quale certamente non poteva operare, che si pagassero i sei soldi per capo dal padrone, o Pastore, che s' ignorasse; oltre a che l' ordine del discorso non lo comporta, perchè bisognerebbe dire d' essersi prescritta dal Capitolo la dinunzia pel solo caso, di non essersi potuto conoscere il bestiame, la qual supposizione è manifestamente falsa, oppure che per mezzo di reticenza si fosse ordinata eziandio del bestiame domato stato conosciuto, il che non si confà collo stile dell' Autore, il quale, ben lungi d' usar reticenze, non si stanca mai delle ripetizioni spesso superflue in apparenza, ma che avranno la loro ragione, come ho accennato nella nota 319.

342 La disposizione del Capitolo apertamente insegna, che dee dire *hat a fagheri pagari*, farà pagare, non soltanto *ad fagheri pagari*, a far pagare, come ha l' edizione di Madrid, perciò così l' ho corretto, considerandolo error di stampa.

Il futuro dell' indicativo, che (come osserva benissimo il Sardo Aristarco nel suo saggio dell' opera del ripulimento della lingua Sarda) manca nella nostra favella, si supplisce coll'infinito accompagnato dall' indicativo tempo presente di avere; quindi per farà, e faranno si dice in Sardo *hat a fagheri*, ed *hant a fagheri* nel dialetto Arborese, *fai* nel Calaritano, e *faghere* nel Logudorese, ha a fare, ed anno a fare, e così negli altri verbi: nel dialetto Logudorese però si usa pure l' indicativo presente di dovere per ausiliare dell'infinito, dicendosi 'ndifferentemente per farà, o *hat a faghere*, oppure *det faghere*, dee fare.

343 V. la più volte menzionata proibizione del macellamento del bestiame grosso fatta dal cap. 2. tit. 43. delle R. Pram. e la nota 191.

V

tari, senza pena, mittendo boghi, e faghendo clamu 344 *de cussu bestiamini, chi hant a haviri mortu, over lanzadu, de presenti, ch' illu pozzant ischiri in sa Villa, o in s'habitacioni, in sa quali hat a esser mortu, s' in saltu non hant a poder acattari personas, a chi illu pozzant declarari; ma cussa die non passit, si hat a esser ora depida, over sa seguenti die, chi su dittu clamu non fazzant a su Mayori* 345, *e assos Jurados dessa Villa, sa bestia, over bestias de chi hant a esser, s' illas hant a conoschiri, su pilamini, si est de die; e si est de notti non siant tenudos a declarari pilamini, ma declarint, e narint, chi havirint lanzadu bestiamen, in su lavori, ch' ill' hant a haviri lanzadu; e si morrit intro de lavori suo, over de attiri, siat de cussu, ch' ill' hat a haviri mortu, over lanzadu; e si morrit foras de lavori, siat dessu pubillu dessa bestia, chi hat a esser morta* 346; *e pro cussos pegus, ch' illoy hant a esser acattados, chi non hant a esser mortos, e hapidos chi su pubillu dessu lavori nollos hat a haviri, beni chi esserint lanzados, paghit s' appreciu, chi hant a haviri fattu in su lavori, su pubillu, over Pastori dessu bestiamen assu pubillu dessu dittu lavori; e si hat a esser una bestia, chi s' illoy hat a accattari, cussa deppiant occhiri, over lanzari; e si hant a esser plus, duas bestias pro volta, e non plus* 347.

E si hat a esser alcunu bestiamen rudi dessos predittos, chi suntu narados in su Capidulu de supra, si hat a accattari in su lavori nadu, gosi 'nfini assa prima die de Jennargiu, comenti e posca, si pozzat, e deppiat occhiri, seguendollu dae su lavori, gosi foras dessu lavori, comenti ed intro dessu lavori, hui ill' hant a poder consighiri in sas ardacionis dessos lavoris, e siat de cussos, ch' ill' hant a occhiri; veramenti chi cussu, ch' ill' hat a occhiri, deppiat fagheri clamu, e denunciacioni assu Mayori, e Jurados de cussa Villa, hui s' hat a occhiri, secundu chi est naradu in su Capidulu de supra dessu bestiamini domadu; e nientideminus su pubillu dessu bestiamen, over su Pastori, chi hat a esser in culpa, paghit s' appreciu, e dannu, chi su dittu bestiamen hat a haviri fattu 348.

E si hat a esser alcunu bestiamen minudu, ciò est Berbeghis, Porcos de gamma, o Cabras, chi s' hat a acattari in su lavori nadu, deppiat esser maxellada sa gamma ognia volta de pegus chimbi 349, *s' hant a esser dae deghi pegus insusu; e dae deghi pegus ingiossu duos pegus, e paghit su dannu, ed appreciu assu pubillu dessu lavori su Pastori.*

Ed issu Porcu mannali, chi s' illoy hat a acattari, illu occhiant, e siat de cussu, ch' ill' hat a occhiri 350, *si morrit innanti de lompiri a domu dessu pubillu;*

344 *Clamu* di sopra significa richiamo, o lamento presso il Maggiore, qua sclamazione, schiamazzo, con cui si deve accompagnare, a tenor della *Carta de Logu*, l'uccisione del bestiame sorpreso ne' luoghi vietati, affine di scansare ogni ombra di sospetto di falso macellamento.

Simili voci si danno pure da coloro, che sono stati offesi, o feriti, e corrispondono all'accorr' uomo della lingua Italiana.

345 *Clamu* in questo luogo torna a significar richiamo.

346 E' notabile la finezza di questa distinzione.

347 Quella facoltà, che nella nota 190. ho detto di non aver considerato accordata dal Cap. 112. non posso negare d' essersi accordata da questo Capitolo a riguardo del bestiame domato, che si ritrovasse nelle biade dal primo di Gennajo in appresso.

Ma che per ciò dovrò io ritrattare, quanto in detta nota ho osservato? no; anzi mi pare di trovar qua motivi di confermarmi 'n quel mio sentimento, nel vedere, che si permette per le sole biade, e pel tempo soltanto, in cui maggior danno cagionar deve alle medesime il bestiame domato, che vi s'introduca; e non solo si permette, ma s' ordina il macellamento, probabilmente in considerazione del guasto, che vi cagiona, forse più co' piedi, che colla bocca, essendo quello il principal genere di prima necessità: V. la nota 343. e sue citazioni.

348 *Appreciu*, cioè apprezzamento: quando questa voce si trova sola, significa tanto il danno, quanto la mercede dello Stimatore, quando si tro-

senza pena, mettendo voce, e facendo schiamazzo [344] di quel bestiame, che avranno ucciso, ovvero ferito, di presente, che lo possano sapere nel Villaggio, o nell'abitazione, nella quale sarà ucciso, se in salto non potranno ritrovar persone, a chi lo possano dichiarare; ma quel giorno non passi, se sarà ora debita, ovvero il seguente giorno, che detto richiamo non facciano al Maggiore [345], ed ai Giurati del Villaggio, la bestia, ovvero bestie di chi saranno, se le conosceranno, il pelame, se è di giorno; e se è di notte non siano tenuti a dichiarar pelame, ma dichiarino, e dicano, che avessero ferito bestiame, nelle biade, che l'avranno ferito; e se morisse dentro di biade sue, ovvero d' altrui, sia di colui, che l'avrà ucciso, ovvero ferito; e se morisse fuori di biade, sia del padrone della bestia, che sarà morta [346]; e per que' capi, che vi saranno ritrovati, che non saranno morti, ed avuti che il padrone delle biade non gli avrà, benchè fossero feriti, paghi l'apprezzamento, che avranno fatto nelle biade il padrone, ovvero Pastore del bestiame al padrone di dette biade; e se sarà una bestia, che vi si ritroverà, quella debbano uccidere, ovvero ferire; e se saranno più, due bestie per volta, e non più [347].

E se sarà alcun bestiame rude de' predetti, che sono detti nel Capitolo di sopra, si ritroverà nelle biade nate, così infino al primo giorno di Gennajo, come poscia, si possa, e debba uccidere, inseguendolo dalle biade, così fuor delle biade, come dentro delle biade, ove lo potranno conseguire, nelle guardie delle biade, e sia di quelli, che l'uccideranno; veramente che quegli, che l'ucciderà, debba far richiamo, e dinunzia al Maggiore, e Giurati di quel Villaggio, ove s' ucciderà, secondo che è detto nel Capitolo di sopra del bestiame domato; e nientedimeno il padrone del bestiame, ovvero il Pastore, che sarà in colpa, paghi l'apprezzamento, e danno, che detto bestiame avrà fatto [348].

E se sarà alcun bestiame minuto, cioè Pecore, Porci di greggia, o Capre, che si ritroverà nelle biade nate, debba esser macellata la greggia ogni volta di capi cinque [349], se saranno da dieci capi 'nsuso; e da dieci capi 'ngiuso due capi; e paghi il danno, e l'apprezzamento al padrone delle biade il Pastore.

Ed il Majale, che vi si ritroverà, l' uccidano, e sia di colui, che l'ucciderà [350], se morisse prima di giugnere a casa del padrone; e se uccidere non lo po-

trova colla voce *dannu, appreciu, e dannu*, apprezzamento, e danno, come qua, significa la sola mercede dello Stimatore.

349 V. la riduzione del cap. 2. tit. 43. delle R. Pram del numero de' capi di bestiame minuto da potersi uccidere ne' casi, de' quali si tratta.

350 Colla distinzione fra Majale, che abbia la forcella, e Majale, che non l'abbia, a tenore del Cap. 112. in fin. V. le not. 195. in pr. e 196.

Ho promesso nella nota 195. di dare in questa la descrizione della forcella, che si suol mettere in Sardegna a' Majali, secondo il prescritto del Cap. 112. ed in adempimento della mia promessa colloco qui sotto delineata essa forcella, il numero 1 della quale è il triangolo, entro di cui resta rinchiuso il collo del Majale; il numero 2 la parte superiore, che prende quattro settimi della lunghezza di tutta la forcella; il numero 3 la parte inferiore; ed i numeri 4 4 le pache, in cui s'incastra, e allaccia il legno, che costituisce la base del triangolo, e potrebbe chiamarsi sottogola.

Da questa figura ognuno facilmente comprende, se al Majale decorato della forcella prescritta dal Cap. 112. sia possibile d' inoltrarsi fra le siepi, per poco ben fatte, che sieno.

lu ; e sì occhier noll' hant a poder, denuncientillu assu Mayori , e paghit su pubillu dessu Porcu soddos duos pro ciascuna volta [351] , *ch' illoy hat a esser acattadu, ed iss' appreciu, e dannu, chi hat a haviri fattu, assu pubillu dessu lavori ; e siatindì cretidu s' accusadori assu sagramentu suo ; e happat indi sa mesidadi dessos dittos soddos duos sa Corti, ed iss' attera mesidadi happat s' accusadori.*

E simigiantimenti s' intendat, chi fagheri deppiant de ciaschadunu dessos bestiaminis de penas, maxellos, apprecios, e condennacionis, chi s' hant a acattari haviri fattu, e fagherint dannu in su lavori, chi hat a esser portadu, e missidu in s' argiola, infini a ch' indi hat a esser levadu in totu.

C A P. CXCV.

Chi nexunu non deppiat ponni bestiamen accordadamenti in vingias, e ortos prollu occhier.

Volendo Nos obviari, e dari remediu assa malicia de multos, chi sutta specie, e colori dessa guardia de vingias, ortos, e lavoris non pozzant tenni, nen dannigiari indebitamenti su bestiamen domadu, over rudi, constituimus, volemus, ed ordinamus, chi nexuna persona, de qualunca gradu, istadu, over ordini siat, deppiat, over presumat bestiamini alcunu mitter in vingias, ortos, over lavoris istudiosamenti pro intencioni, ch' illoy siat mortu, over tentu, over levarillu dae su pastu, over occhirillu in pastu pro see, over pro attiri, e dari a intender, ch' ill' happat mortu, over tentu in vingia, over ortu, o lavori ; e icussu, a chi hat a esser acattadu, over provadu legittimamenti, e intendatsi, chi siat prova legittima dae unu testimongiu insusu in cust' articulu tantu, non ostanti chi de supra narat, chi siat cretidu assu sagramentu suo s' accusadori [352] , *deppiat esser condennadu, e paghit pro dognia volta assa Camara nostra liras bindighi infra dies bindighi, dae ch' illi hat a esser provadu; e si nollas pagat, siat fustigadu* [353] *; ed issu simili s' intendat de cussu, chi hat a mitter in pardu vesidu* [354] , *over in pardu de mindas bestiamen, chi hat a esser vedadu, a intencioni, ch' illoy esserit maxelladu, over tentu pro see, over pro attiri : e si cussu, de chi esserit su dittu bestiamini, over su*

351 Che differenza di pena tra la perdita del Majale, e due soldi, quantunque due soldi d' allora corrispondessero, secondo il calcolo da me fatto nella nota 153. a più di dodici soldi de' nostri tempi.

La Legge però, che nel privato vantaggio prende di mira la pubblica utilità, la quale richiede la conservazione delle biade, adopra i mezzi più stimolanti per eccitar la vigilanza de' propietarj, e de' Custodi pubblici, e di qualunque altra persona, che v' abbia qualche interesse, a guardarle colla maggiore attenzione; onde non dee recar maraviglia, se, a chi è così destro d' uccidere il Majale, prima che s' allontani, accorda la bestia morta, e nient' altro concede, a chi lo lascia scappare, che la metà di sì misera multa colla rifazione de' danni al propietario delle biade.

352 Chiama prova legittima quella, che si può fare con un solo testimonio, cioè meno privilegiata dell' altra, per la quale basta il detto giurato dell' accusatore, o dinunziatore accompagnato da qualche amminicolo.

Misurano le Leggi agrarie di questo Codice i gradi di probabilità da quello, che più frequentemente suole accadere, ed a seconda della maggiore, o minor probabilità privilegiano più, o meno le prove.

Ora essendo più frequenti le contravvenzioni de' propietarj, o Guardiani di bestiame in materia di pascoli, che quelle de' Custodi de' medesimi pascoli, o propietarj delle biade, vigne, ed orti, e loro agenti, anno voluto più privilegiate le prove contro de' primi, che contro de' secondi; privilegiate però le une, e le altre per la difficoltà d' averle piene; quantunque, considerate ben le cose, quella prova, che per un verso pare più privilegiata, non lo sia poi nel complesso delle circostanze; e nel primo caso, se si contenta la Legge del detto giurato dell' accusatore, o dinunziatore, lo vuole amminicolato dallo sclamamento contemporaneo all' uccisione del bestiame, e dal fatto permanente, cioè dall' esi-

CAPITOLO CXCIV.

potranno, dinunzinlo al Maggiore, e paghi il padrone del Porco soldi due per ciascuna volta [351], che vi sarà ritrovato, e l'apprezzamento, e danno, che avrà fatto, al padrone delle biade; e siane creduto l'accusatore al sacramento suo; ed abbiane la metà di detti soldi due la Corte, e l'altra metà abbia l'accusatore.

E simigliantemente s'intenda, che far debbano di ciascheduno de'bestiami di pene, macellamenti, apprezzamenti, e condannagioni, che si troveranno aver fatto, e facessero danno nelle biade, che saranno trasportate, e messe nell'aja, infino a che ne saranno levate in tutto.

CAP. CXCV.

Che nessuno non debba por bestiame accordatamente in vigne, ed orti per ucciderlo.

Volendo Noi ovviare, e dar rimedio alla malizia di molti, che sotto specie, e colore della guardia di vigne, orti, e biade non possano prendere, nè danneggiare indebitamente il bestiame domato, ovvero rude, constituiamo, vogliamo, ed ordiniamo, che nessuna persona, di qualunque grado, stato, ovver ordine sia, debba, ovvero presumma bestiame alcuno mettere in vigne, orti, ovvero biade studiosamente ad intenzione, che vi sia ucciso, ovvero preso, ovvero levarlo dal pasco, ovvero ucciderlo in pastura per se, ovvero per altrui, e dare ad intender, che l'abbia ucciso, ovvero preso in vigna, over orto, o biade; e quegli, a chi sarà trovato, ovvero provato legittimamente, ed intendasi, che sia prova legittima da un testimonio insuso in quest' articolo tanto, non ostante che di sopra dice, che sia creduto al sacramento suo l'accusatore [352], debba esser condannato, e paghi per ogni volta alla Camera nostra lire quindici infra giorni quindici, dacchè gli sarà provato; e se non le paga, sia scudisciato [353]; ed il simile s'intenda di colui, che metterà in prato vietato [354], ovvero in prato di minde bestiame, che sarà vietato, ad intenzione che vi fosse macellato, ovvero preso per se, ovvero per altrui: e se quegli, di chi fosse quel bestiame, ovvero

esistenza della bestia uccisa sul luogo vietato, e d'altre cautele nel caso di presura: nel secondo caso, essendo nuda l'accusazione, o dinunzia, e sospetta molto, perchè potrebbe tendere alla preventiva escusazione, di chi si sentisse in colpa, la vuole accompagnata dalla deposizione d' un testimonio almeno, onde rimanga quasi lo stesso grado di prova, sebbene la prima del tutto indiziaria, e la seconda reale.

353 La voce Sarda *fustigu* significa bacchettina; quindi *fustigadu* non vuol dir frustato nel comun significato di questa parola, ma percosso con iscudiscj: eppur non manca, chi si serva del latinismo fustigazione per ispiegar la pena della frusta.

354 Diceva *in pardu de silva*, in prato di selva, ed avendolo considerato error manifesto, l'ho corretto *in pardu vesidu*, in prato vietato, perchè dal tenore del Capitolo chiaro si rileva di trattarsi qui de'prati vietati, e perchè non ha la Sarda favella la denominazione di prato di selva.

Per verità neppur *pardu vesidu* vi si dice volgarmente, ma *pardu de siddu* in vece di *pardu vesidu* per manifesta corruzione, la quale io non ho stimato di seguire: nè dovea, prevalendomene, approvar quell'espressione corrotta, che non ha alcun significato; avrei anzi creduto di commettere un mancamento, se, con non richiamare all' uso la primitiva voce *vesidu*, avessi lasciato la maggior parte de' miei Paesani 'ncerti della cosa, che si vuol significare con quella voce *siddu* aggettivo di prato; mentre sono persuasissimo, che, trattine pochi fra i più riflessivi, nel servirsene per ispiegare ciò, che veramente spiega, e vale a dire il prato destinato alla pastura del bestiame domato, ed in cui non è permesso d' entrare al bestiame rude, non sanno, che si dicano con così inetta voce.

Gli studiosi delle antichità sanno per prova, quanto sudor loro costi, e quanta perdita di tempo il rintracciare il vero significato di tante denominazioni deformemente corrotte dal volgo, necessario però nelle loro indagazioni.

su Pastori non poderit haviri sa ditta proa, e volerit, chi deberit giurari cussa persona, a chi de ciò havirit suspettu, cussa persona siat constritta a giurari, ch'in ciò non siat culpabili; e s'illu giurat, siat indi liberada dessa ditta pena; e si giurari non hat a voler, chi non happat fattu cussu, chi su pubillu, over Pastori dessu predittu bestiamen illi hat a opponni, paghit sa pena, chi de supra est narada, e declarada [355].

CAP. CXCVI.

De chi hat a arari in logu, o parti, hui starit bestiamen.

Item ordinamus, chi nexuna persona usit, over presumat arari in lògu, over parti, hui usit, e istit bestiamen rudi, pro fagheri narboni [356], *over pro atteru modu,*

355 Quante cautele contiene mai questa Legge per ovviare a' pretesti di coloro, i quali a torto volessero macellare, ed alle scuse de' padroni, e Pastori del bestiame per iscansare il danno del macellamento, o vendicarsi di quei, che avessero macellato, o fatto presure in pregiudizio di essi.

Della stessa materia ha trattato la Giudicessa Eleonora nel Cap. 120. io però non concorro nel sentimento del ch. Olives, che abbia essa voluto con detto Cap. 120. rivocare a riguardo della pena la disposizione di questo Capitolo, ma sono in senso, che la figliuola abbia voluto trattar degli altri casi, ne'quali si macellasse a torto, oltre a quelli, di cui tratta il padre, de' padroni de' poderi, o servi, o guardiani loro, ovvero Giurati, i quali dolosamente introducessero il bestiame altrui ne'luoghi vietati, per poter quindi fare il macellamento, o la presura, ovvero levassero dalla pastura, o uccidessero nella pastura, e dassero ad intender d'averlo trovato in luogo vietato.

Perchè supporre, che una legge rivochi l'altra, avvegnachè anteriore, quando si possono conciliare, come crede lo stesso Comentatore, che i due Capitoli conciliar si possano; tanto più nel dubbio, in cui siamo, se i Capitoli posteriori al cencinquantesimonono sieno del padre, o della figliuola, il che lascia indecisa fin la priorità di tempo fra questo Capitolo, ed il Capitolo centoventi.

356 Ad intelligenza de' due diversi casi, de quali tratta il Capitolo, fa d'uopo avvertire, che, per allettamento al seminerio, ed a sovvenzione de'Contadini poveri, si è da tempi antichissimi 'ntrodotto il costume in Sardegna di lasciarsi esente da qualunque contributo verso i Feudatarj, o altre persone aventi dritto di demanio sui salti, ch' esistono fuori delle dipendenze dell' abitato, il novale rigorosamente detto, cioè quel tratto di terreno, che per la prima volta si dibosca, e dissoda, e semina *, purchè ciò si faccia da detti Contadini per se stessi col marrone, il che con frase Sarda si dice *fagheri narboni*, o *fagher narbone*, ed anche *narvone*, ed in Calaritano si spiega col solo verbo *narbonai* **.

Altro significato non può avere la voce novale nel sistema delle *vidazzoni*, perchè tutte le *vidazzoni* si seminano a maggese.

Quindi tanto schiamazzo si fa per l' abusivo drit-

* *Leg. 3. ff. de term. mot. in fine. Qui ..... aut ex sylva novale ..... faciunt. Leg. 3. de petit. haered.* in cui dal Giureconsulto Gajo vien chiamato *novelleta*: *Plin. natur. hist. lib. 17. cap. 5. Talis fere est in novalibus caesa vetere sylva. Quintil. declamat. 3. c. 4. segnem futuris novalibus eruere Sylvam*. Virgil. *Georg. 2. v. 207. et seqq.*

Aut unde iratus sylvam devexit arator,
Et nemora evertit multos ignava per annos,
Antiquasque domos avium cum stirpibus imis
Eruit.

O dove irato l' arator la selva,
Ed intricati boschi già molt' anni
Tagliò dalle radici estreme, seco
Insieme rovinosamente a terra
Trasse le antiche case degli Augelli.

Traduz. del Daniello.

Finalmente il S. P. Innocenzo III. nel lib. 5. delle Decretali così spiega l' intelligenza della voce *novale*: *Quid per novale vocabulum intelligi debeat, tua fraternitas requisivit. Licet autem quidam dixerint, quod novale sit terra praecisa, quae anno cessat, aliis asserentibus, quod ex sylva, quae arboribus extirpatis ad cultum redigitur fieri, novale dicatur, quarum utraque interpretatio ex civilibus Legibus colligitur. Nos igitur inquisitioni tuae respondentes, quod eam credimus praedecessorum nostrorum intentionem fuisse, cum piis locis indulgentiam de novalibus concesserunt, ut novale intellexerint agrum de novo ad cultum redactum, de quo non extat memoria, quod aliquando cultus fuisset: tit. 40. de verb. sign. cap. 21.*

** Non v' è in Sardegna l'uso d' arar cogli Asini quelli, che non possono arar co'Buoi, come si facev' anticamente, essendo di persone benestanti l' arar co' Buoi, e delle più povere l'arar con un Asinello: *Arnob. lib. 11. Asellus, et Bos aeque usu, atque assiduitate cogente discit arare, ac molere*: quindi Apulejo nell' Apolog. 1. dice *Attamen parcè postea, Aemiliane, paupertatem cuipiam objectare, qui nuper usque agellum Zaratensem, quem tibi unicum pater tuus reliquerat, solus uno Asello ad tempestivam imbrem triduo exarabas.*

vero il Pastore non potesse aver detta prova, e volesse, che dovesse giurar quella persona, a chi di ciò avesse in sospetto, quella persona sia costretta a giurare, che in ciò non sia colpevole; e se lo giura, siane liberata da detta pena; e se giurare non vorrà, che non abbia fatto quello, che il padrone, ovvero Pastore del predetto bestiame le opporrà, paghi la pena, che di sopra è detta, e dichiarata 355.

CAP. CXCVI.

Di chi seminerà in luogo, o parte, ove stesse bestiame.

Inoltre ordiniamo, che nessuna persona osi, ovvero presumma seminare in luogo, ovvero parte, ove usi, e stia bestiame rude, per far novale 356, ovvero per altro

dritto di *zappu* in qualche feudo introdottosi, cioè dritto sulle biade in detta maniera seminate da que'Contadini, i quali mancano d'altri mezzi da proccurarsi la sussistenza.

La voce *narboni* par, che non si possa dubitare, che venga dalla Latina *arvum*, campo arativo: *Sallust. de bell. Jugurt. cap.* 95. *Numidæ pabulo pecoris magis, quam arvo student*: onde *fagheri narboni* significhi ridurre a campo arativo: la qual cosa giustificherebbe maggiormente la mia traduzione di *narboni* in novale.

Tratta il Capitolo nella prima parte di que' novali, e nella seconda parte delle biade seminate ne' salti posseduti dal padrone delle stesse biade fuor delle dipendenze dell' abitato, o sia fuori de' salti vietati, i quali perciò chiama separati, secondo l' intelligenza, che da il Comentatore alla voce *arengados*, sebbene appartati potrebbe spiegarla ancor meglio: e siccome detti novali si fanno appunto ne'luoghi, ne' quali pascola, ed usa il bestiame rude, che, essendo in Sardegna in numerosissimi armenti, e greggie, è difficile a contenere, per il che tanto più dura cosa riesce il dover pe' medesimi novali pagare un dritto, proibisce il Capitolo il macellarvisi, o farvisi degli apprezzamenti, e delle presure, salvo nel caso d' aver cooperato al danno il Pastore del bestiame, o qualunque altra persona, nel quale vuole, che in odio delle medesime si faccia luogo all' apprezzamento: quindi da questo Capitolo dee prender la sua intelligenza il Cap. 115. nella seconda parte.

Il Cap. 115. in detta seconda sua parte non ispiega in vero, se intenda di parlar di coloro semplicemente, che posseggono salti appartati, o di quelli ancora, che seminano a novale, mentre dispone indeterminatamente, che qualunque persona, che seminerà nella montagna, nella quale non si suol seminare, (il che è lo stesso che dire, chi seminerà fuori di *vidazzoni*) essendo luogo frequentato da bestiame rude, se non lo chiuderà bene, pel danno, che vi si farà, non si debba fare apprezzamento, nè si debbano pagar presure; se però fosse ben chiuso, si debba macellare, secondo che si contiene ne'Capitoli del bestiame rude.

Pare a primo aspetto, che parli piuttosto di coloro, che fecero novale, perchè ne' salti appartati già si suol seminare; eppure non è così, perchè quell'espressione,, si suol seminare,, non è riferibile all' uno, o all' altro, che abbia, il dritto di seminarvi, ma all' universalità degli abitatori della popolazione, a cui appartiene il territorio, essendo questo solo il luogo, in cui nè suole, nè dee frequentar bestiame rude: anzi de'secondi, e non de'primi parla quella seconda parte.

Quantunque in questi Capitoli non si possa prender norma dal loro ordine, per determinarne l'anteriorità, come altrove ho osservato, entrar qui dee la regola di buona interpretazione delle Leggi, che la men chiara si debba spiegar dalla più chiara, e per conseguenza, in vista di questo Capitolo, io intendo la disposizione della seconda parte del Cap. 115. di que' soli, che seminato abbiano in salti appartati di loro pertinenza, non già di coloro ancora, che fecero novale, perchè a costoro non si permette in verun caso il macellare, bensì di poter far pagare a colui, il quale a bello studio avesse aperto la chiudenda ben cinta, il danno, e l'onorario dello Stimatore; la qual cosa nessuno potrà rivocare in dubbio, che s' intenda permessa al possessore ancora di salto separato, nel caso di non aver potuto macellare.

Fra gli Statuti del savio Legislatore non meno, che prode Conquistator Tartaro del Secolo decimoquarto, ordinati circa gli stessi tempi della *Carta de Logu*, si trova accordata l'esenzione da ogni tributo pel primo anno a favore degli Agricoltori, i quali riducono a cultura un terreno incolto, non dovendo pagar nel secondo anno che ciò, che loro aggradasse. *Instit. de Timour traduct. de Langlet.*

Deh potessi ottenere, da chi sì barbaro dritto d' esiger pretende, che in caritatevole generosità non si lasciasse superar da un Tartaro!

Col Cap. 96. delle Corti del 1602. a petizione del Militare, collo scopo d' accrescer l'agricoltura, e sbandire l' oziosità, si è ordinato, che tutti gli abitatori de'Villagj, i quali pagano feudo, e che non anno, nè sono in grado di poter

du; e si alcuna persona illoy ararit, cussa persona, ch' illoy hat a arari, illu cungit pro sì forti modu, chi bestiamen non illoy pozzat fagheri dannu; e si puru bestiamen illoy intrarit, e fagheritilloy dannu, nen tenni, nen occhiri s' illoy pozzat, nen eciandeus appreciari su dannu, chi hat a haviri fattu; excettu chi si poderit provari legittimamenti, chi studiosamenti esserit apertu, e iscungiadu per alçuna persona; in su quali casu, su ch' ill' havirit apertu, over iscungiadu, deppiat pagari, e satisfagheri su dannu, over appreciu, chi hat a haviri fattu su bestiamini, ch'illoy hat a esser intradu: veramenti chi pro custu Capidulu non si pregiudichit a icussos, chi hant a haviri saltos arengados foras de ardacionis de Villas; ma cussos, ch' illos hant a haviri sos dittos saltos, e hant a arari in cussos, e bestiamini hat a intrari in su lavori, ch' illoy hat a esser, chi su pubillu dessu saltu pozzat maxellari su dittu bestiamen in su lavori, comenti illu podint maxellari in su pastu; e appreciu, over tenturas su pubillu dessu bestiamini pagari non deppiat 357.

CAP. CXCVII.

Dessos Pastoris, chi hant in guardia su bestiamen, chi non fazzant dannu in vingias, ortos, o lavoris.

Volemus, ed ordinamus, chi totu sos Asònis, Vaccargios, Boynargios, e Pastoris, de qualunca bestiamini siat, deppiant guardari su bestiamini, chi hant a haviri in guardia pro sifattu modu, chi non fazzat dannu in vingias, ortos, over lavoris; e si fagherit dannu, sos pubillos dessu bestiamini deppiant pagari su dannu, chi su dittu bestiamini hat a haviri fattu, secundu chi de supra est naradu in sos atteros Capidulos: veramenti s'intendat, chi su pubillu dessu bestiamini pozzat haviri, e happat regressu contra su Pastori, lieru chi siat, o servu, chi cun paraula dessu donnu suo siat allogadu 358*, dessu dannu, chi su dittu bestiamini hat a haviri fattu, e chi hat a haviri pagadu, over ch'illi convengat pagari, e dessu bestiamen, ch' illi hat a esser mortu, over levadu; su quali Pastori siat tenudu de pagari, e paghit su dittu bestiamini, e dannu; e si non havirit dae undi poderit pagari, s' Officiali siat tenudu de tennirillu, e mandari a prexoni su secundu Pastori* 359 *a peticioni dessu pubillu dessu dittu bestiamini, e istit in prexoni, infini a chi hat a haviri satisfattu su dannu, chi hat a haviri recividu dessu dittu bestiamini, de cussu, ch' illi hat a esser convintu, over illi convengiat pagari: e gosì s' intendat dessu servu, chi hat a esser allogadu cun paraula dessu donnu suo, comenti e dessu liberu, si su donnu dessu servu non hat a voler pagari su dannu, chi hat a haviri*

ter avere de'Buoi, debbano seminare ogni anno almeno due staja di frumento, ed uno d' orzo, sotto pena di due lire, eccettuati però i servitori de'Pastori; e che i Maggiori, e Giurati di ciascun Villaggio, sotto la stessa pena, debbano manifestare ogni anno per tutto il mese di Febbrajo coloro, i quali avranno lasciato di seminare.

357 Apprezzamento però dee pagarsi, secondo me, nel caso della nota preced. mai presure.

358 *Lieru chi siat*, o *servu*, *chi cun paraula dessu donnu suo siat allogadu*,, libero che sia, o servo, che con paroia del padrone suo sia allogato,, si trova fra parentesi negli esemplari stampati, non però nell'edizione seconda, e forse nel testo non vi era dal principio, e chi l' ha messo così, ha creduto di render più chiaro il senso del Capitolo, che, a parer mio, non era oscuro, e l'ha messo fra parentesi, come si suol fare, per indicar d'essersi aggiunto posteriormente.

359 *Su secundu Pastori*, il secondo Pastore non può significar qui il Pastore servo d'altrui, a tenore di quanto siegue, e non significa il Pastore uomo libero, perchè di sopra in primo luogo, e non in secondo è stato nominato, se, non

altro modo; e se alcuna persona vi seminasse, quella persona, che vi seminerà, lo chiuda per sì forte modo, che bestiame non vi possa far danno; e se pur bestiame v'entrasse, e facessevi danno, nè prendere, nè uccider vi si possa, nè eziandio apprezzare il danno, che avrà fatto; eccetto che si potesse provar legittimamente, che studiosamente fosse aperto, e schiuso per alcuna persona; nel qual caso quegli, che l'avesse aperto, ovvero schiuso, debba pagare, e soddisfare il danno, ovvero apprezzamento, che avrà fatto il bestiame, che vi sarà entrato: veramente che per questo Capitolo non si pregiudichi a coloro, che avranno salti separati fuori d'abitazioni di Villaggj; ma quei, che gli avranno detti salti, e semineranno in quelli, e bestiame entrerà nelle biade, che vi saranno, che il padrone del salto possa macellar detto bestiame nelle biade, come lo possono macellar nella pastura; ed apprezzamento, ovvero presure il padrone del bestiame pagar non debba [357].

CAP. CXCVII.

De' Pastori, che anno in guardia il bestiame, che non facciano danno in vigne, orti, o biade.

Vogliamo, ed ordiniamo, che tutti i Cavallari, Vaccari, Mandriali, e Pastori, di qualunque bestiame sia, debbano guardare il bestiame, che avranno in guardia per siffatto modo, che non faccia danno in vigne, orti, ovvero biade; e se facesse danno i padroni del bestiame debbano pagare il danno, che detto bestiame avrà fatto, secondo che di sopra è detto negli altri Capitoli: veramente s'intenda, che il padrone del bestiame possa avere, ed abbia regresso contro il Pastore, libero che sia, o servo, che con parola del donno suo sia allogato [358], del danno, che detto bestiame avrà fatto, e che avrà pagato, ovvero che gli convenga pagare, e del bestiame, che gli sarà ucciso, ovvero levato; il qual Pastore sia tenuto di pagare, e paghi detto bestiame, e danno; e se non avesse d'onde potesse pagare, l'Ufiziale sia tenuto di catturarlo, e mandare a prigione il secondo Pastore [359] a petizione del padrone di detto bestiame, e stia in prigione, infinchè avrà soddisfatto il danno, che avrà ricevuto di detto bestiame, di quello, che gli sarà convenuto, ovvero gli convenga pagare: e così s'intenda del servo, che sarà allogato con parola del donno suo, come del libero, se il donno del servo non vorrà pagare il danno, che avrà ricevuto il padrone del be-

non ostante ciò, che si è osservato nella nota precedente, si volesse considerar quella parentesi del Compilatore: come dunque si ha da intendere?

Se la *Carta de Logu* avesse usato in qualche parte le denominazioni di Comunajo maggiore, e Comunajo minore, accennate nella nota 299, potrebbe *su secundu Pastori* significare il Comunajo minore rispetto al padrone, che si è il Comunajo maggiore, uomo libero, o servo che si fosse, il quale non si trovasse in grado di pagare, ma la *Carta de Logu* non ha chiamato in luogo alcuno Comunajo il padrone del bestiame; non si può quindi prendere in quel significato.

Io credo la parola *secundu* messa qua da quella stessa mano audace, che per ignoranza deve aver corrotto in tanti luoghi questi Capitoli, prima di darsi alle stampe, e se mi fossi fidato un po' più del mio sentimento, che senza la medesima trova il tenor del Capitolo più chiaro, e più conseguente, le avrei dato di penna nelle altre edizioni, o sia negli esemplari di esse presso di me esistenti, e l'avrei ommessa nella mia; può però, chi così stesso pensasse, considerarla come non esistente nel Capitolo.

viri recividu su pubillu dessu bestiamen: e si avvennerit, chi alcunu dessos dittos Pastoris, over Guardianos de bestiamini si partirit, over fuyrit dae su serviciu pro dannu, chi havirit fattu su bestiamini, ch' illi hat a esser accumandadu, over pro alcun' attera causa, innantis chi su tempus dess' allogacioni, e promissioni, chi hat a haviri fattu, esserit cumplidu, volemus, e cumandamus, chi per tenori dessu presenti Capidulu, in qualunca logu s' hat a poder acattari, over conseghiri intro dessas Terras nostras, ch' illu deppiat tenni, e mandarillu a prexoni cussu, ch' illu hat a haviri conduttu, over allogadu, over Proccuradori, over homini suo 360.

CAP. CXCVIII. E ULTIMU.

Chi sos Officialis, o Mayoris happant a allogari su bestiamen, pro chi non pozzat haviri, nen fagher dannu in logu alcunu.

C*onstituimus, ed ordinamus, chi sos Officialis dessas Terras deppiant in cussas Contradas, Villas, e Logos, chi hant a haviri a officiu, acconzari, e allogari su bestiamen dessa Corti, chi hat a esser in s' officiu, chi hant a haviri, chi non pozzat haviri* 361, *nen reciviri dannu in logu alcunu: e issas terras boydas, over vingias, chi hant a esser in su castiu, over ortos dessa Corti fagherillos beni acconzari, e lavorari, chi lamentu non s'indi pozzat haviri* 362; *e icuss' Officiali, ch'in ciò hat a esser negligenti, e in culpa, deppiat pagari, e paghit, e satisfazzat totu su dannu, chi sa Corti hat a reciviri, e hat a muntari* 363 *pro sa negligencia, ch'illoy hat a haviri hapidu, non osservando sas Ordinacionis, chi de supra sunt fattas* 364.

360 Facoltà straordinaria accordata al padrone del bestiame di catturar di propia autorità per mezzo d' altre persone ancora il Pastore, che abbandonasse di soppiato l' armento, o la greggia prima di terminare il tempo pattovito, in considerazione de' gravissimi pregiudizj, che gliene possono pervenire.

361 Potrebbe qua ritrovarsi per errore di qualche copista, fatto prima di stamparsi questo Codice, *haviri* in luogo di *fagheri*, giacchè non può dubitarsi, a tenore della disposizione di varj di questi Capitoli, d' esser precisa intenzione del Legislatore, che soggetti sieno alle stesse Leggi degli altri sì il bestiame, che le possessioni di privata pertinenza del Principe.

362 Eziandio relativamente alla disposizione del Cap. 141.

363 *Hat a muntari*, monterà: quì non si usa il verbo *muntari* nel significato de'Cap. 153. e 155. come ho osservato nella nota 283. ma in quello di apportare, avendo voluto dire il Capitolo, che l'Ufiziale negligente, e colpevole dovrà pagare i danni, che la Corte riceverà, e che la Corte apporterà.

Può anche considerarsi diverso nella lingua Sarda il verbo *montari* dal verbo *muntari*, significando il primo condurre alla montagna, ed il secondo avendo i significati ordinarj del verbo montare Italiano, ed allora starebbe bene la varietà di scriverlo, che ho trovato nell' edizione di Madrid, e che ho ritenuto, quantunque in altri luoghi abbia io abbandonato simili variazioni, riducendo le voci ad un modo uniforme di scriverle, cioè a quello, che nell'edizione di Madrid ho trovato più frequente, a tenore di quanto ho avvertito nel Proemio.

364. ed ult. A fronte di questo Capitolo, e de' Capitoli 27. 28. 29. 30. 31. 32. 67. 95. nessuno potrà rivocare in dubbio, che i Giudici d'Arborèa possedessero patrimonio privato, cioè vigne, orti, e bestiame, se non ne' territorj di ciascun Villaggio de' loro Stati, certamente in molti; e che dovea essere amministrato con ottima economia, essendo quella una delle ispezioni particolari de' rispettivi Giudici ordinarj.

Non si parla di terre aratorie, almen nelle dipendenze dell' abitato, perchè il sistema delle *vidazzoni* non lo comportava; e siccome seminavano i Sudditi alternativamente ora nell'una, ed ora nell' altra parte de' territorj destinata per *vidazzoni*, secondo l'annual distribuzione, così dovea seminare il Signor diretto: del che abbiamo una traccia di gran peso nella consuetudine immemorabile di Sardegna, in virtù della quale è lecito ai Feudatarj di seminar per loro conto in ogni territorio, quanto sogliono seminarvi due de' più comodi particolari.

In Francia il patrimonio privato del Principe si chiamava dominio del Re, insin da' tempi del Re Meroveo, cioè dalla metà del Secolo quinto.

Dice *Saint Foix essais sur Paris*, che i dominj del Re in Francia giunsero a più di cento sessanta, e costituivano la principal rendita de'

Re

bestiame: e se avvenisse, che alcuno di detti Pastori, ovvero Guardiani di bestiame si dipartisse, ovvero fuggisse dal servizio per danno, che avesse fatto il bestiame, che gli sarà raccomandato, ovvero per alcun'altra causa, innanzi che il tempo dell' allogamento, e promissione, che avrà fatto, fosse compito, vogliamo, e comandiamo, che per tenore del presente Capitolo, in qualunque luogo si potrà ritrovare, ovvero conseguire dentro delle Terre nostre, che lo debba catturare, e mandarlo a prigione quegli, che l' avrà condutto, ovvero allogato, ovvero Proccuratore, over uomo suo [360].

CAP. CXCVIII. ED ULTIMO.

Che gli Ufiziali, o Maggiori abbiano ad allogare il bestiame, perchè non possa avere, nè far danno il luogo alcuno.

Constituiamo, ed ordiniamo, che gli Ufiziali delle Terre debbano in quelle Contrade, Villaggj, e Luoghi, che avranno ad ufizio, acconciare, ed allogare il bestiame della Corte, che sarà nell' ufizio, che avranno, che non possa avere [361], nè ricever danno in luogo alcuno: e le terre vote, ovvero vigne, che saranno nel vigneto, ovver orti della Corte fargli ben acconciare, e lavorare, che lamento non se ne possa avere [362]; e quell' Ufiziale, che in ciò sarà negligente, ed in colpa, debba pagare, e paghi, e soddisfaccia tutto il danno, che la Corte riceverà, e monterà [363] per la negligenza, che v' avrà avuto, non osservando le Ordinazioni, che di sopra sono fatte [364].

Re delle due prime schiatte (Merovinghi, e Carlovinghi).

Carlo Magno vi prese tanto interessamento, che fece a tal effetto le Capitolari *de Villis*, le quali si leggono nella collezione di Baluzio; e per darne una idea, che dee riuscir non poco istruttiva, ne trascrivo qui alcuni dei più rimarchevoli squarcj.

Quando Judices nostri labores nostros facere debent, seminare, aut arare, messes colligere, foenum secare, aut vindemiare, unusquisque in tempore laboris ad unumquemque locum provideat, ac instituere faciat, quomodo factum sit, ut bene salva sint. Ut Judices nostri vineas recipiant nostras, quae de eorum sunt ministerio, & bene eas faciant, & ipsum vinum in bona mittant vascula. Ut jumenta nostra bene custodiant, & poledros ad tempus segregent. Ut ad farinarias nostras pullos, & aucas habeant juxta qualitatem farinariae, vel quantum melius potuerint. Ad scuras nostras in villis capitaneis pullos habeant non minus 100. *& aucas non minus* 30. *ad mansionales vero pullos habeant non minus* 50. *aucas non minus quam* 12. *Unusquisque Judex fructa semper abundanter faciat omni anno ad Curtem nostram venire. Vivarios in curtis nostris unusquisque Judex habeat. In unaquaque villa nostra habeant Judices vaccaritias, porcaritias, berbicaritias, capraritias, hircaritias, quantum plus potuerint. Quidquid ad discum nostrum dare debent, unusquisque Judex in sua habeat plebejo, qualiter bona, & optima. Omnimodo providendum est cum omni diligentia, ut, quidquid manibus laboraverint, aut fecerint, id est lardum, siccum, sulcia, niusaltus, vinum, acetum, moratum, vinum coctum, gurum, synapi, formaticum, butyrum, bracios, cervisias, medum, mel, ceram, farinam, omnia cum suorum nitore sint facta, & parata. Volumus, ut pullos, & ova, quos servientes, vel mansuarii reddunt per singulos annos, recipere debeant, & quando non servierint, ipsos venundare faciant. Ut unusquisque Judex per villas nostras singulares etlehas, pavones, fasianos, enetas, columbas, perdices, turtures habeat. Ut unusquisque Judex per singulos annos ex omni conlaboratione nostra quid de bobus, quos Bubulci nostri servant,* . . (segue una minutissima enumerazione delle diverse produzioni dal Bue fino a' legumi, ed agli erbaggj) *omnia seposita, distincta, & ordinata ad Nativitatem Domini nobis notum faciant, ut scire valeamus, quid, vel quantum de singulis rebus habeamus. Et omnia, quicquid homo in domo sua, & villis suis habere debet, Judices nostri in villis nostris habere debent.*

Terminerò con dire, che Saint Foix, nel far menzione della buona economia di Carlo Magno, riflette, che, se a qualunque Finanziere de' suoi tempi, al quale costavano almeno dieci mila scudi all' anno le sole cucine di campagna, si fosse proposto di mandare al mercato, quanto gli sopravanzava de' legumi destinati pel servizio della sua tavola, e di quella della sua gente, se ne sarebbe chiamato altamente offeso.

SA TAULA

DESSOS CAPIDULOS.

De chi consentirit, over trattarit sa morti, over offensioni nostra, over de alcunu heredi nostru. Cap. 1.
De chi consentirit, over trattarit causa alcuna, pro sa quali perderemus onori, Terra, Castellu, over alcun' attera dignidadi. Cap. 2.
De chi occhirit homini avvisadamenti, over disavvisadamenti. Cap. 3.
De chi occhirit homini minando Cavallu in plazza, over in silva. Cap. 4.
De chi darit, over fagherit dari ad alcuna persona tossigu, over venenu. Cap. 5.
Dess' homini, chi s' acattarit mortu in alcuna Villa, over in habitacioni de cussa. C.6.
Dess' homini, chi esserit isbandidu dae sas Terras nostras pro homicidiu, over alcun' attera occasioni, pro sa quali deberit morri. Cap. 7.
Dess' homini, chi si occhirit issu stessu appensadamenti. Cap. 8.
Dessas feridas, e percussionis, chi si fagherint, chi s' indi perderit membru, over debilitarit. Cap. 9.
Dessas feridas, e percussionis incertas. Cap. 10.
De assaltigiamentos, chi s' hant a fagheri cun arma, e senz' arma. Cap. 11.
Dessas feridas, chi si dubitarint de morti. Cap. 12.
De robarìa de Strada publica. Cap. 13.
De proceder per via de inquisicioni, hui sa causa esserit certa. Cap. 14.
Dessos delinquentis, chi esserint tentos in alcunu logu. Cap. 15.
De ponni a jurari in sas Villas sos Jurados de Logu. Cap. 16.
Ordinamentos de furas, e de maleficios.
De chircari sos Curadoris cun sos Jurados sas domos, hui havirint suspettu. Cap. 17.
Dessos corgios de qualunca bestiamen siat, chi s' hant a acattari furadissos de fura. Cap. 18.
Dessu pregontu, chi sos Officialis hant a fagheri in sos officios issoru. Cap. 19.
De provari, ed investigari sas furas, e largas. Cap. 20.
De chi levarit per forza mugeri coyada. Cap. 21.
De chi intrarit per forza in domu de alcuna femina coyada. Cap. 22.
De chi hat a tenni femina coyada palesamenti contra voluntadi dessu maridu. Cap. 23.
De chi hat a andari armadu a Festa, over a Sagra. Cap. 24.
Dessas Cartas bulladas, e non bulladas, chi s' hant a presentari assa Corti, over iscritturas

LA TAVOLA

DE' CAPITOLI.

Di chi consentisse, ovvero trattasse la morte, ovver offensione nostra, ovvero di alcun erede nostro. Cap. 1.
Di chi consentisse, ovvero trattasse causa alcuna, per la quale perdessimo onore, Terra, Castello, ovvero alcun' altra dignità. Cap. 2.
Di chi uccidesse uomo avvisatamente, o disavvisatamente. Cap. 3.
Di chi uccidesse uomo menando Cavallo in piazza, ovvero in selva. Cap. 4.
Di chi desse, ovvero facesse dare ad alcuna persona tossico, ovvero veleno. Cap. 5.
Dell' uomo, che si trovasse morto in alcun Villaggio, ovver in abitazione di quello. Cap. 6.
Dell' uomo, che fosse sbandito dalle Terre nostre per omicidio, ovvero alcun' altra occasione, per la quale dovesse morire. Cap. 7.
Dell' uomo, che s' uccidess' esso stesso appensatamente. Cap. 8.
Delle ferite, e percussioni, che si facessero, che se ne perdesse membro, ovvero debilitasse. Cap. 9.
Delle ferite, e percussioni incerte. Cap. 10.
Di assaltamenti, che si faranno con arma, e senz' arma. Cap. 11.
Delle ferite, che si dubitassero di morte. Cap. 12.
Di ruberìa di Strada pubblica. Cap. 13.
Di proceder per via d' inquisizione, ove la causa fosse certa. Cap. 14.
De' delinquenti, che fossero catturati in alcun luogo. Cap. 15.
Di porre a giurare ne' Villaggj i Giurati di Luogo. Cap. 16.
Ordinamenti di furti, e di malefizj.
Di cercare i Curatori co' Giurati le case, ove avessero sospetto. Cap. 17.
De' cuoj di qualunque bestiame sìa, che si ritroveranno furtivi di furto. Cap. 18.
Dell' inchiesta, che gli Ufiziali faranno negli ufizj loro. Cap. 19.
Di provare, ed investigare i furti, e gli eccessi. Cap. 20.
Di chi levasse per forza donna maritata. Cap. 21.
Di chi entrasse per forza in casa di alcuna femmina maritata. Cap. 22.
Di chi terrà femmina maritata palesemente contro volontà del marito. Cap. 23.
Di chi andrà armato a Festa, ovvero a Sagra. Cap. 24.
Delle Carte bollate, e non bollate, che si presenteranno alla Corte, ovvero scritture

ras, chi s' hant a acattari falsas. Cap. 25.
De chi furat cosa alcuna sagrada. Cap. 26.
De chi furat Cavallu, over Ebba domada, over Boi damadu. Cap. 27.
De chi furarit Cavallu rudi, Boi, Vacca, over Molenti. Cap. 28.
De chi furarit Berbeghi, o Porcu, over Cabra. Cap. 29.
De chi furarit Cani de loru, over Jagaru. Cap. 30.
De chi furarit ortu de Abis. Cap. 31.
De chi furarit lavori messadu, over a messari. Cap. 32.
De chi furarit domu angiena, ed illa pertungherit in gienna, over in muru, over in fenestra. Cap. 33.
De chi si lamentarit de fura de domu. Cap. 34.
Dessas furas, chi si fagherint, e dugherint dae s'una Curadoria ass' attera. Cap. 35.
De denunciari sas largas, ed issas furas, e malosfattoris. Cap. 36.
De tenni, e mandari a pregioni sos furonis, e malosfattoris. Cap. 37.
Dessos Jurados, chi siant tenudos de provari sos Cavallos domados, Ebbas domadas, Bois domadòs, e Molentis, chi si occhirint. Cap. 38.
Dessu Juradu, a chi hat a esser cumandadu de tenni su furoni. Cap. 39.
De chi comporarit Cavallu, Ebba, Boi, Vacca, Porcu, Cabra, over Berbeghi dessu Rennu. Cap. 40.
De chi isfundarit vingia angiena, over pumara a fura, ed esserit dessu Rennu, over de attera persona. Cap. 41.
De chi levarit prestanza, over accomandicia, over depidu alcunu in credenza. Cap. 42.
De chi levarit rayga, o clesura, over ch'istungiarit fossa de alcuna vingia angiena, over ortu, over de corti de Bois, over de atteru bestiamini. Cap. 43.
De chi hat a accusari ad alcun'attera persona de alcunu crimini, over de alcun' attera causa, over chi chiamarit traitori, o furoni ad alcuna persona, e nollu provarit. Cap. 44.

Ordinamentos de fogu.

De non ponni fogu infini assu tempus ordinadu. Cap. 45.
De non ponni fogu a domu de alcuna persona studiosamenti. Cap. 46.
De non ponni fogu studiosamenti a lavori messadu, over a messari, o a vingia, over a ortu. Cap. 47.
De non ponni fogu in Villa, over in habitacioni de cussa. Cap. 48.
De fagheri sa doha pro guardia dessu fogu. Cap. 49.

Ordinamentos de Chertos, e Nunzas.

Dessas Fantis de lettu, over Servicialis, chi leva-

va-

ture, che si troveranno false. Cap. 25.
Di chi fura cosa alcuna sacrata. Cap. 26.
Di chi fura Cavallo, over Cavalla domata, ovvero Bue domato. Cap. 27.
Di chi furasse Cavallo rude, Bue, Vacca, ovvero Asino. Cap. 28.
Di chi furasse Pecora, o Porco, ovvero Capra. Cap. 29.
Di chi furasse Cane di guinzaglio, ovvero Bracco ormatore. Cap. 30.
Di chi furasse orto d'Api. Cap. 31.
Di chi furasse biade mietute, ovver da mietere. Cap. 32.
Di chi furasse casa d'altrui, e la perforasse in porta, ovvero in muro, ovvero in finestra. Cap. 33.
Di chi si lamentasse di furto di casa. Cap. 34.
De' furti, che si facessero, e trasportassero dall' una Curatorìa all'altra. Cap. 35.
Di dinunziar gli eccessi, ed i furti, ed i malfattori. Cap. 36.
Di catturare, e mandare a prigione i ladri, e malfattori. Cap. 37.
De' Giurati, che sieno tenuti di provare i Cavalli domati, Cavalle domate, Buoi domati, ed Asini, che si uccidessero. Cap. 38.
Del Giurato, a chi sarà comandato di catturare il ladro. Cap. 39.
Di chi comprasse Cavallo, Cavalla, Bue, Vacca, Porco, Capra, ovvero Pecora del Regno. Cap. 40.
Di chi spiantasse vigna altrui, over pometo furtivamente, e fosse del Regno, ovvero d' altra persona. Cap. 41.
Di chi pigliasse prestanza, ovvero accomandita, ovvero debito alcuno in credenza. Cap. 42.
Di chi levasse radice, o siepe, ovvero riempisse fossa di alcuna vigna altrui, ovver orto, ovvero di cortile di Buoi, ovvero di altro bestiame. Cap. 43.
Di chi accuserà alcun' altra persona di alcun delitto, ovvero d' alcun' altra causa, ovvero che chiamasse traditore, o ladro alcun' altra persona, e nol provasse. Cap. 44.

Ordinamenti di fuoco.

Di non porre fuoco infino al tempo ordinato. Cap. 45.
Di non porre fuoco a casa d' alcuna persona studiosamente. Cap. 46.
Di non por fuoco studiosamente a biade mietute, ovvero da mietere, o a vigna, ovvero ad orto. Cap. 47.
Di non porre fuoco in Villaggio, ovvero in abitazione di quello. Cap. 48.
Di fare il piallamento per guardia del fuoco. Cap. 49.

Ordinamenti di Liti, e Citazioni.

Delle Concubine, ovvero Servigiali, che levas-

se

varint dae sa domu dess' habitacioni dessos Fancellos, over padronos issoru cos' alcuna contra voluntad' issoru. Cap. 50.

Dessos testamentos, ed ultimas voluntadis, chi si hant a fagheri, ed iscriver in forma depida de raxoni in Cittadis, over in Villas per alcunu, over alcunos Iscrittoris, e Nodayos publicos. Cap. 51.

De chi hat a mandari Nunza dae Corona de Logu, over dae Corona de Chida de Berruda pro domu, o pro fundamentu, over pro alcun' attera possessioni. Cap. 52.

De chi hat a mandari Nunza dae Corona de Logu, over dae Corona de Chida de Berruda, o dae Corona de Portu, o dae alcun' attera Corona, e non compargiat in su termen. Cap. 53.

De chi hat a mandari Nunza dae Corona de Curadori pro larga, over pro alcun atteru maleficiu. Cap. 54.

De fagher iscriver in su Cartolayu dessa Corti sas Nunzas. Cap. 55.

De fagher iscriviri su narrer dessas partis, e dellu publicari. Cap. 56.

De chi hat a possederi domu, o fundamentu pacificamenti, ed illi esserit levadu senza Justicia. Cap. 57.

De chi hat a mandari Nunza dae Corona a qualunca persona, hat a voler, pagando su Missu. Cap. 58.

Dessa imprestanza, e comandicia, chi si faghit s'unu ass' atteru, e compellintillu assa Corti. Cap. 59.

De chi hat a esser binchidu in via de Curadori, e s' hat a partiri ad attera Curadorìa, s' Officiali, si nollu faghit pagari, deppiat esser condennadu. Cap. 60.

De chi hat a esser citadu, ed ill' hant a voler ponni a jurari in Grughi de credenza. Cap. 61.

De chi hat a dimandari Chertadori, over Proccuradori. Cap. 62.

De non dari pro consigiu plus de un homini. Cap. 63.

De non ponni homini de bona fama a turmentu pro chertu de fura. Cap. 64.

Dessos Curadoris, ed Officialis, chi siant tenudos de fagheri sa Chida de Berruda in persona issoru. Cap. 65.

De chertari, e clamarisi pro fradis de ultramari. Cap. 66.

De chi hat a haviri cun justu titulu alcuna possessioni dessu Rennu, o de Ecclesia, over de alcun' attera persona per ispaciu de annos trinta. Cap. 67.

De chi hat a haviri possedidu alcuna cosa mobili per ispaciu de annos tres. Cap. 68.

De chi chertarit ad attera persona, e provarit per carta, over per testimongios. Cap. 69.

De chi chertarit, e ponni s' hat a sagramentu peri

sero dalla Casa d' abitazione e de' Drudi, ovvero padroni loro cos' alcuna contro volontà loro. Cap. 50.

De' testamenti, ed ultime volontà, che si faranno, e scriveranno in forma debita di ragione in Città, ovvero in Villaggj per alcuno, ovvero alcuni Scrittori, e Notaj pubblici. Cap. 51.

Di chi manderà citazione da Corona di Luogo, ovvero da Corona di Settimana di *Berruda* per casa, o per fondo, ovvero per alcun' altra possessione. Cap. 52.

Di chi manderaCitazione da Corona di Luogo, ovvero da Corona di Settimana di Berruda, o da Corona di Porto, o da alcun'altra Corona, e non comparisca nel termine. Cap. 53.

Di chi manderà Citazione da Corona di Curatore per eccesso, ovvero per alcun' altro malefizio. Cap. 54.

Di fare scriver nel Cartolaro della Corte le Citazioni. Cap. 55.

Di fare scriver le narrative delle parti, e di pubblicarle. Cap. 56.

Di chi possederà Casa, o fondo pacificamente, e gli fosse levato senza Giustizia. Cap. 57.

Di chi manderà Citazione da Corona a qualunque persona, vorrà, pagando il Messo. Cap. 58.

Della prestita, ed accomandita, che si fa l' uno all' altro, e compulsanlo alla Corte. Cap. 59.

Di chi sarà vinto in via di Curatore, e si partirà ad altra Curatorìa, l' Ufiziale, se non lo fa pagare, debba esser condannato. Cap. 60.

Di chi sarà citato, e lo vorranno porre a giurare in Croce di credenza. Cap. 61.

Di chi dimanderà Piatitote, ovvero Proccuratore. Cap. 62.

Di non dare per consiglio più d' un uomo. Cap. 63.

Di non porre uomo di buona fama a tormento per lite di furto. cap. 64.

Dei Curatori, ed Ufiziali, che sieno tenuti di fare la Settimana di *Berruda* in persona loro. Cap. 65.

Di litigare, e reclamarsi per fratelli d' oltremare. Cap. 66.

Di chi avrà con giusto titolo, alcuna possessione del Regno, o di Chiesa, ovvero di alcun' altra persona per ispazio d' anni trenta. Cap. 67.

Di chi avrà posseduto alcuna cosa mobile per ispazio d' anni tre. Cap. 68.

Di chi litigasse con altra persona, e provasse per carta, ovver per testimonj. Cap. 69.

Di chi litigasse, e porrassi a sacramento per la

peri sa parti avversa, chi cussu, chi hat a esser rechestu pro jurari, non siat tenudu de jurari, exceptu per sagramentu de calunnia, over per via de re convencioni. Cap. 70.

Dessos Officialis, chi non deppiant reer Corona a minus de chimbi hominis; ~~*e de non juygari*~~ *contra su Capidulu de Carta de Logu.* Cap. 71.

Dessos Procuradoris, ed Advocados, chi non deppiant esser Juygantis. Cap. 72.

Chi nexun Auditori, Officiali, over Nodayu pozzat esser Procuradori, nen Advocadu in s' officiu, chi hat a ministrari. Cap. 73.

De cussos, chi haunt a esser chiamados pro testimongios, chi deppiant jurari in manos dess' Officiali. Cap. 74.

De chi hat a esser chertadu pro larga, o pro fura, over pro alcun atteru maleficiu, chi deppiat risponder in persona sua. Cap. 75.

De chi jurarit pro testimongiu falsu. Cap. 76.

De haviri consigiu cun sos Savios nostros s' Officiali nostru supra sos chertos grossos, e dubitosos. Cap. 77.

Dessos chertos, chi s' haunt a dari a partidus, chi cussa parti, chi s' hat a sentiri gravada, si pozzat appellari duas voltas. Cap. 78.

Dessas appellacionis, chi debint fagher in iscrittu. Cap. 79.

De non poder appellari dessas Sentencias de soddos centu ingiossu. Cap. 80.

Ordinamentos de Silvas.

De andari sos hominis dessas Villas, e Curadorias assas Silvas de Curadori. Cap. 81.

De chi non hat a venni a goletorgiu cun su pegus. Cap. 82.

De chi hat a venni armadu a Silva. Cap. 83.

De chi hat a levari su Cervu dae su Jagaru. Cap. 84.

De chi hat a cundiri abba, over alluari innantis de Santu Miali de Capudanni. Cap. 85.

De cussas personas, a chi s' hat a acatari mesura falsa, o stadea, o canna. Cap. 86.

De non bogari Astori, nen Falconi dae niu. Cap. 87.

De cussos, chi hant a haviri Cavallos issoru, ch'illos pozzant vender a Sardos. Cap. 88.

Dessos Lieros de Cavallu, chi sunt tenudos a serviri assa Corti, chi non pozzant nen deppiant vender, nen donari, nen cambiari su Cavallu, ch'illis hat a esser iscrittu. Cap. 89.

Dessos Lieros de cavallu, e Soldados, chi si representarint in mostra, over in atteru cumandamentu cun Cavallu de attera persona. Cap. 90.

Dessos Lieros de cavallu, chi sunt tenudos assa Corti, chi deppiant tenni Cavallos maschios, chi bagiant dae liras deghi 'nsusu. Cap. 91.

Dessos Lieros, chi non sunt appusti Fidelis, o Terralis de fittu, o hominis dessa Corti, chi

non

la parte avversa, che quegli, che sarà richiesto per giurare, non sia tenuto di giurare, eccetto per sacramento di calunnia, ovvero per via di riconvenzione. Cap. 70.

Degli Ufiziali, che non debbano regger Corona con meno di cinque uomini, e di non giudicare contro il Capitolo di *Carta de Logu*. C. 71.

De' Proccuratori, ed Avvocati, che non debbano esser Giudicanti. Cap. 72.

Che nessun Auditore, Ufiziale, ovvero Notajo possa esser Proccuratore, nè Avvocato nell' ufizio, che amministrerà. Cap. 73.

Di quei, che saranno chiamati per testimonj, che debbano giurare in mani dell' Ufiziale. Cap. 74.

Di chi sarà litigato per eccesso, o per furto, ovvero per alcun altro malefizio, che debba rispondere in persone sua. Cap. 75.

Di chi giurasse per testimonio falso. Cap. 76.

Di aver consiglio co' Savj nostri l' Ufiziale nostro sulle liti grosse, e dubbiose. Cap. 77.

Delle liti, che si daranno a partiti, che quella parte, che si sentirà gravata, si possa appellar due volte. Cap. 78.

Delle appellazioni, che debbono fare in iscritto. Cap. 79.

Di non potere appellare dalle Sentenze di soldi cento ingiuso. Cap. 80.

Ordinamenti di Selve.

Di andar gli uomini de' Villaggj, e Curatorìe alle Selve di Curatore. Cap. 81.

Di chi non verrà al luogo determinato colla bestia (da lui uccisa). Cap. 82.

Di chi chi verrà armato a Selva. Cap. 83.

Di chi leverà il Cervo dal Bracco ormatore. Cap. 84.

Di chi condirà acqua, ovvero vi metterà tassia innanzi di S. Michele di Settembre. Cap. 85.

Di quelle persone, a cui si troverà misura falsa, o stadera, o canna. Cap. 86.

Di non cavar Astore, nè Falcone da nido. Cap. 87.

Di quei, che avranno Cavalli loro, che gli possano vendere a Sardi. Cap. 88.

De' Leali di cavallata, che sono tenuti di servire la Corte, che non possano, nè debbano vender, nè donare, nè barattare il Cavallo, che loro sarà scritto. Cap. 89.

De' Leali di cavallata, e Soldati, che si presentassero in rassegna, ovvero in altro comandamento con Cavallo di altra persona. Cap. 90.

De' Leali di cavallata, che sono tenuti alla Corte, che debbano tener Cavalli maschj, che vagliano da lire diece insuso. Cap. 91.

De' Leali, che non sono appresso de' Fedeli, o Terrazzani allogati, od uomini della

Corte

non istint in sa Villa affeada, chi non deppiant pagari, nen dari tribudu assu Fideli, chi hat a haviri sa Villa. Cap. 92.

Dessos Fidelis, chi hant Villas in feu, chi deppiant ponni a jurari assu Mayori, e Jurados de Logu. Cap. 93.

Dessu Terramingiesu, chi hat a dari juhu suo a Sardu pro Juargiu, o pro Sozzu. Cap. 94.

Dessu Cavallu dessa Corti, chi si jugherit, e seerintillu, a Silva senza paraula dessa Corti, e morrerit illoy. Cap. 95.

Dessu chi s' hat a partiri pro andari a istari dae s'una Curadorìa ass'attera. Cap. 96.

De non deseredari sos figios, over nebodis. Cap. 97.

De chi coyarit figia sua a dodas, chi non siat tenudu de lassarilli nen in vida, nen in morti, si non cussu, ch' illi hat a haviri dadu in dodas, ad arbitriu suo. Cap. 98.

Dessas feminas, chi si coyarint a modu Sardiscu, over a dodas, e morrerint, e lassarint alcunu figiu piccinnu. Cap. 99.

Dessos maridos, e mugeris, chi non pozzant dari s'unu ass'atteru in vida, nen in morti plus de liras deghi, e ciò si havirint ascendentis, over descendentis. Cap. 100.

Dessos Officialis, chi debint fagher inventariu dessos benis dessos Minoris, chi remanint appusti dessu padri, over dessa mamma. Cap. 101.

Dessos Tudoris, e Curadoris, chi non siant tenudos de risponder a chertu alcunu, ch'illis hat a esser fattu, si non in sa Corti nostra, over in Corona de Logu. Cap. 102.

Dessos Officialis, chi non pozzant reer prea alcuna pro see. Cap. 103.

Dessos Sudditos dessos atteros Segnoris dess' Isula, ch'illis siat mantesida raxoni, secundu ch' issos hant a mantenni assos hominis dessas Terras nostras in Terras issoru. Cap. 104.

Dessos Officialis de foras, chi deppiant dari cumandamentu, ciascunu in s' officiu suo, chi nexunu vendat vinu, si non cun sa mesura de Aristanis, chi siat marcada. Cap. 105.

Ordinamentos de corgios.

Dessos corgios de Bois, de Vaccas, de Cavallos, e d'Ebbas, chi si deppiant battiri assa Corti a marcarillos. Cap. 106.

Dessos Negociantis, a chi s' acattat cosa furadissa, chi deppiant battiri cussa persona, chi s'ill'hat vendida, o dada, o chi paghint sa fura. Cap. 107.

Dessos Suetoris de coyamen, chi non deppiant conzari, ne suegher còrgios, chi non siant marcados assu marcu ordinadu. Cap. 108.

Dessos Mercantis, chi non comporint corgios, de qualunca bestiamen siat, chi non siant sinnados. Cap. 109.

Dessos corgios de Bois, e de Vaccas, chi non

Corte, che non istiano nel Villaggio infeudato, che non debbano pagar, nè dare tributo al Fedele, che avrà il Villaggio. Cap. 92.

De' Fedeli, che anno Villaggj in feudo, che debbano porre a giurare il Maggiore, e Giurati di Luogo. Cap. 93.

Dello Straniere, che darà Buoi suoi a Sardo per Bifolco, o per Socio. Cap. 94.

Del Cavallo della Corte, che si conducesse, e lo montassero, a Selva senza parola della Corte, e morissevi. Cap. 95.

Di colui, che si dipartirà per andare a stare dall' una Curatorìa all' altra. Cap. 96.

Di non diredare i figliuoli, ovvero nipoti. Cap. 97.

Di chi maritasse figliuola sua a dote, che non sia tenuto di lasciarle nè in vita, nè in morte, se non quello, che le avrà dato in dote, ad arbitrio suo. Cap. 98.

Delle femmine, che si maritassero a modo Sardesco, ovvero a dote, e morissero, e lasciassero alcun figliuolo piccolo. Cap. 99.

De' mariti, e moglj, che non possano dar l' uno all' altro in vita, nè in morte più di lire dieci, e ciò se avesseto ascendenti, ovvero discendenti. Cap. 100.

Degli Ufiziali, che debbono fare inventario de'beni de'Minori, che rimangono dopo del padre, ovvero della madre. Cap. 101.

De'Tutori, e Curatori, che non sieno tenuti di rispondere a lite alcuna, che ad essi sarà fatta, se non nella Corte nostra, ovvero in Corona di Luogo. Cap. 102.

Degli Ufiziali, che non possano ritener pegno alcuno per se. Cap. 103.

De'Sudditi degli altri Signori dell'Isola, che loro sia mantenuta la ragione, secondo ch'essi manterranno agli uomini delle Terre nostre nelle Terre loro. Cap. 104.

Degli Ufiziali di fuori, che debbano dar comandamento, ciascuno nell'ufizio suo, che nessuno venda vino, se non con la misura d'Oristano, che sia marcata. Cap. 105.

Ordinamenti di Cuoj.

Delle cuoja di Buoi, di Vacche, di Cavalli, e di Cavalle, che si debbano portare alla Corte a marcarle. Cap. 106.

De' Negozianti, a cui si trova cosa furtiva, che debbano portar quella persona, che ad essi l' ha venduta, o data, o che paghino il furto. Cap. 107.

De'Maceratori di corame, che non debbano conciare, ne macerare cuoja, che non sieno marcate al marchio ordinato. Cap. 108.

De' Mercatanti, che non comprino cuoja, di qualunque bestiame sia, che non sieno segnate. Cap. 109.

Delle cuoja di Buoi, e di Vacche, che non si com-

non si comporint, si non in plazza. Cap. 110.

Dessos Ligadoris, chi non deppiant ligari, nen mitter in faschi corgiu, chi non siat sinnadu. Cap. 111.

Ordinamentos dessa guardia de laoris.

De cungiari beni sas vingias, ed ortos. Cap. 112.

Dessos Carradoris, chi hant a andari a viaggiu, chi siant tenudos de torrari sos Bois, chi hant a jugheri, assa juha. Cap. 113.

Dessu Molenti, chi s' hat a acattari in su lavori. Cap. 114.

Dessu bestiamen domadu, chi s' hat a acattari in vingias, o in ortos, o in lavoris, andando cun bestiamini rudi. Cap. 115.

Dessos maxellos, ed apprezzos, chi si hant a fagheri. Cap. 116.

Dessas gammas, chi s' hant a perder dess' abba fera. Cap. 117.

Dessos Pastoris, chi siant tenudos de pagari su perdimentu, chi hat a fagher su bestiamen, chi hant a pascher. Cap. 118.

Dessos Pastoris, chi paschint bestiamen angienu, chi siant tenudos de guardari beni cussu bestiamen, ch' illis hat a esser accumandadu. Cap. 119.

Dessos maxellos, chi s' hant a fagher a tortu. Cap. 120,

Dessas dies feriadas. Cap. 121.

Dessas Curadorias, chi sunt ordinadas de venni ad Aristais pro fagheri sa Chida de Berruda. Cap. 122.

Dessos Nodayos, chi deppiant fagher volumen, over quadernu dessas iscedas, e cartas. Cap. 123.

Ordinamentos de Salarios.

Dessos salorios, chi devint levari sos Auditoris, Nodayos, ed Iscrianos. Cap. 124.

Dessas dies feriadas, chi non si devit reer Corona. Cap. 125.

Dessos Carradoris, chi portant vinu. Cap. 126.

De cussos, chi hant a allogari cavallos a vittura. Cap. 127.

De chi blastimarit a Deus, ed assa gloriosa Virgini Maria. Cap. 128.

Chi sos Officialis deppiant haviri a dispesas issoru sa Carta de Logu. Cap. 129.

De chi hat a dimandari depidu pagadu, o torrarit a dimandari chertu binchidu. Cap. 130.

Dessos Maystros de linna, chi faghint carros, over arados. Cap. 131.

Dessos Canis, chi s' hant a acattari supra gammas de bestiamen angienu. Cap. 132.

Ordinamentos de vingias de lavoris, e de ortos.

Sa forma dessos Jurados, chi si devint fagheri pro conservari sas vingias, e lavoris. Cap. 133.

De cungiari sas vingias, e ortos. Cap. 134.

De

comprino se non in piazza. Cap. 110.

De' Legatori, che non debbano legare, nè mettere in fascio cuojo, che non sia segnato. Cap. 111.

Ordinamenti della guardia di biade.

Di chiuder bene le vigne, ed orti. Cap. 112.

De' Carrettaj, che andranno a viaggio, che sieno tenuti di restituire i Buoi, che condurranno, all' armento. Cap. 113.

Dell' Asino, che si troverà nelle biade. Cap. 114.

Del bestiame domato, che si ritroverà in vigne, ed in orti, o in biade, andando con bestiame rude. Cap. 115.

De' macellamenti, ed apprezzamenti, che si faranno. Cap. 116.

Delle greggie, che si perderanno per l' acqua ferale. Cap. 117.

De' Pastori, che sieno tenuti di pagare il perdimento, che farà il bestiame, che pastureranno. Cap. 118.

De' Pastori, che pastureranno bestiame d' altrui, che sieno tenuti di guardar bene que' bestiame, che ad essi sarà raccomandato. Cap. 119.

De' macellamenti, che si faranno a torto. Cap. 120.

De' giorni feriati. Cap. 121.

Delle Curatorie, che son ordinate di venire ad Oristano per far la settimana di *Berruda*. Cap. 122.

De' Notaj, che debbano far volume, ovvero quinterno delle minute, e carte. Cap. 123.

Ordinamenti di Salarj.

De' Salari, che debbono levar gli Auditori, Notaj, e Scrivani. Cap. 124.

De' giorni feriati, che non si dee regger Corona. Cap. 125.

De' Carrettaj, che trasportano vino. Cap. 126.

Di coloro, che allogheranno Cavalli a vettura. Cap. 127.

Di chi bestemmiasse Iddio, e la gloriosa Vergine Maria. Cap. 128.

Che gli Ufiziali debbano avere a spese loro la *Carta de Logu*. Cap. 129.

Di chi dimanderà debito pagato, o tornasse a dimandare piato vinto. Cap. 130.

De' Legnajuoli, che fanno carri, ovvero aratri. Cap. 131.

De' Cani, che si troveranno sopra greggie di bestiame altrui. Cap. 132.

Ordinamenti di vigne, di biade, e d' orti.

La forma de' Giurati, che si debbono fare per conservar le vigne, e biade. Cap. 133.

Di chiuder le vigne, ed orti. Cap. 134.

Di

De bestiamen, chi s' hat a acattari in sas dittas vingias, over in ortos. Cap. 135.

Dessos Porcos mannalis, chi s' hant a acattari in vingias, over in ortos. Cap. 136.

Dessos pubillos dessas vingias, ortos, e lavoris, iteu hant a fagher acattando Porcos de gamma, Berbeghis, over Cabras in sos dittos ortos, e vingias, e lavoris. Cap. 137.

De ponni a vingia sos castigos, e terras boydas. Cap. 138.

De chi hat a haviri vingia, o terra boyda in castiu de vingias, de contribuiri in sa cungiadura. Cap. 139.

De chi hat a haviri in vingia clesura intro a pari, over de mesu. Cap. 140.

De lavorari sas vingias in su tempus. Cap. 141.

De chi scungiarit vingia, over ortu studiosamenti, e ch' intrarit in vingias, e ortos senza paraula dessu pubillu. Cap. 142.

De chi esserit acattadu vendendo agresta, o aghina, chi non siat sua. Cap. 143.

De chi s' hat a allogari a vinnennari, o serviri in vingias in tempus de fruttos. Cap. 144.

Dessos chi hant a serviri in vingia, chi non usint portari in domu sua raygla, nen fundos. Cap. 145.

De ponni Castiadoris in sas vingias dae sa die de Santu Quirigu. Cap. 146.

De chi hat a esser acattadu, portando agresta, o aghina, e non hat a aver vingia. Cap. 147.

De chi hat a levari fruttura de alcunu logu iscungiadu, chi non esserit suo. Cap. 148.

De chi intrarit in alcun ortu de meloni. Cap. 149.

De chi intrarit in alcuna terra de faba, de xixiri, o de lupinu. Cap. 150.

De tenni in muda, e in guardia sos Bois domados, e rudis. Cap. 151.

De chi refudarit sa muda dessos Bois domados. Cap. 152.

Chi sos Vaccargios, e Basònis de dognia tempus siant tenudos de tenner in sas Vaccas Vaccargios, e in sas Ebbas Asònis. Cap. 153.

Chi sos Porcargios deppiant tenni de dognia tempus sos Porcos foras de pardu de laori. Cap. 154.

De chi hat a haviri Cabras, ch' illas deppiat tenner in su monti de dognia tempus. C. 155.

Chi sos Berbegargios deppiant tenni sa gamma foras de pardu, e de mindas de lavori. Cap. 156.

Chi sos maxellos, e apprezzos si deppiant fagher infini a mittiri lavori in argiola. Cap 157.

Chi su Mayori, e Jurados de pardu siant tenudos de fagher pagamentos dessos dittos apprezzos. Cap. 158.

De

Di bestiame, che si troverà in dette vigne, ovvero in orti. Cap. 135.

De' Majali, che si ritroveranno in vigne, ovver orti. Cap. 136.

De' padroni delle vigne, orti, e biade, che cosa faranno, ritrovando Porci di branco, Berbici, ovvero Capre in detti orti, e vigne, e biade. Cap. 137.

Di porre a vigna i vigneti, e terre vote. Cap. 138.

Di chi avrà vigna, o terra vota in vigneto, di contribuire nella chiudenda. Cap. 139.

Di chi avrà in vigna chiudenda intrigata con altre, ovvero di mezzo. Cap. 140.

Di lavorar le vigne al tempo. Cap. 141.

Di chi schiudesse vigna, ovver orto studiosamente, e ch' entrasse in vigne, ed orti senza parola del padrone. Cap. 142.

Di chi fosse ritrovato vendendo agresto, od uva, che non sia sua. Cap. 143.

Di chi s' allogherà a vendemmiare, o servire in vigna a tempo di frutti. Cap. 144.

Di que', che serviranno in vigna, che non osino di portar a casa loro ceppo, nè piante. Cap. 145.

Di porre Miratori nelle vigne dal dì di San Quirico. Cap. 146.

Di chi sarà ritrovato, portando agresto, od uva, e non avrà vigna. Cap. 147.

Di chi leverà frutta da alcun luogo schiuso, che non fosse suo. Cap. 148.

Di chi entrasse in alcun orto di poponi. Cap. 149.

Di chi entrasse in alcuna terra di fave, di ceci, o di lupini. Cap. 150.

Di tenere in muta, ed in guardia i Buoi domati, e rudi. Cap. 151.

Di chi rifiutasse la muta de' Buoi domati. Cap. 152.

Che i Vaccari, e Cavallari d' ogni tempo sieno tenuti di tenere nelle Vacche Vaccari, e nelle Cavalle Cavallari. Cap. 153.

Che i Porcaj debbano tenere d' ogni tempo i Porci fuori del prato di biade. Cap. 154.

Di chi avrà Capre, che le debba tenere nella montagna d' ogni tempo. Cap. 155.

Che i Porcaj debbano tener la greggia fuori di Prato, e di minde di biade. Cap. 156.

Che i macellamenti, ed apprezzamenti si debbano fare infino a mettersi le biade nell' aja. Cap. 157.

Che il Maggiore, e Giurati di prato sieno tenuti di far pagamenti di detti apprezzamenti. Cap. 158.

Di

De fagher osservari, e mantenni sos dittos Capidulos. Cap. 159.

Ordinamentos de Cumonis, de Maxellos, de Terminis, e Ingiurias.

De chi fraudarit Cumoni, chi havirit levadu. Cap. 160.

Chi su Cumonargiu siat tenudu de dari sa parti dess' intrada assu donnu suo. Cap. 161.

De chi levarit Cumoni supra Cumoni. Cap. 162.

De chi refudarit Cumoni senzà cumpliri su tempus. Cap. 163.

Dessu Cumonargiu, chi non usit mudari su bestiamen, ch' illi hat a esser accumandadu, senza licencia dessu donnu suo. Cap. 164.

Chi su Cumonargiu siat tenudu de fagher contu dessu bestiamini una volta s' annu assu donnu suo. Cap. 165.

De chi sviarit Fanti, o Saracca, ch' istarit cun attiri. Cap. 166.

Dessas Ebbas, chi s' hant a acattari intro de pardu. Cap. 167.

Chi sos Asònis pozzant reer sas Ebbas intro de pardu in tempus de treulas. Cap. 168.

De chi havirit Ebbas domadas, ch' illas reat foras de pardu. Cap. 169.

Chi su Mayori happat a assinnari su logu de tenni sas Ebbas domadas. Cap. 170.

Dessu Pardargiu, chi de die non usit maxellari si non su pegus plus piccinu, e dessas tenturas. Cap. 171.

Chi unu Pardargiu solu non pozzat maxellari. Cap. 172.

De chi ponnerit sinnu supra sinnu. Cap. 173.

De chi strumarit sinnali de terra, over Lacanas, o Terminos. Cap. 174.

De chi comporarit alcuna cosa dae Terrali, ch' istarit cun attiri. Cap. 175.

De chi furarit dae Cuyli de alcunu Pastori de bestiamen. Cap. 176.

De chi hat a ingannari de non serviri sa jornada, chi hat a esser obligadu. Cap. 177.

Dessos Asònis, chi hant a promitter de treulari s' argiola, e non hant a cumpliri, o tenni s' impromissa. Cap. 178.

Chi sos Bubaris dessos Bois, chi hant a esser in sas Villas, siant cungiados, e provvididos. Cap. 179.

Dessos chi portarint Bois furisteris, chi siant tenudos dellos clobari a Boi stanti dessu Logu. Cap. 180.

Dessos Bois, chi sunt de mala fama, chi su pubillu siat tenudu dellos clobari. Cap. 181.

Chi su Boynargiu siat tenudu de torrari berbu sa notti, quando illi fuyrit alcunu juhu assu pubillu. Cap. 182.

Chi sos Officialis siant tenudos dogni annu a chircari su bestiamen pro su bestiamen angienu, chi bei hant a acattari. Cap. 183.

Dessu

Di far osservare, e mantenere detti Capitoli. Cap. 159.

Ordinamenti di Comuni, di Macellamenti, di Termini, ed Ingiurie.

Di chi frodasse comune, che avesse levato. Cap. 160.

Che il Comunajo sia tenuto di dar la parte dell'entrata al padrone suo. Cap. 161.

Di chi levasse comune sopra comune. Cap. 162.

Di chi rifiutasse comune senza compire il tempo. Cap. 163.

Del Comunajo, che non osi mutare il bestiame, che gli sarà accomandato, senza licenza del padrone suo. Cap. 164.

Che il Comunajo sia tenuto di far conti del bestiame una volta l' anno al padrone suo. Cap. 165.

Di chi sviasse Garzone, o Fantesca, che stesse con altrui. Cap. 166.

Delle Cavalle, che si ritroveranno dentro del prato. Cap. 167.

Che i Cavallari possano regger le Cavalle dentro del prato in tempo di trebbiatura. Cap. 168.

Di chi avesse Cavalle domate, che le regga fuori del prato. Cap. 169.

Che il Maggiore abbia ad assegnare il luogo da tener le Cavalle domate. Cap. 170.

Del Pratajo, che di giorno non osi macellare se non il capo più piccolo, e delle presure. Cap. 171.

Che un Pratajo solo non possa macellare. Cap. 172.

Di chi ponesse segno sopra segno. Cap. 173.

Di chi sovvertisse segnali di terre, ovvero limiti, o termini. Cap. 174.

Di chi comprasse alcuna cosa da Terrazzano, che stesse con altrui. Cap. 175.

Di chi furasse da tugurio d'alcun Pastore di bestiame. Cap. 176.

Di chi ingannerà di non servir la giornata, che sarà obbligat. Cap. 177.

De' Cavallari, che prometteranno di trebbiar l' aja, e non compiranno, o terranno la promessa. Cap. 178.

Che le Mandre de' Buoi, che saranno nel Villaggio, sieno chiuse, e provvedute. Cap. 179.

Di que', che portassero Buoi forestieri, che sieno tenuti d' appajargli a Bue stante del Luogo. Cap. 180.

De Buoi, che sono di mala fama, che il padrone sia tenuto d'appajargli. Cap. 181.

Che il Mandriale sia tenuto di tornar parola la notte, quando gli fugisse alcun pajo di Buoi, al padrone. Cap. 182.

Che gli Ufiziali sieno tenuti ogni anno a ricercare il bestiame pel bestiame d'altrui, che vi troveranno. Cap. 183.

Del

Dessu bestiamen, chi hat a venni de intradura assos Pastoris. Cap. 184.

Dessu delittu, e furas, chi s' hant a fagheri, chi si deppiant dari assu cuyli, chi hat a esser plus a probi. Cap. 185.

Chi nexuna persona, chi Pastori non siat, non deppiat toccari sa bestia, chi hat a acattari morta. Cap. 186.

Dessu Pastori, chi siat cretidu a sagramentu suo dessa fura, chi s' illi hat a fagheri, si est de bona fama. Cap. 187.

Dessu Cani, over Jagaru, chi fagherit dannu iu alcunu bestiamini. Cap. 188.

De chi hat a narri alcuna paraula criminosa ad alcuna persona. Cap. 189.

De chi narrit corrudu ad alcuna persona. Cap. 190.

De chi fagherit sas ficas daenanti de alcun Officiali nostru ad attera persona. Cap. 191.

De chi narrit alcuna paraula ingiuriosa ad alcun Officiali nostru, faghendo sos fattos nostros. Cap. 192.

De chi mitterit manu assa persona de alcunu Officiali nostru. Cap. 193.

Dessos Bois, chi s' hant a acattari in sos lavoris. Cap. 194.

Chi nexunu non deppiat ponni bestiamen accordadamenti in vingias, e ortos prollu occhier. Cap. 195.

De chi hat a arari in logu, o parti, hui starit bestiamen. Cap. 196.

Dessos Pastoris, chi hant in guardia su bestiamen, chi non fazzant dannu in vingias, ortos, e lavoris. Cap. 197.

Chi sos Officialis, o Mayoris happant a allogari su bestiamen, pro chi non pozzat haviri, nen fagher dannu in logu alcunu. Cap. 198.

Del bestiame, che verrà d' entratura a' Pastori. Cap. 184.

Del delitto, e furti, che si faranno, che si debbano dare al tugurio, che sarà più vicino. Cap. 185.

Che nessuna persona, che Pastore non sia, non debba toccar la bestia, che troverà morta. Cap. 186.

Del Pastore, che sia creduto a sacramento suo del danno, che se gli farà, se è di buona fama. Cap. 187.

Del Cane, ovvero Bracco ormatore, che facesse del danno in alcun bestiame. Cap. 188.

Di chi dirà alcuna parola criminosa ad alcuna persona. Cap. 189.

Di chi dicesse cornuto ad alcuna persona. Cap. 198.

Di chi facesse le fiche dinanzi di alcun Ufiziale nostro ad altra persona. Cap. 191.

Di chi dicesse alcuna parola ingiuriosa ad alcun Ufiziale nostro, facendo i fatti nostri. Cap. 192.

Di chi mettesse mano alla persona d' alcun Ufiziale nostro. Cap. 193.

De' Buoi, che si toveranno nelle biade. Cap. 194.

Che nessuno non debba porre bestiame accordatamente in vigne, ed orti per ucciderlo. Cap. 195.

Di chi seminerà in luogo, o parte, ove stesse bestiame. Cap. 196.

De' Pastori, che anno in guardia il bestiame, che non facciano danno in vigne, orti, e biade. Cap. 197.

Che gli Ufiziali, o Maggiori abbiano ad allogare il bestiame, perchè non possa avere, nè far danno in luogo alcuno. Cap. 198.

NOTA BIBLIOGRAFICA

Sulla figura di Eleonora e sulla promulgazione della *Carta de Logu* cfr. la voce biografica di A. MATTONE, *Eleonora d'Arborea*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 42, Roma 1993, pp. 410-419, con relativa bibliografia; F.C. CASULA, *Eleonora d'Arborea*, in *I personaggi della storia medievale*, Milano 1987, pp. 241-296; ID., *La Sardegna aragonese*, vol. II, *La Nazione Sarda*, Sassari 1990, pp. 413-482.

Sulla *Carta de Logu* cfr. i saggi compresi nei volumi collettanei *Il mondo della Carta de Logu*, Cagliari 1979, e *Società e cultura nel Giudicato d'Arborea e nella Carta de Logu*, a cura di G. Mele, Oristano 1995. Cfr. inoltre E. BESTA, *La Carta de Logu quale monumento storico-giuridico*, in "Studi Sassaresi", sez. I, III (1905), pp. 3-67; ID., *La Sardegna Medievale*, Palermo 1909, vol. II, pp. 56-115; ID., *Di alcune leggi e ordinanze di Ugone IV* [recte III] *d'Arborea*, Sassari 1904; A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, vol. II, tomo 2, *Storia del diritto pubblico e delle fonti*, seconda ediz. a cura di P. Del Giudice, Milano 1898, pp. 88-91; F. CICCAGLIONE, *Manuale di storia del diritto italiano*, vol. II, Milano 1901, pp. 56-59; A. SOLMI, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medio Evo*, Cagliari 1917, pp. 258-291, sul rapporto tra la *Carta de Logu* e la legislazione precedente. A. ERA, *Lezioni di storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna*, Roma 1934, pp. 321-348; ID., *Le "carte de logu"*, in "Annuario dell'Università degli studi di Sassari", 1959-60, pp. 4-18; F. LODDO CANEPA, *Carta de Logu*, in *Dizionario archivistico per la Sardegna*, vol. I, Cagliari 1926-31, pp. 90-94; ID., *Le pubblicazioni ufficiali del Regno di Sardegna*, in "Mediterranea", V (1931), n. 8-10, pp. 1-16; ID., *Note sulla Carta de Logu cagliaritana e su un giudizio di corona nel secolo XVI*, in "Annali della Facoltà di Lettere dell'Università di Cagliari", IV (1933), pp. 71-96; A. AZARA, *Carta de Logu*, in *Nuovo Digesto Italiano*, vol. II, Torino 1937, p. 889; P. MARICA, *La Sardegna e gli studi del diritto*, vol. II, *Le fonti*, Roma s.d. (ma 1957), pp. 73-87; F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, vol. I, *Le fonti*, Milano 1954, pp. 448-451; A. MARONGIU, *Saggi di storia giuridica e politica sarda*, Padova 1973; E. CORTESE, *Appunti di storia giuridica sarda*, Milano 1964; ID., *Il diritto nella storia medievale*, vol. II, *Il basso Medioevo*, Roma 1995, pp. 353-355; A. ROTA, *Aspetti giuridici della "Carta de Logu" di Eleonora d'Arborea*, in "Archivio storico sardo di Sassari", n. 1, 1975, pp. 11-38; F.C. CASULA, *La* Carta de Logu *del regno giudicale di Arborea*, in "Medioevo. Saggi e rassegne", n. 19, 1994, pp. 39-132; ID., *La "Carta de Logu" del Regno di Arborea. Traduzione libera e commento storico*, Sassari 1995; B. FOIS, *Nota storica introduttiva alla Carta de Logu* (premessa all'edizione anastatica delle *Costituzioni* del Mameli), Cagliari 1986; ID., *Territorio e paesaggio agrario nella Sardegna medievale*, Pisa 1990, pp. 145-198.

Sugli "archetipi" cfr. A. SOLMI , *Note sulla Carta de Logu cagliaritana*, in *Studi in onore di Carlo Fadda*, vol. I, Napoli 1905, pp. 179-197; M. TANGHERONI, *Di alcuni ritrovati capitoli della "Carta de logu" cagliaritana: prima notizia*, in "Archivio Storico Sardo", XXXV (1986), pp. 35-50; ID., *La* Carta de Logu *del regno giudicale di Cagliari. Prima trascrizione*, in "Medioevo. Saggi e rassegne", n. 19, 1994, pp. 29-37; F. ARTIZZU, *Carte de Logu o Carta de Logu?*, in *Società e istituzioni nella Sardegna medioevale*, Cagliari 1995, pp. 83-97.

Sul probabile redattore cfr. D. SCANO, *Un giurista arborense, Filippo Mameli*, in "Archivio Storico Sardo", XXI (1938), n. 1-2, pp. 3-9; A. MARONGIU, *Sul probabile redattore della Carta de Logu d'Arborea*, in *Saggi di storia giuridica* cit., pp. 61-73; F. ARTIZZU, *Di Filippo Mameli e di altri*, in "Archivio Storico Sardo", XXXII (1981), pp. 125-138; O. SCHENA, *Una presenza sarda al convegno di Avignone del 1322 sulla povertà evangelica*, in "Clio", XV (1979), n. 1, pp. 139-155. Sulla datazione cfr. E. CORTESE, *Nel ricordo di Antonio Era. Una proposta per la datazione della "Carta de Logu" di Arborea*, in "Quaderni sardi di storia", n. 3, 1981-83, pp. 39-50, ora in *Scritti*, a cura di I. Birocchi e U. Petronio, vol. II, Spoleto 1999, pp. 783-808; B. FOIS, *Sulla datazione della Carta de Logu*, in "Medioevo. Saggi e rassegne", n. 19, 1994, pp. 133-148.

Sul diritto agrario nel codice di Eleonora cfr. G.C. MOR, *Le disposizioni di diritto agrario nella Carta de Logu di Arborea*, in *Testi e documenti per la storia del diritto agrario in Sardegna*, a cura di A. Era, Sassari 1938, pp. 35-54; ID., *Aspetti dell'agricoltura sarda nella legislazione del secolo XIV*, in *Fra il passato e l'avvenire. Saggi storici sull'agricoltura sarda in onore di Antonio Segni*, Padova 1965, pp. 125-160; A. SOLMI, *Ademprivia. Studi sulla proprietà fondiaria in Sardegna*, in "Archivio giuridico", LXXII (1904), ora anche in *Il feudalesimo in Sardegna*, a cura di A. Boscolo, Cagliari 1967, pp. 47-144; U.G. MONDOLFO, *Abolizione del servaggio in Sardegna. Nota*, in "Bullettino bibliografico sardo", IV (1904), pp. 4-7; R. DI TUCCI, *La proprietà fondiaria in Sardegna dall'alto medioevo ai nostri giorni. Studi e documenti di storia economica e giuridica*, Cagliari 1928 (rist. anast., Bologna 1979), pp. 41-61; I. BIROCCHI, *Per la storia della proprietà perfetta in Sardegna. Provvedimenti normativi, orientamenti di governo e ruolo delle forze sociali dal 1839 al 1851*, Milano 1981, pp. 5-60; ID., *Verso la proprietà perfetta nella Sardegna sabauda*, in *La proprietà e le proprietà*, a cura di E. Cortese, Milano 1988, pp. 543-568; L. D'ARIENZO, *La caccia in Sardegna nel periodo giudicale e pisano-genovese*, in "Medioevo. Saggi e rassegne", n. 6, 1981, pp. 27-60; E. ARTIZZU, *Gli "ordinamentos de corgios" nella Carta de Logu*, in "Archivio Storico Sardo", XXXVII (1992), pp. 83-87; F. ARTIZZU, *La disciplina dell'acqua e del fuoco negli Statuti medioevali sardi*, in *Società e istituzioni nella Sardegna medioevale* cit., pp. 133-153; P.F. SIMBULA, *Il bosco in Sardegna nel Medioevo*, in "Anuario de Estudios Medievales", XXIX (1999), pp. 1067-1080; A. MATTONE, *Le vigne e le chiusure: la tradizione vitivinicola nella storia del*

diritto agrario della Sardegna, in *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, a cura di M. Da Passano, A. Mattone, F. Mele, P.F. Simbula, vol. I, Roma 2000, pp. 275-344; G.G. Ortu, *Ricerche sui contratti agrari e pastorali nella Sardegna moderna*, in "Studi Sardi", XXIV (1975-77), pp. 411-507; Id., *L'economia pastorale della Sardegna moderna. Saggio di antropologia storica sulla "soccida"*, Cagliari 1981; Id., *Villaggio e poteri signorili in Sardegna. Profilo storico della comunità rurale medievale e moderna*, Roma-Bari 1996, pp. 5-67, sull'organizzazione del villaggio e del sistema comunitario.

Sul codice rurale di Mariano IV cfr. A. Era, *Il codice agrario di Mariano IV d'Arborea*, in "Archivio Vittorio Scialoja per le consuetudini agrarie e le tradizioni popolari italiane", V (1938), n. 1-2, pp. 3-11; Id., *Lezioni di storia* cit., pp. 183-186; E. Cortese, *Un aspetto della politica economica di Mariano d'Arborea. Rilievi e congetture*, in *Appunti di storia giuridica* cit., pp. 1-63; B. Fois, *Sul "codice rurale" di Mariano IV d'Arborea*, in "Medioevo. Saggi e rassegne", n. 8, 1983, pp. 41-69; J. Day, *Uomini e terre nella Sardegna coloniale, XII-XVIII secolo*, Torino 1987, pp. 17-34; F. Manconi, *Alcune considerazioni sull'economia e la società arborense (secc. XIII-XV)*, in *Società e cultura nel Giudicato d'Arborea* cit., pp. 205-212.

Sugli influssi del diritto romano e della tradizione statutaria cfr. E. Cortese, *Diritto romano e diritto comune in Sardegna*, in *Appunti di storia* cit., pp. 119-143; M. Bellomo, La *"Carta de Logu" di Arborea nel sistema del diritto comune del tardo Medioevo*, in "Rivista internazionale di diritto comune", V (1994), pp. 7-21; F. Sini, *"Comente comandat sa lege". Diritto romano nella Carta de Logu d'Arborea*, Torino 1997; C.G Mor, *Sul commento di Girolamo Olives, giureconsulto sardo del XVI secolo*, in *Testi e documenti* cit., pp. 55-68; i saggi compresi in *Gli Statuti sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, a cura di A. Mattone e M. Tangheroni, Cagliari 1986; V. Piergiovanni, *Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu*, in "Rivista di storia del diritto italiano", LXIX (1996), pp. 17-28; A. Mattone, *La storiografia giuridica dell'Ottocento e il diritto statutario della Sardegna medievale*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", XXVI (1996), n. 1, pp. 67-100. Sugli influssi del diritto catalano cfr. R. Di Tucci, *Il diritto pubblico della Sardegna nel Medio Evo*, in "Archivio Storico Sardo", XV (1924), pp. 3-131.

Sulle istituzioni giudiziarie cfr. R. Di Tucci, *L'organismo giudiziario sardo: la corona*, Id., *Nuove ricerche e documenti sull'ordinamento giudiziario e sul processo sardo nel Medioevo*, Id., *Giudici e leggi personali in Sardegna durante il periodo aragonese (con documenti inediti)*, tutti in "Archivio Storico Sardo", rispettivamente XII (1916-17), pp. 87-148, XIV (1923), pp. 5-52, XV (1924), pp. 26-58; U.G. Mondolfo, *Responsabilità e garanzia collettiva per danni patrimoniali nella storia del diritto sardo del Medio Evo*, in "Rivista italiana per le scienze giuridiche", XXIX (1900), n. 1-2, pp. 158-188; F. Loddo Canepa, *Gli esecutori di giustizia e le esecuzioni penali in Sardegna*, in "Archivio Storico Sardo", XXV (1957), n. 1, pp. 513-520; A. Pigliaru, *La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*, in *Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*, Milano 1970, pp. 167-185; G. Olla Repetto, *L'ordinamento costituzionale amministrativo della Sardegna alla fine del ?300*, in *Il mondo della Carta de Logu* cit., pp. 144-161; Id., *I "boni homines" sassaresi e il loro influsso sul diritto e la società della Sardegna medievale e moderna*, in *Gli Statuti sassaresi* cit., pp. 355-364; M. Carosso, *Parola da uomo: l'arbitrato in un villaggio sardo*, in "Annali della Fondazione L. Einaudi", XIX (1985), pp. 365-401; M. Masia, *"Sos omines": osservazioni sulla pratica degli arbitrati nella Sardegna interna*, in "Sociologia del diritto", 1982, n. 1, pp. 77-97; E. Artizzu, *La pena nella Carta de Logu*, in "Annali della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Cagliari", nuova serie, XXII (1999), pp. 37-47; Id., *L'omicidio nella Carta de Logu*, in "Quaderni bolotanesi", n. 22, 1996, pp. 157-166.

Sul matrimonio a "sa sardisca" cfr. M. Roberti, *Le origini della comunione dei beni tra coniugi in Sardegna*, in "Rivista di diritto civile", VII (1915), pp. 270-331; F. Ercole, *Sulla forma originaria della comunione dei beni tra coniugi nel diritto medievale sardo*, in "Studi economico-giuridici della Regia Università di Cagliari", XIII (1921-22), pp. 3 ss.; R. Di Tucci, *La successione dei beni dei figli intestati nel diritto sardo e catalano*, in "Rivista italiana per le scienze giuridiche", LV (1915), n. 2, pp. 301-321; Id., *La vedova nel diritto e nell'economia di Sardegna*, in "Rivista italiana di sociologia", 1915, pp. 183-196; A. Marongiu, *Nozze proibite, comunione di beni e consuetudine canonica*, in *Saggi di storia giuridica* cit., pp. 163-183; Id., *Brevi note e discussioni di storia isolana*, in "Archivio storico sardo di Sassari", n. 4, 1978, pp. 5-32, in polemica con E. Mura, *Sulla natura giuridica e sulle origini della comunione dei beni tra coniugi nella Sardegna medioevale*, apparso nella stessa rivista, n. 2, 1976, pp. 143-149; G. Vismara, *Momenti della storia della famiglia sarda*, in "Studi sassaresi", serie III, II (1971), pp. 190 ss.; E. Cortese, *La partecipazione funzionale della proprietà alla vita del titolare. Il "fundamentu"*, in *Appunti di storia* cit., pp. 65-117.

Sulla lingua della *Carta de Logu*, cfr. G. Spano, *Ortografia sarda nazionale*, vol. II, Cagliari 1840, pp. 92-95; P.E. Guarnerio, *La lingua della Carta de Logu secondo il manoscritto di Cagliari*, in "Studi sassaresi", sez. I, III (1905), pp. 1-73; A. Sanna, *La lingua della Carta de Logu*, in *Il dialetto di Sassari e altri saggi*, Cagliari 1975, pp. 121-187; Id., *Il carattere popolare della lingua della Carta de Logu*, in *Il mondo della Carta de Logu* cit., pp. 49-70; G. Paulis, *Studi sul sardo medioevale*, in "Officina linguistica", I (1997), n. 1, pp. 89-105, 115-118, 123-125, 131-132; Id., *Parole e storie nel mondo della Carta de Logu e del Giudicato d'Arborea*, in *Società e cultura* cit., pp. 133-140; la tesi di laurea di E. Diana, *Studio paleografico e testuale sulle edizioni della Carta de Logu*, Università di Cagliari, Facoltà di Lettere, rel. F.C. Casula, a.a. 1978-79..

Sulle edizioni della *Carta de Logu* cfr. E. Toda y Güell, *Bibliografia española de Cerdeña*, Madrid 1890, p. 92, n. 111; A. Capra,

Antica edizione della "Carta de Logu", in "La Bibliofilia", II (1901), pp. 274-280; ID., *A proposito della prima edizione della "Carta de Logu"*, in "Bullettino bibliografico sardo", III (1903), pp. 77-80; L. BALSAMO, *La stampa in Sardegna nei secoli XV e XVI*, Firenze 1968, pp. 33-49, 120, 132; P. VENEZIANI, *Note su tre incunaboli "spagnoli"*, in "La Bibliofilia", LXXX (1978), pp. 62-72; *Vestigia vetustatum. Documenti manoscritti e libri a stampa in Sardegna dal XIV al XVI secolo*, Cagliari 1984, pp. 36-38; G. OLLA REPETTO, *Il Quattrocento in Sardegna*, in *Cultura quattro-cinquecentesca in Sardegna*, Cagliari 1984, pp. 13-18; *La Corona d'Aragona: un patrimonio comune per Italia e Spagna (secc. XIV-XV)*, a cura di G. Olla Repetto, Arese 1989, pp. 297-301; I. SOFFIETTI, *Carta de Logu*, in *Biblioteca Reale di Torino*, a cura di G. Giacobello Bernard, Firenze 1990, p. 70; e soprattutto T. OLIVARI, *Le edizioni a stampa della Carta de Logu (XV-XIX secolo)*, in "Medioevo. Saggi e rassegne", n. 19, 1994, pp. 159-175.

L'edizione del manoscritto cagliaritano curata da E. Besta e P.E. Guarnerio è in "Studi sassaresi", sez. I, III (1903-04), pp. 3-72. Sulle *Expositiones de sa lege* cfr. V. FINZI, *Questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu*, in "Studi sassaresi", sez. I, I (1901), pp. 129-153; V. DEVILLA, *Casi di diritto agrario nelle cosiddette "Questioni esplicative della Carta de Logu"*, in *Testi e documenti* cit., pp. 95-110; A. ERA, *Le cosiddette questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu*, in *Studi di storia e di diritto in onore di Enrico Besta*, vol. IV, Milano 1939, pp. 379-414; E. CORTESE, *Diritto romano* cit., *passim*; F. SINI, *"Comente comandat sa lege"* cit., pp. 59-79.

Sulla vigenza della *Carta de Logu* nei secoli XV-XIX cfr. M.M. COSTA, *Intorno all'estensione della Carta de Logu ai territori feudali del Regno di Sardegna nel 1421*, in "Medioevo. Saggi e rassegne", n. 19, 1994, pp. 149-158; *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*, a cura di A. Boscolo, aggiornamenti, apparati e note a cura di O. Schena ("Acta Curiarum Regni Sardiniae", 3), Cagliari 1993, pp. 116-118; E. GESSA, *La Carta de Logu e la magistratura civica di Oristano: la nascita della città regia e il suo impianto istituzionale*, e M. VINCIS, *La Carta de Logu diritto vigente nella città di Oristano (secc. XV-XVII)*, entrambi in "Medioevo. Saggi e rassegne", n. 23, 1998, pp. 115-133, 135-153; *Il Parlamento del viceré Gastone de Moncada marchese di Aytona (1592-1594)*, a cura di D. Quaglioni ("Acta Curiarum Regni Sardiniae", 12), Cagliari 1997, pp. 28-33, 239-242, 574-612; M. DA PASSANO, *La legislazione*, in *La Sardegna*, a cura di M. Brigaglia, vol. 1, *La geografia, la storia, l'arte e la letteratura*, Cagliari 1982, pp. 147-151, della sez. 2; A. MATTONE, *Gli statuti sassaresi nel periodo aragonese e spagnolo*, in *Gli Statuti sassaresi* cit., pp. 409-490; ID., *La legislazione*, in *Storia dei Sardi e della Sardegna*, a cura di M. Guidetti, vol. 3, *L'età moderna*, Milano 1989, pp. 380-392.

Sull'abrogazione della *Carta de Logu* cfr. A. LATTES, *Le leggi civili e criminali di Carlo Felice pel Regno di Sardegna*, in "Studi economico-giuridici della Regia Università di Cagliari", I (1909), pp. 187-286, ora anche in *La Sardegna di Carlo Felice e il problema della terra*, a cura di C. Sole, Cagliari 1967, pp. 403-509; M. DA PASSANO, *Delitto e delinquenza nella Sardegna sabauda (1823-1844)*, Milano 1984, pp. 9-70; per la vigenza dell'antico statuto agli inizi del XIX secolo cfr. anche I. BIROCCHI, *Dottrine e diritto penale in Sardegna nel primo Ottocento. Il trattato "Dei delitti e delle pene" di Domenico Fois*, Cagliari 1988.

Notizie sulla famiglia Mameli sono in V. DEL PIANO, *Giacobini moderati e reazionari in Sardegna. Saggio di un dizionario biografico 1793-1812*, Cagliari 1996, pp. 261-268; e sulla biografia del magistrato in G.M. MAMELI DE' MANNELLI, *Trattato dell'arte vetraria*, a cura di P. Amat di San Filippo, in "Rendiconti della Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL. Memorie di Scienze Fisiche e Naturali", serie V, XVIII (1994), parte II, pp. 69-162.

Antonello Mattone

Indice generale

NOTA: la numerazione del volume riprodotto in anastatica è quella dell'opera originale, che non corrisponde alle pagine del volume; i fili di separazione aiutano ad identificare le diverse numerazioni.

PRESENTAZIONE V

CARTA DE LOGU
Le Costituzioni di Eleonora Giudicessa d'Arborea intitolate Carta del Logu ecc.
INDICE I
CORREZIONI VI
IMPRIMATUR VII
APPROVAZIONI VII

PROEMIO 1
CARTA DE LOGU - CAPITOLI 10
Capitolo I 14
Capitolo II 14
Capitolo III 16
Capitolo IV 16
Capitolo V 18
Capitolo VI 18
Capitolo VII 20
Capitolo VIII 22
Capitolo IX 22
Capitolo X 24
Capitolo XI 26
Capitolo XII 26
Capitolo XIII 28
Capitolo XIV 30
Capitolo XV 30
Capitolo XVI 30
Capitolo XVII 34
Capitolo XVIII 36
Capitolo XIX 36
Capitolo XX 36
Capitolo XXI 38
Capitolo XXII 38
Capitolo XXIII 40
Capitolo XXIV 40
Capitolo XXV 42
Capitolo XXVI 42
Capitolo XXVII 42
Capitolo XXVIII 44
Capitolo XXIX 44
Capitolo XXX 44
Capitolo XXXI 46
Capitolo XXXII 46
Capitolo XXXIII 46
Capitolo XXXIV 48
Capitolo XXXV 48
Capitolo XXXVI 50
Capitolo XXXVII 50
Capitolo XXXVIII 52
Capitolo XXXIX 52
Capitolo XL 54
Capitolo XLI 54
Capitolo XLII 56
Capitolo XLIII 56
Capitolo XLIV 56
Capitolo XLV 58
Capitolo XLVI 64
Capitolo XLVII 64
Capitolo XLVIII 64
Capitolo XLIX 66
Capitolo L 66
Capitolo LI 68
Capitolo LII 68
Capitolo LIII 72
Capitolo LIV 72
Capitolo LV 74
Capitolo LVI 74
Capitolo LVII 74
Capitolo LVIII 76
Capitolo LIX 76
Capitolo LX 76
Capitolo LXI 78
Capitolo LXII 78
Capitolo LXIII 78
Capitolo LXIV 78
Capitolo LXV 80
Capitolo LXVI 80
Capitolo LXVII 82
Capitolo LXVIII 82
Capitolo LXIX 84
Capitolo LXX 84
Capitolo LXXI 84
Capitolo LXXII 88
Capitolo LXXIII 88
Capitolo LXXIV 88
Capitolo LXXV 90
Capitolo LXXVI 90
Capitolo LXXVII 90
Capitolo LXXVIII 92
Capitolo LXXIX 92
Capitolo LXXX 94
Capitolo LXXXI 94
Capitolo LXXXII 94
Capitolo LXXXIII 96
Capitolo LXXXIV 96
Capitolo LXXXV 98
Capitolo LXXXVI 100
Capitolo LXXXVII 102
Capitolo LXXXVIII 102
Capitolo LXXXIX 102
Capitolo XC 104
Capitolo XCI 104
Capitolo XCII 106
Capitolo XCIII 106
Capitolo XCIV 106
Capitolo XCV 108
Capitolo XCVI 108
Capitolo XCVII 108
Capitolo XCVIII 110
Capitolo XCIX 110
Capitolo CI 112
Capitolo CII 114
Capitolo CIII 116
Capitolo CIV 116
Capitolo CV 116
Capitolo CVI 120
Capitolo CVII 122
Capitolo CVIII 124
Capitolo CIX 124
Capitolo CX 126
Capitolo CXI 126
Capitolo CXII 128
Capitolo CXIII 130
Capitolo CXIV 132
Capitolo CXV 134
Capitolo CXVI 134
Capitolo CXVII 134
Capitolo CXVIII 136
Capitolo CXIX 136
Capitolo CXX 136
Capitolo CXXI 136
Capitolo CXXII 138
Capitolo CXXIII 138
Capitolo CXXIV 140
Capitolo CXXV 148
Capitolo CXXVI 150
Capitolo CXXVII 150
Capitolo CXXVIII 152
Capitolo CXXIX 152
Capitolo CXXX 152
Capitolo CXXXI 154
Capitolo CXXXII 156
Delibera di Mariano 160
Genealogia dei Giudici d'Arborea 167
Capitolo CXXXIII 168
Capitolo CXXXIV 168
Capitolo CXXXV 170
Capitolo CXXXVI 174
Capitolo CXXXVII 174
Capitolo CXXXVIII 176
Capitolo CXXXIX 176
Capitolo CXL 176
Capitolo CXLI 178
Capitolo CXLII 180
Capitolo CXLIII 182
Capitolo CXLIV 182
Capitolo CXLV 184
Capitolo CXLVI 184
Capitolo CXLVII 186
Capitolo CXLVIII 186
Capitolo CXLIX 188
Capitolo CL 188
Capitolo CLI 190
Capitolo CLII 192
Capitolo CLIII 192
Capitolo CLIV 194
Capitolo CLV 196
Capitolo CLVI 196
Capitolo CLVII 198
Capitolo CLVIII 198
Capitolo CLIX 198
Capitolo CLX 200
Capitolo CLXI 202
Capitolo CLXII 202
Capitolo CLXIII 202
Capitolo CLXIV 204
Capitolo CLXV 204
Capitolo CLXVI 204
Capitolo CLXVII 206
Capitolo CLXVIII 206
Capitolo CLXIX 206
Capitolo CLXX 206
Capitolo CLXXI 208
Capitolo CLXXII 208
Capitolo CLXXIII 208
Capitolo CLXXIV 210
Capitolo CLXXV 210
Capitolo CLXXVI 210
Capitolo CLXXVII 210
Capitolo CLXXVIII 212
Capitolo CLXXIX 214
Capitolo CLXXX 214
Capitolo CLXXXI 216
Capitolo CLXXXII 216
Capitolo CLXXXIII 216
Capitolo CLXXXIV 218
Capitolo CLXXXV 218
Capitolo CLXXXVI 220
Capitolo CLXXXVII 220
Capitolo CLXXXVIII 220
Capitolo CLXXXIX 222
Capitolo CXC 222
Capitolo CXCI 224
Capitolo CXCII 224
Capitolo CXCIII 224
Capitolo CXCIV 226
Capitolo CXCV 232
Capitolo CXCVI 234
Capitolo CXCVII 236
Capitolo CXCVIII 238

Nota bibliografica 279

Finito di stampare
nell'aprile 2003 per conto di

EDITRICE ARCHIVIO FOTOGRAFICO SARDO
NUORO-SASSARI

DELL'EDITRICE ARCHIVIO FOTOGRAFICO SARDO

COLLANA
IMMAGINI DELLA SARDEGNA

Cofanetto 1

1 Sardegna immagini di un'isola
2 Le Coste di Alghero e le Grotte di Nettuno
3 Le Coste di Cala Gonone e le Grotte del Bue Marino

Cofanetto 2

4 Le meraviglie della Costa Smeralda
5 Trekking avventuroso in Sardegna
6 La Sardegna di Grazia Deledda

Cofanetto 3

IL PARCO NAZIONALE
DEL GENNARGENTU

7 Meraviglie della natura nel Supramonte
8 Ecologia del Golfo di Orosei
9 Il Gennargentu, le Barbagie e l'Ogliastra

Cofanetto 4

10 Immagini di Costumi Sardi
11 Sardegna Blu - Le coste più belle
12 Immagini del Carnevale Sardo

COLLANA
GUIDE DELLA SARDEGNA

Cofanetto 1

1 Guida di Alghero e dintorni
2 Guida della Gallura
3 Guida della Barbagia e Provincia di Nuoro
4 Guida di Oristano e Provincia
5 Guida di Cagliari e Provincia

Cofanetto 2

6 Guida della Sardegna
7 Guida alla Natura della Sardegna
8 Guida all'Archeologia della Sardegna
9 Guida alle Coste della Sardegna
10 Guida alla Flora e alla Fauna della Sardegna

Cofanetto 3

11 Guida di Sassari e Stintino
12 Guida di Olbia e Porto Rotondo
13 Guida di Santa Teresa di Gallura
14 Guida all'Arcipelago di La Maddalena
15 Guida di Nuoro e Monte Ortobene
16 Guida di San Teodoro
17 Guida di Dorgali e Calagonone
18 Guida di Muravera
19 Guida di Villasimius
20 Guida di Carloforte
21 Guida di Sant'Antioco

Cofanetto 4

22 Guida ai Funghi della Sardegna - Parte I
22 suppl. Guida ai Funghi della Sardegna - Parte II
23 Guida alla Storia della Sardegna
24 Guida all'Architettura della Sardegna
25-I e 25-II *Sa Cuchina Sarda* - Guida alla Gastronomia e ai Vini della Sardegna

COLLANA GUIDE NATURA

Guida del Subacqueo Naturalista - Mediterraneo e Tropici
Blu come il mare - percorsi didattici subacquei

EDITRICE ARCHIVIO FOTOGRAFICO SARDO
Via Torres, 30 - 07100 SASSARI
tel. e fax 079/273133
WWW.SARDEGNABLU.IT
WWW.SARDEGNAWEB.IT
Edizione di libri fotografici, guide turistiche, opuscoli divulgativi, depliant, poster, cartoline, calendari e cataloghi illustrati, foto e diapositive di tutta la Sardegna